TeamSystem®

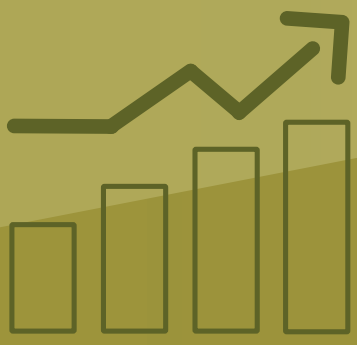

CHECK LIST BILANCIO

Guida Operativa alla redazione del Bilancio dell'esercizio 2015

A cura di
Federica Furlani
Sergio Pellegrino

In collaborazione con
Euroconference Editoria

TeamSystem®

CHECK LIST BILANCIO

Guida Operativa alla redazione del Bilancio dell'esercizio 2015

A cura di
Federica Furlani
Sergio Pellegrino

In collaborazione con
Euroconference Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Lisa Esposito – Cooperativa Relè Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 9 febbraio 2016

Presentazione dell'opera

Il libro si propone come strumento operativo per guidare professionisti e imprese nella predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

La struttura del testo è la seguente:

- *trattazione schematica con l'ausilio di flow chart dei principi generali che sottendono la redazione del bilancio;*
- *analisi dettagliata delle singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico;*
- *check list operativa per ciascuna posta di bilancio suddivisa in cinque sezioni: verifiche contabili, assestamenti, nota integrativa, relazione sulla gestione ed aspetti fiscali.*
- *supporto alla predisposizione della relazione sulla gestione, della nota integrativa e del rendiconto finanziario, con documenti completi da poter utilizzare come modelli;*
- *analisi delle problematiche relative alla formazione ed alla approvazione del bilancio, con i relativi adempimenti ed i modelli di verbali, ed alla corretta tenuta dei libri obbligatori.*

Il libro tiene conto delle novità in materia fiscale, anche a livello di prassi e giurisprudenza, che impattano sulla predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

Sono inoltre trattate le novità in materia di bilancio d'esercizio apportate dal D.Lgs. 139/2015 che impatteranno sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.1.2016, ma richiederanno un necessario adattamento delle voci relative al bilancio 2015.

Gli acquirenti del volume riceveranno una mail contenente il link per scaricare tutte le check list operative ed i fac-simili da utilizzare per la predisposizione dei documenti di bilancio.

INDICE

CAPITOLO PRIMO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 9

Soggetti obbligati 9
La gerarchia delle fonti 9
I principi generali (articolo 2423 cod. civ.) 21
I principi di redazione del bilancio (articolo 2423-bis cod. civ.) 22
Dal bilancio di verifica al bilancio di esercizio 23
Gli schemi e la struttura del bilancio 24
Il bilancio in forma abbreviata 31
D.Lgs. 139/2015: novità in materia di bilancio di esercizio 2016 39

CAPITOLO SECONDO
LO STATO PATRIMONIALE 51

Struttura e classificazione delle poste 51
Analisi delle poste 54
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 54
B.I Immobilizzazioni immateriali 57
B.II Immobilizzazioni materiali 90
B.III Immobilizzazioni finanziarie 114
C.I Rimanenze 132
C.II Crediti 155
C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 172
C.IV Disponibilità liquide 178
D. Ratei e risconti attivi 180
A. Patrimonio netto 184
B. Fondi per rischi ed oneri 196
C. Fondo trattamento di fine rapporto 208
D. Debiti 214
E. Ratei e risconti passivi 238
Conti d'ordine 241

CAPITOLO TERZO
IL CONTO ECONOMICO 247

A. Valore della produzione 247
A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 247
A2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 251
A3. Variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione 253
A4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 257
A5. Altri ricavi e proventi 259
B. Costi della produzione 264
B6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 264
B7. Costi per servizi 266
B8. Costi per godimento di beni di terzi 288
B9. Costi per il personale 304
B10. Ammortamenti e svalutazioni 307
B11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 319
B12. Accantonamenti per rischi 322
B13. Altri accantonamenti 328
B14. Oneri diversi di gestione 330
C. Proventi e oneri finanziari 337
C15. Proventi da partecipazioni 338
C16. Altri proventi finanziari 344
C17. Interessi e altri oneri finanziari 346
C17 bis. Utili e perdite su cambi 349
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 352
D18. Rivalutazioni 352
D19. Svalutazioni 354
E. Proventi e oneri straordinari 355
E20. E21. Proventi ed oneri straordinari 355
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 368

CAPITOLO QUARTO
LA NOTA INTEGRATIVA 379

Il contenuto della nota integrativa 379
Altre informazioni richieste da diverse fonti 384
Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società 385

Altre informazioni richieste dai principi contabili 387
La nota integrativa in formato XBRL 397
Bozza di nota integrativa 464

CAPITOLO QUINTO
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE 483

Il contenuto della relazione sulla gestione 483
L'informativa richiesta dall'articolo 2428 del codice civile 484
Bozza di relazione sulla gestione 488

CAPITOLO SESTO
IL RENDICONTO FINANZIARIO 495

Contenuto e struttura 496
Casi particolari di flussi finanziari 500

CAPITOLO SETTIMO
LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE 503

Procedura di formazione del bilancio 503
Redazione del progetto di bilancio 503
Presentazione agli organi preposti al controllo 504
Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale 504
Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci 505
La distribuzione degli utili 507
Deposito del bilancio presso il registro imprese 507
Deposito del bilancio e conseguenze fiscali 508
Strumenti operativi 509
Formulari 510
Allegato: modello di certificazione degli utili 516

CAPITOLO OTTAVO

LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI 517

Note operative 517
I principali riferimenti normativi 517
I libri contabili e fiscali 517
I libri sociali 519
La tassa di concessione governativa 519
La conservazione delle scritture contabili 520
Strumenti operativi 521
Check list libri obbligatori 522

CAPITOLO NONO
IL BILANCIO E LE PERDITE: COMPORTAMENTI OBBLIGATORI E STRATEGIE 525

Premessa 525
Le perdite inferiori al terzo del capitale 527
Le perdite superiori al terzo del capitale 527
La riduzione del capitale sociale sotto al limite legale 532
Le norme di comportamento del Collegio sindacale 536
Casi particolari 539

CAPITOLO DECIMO
I VERSAMENTI DEI SOCI 541
Premessa 541
Le tipologie di versamenti 541
Versamenti dei soci e collegio sindacale 544
Versamenti dei soci e posizione del CNDCEC 545

CAPITOLO PRIMO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile:

- le società per azioni (articolo 2423 cod. civ.);
- le società in accomandita per azioni (articolo 2454 cod. civ.);
- le società a responsabilità limitata (articolo 2478 bis cod. civ.);
- le società cooperative (articolo 2519 cod. civ.);
- i consorzi con attività esterna (articolo 2615-bis cod. civ.)[1];
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (articolo 2615-ter cod. civ.);
- le società costituite all'estero, con sede secondaria in Italia (articolo 2508 e 2509 cod. civ.);
- le società di persone interamente possedute da società di capitali (articolo 111-duodecies *Disposizioni di attuazione del codice civile*).

LA GERARCHIA DELLE FONTI

La fonte principale in materia di redazione del bilancio è rappresentata dal codice civile, che, attraverso il *D.Lgs. 127/1991,* ha recepito le disposizioni contenute nella *IV^a Direttiva CEE*.
In particolare le norme del codice dedicate alla formazione del bilancio delle società di capitali sono contenute negli articoli che vanno dal *2423 al 2435-bis*.
Tali articoli sono ricompresi nell'ambito del *Capo V*, relativo alle *società per azioni*, ma si applicano anche alle *società a responsabilità limitata* e *in accomandita per azioni* in virtù dei richiami di cui agli *articoli 2478-bis e 2454*.

Per sua natura la legge non può che fissare i *principi generali* sulla formazione del bilancio, non potendo ovviamente entrare nei dettagli maggiormente operativi. È proprio questo il ruolo primario dei *principi contabili*, che rappresentano quel complesso di regole tecniche ed applicative necessarie per interpretare ed integrare le norme legislative in materia di bilancio. Nel nostro paese i principi contabili di riferimento sono emanati dall'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC).

[1] Per quanto riguarda i consorzi, l'articolo 2615-bis cod. civ. richiede la redazione della sola situazione patrimoniale allo scopo di tenere informati i terzi sulla consistenza patrimoniale del consorzio.

Aggiornamento Principi contabili OIC

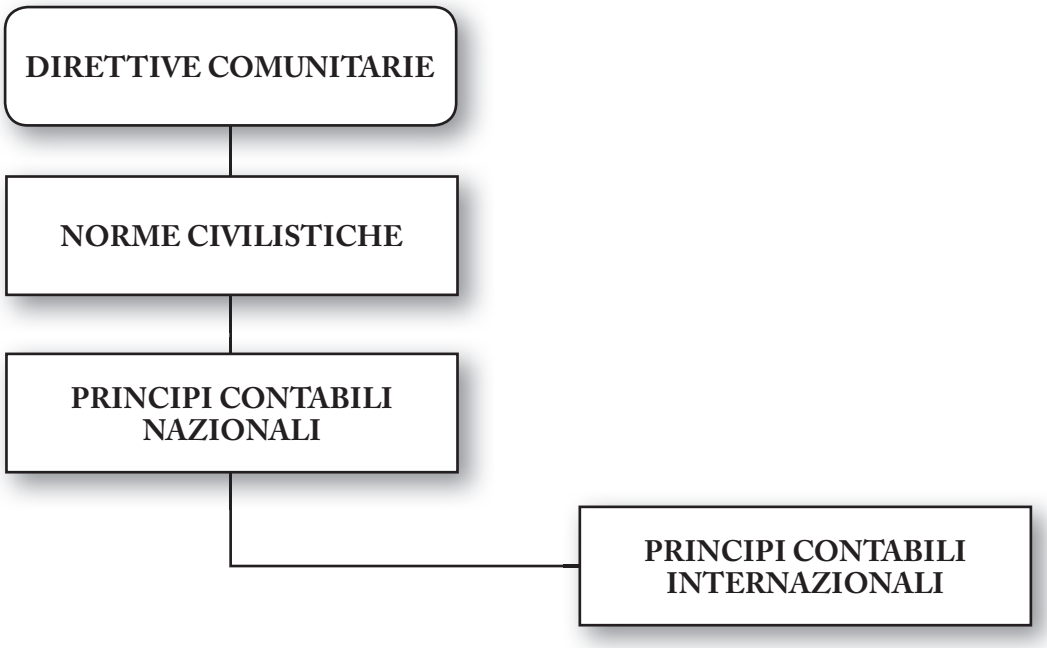

La revisione dei principi contabili, iniziata con la promozione di una consultazione pubblica da parte dell'OIC (maggio 2010), e terminata con la pubblicazione dei nuovi principi (l'ultimo – OIC 24 – a gennaio 2015), ha riguardato tanto la struttura dei principi contabili, rendendola più facilmente consultabile permettendo di rintracciare facilmente ambito di applicazione, principali definizioni, criteri di classificazione e rilevazione, informazioni da indicare in Nota Integrativa, quanto il loro contenuto, in modo da tener conto dell'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale.
I nuovi principi contabili si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
OIC 9 **Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali**	Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli OIC 16 e 24, comportando un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Il nuovo principio propone il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come modello di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli. L'applicazione del modello è stato tuttavia modulato sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse. Per questo motivo è consentito alle società di minori dimensioni (società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti: • numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250, • totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro, • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro), di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
OIC 10 **Rendiconto finanziario**	Le indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi", e viene raccomandata la redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie, tenuto conto della sua valenza informativa. Tra le principali novità: • la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide; è stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale. • sono stati riformulate le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento, che sono le tre categorie in cui sono divisi i flussi finanziari; • è stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari; • sono state inserite alcune indicazioni in merito al rendiconto finanziario consolidato; • è stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito nella presentazione del flusso dell'attività di finanziamento; • è stato specificato che il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d'esercizio) è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione; • è stato specificato che i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto; • sono state eliminate alcune alternative contabili previste nel precedente OIC 12 per motivi di comparabilità e semplificazione: i dividendi ricevuti e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento e le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.
OIC 12 **Composizione e schemi del bilancio d'esercizio**	Rispetto al precedente OIC 12, è stato: • precisato che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale; • stralciata la parte dedicata al rendiconto finanziario (a cui è dedicato l'OIC 10); • incorporato l'Interpretativo n. 1 dell'OIC 12 "Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico" nell'OIC 12 come parte integrante del principio contabile. • inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico (contenuti nell'articolo 2423-ter codice civile), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci; • precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico. • rivisto il contenuto delle voci del conto economico per tener conto degli aggiornamenti realizzati sui principi contabili OIC; • specificato, con riguardo alla nota integrativa, che le informazioni sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico; sono state inoltre fornite ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'articolo 2427, numero 1, relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
OIC 13 **Rimanenze**	Rispetto al precedente OIC 13, nel nuovo documento viene: • riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16 "Immobilizzazioni materiali", è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa. Il limite alla capitalizzazione è comunque rappresentato dal valore di realizzazione del bene; • fornita una breve descrizione del metodo del prezzo al dettaglio con un esempio applicativo in appendice nella prospettiva di rendere più chiara l'esposizione e i riferimenti presenti; • chiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze. In particolare ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Ai fini della classificazione degli importi nel conto economico: • i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5 "altri ricavi e proventi", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 codice civile; • i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono, quindi, rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; • la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", al netto dei contributi ricevuti.
OIC 14 **Disponibilità liquide**	Nella nuova versione viene posta particolare attenzione alla gestione della tesoreria accentrata utilizzata da alcuni gruppi di società per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie. Secondo questa pratica, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune (o "pool account") sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al *cash pooling*. Il principio prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al *cash pooling* la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice, e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre società partecipanti al *cash pooling*.
OIC 15 **Crediti**	Rispetto alla precedente versione, il nuovo principio: • fornisce alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti commerciali caratterizzati da dilazioni di pagamento con scadenza oltre 12 mesi senza previsione di corresponsione di interessi o con la previsione di interessi irragionevolmente bassi. In particolare tali crediti si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano, e la contropartita reddituale è rilevata distintamente tra: • il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi; • gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento. L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi.

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
	Gli interessi attivi sono considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo. Tale differenza è ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato; • precisa che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti; • chiarisce alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati). • prevede una sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti nella quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. Rispetto al precedente OIC 15, che consentiva comunque la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, il nuovo principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. In tal caso va iscritta alla voce B14 del Conto Economico la perdita di cessione quale differenza tra corrispettivo e valore nominale del credito al netto delle perdite accantonate al Fondo svalutazione crediti.
OIC 16 **Immobilizzazioni materiali**	Nel nuovo principio è stata innanzitutto stralciata la parte relativa alle perdite durevoli di valore a cui è dedicato ora l'OIC 9. Inoltre il nuovo documento: • chiarisce alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti. In particolare, si sono fornite alcune precisazioni in tema di ammortamento di componenti aventi vite utili diverse del cespite principale (l'ammortamento degli stessi va calcolato in maniera distinta rispetto al bene principale), nonché si è specificato che il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite; • elimina la previsione secondo cui l'ammortamento va sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo; esso va comunque effettuato considerato che in tale lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica; • riformula la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, riconoscendo la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo; • elimina la previsione che permetteva di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio; • chiarisce che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori; • precisa che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge.
OIC 17	Nella nuova versione il principio affronta sia il tema del bilancio consolidato, che era trattato nel precedente OIC, sia il tema del metodo del patrimonio netto, che era trattato dal precedente OIC 21, oggi trattati in due sezioni distinte nel nuovo OIC 17. Con riferimento alla sezione sul bilancio consolidato, rispetto al precedente principio è stato:

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	• riformulata la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento chiarendo che tale differenza si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. In modo analogo sono disciplinate le differenze successive da annullamento; • precisato che l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla "data di acquisizione del controllo". permettendo tuttavia l'utilizzo della "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento"; • precisato che nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate (in quanto piccoli gruppi o avevano partecipazioni irrilevanti), il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Se invece si tratta di una subholding che redige per la prima volta il consolidato il principio raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni; • chiarita la classificazione in bilancio e le modalità di utilizzo del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"; • precisato il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo; • chiarita la data in cui la partecipazione è deconsolidata in caso di perdita del controllo. In particolare, il principio precisa che la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo che si possa evidenziare nel bilancio consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione. È comunque consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio. • chiarita la disciplina contabile del leasing nel consolidato, privilegiando il metodo finanziario, dando separata indicazione dei beni ricevuti in leasing nelle voci delle immobilizzazioni dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall'articolo 2427, numero 22. • Riformulata la disciplina relativa alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed esclusione dall'area di consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa all'informativa ed eliminata la disciplina contabile dei bilanci aggregati. Con riferimento alla sezione sul metodo del patrimonio netto, le novità riguardano: • il chiarimento che il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla "data di acquisizione". Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della "data dell'ultimo bilancio della partecipata" stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dall'articolo 2426, numero 4, codice civile; • il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una partecipata: il principio precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con terzi;

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
	• il trattamento contabile previsto in caso si paghi un prezzo della partecipazione eccedente rispetto al valore delle attività acquisite, e quindi in presenza di un cattivo affare; • il trattamento contabile da seguire in caso di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante; • il trattamento contabile relativo all'acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata; • la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione. Il nuovo principio ha inoltre eliminato l'opzione di utilizzare il cd. metodo patrimoniale per l'imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Di conseguenza, ora il documento disciplina solo gli aspetti dell'applicazione del cd. metodo reddituale.

OIC 18
Ratei e risconti
	La novità riguardano:
	• la precisazione delle condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti, ovvero:
	  • il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
	  • il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a 2 o più esercizi consecutivi;
	  • l'entità varia con il trascorrere del tempo.
	• precisazioni sui criteri di valutazione dei ratei e dei risconti da iscrivere in bilancio e sulle poste di conto economico interessate dalle rettifiche di valore;
	• l'eliminazione della richiesta di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.

OIC 19
Debiti
	Nella nuova versione il principio tratta esclusivamente la tematica dei debiti, mentre la disciplina relativa ai fondi e al TFR è ora inclusa nel nuovo OIC 31 "Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto".
	Rispetto al precedente OIC 19 , le novità riguardano:
	• con riferimento ai debiti commerciali, la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi. In particolare lo scorporo va effettuato se:
	  • esiste una differenza positiva tra valore nominale dei debiti e valore di mercato a breve termine del bene/servizio;
	  • la dilazione concessa supera 12 mesi.
	• le indicazioni circa il contenuto delle voci D3 "debiti verso soci per finanziamenti", in cui vanno indicati i finanziamenti concessi dai soci alla società con i quali quest'ultima ha un obbligo di restituzione, e D11 "debiti verso controllanti", in cui vanno indicati anche i debiti verso le controllanti che controllano la società indirettamente tramite loro controllate intermedie;
	• le previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, dei debiti soggetti a condizioni sospensive e dei prestiti obbligazionari subordinati.

OIC 20 **Titoli di debito**	Nella nuova versione il principio tratta esclusivamente la tematica dei titoli di debito, mentre la disciplina relativa alle partecipazioni è ora inclusa nel nuovo OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie". Rispetto al precedente OIC 20, è stata: • riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione;

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
	• chiarito che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura; • chiarita la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile); • riformulata la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis. Il nuovo principio ha inoltre chiarito che, ai fini della classificazione dei titoli, ciò che rileva è il management intent, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio, modificando in tal modo la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.
OIC 21 **Partecipazioni e azioni proprie**	Nella nuova versione il principio affronta il tema della disciplina contabile delle partecipazioni e delle azioni proprie, mentre la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata nel precedente OIC 21 è ora inclusa nel nuovo OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto". Rispetto al precedente principio, le novità riguardano: • la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; • il computo della plus/minusvalenza da realizzo: non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura; • la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile); • la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis; • il trattamento contabile dei diritti di opzione: è stato eliminato l'obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore; • la disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie: tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento; • la distribuzione di dividendi da parte della partecipata, che genera sempre proventi finanziari, a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione. Il nuovo standard ha, inoltre, chiarito ai fini della classificazione delle partecipazioni ciò che rileva è il management intent, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio, modificando in tal modo la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.
OIC 22 **Conti d'ordine**	Rispetto al precedente OIC 22, il nuovo principio ha: • fornito le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale; • precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. È il caso ad esempio dei beni della società presso terzi;

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
	• riformulato la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale; al fine di favorire la chiarezza e l'intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.

OIC 23
 	
Lavori in corso su ordinazione
	Nel nuovo principio si è provveduto a:
	• stralciare i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, trattate nel nuovo OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera";
	• aggiungere per esigenza di chiarezza alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi;
	• definire in modo puntuale i requisiti necessari per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento:
	  • esistenza di un contratto vincolante tra le parti;
	  • risultato della commessa stimato attendibilmente;
	  • diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l'esecuzione dei lavori;
	  • assenza di incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere le proprie obbligazioni;
	• chiarire che, in presenza di commesse di breve termine inferiori all'anno, è possibile applicare o il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento;
	• chiarire, con riguardo agli anticipi ed acconti, che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti; fino a quando non vi è questa certezza, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività;
	• prevedere che la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri. Rispetto alla precedente versione dell'OIC 23, si elimina dunque l'alternativa di rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso;
	• introdurre nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi, prevedendo che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa:
	  • in caso di accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi;
	  • pur in assenza di una formale accettazione, se alla data del bilancio è altamente probabile che l'incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica;
	• modificare il trattamento contabile dei costi per l'acquisizione della commessa e dei costi preoperativi che, al rispetto di determinate condizioni, vanno inclusi tra i costi della commessa e non più capitalizzati ed ammortizzati come immobilizzazioni immateriali.

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
OIC 24 **Immobilizzazioni immateriali**	Nel nuovo principio si è provveduto a chiarire i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali; • riformulare e integrare la definizione di avviamento; • precisare le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), confermando che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti; • eliminare i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali; • precisare, in relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi; • chiarire la disciplina degli ammortamenti con particolare riguardo al momento iniziale dell'ammortamento e alla nozione di valore residuo; • specificare la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici; • precisare che iI costi per migliorie su beni di terzi, non separabili dal bene di terzi, si ammortizzano per il minor periodo tra utilita' futura e durata del contratto (di locazione o di leasing), tenendo conto anche del rinnovo contrattuale; se poi il contratto termina prima, tutto il residuo va a costo.
OIC 25 **Imposte sul reddito**	Nel nuovo principio, in cui è incorporato il documento interpretativo n. 2 del precedente OIC 25 e il documento interpretativo n. 3 in tema di affrancamento dell'avviamento, si è provveduto a: • eliminare i riferimenti al disinquinamento fiscale; • disciplinare la rilevazione della fiscalità differita distinguendo tra operazioni che hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad esempio, operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta). Per queste ultime tipologie di operazioni viene precisato che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: a) rilevazione iniziale dell'avviamento b) rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria. • inserire una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale; • aggiornare la disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative; • precisare, con riguardo al calcolo delle imposte differite e anticipate, che l'aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio;

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi
	• disciplinare il caso dell'affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento che derivano da un'operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell'affrancamento è presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria (ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3 del 2009); • disciplinare il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali, in caso di rivalutazione di attività.

OIC 26
 	
Operazioni, attività e passività in valuta estera
	Nel nuovo principio si è provveduto a:
	• riformulare la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data del bilancio ai sensi del disposto dell'articolo 2426, numero 8-bis, precisando che:
	  • le poste monetarie vanno iscritte al tasso a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando utili e perdite su cambi a conto economico;
	  • le poste non monetarie devono essere iscritte al tasso di cambio corrente alla data di acquisto.
	• esplicitare i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri (tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio), i conti d'ordine (tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio), e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera (cambio storico nel caso di commessa completata, cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio nel caso di criterio della percentuale di completamento).

OIC 28 **Patrimonio netto**	Le novità dell'OIC 28 riguardano: • il riordino dell'elenco delle riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce AVII "altre riserve"; • la precisazione che i "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili; • la fornitura di una disciplina organica in tema di rilevazione iniziale delle riserve; • la precisazione che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio è trattata contabilmente come un apporto di patrimonio. Di conseguenza la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

OIC 29
 	
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Nel nuovo principio si è provveduto a:
	• disciplinare in maniera puntuale gli effetti del cambiamento di un principio contabile. In particolare l'applicazione del metodo prospettico (secondo cui il nuovo principio va applicato sono a eventi ed operazioni a partire dall'esercizio in cui interviene il cambiamento) va limitato ai seguenti specifici casi:
	  • non è ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio
	  • la determinazione dell'effetto pregresso è troppo onerosa.
	• eliminare la distinzione tra "errori determinanti" ed "errori non determinanti";
	• ampliare la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio con l'obiettivo di trattare in maniera più completa gli eventi possono comportare un problema di continuità aziendale.

OIC 31 **Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto**	Le indicazioni contenute nel nuovo OIC 31 sostituiscono quelle previste nel precedente OIC 19 "I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto. I debiti." Nel nuovo principio si è provveduto a: • chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), secondo il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Di conseguenza, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del conto economico, diverse

Nuovo OIC approvato	Novità in sintesi

	dalla voce B12 e dalla B13, da utilizzarsi solo in via residuale; mentre quelli relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;
	• ampliare la disciplina dei requisiti per poter procedere all'iscrizione di un fondo: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati, ammontare della passività stimabile in modo attendibile;
	• eliminare l'indicazione che ammette l'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
	• introdurre nuove disposizioni in merito:
	  • alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti: è previsto un accantonamento da utilizzare nel momento in cui verranno sostenuti i costi per il ritiro dei beni;
	  • alla rilevazione dei fondi recupero ambientale: è previsto un accantonamento pari alla stima dei costi presumibili da sostenere in relazione alla situazione esistente;
	  • all'utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti, che va effettuato in modo diretto e solo relativamente alle spese e passività per le quali il fondo è stato costituito o in caso di eccedenza del fondo quest'ultimo va ridotto o eliminato;
	• aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006. In particolare viene precisato che, indipendentemente dalla scelta del dipendente di lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare, il relativo onere resta in carico all'impresa che deve provvedere a rilevare il costo nelle voce B.9.c del conto economico con contropartita la voce D. 13 di stato patrimoniale, quale debito per le quote non ancora versare alla data di riferimento del bilancio.

NEW

D.Lgs. 139/2015 e nuovo aggiornamento dei principi contabili

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 (c.d. decreto bilanci), nel modificare, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.1.2016, principi di redazione del bilancio, criteri di valutazione, documenti che compongono il bilancio, contenuto di Stato patrimoniale e Conto Economico, etc (vedasi paragrafo dedicato), ha previsto, all'articolo 12 comma 3, che l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

In particolare, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 specifica che: "*Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica.*

Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione".

I PRINCIPI GENERALI (articolo 2423 cod. civ.)

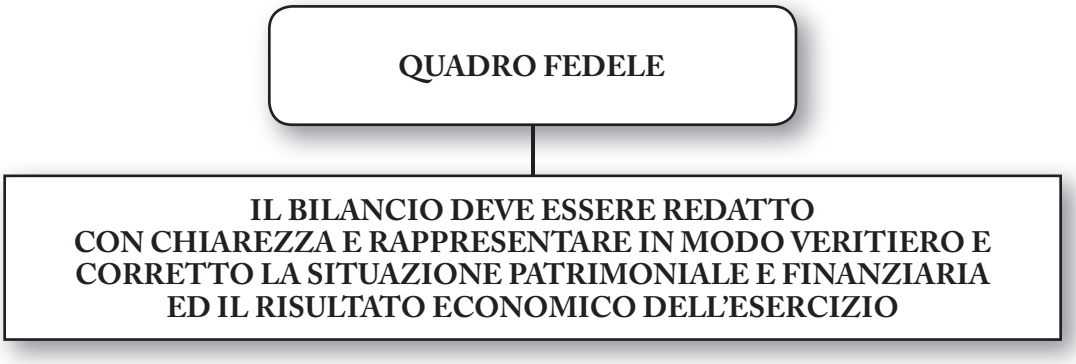

Il primo principio che viene enunciato dall'articolo 2423 è quello della *chiarezza*.
Al di là quindi del rispetto delle norme in materia di schemi obbligatori di bilancio, questi devono essere comprensibili, chiari e atti a fornire una rappresentazione facilmente interpretabile della situazione economico-patrimoniale dell' azienda.

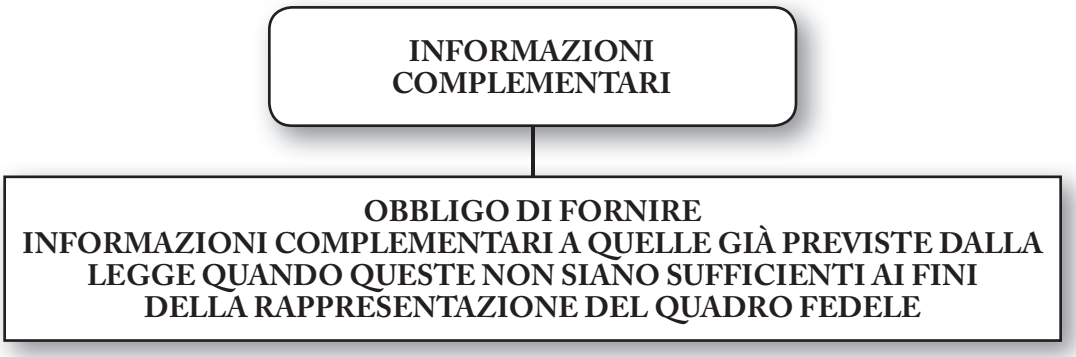

Il redattore del bilancio non può limitarsi ad un passivo rispetto delle norme emanate in tema di completezza delle informazioni e della composizione degli schemi: il terzo comma dell'articolo 2423 prevede infatti che, qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio debba contenere le opportune rettifiche e integrazioni.

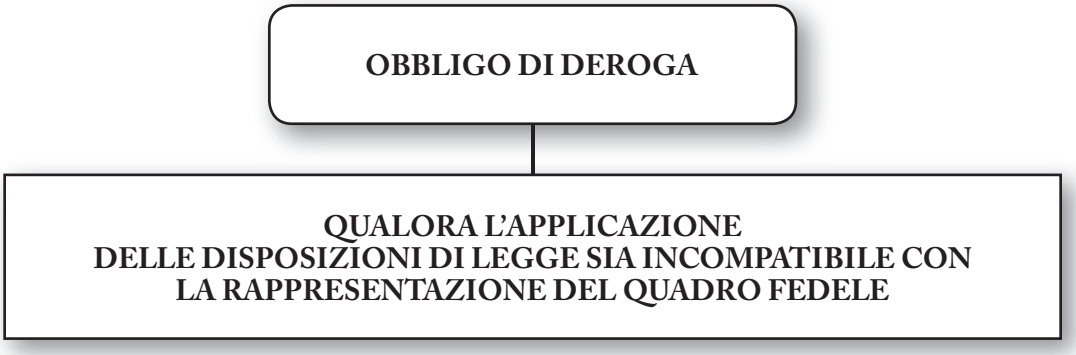

Qualora l'applicazione di una norma del codice civile risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali, il quarto comma dell'articolo 2423 dispone che la norma in questione non debba essere applicata, e che vengano forniti nella nota integrativa i motivi della deroga.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (articolo 2423-bis cod. civ.)

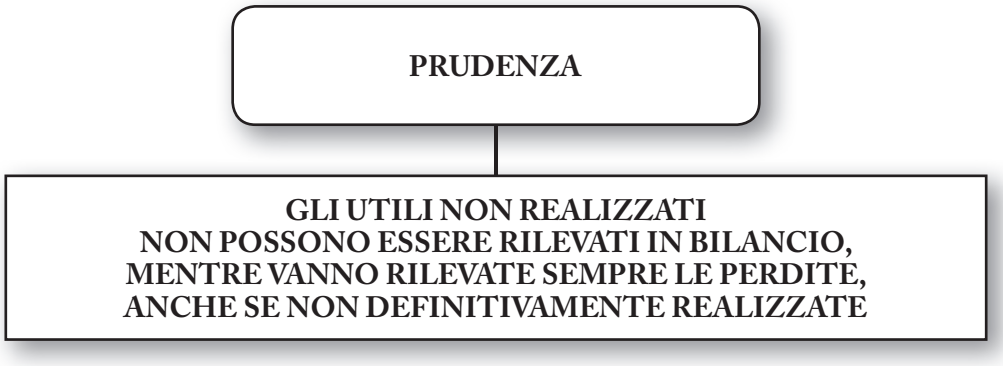

Secondo il documento OIC 11 *"il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio":* quindi, mentre le passività potenziali (allorquando il loro verificarsi sia probabile) debbono essere considerate in ogni caso, le attività potenziali non possono essere rilevate fino a quando non sono realizzate.

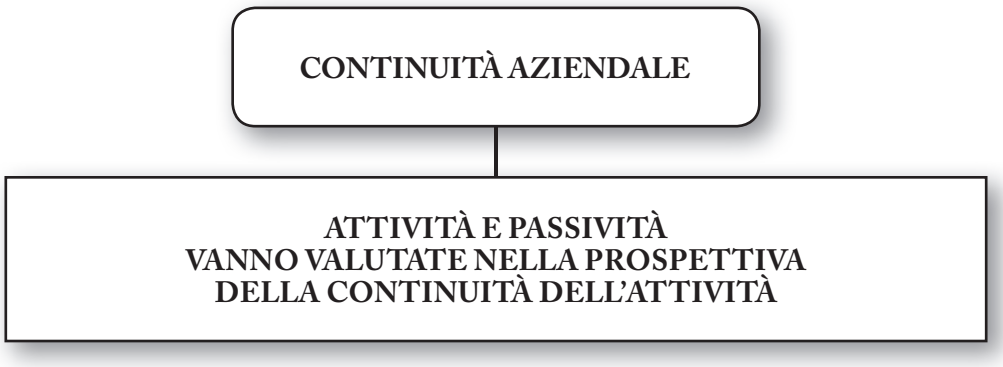

Altrettanto importante è il principio della *continuità aziendale*: le attività e passività devono essere valutate nella prospettiva della continuità della attività (valutazioni diverse comporta ad esempio la situazione di una società in liquidazione, in cui tutti i beni devono in ogni caso essere realizzati).
Nel caso di dubbi sulla continuità aziendale, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato nella nota integrativa, onde permettere una più prudente interpretazione dei dati.
Si veda per approfondimenti il capitolo XI dedicato alla continuità aziendale.

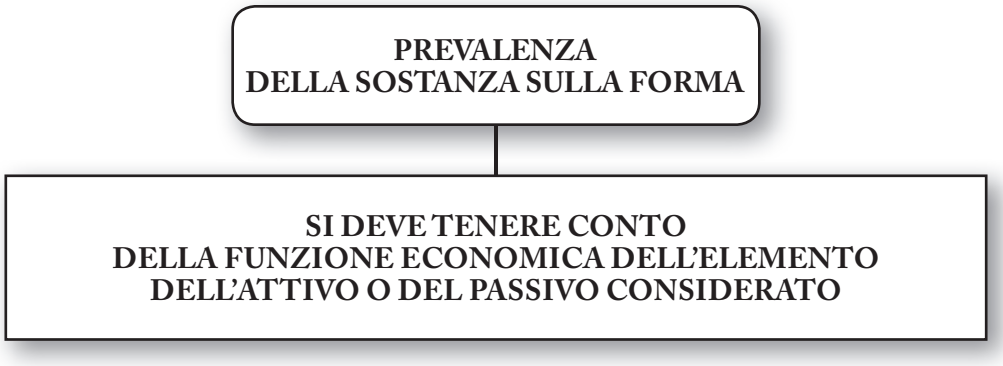

Gli eventi di gestione devono essere rappresentati in bilancio in base alla *sostanza economica*, piuttosto che in base alla *forma contrattuale*.
Esempi di situazioni che comportano una divergenza fra sostanza economica e forma contrattuale, sono le operazioni di pronti contro termine ed i contratti di locazione finanziaria.

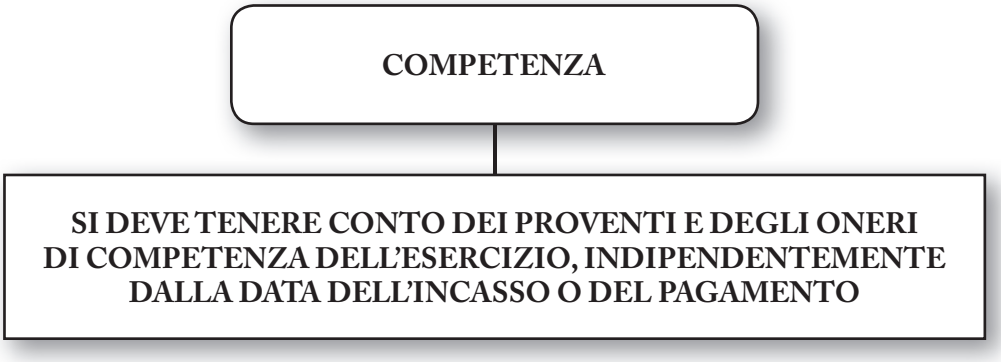

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi afferiscono e non a quello in cui si verificano i relativi incassi e pagamenti.

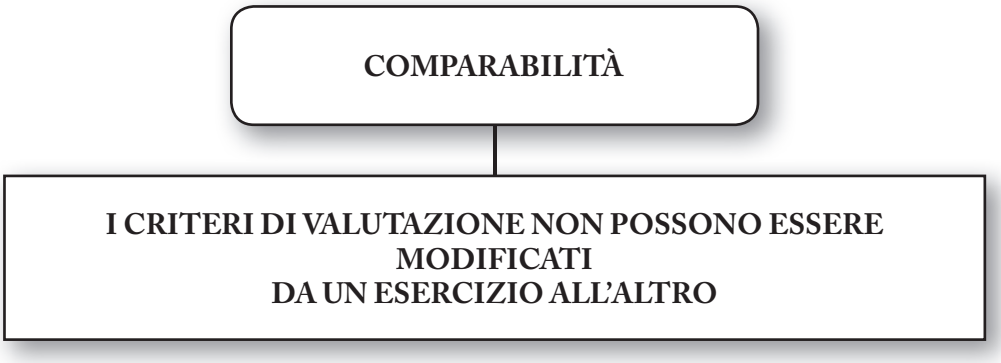

Infine, l'articolo 2423-bis dispone che il bilancio debba poter essere comparato con quello degli altri esercizi, prevedendo il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro. In caso di modifica del criterio, permessa solo in casi eccezionali, nella nota integrativa deve essere indicata non solo la motivazione, ma anche l'effetto sulla situazione patrimoniale e su quella economica.

DAL BILANCIO DI VERIFICA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

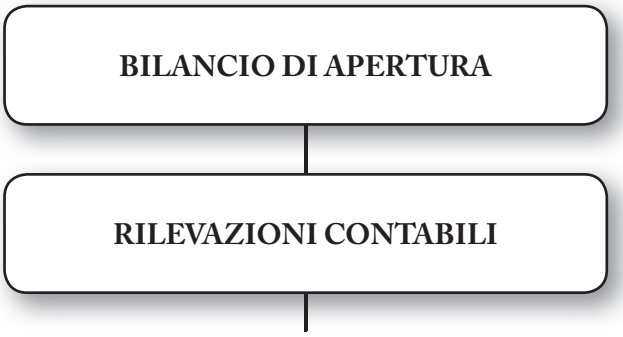

Le scritture di assestamento hanno la fondamentale funzione di trasformare i valori rilevati secondo la loro manifestazioni numerari in valori rilevati secondo il criterio di competenza economica.
Esse sono:

- scritture di integrazione ⇨ volte ad aggiungere costi e ricavi d'esercizio non ancora rilevati ma economicamente maturati (ratei);
- scritture di rettifica ⇨ volte a stornare costi e ricavi d'esercizio rilevati ma non ancora economicamente maturati (risconti);
- scritture di ammortamento;
- scritture di accantonamento;
- rilevazione delle rimanenze finali.

GLI SCHEMI E LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio d'esercizio si compone di:

⇨ STATO PATRIMONIALE
⇨ CONTO ECONOMICO
⇨ NOTA INTEGRATIVA

Gli articoli 2424 e 2425 del codice civile individuano gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e conto economico.
Le voci devono essere comparate con quelle dell'esercizio precedente; se non sono comparabili è necessario adattarle, dando motivazione nella nota integrativa dell'impossibilità della comparazione e dei criteri di adattamento.

La nota integrativa ha invece una forma libera, sebbene la sua redazione debba seguire le indicazioni contenute nell'ambito dell'articolo 2427 del codice civile.
La rigidità degli schemi prevista per stato patrimoniale e conto economico può subire delle deroghe, disciplinate dall'articolo 2423-ter del codice civile.
In particolare è possibile procedere a:

suddivisione di voci	☞	le voci precedute da numeri arabi possono essere suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
raggruppamento delle voci	☞	le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate se il raggruppamento, a causa dell'importo delle voci, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico o quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio. La nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto del raggruppamento.
aggiunta di voci	☞	devono essere aggiunte delle voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna delle voci obbligatorie previste dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
adattamento delle voci	☞	le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	**31.12.**	**31.12.**
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, di cui • parte richiamata		
B)	IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria I. *Immobilizzazioni immateriali* 1) costi di impianto ed ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso acconti 7) altre *Totale* II. *Immobilizzazioni materiali* 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinari 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti *Totale*		

	III. *Immobilizzazioni finanziarie* 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) crediti: a) imprese controllate, di cui - esigibili entro l'esercizio successivo b) imprese collegate, di cui - esigibili entro l'esercizio successivo c) imprese controllanti, di cui - esigibili entro l'esercizio successivo d) altre imprese, di cui - esigibili entro l'esercizio successivo 3) altri titoli 4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo *Totale* TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		
C)	**ATTIVO CIRCOLANTE** I. *Rimanenze* 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti *Totale* II. *Crediti* 1) verso clienti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 2) verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 3) verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4) verso controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4bis) crediti tributari, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4ter) imposte anticipate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5) verso altri, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo *Totale*		

	III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo 6) altri titoli *Totale* IV. *Disponibilità liquide* 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa *Totale* TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		
D)	RATEI E RISCONTI, di cui • disaggi su prestiti		
	TOTALE ATTIVO		

	PASSIVO	**31.12.**	**31.12.**
A)	PATRIMONIO NETTO I. capitale II. riserva da soprapprezzo delle azioni III. riserve da rivalutazione IV. riserva legale V. riserve statutarie VI. riserva per azioni proprie in portafoglio VII. altre riserve, distintamente indicate VIII. utili (perdite) portati a nuovo IX. utile (perdita) dell'esercizio *Totale*		
B)	FONDI RISCHI ED ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri *Totale*		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D)	DEBITI 1) obbligazioni, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 2) obbligazioni convertibili, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo		

	3) debiti verso soci per finanziamenti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 4) debiti verso banche, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 5) debiti verso altri finanziatori, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 6) acconti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 7) debiti verso fornitori, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 8) debiti rappresentati da titoli di credito, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 9) debiti verso imprese controllate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 10) debiti verso imprese collegate, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 11) debiti verso controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 12) debiti tributari, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo 14) altri debiti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo *Totale*		
E)	RATEI E RISCONTI, di cui • aggi su prestiti		
	TOTALE PASSIVO		

CONTO ECONOMICO

		31.12.	**31.12.**
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, di cui • contributi in conto esercizio *Totale*		

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione *Totale*		
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, di cui: • da imprese controllate • da imprese collegate 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, di cui: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, di cui: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari, di cui: • da imprese controllate • da imprese collegate • da controllanti 17 bis) Utili e perdite su cambi *Totale*		

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni *Totale delle rettifiche*		
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) proventi, di cui: • plusvalenze da alienazioni 21) oneri, di cui: • minusvalenze da alienazioni • imposte relative ad esercizi precedenti *Totale delle partite straordinarie*		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
	22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		

CONTI D'ORDINE

	31.12.	**31.12.**
Garanzie personali 1. fideiussioni prestate nell'interesse di: - controllate - collegate - controllanti - controllate delle controllanti - terzi 2. avalli prestati nell'interesse di: - controllate - collegate - controllanti - controllate delle controllanti - terzi 3. altre garanzie prestate nell'interesse di: - controllate - collegate - controllanti - controllate delle controllanti - terzi		

Garanzie reali 1. pegni su beni mobili, titoli e merci a garanzia di debiti di: - controllate - collegate - controllanti - controllate delle controllanti - terzi 2. ipoteche su immobili di proprietà a garanzia di debiti di: - controllate - collegate - controllanti - controllate delle controllanti - terzi		
Beni di terzi presso l'impresa - in deposito - in lavorazione, riparazione		
Impegni di acquisto o di vendita		
Altri rischi		

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Il primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile definisce il perimetro dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, con la possibilità quindi di ridurre la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e di omettere la redazione della relazione sulla gestione.
In ogni caso non possono usufruire di tale facoltà le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati: le società quotate quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.

La redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice facoltà e non un obbligo.

Per poter redigere il bilancio relativo all'esercizio 2015 in forma abbreviata, non devono venir superati almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

- totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità[2]

[2] Per completezza si riportano di seguito i vecchi parametri dimensionali, con validità dalla redazione del bilancio 2006 a quello 2008:
- totale attivo di stato patrimoniale € 3.650.000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.300.000
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.
Volendo fare un'esemplificazione, si consideri il caso della società Alfa srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta la seguente situazione:

	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2012	3.300.000 €	5.800.000 €	45
2013	4.500.000 €	6.000.000 €	49
2014	4.600.000 €	8.900.000 €	49
2015	4.200.000 €	9.000.000 €	60

Nel bilancio relativo all'esercizio 2012 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2013 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).
Poiché nei bilanci 2014 e 2015 risultano superati due parametri (nel bilancio 2014 totale attivo e ricavi vendite e prestazioni, nel bilancio 2015 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2015 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2012	3.000.000 €	6.000.000 €	45
2013	3.100.000 €	9.000.000 €	51
2014	3.200.000 €	6.800.000 €	53
2015	4.500.000 €	7.000.000 €	55

Dall'analisi dei parametri dimensionali risulta pertanto che:
- il bilancio 2012 non presenta il superamento di alcun limite;
- nel bilancio 2013 sono superati due limiti: ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti;
- nel bilancio 2014 è ancora superato un solo limite (numero medio dipendenti);
- nel bilancio 2015 sono superati due limiti (totale attivo e numero medio dipendenti) ma essendo il primo esercizio di superamento di due parametri, la società potrà ancora redigere il bilancio 2015 in forma abbreviata. Il fatto che due limiti siano stati superati anche nel 2013 non conta, dovendosi trattare di due esercizi consecutivi.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:
- il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Ipotizziamo ad esempio la società Alfa che presenti 48 dipendenti per 100 giorni, 53 per 90 giorni, 54 per 85 giorni, 52 per 60 giorni e 49 per 30 giorni. La media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 51,37, come si evince dalla tabella seguente:

n. dipendenti	giorni	media
48	100	48*100=4.800
53	90	53*90=4.770
54	85	54*85=4.590
52	60	52*60=3.120
49	30	49*30=1.470
	365	**18.750/365=51,37**

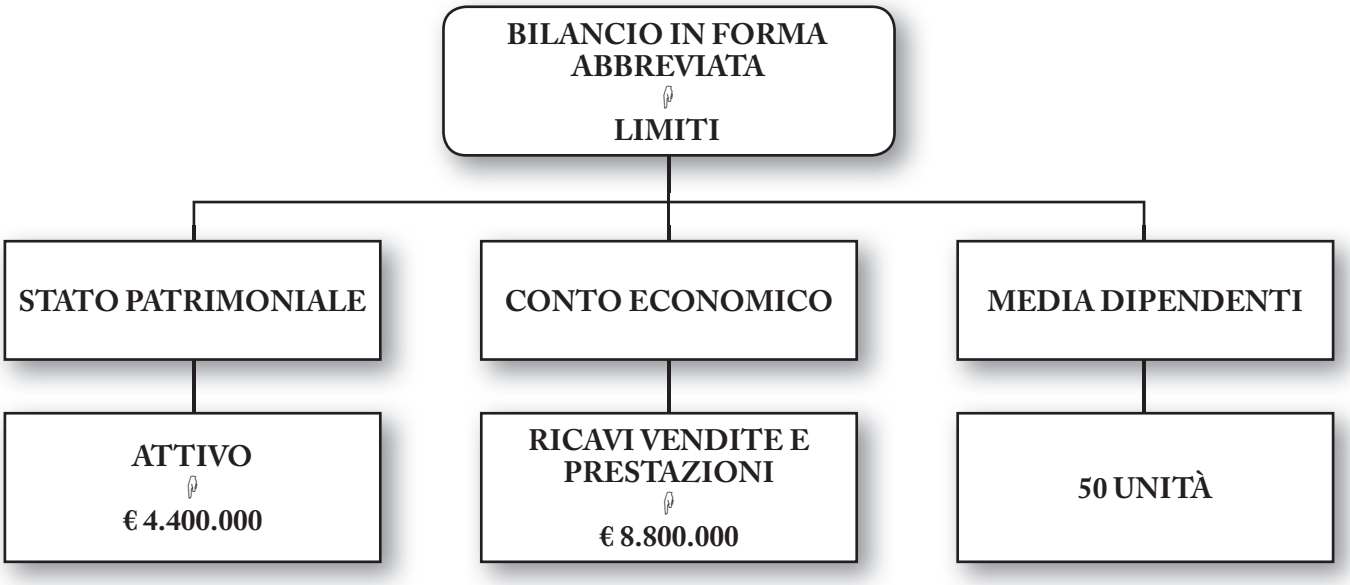

IAS/IFRS

L'articolo 2 D.Lgs. 38/2005 ha previsto che le società che rientrano nei parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile non possono applicare gli IAS/IFRS.

Semplificazioni nello stato patrimoniale

Nell'ambito dello stato patrimoniale:

- possono essere omesse le poste contrassegnate dai numeri arabi (voci) e dalle lettere minuscole (dettagli);
- possono essere raggruppate le voci A (*crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*) **e** D (*ratei e risconti*) nell'ambito della voce CII (*crediti dell'attivo circolante*);
- per quel che concerne le voci BI (*immobilizzazioni immateriali*) **e** BII (*immobilizzazioni materiali*), è prevista la distinta indicazione nell'attivo, a diretta deduzione, dei fondi di ammortamento e dei fondi di svalutazione: ciò alla luce del fatto che nell'ambito della nota integrativa non vanno indicati i movimenti delle immobilizzazioni;

- la voce E del passivo (*ratei e risconti*) può essere ricompresa nella voce D (*debiti*);
- nelle voci CII dell'attivo (*crediti*) e D del passivo (*debiti*) vanno indicati separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

La struttura dello stato patrimoniale sarà pertanto la seguente:

ATTIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
  I - Immobilizzazioni immateriali
    (Fondo ammortamento)
    (Fondo svalutazione)
  II - Immobilizzazioni materiali
    (Fondo ammortamento)
    (Fondo svalutazione)
  III - Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) Attivo circolante
  I - Rimanenze
  II - Crediti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo)
  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
  IV - Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) Patrimonio netto
  I - Capitale
  II - Riserva di soprapprezzo azioni
  III - Riserve da rivalutazione
  IV - Riserva legale
  V - Riserve per azioni proprie in portafoglio
  VI - Riserve statutarie
  VII - Altre riserve
  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
  IX - Utile (perdita) dell' esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti (con separata indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

I conti d'ordine, essendo parte integrante del bilancio e, considerato che l'articolo 2435-bis cod. civ. non dispone nulla al riguardo, devono essere, se sussistono i presupposti, obbligatoriamente utilizzati.

Semplificazioni nel conto economico

Nell'ambito del conto economico è possibile effettuare i seguenti raggruppamenti:

- voci A2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
- voci B9c (trattamento di fine rapporto), B9d (trattamento di quiescenza e simili), B9e (altri costi del personale);

- voci B10a (ammortamento immobilizzazioni immateriali), B10b (ammortamento immobilizzazioni materiali), B10c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni);
- voci C16b (proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni) e C16c (proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni);
- voci D18a (rivalutazione di partecipazioni), D18b (rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni) e D18c (rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni);
- voci D19a (svalutazioni di partecipazioni), D19b (svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D19c (svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni).
- Non è inoltre richiesta:
- nella voce E20 (proventi straordinari) la separata indicazione delle plusvalenze;
- nella voce E21 (oneri straordinari) la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti.

La struttura del conto economico è pertanto la seguente:

A) Valore della produzione:
   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
   2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
   5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
   Totale A)

B) Costi della produzione:
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
   7) per servizi;
   8) per godimento di beni di terzi;
   9) per il personale:
      a) salari e stipendi;
      b) oneri sociali;
      c), d), e) trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi;
   10) ammortamenti e svalutazioni:
      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
   11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
   12) accantonamenti per rischi;
   13) altri accantonamenti;
   14) oneri diversi di gestione.
   Totale B).

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:
   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
  b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17 +/ - 17-bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) a) b) c) rivalutazioni di partecipazioni; di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) a) b) c) svalutazioni di partecipazioni; di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
21) oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) utile (perdita) dell'esercizio

Semplificazioni nella nota integrativa
Nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata è possibile omettere le seguenti indicazioni (si fa riferimento al corrispondente numero dell'articolo 2427):
2) i *movimenti delle immobilizzazioni*;
3) la composizione delle voci *costi di impianto e di ampliamento* **e** *costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità*, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7) la composizione delle voci *ratei e risconti attivi* **e** *ratei e risconti passivi***,** della voce *altri fondi***,** nonché della voce *altre riserve*;
9) i *conti d'ordine*;
10) la *ripartizione dei ricavi* delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
12) la suddivisione di *interessi* ed *altri oneri finanziari;*
13) la composizione delle voci *proventi straordinari* **e** *oneri straordinari***;**
14) il prospetto dedicato ad *imposte anticipate e differite;*
15) il *numero medio dei dipendenti*, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei *compensi* spettanti agli amministratori ed ai sindaci;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna *categoria di azioni*.
Può essere inoltre omessa l'indicazione della differenza, se apprezzabile, tra costi correnti a fine esercizio e costi determinati secondo criteri LIFO o FIFO o media ponderata per i beni fungibili (prevista dal n. 10 dell'articolo 2426).

La nota integrativa dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:
1) criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
3-bis) misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
4) variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;
5) elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate;
6) ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali, con indicazione della natura delle garanzie e ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) effetti significativi delle variazioni nei cambi successive alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) crediti e debiti relativi ad operazioni di pronti contro termine;
7-bis) informazioni sulle voci di patrimonio netto;
8) ammontare degli oneri finanziari capitalizzati;
11) ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi;
16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
18) azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) patrimoni destinati ad uno specifico affare;
21) finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
22) valutazione delle operazioni di locazione finanziaria con applicazione del metodo finanziario;
È possibile inoltre limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obbiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter.
22-ter) natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
Devono essere inoltre riportate le informazioni di cui all'articolo 2427-bis, comma 1, n. 1, che richiede per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture l'indicazione di:

a) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione

L'articolo 2435-bis del codice civile prevede l'esonero dalla redazione della *relazione sulla gestione* a condizione che, nell'ambito della nota integrativa, vengano fornite le seguenti informazioni:

- numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute anche attraverso società fiduciaria o per interposta persona con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (articolo 2428, comma 2, n. 3);
- numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate dalla società nel corso dell'esercizio anche attraverso società fiduciaria per interposta persona con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (articolo 2428, comma 2, n. 4).

Se si sceglie di omettere la relazione sulla gestione è necessario indicare in nota integrativa la proposta dell'organo amministrativo in merito alla destinazione dell'utile (perdita) dell'esercizio.

Nell'eventualità invece che la società opti per la redazione della relazione sulla gestione, questa deve essere predisposta integralmente così come previsto dall'articolo 2428 cod. civ., non essendo previste semplificazioni.

In ogni caso se le informazioni della relazione sono da ritenersi cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento economico, esse devono essere riportate nella nota integrativa.

TABELLA DI SINTESI: IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	☞	• Artt. 11, 12, 27 Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (78/660/CEE) • Direttiva comunitaria 2003/38/CEE • D.Lgs. 285/2006 • Art. 2435-bis cod. civ.
FINALITÀ	☞	Riduzione nelle informazioni da fornire a livello di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; esonero dalla redazione della relazione sulla gestione
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	☞	Imprese di piccole dimensioni
PARAMETRI DIMENSIONALI	☞	ATTIVO: € 4.400.000 RICAVI: € 8.800.000 MEDIA DIPENDENTI: 50 unità
SOGGETTI ESCLUSI	☞	Società quotate
STATO PATRIMONIALE	☞	• Indicazione limitata a voci con lettere maiuscole e numeri romani • Voci A e D dell'attivo ricomprese nella voce CII • Deduzione esplicita di ammortamenti e svalutazioni dalle voci BI e BII • Voce E del passivo ricompresa nella voce D • Indicazione separata nelle voci CII dell'attivo e D del passivo degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

CONTO ECONOMICO	☞	• Raggruppamenti consentiti - voci A2 e A3 - voci B9c, B9d, B9e - voci B10a, B10b, B10c - voci C16b, C16c - voci D18a, D18b, D18c - voci D19a, D19b, D19c • Nella voce E20 non vanno indicate separatamente le plusvalenze • Nella voce E21 non vanno indicate separatamente le minusvalenze e le imposte relative ad esercizi precedenti
NOTA INTEGRATIVA	☞	• Omissione delle seguenti voci di cui all'art. 2427 cod. civ.: - numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 • Omissione della voce di cui al numero 10 dell'art.2426 cod. civ. • Indicazioni di cui al numero 6 dell'art.2427 cod. civ. e al numero 1 del comma 1 dell'art.2427-bis cod. civ. riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio • Limitazione dell'informativa richiesta dall'art. 2427, comma 1, numero 22-bis, alle sole operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo • Limitazione delle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, numero 22-ter alla sola natura e all'obbiettivo economico
RELAZIONE SULLA GESTIONE	☞	Esonero dalla redazione a condizione di indicare in nota integrativa le informazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 cod. civ.

NEW D.LGS. 139/2015: NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Il bilancio d'esercizio è stato oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, attraverso il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE "*relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*".
Le modifiche normative entrano in vigore dal **1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma è chiaro che, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere adeguato alle nuove prescrizioni.
In sintesi, le novità più importanti, elencate agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015, riguardano:

- **i principi di redazione del bilancio**
  Con la modifica agli articoli 2423 e 2423-bis cod. civ. viene introdotta da un lato la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fin della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e dall'altro viene eliminato il riferi-

mento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto (prevalenza della sostanza sulla forma).

- **gli schemi di bilancio**
  Con la modifica agli articoli 2424 e 2425 cod. civ. sono apportate una serie di novità allo stato patrimoniale e al conto economico.
- **i criteri di valutazione**, prevedendo che l'avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il *fair value* per la valutazione dei derivati;
- **la Nota integrativa**, prevedendo principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla gestione.

Ulteriori importanti e significative novità in tema di predisposizione del bilancio d'esercizio riguardano:

- **l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario**, il cui contenuto e caratteristiche sono individuate dal nuovo articolo 2425-ter cod. civ.
- **le modifiche agli schemi del bilancio abbreviato**;
- l'introduzione di un **bilancio in forma ridotta o per le c.d. micro-imprese**, attraverso sui si realizza quella graduazione degli obblighi informativi sulla base dei limiti dimensionali delle imprese, da più parti richiesta.

Tipologie di imprese			
MICRO IMPRESE	Totale stato patrimoniale	Euro 175.000	Bilancio ridotto articolo 2435 ter cod. civ.
	Ricavi vendite e prestazioni	Euro 350.000	
	N. medio dipendenti occupati	5	
PICCOLE IMPRESE	Totale stato patrimoniale	Euro 4.400.000	Bilancio abbreviato articolo 2435 bis cod. civ.
	Ricavi vendite e prestazioni	Euro 8.800.000	
	N. medio dipendenti occupati	50	
GRANDI IMPRESE	Totale stato patrimoniale	Euro 4.400.000	Bilancio ordinario
	Ricavi vendite e prestazioni	Euro 8.800.000	
	N. medio dipendenti occupati	50	
	2 su 3 parametri superati per 2 esercizi consecutivi		

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, ha aggiunto tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, il Rendiconto finanziario, la cui redazione era peraltro fortemente raccomandata dal novo OIC 10.
Il nuovo articolo 2423, comma 1, cod. civ. recita: "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".
Il decreti ha inoltre introdotto il nuovo articolo 2425-ter che stabilisce che dal Rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;

- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella fi finanziamento, ivi comprese, con automa indicazione, le operazioni con i soci.

Sono esonerate dalla predisposizione del Rendiconto:

- le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435 bis cod. civ.)
- le società che redigono il bilancio ridotto (articolo 2435 ter cod. civ.).

GLI SCHEMI DI BILANCIO

Con la modifica all'art 2424 cod. civ. sono apportate una serie di novità allo schema di stato patrimoniale:

- le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo X – Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio;
- i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i "costi di sviluppo" (B.I.2);
- tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l'attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d'ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Con l'abrogazione dell'art 2424, comma 3, cod. civ. vengono inoltre eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Ora vanno inseriti nell'ambito della nota integrativa. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 2427 è infatti sostituito dal seguente: *"9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati"*.

SCHEMA EX ART. 2424 C.C. ATTUALE	**SCHEMA EX ART. 2424 C.C. POST RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 34/2013**
ATTIVO	**ATTIVO**
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - con separata idicazione della parte non richiamata	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - con separata idicazione della parte non richiamata
B) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	B) IMMOBILIZZAZIONI - con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I. Immobilizzazioni immateriali	*I. Immobilizzazioni immateriali*
1) costi di impianto ed ampliamento	1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento	5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso acconti	6) immobilizzazioni in corso acconti
7) altre	7) altre
II. Immobilizzazioni materiali	*II. Immobilizzazioni materiali*
1) terreni e fabbricati	1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari	2) impianti e macchinari
3) attrezzature industriali e commerciali	3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni	4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti	5) immobilizzazioni in corso e acconti
III. Immobilizzazioni finanziarie- con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	*III. Immobilizzazioni finanziarie- con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*
1) partecipazioni in:	1) partecipazioni in:
a) imprese controllate	a) imprese controllate
b) imprese collegate	b) imprese collegate
c) imprese controllanti	c) imprese controllanti
d) altre imprese	**d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
	e) altre imprese
2) crediti:	2) crediti:
a) verso imprese controllate	a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate	b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti	c) verso imprese controllanti
d) verso altri	**d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
	e) verso altre imprese
3) altri titoli	3) altri titoli
4) azioni proprie	**4) strumenti finanziari derivati attivi**
con indicazione del valore nominale complessivo	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze	*I. Rimanenze*
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione	3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci	4) prodotti finiti e merci
5) acconti	5) acconti
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	*II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*
1) verso clienti	1) verso clienti
2) verso imprese controllate	2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate	3) verso imprese collegate

4) verso controllanti	4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari	**5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
4-ter) imposte anticipate	**6) crediti tributari**
5) verso altri	**7) imposte anticipate**
	8) verso altri
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
1) partecipazioni in imprese controllate	1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate	2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti	3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni	**4) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
5) azioni proprie	**5) altre partecipazioni**
valore nominale	**6) strumenti finanziari derivati attivi**
6) altri titoli	**7) altri titoli**
IV. Disponibilità liquide	*IV. Disponibilità liquide*
1) depositi bancari e postali	1) depositi bancari e postali
2) assegni	2) assegni
3) denaro e valori in cassa	3) denaro e valori in cassa
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti	**D) RATEI E RISCONTI**
PASSIVO	**PASSIVO**
	PATRIMONIO NETTO
I. capitale	I. capitale
II. riserva da soprapprezzo delle azioni	II. riserva da soprapprezzo delle azioni
III. riserve da rivalutazione	III. riserve da rivalutazione
IV. riserva legale	IV. riserva legale
V. riserve statutarie	V. riserve statutarie
VI. riserva per azioni proprie in portafoglio	**VI. altre riserve, distintamente indicate**
VII. altre riserve, distintamente indicate	**VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**
VIII. utili (perdite) portati a nuovo	**VIII. utili (perdite) portati a nuovo**
IX. utile (perdita) dell'esercizio	**IX. utile (perdita) dell'esercizio**
	X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO	TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI	FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite	2) per imposte, anche differite

	3) strumenti finanziari derivati passivi
3) altri	**4) altri**
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) obbligazioni	1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili	2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti	3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche	4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori	5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti	6) acconti
7) debiti verso fornitori	7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito	8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate	9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate	10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti	11) debiti verso controllanti
	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari	12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti	14) altri debiti
TOTALE DEBITI	TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	**RATEI E RISCONTI**
TOTALE RATEI E RISCONTI	TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO	**TOTALE PASSIVO**

Per quanto riguarda il conto economico, con la modifica all'art 2425 cod. civ. sono apportate le seguenti novità:

- nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
- è stata eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa.

L'informazione sui componenti straordinari è comunque garantita dalla previsione del nuovo punto 13 dell'articolo 2427 cod. civ. sul contenuto della nota integrativa, che prevede vada indicato in tale ultimo documento "importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

SCHEMA EX ART. 2425 C.C. ATTUALE	SCHEMA EX ART. 2425 C.C. POST RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 34/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, di cui	5) altri ricavi e proventi, di cui
- contributi in conto esercizio	- contributi in conto esercizio
- vari	- vari
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi	7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi	8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale	9) per il personale
a) salari e stipendi	a) salari e stipendi
b) oneri sociali	b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto	c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili	d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi	e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni	10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi	12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti	13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione	14) oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti **e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
16) altri proventi finanziari	16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, di cui:	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
17) interessi ed altri oneri finanziari, di cui:	17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi	17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE	TOTALE
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni:	18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni	a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
	d) di strumenti finanziari derivati
19) svalutazioni (-)	19) svalutazioni (-)
a) di partecipazioni	a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
	d) di strumenti finanziari derivati
TOTALE DELLE RETTIFICHE	TOTALE DELLE RETTIFICHE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**ABROGATO**
20) proventi, con separata indicazione dell plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Oltre alle modifiche al bilancio ordinario, per il bilancio in forma abbreviata il D.Lgs. 139/2015 ha previsto le seguenti novità:

- le voci B.I e B.II dello stato patrimoniale, rispettivamente immobilizzazioni immateriali e materiali, per le quali non è più previsto siano indicati esplicitamente gli ammortamenti e le svalutazioni. Sarà necessario indicare in nota integrativa i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni;
- l'eliminazione, come peraltro previsto per il bilancio ordinario, della macroclasse E) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- la possibilità di raggruppare le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni (macroclasse D del conto economico) anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati.

Inoltre il nuovo comma 5 dell'articolo 2435 bis, dedicato al contenuto della nota integrativa abbreviata, individua in modo esplicito le informazioni obbligatorie da indicare, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere.

In particolare la nota integrativa deve fornire le seguenti indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2427 cod. civ.:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
15) il numero medio dei dipendenti;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Nel bilancio in forma abbreviata è possibile limitare l'informativa di cui sopra solo alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, e con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – possibilità di omettere), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata (nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato – possibilità di omettere).

Deve inoltre fornire le indicazioni di cui all'articolo 2427-bis, comma 1, n. 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario e per essi è prevista una deroga a quanto previsto dall'articolo 2426 in tema di criteri di valutazione con la possibilità di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

IL BILANCIO RIDOTTO PER LE MICRO-IMPRESE

Una delle più importanti novità del D.Lgs. 139/2015 è costituita dall'introduzione del nuovo articolo 2435-ter cod. civ. rubricato "Bilancio delle micro-imprese", che contiene la previsione di un bilancio in forma ridotta per le imprese di più piccole dimensioni.

Sono considerate micro-imprese, le società di cui all'articolo 2435-bis cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5;

per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all' articolo 2435-bis cod. civ.
Di conseguenza quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.
Le micro imprese così definite applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2435-bis cod. civ. (bilancio abbreviato), e sono previste queste semplificazioni:

- esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
- esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall'articolo 2427 cod. civ. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015):
    - n. 9: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
    - n. 16: ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
- esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall'articolo 2428 cod. civ.:
    - n. 3: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
    - n. 4: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

CAPITOLO SECONDO
LO STATO PATRIMONIALE

STRUTTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE POSTE

L'articolo 2424 del codice civile definisce la struttura dello stato patrimoniale.
Il legislatore ha previsto uno schema obbligatorio ed analitico, costituito da due sezioni – "attivo" e "passivo e patrimonio netto" – suddiviso in una serie di aggregati parziali, in modo tale da consentire al lettore del bilancio di ottenere una serie di informazioni importanti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Per quanto concerne la classificazione delle poste, l'attivo è suddiviso in quattro voci principali: A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B – Immobilizzazioni, C – Attivo circolante, D – Ratei e risconti.
La classificazione dell'attivo dello stato patrimoniale scelta dal legislatore civilistico è effettuata sulla base della "*destinazione*", cioè sulla base del ruolo ricoperto dalle singole attività nell'ambito della gestione ordinaria dell'impresa, e non sulla base del criterio finanziario.
Quest'ultimo criterio, elaborato dalla dottrina per riclassificare il bilancio in forma tale da evidenziare il grado di solvibilità a breve e a lungo dell'azienda, consiste nel suddividere le poste di bilancio in base al periodo di tempo entro il quale si trasformeranno in liquidità. Le poste dell'attivo vengono pertanto suddivise tra correnti ed immobilizzate sulla base della loro attitudine a trasformarsi in risorse monetarie con maggiore o minore velocità, evidenziando così la capacità aziendale di far fronte in modo tempestivo ed economico ai pagamenti.
Nello schema obbligatorio di stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, la classificazione nell'ambito delle due macroclassi principali – "Immobilizzazioni" ed "Attivo circolante" – va invece effettuata sulla base della loro funzione economica.
L'articolo 2424 bis, nell'ambito delle disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale, stabilisce in particolare che gli elementi patrimoniali - siano essi beni mobili o immobili, titoli o crediti, … - destinati ad essere impiegati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Conseguentemente, i beni destinati ad essere utilizzati quali fattori produttivi nell'esercizio dell'attività, dovranno essere allocati tra le immobilizzazioni, mentre i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa andranno classificati nell'attivo circolante.
Ciò che conta non è pertanto la natura intrinseca del bene, se cioè esso è utilizzabile e sfruttabile o meno per più di un ciclo produttivo, ma la funzione economica che all'interno dell'impresa ad esso viene attribuita: le immobilizzazioni sono beni utilizzati quali strumenti di produzione, e non sono pertanto né destinati alla vendita né alla trasformazione.
È comunque previsto che nell'ambito delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante, siano evidenziati rispettivamente i crediti immobilizzati esigibili entro l'esercizio successivo ed i crediti di natura commerciale esigibili oltre l'esercizio successivo; tale dettaglio consente al lettore del bilancio di avere alcune informazioni di natura finanziaria.
La collocazione in bilancio delle singole poste in funzione della loro destinazione è scelta effettuata dal redattore dello stesso, e quindi dall'organo amministrativo, che, nel rispetto dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, attuerà la corretta classificazione delle poste.

Rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, significa anche che, nel caso in cui vari la destinazione economica di un bene, dovrà conseguentemente mutare la sua collocazione a bilancio.
Ciò che va sottolineato è che il mutamento di destinazione delle voci di bilancio deve riflettere esclusivamente una variazione della funzionalità di quella determinata posta e non deve venir mai effettuato per perfezionare politiche di bilancio al fine di incidere sulla determinazione del risultato d'esercizio.
L'OIC 16, l'OIC 20 e l'OIC 21, nelle nuove versioni, rispettivamente dedicati alle immobilizzazioni materiali, ai titoli di debito ed alle partecipazioni e azioni proprie, individuano le caratteristiche che tali voci devono avere per essere classificate tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante.
L'OIC 16 in particolare definisce le immobilizzazioni materiali come beni durevoli costituenti parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, impiegati come strumenti di produzione di reddito della gestione caratteristica, e non destinati né alla vendita né alla trasformazione. Si tratta pertanto di costi comuni a più esercizi, da ripartire tramite il processo di ammortamento nei vari esercizi cui concorreranno alla formazione del reddito.
Ciò che va valutato non sono le condizioni durature dei beni ma la loro destinazione: di conseguenza non sono immobilizzazioni materiali, ad esempio, quei macchinari che, seppure suscettibili di utilizzo in vari esercizi, costituiscono oggetto di compravendita per l'impresa.
Secondo l'OIC 20 e l'OIC 21 la classificazione a livello contabile di un'attività finanziaria, titolo o partecipazione tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante, deve basarsi su un criterio di distinzione di tipo "funzionale": la distinzione dipenderà quindi dalle scelte effettuate dagli organi amministrativi.
Se gli amministratori intendono mantenere determinati titoli o partecipazioni nel patrimonio aziendale quale investimento di tipo duraturo, magari fino a scadenza naturale, essi andranno classificati tra le immobilizzazioni finanziarie; se invece l'impresa si riserva di cogliere eventuali opportunità dei mercato, e quindi l'intento è di tipo speculativo, o si riserva di smobilizzarli per far fronte ad esigenze di tesoreria, la loro classificazione è nell'ambito dell'attivo circolante.
Ciò che conta è quindi la volontà dell'organo amministrativo a prescindere dalle caratteristiche proprie del titolo.
Ad esempio un titolo di durata pluriennale a reddito fisso, pur essendo per natura duraturo, può non esserlo per destinazione perché ad esempio acquistato per essere negoziato.
Poiché la diversa classificazione comporta l'adozione di diversi criteri di valutazione, un eventuale cambiamento di destinazione da posta immobilizzata a posta dell'attivo circolante e viceversa, può sempre avvenire ma deve essere supportata da una decisione degli amministratori a seguito del verificarsi di situazioni non ricorrenti legate a mutamenti significativi delle condizioni di mercato o variazioni delle esigenze gestionali.
Nell'ambito delle partecipazioni il legislatore civilistico, accanto alla regola generale di destinazione, ha stabilito una regola particolare, quella secondo cui le partecipazioni in imprese in misura non inferiore a quella stabilita dal terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, si presumono far parte della categoria delle immobilizzazioni, si presumono cioè elementi destinati ad un utilizzo durevole.
Si tratta in ogni caso di una presunzione di carattere relativo e non assoluto, nel senso che, se l'intento dell'acquisto è di carattere speculativo, con l'intenzione cioè di effettuare il realizzo nel breve tempo, la partecipazione non dovrà essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie ma tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell'attivo circolante, proprio in virtù della destinazione specifica che le viene attribuito nell'ambito aziendale.

Cambiamento di destinazione
È possibile che, nel corso del tempo, l'originaria classificazione operata con riferimento ad una determinata posta di bilancio possa, o meglio debba, subire una variazione in considerazione di una diversa destinazione ad essa attribuita dal redattore del bilancio.
È il caso ad esempio di una partecipazione destinata al momento dell'acquisto ad essere utilizzata du-

revolmente, perché ritenuta strategica, che poi gli amministratori decidono di smobilizzare al fine di fronteggiare altre esigenze aziendali, o ancora quello di un immobile strumentale che, per sopravvenuta convenienza, viene successivamente destinato alla vendita.
Ne deriva che un bene o un titolo originariamente allocato tra le immobilizzazioni, materiali piuttosto che finanziarie, si trova a dover essere trasferito tra le voci dell'attivo circolante, o viceversa, con tutto ciò che ne deriva.
L'operazione di riclassificazione delle poste che mutano la loro destinazione originaria presenta infatti una serie di aspetti critici legati sia alle modalità della rappresentazione in bilancio che alla variazione dei criteri di valutazione, variazione che può avvenire, ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile, solo in casi eccezionali, tra cui appunto il caso di cambiamento di destinazione.
Il fenomeno della riclassificazione delle poste di bilancio è espressamente previsto dai principi contabili, in particolare l'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali, l'OIC 20 per i titoli di debito e l'OIC 21 per le partecipazioni.
Consideriamo innanzitutto le previsioni dell'OIC 16 e quindi le conseguenze derivanti dall'ipotesi di una immobilizzazione materiale che viene destinata alla vendita e viceversa, descrivendo il comportamento corretto che si deve tenere in questi casi dal punto di vista contabile.
Innanzitutto un cambio di destinazione economica di un'immobilizzazione materiale, e quindi di un cespite originariamente impiegato quale parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, è un fatto "eccezionale" che richiede una specifica delibera dell'organo amministrativo che attesti il cambiamento di destinazione.
Alla luce di tale delibera, il relativo cespite dovrà quindi essere classificato separatamente dalle immobilizzazioni materiali ed inserito in una apposita voce dell'attivo circolante.
Le conseguenze sono pertanto le seguenti:

- dalla data della delibera concernente la mutata destinazione del cespite, il relativo ammortamento deve venir sospeso. Il cespite perde infatti la natura di immobilizzazione e come tale non è più soggetto al processo di ammortamento: la quota di ammortamento andrà pertanto calcolata ed imputata in bilancio in proporzione al periodo di destinazione a bene durevole;
- il bene divenuto posta dell'attivo circolante dovrà essere iscritto in bilancio secondo il criterio di valutazione proprio delle voci dell'attivo circolante: quindi dovrà essere valutato al minore tra il valore netto contabile ed il presumibile valore di realizzo.

Successivamente, all'atto della cessione, la relativa minusvalenza o plusvalenza dovrà essere imputata tra i proventi o gli oneri straordinari, a meno che non si tratti di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione di un bene a seguito del suo deperimento economico-tecnico. In tal caso, come previsto dall'OIC 12, la relativa componente reddituale andrà classificata nell'area del bilancio destinata alla gestione ordinaria: tra gli "altri ricavi e proventi" se positiva, tra gli "oneri diversi di gestione" se negativa.
Anche i titoli e le partecipazioni durante il periodo di possesso da parte dell'impresa possono subire un cambiamento di destinazione economica rispetto a quella originaria attribuita dall'organo amministrativo. Può quindi accadere che un titolo od una partecipazione, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente tra le immobilizzazioni finanziarie, subisca una riclassificazione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, o viceversa.
L'organo amministrativo è infatti libero di decidere che una partecipazione acquistata in quanto ritenuta strategica negli anni perda tale valore, e sia quindi successivamente destinata ad essere smobilizzata e quindi venduta; o ancora decidere che un titolo acquistato a scopo di temporaneo investimento di liquidità sia destinato a non essere più negoziato fino a naturale scadenza per scelta, o perché vincolato a garanzia o cauzione a favore di un terzo per specifico impegno assunto dall'impresa.
Per effetto del cambiamento di destinazione vengono a mutare i criteri utilizzati per la valutazione di tali poste.
Nell'ipotesi di partecipazione immobilizzata che viene destinata alla negoziazione, nell'esercizio in cui

si procede alla variazione di classificazione dovrà essere valutata con il criterio previsto per le attività finanziarie non immobilizzate, e quindi al minore tra il costo ed il valore desumibile dall'andamento del mercato.
Nell'ipotesi inversa di un titolo che da attività finanziaria a breve diventa immobilizzazione finanziaria, il criterio da utilizzare è quello del costo, da rettificare con apposita svalutazione nell'ipotesi di perdita durevole di valore.

ANALISI DELLE POSTE

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA
CLASSE	/
VOCI	/
Normativa civilistica di riferimento	Articolo 2424 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 28, OIC 15
Principi contabili internazionali	/
Normativa fiscale di riferimento	/

Nella voce *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* vengono rilevati i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, a fronte del capitale da questi sottoscritto ma non ancora versato: tale voce accoglie pertanto la differenza tra il valore nominale del capitale sociale e l'importo versato all'atto della sottoscrizione.
La movimentazione di tale voce trae origine dal fatto che, nel caso di conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale, i soci non hanno l'obbligo di versare l'intera quota di capitale sottoscritta, ma devono versare nelle mani dell'organo amministrativo nominato dall'atto costitutivo almeno il suo 25%, oltre all'eventuale sovrapprezzo (articolo 2342, 2439 e 2464 cod. civ.).
Inoltre l'articolo 2464, comma 4, cod. civ. prevede la possibilità che tale versamento possa essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ad oggi non risulta ancora emanato.
Tale facoltà è consentita, dal 23 agosto 2013, solo alle Srl con capitale sociale maggiore o uguale a 10.000 euro.
Nell'ipotesi di costituzione di una Srl a socio unico, è invece necessario effettuare il versamento dell'intero ammontare di capitale sociale.
Si evidenzia come il capitale sociale minimo richiesto per una SpA è pari a 50.000 euro (articolo 2327 cod. civ.), così come previsto dall'articolo 20 D.L. 91/2014. In precedenza il capitale minimo era pari a 120.000 euro.
Per le Srl accanto alla previsione di cui all'articolo 2463, comma 2, cod. civ. che prevede un capitale sociale minimo di 10.000 euro, la L. 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. 22 agosto 2013, n.196), di conversione del

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Ulteriori disposizioni in materia di occupazione", ha introdotto, in materia di conferimenti in sede di costituzione di Srl, i seguenti due nuovi commi all'articolo 2463 cod. civ. (comma 4 e 5):
"*L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.*
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita qualsiasi ragione."
Affinché una Srl possa essere costituita con un capitale inferiore a 10.000 euro è però necessario rispettare determinati vincoli imposti dalla norma:
- il capitale sociale, di almeno 1 euro, deve essere versato esclusivamente in denaro. È quindi esclusa la possibilità di effettuare conferimenti in natura (immobili, aziende, veicoli, ecc.);
- il capitale sociale, deve essere versato per intero alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e non nella sola misura del 25%;
- è necessario destinare almeno un quinto (20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando questa sommata al capitale sociale, non raggiunga la somma complessiva di 10mila euro.

Per tutte le Srl è stato inoltre abolito, dalla legge di conversione, l'obbligo del versamento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.
Il nuovo articolo 2464 comma 4 cod. civ. prevede infatti ora che i decimi vengano versati nelle mani degli amministratori e che i mezzi di pagamento vadano indicati nell'atto.

Il quadro normativo relativo alle Srl è così costituito:
- una Srl ordinaria (cioè non semplificata né a capitale ridotto) che, rispetto al passato, avrà l'unica novità dei decimi che non saranno più versati in banca (articolo 2463 cod. civ.);
- una Srl con il capitale inferiore a 10.000 euro, ma non semplificata (e quindi con statuto ordinario e costi di costituzione normali) con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all'atto costitutivo (articolo 2463 cod. civ.);
- una Srls (con capitale inferiore a 10.000 euro) a statuto standard e con costi di costituzione ridotti (articolo 2463-bis cod. civ. introdotto dall'articolo 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e modificato dalla L. 99/2013).

Nella voce di bilancio in commento, vanno evidenziati separatamente i crediti per i quali il richiamo da parte degli amministratori è già stato effettuato alla data di chiusura del bilancio.
I crediti vanno iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzazione.

Capitale sociale: conferimenti diversi dal denaro

È possibile che il capitale sociale sia sottoscritto non con conferimenti in denaro ma con **conferimenti in natura** o **conferimenti di crediti.**
In tale caso l'articolo 2343 cod. civ. per le società per azioni e l'articolo 2465 cod. civ. per le società a responsabilità limitata, prevede la necessità che tali conferimenti siano accompagnati da una relazione giurata di un perito (nominato dal Presidente del Tribunale per le SpA, individuato dal socio per le Srl), presentata dal socio che apporta i beni in natura o i crediti, con funzione di garanzia sulla congruità del valore assegnato rispetto al valore nominale della quota di partecipazione societaria (e all'eventuale sovrapprezzo corrisposto).

Le Srl con capitale sociale inferiore a 10.000 euro e le Srl semplificate non possono costituirsi con conferimenti di beni in natura e crediti.

La relazione deve contenere:
- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
- l'attestazione che il valore attribuito a tali conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.

Con l'introduzione dell'articolo 2343-ter cod. civ., ad opera del D.Lgs. 142/2008, non è tuttavia più richiesta la relazione dell'esperto nel caso:
- di conferimento di valori mobiliari o di strumenti mobiliari se il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
- di conferimento di beni in natura o crediti, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai crediti conferiti, corrisponda:
  - al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

  ovvero
  - al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce deve presentare la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti, che deve poi essere allegata all'atto costitutivo.
L'articolo 2343-quater cod. civ. disciplina poi i controlli che l'organo amministrativo deve effettuare con riferimento al valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti nel caso in cui non via sia la relazione di stima
Esclusivamente nel caso di Srl con capitale sociale maggiore o uguale a 10.000 euro, l'articolo 2464, comma 2, cod. civ. prevede che "*possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica*" e quindi, oltre ai conferimenti in denaro ed in natura, possono essere apportate anche **prestazioni d'opera** e **prestazioni di servizi**.
Uno dei problemi derivanti dall'introduzione di questa tipologia di conferimenti è sicuramente quello legato all'esigenza di tutela dal rischio di un potenziale annacquamento del capitale sociale, in quanto il valore attribuito alla prestazione è lasciato alla libera contrattazione delle parti, oltre al fatto che il socio cha apporta nella società il proprio lavoro potrebbe non adempiere secondo quanto previsto.
Per tale motivo è previsto che il conferimento della prestazione d'opera o di servizi da parte del socio, sia assistita da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio nei confronti della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Principio contabile OIC 28
L'OIC 28 nella nuova versione licenziata nel corso del 2014 prevede che con la sottoscrizione dell'intero

capitale da parte degli azionisti, sorge il credito verso i soci e si rileva il capitale sociale pari al valore nominale delle azioni e l'eventuale riserva sovrapprezzo azioni.
Il versamento obbligatorio di almeno il 25% dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo, per l'intero importo, determina una pari riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni (quote) sottoscritte; il richiamo dei decimi comporta la rilevazione nel conto "Crediti v/soci per decimi richiamati" e successivamente la sua estinzione con il relativo versamento.
Qualora al termine dell'esercizio, non siano stati ancora richiamati, o siano stati richiamati solo in parte i rimanenti decimi, nello stato patrimoniale bisogna esporre l'intero valore del capitale sottoscritto e per la parte non versata risulterà iscritto il "Credito verso soci per versamenti ancora dovuti".

CHECK LIST
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1.Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'iscrizione dei versamenti richiamati e non ancora versati nel conto "Crediti verso soci per versamenti già richiamati"	☐	☐	☐	
Verificare l'iscrizione dei versamenti non ancora richiamati nel conto "Crediti verso soci per versamenti non ancora richiamati"	☐	☐	☐	

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VOCI	1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre
Normativa civilistica di riferimento	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 24, OIC 9
Principi contabili internazionali	IAS 38
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 103 Tuir Articolo 108 Tuir

Nuovo OIC 24

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 24, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. La bozza del nuovo Principio contabile OIC 24 è stata messa in consultazione fino al 30 luglio 2013, mentre in data 28 gennaio 2015 è stata pubblicata la versione definitiva.

In sintesi le principali novità riguardano:

- svalutazioni:la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore contenuta nel vecchio principio contabile è stata sostituita con la disciplina contenuta nel nuovo principio contabile OIC n. 9 relativo all'iscrizione in bilancio delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- avviamento: è stata riformulata ed integrata la definizione di avviamento;
- costi straordinari di riduzione del personale: sono state meglio precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale vanno capitalizzate, mentre i costi di riduzione del personale devono essere spesati a conto economico;
- contributi pubblici: è stata introdotta una disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, coordinata con l' OIC n. 16;
- nota integrativa: è stata riorganizzata la parte relativa, focalizzando l'informativa complementare su ipotesi e situazioni specifiche che giustificano che sia fornita;
- sono stati chiariti i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali;
- sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
- in relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni,è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 è stato riproposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.

Definizione

Trattandosi di immobilizzazioni, il primo elemento da mettere in evidenza è che ci troviamo di fronte a costi che non esauriscono la loro utilità nel periodo in cui vengono sostenuti, ma manifestano benefici economici nel corso di più esercizi.

L'elemento caratterizzante le *immobilizzazioni immateriali*, che le distingue dalle altre due classi di immobilizzazioni, è la mancanza di tangibilità.

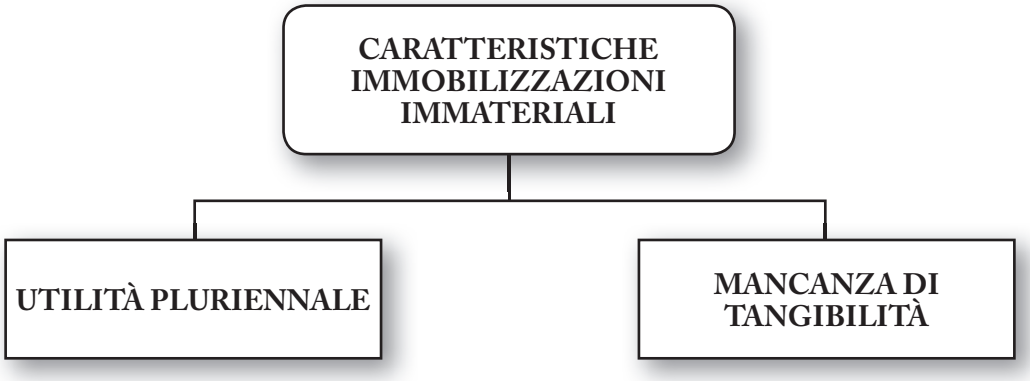

Nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali rientrano, accanto ai beni immateriali veri e propri, alcune tipologie di costi che non sono collegati all'acquisizione interna di un bene o un diritto, ma ciononostante non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui vengono sostenuti: si tratta dei c.d. *oneri pluriennali*. A differenza dei beni immateriali, che hanno una propria identificabilità ed individualità e che normalmente sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, i costi pluriennali costituiscono invece poste di bilancio maggiormente aleatorie, al punto che il legislatore, che non ne ha dato una definizione compiuta, ha collegato ad essi alcuni vincoli specifici circa la distribuzione dei dividendi ed il consenso all'iscrizione da parte del collegio sindacale.

Secondo la definizione fornita dal nuovo OIC 24:

- i **beni immateriali** sono individualmente identificabili e sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, la società ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome. Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.
- gli **oneri pluriennali** sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicità e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

Possiamo individuare quattro distinte tipologie di immobilizzazioni immateriali:

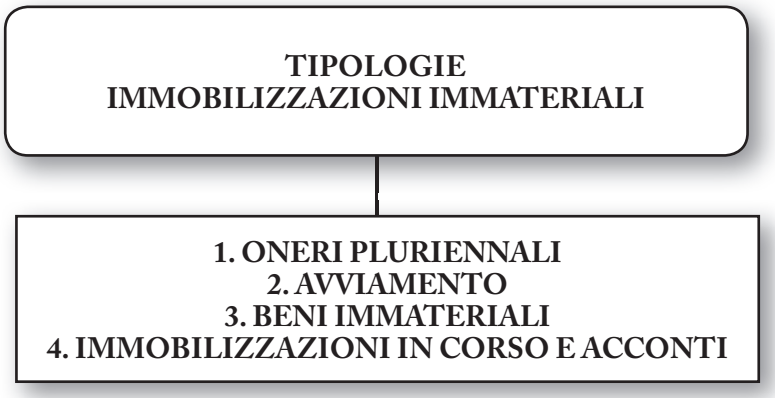

Rilevazione

Per poter rilevare un'immobilizzazione immateriale nell'ambito dell'attivo patrimoniale, è necessario che siano rispettate determinate condizioni.
I costi debbono infatti essere:

⇨ effettivamente sostenuti;
⇨ non esaurire la propria utilità nell'esercizio di sostenimento;
⇨ manifestare la capacità di produrre benefici economici futuri;
⇨ distintamente identificati ed attendibilmente qualificati.

Conseguentemente le immobilizzazioni immateriali possono essere:

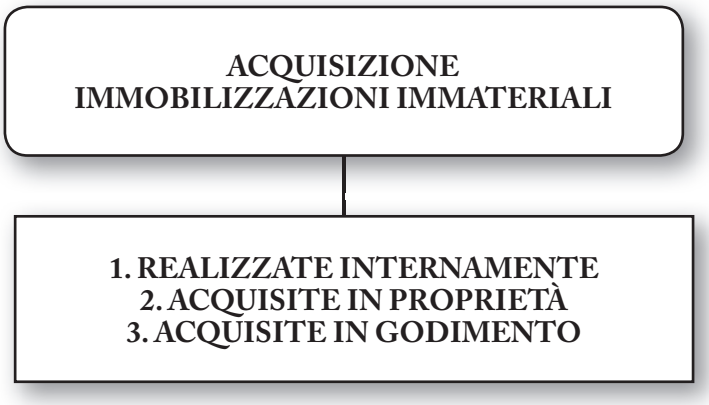

Non possono essere capitalizzate le immobilizzazioni immateriali acquisite a titolo gratuito.

La capitalizzazione deve essere effettuata quando tutti i presupposti si sono verificati e non è ammesso che costi addebitati a conto economico, in quanto al momento del loro sostenimento non vi erano le condizioni per la loro capitalizzazione, vengano successivamente ripresi e capitalizzati.

Per i beni immateriali, se sussistono le condizioni, la capitalizzazione è obbligatoria. Per gli oneri pluriennali, in considerazione della loro aleatorietà, soltanto una facoltà.

Iscrizione iniziale

L'immobilizzazione immateriale deve essere iscritta al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto*, comprensivo dei relativi oneri accessori, ovvero, se realizzata internamente, al *costo di produzione*, che include tutti i costi direttamente imputabili e quelli indiretti per la quota ragionevolmente attribuibile all'immobilizzazione.

Il *valore d'iscrizione* non può tuttavia eccedere il *valore recuperabile*, definito come il maggiore tra:

⇨ il *valore di realizzo,* ossia l'importo che può essere ricavato dalla cessione al netto degli oneri relativi;

⇨ il *valore in uso*, ossia il valore attuale dei flussi di cassa attesi dal suo utilizzo.

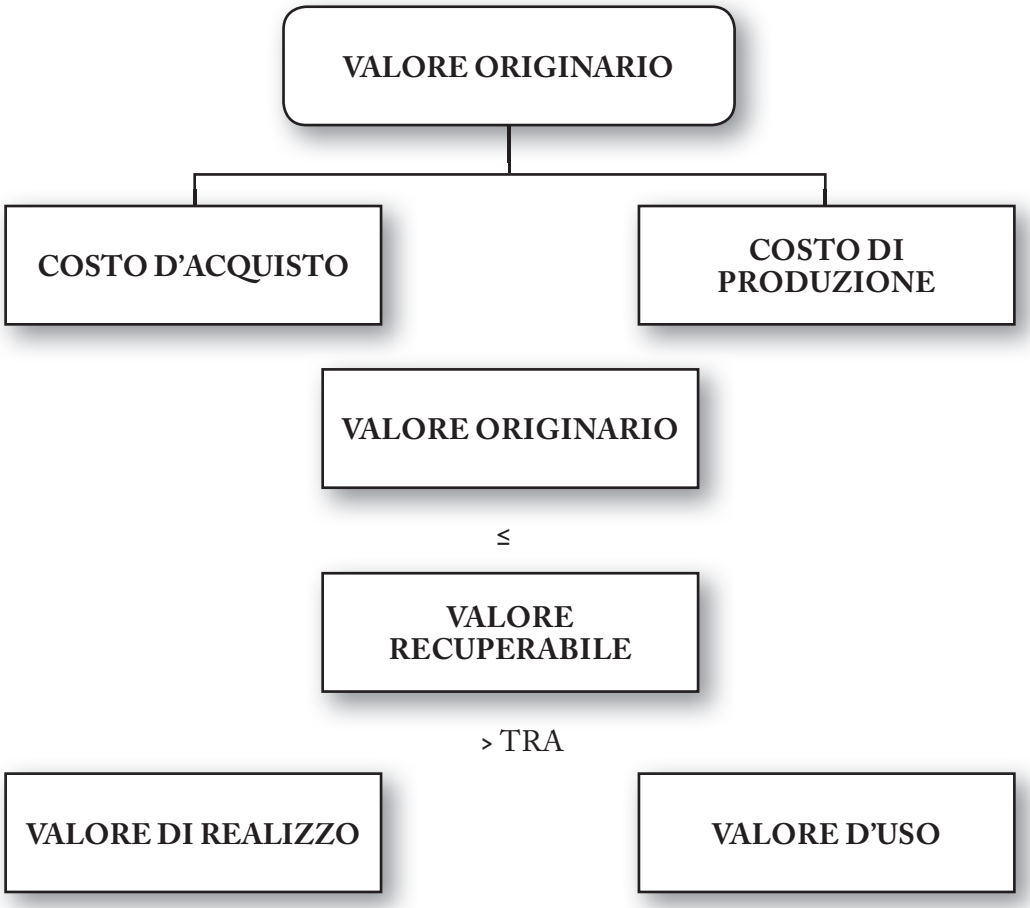

Ammortamento
Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene rettificato dagli ammortamenti.
L'ammortamento rappresenta un processo di ripartizione sistematico del costo sostenuto sulla vita utile dell'immobilizzazione e deve iniziare a partire dal momento in cui questa è disponibile per l'utilizzo.

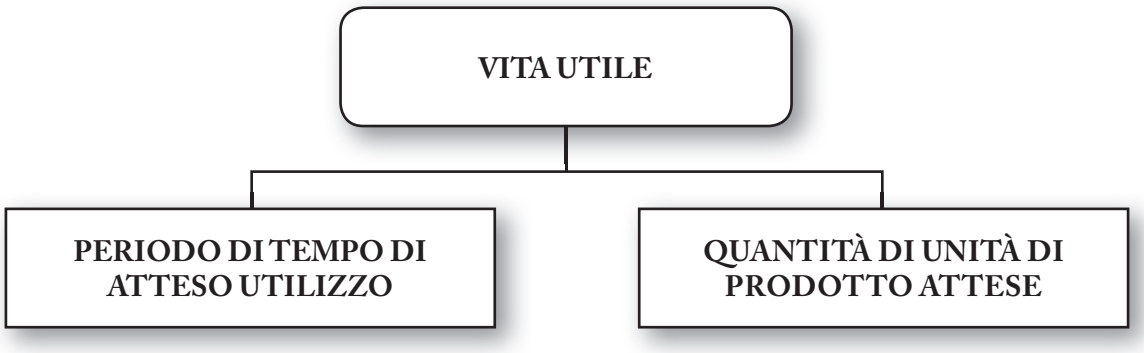

L'immobilizzazione si considera di *durata indeterminata* se non è stimabile il lasso temporale entro il quale produrrà i benefici economici attesi.

Il piano di ammortamento deve essere rivisto periodicamente per verificarne l'adeguatezza.

Svalutazione

In presenza di una *perdita durevole* di valore corre l'obbligo di procedere ad una *svalutazione* del valore iscritto in bilancio dell'immobilizzazione.

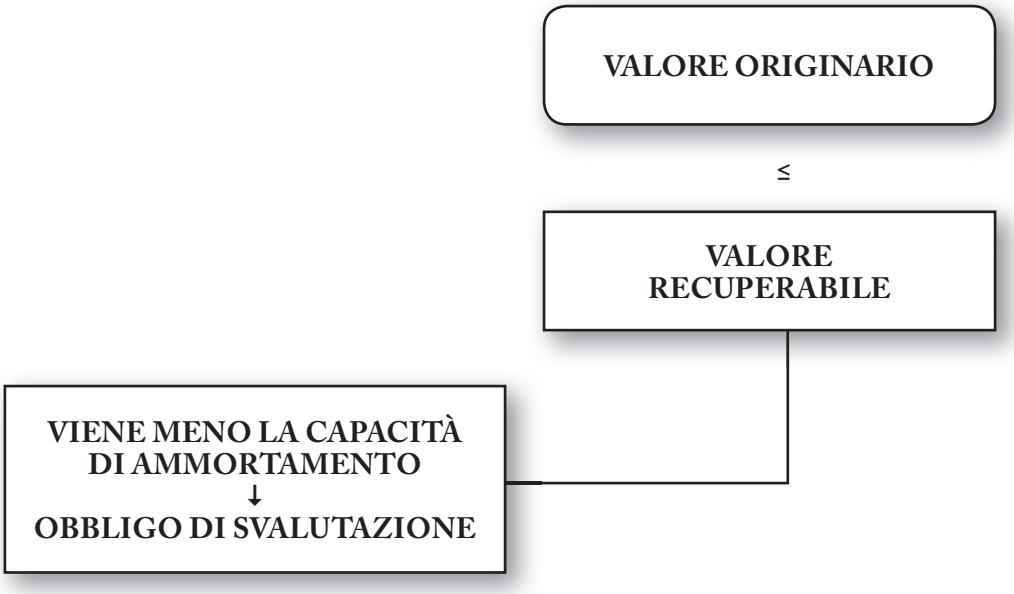

La perdita di valore deve essere duratura e quindi le cause che determinano la svalutazione devono avere carattere di straordinarietà e gravità (altrimenti se ne deve tenere conto nell'ambito del periodico riesame dei piani di ammortamento).

Ripristino di valore

Laddove le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare l'immobilizzazione vengano meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore al netto degli ammortamenti non effettuati a causa della precedente svalutazione.

Per avviamento ed oneri pluriennali vige invece il divieto di ripristino del valore a seguito di una precedente svalutazione.

Rivalutazione

Essendo il nostro sistema contabile basato sul costo storico, non si può procedere ad alcuna rivalutazione del costo, se non prevista da leggi speciali.

Le leggi in questione debbono fissare i criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione, e la rivalutazione viene accreditata alle riserve di patrimonio netto (voce *A.III. Riserve di rivalutazione*), non transitando per il conto economico.

OIC 9

Con la pubblicazione del nuovo principio OIC n. 9 nell'agosto del 2014, l'OIC ha ridefinito le modalità e i criteri da utilizzare al fine di determinare le svalutazioni delle immobilizzazioni, a fronte di perdite durevoli di valore, precedentemente contenute nei principi contabili OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali).
In particolare, viene previsto un approccio "*ordinario*" di natura finanziaria, mutuato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed un approccio "*semplificato*" basato sulla capacità di ammortamento, che può essere adottato dalle imprese di minori dimensioni.
Il nuovo OIC 9 conferma innanzi tutto che si ha una perdita durevole di valore quando il costo di iscrizione dell'immobilizzazione supera il suo "valore recuperabile", il quale è rappresentato dal maggiore tra il "valore in uso" e il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione del bene. Tuttavia, quale riferimento per il valore di alienazione viene introdotto il concetto di "valore equo" o "fair value", di derivazione IAS/IFRS, definitivo come l'"ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita".
Il valore in uso è invece definito come "il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa", mentre un'unità generatrice di flussi di cassa è definita come "il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività".
Infatti, se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività, in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, la perdita durevole di valore deve essere determinata con riferimento ad un'intera unita generatrice di flussi di cassa (UGC). In tal caso l'eventuale perdita durevole di valore rilevata deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte della UGC sulla base del seguente ordine:
a. in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.
Poiché ai fini del confronto con il valore di bilancio del bene si prende in considerazione il maggiore dei due valori sopra descritti, viene chiarito che non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un'attività sia il suo valore d'uso, in quanto è sufficiente che uno dei due valori risulti superiore al costo di iscrizione in bilancio affinché l'attività non abbia subito una riduzione di valore.
Per la determinazione del valore equo deve farsi in primo luogo riferimento al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Al riguardo, devono essere considerati i risultati di eventuali recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

Per quanto riguarda il valore d'uso l'approccio "ordinario" prevede che lo stesso sia determinato, secondo una logica finanziaria propria degli IAS/IFRS (impairment test previsto dallo IAS 36), sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'attività oggetto di "impairment".
In particolare, il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:
a. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
b. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato per detti flussi finanziari futuri.
Le società di minori dimensioni, ovvero quelle che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro

hanno la possibilità di evitare l'oneroso metodo finanziario ed adottare invece l'approccio "semplificato", in base al quale, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.
Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende superato quando i risultati attesi futuri indicano che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenta una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile, salvo che circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta della perdita alle singole immobilizzazioni.
Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo di svalutare le immobilizzazioni, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

B.I 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Definizione
In considerazione del fatto che il legislatore non ha definito in modo preciso il contenuto della voce *costi di impianto e di ampliamento*, essa rappresenta senza dubbio una delle poste di bilancio maggiormente aleatorie.
Il nuovo OIC 24 definisce i costi di impianti e ampliamento:
gli oneri che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

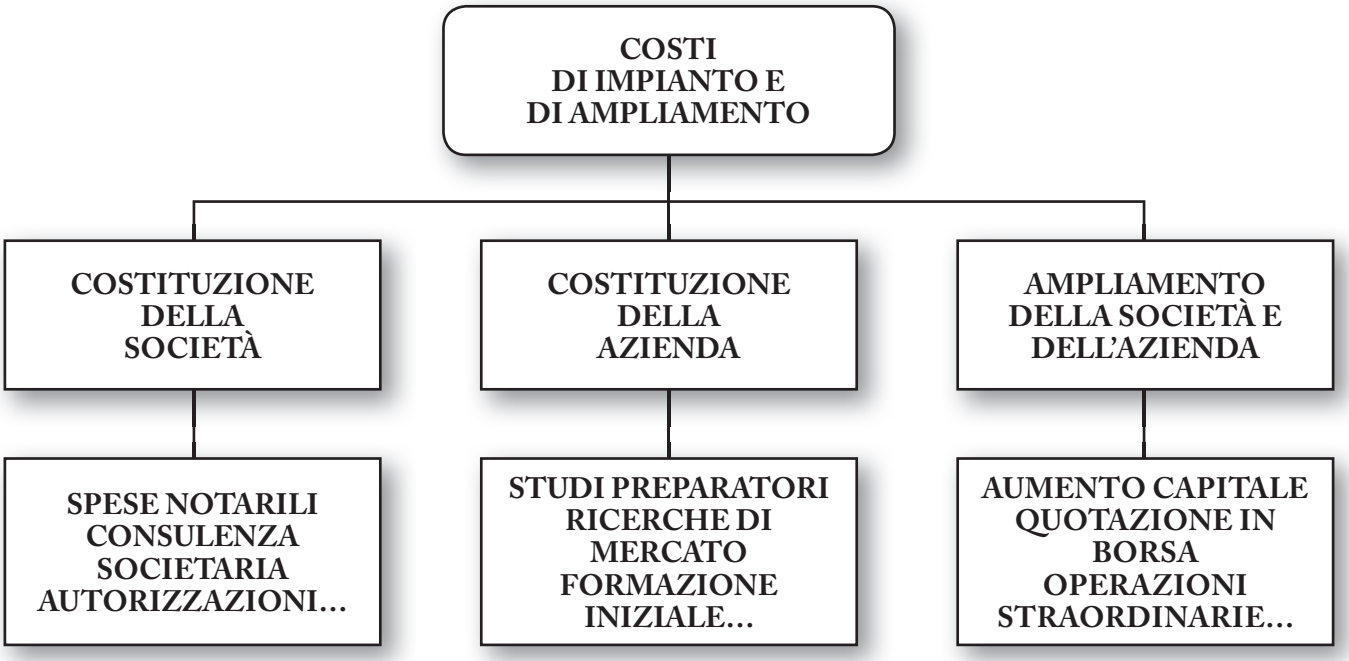

IFRS
I principi contabili internazionali non contemplano la possibilità di capitalizzare tali costi, che debbono essere pertanto spesati nel conto economico dell'esercizio di competenza.

Rilevazione
Per poter procedere alla capitalizzazione di oneri che si possono qualificare come costi di impianto e di ampliamento è necessario comprovarne l'*utilità futura*, condizione essenziale per sospendere i costi rinviandoli agli esercizi in cui ci si attende di conseguire i relativi benefici economici.

Non è quindi sufficiente il sostenimento del costo per procedere alla capitalizzazione.

In particolare la **rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento** nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la **congruenza ed il rapporto causa-effetto** tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.
In particolare, al pari degli altri oneri pluriennali, i **costi di impianto ed ampliamento** possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:
- è **dimostrata la loro utilità futura**;
- esiste una **correlazione oggettiva** con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è **stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità**.

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.
Ad esempio:

- i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati;
- la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa;
- i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive.

La facoltà concessa dalla norma di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, del conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti.

Per l'iscrizione di costi di impianto e di ampliamento è necessario il c*onsenso* specifico del *collegio sindacale*, se esistente.

Tale regola non vale per le società quotate, essendo espressamente derogata dalla *legge Draghi.*

Altro vincolo posto dal legislatore è quello che consiste nel divieto di distribuire dividendi, fino a quando l'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento non è terminato, se non residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
Negli esercizi successivi a quello di rilevazione, va comunque verificato il fatto che continui a sussistere l'*utilità futura* e che il valore contabile residuo non ecceda il valore stimato dell'utilità attesa. In realtà, in considerazione della particolare natura di tali costi, la misurazione dell'utilità futura risulta essere particolarmente problematica e più in generale va verificata quindi la redditività dell'impresa.

Se vi sono attese di risultati economici futuri non favorevoli (riduzione di utili o realizzazione di perdite) bisogna fare particolare attenzione e, probabilmente, procedere alla svalutazione dei costi di impianto e di ampliamento.

Se anche l'impresa in un esercizio successivo ritenesse venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione, vi è il divieto assoluto di ripristino del valore.

Ammortamento
Il processo di ammortamento, che normalmente è a quote costanti e deve essere rivisto annualmente per verificarne la congruità, si deve esaurire in un periodo massimo di 5 anni.

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139/2015 ha sostituito interamente l'articolo 2426 comma 1 n. 5) del codice civile senza tuttavia apportare modifiche alla disciplina dei costi di impianti ed ampliamento, che continuano quindi a dover essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite in questione è puramente convenzionale ed è stato fissato dal legislatore in applicazione del principio della prudenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei costi capitalizzati nell'ambito di questa voce di bilancio.
Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento sono deducibili in conformità con l'impostazione contabile prescelta.

Riepilogo

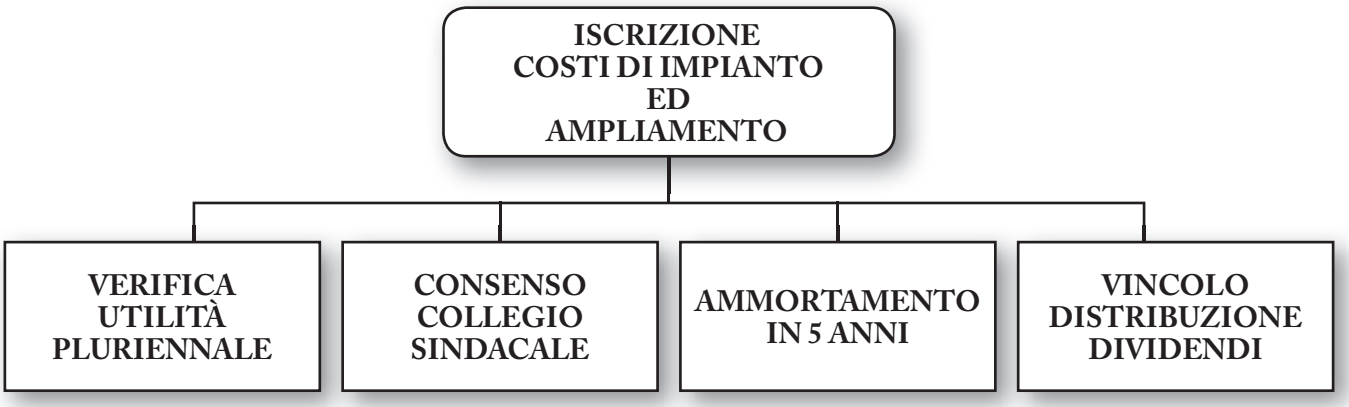

Nel nuovo OIC 24 viene precisato che la voce "costi di impianto e ampliamento" può comprendere:

- i **costi inerenti l'atto costitutivo**, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- i **costi di "start-up"**: costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, eccetera. Tra questi costi sono pertanto compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente;
- i **costi relativi all'ampliamento della società**, inteso non già come il naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento dell'attività sociale.Esempi di tali costi sono le spese per aumento di capitale sociale; le spese per operazioni di trasformazione,fusione, scissione; eccetera;
- i **costi di avviamento di impianti di produzione**;
- i **costi di addestramento e di qualificazione del personale**.

COSTI DI ADDESTRAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo e pertanto dovrebbe essere spesati a conto economico nell'esercizio di sostenimento. Possono essere capitalizzati se:

- assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività;
- se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società.

Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica dell'azienda di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

I **costi straordinari di riduzione del personale** (ad esempio, gli incentivi)sostenuti per:

- favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili;
- per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili,

non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita aziendale nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (utilità futura e correlazione con i benefici di cui godrà l'azienda, ragionevole stima della recuperabilità dei costi).

B.I 2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ

Lo schema di bilancio prevede un'unica voce per due tipologie di costi che hanno una natura estremamente eterogenea e debbono conseguentemente essere trattati in modo distinto.

Costi di ricerca e di sviluppo

Definizione

Anche per i *costi di ricerca e di sviluppo* il legislatore non ha fornito una definizione del contenuto, tuttavia il principio OIC 24 ha individuato tre tipologie di costi, che si possono distinguere in relazione alla fase nella quale vengono sostenuti:

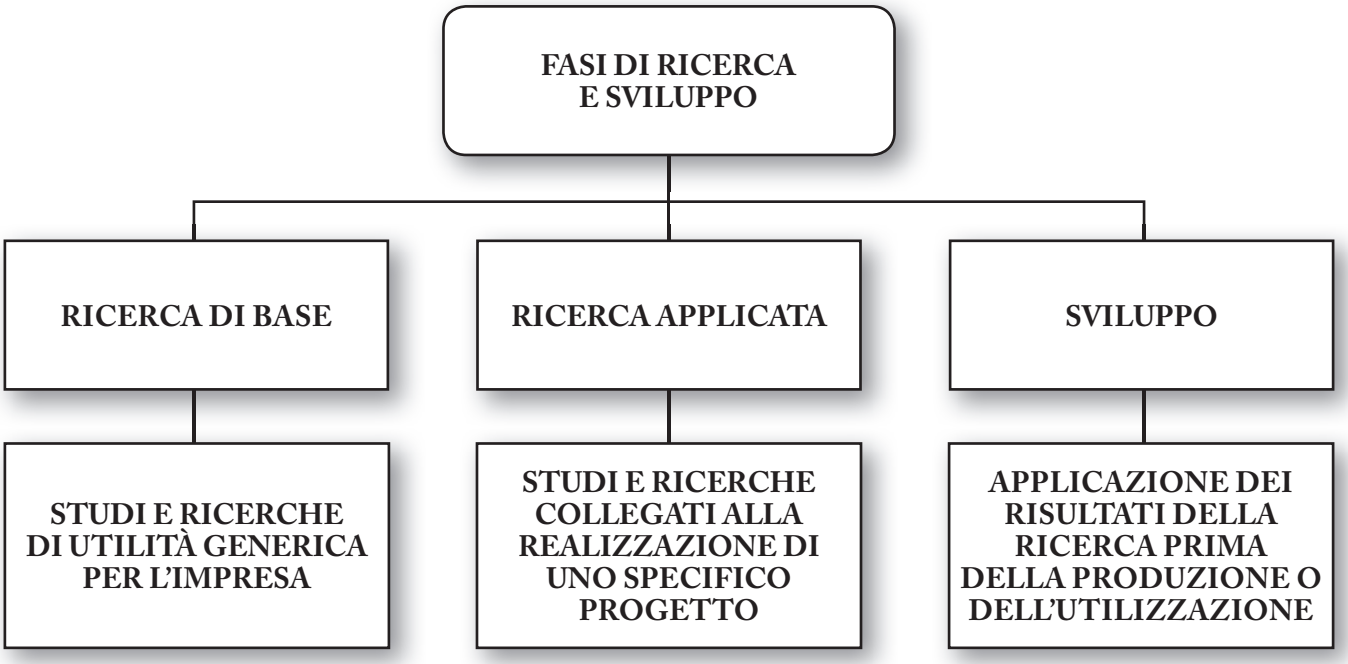

Secondo la definizione fornita dal nuovo OIC 24:

- la **ricerca di base** è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società. Pertanto, i costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa;
- la **ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo** è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;
- lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

Rilevazione

I costi sostenuti per la *ricerca di base* sono da imputare al conto economico dell'esercizio di competenza rientrando nella normale attività dell'impresa.

Secondo le indicazioni fornite dall'OIC 24 la sola attinenza a specifici progetti di ricerca e sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione.
I costi di ricerca applicata e di sviluppo possono essere capitalizzati ed iscritti nell'ambito dell'attivo dello stato patrimoniale a condizione che rispettino tre requisiti fondamentali:

- **essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito**, nonché **identificabili e misurabili**. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di ricerca e sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma spesato al conto economico;
- **essere riferiti ad un progetto realizzabile**, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un proces-

so di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;

- **essere recuperabili**, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

IFRS

Le spese di ricerca non possono essere capitalizzate, ma si procederà a rilevarle come un costo nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Le spese di sviluppo devono essere capitalizzate se l'impresa è in grado di dimostrare che è possibile completare il progetto, che è intenzionata a usare o vendere i prodotti da essa derivanti, che vi saranno benefici economici futuri e l'esistenza di un futuro mercato.

Le fattispecie tipiche dei costi che possono essere capitalizzati sono le seguenti:

⇨ costo del personale impegnato nell'attività di ricerca e sviluppo;
⇨ costi dei materiali e servizi utilizzati;
⇨ ammortamento degli immobili e dei cespiti utilizzati;
⇨ costi indiretti, diversi dalle spese generali ed amministrative, relativi alle attività di ricerca e sviluppo;
⇨ altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, per la parte attribuibile alle attività di ricerca e sviluppo.

Ammortamento

Anche per i costi di ricerca e sviluppo valgono le considerazioni fatte per i costi di impianto e di ampliamento.

L'ammortamento, da realizzarsi normalmente in quote costanti e da verificare annualmente per verificarne la congruità, si deve esaurire in un periodo massimo di 5 anni.

Riepilogo

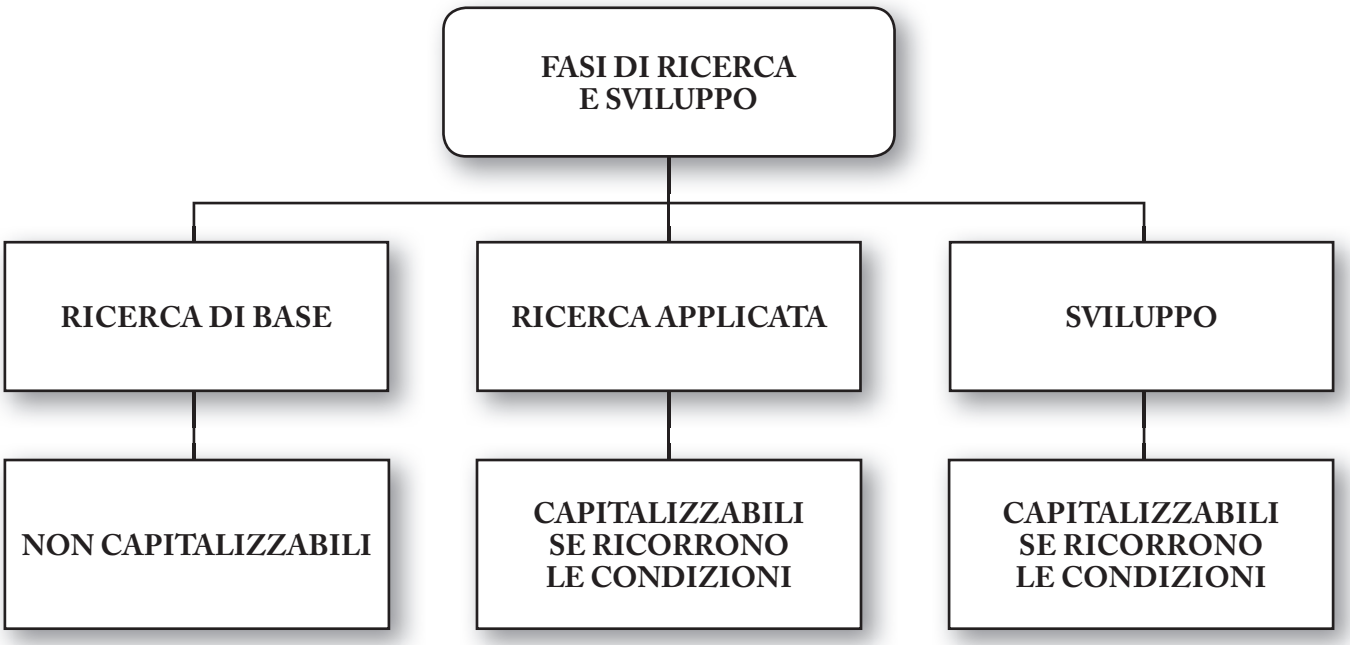

Costi di pubblicità

Relativamente ai *costi di pubblicità*, l'osservazione da fare è che la presenza di una voce di questo tipo fra i costi ad utilità pluriennale non era prevista nella IV direttiva comunitaria (né tanto meno è contemplata dalla prassi contabile internazionale).

Il principio contabile OIC 24 precisa che i **costi di pubblicità** sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati solo se si tratta di operazioni non ricorrenti quali ad esempio:

- il lancio di una nuova attività produttiva;
- l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business,

ovvero costi che sono relativi ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

Inoltre nel nuovo OIC 24 sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali: si tratta infatti di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato l'articolo 2424 del cod. civ. che disciplina il conternuto dello Stato patrimoniale **eliminando i costi di ricerca e pubblicità** tra gli oneri pluriennali iscrivibili tra le immobilizzazioni; **sono pertanto capitalizzabili alla voce B.I.2 solo i "costi di sviluppo"**. Viene conseguentemente modificato anche l'articolo 2426, comma 1, n. 5), cod. civ. che disciplina i criteri di valutazione degli oneri pluriennali elimindo ogni riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità, i quali dovranno conseguentemente essere rilevati a conto economico nell'esercizio del loro sostenimento.

Tale modifica ha decorrenza per tutte le operazioni poste in essere a partire dal 1 gennaio 2016; tuttavia con riferimento ai costi di ricerca e pubblicità risultanti dal bilancio 2015, manca una disciplina transitoria che potrebbe comportare rilevanti problematiche operative.
Nella sua nuova formulazione l'articolo 2426, comma 1, n. 5 prevede che "*costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati*"; per effetto della modifca introdotta quindi i costi di sviluppo non dovranno essere ammortizzati per un periodo di cinque anni ma secondo la loro vita utile e solo nei casi in cui la loro vita utile non possa essere determinata i costi di sviluppo vanno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Resta invece invariata la disposizione secondo la quale i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale previo il consenso del collegio sindacale e la disposizione che vieta la distribuzione di dividendi nel caso in cui non vi siano in bilancio riserve disponibili per coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

B.I 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO

Diritti di brevetto

Definizione

I *diritti di brevetto industriale* sono soggetti alla tutela da parte della legge, che consente il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione al soggetto che ottiene il rilascio del brevetto.
I *brevetti per i modelli di utilità* ed i *brevetti per modelli e disegni ornamentali* soggiacciono ad una disciplina analoga a quella propria dei brevetti industriali e pertanto hanno lo stesso trattamento a livello di rappresentazione in bilancio.

Nel nuovo OIC 24 la voce "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale) può comprendere:

- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti industriali;
- i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti;
- i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà del software applicativo;
- i costi relativi all'acquisto a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;
- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d'uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l'utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce B.I.3 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.

Rilevazione

I costi sostenuti per l'acquisizione di un brevetto possono essere capitalizzati se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

I costi iscrivibili nella voce B.I.3 possono essere sia costi di produzione interna, che costi sostenuti per l'acquisizione da terzi.

Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed agli oneri accessori. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

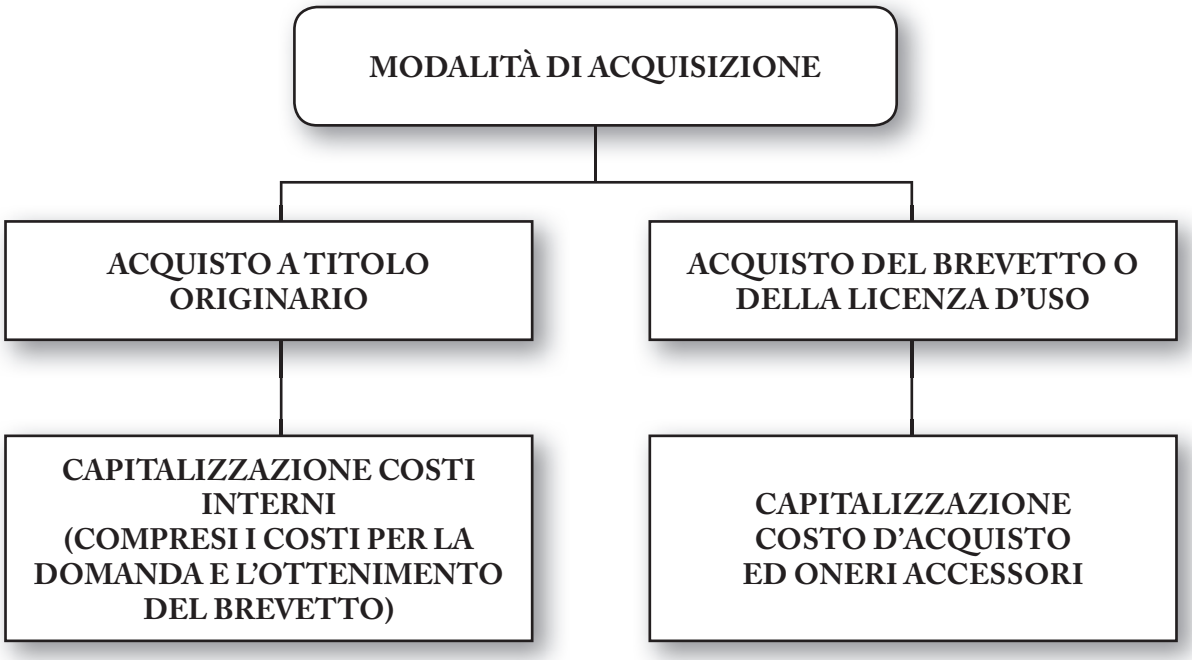

Negli esercizi successivi a quello di iscrizione, va verificata la capacità dell'impresa di utilizzazione dell'invenzione ed il fatto che vi siano benefici economici attesi quanto meno in misura pari al valore ancora da ammortizzare.

Ammortamento
Il legislatore non ha stabilito per i brevetti alcuna durata massima del periodo di ammortamento.
Il processo di ammortamento sarà costruito quindi sulla base della *vita utile* del brevetto, che sarà data dal confronto fra la durata legale dello stesso ed il periodo nel quale ci si attende di ottenere benefici economici dal suo utilizzo.
L'ammortamento deve essere sistematico e verificato periodicamente per accertarne la congruità.
Se vi è una diretta correlazione con i volumi di produzione ottenibili dall'utilizzo del brevetto, può essere adottato un ammortamento basato sulla produzione effettivamente realizzata.

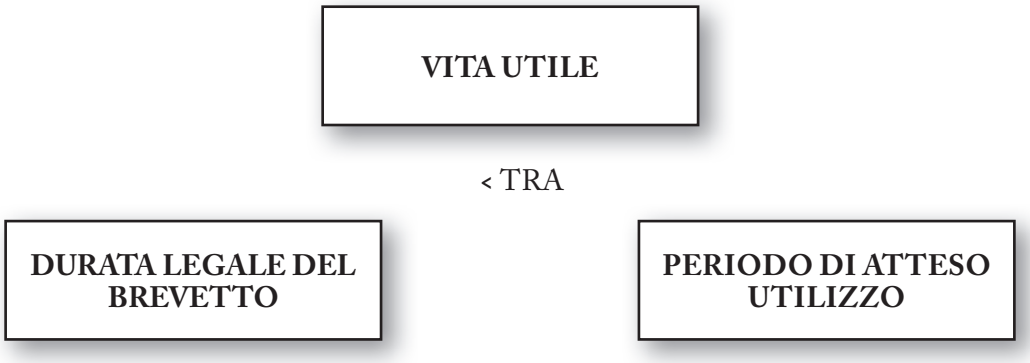

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

Definizione
Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, ed in particolare ciò che viene tutelato è, piuttosto che i principi scientifici o artistici, la forma di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione).

Il diritto d'autore, che si estende sino al settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore, può essere trasferito a terzi attraverso varie forme contrattuali (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, …).

Rilevazione
I costi sostenuti per l'acquisizione di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sia di produzione interna che di acquisizione esterna, possono essere capitalizzati se sussistono le seguenti condizioni:

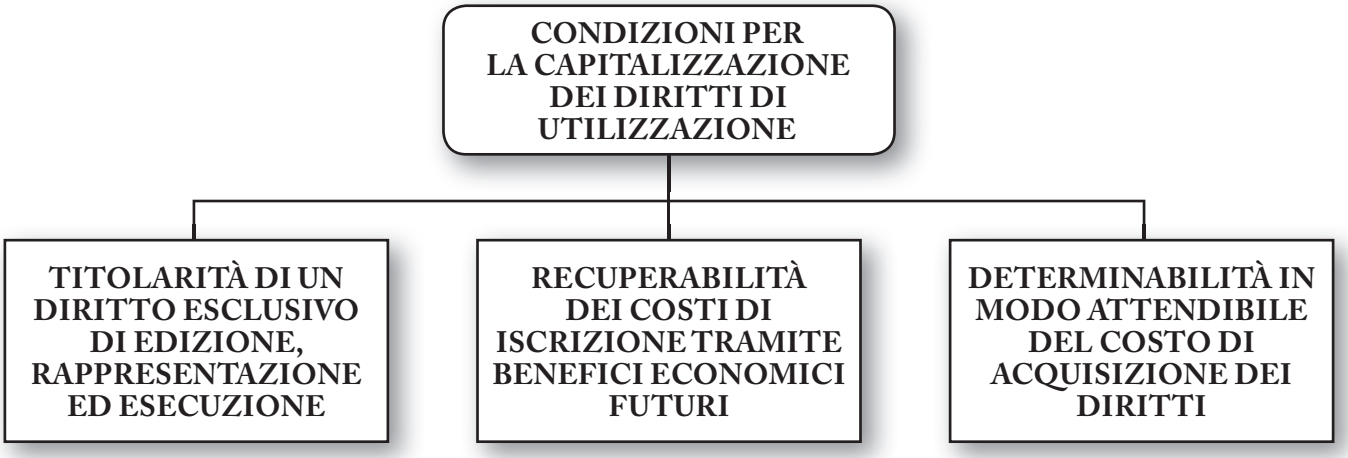

Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del diritto d'autore prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed agli oneri accessori. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Ammortamento
In considerazione della particolare natura di questa posta l'ammortamento dei diritti di utilizzo delle opere dell'impegno è determinato con riferimento alla residua possibilità di utilizzo; il periodo di ammortamento, basato sul lasso temporale in cui ci si attende vi saranno benefici economici dall'utilizzo dei diritti, dovrà essere ragionevolmente breve.

B.I 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

Secondo l'OIC 24 la voce "La voce "concessioni, licenze, marchi e diritti simili"(voce B.I.4) può comprendere:

- i costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);
- i costi per l'ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);

- i costi per le licenze di commercio al dettaglio;
- i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
- i costi per l'acquisto di marchi;
- i costi per la produzione interna di un marchio;
- i costi per i diritti di licenza d'uso dei marchi.

Concessioni
Possono essere iscritte nella voce B.I.4 soltanto le *concessioni* di beni e servizi pubblici nella forma di:
⇨ diritti su beni di proprietà dell'ente concedente (ad esempio utilizzo del suolo demaniale);
⇨ diritto di esercizio di attività proprie dell'ente concedente (ad esempio gestione autostrade, trasporti pubblici, …).
Il costo iscritto, che oltre a quello di acquisizione può ricomprendere i costi interni diretti sostenuti per l'ottenimento della concessione, va ammortizzato sulla base della durata della stessa.

Licenze
Rientrano nella definizione di *licenze* sia quelle di derivazione pubblicistica, sia quelle di natura privatistica (licenze d'uso su brevetti, invenzioni, …).
Per quanto riguarda il trattamento contabile da riservare a tale posta valgono le considerazioni fatte per la voce B.I.3 (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno).

Marchi
Il *marchio* rappresenta un segno distintivo dell'azienda (o di un suo prodotto) e può consistere in un'emblema, una denominazione o un segno.
Se registrato può essere soggetto a tutela giuridica ed i costi che possono essere capitalizzati possono essere quelli sostenuti per la produzione interna o l'acquisizione da terzi (non sarà invece iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito).
Il periodo di ammortamento deve essere correlato al periodo di produzione e commercializzazione del prodotto cui si riferisce il marchio e, se non prevedibile, non può eccedere i 20 anni.

Diritti simili
Si tratta di una voce residuale deputata ad accogliere fattispecie diverse da quelle menzionate.
Esempi in tal senso possono essere i seguenti:
⇨ ditta;
⇨ insegna;
⇨ franchising;
⇨ know-how.

B.I 5) AVVIAMENTO

Definizione
L'*avviamento* può essere definito come la capacità di un'azienda di produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, non attribuibile ad elementi specifici del complesso aziendale.

Il nuovo principio contabile OIC 24 riformula ed integra la definizione di avviamento:
"Si definisce avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno

un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente".

L'**avviamento** per poter essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è **acquisito a titolo oneroso** (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un **valore quantificabile** in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito **all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo**, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della **recuperabilità del relativo costo** (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

Per poter essere capitalizzato l'avviamento deve essere acquisito a titolo oneroso (acquisizione di un'azienda, a seguito di un'operazione straordinaria, ecc). Conseguentemente non potrà mai essere rilevato nell'attivo patrimoniale l'avviamento generato internamente.

Rilevazione

Al momento di acquisizione di un'azienda, va verificato se il maggior prezzo pagato rispetto al valore corrente del complesso aziendale acquisito possa essere o meno recuperabile tramite i redditi futuri: se questa condizione è rispettata, allora tale eccedenza avrà natura di avviamento e potrà essere iscritta nell'ambito della voce B.I.5 dell'attivo patrimoniale.

L'articolo 2426, n. 6 del cod. civ. stabilisce che l'**avviamento possa essere iscritto** nell'attivo dello Stato patrimoniale:

- se acquisito a titolo oneroso;
- nei limiti del costo sostenuto;
- previo il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

Come precisato poi nell'OIC 24 **il valore dell'avviamento si determina come differenza tra**:

- il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria);

- il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

Per l'iscrizione è comunque necessario il consenso da parte del collegio sindacale.

Ammortamento

L'ammortamento, da effettuarsi preferibilmente a quote costanti, si deve di regola esaurire in un periodo massimo di 5 anni.

È consentita una durata maggiore, comunque mai eccedente i 20 anni, in presenza di condizioni assolutamente particolari e dimostrabili (ad esempio, imprese con fasi di start-up molto lunghe).

Il documento OIC n. 24 nella versione revisionata integra la disposizione civilsitica stabilendo dapprima che l'avviamento debba essere ammortizzato con un criterio sistematico per un **periodo massimo di cinque anni**, consentendo poi periodi di maggiore durata, che comunque **non devono superare i venti anni**: ciò è possibile nei casi in cui sia ragionevole supporre che la vita utile dell'avviamento sia superiore al periodo previsto.

Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce, ad esempio:

- per le imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime;
- per le imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo;
- per le imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che, quindi, si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato.

Inoltre in nota integrativa dovranno essere indicate sia le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni sia le (eventuali) ragioni che giustificano il criterio adottato nel caso in cui si decida di utilizzare un criterio di ammortamento dell'avviamento con quote decrescenti; ragioni devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società.

Annualmente deve essere comunque verificata la congruità del valore residuo iscritto in bilancio (c.d. *impairment test)*, procedendo se del caso alla svalutazione.

IFRS

In base ai principi contabili internazionali l'avviamento non è una posta soggetta al processo di ammortamento, ma soltanto all'*impairment test*.

Riepilogo

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
IlD.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la disciplina dell'avviamento con particolare riferimento al **periodo di ammortamento**: l'articolo 6 comma 8 lett. e) ha modificato l'articolo 2426 comma 1 n. 6) del cod. civ. prevedendo in materia di valutazione dell'avviamento che "*l'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni*". Inoltre, "*nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento*". Secondo la nuova disposizione si dovrà **prima di tutto stimare la vita utile dell'avviamento** (e non quindi ammortizzare l'avviamento in un periodo prestabilito di cinque anni); nei casi, che dovranno essere "eccezionali", in cui non sarà possibile determinare la vita utile, **si potrà convenzionalmente ammortizzare l'avviamento entro un periodo massimo di dieci anni**. Quindi solo qualora la società non riesca a stimare in modo puntuale la vita utile dell'avviamento, potrà, per la ripartizione del valore contabile scegliere in modo convenzionale un arco temporale compreso tra l'esercizio e i dieci esercizi.
Inoltre l'articolo 6 comma 8 lett. e) del D.Lgs. 139/2015 apporta una modifica anche all'articolo 2426 comma 1 n.3) del cod. civ. che, nella sua formulazione originaria prevedeva: "*l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata*". Rispetto alla norma in vigore viene aggiunto che "*questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento*"; viene quindi disciplinando anche da un pounto di vista normativo, attraverso la modifica della norma civilistica, l'impossibilità di ripristinare il valore dell'avviamento precedentemente svalutato, come del resto già previsto dall'OIC 9 che, in relazione all'avviamento precisava che il ripristino del suo valore non fosse applicabile in quanto "*non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che avevano determinato la svalutazione*".
Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015 le nuove norme trovano applicazione per le operazioni poste in essere dal 01.01.2016, mentre le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti.

B.I 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Definizione
La voce accoglie i costi, sia interni che esterni, sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia stata ancora acquisita la piena titolarità del diritto ovvero relativi a progetti non ancora completati.
Ricomprende inoltre i versamenti fatti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
Il nuovo OIC 24 prevede che la voce "immobilizzazioni in corso e acconti" si possano comprendere:
- beni immateriali in corso di realizzazione;
- acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Rilevazione
I valori vanno iscritti nella voce B.I.6 al costo storico e non sono soggetti al processo di ammortamento fino al momento in cui non sia acquisita la titolarità del diritto o sia completato il progetto.
Quando ciò si verifica comunque i valori in questione vanno riclassificati nell'ambito delle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

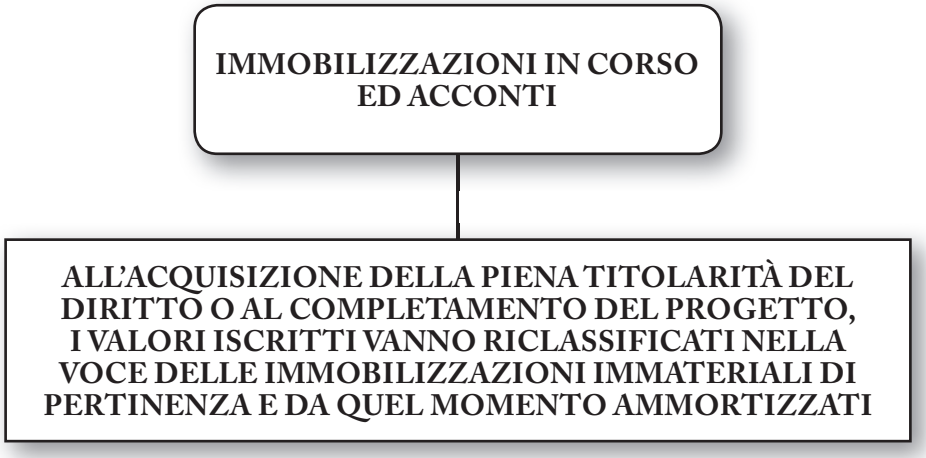

B.I 7) ALTRE

Definizione
La voce *altre* è nell'ambito della classe delle immobilizzazioni immateriali la voce residuale, deputata ad accogliere la capitalizzazione di costi che non può avvenire nelle altre voci previste dallo schema di stato patrimoniale.
Le condizioni per l'iscrizione, la rilevazione e l'ammortamento sono quelle previste in generale per le immobilizzazioni immateriali.

Nel nuovo OIC 24 si prevede che nella voce "altre immobilizzazioni immateriali" (voce B.I.7) si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione nelle altre voci della classe B.I.
A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi:
- il costo corrisposto per acquisire l'usufrutto su azioni;
- il costo per la realizzazione interna di un software applicativo "non tutelato";
- gli oneri accessori su finanziamenti;
- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dalla società (anche in leasing) o su beni di terzi non separabili dai beni stessi (ossia senza una autonoma funzionalità),
- i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

Immobilizzazioni immateriali	Voce di bilancio	Consenso Collegio sindacale	Periodo di ammortamento: criterio generale	Periodo massimo di ammortamento
Costi di impianto e di ampliamento	B.I.1)	si	Dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile per l'utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l'impresa, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione	cinque anni
Costi di ricerca, di sviluppoe di pubblicità	B.I.2)	si		cinque anni
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	B.I.3)	no		non previsto
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	B.I.4)	no		non previsto per concessioni e le licenze; massimo 20 anni per i marchi
Avviamento	B.I.5)	si		cinque anni o superiore purchè non superi durata utilizzazione
Immobilizzazioni in corso e acconti	B.I.6)	no		non applicabile
Altre	B.I.7)	no		non previsto

Costi di software

La rappresentazione in bilancio dei costi sostenuti per l'acquisizione di software riflette innanzitutto le caratteristiche del software stesso:

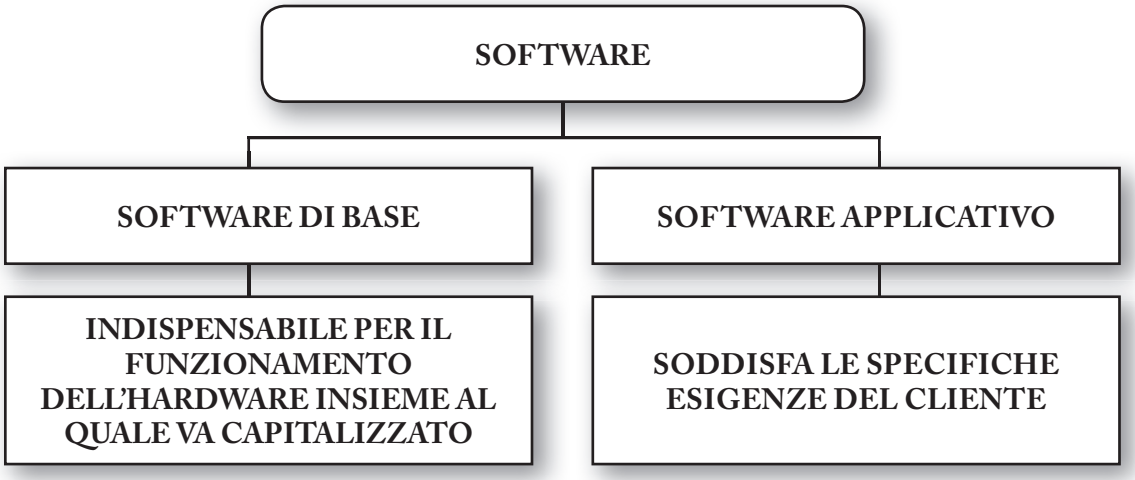

Per quel che concerne il software applicativo, la classificazione in bilancio dipende dalle modalità di acquisizione:

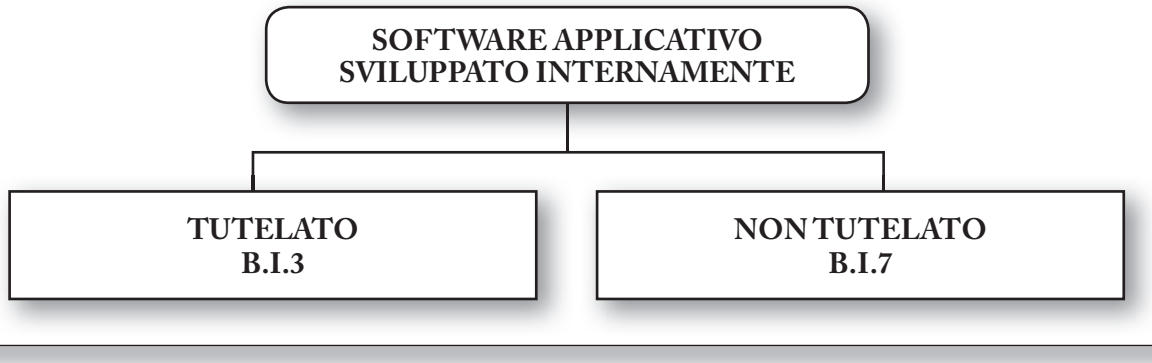

Nel nuovo OIC 24 nel paragrafo dedicato alla classificazione e contenuto delle voci, vengono classificate alla B.I.3. tra i "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno":

- i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà del software applicativo,
- **i costi relativi all'acquisto a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato**,
- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore.

Ammortamento beni immateriali: aspetti fiscali

Brevetti e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

A partire dall'esercizio 2006[1], le quote di ammortamento dei costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo (prima 1/3 del costo).
Il limite del 50% si applica anche con riferimento ai costi sostenuti nei periodi di imposta precedenti, purché, con riferimento ai brevetti, siano stati registrati nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del decreto (e quindi a partire dal 4 luglio 2001). Per quelli registrati prima del 4 luglio resta invariata la quota di ammortamento massimo deducibile (1/3).

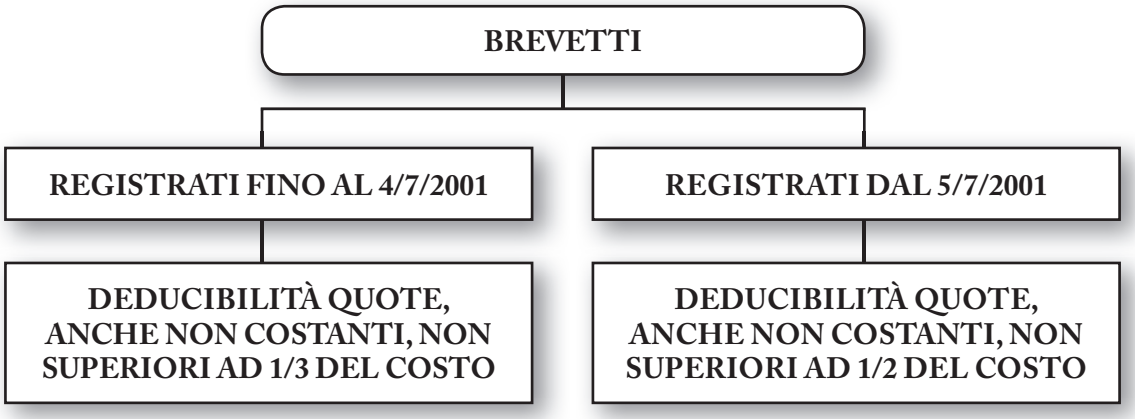

[1] Più precisamente a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 (4 luglio 2006).

Marchi
Per i marchi la deduzione è ammessa in quote non superiori ad 1/18 del costo (quindi con un'aliquota del 5,56%).

Avviamento
L'ammortamento dell'avviamento è ammesso in quote non superiori ad 1/18 del costo: ne consegue un periodo minimo di ammortamento pari a 18 anni.

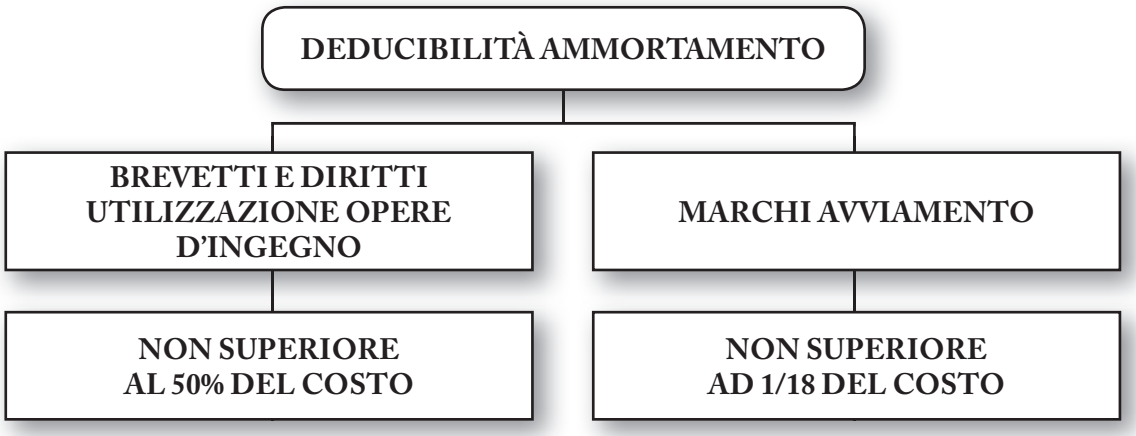

In tutte le ipotesi in cui l'ammortamento fiscale è inferiore a quello civilistico iscritto a bilancio(es. ammortamento avviamento civilistico: 5 anni; fiscale:18), si crea una variazione temporanea con la necessità di:
- rilevare una variazione in aumento del reddito imponibile per la quota indeducibile dell'ammortamento civilistico;
- ricorrendone i presupposti, rilevare le imposte anticipate.

A decorrere dall'esercizio in cui l'ammortamento civilistico è esaurito, andranno apportare variazioni in diminuzione per le residue quote di ammortamento fiscale.

CHECK LIST
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ✎
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'utilità pluriennale degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali (raccogliendo i relativi elementi probativi)	☐	☐	☐	
Verificare l'iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo di produzione siano ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile e fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso	☐	☐	☐	
Verificare l'effettuazione di rivalutazioni in applicazione di leggi speciali con contropartita una riserva di patrimonio netto	☐	☐	☐	
Verificare in relazione ai costi di impianto e di ampliamento: • l'utilità pluriennale • il consenso del collegio sindacale all'iscrizione • il rispetto del vincolo sulla distribuzione dei dividendi	☐	☐	☐	
Verificare che i costi relativi alla ricerca di base siano stati correttamente imputati al conto economico di competenza e non capitalizzati	☐	☐	☐	
Verificare, in relazione ai costi di ricerca e sviluppo capitalizzati: • la riferibilità ad un prodotto o processo chiaramente definito e realizzabile • l'identificabilità e la misurabilità dei costi • la ricuperabilità tramite i ricavi futuri attesi	☐	☐	☐	
Verificare la capitalizzazione soltanto dei costi di pubblicità relativi ad operazioni non ricorrenti	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare in relazione ai diritti di brevetto: • l'esistenza della titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento • la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici attesi • la determinabilità in modo attendibile dei relativi costi	☐	☐	☐	
Verificare se sono stati iscritti nella voce B.I.3 i software applicativi: • acquistati a titolo di proprietà • acquistati a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato • sviluppati internamente e tutelati ai sensi della legge sui diritti d'autore • acquistati a titolo di licenza d'uso a tempo determinato	☐	☐	☐	
Verificare in relazione ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno: • l'esistenza della titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione • la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici attesi • la determinabilità in modo attendibile dei relativi costi	☐	☐	☐	
Verificare in relazione all'avviamento: • l'acquisizione a titolo oneroso • il consenso del collegio sindacale all'iscrizione	☐	☐	☐	
Verificare se sono stati rilevati nella voce B.I.6 i costi sostenuti per l'acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o non sia ancora stato completato il relativo progetto	☐	☐	☐	
Verificare se sono stati rilevati nella voce B.I.6 gli acconti versati a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare se si è proceduto a riclassificare nelle voci di pertinenza i valori iscritti in esercizi precedenti fra le *immobilizzazioni in corso e acconti*, relativi ad immobilizzazioni per le quali è stata acquisita la piena titolarità del diritto o completato il relativo progetto	☐	☐	☐	
Verificare che le migliorie su beni di terzi siano state iscritte nella voce B.I.7	☐	☐	☐	
Verificare che siano stati iscritti nella voce B.I.7 i software applicativi: • sviluppati internamente e non tutelati ai sensi della legge sui diritti d'autore	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Assoggettamento delle immobilizzazioni immateriali ad un processo di ammortamento sistematico	☐	☐	☐	
Verifica periodica del processo di ammortamento ed eventuale modifica dello stesso	☐	☐	☐	
Confronto fra valore residuo e valore recuperabile ed eventuale svalutazione	☐	☐	☐	
Eventuale ripristino di valore negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della svalutazione (tenendo conto degli ammortamenti non effettuati a seguito della svalutazione)	☐	☐	☐	
Per i costi di impianto e di ampliamento il periodo di ammortamento non eccede i 5 anni	☐	☐	☐	
Per i costi di ricerca e sviluppo il periodo di ammortamento non eccede i 5 anni	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Per i diritti di brevetto il periodo di ammortamento riflette la durata economica con il limite massimo della durata legale dello stesso	☐	☐	☐	
Per i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno il periodo di ammortamento riflette la durata economica ed è ragionevolmente breve	☐	☐	☐	
Per l'avviamento il periodo di ammortamento non eccede i 5 anni (ovvero è motivato un periodo più lungo ma comunque non eccedente i 20 anni)	☐	☐	☐	
Per le migliorie su beni di terzi il periodo di ammortamento è stato determinato sul più breve fra la durata economica della miglioria e la durata del diritto all'utilizzo del bene di terzi su cui è stata effettuata	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il principio contabile con cui è stato determinato il valore originario d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali	☐	☐	☐	
Indicare il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene immateriale, della legge speciale di rivalutazione, dell'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e dell'effetto sul patrimonio netto	☐	☐	☐	
Indicare la composizione delle voci *Costi di impianto e di ampliamento* e *Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità* e dare giustificazione della capitalizzazione	☐	☐	☐	
Indicare il metodo e piano di ammortamento utilizzato	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare le motivazioni che hanno indotto ad utilizzare per l'avviamento un periodo di ammortamento eccedente i 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: • il costo originario • le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio • le acquisizioni e le alienazioni dell'esercizio • i trasferimenti da altre voci • gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio • le svalutazioni accumulate e quelle dell'esercizio • il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla fine dell'esercizio	☐	☐	☐	
Indicare per ciascuna voce gli oneri finanziari eventualmente capitalizzati e l'ammontare cumulativo capitalizzato	☐	☐	☐	
Indicare i cambiamenti dei metodi di ammortamento e della residua vita utile, ed i relativi effetti e motivazioni	☐	☐	☐	
Indicare le motivazioni e l'ammontare delle svalutazioni effettuate per perdite durevoli di valore, con indicazione degli effetti sul risultato economico prima e dopo le imposte	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il totale dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo (anche relativamente alla parte non capitalizzata)	☐	☐	☐	
Indicare il totale dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo capitalizzati ed indicazione delle motivazioni che hanno indotto a capitalizzare	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il totale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato che si è incassato (o si ritiene di poter incassare) per le attività di ricerca e sviluppo	☐	☐	☐	
Dare adeguata spiegazione del ruolo dell'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della gestione aziendale e risultati attesi	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità in misura non superiore al **50%** del costo per le quote di ammortamento di: • diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno • brevetti industriali registrati dopo il 5/7/2001 • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad **1/3** del costo per i brevetti industriali registrati entro il 4/7/2001	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad **1/18** del costo per le quote di ammortamento dell'avviamento	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità in misura non superiore ad **1/18** del costo per le quote di ammortamento dei marchi d'impresa				
Verificare, per le imprese di nuova costituzione, la deducibilità dei costi pluriennali a decorrere dall'esercizio di conseguimento dei primi ricavi	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verificare il fatto che gli ammortamenti vengano dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'art.2561 cod. civ.)	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità delle spese relative a studi e ricerche: • nell'esercizio di sostenimento • in quote costanti in un massimo di 5 esercizi	☐	☐	☐	
Effettuare l'ammortamento dei beni acquisiti a seguito di studi e ricerche sulla base del costo dei beni diminuito dell'importo già dedotto	☐	☐	☐	

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
VOCI	1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Normativa civilistica di riferimento	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 16, OIC 9
Principi contabili internazionali	IAS 16 IAS 17 IAS 36 IAS 40
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 102 Tuir Articolo 164 Tuir

Definizione

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, utilizzati come fattori produttivi nell'ambito della gestione caratteristica e quindi non destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa.

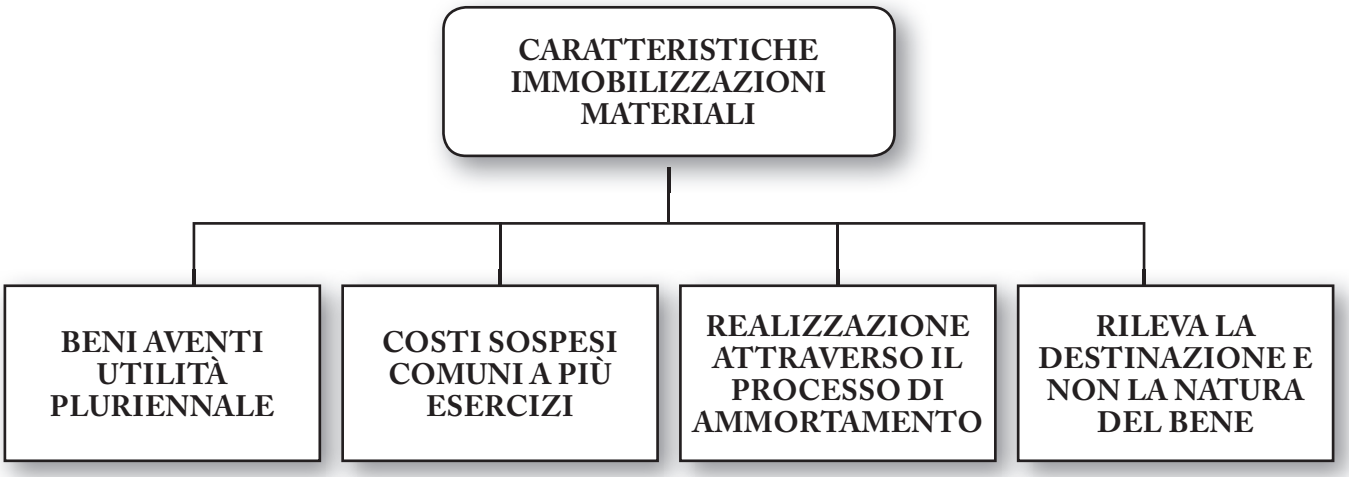

Un bene si qualifica come immobilizzazione materiale non in base alla propria natura, quanto piuttosto alla destinazione attribuitagli dall'impresa. Conseguentemente, il cespite per il quale viene mutata destinazione, da fattore produttivo a bene destinato alla vendita, deve essere riclassificato nell'ambito dell'attivo circolante.

Il momento rilevante per l'inclusione di un bene nell'ambito delle immobilizzazioni materiali è il passaggio di proprietà, con il quale vengono trasferiti i rischi e benefici relativi.

IFRS
Per i principi contabili internazionali la caratteristica fondamentale è rappresentata dal controllo sul bene (e sui conseguenti futuri benefici economici), indipendentemente dal titolo che lo determina.

Classificazione

Il principio OIC 16 elenca le fattispecie tipiche che debbono essere incluse nelle voci che lo schema di stato patrimoniale prevede per le immobilizzazioni materiali:

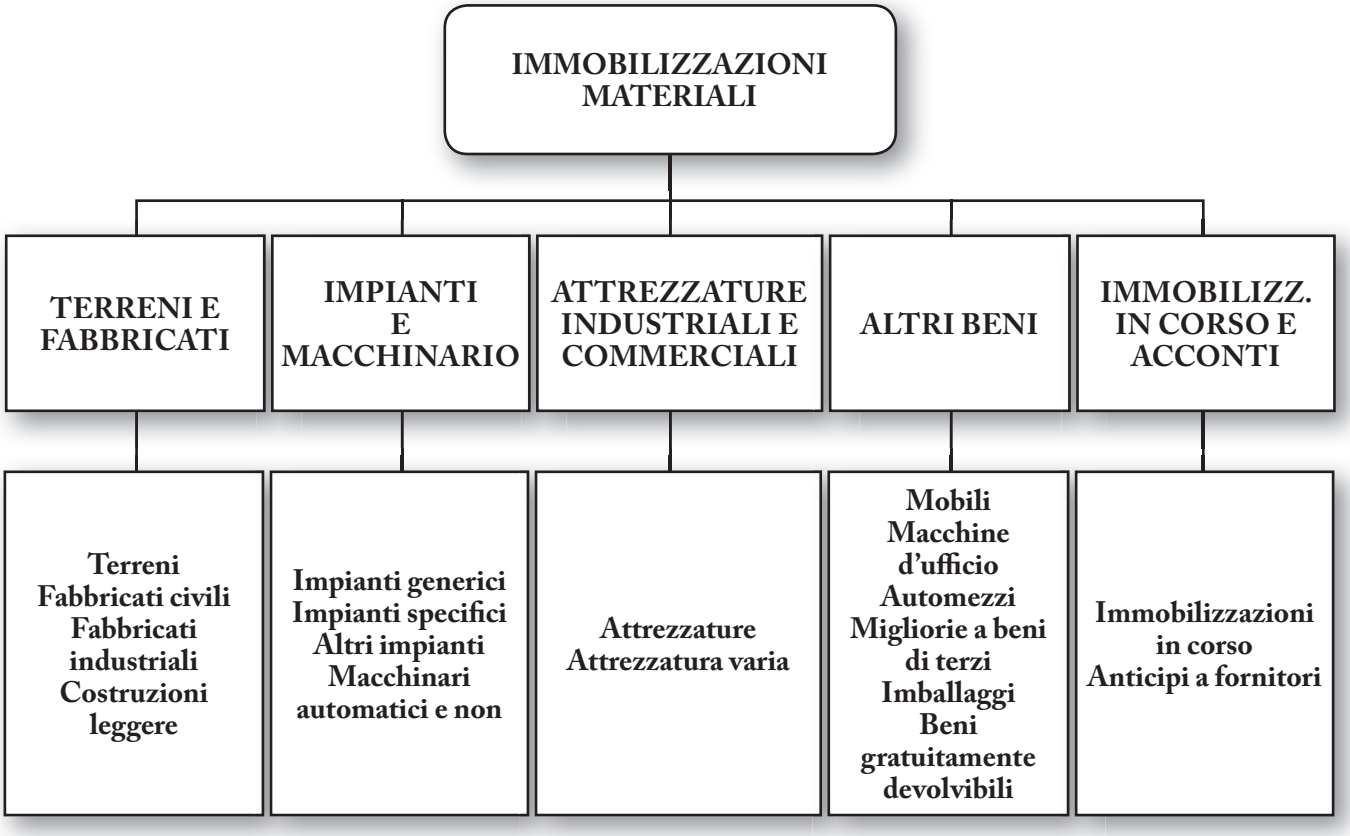

I fondi di ammortamento si iscrivono in detrazione di ogni singola voce relativa all'immobilizzazione cui si riferiscono.

NEW **Novità 2016 D.Lgs. 139/2015**
L'articolo 6 comma 8 lett. l) del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2426 comma 1 n. 12) del cod. civ. il quale prevedeva che "*le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione*".

Iscrizione iniziale

L'immobilizzazione materiale deve essere iscritta al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto*, ovvero, se realizzata internamente, al *costo di produzione*.

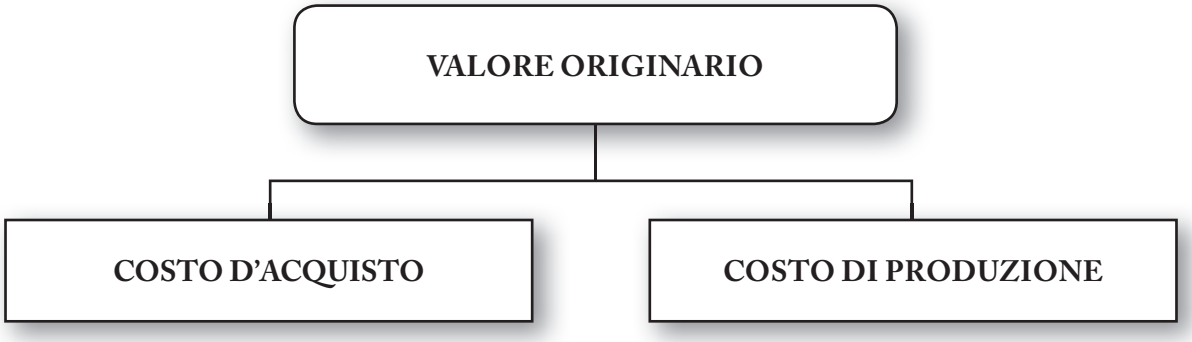

Il *costo d'acquisto* è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura, ed è comprensivo dei relativi oneri accessori, ossia dei costi che l'impresa sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.
Esempi di oneri accessori che possono essere capitalizzati sono i seguenti:

- *Fabbricati:* spese notarili, tasse per la registrazione dell'atto, onorari per la progettazione dell'immobile, costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compensi di mediazione;
- *Impianti e macchinari:* spese di progettazione, trasporti, dazi su importazioni, spese di installazione, spese ed onorari di perizie e collaudi, spese di montaggio e posa in opera, spese di messa a punto;
- *Beni mobili:* trasporto, dazi su importazione.

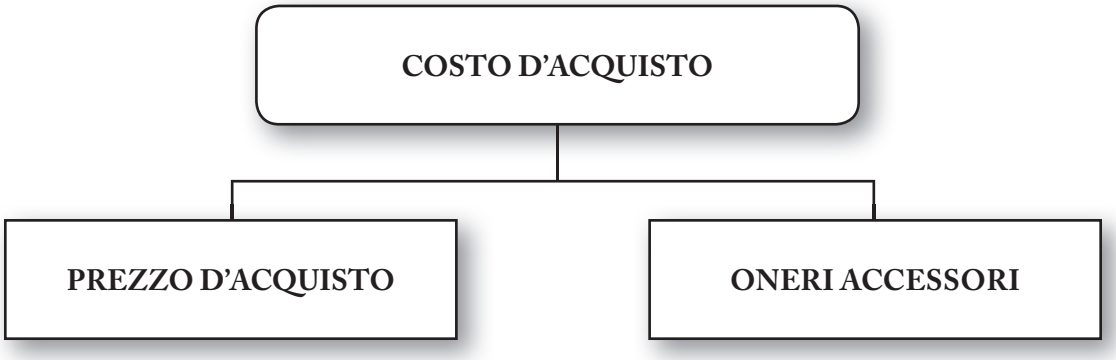

Possono essere inoltre capitalizzati:

- l'eventuale *Iva indetraibile* (che rappresenta pertanto un costo);
- gli interessi passivi relativi ai finanziamenti *specifici* contratti per l'acquisizione del bene o la fabbricazione interna fino al momento in cui il bene è disponibile per l'uso.

La capitalizzazione degli oneri finanziari nel nuovo OIC 16
Nel nuovo principio contabile OIC 16, la cui versione aggiornata è stata pubblicata nell'agosto 2014, e le cui disposizioni sono applicabili già nei bilanci al 31 dicembre 2014 tra le altre novità ha riformulato la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione.
La capitalizzazione degli oneri finanziari può essere effettuata quando ricorrono tutte le condizioni sotto elencate, ovvero che si tratti di oneri:

a) **effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e entro il limite del valore recuperabile del bene**. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio.
b) nella misura in cui i **fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene** (c.d. **finanziamento di scopo**), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi. Nella misura in cui si renda necessario **utilizzare ulteriori fondi** presi a prestito **genericamente**, l'ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato ap-

plicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.

c) sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un **periodo di costruzione significativo**. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto.

IFRS
Lo IAS 23 prevede come trattamento contabile raccomandato l'imputazione degli interessi passivi a conto economico, consentendo comunque la capitalizzazione degli stessi come trattamento alternativo.
Possono essere capitalizzati sia gli interessi derivanti da *finanziamenti specifici* (ossia direttamente correlati al bene) che da quelli *generici* (ossia i fondi reperiti dalla società per finanziare la propria attività). In quest'ultimo caso l'importo capitalizzato sarà dato dall'applicazione di un tasso di capitalizzazione, rapportato al complesso dei finanziamenti aziendali, al valore medio del bene.

Per i cespiti realizzati in economia, l'iscrizione deve avvenire in base al *costo di produzione*:

Il costo di produzione ricomprende quindi sia i *costi diretti* (materiale e mano d'opera dirette, spese per progettazione, …) che i *costi indiretti*, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

I maggiori costi di natura straordinaria (ad esempio causati da scioperi o calamità naturali) non possono mai essere capitalizzati, ma debbono essere in ogni caso imputati al conto economico dell'esercizio di competenza.

A differenza di quanto previsto per le immobilizzazioni immateriali, vanno rilevate le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito (al momento in cui la proprietà si trasferisce all'impresa).
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E20 "proventi".
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.
Il *valore d'iscrizione* non può mai eccedere il *valore recuperabile*, definito come il maggiore tra:
⇨ il *valore di realizzo,* ossia l'importo che può essere ricavato dalla cessione al netto degli oneri relativi;
⇨ il *valore in uso*, ossia il valore attuale dei flussi di cassa attesi dal suo utilizzo.

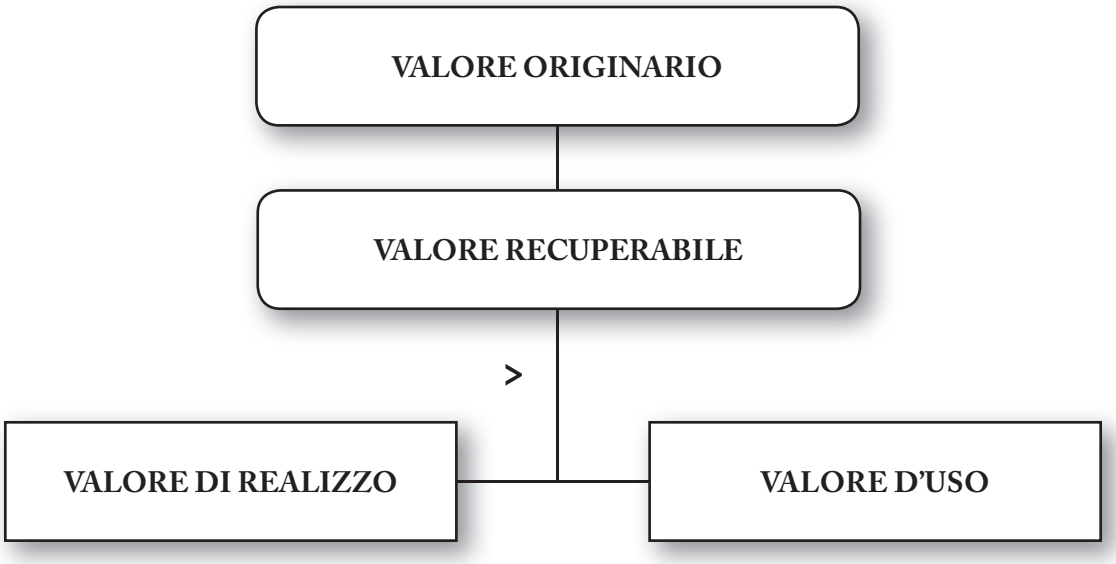

Capitalizzazione di costi successivi

Successivamente all'iscrizione iniziale, i costi afferenti il cespite devono essere, in linea generale, imputati a conto economico.
È così ad esempio per le spese di manutenzione, che vengono sostenute per mantenere in efficienza il cespite, e per quelle di riparazione.
Diverso è invece il discorso per le c.d. *spese di manutenzione straordinaria*.
In questo caso le spese vengono sostenute per incrementare la produttività o la vita utile del cespite e pertanto costituiscono costi capitalizzabili.

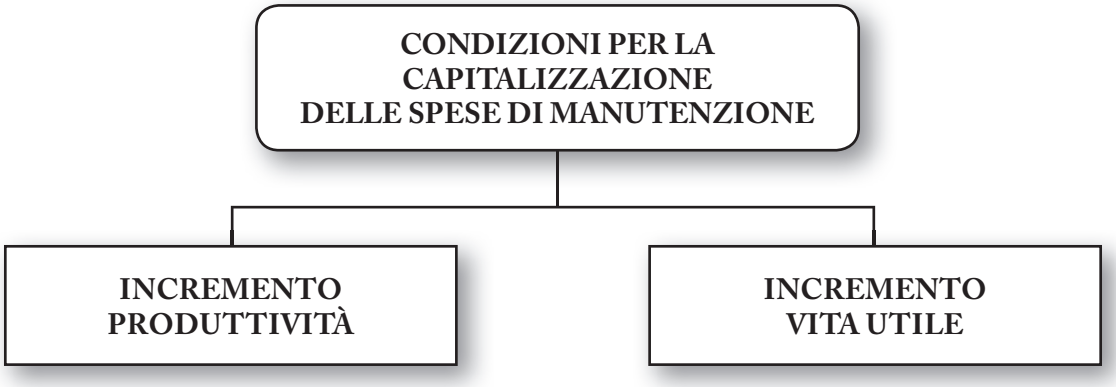

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio vanno rilevati contabilmente tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

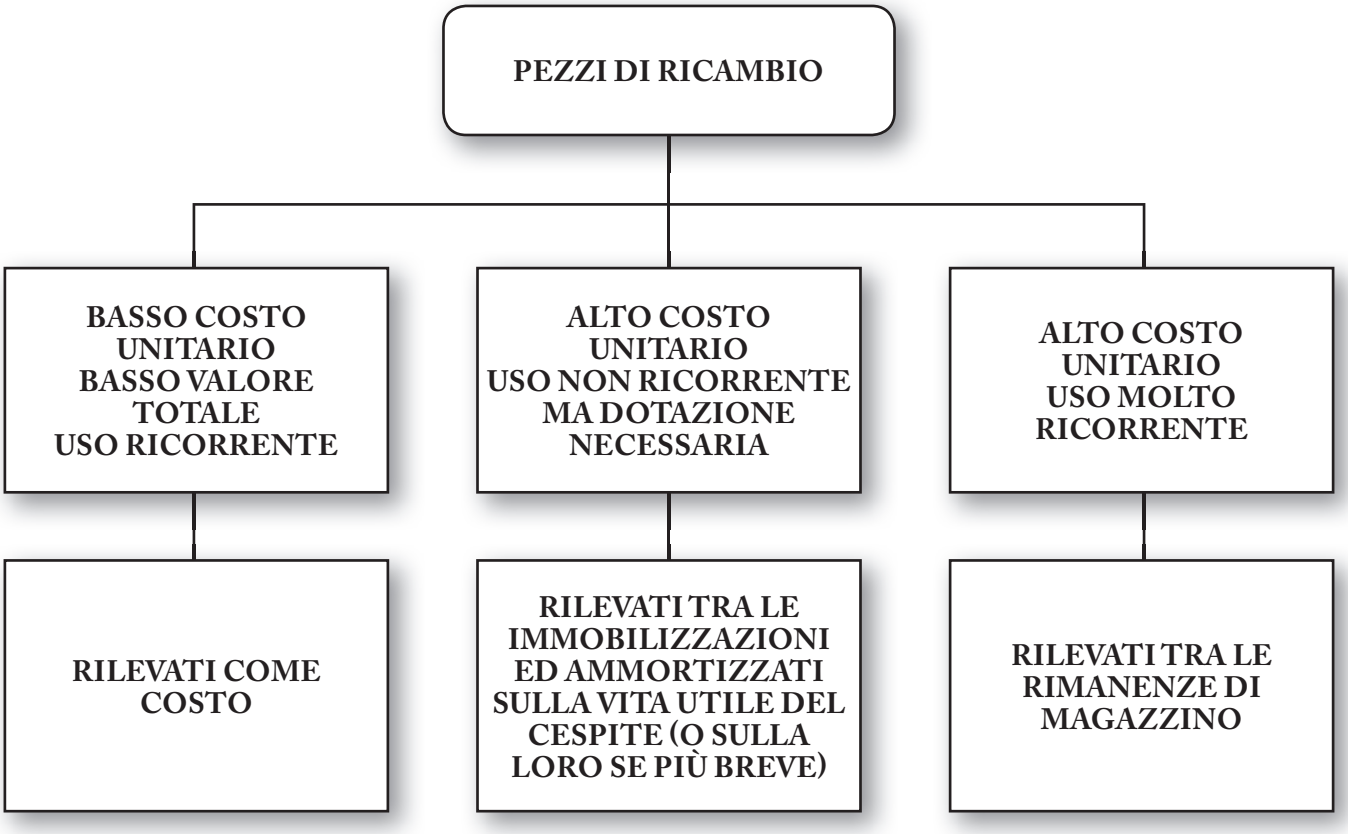

Ammortamento

Il valore delle immobilizzazioni materiali viene rettificato dagli ammortamenti.
L'ammortamento rappresenta un processo di ripartizione sistematico del costo sostenuto sulla vita utile dell'immobilizzazione e deve iniziare a partire dal momento in cui questa è disponibile per l'utilizzo.

La prassi di utilizzare nel primo anno l'aliquota ridotta al 50%, come previsto dalla normativa fiscale, non è pertanto ammissibile da un punto di vista civilistico (a meno che la quota ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso).

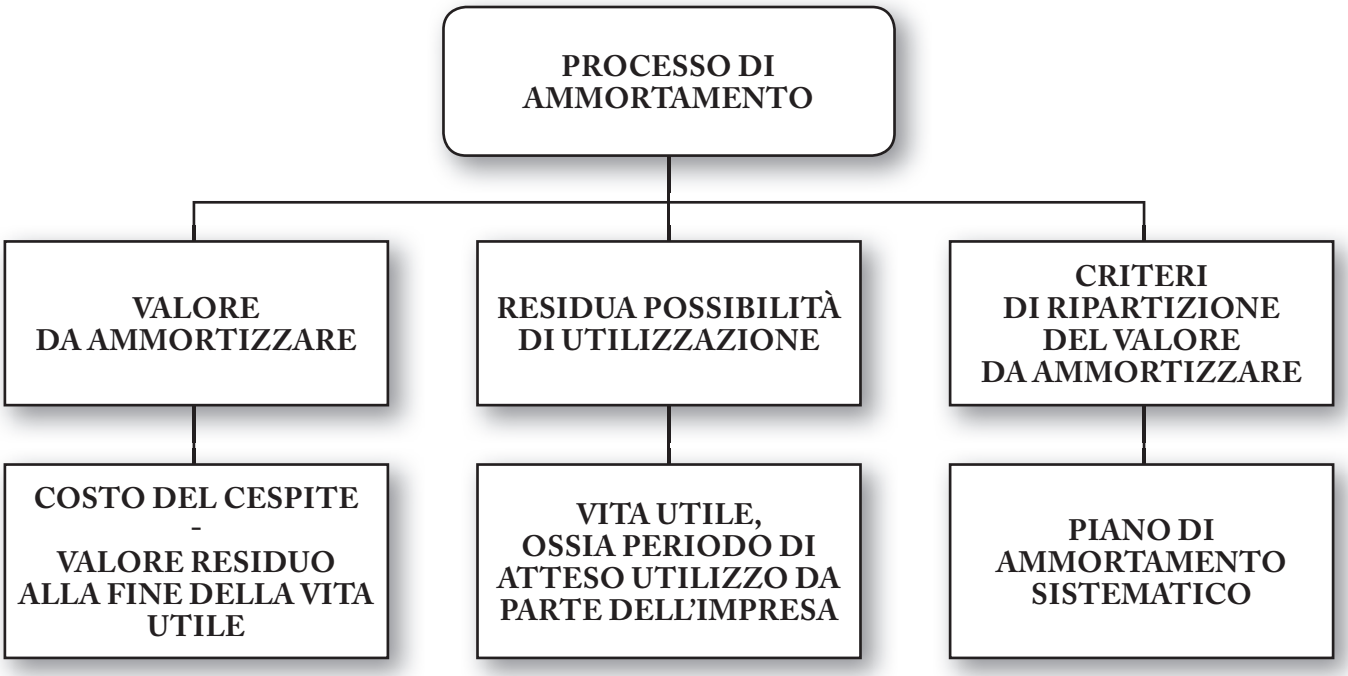

VALORE DA AMMORTIZZARE ⇨ non necessariamente coincide quindi con il costo del bene: ciò avviene soltanto se si ritiene che il valore residuo al termine della vita utile sia nullo o comunque esiguo. Il valore residuo deve essere comunque considerato al netto delle eventuali spese di rimozione del cespite.

RESIDUA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE ⇨ non dipende dalla durata fisica del cespite, ma dalla sua durata economica, che corrisponde al periodo in cui l'impresa prevede di utilizzare il cespite. Rileveranno quindi anche fattori quali il grado di utilizzo, le politiche di manutenzione e riparazione, l'eventuale obsolescenza tecnica (del cespite stesso o del prodotto al quale è funzionale). Laddove maggiormente rispondente alle caratteristiche del cespite, la vita utile, anziché essere correlata al periodo di atteso utilizzo, può essere stabilita in relazione ad altri fattori (ad esempio le quantità di unità di prodotto).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL VALORE DA AMMORTIZZARE ⇨ il piano di ammortamento deve essere sistematico, ossia non essere condizionato da "politiche di bilancio". Ciò non vuol dire che debba essere necessariamente a quote costanti (anche se questo rappresenta il metodo più diffuso per ragioni di semplicità), ma potrebbe essere benissimo anche a quote decrescenti (nell'assunzione, quasi sempre corretta, che si ricava la maggiore utilità nei primi anni di vita del cespite). Il piano di ammortamento deve essere rivisto periodicamente per verificarne l'adeguatezza.

L'ammortamento deve essere effettuato per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo (non vanno quindi, ad esempio, assoggettati ad ammortamento i terreni).
Vi possono essere poi immobilizzazioni che, pur avendo una utilizzazione limitata nel tempo, sono di modesta entità e pertanto non vengono ammortizzate ma vanno direttamente imputate a conto economico.
Nel nuovo OIC 16 viene inoltre eliminata la previsione, contenuta nella versione del precedente principio secondo la quale l'ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo: dato che in tale lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica l'ammortamento deve comunque essere effettuato.

Svalutazione

In presenza di una *perdita durevole* di valore bisogna procedere ad una *svalutazione* del valore iscritto in bilancio dell'immobilizzazione.

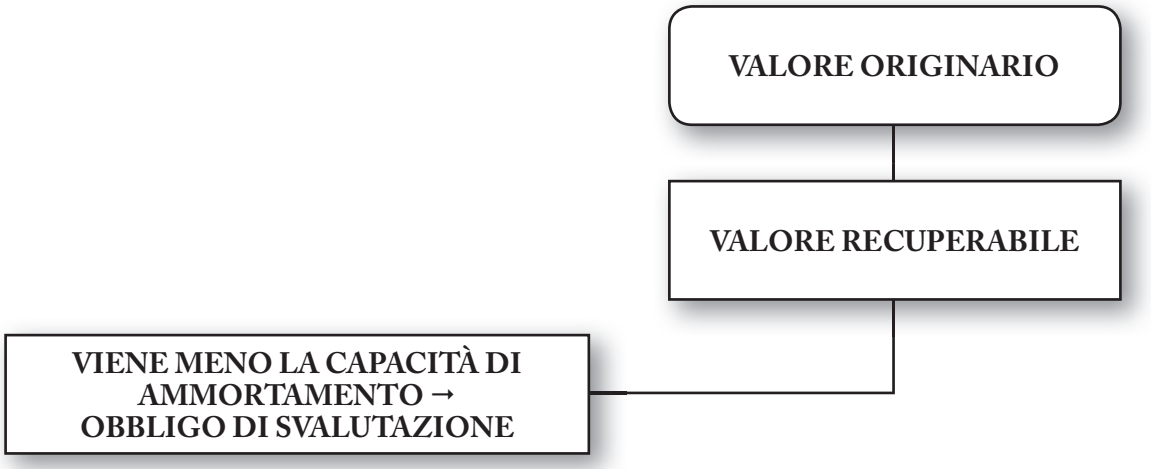

La perdita di valore deve essere duratura e quindi le cause che determinano la svalutazione devono avere carattere di straordinarietà e gravità (altrimenti se ne deve tenere conto nell'ambito del periodico riesame dei piani di ammortamento).

Risoluzione 98/E/2013 - Trattamento fiscale della svalutazione delle immobilizzazioni materiali

Dopo la Circolare n. 26/E/2012, che aveva già trattato il tema del trattamento da riservare da un punto di vista fiscale alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali, l'Agenzia ritorna ad affrontare questa tematica con la risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2013.

La Circolare n.26/E/2012 aveva precisato come l'impresa che ha effettuato una svalutazione civilistica può dedurre fiscalmente, oltre alle quote di ammortamento del bene imputate al conto economico, anche una quota della svalutazione attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

La risoluzione n.98/E, originata da un interpello presentato da una società per azioni appartenente ad un gruppo tedesco operante nel settore dell'energia elettrica e del gas, analizza il caso in cui la svalutazione civilistica riguardi un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima prevista ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Le Entrate partono dall'inquadramento della tematica da un punto di vista civilistico, sulla base delle indicazioni fornite dal documento contabile OIC 16.

Mentre la svalutazione rappresenta una perdita durevole di valore subita dal bene strumentale, con l'imputazione a conto economico della parte del costo dell'immobilizzazione non recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall'utilizzazione o dalla cessione del bene, il processo di ammortamento rappresenta la ripartizione del costo dell'immobilizzazione materiale sugli esercizi in cui questa produrrà la sua utilità per l'impresa.

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 102 comma 2 del Tuir stabilisce che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, chiaramente nel rispetto del principio di imputazione al conto economico dettato dall'articolo 109 comma 4 del Tuir.
Nel caso analizzato dalla risoluzione, con ammortamenti imputati dall'impresa a bilancio in misura inferiore rispetto a quella consentita fiscalmente, il documento di prassi indica come la svalutazione civilistica possa essere riassorbita ai fini Ires operando variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Le variazioni in questione devono essere effettuate a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata e quantificate in misura non superiore alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale e civilistica.
Laddove la variazione in diminuzione sia operata in misura inferiore rispetto a quella massima, la quota di svalutazione non dedotta potrà essere recuperata solo al momento dell'eventuale realizzo del cespite (e non con l'ammortamento).
Sul versante Irap, coerentemente con quanto affermato dalla Circolare n.26/E/2012, la svalutazione non dedotta si recupera ripartendo il valore Irap del bene, ossia il valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta, sulla base della vita utile residua.
Di conseguenza l'importo che rileva ai fini della determinazione del valore della produzione netta è rappresentato dalla sommatoria tra la quota di ammortamento imputata a conto economica e la quota di svalutazione operata in dichiarazione Irap con la variazione in diminuzione.

Ripristino di valore

Laddove le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare l'immobilizzazione vengano meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore al netto degli ammortamenti non effettuati a causa della precedente svalutazione.

Rivalutazione

Non si può procedere ad alcuna rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali, se non prevista da leggi speciali.
Le leggi in questione debbono fissare i criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione; e la rivalutazione viene accreditata alle riserve di patrimonio netto (voce *A.III. Riserve di rivalutazione*), non transitando per il conto economico.

Decreto anti-crisi – Rivalutazione degli immobili – articolo 15, commi 16-23, D.L. 185/2008

La disciplina di rivalutazione di cui all'articolo 15 commi 16-23 del D.L. 185/2008 ha previsto per le imprese la possibilità di procedere alla rivalutazione da un punto di vista civilistico, con eventuale riconoscimento fiscale, degli immobili diversi dalle aree edificabili e dagli immobili merce. Tale rivalutazione avrebbe dovuto essere stata effettuata nel bilancio relativo all'esercizio 2008.

A differenza di altre precedenti leggi di rivalutazione, la rilevanza fiscale è solo eventuale e, mentre gli effetti della predetta rivalutazione ai fini contabili decorrono dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è operata, ai fini fiscali si considerano riconosciuti dall'esercizio 2013 con riferimento agli ammortamenti e 2014 per quanto riguarda le plus/minusvalenze da realizzo.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni – Legge di Stabilità 2014
La Legge n. 147/2013 ha riproposto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i **beni d'impresa e le partecipazioni**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2012**.
La rivalutazione, che doveva essere eseguita nel **bilancio 2013**, poteva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Mentre da un punto di vista civilistico la rivalutazione ha effetto immediato, da un punto di vista fiscale "*il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita*"; pertanto la rivalutazione, che civilisticamente è stata rilevata nei bilanci 2013 produrrà i suoi **effetti fiscali a decorrere dal 2016**.
Affinchè la rivalutazione produca i suoi effetti fiscali si è reso necessario il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (quindi prima del 2017), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni nel BILANCIO 2015 – Legge di Stabilità 2016
La Legge n. 208/2015 (art. 1, co. da 889 a 896) ha riproposto la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Si può procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei beni di impresa, ad esclusione degli immobili merce, e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014; la rideterminazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione va eseguita nel **bilancio 2015** (per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare) e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017), a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposta sostitutive, sia per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che per il riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni, vanno versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Sono comunque compensabili con eventuali crediti disponibili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2019), si dovrà far riferimento al costo del bene prima della rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

IFRS
Lo IAS 16 prevede invece la possibilità di applicare, in alternativa al metodo del costo, il c.d. metodo del *fair value*, che consente di rideterminare (e quindi di rivalutare) il valore contabile dell'immobilizzazione anche al di sopra del suo costo storico.

Contributi in conto impianti

I *contributi in conto impianti* sono quei contributi corrisposti a fronte dell'acquisizione di beni ammortizzabili.
Vanno imputati a conto economico sulla base della vita utile dei cespiti cui afferiscono, con due possibili tecniche contabili di rappresentazione:
1) i contributi vengono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni e partecipano alla determinazione dei risultati degli esercizi di vita utile del bene attraverso un minor ammortamento (che viene effettuato sulla base dei valori netti);
2) i contributi vengono rilevati a conto economico (nella voce A 5) e rinviati agli esercizi successivi, sulla base della vita utile del cespite, con la tecnica dei risconti passivi. Conseguentemente, alla fine di ogni esercizio, l'importo dei risconti passivi dovrà corrispondere ai contributi rinviati agli esercizi successivi in relazione alla residua vita utile dell'immobilizzazione.

Dal punto di vista fiscale, a differenza dei *contributi in conto esercizio* (disciplinati dall'articolo 85 del Tuir) e dei *contributi in conto capitale* (articolo 88 del Tuir), non vi è una norma specifica che regolamenta la tassazione dei contributi in conto impianti, che quindi concorrono a formare il reddito in base ai criteri di rilevazione adottati civilisticamente.

APPROFONDIMENTO
L'AMMORTAMENTO DFEI TERRENI SU CUI INSISTONO FABBRICATI ALLA LUCE DEL NUOVO OIC 16

Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili, ad uso durevole, impiegati dall'impresa come strumenti produttivi, al fine di concorrere alla realizzazione di quei beni e servizi tipici da cui derivano i ricavi caratteristici dell'impresa.
Sono definiti come "fattori produttivi a fecondità ripetuta" in quanto, per loro caratteristica, o meglio per loro destinazione, non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio ma manifestano benefici economici in un arco temporale di più esercizi.
Inseriti quali capitale di funzionamento, il loro costo va quindi ripartito tra tutti gli esercizi nei quali cedono la loro utilità: partecipano pertanto alla produzione del reddito tramite la procedura di ammortamento, definita quale procedura tecnico-contabile attraverso la quale si ripartisce nei vari esercizi l'onere del deperimento e del consumo relativo all'utilizzazione di beni strumentali di durata pluriennale.
In tema di criteri di valutazione, l'articolo 2426, comma 1, n. 2) del codice civile, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Senza soffermarci sulle caratteristiche che deve presentare un piano di ammortamento per essere "sistematico", ci concentriamo sul fatto che la procedura di ammortamento viene prescritta esclusivamente per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che quindi esaurisco la loro utilità in un periodo più o meno lungo.
Si tratta pertanto di una tecnica che non appare estendibile a tutte le immobilizzazioni: vi sono, infatti, immobilizzazioni non soggette a utilizzazione limitata nel tempo per le quali la procedura di ammortamento non deve essere applicata, obbligo e non facoltà.
Il caso tipico è quello dei terreni: essi sono sicuramente immobilizzazioni materiali, se destinati ad essere utilizzati durevolmente all'interno dell'impresa, i quali, ancorché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono ammortizzabili in quanto hanno una vita illimitata, atteso che, per la loro natura, non sono suscettibili di deperimento e consumo, e, quindi, difettano del requisito previsto, sia dalla normativa civilistica sia, come vedremo, da quella fiscale, perché l'ammortamento stesso possa essere effettuato.
I terreni non sono soggetti ad alcuna forma di logorio fisico e/o economico e come tali non trasferiscono quote del loro valore al processo produttivo cui partecipano. Nella maggior parte dei casi in realtà non c'è alcuna tipo di partecipazione in quanto i terreni rappresentano investimenti patrimoniali accessori.
Esistono comunque delle eccezioni, ovvero terreni soggetti a deperimento: è il caso delle cave, dei siti utilizzai per le discariche, delle autostrade, ….. che quindi vanno ammortizzati sia ai fini civilistici che ai fini fiscali, in base ai coefficienti ministeriali.

IL VECCHIO OIC 16

La problematica dell'ammortamento dei terreni non genera particolari disquisizioni laddove gli stessi siano immobilizzazioni autonome ovvero prive di fabbricato soprastante: aree, agricole o edificabili, iscritte in bilancio nella voce B.II.1 "Terreni e fabbricati" prive del relativo Fondo ammortamento in quanto non soggette alla relativa procedura essendo beni non deperibili.

L'ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati strumentali ha generato invece da sempre incertezze interpretative.
Dal punto di vista civilistico, il principio contabile OIC 16, dedicato alle immobilizzazioni materiali, nella sua versione precedente (luglio 2005), al numero 7. del paragrafo D XI)-Ammortamento recava la regola generale di separazione tra terreni e fabbricati prevedendo espressamente che "*nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime*".
Ma poi aggiungeva che "*In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch' esso va ammortizzato*".
Civilisticamente quindi la corretta applicazione dei principi contabili imponeva anche nella versione precedente del principio contabile, lo scorporo, mediante stime, del valore del terreno da quello complessivo al fine di non assoggettarlo alla procedura di ammortamento.
Le imprese quindi che volevano predisporre i propri bilanci in conformità con i principi contabili nazionali avrebbero dovuto già effettuare lo scorporo in base alle precedenti disposizioni.
Nella prassi delle imprese invece, tenuto conto dell'ultimo passaggio del suddetto principio, il valore del terreno non è stato quasi mai scorporato da quello complessivo dell'immobile e l'intero importo è sempre stato assoggettato ad ammortamento: si è infatti ritenuto che se vi è una perdita di valore del terreno che deriva dal fatto che esso è servente al fabbricato, essa può essere ripartita per la vita utile residua del fabbricato stesso.
A livello internazionale il principio contabile IAS 16 prevede espressamente lo scorporo in ogni caso, stabilendo, ai paragrafi 58 e 59, che "*I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e si ti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.*
Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti dall'avere sostenuto tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano".
A differenza del vecchio OIC16 quindi i principi contabili internazionali non hanno mai ritenuto ammortizzabile il valore di un terreno che costituisce pertinenza del fabbricato che vi insiste sopra.

LA NORMATIVA FISCALE

Il tema dell'ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati ha preso vigore alcuni anni fa con l'introduzione dell'articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006 (c.d. Manovra bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006: tale norma ha infatti stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
L'obiettivo del legislatore fiscale è stato quindi quello di non ammettere la deduzione di quella parte di ammortamento del fabbricato riferibile al costo del terreno sottostante, in considerazione del principio che i terreni non dovrebbero essere assoggettati ad ammortamento poiché di utilizzo illimitato.
A partire dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006, è stato fatto pertanto divieto di ammortizzare fiscalmente il costo del terreno sui cui insiste il fabbricato strumentale: in altre parole il valore ammortizzabile fiscalmente è pari al costo del fabbricato al netto di quello del relativo terreno.
C'è da dire che l'Agenzia delle entrate si è spinta anche oltre; con la Circolare 1/E/2007 ha infatti sancito che le suddette disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti "cielo-terra": negozi, uffici, quo-

ta-parte di fabbricati, devono utilizzare pertanto la medesima procedura di scorporo al fine di determinare l'ammortamento deducibile.
La norma fiscale sopra citata ha stabilito anche le regole da seguire per tale scorporo:

- **nel caso in cui il terreno sia stato acquistato autonomamente**, e successivamente sia stato costruito il fabbricato, non vi è problema di scorporo ed il costo da attribuire all'area è quello sostenuto per la sua acquisizione. Il costo ammortizzabile sarà pertanto solo quello sostenuto per la costruzione del fabbricato;
- **se invece il fabbricato è stato acquistato già costruito**, si deve procedere allo scorporo attribuendo all'area il **maggior valore** tra:
  - l'ammontare esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
  - l'importo corrispondente al 20% (per i fabbricati industriali 30%) del costo complessivo.

La problematica dello scorporo del valore delle aree, che pure, almeno a vedere la relazione di accompagnamento al D.L. 223/2006, prendeva spunto dalle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali ed internazionali, prescinde in realtà dalle scelte poste in essere a livello contabile.
Infatti, anche nel caso in cui l'impresa continuasse a mantenere il fabbricato iscritto ad un valore unitario, comprensivo cioè di quello del terreno, si deve procedere comunque allo scorporo, rendendo indeducibile una parte degli ammortamenti stanziati a conto economico. Nell'ipotesi invece di contabilizzazione separata, il valore iscritto a bilancio rileva soltanto nel caso in cui sia superiore a quello determinato attraverso l'applicazione delle percentuali forfetarie.
Sta di fatto che l'introduzione di questa norma fiscale ha spostato di nuovo l'attenzione sull'ammortamento dei terreni portando spesso ad un cambio di comportamento a livello di bilancio: molte sono state infatti le società che hanno proceduto a scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato soprastante, sulla base spesso delle percentuali forfetarie previste dalla normativa fiscale, al fine di ammortizzare solo il valore del fabbricato, deducendolo poi fiscalmente (se conforme ai coefficienti ministeriali).
Altre invece hanno continuato a mantenere il valore unitario, apportando poi in sede di determinazione delle imposte, una variazione in aumento pari all'ammortamento attribuibile al terreno secondo le percentuali determinate forfetariamente dalla normativa fiscale.

IL NUOVO OIC 16

Un ulteriore passo avanti nella risoluzione "univoca" della problematica è stato apportato, nell'ambito del processo di aggiornamento di principi contabili, con la pubblicazione, avvenuta nel corso del 2014, della nuova versione dell'OIC16, applicabile a partire dai bilanci 2014.
Una delle modifiche più importanti apportate riguarda proprio la revisione parziale della sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore del fabbricato.
Come sopra già commentato, la precedente versione già prevedeva la necessità di scorporo, concedendo però la facoltà di non scorporare il valore del terreno dal fabbricato nel caso in cui il valore dello stesso tendesse a coincidere con il valore dell'eventuale fondo di ripristino alla data di chiusura.
La prassi di molte aziende era pertanto quella di continuare ad ammortizzare il terreno in virtù del fatto che, se così non si fosse fatto, si sarebbe dovuto iscrivere annualmente un accantonamento al fondo recupero ambientale.
È opportuno evidenziare in ogni caso che, come precisato nel recente intervento di Raffaele Marcello, Consigliere nazionale commercialisti con delega ai Principi contabili e componente del Consiglio di gestione dell'OIC, la fattispecie delineata nella precedente versione era assolutamente residuale e riconducibile alla sola circostanza in cui l'impresa avesse dovuto accantonare, in linea con l'allora OIC19, un fondo di ripristino ad hoc.
La nuova versione dell'OIC 16 ha invece stabilito che: "*Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore delfabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato.*

In particolare, il valoredel terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore delfabbricato.
I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo che nei casi in cui essi abbiano un'utilitàdestinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche".
È stata quindi eliminata la previsione contenuta nel precedente principio che permetteva di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono, quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, in modo da fornire una migliore rappresentazione al lettore del bilancio. Ovvero solo nei casi in cui il costo di bonifica possa azzerare verosimilmente quello del terreno.
A partire pertanto dal bilancio 2014 non è più possibile continuare ad ammortizzare anche il terreno sottostante il fabbricato, neppure se vi sia la necessità di considerare i costi di bonifica/ripristino del sito.
È pertanto necessario determinare, tramite apposita perizia, il valore del terreno sottostante il fabbricato e attribuirlo ad una specifica voce ad hoc contabile e di bilancio.
Per quanto riguarda il relativo fondo ammortamento attribuibile al terreno, esistente a chiusura dell'esercizio precedente, è necessario procedere alla riclassificazione in base alla sua natura:

- ad un fondo oneri di bonifica, se l'ammortamento era stato correttamente eseguito in considerazione di quanto consentito dal vecchio OIC 16; fondo la cui congruità andrà valutata nel rispetto di quanto previsto dall'OIC31.
- se invece dovesse riscontrarsi un errore nelle motivazioni che avevano indotto gli amministratori ad ammortizzare nel corso degli anni il terreno, il relativo fondo dovrà essere stornato rilevando in contropartita un provento straordinario in applicazione dell'OIC29.

In ogni caso è opportuno fornire un'adeguata informativa in Nota Integrativa.

CRITICITÀ

Mentre ai fini civilistici, la separazione del valore del terreno da quella del fabbricato si basa su elementi oggettivi, mediante il ricorso a stime e perizie, lo scorporo ai fini fiscali avviene sulla base di percentuali forfetarie:

- 30% del costo per i fabbricati industriali
- 20% del costo per gli altri fabbricati.

Si possono verificare pertanto i seguenti casi di divergenza:

- il valore contabile attribuibile al terreno è superiore a quello fiscale;
- il valore contabile attribuibile al terreno è inferiore a quello fiscale.

Nel primo caso non si genera alcun problema dal punto di vista tributario in quanto l'ammortamento sul fabbricato verrà calcolato su un valore più basso rispetto quanto ammesso dalla normativa fiscale.
Nel caso invece in cui il valore del terreno scorporato risulti essere inferiore a quello determinato con le percentuali forfetarie, l'ammortamento calcolato sul valore del fabbricato sarà superiore al massimo deducibile, richiedendo pertanto l'effettuazione di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
In tal caso infine sarà necessario valutare l'eventuale iscrizione delle attività per imposte anticipate, nel rispetto dei presupposti richiesti dal principio OIC 25.

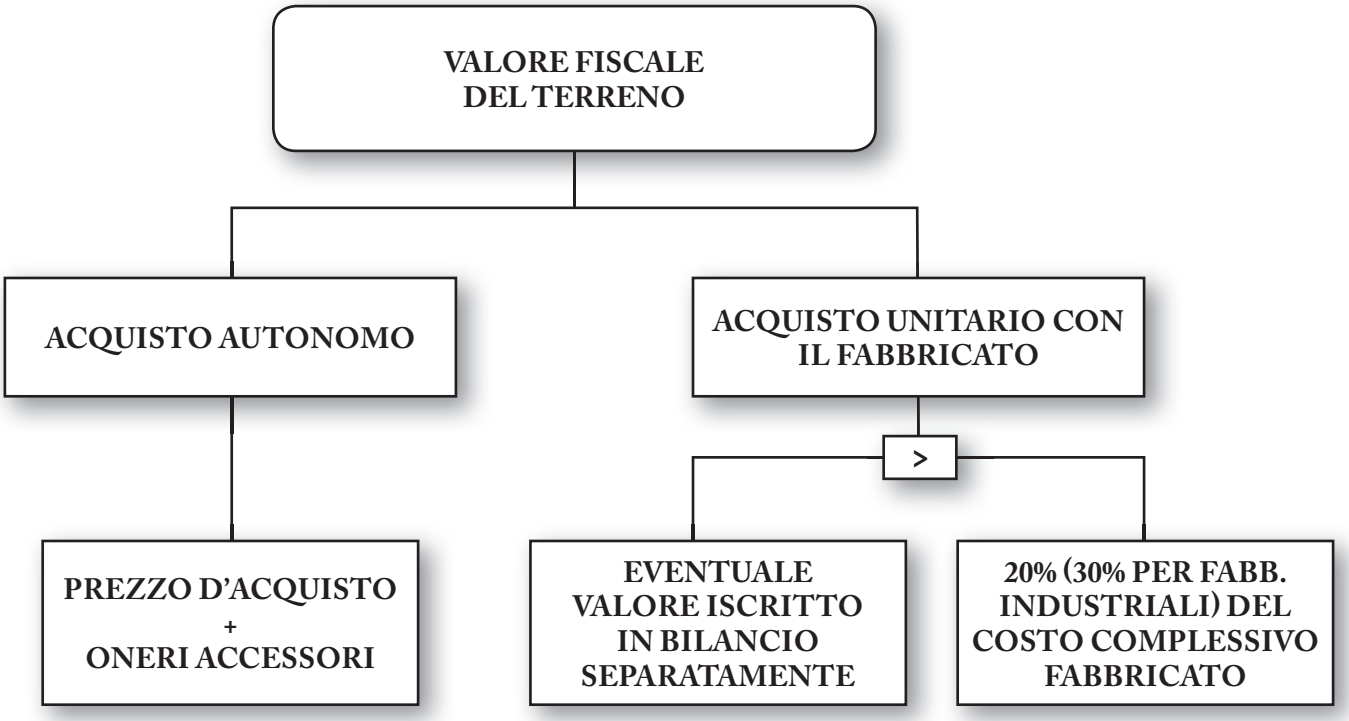

Impianti fotovoltaici

Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti fotovoltaici quali beni mobili o beni immobili e sugli adempimenti fiscali nell'ambito della produzione di energia mediante impianti fotovoltaici.

La prima precisazione si è resa necessaria a seguito della apparentemente diversa posizione presa dall'Agenzia delle entrate con la circolare 46/E/2007, che aveva qualificato tali impianti quali beni mobili nella considerazione che sono facilmente removibili e collocabili in altra sede con la medesima funzionalità, e dall'allora Agenzia del Territorio con la circolare 3/T/2008, che aveva invece affermato che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 opifici in quanto, a prescindere dalla loro amovibilità, pesa il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria dell'unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante.

Sulla base di questi criteri hanno autonoma rilevanza catastale e sono soggetti all'obbligo di accatastamento non solo gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che devono essere accertati nella categoria catastali D/1, ma anche quelli ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati sui fondi agricoli.

A questi ultimi in particolare va riconosciuto il carattere di ruralità e vanno accertati nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) quanto sono utilizzati nell'ambito di un'attività agricola e la produzione di energia costituisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 423 L. 266/2005 un'attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., produttiva di reddito agrario. Questo si verifica quanto:

- esiste l'azienda agricola (vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola)
- risulta soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare 32/E/2009.

Per tutte le altre istallazioni fotovoltaiche, poste su edifici, realizzate su aree di pertinenza di fabbricati censiti, pur non soggette all'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, nel caso in cui incrementino il valore capitale o la relativa redditività ordinaria di una percentuale pari al 15% o superiore, devono formare oggetto di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato per rideterminare la rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato.

In ogni caso gli impianti fotovoltaici non costituiscono beni immobili se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

In definitiva, la circolare chiarisce che gli impianti fotovoltaici costituiscono:

- beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato
- beni mobili, quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.

La diversa classificazione incide, ai fini delle imposte dirette, sulla necessità di stabilire l'aliquota di ammortamento applicabile.
Il Dm 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni strumentali, non contempla infatti la tipologia di bene "impianto fotovoltaico"; lo stesso è stato quindi individuato applicando il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.
Pertanto, fermo restando che quando l'impianto fotovoltaico si configura come bene mobile allo stesso è applicabile l'aliquota del 9% (Circolare n. 46/E/2007), la circolare precisa che, quando l'impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile, l'aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4% corrispondente a quello previsto per "fabbricati destinati all'industria" del gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica.
A tal ultimo riguardo, poiché alla luce delle precisazioni rese circa la qualificazione di impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili alcuni impianti che prima erano considerati mobili oggi costituiscono beni immobili, nella Circolare si afferma che "*nel*

caso in cui l'impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l'aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d'imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati".

CHECK LIST
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni materiali nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	☐	☐	☐	
Verificare l'utilità pluriennale degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni materiali	☐	☐	☐	
Verificare l'iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo di produzione siano ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile e fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso	☐	☐	☐	
Verificare che siano stati capitalizzati gli oneri finanziari relativi a finanziamenti specifici contratti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e fino al momento in cui vi è la disponibilità all'uso	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che le spese di manutenzione straordinaria siano state capitalizzate a fronte della verifica dell'incremento significativo della produttività del cespite cui afferiscono o della sua vita utile	☐	☐	☐	
Verificare che i cespiti acquisiti a titolo gratuito sono stati iscritti in bilancio al momento di acquisizione del titolo di proprietà in base al presumibile valore di mercato (a cui vanno aggi eventuali oneri da sostenere)	☐	☐	☐	
Verificare, se si è usufruito della possibilità di iscrivere nell'attivo le attrezzature industriali e commerciali ad un valore costante, le condizioni previste: • costante rinnovo delle stesse • scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio • assenza di significative variazioni nella loro entità, valore e composizione	☐	☐	☐	
Verificare la capitalizzazione tra le immobilizzazioni materiali dei pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono dotazione necessaria del cespite	☐	☐	☐	
Verificare che siano stati trasferiti nell'ambito dell'attivo circolante i cespiti destinati alla vendita e valutati al minore tra il valore contabile ed il valore di realizzo	☐	☐	☐	
Verificare se vi è evidenza dei beni dell'impresa presso terzi (in deposito, pegno, comodato, …)	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Assoggettamento delle immobilizzazioni materiali con durata limitata nel tempo ad un processo di ammortamento sistematico a partire dal momento in cui sono disponibili per l'uso	☐	☐	☐	
Verifica periodica del processo di ammortamento ed eventuale modifica dello stesso	☐	☐	☐	
Confronto fra valore residuo e valore recuperabile ed eventuale svalutazione	☐	☐	☐	
Eventuale ripristino di valore negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della svalutazione (tenendo conto degli ammortamenti non effettuati a seguito della svalutazione)	☐	☐	☐	
Per i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono dotazione necessaria del cespite l'ammortamento viene effettuato su una durata corrispondente al minore tra la propria vita utile e quella del cespite	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione del bene materiale, della legge speciale di rivalutazione, dell'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamento, e dell'effetto sul patrimonio netto	☐	☐	☐	
Indicare il metodo e il piano di ammortamento utilizzato per le varie categorie o classi di cespiti	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: • il costo originario • le precedenti rivalutazioni e quelle dell'esercizio • le acquisizioni e le alienazioni dell'esercizio • i trasferimenti da altre voci • gli ammortamenti accumulati e quelli dell'esercizio • le svalutazioni accumulate e quelle dell'esercizio • il totale delle rivalutazioni sulle immobilizzazioni esistenti alla fine dell'esercizio	☐	☐	☐	
Indicare l'eventuale inclusione per i beni costruiti in economia della quota di spese generali	☐	☐	☐	
Indicare per ciascuna voce gli oneri finanziari eventualmente capitalizzati e l'ammontare cumulativo capitalizzato	☐	☐	☐	
Indicare gravami esistenti sui cespiti (ipoteche, pegni, …)	☐	☐	☐	
Indicare i cambiamenti dei metodi di ammortamento e della residua vita utile, ed i relativi effetti con relative motivazioni	☐	☐	☐	
Indicare eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali	☐	☐	☐	
Indicare i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri	☐	☐	☐	
Indicare l'ammontare dei cespiti non usati o utilizzati in misura sensibilmente inferiore alla normale possibilità di utilizzazione o capacità produttiva	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare le motivazioni e l'ammontare delle svalutazioni effettuate per perdite durevoli di valore, con indicazione degli effetti sul risultato economico prima e dopo le imposte	☐	☐	☐	
Indicare le ragioni del trasferimento di cespiti nell'ambito dell'attivo circolante, il criterio di valutazione adottato e l'eventuale effetto sul risultato economico dell'esercizio	☐	☐	☐	
Indicare se sono stati rilevati nella voce B.I.5 gli acconti versati a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali	☐	☐	☐	
Indicare se si è proceduto a riclassificare nelle voci di pertinenza i valori iscritti in esercizi precedenti fra le *immobilizzazioni in corso e acconti*, relativi ad immobilizzazioni per le quali è stata acquisita la piena titolarità del diritto o completato il cespite	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i fatti di rilievo (ad esempio rilevanti investimenti o disinvestimenti) avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deduzione delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene	☐	☐	☐	
Verificare l'applicazione delle aliquote massime previste dalle tabella ministeriali	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la riduzione al 50% dell'aliquota nel primo esercizio	☐	☐	☐	
In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, verificare la deduzione del costo residuo	☐	☐	☐	
Riprendere a tassazione l'eventuale quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile al costo del terreno sottostante o pertinenziale	☐	☐	☐	
Determinare il plafond del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili per la deducibilità delle spese di manutenzione (la parte eccedente il plafond è deducibile in quote costanti in 5 esercizi e vanno stanziate le imposte anticipate)	☐	☐	☐	
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verificare il fatto che gli ammortamenti vengono dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'articolo 2561 cod. civ.)	☐	☐	☐	
Verificare per gli autoveicoli non strumentali la deducibilità limitata al 20% degli ammortamenti fiscali	☐	☐	☐	
Individuare gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	☐	☐	☐	
Verificare per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta la deducibilità limitata al 70% degli ammortamenti fiscali	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità limitata all'80% degli ammortamenti relativi agli impianti di telefonia fissa e mobile	☐	☐	☐	

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	B) IMMOBILIZZAZIONI
CLASSE	B)III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
VOCI	1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli 4) Azioni proprie
Normativa civilistica di riferimento	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis,2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 15 OIC 17 OIC 20 OIC 21
Principi contabili internazionali	IAS 27 IAS 28 IAS 31 IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 94 Tuir Articolo 101 Tuir

B.III 1) PARTECIPAZIONI

Definizione

Con il termine *partecipazioni* ci si riferisce agli investimenti nel capitale di altre imprese:

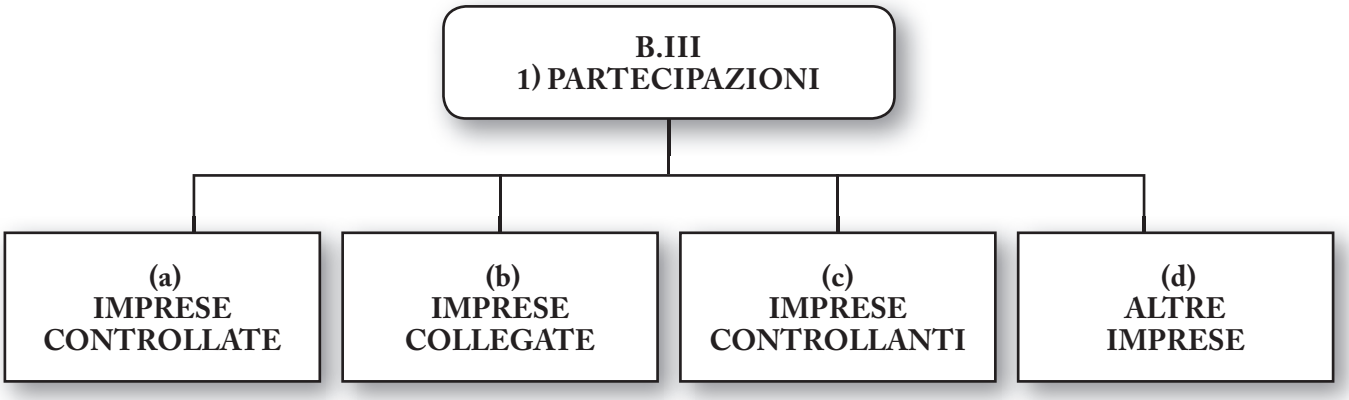

NEW **Novità 2016 D.Lgs. 139/2015**

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione inserendo la voce delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Le nuove classificazioni (dal 1° gennaio 2016) sono pertanto le seguenti:

III. *Immobilizzazioni finanziarie*
1. partecipazioni in:
   a) imprese controllate
   b) imprese collegate
   c) imprese controllanti
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   d-bis) altre imprese

Verranno rilevate nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni che rappresentano per l'impresa un investimento durevole, finalizzato a:
- ⇨ esercitare il controllo o comunque un'influenza dominante (*imprese controllate*);
- ⇨ esercitare un'influenza notevole (*imprese collegate*);
- ⇨ ottenere vantaggi economici indiretti (*altre imprese*).

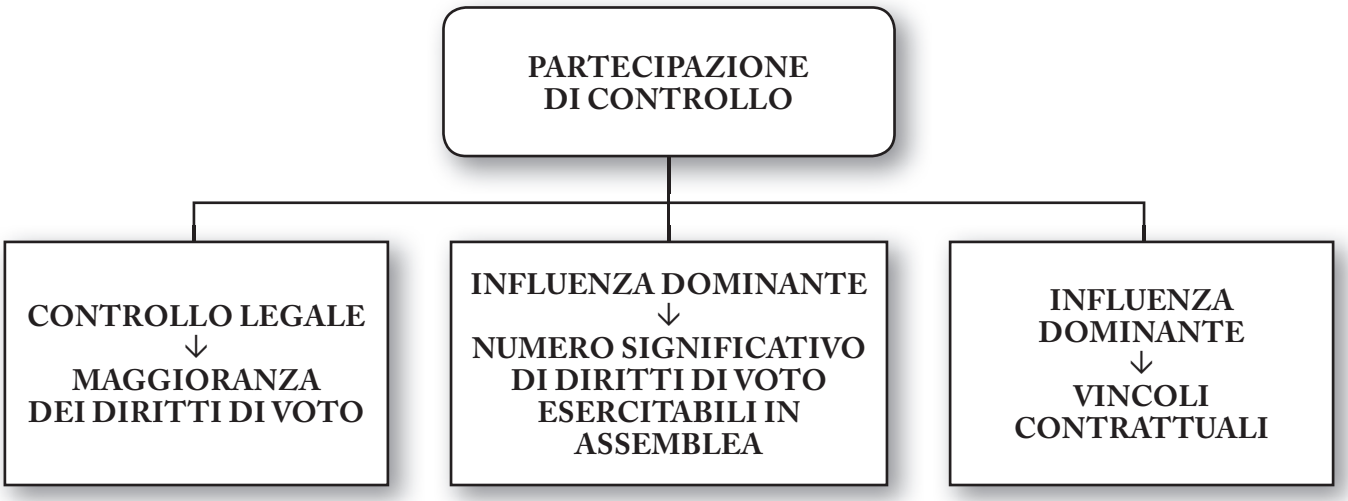

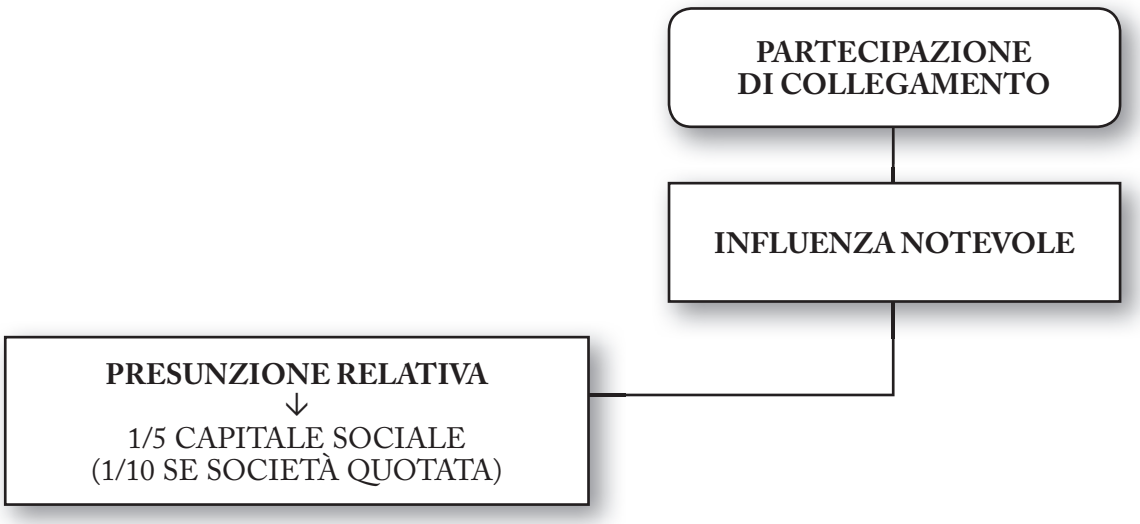

La norma civilistica stabilisce la presunzione che le partecipazioni in misura non inferiore ad 1/5 del capitale della partecipata (1/10 se la società è quotata) si debbano considerare immobilizzazioni finanziarie. La presunzione in questione è comunque una presunzione relativa, tanto che potremo avere partecipazioni che rappresentano una quota inferiore al 20%, nell'ambito dell'attivo immobilizzato, così come quote superiori a tale soglia potranno essere iscritte nell'attivo circolante: l'unico aspetto rilevante è infatti la destinazione attribuita alla partecipazione dall'organo amministrativo.

Iscrizione

La partecipazione deve essere iscritta al *costo*, comprensivo degli oneri accessori.
Esempi di oneri accessori che possono essere capitalizzati sono i seguenti:
⇨ costi di intermediazione bancaria e finanziaria;
⇨ imposte di bollo;
⇨ costi di consulenza per la predisposizione di contratti;
⇨ costi relativi a studi di fattibilità.

L'iscrizione al costo deve essere mantenuta anche nei successivi esercizi, a meno che non si verifichi:
⇨ una perdita duratura di valore;
⇨ il cambiamento di destinazione della partecipazione, iscrivendola nell'attivo circolante;
⇨ l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Svalutazione

Nell'ipotesi di una *perdita durevole* di valore bisogna procedere ad una *svalutazione* del valore attribuito alla partecipazione.
La perdita di valore si deve considerare durevole quando non si può ritenere che nel breve periodo vengano rimosse le cause che l'hanno determinata e quindi non è dimostrabile che la partecipata nel breve periodo otterrà risultati economici positivi.
Se la partecipante ritiene invece di qualificare come non durevole la perdita di valore della partecipazione, deve essere data indicazione nella nota integrativa delle motivazioni che hanno determinato tale scelta, evidenziando anche il lasso di tempo nel quale ci si attende di recuperare la perdita.

Per le società quotate non è sufficiente il ribasso della quotazione di borsa per considerare una perdita di valore durevole.

Confronto con il patrimonio netto

L'articolo 2426 comma 1 n. 3 cod. civ. prevede che "*Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*".
In sede di redazione del bilancio d'esercizio è necessario pertanto confrontare il valore di carico delle partecipazioni in controllate e collegate con:
- il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, se la partecipante è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
- la corrispondente frazione di patrimonio netto, se non sussiste tale obbligo.

Se il valore di carico risulta superiore al termine di confronto, l'organo amministrativo della società partecipante deve motivare la differenza nella Nota integrativa, indicando ad esempio che il maggior valore è dovuto al pagamento di un avviamento o spiegando i motivi per cui il minor valore del patrimonio netto non si qualifica come perdita durevole e pertanto la partecipazione non è stata svalutata.

Ripristino di valore

Se le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare la partecipazione negli esercizi successivi vengono meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore.

Rivalutazione

La rivalutazione del costo può avvenire soltanto in base ad una legge speciale, che ne stabilisce i criteri e le metodologie applicative.

Metodo del patrimonio netto

Come metodo alternativo al costo, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate con il *metodo del patrimonio netto*, trattato nella nuova versione dell'OIC17 (in precedenza il tema era trattato nell'OIC 21).

Attraverso l'applicazione di tale metodo, il valore della partecipazione viene a riflettere le variazioni, positive o negative, del patrimonio netto della partecipata nei periodi successivi a quello di acquisizione, al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante:

- la quota ad essa spettante degli utili e delle perdite, a prescindere dalla loro distribuzione;
- le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Il criterio del costo trova infatti importanti limiti nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Valutare le partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto significa riconoscere i risultati della partecipata contestualmente alla loro formazione, rilevandoli secondo il principio di competenza.

Il metodo del patrimonio netto è quindi il criterio di valutazione raccomandato per le partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, tranne nei casi in cui:

- vi sino condizionamenti sulla partecipazione che limitano l'influenza significativa nella gestione della partecipata;
- il controllo effettivo è limitato da particolare situazioni ;
- le partecipazioni hanno un valore irrilevante;
- non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni.

Il metodo del patrimonio netto non deve essere necessariamente applicato a tutte le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate: è possibile applicarlo ad alcune di esse e valutare le altre con il metodo del costo.

La valutazione col metodo del patrimonio netto si distingue da quella effettuata assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica.

Art.2426, comma 1, n. 4 recita : *Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate … per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividenti ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis cod. civ.*

Il metodo del patrimonio netto comporta non solo l'assunzione di un valore "pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio" della partecipata, rettificato per tenere conto del diverso costo sostenuto all'acquisto, ma anche la correzione di detto valore attraverso la detrazione

dei dividendi eventualmente già deliberati, la rettifica per le operazioni intersocietarie e le altre rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché l'applicazione dei principi generali di redazione del bilancio.
Il richiamo dell'articolo 2426, n. 4, comma 1, ai "principi di redazione del bilancio consolidato" costituisce, infatti, un rinvio alla disciplina del bilancio consolidato.
Nella valutazione delle partecipazioni con il metodo in commento i momenti salienti sono:
1. acquisto della partecipazione: allocazione della differenza tra costo d'acquisto e corrispondente frazione del patrimonio netto
2. applicazione del metodo negli esercizi successivi
3. trattamento contabile dei dividendi.

1. Esercizio di acquisto della partecipazione

Al momento dell'acquisizione, la partecipazioni viene iscritta in contabilità rilevando il suo costo originario. Qualora in sede di redazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo decide di valutarla con il metodo del patrimonio netto, si rende innanzitutto necessario rappresentare contabilmente la differenza tra costo di acquisto e valore netto contabile rettificato della partecipata. In tal senso l'OIC 17 afferma la necessità di stilare una situazione contabile della partecipata alla data di acquisto delle partecipazioni; d'altra parte nel decidere di acquisire un'apprezzabile quota di partecipazioni in una società (ricordiamo che stiamo parlando di partecipazioni in imprese controllate o collegate), l'acquirente compirà sicuramente una valutazione della quota oggetto di scambio sulla base di una situazione a valori contabili della partecipata e anche a valori correnti.
La comparazione tra valori contabili e correnti consentirà pertanto di individuare l'origine della differenza tra prezzo di acquisto e valore contabile rettificato del patrimonio netto, determinando così la natura ai fini del relativo trattamento contabile.
Le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:
a. Costo di acquisto maggiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato
   Le opzioni sono due:
   - il maggior valore che non trova giustificazione nella valutazione delle attività e passività a valori correnti, è attribuibile ad avviamento della partecipata: in questo caso tale maggior valore viene iscritto all'attivo nella voce partecipazioni e ammortizzato come se fosse un avviamento;
   - il maggior valore è attribuibile ad un "cattivo affare": in tal caso il maggior valore andrà iscritto a conto economico come svalutazione della partecipazione.
b. Costo di acquisto inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto rettificato
   Le opzioni sono due:
   - il minor valore trova giustificazione nella previsione di perdite future della società partecipata: in questo caso tale minor valore viene iscritto in un fondo rischi dello stato patrimoniale;
   - il minor valore è attribuibile ad un "buon affare": in tal caso il minor valore andrà iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile.

2. Le applicazioni del metodo negli esercizi successivi

L'applicazione del metodo del patrimonio netto negli esercizi successivi al primo richiede le seguenti operazioni:
- effettuazione delle rettifiche di consolidamento (eliminazione delle operazioni infragruppo, dei dividendi, ...)
- determinazione della frazione del patrimonio netto della partecipata
- iscrizione in bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente.

In particolare per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio della variazione del patrimonio netto della partecipata (per recepire la quota di utile/perdita di spettanza) si possono presentare due situazioni:
a) decremento del patrimonio → da iscrivere a conto economico nella voce D.19.a quale svalutazione di partecipazioni;
b) incremento del patrimonio → da iscrivere a conto economico nella voce D.18.a Rivalutazione partecipazioni.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo principio OIC 17 non è più ammesso l'utilizzo del cd. "metodo patrimoniale" che prevedeva l'imputazione direttamente a patrimonio netto, in una riserva non distribuibile, e non a conto economico, dell'incremento di valore della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto.
L'articolo 2426, n. 4, cod. civ. prevede inoltre che le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, debbano essere iscritte in una riserva non distribuibile; l'OIC 17 ha precisato che tale obbligo sussiste solo con riferimento alla rivalutazione non assorbita dalla perdita propria della partecipante.
Pertanto:
a) se l'utile d'esercizio della partecipante è superiore alla rivalutazione, quest'ultima è soggetta al citato divieto di distribuzione in quanto non assorbita; quindi, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione dell'utile d'esercizio, la rivalutazione deve essere interamente iscritta in una riserva non distribuibile, distintamente indicata nell'ambito della voce AVII "Altre riserve";
b) se l'utile d'esercizio della partecipante è inferiore alla rivalutazione (assorbimento parziale), l'importo da iscrivere in una riserva non distribuibile è pari all'utile d'esercizio della partecipante (o alla parte che residua dopo aver assolto l'obbligo di destinazione alla riserva legale);
c) se il conto economico della partecipante evidenzia una perdita di esercizio, non si procede all'accantonamento a riserva in quanto la rivalutazione è stata in tutto compensata con la "perdita propria" della partecipante.

Tale riserva può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione e senza necessità di rispettare ordini di priorità rispetto ad eventuali altre riserve distribuibili, a copertura della perdita di esercizi precedenti o successivi.

3. Trattamento dei dividendi

Nel caso di distribuzione di dividendi da parte della partecipata, poiché i risultati economici positivi sono stati già iscritti quali incrementi di valore della partecipata, va rilevata una riduzione del valore della partecipazione nella società partecipante e, nel contempo, deve essere liberata diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.

B.III 2) CREDITI

Definizione

Nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie vengono iscritti i crediti afferenti operazioni *patrimoniali e finanziarie*, non a breve, ed i crediti a medio lungo termine sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica.
La classificazione in bilancio viene effettuata in base al soggetto debitore:

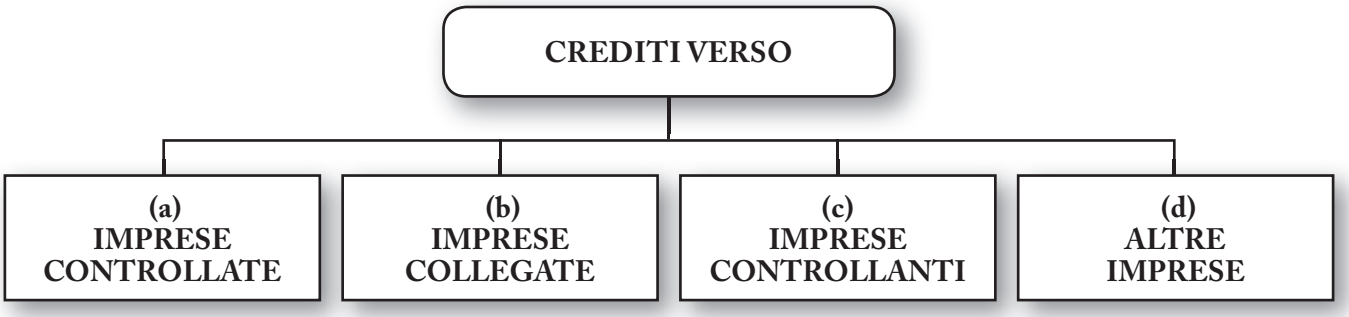

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione inserendo la voce dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Le nuove classificazioni (dal 1° gennaio 2016) sono pertanto le seguenti:

III. *Immobilizzazioni finanziarie*
2. Crediti
   a) verso imprese controllate
   b) verso imprese collegate
   c) verso imprese controllanti
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   d-bis) verso altre imprese

Per ciascuna voce dei crediti, deve essere data evidenza dell'importo esigibile entro l'esercizio e della parte esigibile invece oltre l'esercizio.

Iscrizione

L'iscrizione in bilancio va fatta in base al *presumibile valore di realizzo,* ossia in base al valore nominale al netto delle svalutazioni effettuate sulla base delle stime circa l'effettiva esigibilità dei crediti.
Per quanto riguarda gli eventuali crediti in valuta iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, la valutazione a fine esercizio deve avvenire in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha sostituito l'articolo 2426 comma 1 n. 8 cod. civ. stabilendo che "*i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*".

Si sottolinea che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e continuare a valutare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Il legislatore non definisce il criterio del costo ammortizzato ma lo rimanda espressamente (articolo 2426 comma 2 cod. civ.) ai principi contabili internazionali.

Rileva quindi lo IAS 39, il quale al paragrafo 9 stabilisce che: "*Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione*

(operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione all'acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future" (…).
La relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 ha sottolineato che i principi contabili nazionali dovranno essere aggiornati in modo da fornire utili elementi applicativi ed indicazioni di carattere tecnico sul nuovo criterio del costo ammortizzato, anche con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni.

B.III 3) ALTRI TITOLI

Definizione

Vanno ricompresi in questa voce quei titoli che non rappresentano investimenti nel capitale di imprese, quali:
⇨ obbligazioni;
⇨ titoli del debito pubblico;
⇨ fondi comuni di investimento.

Iscrizione

I titoli in questione devono essere iscritti al *costo*, comprensivo degli oneri accessori.
Se si rilevano perdite durevoli di valore, allora è necessario procedere alla svalutazione del valore iscritto in bilancio (se negli esercizi successivi le cause che avevano determinato la riduzione del valore sono venute meno bisogna ripristinarlo).

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato l'articolo 2426 comma 1 n. 1 cod. civ. aggiungendo la disposizione in base alla quale "*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*".
Si sottolinea che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e continuare a valutare i titoli immobilizzati al costo eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore.
Per la definizione di costo ammortizzato valgono i commenti indicati nel paragrafo precedente dedicato ai Crediti immobilizzati. La dicitura "ove applicabile" prevista per i titoli significa che il criterio del costo ammortizzato va applicato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano. Anche in questo caso il ruolo dei principi contabili che dovranno essere aggiornati sarà determinante.

B.III 4) AZIONI PROPRIE

Definizione

Vanno iscritte nell'ambito di questa voce le *azioni proprie* acquistate dalla società con l'intento di mantenerle nel portafoglio per più esercizi.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie soggiacciono a diversi vincoli posti dal legislatore:

- possono essere acquistate soltanto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- devono essere interamente liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne stabilisce le modalità;
- il valore nominale delle azioni proprie acquistate, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, non può essere superiore al 5% del capitale sociale;
- il diritto agli utili ed il diritto di opzione spettano, proporzionalmente, alle altre azioni;
- il diritto di voto è sospeso;
- deve essere costituita una riserva indisponibile di importo pari all'ammontare delle azioni proprie in portafoglio;
- gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie, se non previa autorizzazione dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2357-ter cod. civ., al momento dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

La sua costituzione deve essere concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l'OIC 21 ha precisato che l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) "*Riserva per azioni proprie in portafoglio*", bensì nella voce AVII) "*Altre riserve*" con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).

Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, cod. civ.,tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell'importo iscritto nell'attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce "*Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio*".

Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto.

Dopo l'acquisto, possono essere:

- **annullate.**
  In questo caso si possono presentare tre situazioni:
  - il valore delle azioni proprie è pari al valore nominale delle azioni annullate.
    L'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile;
  - il valore delle azioni proprie è maggiore del valore nominale delle azioni annullate
    La differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile;
  - il valore delle azioni proprie è minore del valore nominale delle azioni annullate
    La differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

- **realizzate.**
  In tal caso la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito da iscriversi nel conto economico nella voce C) "*Proventi e oneri finanziari*". Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.
- **mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.**
  In questo caso a fine esercizio è necessario procedere alla loro valutazione, che dipende dalla loro classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, secondo i criteri già analizzati per quanto concerne le partecipazioni, con la sola variante della necessità di considerare anche la riserva zioni proprie in portafoglio.

Quindi, nel primo caso il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate è ridotto solo nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D "*Rettifiche di valore di attività finanziarie*" e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.
Nel secondo caso le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni, sono iscritte in bilancio anziché al costo, al valore minore espresso dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.
Se successivamente vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere al ripristino di valore, ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla concorrenza, al massimo, del costo. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nella voce D "*Rettifiche di valore di attività finanziarie*" e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale.

L'acquisto di azioni proprie non verrà più considerato un investimento da iscrivere tra le attività, a fronte del quale costituire una riserva non disponibile, ma determinerà una diretta riduzione del patrimonio netto.

Le società che detengono azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 dovranno stornare la "Riserva per azioni proprie in portafoglio" girocontandola ad altra riserva disponibile, e stornare le azioni proprie indicate nell'attivo movimentando in dare la nuova "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (voce A.X del passivo dello stato patrimoniale).

Di conseguenza la voce B.III.4) Azioni proprie non esisterà più e sarà sostituita dalla voce B.III.4) Strumenti finanziari derivati attivi.

Immobilizzazioni finanziarie: l'applicazione del *fair value*

Il D.Lgs. 394/2003 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/65/CE, che prevede che gli stati membri autorizzino o impongano l'utilizzo del fair value come regola di valutazione degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati.

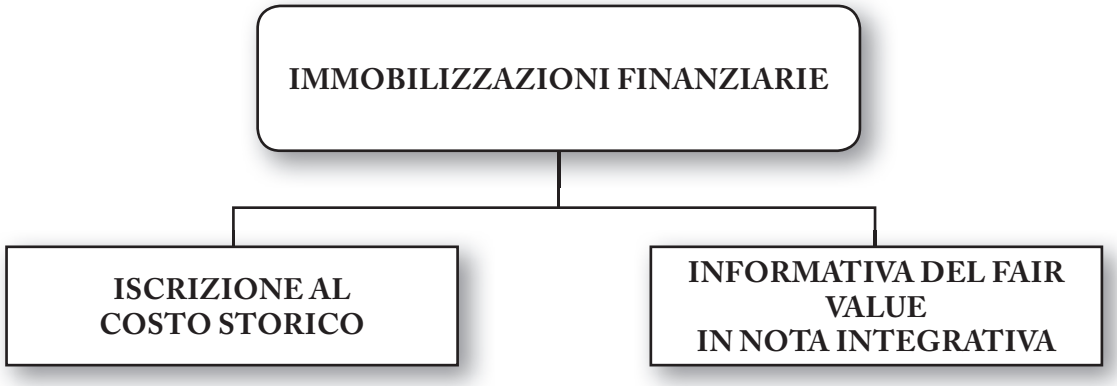

Il legislatore italiano ha optato per un recepimento parziale di quanto previsto a livello comunitario: non è stato infatti introdotto il fair value quale criterio di valutazione degli strumenti finanziari, ma è stato introdotto l'obbligo di fornire determinate informazione relative al fair value degli strumenti finanziari in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
In particolare l'articolo 2427-bis, comma 1 n. 2, cod. civ., prevede che nella nota integrativa debba essere indicato il fair value delle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore.
In particolare le informazioni attengono:

- il valore contabile delle immobilizzazioni finanziarie;
- il loro fair value;
- i motivi per cui il valore contabile, se superiore al fair value, non è stato ridotto.

Dette informazioni riguardano:

- le partecipazioni in imprese controllanti;
- le partecipazioni in altre imprese;
- i crediti verso collegate, controllate e controllanti;
- i crediti verso altre imprese;
- gli altri titoli;
- le azioni proprie.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del fair value, il comma 3 dell'articolo 2427-bis cod. civ., lo definisce come:

- il valore di mercato, quando è possibile individuare facilmente un mercato attivo;
- il valore di mercato di strumenti analoghi, quando è possibile individuare un mercato attivo;
- il valore che deriva dall'applicazione di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, se non è possibile individuare un mercato attivo, purché il valore così determinato costituisca una ragionevole approssimazione del valore di mercato.

Nel caso poi il risultato che dovesse emergere dalle valutazioni sopra indicate non possa essere considerato attendibile, il fair value non deve essere determinato.

Le informazioni sul fair value relative alle immobilizzazioni finanziarie devono essere fornite anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Il documento OIC 3 propone il seguente schema con le informazioni da fornire in nota integrativa:

Informazioni Immobilizzazioni finanziarie	Valore contabile	Fair value	Note di commento
Partecipazioni in impresa controllati			
Partecipazioni in altre imprese • Partecipazione A • Partecipazione B •			
Crediti verso imprese controllate • Controparte A • Controparte B •			
Crediti verso imprese collegate • Controparte A • Controparte B •			
Crediti verso imprese controllanti			
Crediti verso altri • Controparte A • Controparte B •			
Altri titoli •			
Azioni proprie			

Nelle note di commento devono essere indicate le motivazioni per le quali il valore contabile non è stato ridotto e i motivi a supporto della recuperabilità del valore stesso.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la denominazione della voce B.III.4) Azioni in **B.III.4) Strumenti finanziari derivati attivi**, in considerazione della nuova disciplina che prevede l'obbligo di rilevazione in bilancio degli strumenti derivati al fair value, anche se questi sono incorporati in altri titoli.

Per la definizione di strumento finanziario e fair value bisogna far riferimento ai principi contabili internazionali, in particolare rispettivamente allo IAS 32 e allo IAS 39.

Il decreto stabilisce che le variazioni di fair value dei derivati sono imputate:

- al conto economico (nuove voci D.18.d – rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e D.19.d – svalutazioni di strumenti finanziari derivati);
- oppure se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (nuova voce A. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi).

CHECK LIST
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la corretta classificazione delle immobilizzazioni finanziarie nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli 4) Azioni proprie	☐	☐	☐	
Verificare la destinazione durevole degli elementi iscritti nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie	☐	☐	☐	
Verificare la corretta classificazione delle partecipazioni nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Altre imprese	☐	☐	☐	
Verificare che le partecipazioni siano iscritte al costo d'acquisto	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	☐	☐	☐	
Verificare l'opportunità di valutare le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del patrimonio netto	☐	☐	☐	
Verificare che il metodo del patrimonio netto sia applicato ad ogni singola partecipazione e non su base aggregata	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che, in caso di applicazione del metodo del patrimonio netto, si è proceduto ad analizzare la differenza tra costo d'acquisto e quota del patrimonio netto contabile della partecipata alla data di acquisto della partecipazione	☐	☐	☐	
Verificare che nella voce crediti siano iscritti quelli aventi carattere durevole (in particolare crediti finanziari, non a breve, e altri crediti a medio lungo termine)	☐	☐	☐	
Verificare la corretta classificazione dei crediti in base al soggetto debitore: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Altre imprese	☐	☐	☐	
Verificare che per ciascuna voce dei crediti, sia data evidenza dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che la valutazione dei titoli venga effettuata individualmente, attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto	☐	☐	☐	
Verificare che per le azioni proprie iscritte in portafoglio siano stati rispettati i vincoli civilistici per l'acquisizione: • acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili • azioni interamente liberate • acquisto autorizzato dall'assemblea • valore nominale azioni proprie acquistate non superiore al 5% del capitale sociale (per le società che fanno ricorso capitale di rischio)	☐	☐	☐	
Verificare che il diritto agli utili ed il diritto di opzione relativo alle azioni proprie in portafoglio sia attribuito proporzionalmente alle altre azioni	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che il diritto di voto relativo alle azioni proprie in portafoglio sia stato sospeso	☐	☐	☐	
Verificare la costituzione di una riserva indisponibile di pari importo all'ammontare delle azioni proprie in portafoglio	☐	☐	☐	
Verificare che l'organo amministrativo non abbia disposto l'acquisto di azioni proprie in portafoglio senza l'autorizzazione dell'assemblea	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Svalutazione delle partecipazioni valutate con il metodo del costo, se vi è una perdita durevole di valore	☐	☐	☐	
Eventuale ripristino di valore se sono venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione in un esercizio precedente	☐	☐	☐	
In caso di applicazione del metodo del patrimonio netto, recepimento delle variazioni del patrimonio netto della partecipata con l'effettuazione delle rettifiche prescritte	☐	☐	☐	
Effettuazione delle rettifiche del valore nominale dei crediti in base al presumibile valore di realizzo	☐	☐	☐	
Svalutazione delle azioni proprie, se vi è una perdita durevole di valore, e liberazione in misura corrispondente della riserva per azioni proprie in portafoglio	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione del criterio di valutazione adottato per le partecipazioni immobilizzate	☐	☐	☐	
Elenco delle partecipazioni immobilizzate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta	☐	☐	☐	
I movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio	☐	☐	☐	
L'ammontare del proventi da partecipazioni immobilizzate di cui alla voce 15) del conto economico, diversi dai dividendi	☐	☐	☐	
Gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate	☐	☐	☐	
L'eventuale restrizione alla disponibilità di partecipazioni	☐	☐	☐	
L'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, … su partecipazioni	☐	☐	☐	
La ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cu la partecipazione non sia obbligata a redigere il bilancio), ovvero superiore a quello derivante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo ed il criterio di raffronto utilizzato	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Le partecipazioni, con il relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni	☐	☐	☐	
In caso di variazione del criterio di valutazione rispetto all'esercizio precedente, indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
In caso di ripristino di valore, indicazione della ragione e dell'ammontare della ripresa di valore	☐	☐	☐	
Nel caso di perdita durevole di valore della partecipazione, indicazione delle ragioni dell'adozione del valore inferiore al costo o al valore recuperabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore	☐	☐	☐	
Nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi speciali su partecipazioni occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva di rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo.	☐	☐	☐	
Informazioni su operazioni di aumento di capitale, a pagamento o gratuito, deliberate dalla società partecipata, sue modalità, decisioni e conseguenze per la partecipante	☐	☐	☐	
Indicazione dell'indisponibilità o meno della riserva per azioni proprie in portafoglio e le relative ragioni	☐	☐	☐	
Indicazione degli ammontari degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie e i conti nei quali questi sono rilevati	☐	☐	☐	
Indicazione separata dei crediti di importo rilevante verso debitori che hanno particolari caratteristiche, di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione per le immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate) che sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value del valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio, del loro fair value alla stessa data e dei motivi per cui il valore contabile non è ridotto.	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
L'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate, indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, costi e ricavi	☐	☐	☐	
I rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si siano riflessi nel bilancio, con le società del gruppo	☐	☐	☐	
Informazioni concernenti le azioni proprie e/o della controllante acquistate o vendute, con l'indicazione dei corrispettivi e delle ragioni dell'acquisto o della vendita	☐	☐	☐	
Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente	☐	☐	☐	
Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la ripresa fiscale delle svalutazioni di partecipazioni non realizzate	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità della svalutazione dei titoli rappresentati da obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi da azioni, quote o strumenti finanziari similari alle azioni, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. La svalutazione è deducibile laddove la minusvalenza non ecceda la differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre	☐	☐	☐	
Verificare che per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto non sia stato dedotto, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata	☐	☐	☐	
Verificare l'eventuale realizzo di partecipazioni in regime di participation exemption (esenzione delle relative plusvalenze/indeducibilità delle minusvalenze)	☐	☐	☐	

C.I RIMANENZE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
CLASSE	C)I. RIMANENZE
VOCI	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti
Normativa civilistica di riferimento	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 13 OIC 23

Principi contabili internazionali	IAS 2 IAS 11
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 92 Tuir Articolo 92 bis Tuir Articolo 93 Tuir

Definizione

Le rimanenze di magazzino sono costi imputabili a beni in giacenza che vengono sospesi e rinviati agli esercizi in cui si conseguiranno i relativi ricavi, attraverso la vendita (per i prodotti finiti e le merci) o l'utilizzo nella produzione (per i semilavorati, i prodotti in corso di lavorazione, le materie prime e le materie sussidiarie e di consumo):

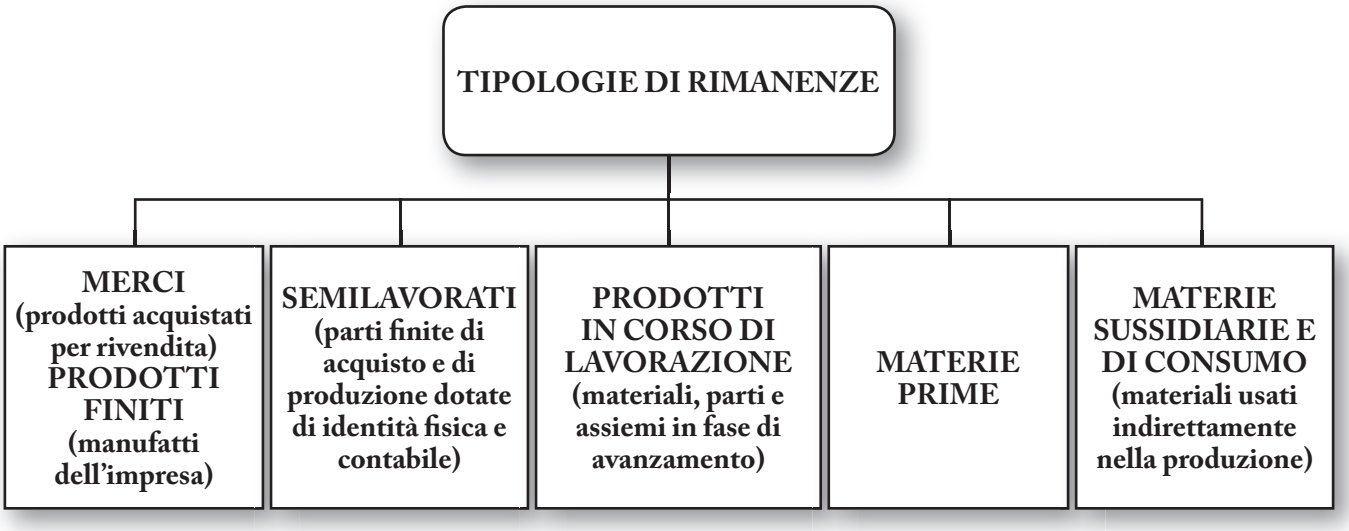

Iscrizione iniziale

Il momento rilevante per l'iscrizione di beni nell'ambito delle rimanenze di magazzino è costituito dal passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale piuttosto che formale, con il trasferimento dei rischi relativi: in genere corrisponderà al momento della spedizione o della consegna dei beni mobili, in base agli accordi contrattuali tra le parti.

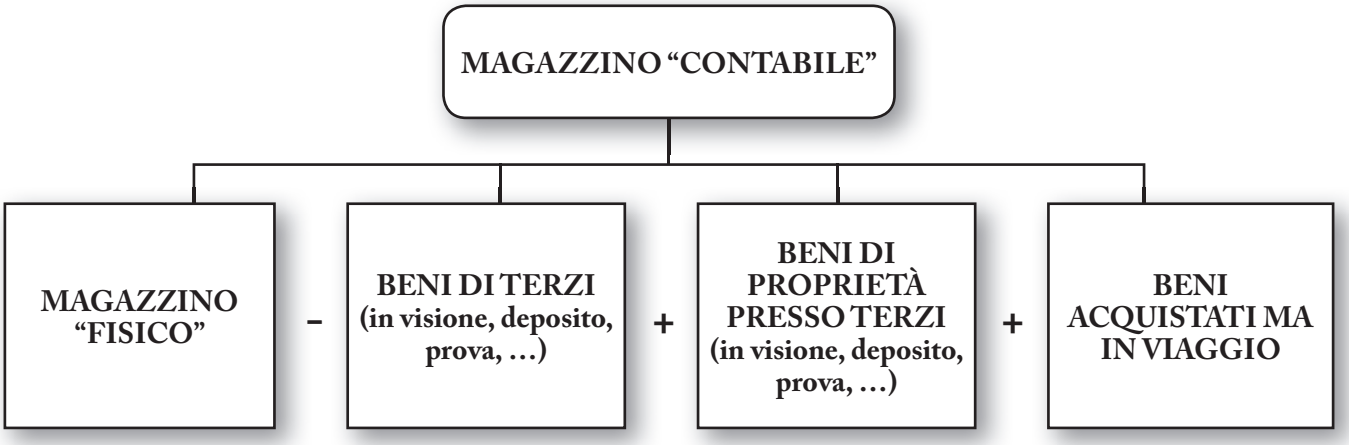

Per la corretta valorizzazione delle rimanenze di magazzino è necessaria un'accurata rilevazione delle quantità da valorizzare, che può essere effettuata attraverso:

⇨ un inventario fisico alla data di riferimento del bilancio;
⇨ un sistema di rilevazioni permanenti di magazzino[2].
L'iscrizione iniziale deve avvenire in base al *costo storico*, ossia in base al *costo d'acquisto* ovvero al *costo di fabbricazione*.

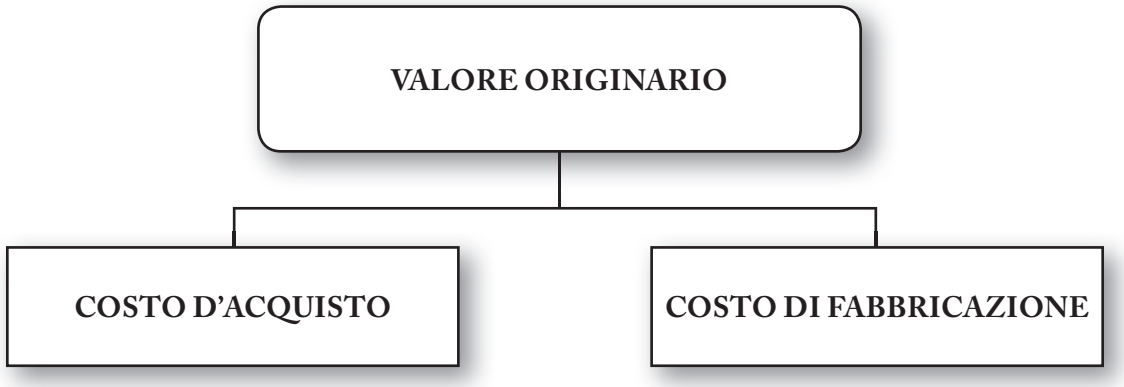

Il *costo d'acquisto* è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto, di solito rilevato dalla fattura, ed è comprensivo dei relativi oneri accessori (ad esempio, spese di trasporto, dogana, …), mentre va depurato di resi, sconti, abbuoni e premi (gli sconti cassa invece non vanno portati a riduzione del costo, ma considerati come provento finanziario).

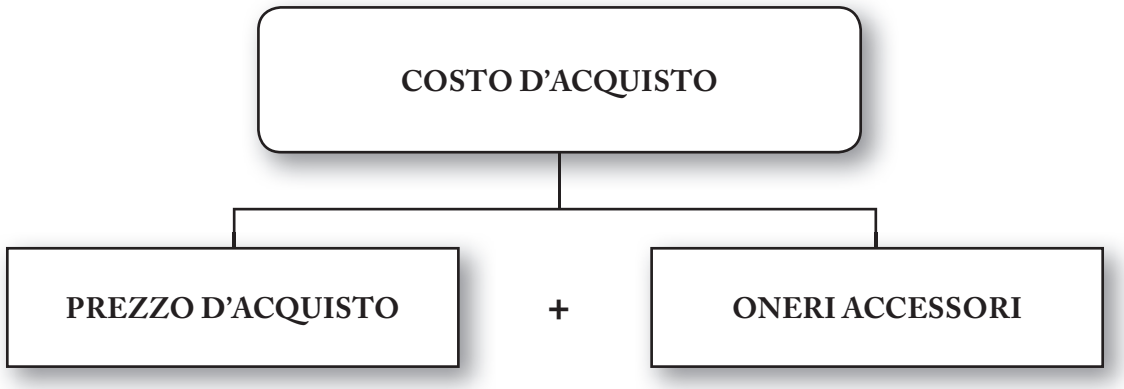

[2] L'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino è disciplinato dall'articolo 14, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973.
I limiti per essere assoggettati all'obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996. In particolare le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute dall'imprenditore a partire da secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, sono stati superati i seguenti limiti:
- ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 Tuir: 5.164.568,99 euro;
- valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 92 (rimanenze di beni) e 93 (rimanenze di opere e servizi di durata ultrannuale) Tuir: 1.032.913,80 euro.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati.
La norma richiede che l'impresa superi nel medesimo periodo di imposta sia il limite dei ricavi sia quello delle rimanenze finali di magazzino, non essendo rilevante, ai fini della norma, il superamento di uno solo degli indicati limiti.
Esempi

	2012	2013	2014	2015
Ricavi	5.500.000	6.000.000	No obbligo	SI
rimanenze	2.500.000	2.400.000		

	2012	2013	2014	2015
Ricavi	5.500.000	6.000.000	NO	NO
rimanenze	1.000.000	2.400.000		

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti sopra indicati.
È inoltre disposto che per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare (maggiore o minore a 12 mesi) l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

Per *costo di fabbricazione* si intende il costo di acquisto, più le spese industriali di produzione o di trasformazione.

Il costo di produzione ricomprende quindi sia i *costi diretti* che i *costi indiretti*, per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

I *maggiori costi di natura straordinaria* (ad esempio causati da scioperi, calamità naturali, impianti inattivi), le *spese generali ed amministrative*, i *costi di distribuzione* e le *spese di ricerca* non possono mai essere valorizzati nelle rimanenze, ma debbono essere in ogni caso imputati al conto economico dell'esercizio di competenza.

Nella nuova versione dell'OIC 13 pubblicata nell'agosto 2014 è stata riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione. Viene confermata la previsione secondo la quale gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore di realizzazione del bene.

Metodi di determinazione del costo

La valutazione del magazzino sulla base dei *costi specifici* è basata sull'individuazione e l'attribuzione dei costi alle singole unità.
Un sistema di valutazione di questo tipo potrà essere utilizzato per i c.d. *beni infungibili*, ossia quei beni che non sono intercambiabili fra loro, mentre per i *beni fungibili* bisognerà utilizzare un metodo di approssimazione del costo, in quanto la valutazione a costi specifici sarebbe troppo onerosa e di difficile gestione:

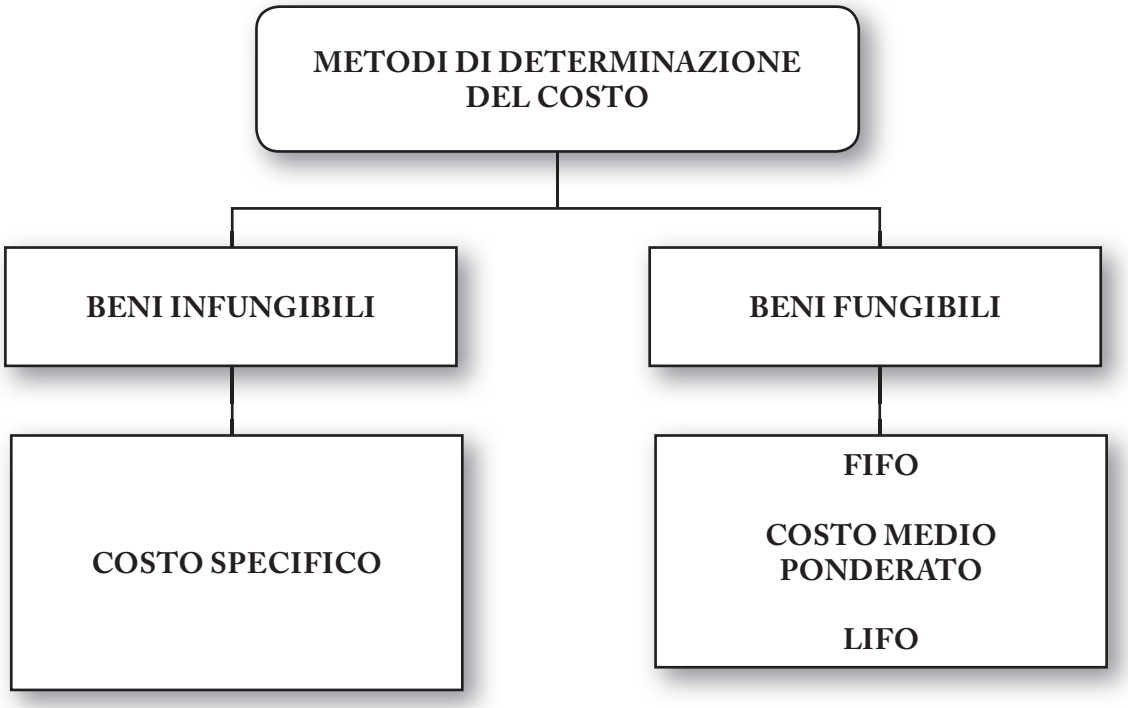

FIFO (primo entrato, primo uscito) → le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota sono le prime ad essere vendute o utilizzate per la produzione, cosicché il magazzino è valutato in base ai valori più recenti.

COSTO MEDIO PONDERATO → le unità di beni acquistati o prodotti a date diverse ed a diversi costi vengono considerate nel loro insieme, cercando in questo modo di livellare i movimenti dei prezzi. Il costo medio può essere ponderato *per movimento* (calcolandolo dopo ogni acquisto) ovvero *per periodo* (mese, trimestre, …).

LIFO (ultimo entrato, primo uscito) → le quantità acquistate o prodotte in epoca più recente sono le prime ad essere vendute o utilizzate per la produzione, cosicché il magazzino è valutato in base ai valori più "vecchi" (in caso di prezzi in crescita il magazzino risulta quindi sottovalutato).

IFRS
Lo IAS 2 *revised 2003* ha eliminato la possibilità di applicare il metodo LIFO nella valutazione delle rimanenze (rimangono pertanto applicabili soltanto il metodo FIFO ed il costo medio ponderato).

Valutazione successiva
Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il *costo storico* ed il *valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato*.
Nel momento in cui l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal costo originario si riduce, bisogna adeguare il valore delle rimanenze facendo riferimento al valore di mercato:

COSTO DI SOSTITUZIONE → rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce in magazzino può essere acquistata o riprodotta. Il costo di sostituzione dei materiali e dei prodotti acquistati si determina sulla base dell'acquisto di quantità normali effettuato in normali circostanze.

VALORE NETTO DI REALIZZO → rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita, quali ad esempio le provvigioni, i costi di trasporto e di imballaggio.

La valutazione delle rimanenze al minore tra costo e valore di mercato deve essere fatta voce per voce.
Per la svalutazione delle voci obsolete e di lento movimento, la svalutazione può essere effettuata, in alternativa, anche stanziando appositi fondi di deprezzamento.

APPROFONDIMENTO
IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

Tra le principali novità dell'OIC 13, che definisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle rimanenze di magazzino, vi è senza dubbio la disciplina relativa al trattamento **contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze**, che secondo le indicazioni fornite nel nuovo documento di prassi contabile, ai fini della loro valutazione vanno portati in **deduzione al costo d'acquisto dei materiali**.
Per la corretta classificazione degli importi a conto economico il principio contabile precisa che:

- i **contributi in conto esercizio** vanno indicati separatamente nella **voce A5** del conto economico tra gli "**altri ricavi e proventi**", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 del codice civile. I contributi in conto esercizio infatti, in quanto generalmente finalizzati alla riduzione dei costi correnti di gestione (o all'integrazione dei corrispettivi), vanno rilevati in un'apposita sottovoce della voce A.5 di conto economico, per competenza nell'esercizio in cui in cui sorge con certezza il diritto a percepirli (viene esclusa quindi qualsiasi ipotesi di compensazione e viene imposta la loro contabilizzazione tra gli altri proventi e ricavi a conto economico);
- i **costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** vanno rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6 del conto economico, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;
- la **variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti** va indicata rispettivamente nelle voci **B11** "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o **A2** "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" del conto economico, al netto dei contributi ricevuti.

È proprio in tale ultima indicazione che è racchiusa la novità contenuta nella nuova versione del principio contabile in quanto, nella sua versione precedente, non veniva chiarito il caso in cui i beni acquistati con l'ausilio di contributi fossero ancora in giacenza alla chisura dell'esercizio, se si dovesse considerare nella valutazione delle rimanenze finali il costo al lordo o al netto del contributo correlato.
Già la Consob con la comunicazione n. DAC/RM/96003727 del 24 prile 1996 aveva espresso un parere sul tema del trattamento dei contributi in conto esercizio ricevuti da un'impresa per l'acquisto di materie prime precisando che, affinche la valutazione sia espressiva del costo effettivamente sostenuto e per evitare ingiustificati effetti sul risultato del periodo, le rimanenze di tali beni dovessero essere assunte al netto del contributo in conto esercizio ricevuto.
Si consideri il seguente esempio:
si ipotizzi che un'impresa abbia acquistato nell'esercizio merci per euro 10.000 ed abbia beneficiato di un contributo in conto esercizio finalizzato all'acquisto di tali beni per euro 1.000. Seguendo le indicazioni fornite dall'OIC 13 le rilevazioni contabili (si prescinde dall'esposizione a livello contabile dell'iva) saranno le seguenti:

- per l'acquisto della merce:

d CE B.6 Costo per l'acquisto di merci	a SP D.7 Debiti verso fornitori	10.000

- per la rilevazione del contributo in conto esercizio:

d SP C.II.5 Crediti verso ente erogante	a CE A.5 Contributo in conto esercizio	10.000

Ipotizzando che alla chisura dell'esercizio la società non abbia ancora venduto le merci acquistate, sarà necessario **rilevare le rimanenze finali di merci** il cui costo dovrà essere valorizzato in euro 9.000, iscrivendo nella variazione delle rimanenze alla voce B.11 del conto economico il valore del costo sostenuto al netto del contributo rievuto. La scrittura contabile sarà pertanto la seguente:

d SP C.I.1 Materie prime	a CE B.11 Variazione rimenenze materie prime	9.000

Attraverso questa procedura contabile si ottiene la sospensione dei costi effettivamente sostenuti, ovvero quelli al netto del contributo in conto esercizio; nel caso in cui si fossero valorizzate le rimanenze al costo d'acquisto al lordo del contributo, quindi non in base al costo effettivamente sostenuto sarebbe emerso un ingiustificato utile d'esercizio pari ad euro 1.000 corrispondente all'intero contributo, mentre negli esercizi successivi, all'atto della vendita delle merci, si sarebbe conseguito un utile pari all'utile che si sarebbe conseguito in assenza del contributo, penalizzando quindi il risultato di quel periodo.

Lavori in corso su ordinazione

Discorso a parte rispetto alle altre rimanenze deve essere fatto per i lavori in corso su ordinazione che, in base alla definizione contenuta nel principio OIC 23, "*si riferiscono a contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste*".

In altre parole, l'elemento che caratterizza la fattispecie in esame è rappresentato dal fatto che ci troviamo in una situazione nella quale l'impresa non sta producendo per il "magazzino", ma, appunto, "su ordinazione", ossia per conto e sulla base delle indicazioni del committente.

Due sono i metodi di contabilizzazione che possono essere utilizzati per rilevare i lavori in corso su ordinazione:

- il criterio della commessa completata o del contratto completato;
- il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.

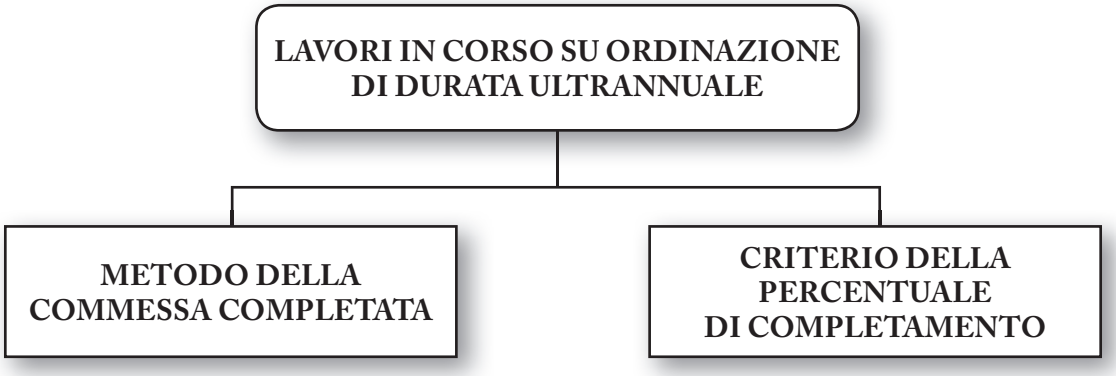

Il **metodo della commessa completata** comporta la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione ancora non completati non in base ai corrispettivi contrattualmente previsti ma in base al costo sostenuto (o meglio, al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo) **rilevando quindi i ricavi e l'utile di commessa** solamente al momento dell'ultimazione dell'opera.

Il **metodo della percentuale di completamento** prevede invece la rilevazione dei costi, dei ricavi e dell'utile della commessa nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in **proporzione alla percentuale di completamento**, correlando così i costi sostenuti nell'esercizio ai relativi ricavi in ossequio al principio della competenza economica.

Tra le principali novità contenute nell'**OIC 23**, pubblicato nell'agosto 2014 e le cui disposizioni hanno già trovato applicazione nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 vi è la puntuale elencazione, per la valutazione delle commesse ultrannuali, dei requisiti necessari per l'adozione del criterio della percentuale di completamento, ovvero:

- l'**esistenza di un contratto vincolante** per le parti che definisca in modo chiaro le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il **diritto a percepire il corrispettivo per la società** che effettua i lavori deve maturare con **ragionevolezza certezza** durante l'esecuzione dei lavori (ad esempio quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
- **non vi devono essere situazioni aleatorie** su condizioni contrattuali o fattori esterni che possano rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- il **risultato della commessa deve essere attendibilmente stimato**; ciò si verifica quando i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere determinati in modo attendibile.

Una volta verificate le condizioni richieste allora si **dovrà**, per la valutazione dei lavori in corso su ordi-

nazione non ultimati, **applicare il metodo della percentuale di completamento**; solo nel caso in cui i requisiti non possano essere soddisfatti allora si potrà applicare il metodo della commessa completata. Si ritiene tuttavia che nel caso di commesse ancora in corso il cambiamento del criterio di valutazione vada fatto solo se effettivamente praticabile o, comunque, non eccessivamente oneroso. Qualora si cambi il metodo di valutazione delle commesse ovvero del parametro o del metodo applicativo del criterio della percentuale di completamento per la stessa tipologia di commesse, essendo in presenza di un cambiamento di principio contabile, dovranno essere indicati nella nota integrativa, oltre alle ragioni del cambiamento, gli effetti sull'utile e sul patrimonio netto, al netto delle imposte. Dovranno, inoltre, essere fornite le informazioni necessarie per garantire la comparabilità del bilancio con quello dell'anno precedente. Per le **commesse a breve termine** invece, il nuovo principio contabile chiarisce che è ancora possibile, in alternativa al metodo della percentuale di completamento, l'applicazione del criterio della commessa completata a condizione che non si producano effetti distorsivi.
Si mettano a confronto i due metodi nel seguente esempio:

ESEMPIO
Esempio
Corrispettivo pattuito: € 100.000
Costi stimati: € 30.000
Tempo di esecuzione: 2 anni
Percentuale di completamento della commessa dopo il primo anno: 40%.

Metodo della percentuale di completamento
Con il metodo della percentuale di completamento vengono imputati per competenza sia i costi di commessa sostenuti durante gli esercizi sia i ricavi sulla base dello stato di avanzamento della commessa facendo emergere il risultato della commessa in ciascun esercizio secondo il principio della competenza economica.

	anno 1	**anno 2**
Ricavi		€ 100.000
Costi	- € 12.000	- € 18.000
Rimanenze finali	€ 40.000	
Rimanenze iniziali		- € 40.000
Utile di commessa	€ 28.000	€ 42.000

Il criterio si basa sull'assunto che i ricavi di commessa maturano con ragionevole certezza e sono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti, consentendo così di assegnare quote di risultato economico agli esercizi nei quali la produzione viene ottenuta. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell'attività dell'appaltatore in ciascun esercizio.

Metodo della commessa completata
Con il metodo della commessa completata le rimanenze vengono valutate sulla base del costo sostenuto; l'imputazione dell'utile di commessa avviene nell'esercizio in cui l'opera è consegnata.

	anno 1	anno 2
Ricavi		€ 100.000
Costi	- € 12.000	- € 18.000
Rimanenze finali	€ 12.000	
Rimanenze iniziali		- € 12.000
Utile di commessa	-	€ 70.000

Il criterio della commessa completata, pur presentando il vantaggio di avere il risultato della commessa determinato sulla base di dati consuntivi, anziché in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere, ha lo svantaggio di non consentire il riconoscimento del risultato della commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Tale metodologia genera dunque andamenti irregolari dei risultati d'esercizio, in quanto la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l'attività svolta dall'appaltatore.

Sulla base del principio generale sancito dal secondo comma dell'articolo 2423 bis del codice civile, il criterio di valutazione utilizzato per i lavori in corso su ordinazione potrà essere modificato soltanto in casi eccezionali, evidenziando in nota integrativa le motivazioni e gli effetti determinatisi su utile e patrimonio netto.

Lo IAS 11 non contempla la possibilità di adottare il metodo della commessa completata.

APPROFONDIMENTO
Opere ultrannuali: disciplina fiscale

La distinzione tra opere **infrannuali e ultrannuali** è importante non solo dal punto di vista civilistico, ma anche fiscale, in quanto:

- alle opere infrannuali si applica l'articolo 92 Tuir relativo alle rimanenze d'esercizio, che prevede la valutazione al costo;
- alle quelle ultrannuali si applica l'articolo 93 Tuir, dedicato espressamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, che prevede come unico criterio di valutazione ammesso quello dei corrispettivi pattuiti, in cui l'utile della commessa viene assoggettato ad imposizione nei diversi periodi d'imposta in base al grado di realizzazione dei lavori.

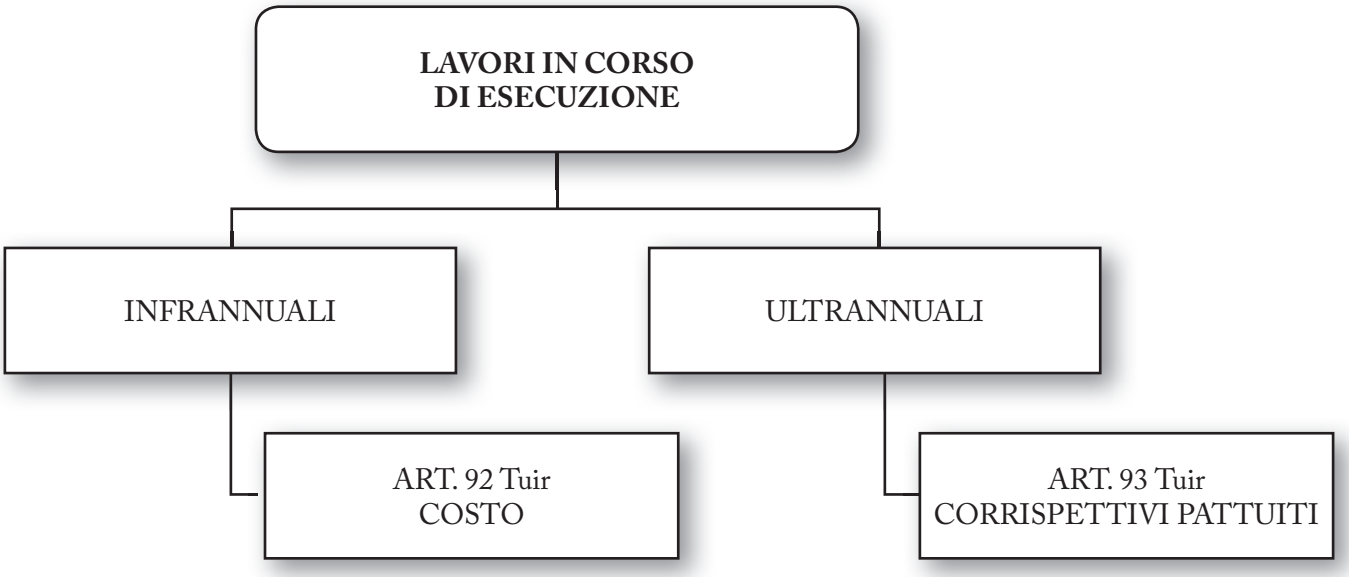

Per quanto riguarda fiscali i requisiti delle rimanenze ultrannuali, per opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, come specificato dalla risoluzione 31 ottobre 2002 n. 342, ci si riferisce a contratti "riguardanti opere, forniture e servizi che, per essere compiutamente realizzati o eseguiti, necessitano di un tempo superiore a 12 mesi, investendo, di conseguenza, almeno due periodi d'imposta. Deve inoltre trattarsi di lavori da cui derivano una serie di obbligazioni a carico del commissionario che, se pur distinte e singolarmente individuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da perdere autonoma rilevanza e costituire un'unica, complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato finale diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni (ad esempio il restauro di un'opera d'arte).
Caratteristica essenziale di tali servizi, pertanto, deve essere un'indivisibilità oggettivo-funzionale, il cui risultato si realizza compiutamente solo con l'esecuzione dell'ultima prestazione, secondo una fattispecie "progressiva". Per cui, ad esempio, il servizio di manutenzione in efficienza di un impianto, qualificandosi come prestazione "continuata", il cui oggetto si produce e si esaurisce durante tutto il corso della durata contrattuale, non può configurarsi come prodotto in corso di lavorazione di durata ultrannuale e quindi non sarà sottoposto alle regole di valutazione previste dall'articolo 93 Tuir.
Il contratto tipo relativo alle opere a durata ultrannuale è il contratto di appalto (disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile) che, ai fini delle imposte dirette, è considerato una prestazione di servizi, e quindi si rende applicabile l'articolo 109, comma 2, lett. b), del Tuir secondo cui "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell'accettazione senza riserve, da parte del committente, dell'opera compiuta dall'appaltatore, anche nel caso sia prevista la ripartizione dell'opera da eseguire "per partite" (stati avanzamento lavori – SAL).
In deroga a tale principio nel caso di commesse ultrannuali, l'articolo 93 Tuir prevede che le opere e i servizi concorrono alla formazione del reddito di impresa quali rimanenze, incorporando anche una quota parte di utile.

Opere ultrannuali
In base all'articolo 93 Tuir i criteri di valutazione ammessi per le opere ultrannuali sono:
- criterio dei corrispettivi pattuiti: che costituisce la regola generale;
- criterio dei corrispettivi liquidati: è il criterio applicabile alle opere, forniture e servizi coperte da stati avanzamento lavori (SAL).

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente, il quale in tal modo accetta senza riserve l'opera con conseguente trasferimento del rischio e della proprietà (anche solo di singoli lotti), si comprendono invece tra i ricavi dell'impresa esecutrice e ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.
In tal caso la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata.
Di conseguenza a seconda del carattere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo in presenza di stati avanzamento lavori, diversa sarà la classificazione del relativo componente di reddito:
- ricavo nel caso di liquidazione a titolo definitivo;
- rimanenze nel caso di liquidazione a titolo provvisorio.

A partire dal 1° gennaio 2007, è stata soppressa la possibilità di utilizzare il metodo della commessa completata ai fini della determinazione del reddito imponibile: l'unico criterio riconosciuto da un punto di vista fiscale, dall'articolo 93 del Tuir, è quindi quello della percentuale di completamento, indipendentemente dal comportamento tenuto da un punto di vista contabile.
In questo modo le rimanenze, valutate in proporzione ai corrispettivi pattuiti, oltre a bilanciare i costi sostenuti, comprendono nel loro valore anche la quota di utili attribuibile alla parte delle prestazioni già eseguite, di competenza dell'esercizio.
In merito ai riflessi reddituali delle opere in corso di realizzazione, con la risoluzione 260/E/2009 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini delle imposte dirette, il contratto di appalto, regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, è considerato una prestazione di servizi. Da ciò deriva che la valutazione di tali opere deve essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 109, comma 2, lett. b) del Tuir, in base al quale i ricavi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data di ultimazione dell'opera, momento che coincide generalmente con l'accettazione "senza riserve" dell'opera compiuta dall'appaltatore.
Logica conseguenza è che i corrispettivi si configurano come ricavi imponibili per l'impresa esecutrice al momento di ultimazione e accettazione dell'opera, a decorrere dal quale il rischio passa in capo al committente.
Se le opere del contratto di appalto sono eseguite "per partite" (articolo 1666 cod. civ.), e i relativi SAL parziali sono definitivamente accettati senza riserve, i corrispettivi liquidati sono considerati ricavi definitivi per l'appaltatore; se invece i lavori eseguiti non sono accettati senza riserve o nel caso di opere eseguite unitariamente, i corrispettivi liquidati in via provvisoria non possono essere considerati ricavi ma devono concorrere alla valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione (articolo 93 Tuir).
L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione 260/E/2009, si spinge oltre, affermando che il medesimo criterio andrebbe applicato anche per verificare la deducibilità dei costi relativi al subappalto, in capo all'appaltatore.
Pertanto, le fattispecie che si possono presentare, nell'ambito del subappalto, sono due:
- corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di SAL: per l'appaltatore non sono costi deducibili; per il subappaltatore non sono ricavi ma concorrono alla valutazione delle rimanenze;
- corrispettivi liquidati in via definitiva a fronte di SAL: per l'appaltatore sono costi fiscalmente deducibili, per il subappaltatore ricavi imponibili.

Tali conclusioni hanno suscitato notevoli criticità in considerazione del fatto che l'applicazione di tale principio fa venir meno la correlazione tra i costi ed i ricavi di commessa: l'appaltatore deve infatti determinare il valore delle rimanenze tenendo conto anche della parte dei costi di subappalto sostenuti nel periodo di imposta e liquidati in via provvisoria (criterio di valutazione delle rimanenze in base alla percentuale di completamento con il metodo cost to cost), senza possibilità di dedurli nel medesimo esercizio, ma solo in quello di accettazione definitiva dell'opera.
Questo significa rilevante redditività della commessa, e conseguente tassazione, negli esercizi di esecuzione della stessa, in cui i relativi costi non sono deducibili, e "perdita di commessa" nell'esercizio di ultimazione della stessa, a seguito della deduzione di tutti i costi connessi al subappalto.

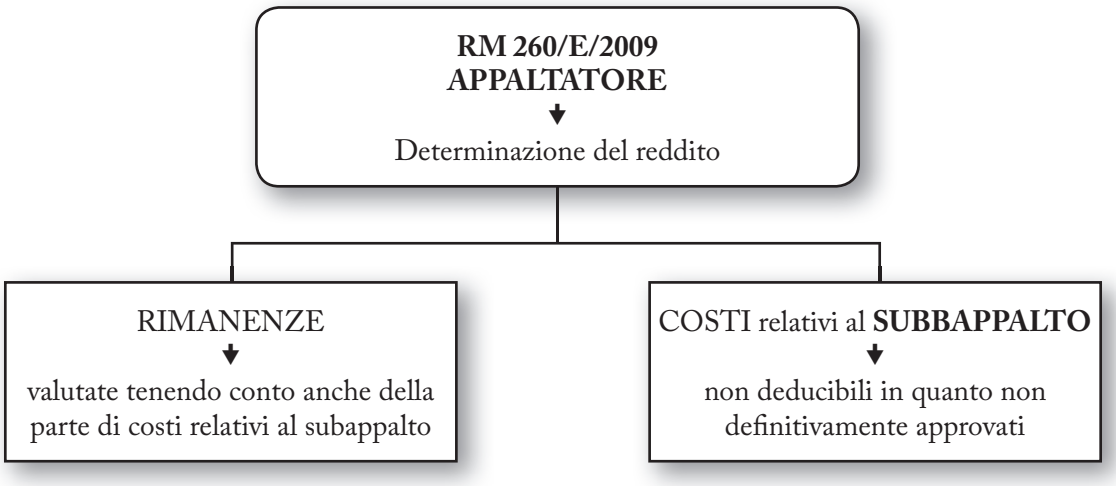

Tale impostazione inoltre, come evidenziato dall'ANCE, contrasta con la finalità di cui all'articolo 93 del Tuir, ovvero quella di ripartire l'utile della commessa tra gli esercizi interessati dalla realizzazione dell'opera o del servizio ultrannuale.

Risoluzione 117/E/2010
Sul punto è nuovamente intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 117 del 5 novembre 2010, chiarendo che i compensi provvisori, corrisposti dall'appaltatore al subappaltatore, che partecipano, con il meccanismo sopra esposto, alla valutazione delle rimanenze delle opere ultrannuali, sono deducibili dal punto di vista fiscale.
La risoluzione, per giustificare la diversa conclusione rispetto al precedente intervento, richiama il principio contabile OIC 23 e soprattutto la circostanza che il metodo utilizzato nella valutazione delle opere ultrannuali sia quello cost to cost (la conclusione però deve ritenersi valida anche se la valutazione viene fatta con metodi diversi, quali il metodo delle ore lavorate, delle unità consegnate, o quello della misurazione fisica).
L'Agenzia nel suo intervento ha precisato che lo scopo della norma fiscale sulla valutazione delle opere ultrannuali (articolo 93 Tuir) sia proprio quello, dopo l'abrogazione della possibilità di utilizzo del metodo della commessa completata, di far partecipare al reddito del periodo la quota di utile che matura di anno in anno, in applicazione del principio di competenza economica.
In assenza di indicazioni circa il metodo pratico da utilizzare per determinare la percentuale di completamento, la risoluzione precisa che assume validità anche dal punto di vista fiscale il metodo adottato civilisticamente a bilancio, secondo corretti principi contabili.
In particolare viene confermato il metodo cost to cost, che assegna alla rimanenze finali un valore pari alla percentuale del corrispettivo, derivante dal rapporto fra costi sostenuti, tra cui quelli del subappalto, e costi totali stimati.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Metodo cost to cost
corrispettivo totale pattuito per la commessa: 20.000
costi totali stimanti per la commessa: 15.000
costi sostenuti nell'esercizio: 9.000 (60% di quelli stimati)
Le rimanenze finali dell'esercizio vengono valutate 12.000, pari al 60% del corrispettivo pattuito.

Tale metodo, riconosciuto fiscalmente, non fa che confermare l'imprescindibilità del principio di correlazione costi-ricavi: non si può che affermare la deducibilità dei costi sostenuti dall'appaltatore in un determinato esercizio, anche se essi derivano da prestazioni non accettate in modo definitivo.

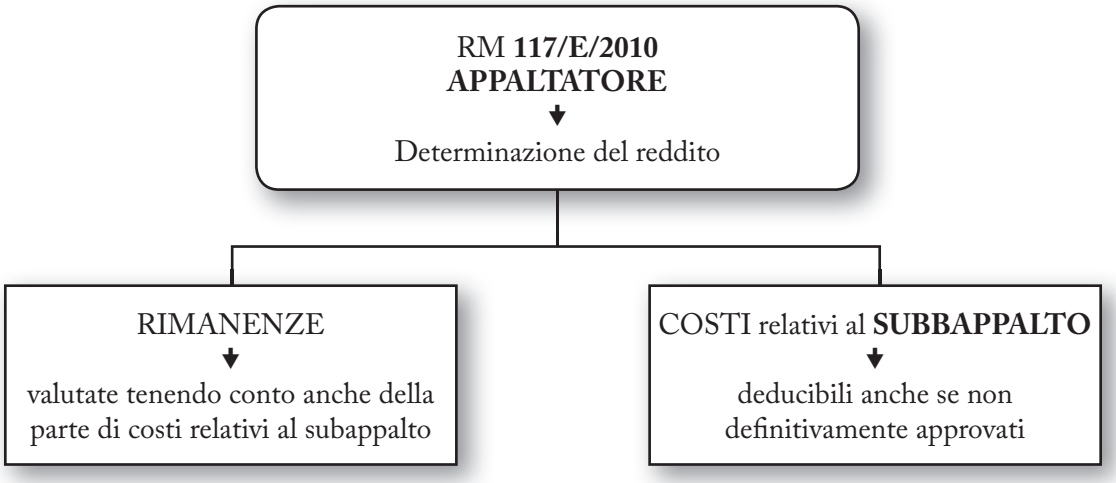

Sempre con riferimento alla valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, l'articolo 93, comma 2, del Tuir dispone che le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali vengano computate, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%. Non è raro riscontrare nella pratica delle società che lavorano su commessa delle situazioni controverse in cui all'appaltatore viene contestata la tassazione, seppure nei limiti del 50%, di importi che pur tuttavia non hanno caratteristiche in grado di consentire la loro iscrizione in bilancio.
Il Principio contabile OIC 23, tenuto conto della incertezza che spesso caratterizza le richieste di maggiorazione di prezzo che nella pratica sono spesso inizialmente molte elevate per poi diminuire sensibilmente in sede di accordo fra le parti, dispone che la rilevazione in bilancio del componente positivo avvenga limitatamente agli importi la cui manifestazione e quantificazione è ragionevolmente certa.
La Norma di comportamento n. 157/2004 dell'Associazione Dottori Commercialisti ha ritenuto che sono rilevanti ai fini fiscali solo le maggiorazioni di prezzo richieste dall'appaltatore in applicazione di norme di legge o di disposizioni contrattuali; sono invece da escludere dal computo le altre richieste di maggiorazione prezzo, come ad esempio le istanze per il risarcimento di danni, le somme domandate per il prolungamento delle attività di cantiere oltre i termini previsti, le attività svolte in misura superiore alle previsioni del contratto. Pertanto, fatta esclusione di quelle maggiorazioni di prezzo che hanno un riferimento normativo o contrattuale (le quali andranno computate almeno per il 50% del loro importo), le altre richieste concorrono alla formazione dei ricavi di commessa solo quando si saranno verificate le condizioni prescritte per la loro imputazione nel bilancio, nonché le condizioni generali di cui all'articolo 109 del Tuir (certezza ed oggettiva determinazione).
Nella prassi le maggiorazioni di prezzo fondate sulla legge o sul contratto sono indicate con il termine di "riserve-reddito", in quanto al verificarsi dell'evento previsto nella norma o nel contratto si innesca il diritto al maggiore compenso per l'appaltatore. Si indicano invece con il termine di "riserve-procedimento" quelle richieste di un maggiore compenso rivolte dall'appaltatore senza avere un diretto riferimento normativo o contrattuale; si tratta di istanze unilaterali (Cassazione sent. n. 6084/2001 e n. 13582/2001) incerte sia nella loro sussistenza che nella loro determinazione quantitativa.
Di conseguenza, è lecito concludere che:

- se la richiesta di maggiorazione prezzo formulata dall'appaltatore è accettata dal committente, di essa l'appaltatore dovrà tenere conto per l'intero importo;

- se la maggiorazione prezzo richiesta dall'appaltatore è basata sulla legge o sul contratto, ed il committente si riserva di valutarne la sussistenza, di essa l'appaltatore debba tenere conto per almeno il 50%;
- se la maggiorazione di prezzo richiesta dall'appaltatore non ha riferimenti né nella legge né nel contratto, di essa non si terrà conto fino a che non sarà stata definita con certezza. È legittimo ritenere che ciò valga anche quando questa riserva sia iscritta nel registro di contabilità di cantiere in quanto questo va tratto come atto solamente propedeutico all'esercizio del diritto di richiederne il pagamento al committente (CTP Milano, sent. 242/2002), senza che possa di per sé rappresentare un elemento sufficiente a rendere certa e liquidabile la richiesta dell'appaltatore.

APPROFONDIMENTO
Rettifica delle rimanenze

Diverse sono le situazioni che possono determinare una rettifica del valore attribuito alle rimanenze di magazzino e le problematiche fiscali ad esse correlate.
Come abbiamo visto, per i beni infungibili, la valorizzazione deve essere necessariamente fatta con il metodo dei costi specifici, ossia identificando i singoli beni acquistati o prodotti ed i relativi costi, mentre per quelli che sono invece fungibili, l'articolo 2426 n. 10 cod. civ. consente al redattore del bilancio di utilizzare, in luogo del costo specifico, che sarebbe impossibile da applicare in modo economicamente sostenibile, dei criteri "convenzionali" che si basano su una presunzione sull'andamento dei flussi di magazzino:

- il metodo FIFO (first in, first out), in base al quale le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota sono le prime a essere vendute o utilizzate in produzione, di modo che "restano in magazzino" le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti;
- il metodo LIFO (last in, first out), in base al quale le quantità acquistate o prodotte più recentemente sono le prime ad essere vendute o utilizzate in produzione, di modo che "restano in magazzino" le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più lontane nel tempo;
- il metodo del costo medio ponderato, che considera le unità di un bene acquistato o prodotto a date diverse e a diversi costi come facenti parte di un insieme, in cui i singoli acquisti e le singole produzioni non sono più identificabili, ma sono tutti ugualmente disponibili.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2426 n. 9 cod. civ., una volta determinato il costo di acquisto o produzione questo deve essere confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.
Se il valore di mercato è inferiore al costo, vi è l'obbligo di iscrivere le rimanenze di magazzino a tale minore valore, con l'obiettivo di eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro: ciò si verifica nei casi in cui l'utilità, la funzionalità originaria o il prezzo del magazzino subiscano una riduzione significativa.
La logica che impone la svalutazione delle rimanenze è quindi quella di anticipare un futuro evento negativo, desumibile da circostanze che si sono già verificate, come la riduzione del valore di mercato o il deperimento dei beni, anche se l'evento si concretizzerà soltanto con il loro realizzo o utilizzo produttivo.
Da un punto di vista contabile, il recepimento del minor valore attribuibile alle rimanenze comporta che:

- nello stato patrimoniale viene esposto il valore delle rimanenze: se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è inferiore al costo, allora in bilancio andrà iscritto il primo valore;
- nel conto economico risulterà la variazione tra il valore all'apertura dell'esercizio ed il valore calcolato alla data di chiusura dell'esercizio stesso;
- in nota integrativa vi è l'obbligo di evidenziare la "svalutazione" effettuata, nonché, se significativo, il relativo ammontare.

Laddove negli esercizi successivi non vi siano più le condizioni per mantenere il minor valore, vi è l'obbligo di ripristinare a bilancio il valore di costo, accreditando a conto economico il maggior valore ricostituitosi, in base ad un confronto tra il valore di mercato del bene e il suo costo originario, o al nuovo valore di mercato se quest'ultimo dovesse risultare ancora inferiore al costo originario, e fornendo le opportune informazioni nella nota integrativa.
Le regole per la valutazione "fiscale" delle rimanenze di magazzino sono contenute nell'articolo 92 del Tuir, che stabilisce che le "variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio".
La norma dispone che le rimanenze, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore, attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello che si ottiene:

- dall'applicazione del Lifo a scatti annuale;
- dall'applicazione del costo medio ponderato, del Fifo, o di varianti del Lifo a scatti, se uno di tali metodi è utilizzato in bilancio per valutare le rimanenze.

Il comma 5 della disposizione regolamenta la deducibilità fiscale delle perdite di valore rilevate da un punto di vista civilistico.
Queste possono concorrere a formare come componente negativo il reddito d'impresa attraverso un confronto con il valore normale, così come individuato dall'articolo 9 del Tuir.
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato con uno dei criteri ammessi, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.
La disposizione del comma 5 fa riferimento unicamente alle rimanenze valutate con i criteri convenzionali, mentre non indica quale sia il comportamento da attuare in relazione a quelle valutate a costo specifico.
Si deve ritenere che valga quanto fatto in bilancio, di modo che, se l'impresa ha legittimamente svalutato civilisticamente, questa svalutazione sarà deducibile anche da un punto di vista fiscale e nessuna variazione dovrà essere operata in dichiarazione dei redditi.
In questo senso si esprime la norma di comportamento ADC 168 del giugno 2007, che afferma che *"il mancato richiamo, nell'ambito dell'articolo 92, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo articolo, non preclude che, ai fini della valutazione al termine dell'esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell'articolo 9 del Testo Unico, applicando, in sede di determinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 83 del D.P.R. 917/1986, il minore fra i due importi, secondo il principio stabilito dall'articolo 2426, n. 9, cod. civ."*.
Va detto, però, che non tutta la dottrina appare sul punto concorde, ritenendo alcuni che la svalutazione di un magazzino valutato a costi specifici non possa essere mai considerata deducibile.
Il valore attribuito alle rimanenze potrebbe essere influenzato da una modifica dei criteri di valutazione adottati dall'impresa.
Come evidenziato dal principio contabile OIC 29, che affronta questa tematica, la norma civilistica prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali.
Altre indicazioni non vengono fornite: né sulla definizione dei casi eccezionali in cui è ammessa la deroga né sul riflesso in bilancio della rettifica risultante dal cambiamento dei criteri di valutazione né sull'esposizione in nota integrativa degli effetti delle modifiche.
Colma pertanto questa "lacuna" il principio contabile OIC 29 nella nuova versione che innanzitutto definisce i principi contabili al cui cambiamento è dedicato l'OIC stesso.

Per principi contabili si intendono i principi che disciplinano:
- i criteri di individuazione delle operazioni
- le modalità della loro rilevazione
- i criteri di valutazione
- i criteri di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.

Un loro cambiamento deve essere adeguatamente motivato ed è giustificato solo da una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni societarie; va inoltre rilevato nell'esercizio in cui viene adottato.
Ma come si determinano gli effetti reddituali connessi al cambiamento di un principio contabile?
L'OIC 29 precisa che tale determinazione deve avvenire secondo il **metodo retroattivo**, che consiste nell'applicare il nuovo principio contabile anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
È possibile utilizzare un altro metodo, il **metodo prospettico**, che consiste nell'applicare il nuovo principio contabile solo ad eventi ed operazioni avvenuti a partire dall'esercizio in cui avviene il cambiamento, solo nei seguenti casi:
- quando non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
- quando la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

Di regola quindi il nuovo principio contabile va applicato retroattivamente con la conseguente esigenza di calcolare l'effetto cumulativo di tale cambiamento all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti.
Tale effetto cumulativo è determinato dalla differenza tra il patrimonio netto contabile iniziale dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e l'ammontare dello stesso che avremmo avuto nel caso in cui il nuovo principio fosse stato adottato nei precedenti esercizi.
Esso si calcola all'inizio dell'esercizio ed è rilevato a conto economico tra i componenti straordinari.
Così operando il risultato dell'esercizio in cui avviene il cambiamento del criterio contabile tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio senza essere inficiato dall'effetto cumulativo.
Un esempio aiuterà a chiarire il concetto.
Si supponga che un'azienda abbia sempre valutato in passato le rimanenze con il metodo LIFO e che a fine esercizio decida, per uniformarsi alle regole della capogruppo, di passare al metodo FIFO.
I relativi valori sono sotto riportati:

	rimanenze iniziali	**rimanenze finali**	**variazione rimanenze**
Metodo LIFO	500	750	250
Metodo FIFO	350	480	130
Differenza	-150	-270	-120

L'effetto cumulativo sul patrimonio netto iniziale è pari a -150, pari cioè alla differenza tra i due valori di rimanenze iniziali, e va rappresentato a conto economico tra i componenti straordinari, in questo caso quale onere.
La scrittura potrebbe essere la seguente:

d	Oneri straordinari	a	Rimanenze iniziali	150	150

Così facendo, le rimanenze iniziali risultano iscritte in contabilità al valore derivante dall'applicazione del nuovo metodo FIFO, cioè a 350.
A fine esercizio, in sede di valutazione e rilevazione delle rimanenze finali, si procederà con la seguente scrittura contabile:

			≠	480	
d	Rimanenze finali	a	Rimanenze inziali		350
			Variazione rimanenze		130

Pertanto la voce del bilancio A.3 – Variazione delle rimanenze presenterà un ammontare pari a +130, dovuto al normale svolgersi degli eventi nel nuovo esercizio.
Il minor utile ordinario derivante dall'applicazione del nuovo criterio contabile, pari a 120, sarà così determinato:

	variazione rimanenze
Metodo LIFO	250
Metodo FIFO	130
Differenza	-120

Se sommiamo algebricamente il ricavo di 130 come variazione di magazzino calcolata con l'applicazione del nuovo principio e i – 150 costituenti l'effetto cumulativo iniziale derivanti dal cambio di criterio, otteniamo -20 che rappresenta proprio la differenza tra le rimanenze finali calcolate con il nuovo principio (480) e quelle iniziali calcolate con il vecchio principio (500).
In pratica la differenza lorda (-20) viene scomposta nelle due componenti di effetto cumulativo (-150) quale componente straordinario, e effetto ordinario sul risultato (+130), che pertanto non è inficiato da quello cumulativo.
L'utilizzo del metodo prospettico per rilevare il cambiamento di principio contabile, consentito solo nei casi elencati in precedenza, non comporta invece alcuna modifica ai valori esistenti all'inizio dell'esercizio, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell'esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi. Di conseguenza l'applicazione del vecchio principio contabile continuerà ad influenzare non solo il risultato dell'esercizio in cui si attua il cambiamento, ma anche il risultato degli esercizi successivi.
Con riferimento all'informativa da fornire nella nota integrativa a seguito del cambiamento dei principi contabili, l'articolo 2423-bis cod. civ., dopo aver previsto al n. 6 del comma 1 che "*i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro*", al comma 2 stabilisce che eventuali deroghe "*sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*".
Nella descrizione dell'influenza sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico la nota integrativa deve illustrare:

- le modalità di applicazione del nuovo principio contabile, e quindi:
  a. in caso di applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile, l'effetto sulle componenti ordinarie dell'esercizio, prima delle componenti straordinarie, per non aver adottato il criterio precedente;
  b. in caso di applicazione prospettica, l'effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato dell'esercizio precedente, se il nuovo principio contabile fosse stato applicato anche in precedenza;
- gli effetti di cui ai punti precedenti sulle voci di stato patrimoniale interessate, nonché sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell'incidenza fiscale.

L'articolo 2423-ter, comma 5, cod. civ. prevede inoltre che "*se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*".

Nel caso in cui tali effetti siano rilevanti o si ripercuotano su una pluralità di voci interessate, è opportuno che nella nota integrativa sia incluso un prospetto economico-patrimoniale sintetico tale da evidenziare le voci dell'esercizio precedente, adattate per riflettere l'applicazione del nuovo principio contabile anche a fatti ed operazioni avvenute in esercizi precedenti.
L'articolo 110 comma 6 del Tuir prevede l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate la modifica dei criteri di valutazione adottati *"nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato"*.
Non essendo questo tecnicamente possibile, nel caso in cui un'impresa cambi il metodo adottato per la valutazione delle rimanenze dovrà inviare una comunicazione all'Agenzia, presumibilmente nella forma della raccomandata con avviso di ricevuta, per ottemperare all'obbligo sancito dalla norma.
La disposizione non disciplina però le conseguenze dell'eventuale omissione della comunicazione da parte del contribuente.
Si deve ritenere che, al massimo, questa possa essere considerata un'infrazione di carattere formale, ma che non legittimi però in alcun modo, come è capitato di vedere in qualche verifica, l'Amministrazione finanziaria a disconoscere le risultanze della valutazione effettuata.
Ciò anche alla luce del fatto che l'attuale impostazione della norma è sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente l'introduzione del Tuir: allora, la comunicazione aveva effetto dal periodo di imposta successivo e solo in caso di silenzio-assenso da parte dell'Ufficio, al quale era attribuito un potere di divieto, mentre oggi, di fatto, ha solo una funzione di segnalazione.
Per redigere il bilancio d'esercizio occorre procedere, prima ancora delle operazioni di valutazione, ad una accurata rilevazione delle quantità delle rimanenze di magazzino da valorizzare.
La rilevazione delle quantità da valorizzare può avvenire in base a conta fisica (inventario fisico) da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio oppure con un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino (rilevazioni permanenti di magazzino), la cui affidabilità va comprovata, come regola generale, sulla base di una conta fisica completa da effettuarsi almeno una volta all'anno.
Nel caso in cui emergano differenze fra inventario fisico e contabile queste chiaramente devono trovare riflesso nel valore attribuito alle rimanenze in bilancio.
L'aspetto in questione è particolarmente delicato, come è evidente, da un punto di vista fiscale.
Per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione, l'impresa deve dimostrare il fatto che le differenze in questione possano essere considerate fisiologiche, ovvero, se così non è, la causa che le ha determinate.
Va ricordato, al riguardo, come nell'ambito della disciplina Iva, con il D.P.R. 441 del 1997, il legislatore abbia introdotto delle presunzioni di cessione e di acquisto che sono da considerarsi presunzioni legali relative: il contribuente può quindi vincerle fornendo prova contraria, utilizzando tal fine una delle cause esimenti previste dalla stessa norma.
La norma presuppone una verifica fiscale nella quale, al momento dell'inizio dell'operazione di controllo, siano rilevati i beni esistenti nei luoghi di svolgimento dell'operazione del contribuente.
Le presunzioni in questione, se il contribuente non fornisce prova contraria, rappresentano, come si è detto, presunzioni legali e legittimano quindi l'ufficio a recuperare l'imposta e ad applicare le relative sanzioni.
Pur riguardando il solo comparto Iva, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la loro rilevanza anche nel settore delle dirette: al riguardo si può citare la recente sentenza della Cassazione n. 11112 del 7 maggio 2008, nella quale è stato affermato che le presunzioni di cessione e acquisto trovano applicazione anche in relazione alle imposte sui redditi, in base al principio di "unitarietà" dell'ordinamento.
La norma stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, a meno che non si dimostri che i beni sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti, o consegnati a terzi senza che si sia verificato il trasferimento della proprietà: le prove in questione vanno fornite però sulla base delle indicazioni, piuttosto rigide, contenute nella disposizione.
In particolare, in caso di perdita dei beni, questa deve essere comprovata da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione da cui risulti il verificarsi dell'evento, la natura, qualità e quantità dei

beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo. In mancanza, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da predisporsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla sua scoperta o notizia e da esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

CHECK LIST
RIMANENZE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Corretta classificazione delle rimanenze nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti	☐	☐	☐	
Inventario fisico per verifica della quantità	☐	☐	☐	
Verifica delle quantità giacenti presso terzi	☐	☐	☐	
Confronto tra inventario fisico e inventario contabile, sulla base delle scritture di magazzino	☐	☐	☐	
Iscrizione al costo d'acquisto o di produzione	☐	☐	☐	
Nel costo d'acquisto sono ricompresi gli oneri accessori	☐	☐	☐	
Nel costo di produzione sono ricompresi i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile	☐	☐	☐	
Nel costo di produzione non sono stati ricompresi costi di natura straordinaria, spese generali ed amministrative, costi di distribuzione e spese di ricerca	☐	☐	☐	
Non sono stati inclusi nel valore delle rimanenze oneri finanziari (ad eccezione dei beni che hanno un lungo processo di invecchiamento per i quali ciò è possibile)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Per la valutazione dei beni fungibili viene utilizzato uno dei metodi ammessi (FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	
Sono stati rilevati tra le rimanenze i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso ricorrente	☐	☐	☐	
Si è usufruito della possibilità di iscrivere nell'attivo le materie prime, sussidiarie e di consumo, ad un valore costante, essendo verificate le condizioni previste: • costante rinnovo delle stesse • scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio • assenza di significative variazioni nella loro entità, valore e composizione	☐	☐	☐	
Per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione è utilizzato il criterio della percentuale di completamento in quanto soddisfatte tutte le condizioni: • esistenza di un contratto vincolante per le parti • il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza • non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni • il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato	☐	☐	☐	
Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra è stato utilizzato il criterio della commessa completata	☐	☐	☐	
Il criterio di valutazione è utilizzato in modo coerente e costante per gruppi omogenei di commesse	☐	☐	☐	
Nel caso dell'applicazione del criterio della commessa completata, il valore iscritto a bilancio è pari al costo di produzione sostenuto nell'esercizio	☐	☐	☐	
Nel caso dell'applicazione del criterio della percentuale di completamento, vi è un contratto vincolante che definisce le obbligazioni delle parti ed i ricavi ed i costi correlati alla commessa possono essere attendibilmente stimati	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
È stato effettuato il confronto fra costo d'acquisto e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato voce per voce	☐	☐	☐	
Si è usufruito della possibilità di creare dei fondi di deprezzamento limitatamente ai beni obsoleti o a lento movimento	☐	☐	☐	
Per materie prime e semilavorati d'acquisto, il valore di mercato utilizzato è rappresentato dal costo di sostituzione	☐	☐	☐	
Per prodotti finiti, semilavorati di produzione e merci, il valore di mercato utilizzato è rappresentato dal valore netto di realizzo	☐	☐	☐	
Le rimanenze sono iscritte al netto dei relativi fondi svalutazione	☐	☐	☐	
Ripristino del costo originario se sono venute meno le ragioni che avevano indotto ad abbattere il costo delle rimanenze	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione del principio generale di valutazione (minore tra costo e mercato)	☐	☐	☐	
Indicazione del metodo di costo adottato (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	
Identificazione del valore di mercato utilizzato (valore netto di realizzo, costo di sostituzione, …)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Eventuale ripristino del costo originario e conseguente effetto sul conto economico	☐	☐	☐	
Eventuale cambiamento dei criteri di valutazione, motivazioni ed effetto sul conto economico	☐	☐	☐	
Eventuale cambiamento di classificazione delle voci	☐	☐	☐	
Gravami esistenti sulle rimanenze (ipoteche, pegni, …)	☐	☐	☐	
Differenza, se significativa, tra valore delle rimanenze a prezzi correnti ed il valore iscritto in bilancio	☐	☐	☐	
Interessi inclusi nel valore delle rimanenze di beni che richiedono un processo di invecchiamento pluriennale	☐	☐	☐	
Perdite di ammontare rilevante derivanti da ordini confermati di acquisto o di vendita	☐	☐	☐	
Nel caso di utilizzo del metodo LIFO, evidenza dell'impatto sul risultato della riduzione della quantità delle rimanenze	☐	☐	☐	
Ammontare, se rilevante, della svalutazione apportata per effetto del mercato	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verifica valutazione rimanenze secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verifica deducibilità svalutazione rimanenze (confronto fra valore unitario medio dei beni e valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio)	☐	☐	☐	
Ripresa a tassazione di eventuali svalutazioni forfetarie	☐	☐	☐	
Per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti	☐	☐	☐	
Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, devono essere considerate in misura non inferiore al 50%, fino a quando non sono definitivamente approvate	☐	☐	☐	
Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati avanzamento lavori la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi liquidati	☐	☐	☐	
I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente sono stati ricompresi tra i ricavi	☐	☐	☐	

C.II CREDITI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	CII. CREDITI
VOCI	1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 4bis) crediti tributari 4ter) imposte anticipate 5) verso altri
Normativa civilistica	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 15
Principi contabili internazionali	IAS 18
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 101 Tuir Articolo 106 Tuir

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione inserendo la voce dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
La nuova classificazioni (dal 1° gennaio 2016) è pertanto le seguente:

C.II. *Crediti:*
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) versoimprese controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

1) CREDITI VERSO CLIENTI

Tale voce è deputata ad accogliere i crediti di natura commerciale, derivanti cioè dalla fornitura di beni e/o servizi, vantati nei confronti di soggetti che non siano qualificabili come imprese controllate, collegate e controllanti, che trovano specifica indicazione nelle voci di credito successive.
Include pertanto i crediti verso clienti documentati da fatture, quelli per fatture da emettere, gli effetti e le ricevute bancarie in portafoglio o all'incasso, le cambiali attive all'incasso, i crediti per interessi di mora e altri crediti derivanti da operazioni commerciali.
Essi devono essere suddivisi in funzione della scadenza in crediti esigibili entro l'esercizio successivo e crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.
L'iscrizione dei crediti verso clienti in bilancio deve avvenire secondo il presumibile valore di realizzazione, cioè il valore che ragionevolmente si ritiene potrà essere riscosso alla naturale scadenza del credito; il loro valore deve quindi essere rettificato del fondo svalutazione crediti.
I crediti devono infatti essere svalutati per tener conto di tutte le inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili, tramite lo stanziamento di specifico accantonamento a conto economico e corrispondente fondo svalutazione crediti da detrarre al valore dei crediti stessi.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti, che deve rettificare il valore nominale dei crediti in modo da ricondurlo a quello di prevedibile incasso, va determinato analizzando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione del debitore ed in generale sulla situazione del settore. Bisogna quindi analizzare i crediti in contenzioso, per i quali esiste una procedura legale o concorsuale, e,

in assenza di eventuali informazioni circa l'esigibilità degli altri crediti, parametrare la svalutazione, sempre in ottemperanza dei principi di prudenza e competenza, sulla base dell'esperienza storica dell'azienda. Per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle predette svalutazioni si rimanda al commento della voce B10 del conto economico; per quella relativa alle perdite su crediti al commento della voce B14 del conto economico.

Gli eventuali crediti verso clienti espressi originariamente in valuta estera devono essere iscritti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando a conto economico i relativi utili e perdite (si rimanda al commento della voce C17 bis del conto economico) e accantonando l'eventuale utile netto ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha sostituito l'articolo 2426 comma 1 n. 8 cod. civ. stabilendo che "*i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*".

Si sottolinea che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e continuare a valutare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Il legislatore non definisce il criterio del costo ammortizzato ma lo rimanda espressamente (articolo 2426 comma 2 cod. civ.) ai principi contabili internazionali.

Rileva quindi lo IAS 39, il quale al paragrafo 9 stabilisce che: "*Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.*

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione all'acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future" (…).

La relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 ha sottolineato che i principi contabili nazionali dovranno essere aggiornati in modo da fornire utili elementi applicativi ed indicazioni di carattere tecnico sul nuovo criterio del costo ammortizzato, anche con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni.

Interessi di mora – D.Lgs. 231/2002

Il D.Lgs. 231/02 ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella Dir. N. 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.06.00, avente per oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale direttiva è volta a contrastare il danno economico che la "pratica" del ritardo nei pagamento produce a livello comunitario.
Preliminarmente è necessario individuare i presupposti oggettivi e soggettivi in presenza dei quali si rendono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs in commento.
In primo luogo si evidenzia che le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi a partire dal 8 agosto 2002 in relazione "a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale".
I presupposti oggettivi sono rappresentati dalla circostanza che ci si trovi in presenza di transazioni commerciali, ove con tale locuzione si devono intendere i contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
I presupposti soggettivi risiedono nelle parti che provvedono a stipulare i contratti in questione: gli stessi devono essere stati conclusi tra imprese, ovvero tra imprese e P.A., rimanendo in pratica esclusi solo i contratti intercorsi con i privati consumatori.
Al fine di contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il decreto 231/02 prevede:

a) la maturazione automatica degli interessi di mora, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello stabilito dalle parti per il pagamento. Se la scadenza non è pattuita, il decorso automatico avverrà decorsi 30 giorni dalla data di:
   - ricevimento della fattura o richiesta di pagamento avente contenuto equivalente;
   - ricevimento del bene o di prestazione del servizio se non è stata accertata la data di ricevimento della fattura e/o il debitore ha ricevuto la fattura prima del ricevimento del bene/prestazione di servizio;
   - accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

   Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
b) il livello degli interessi di mora applicabile che viene quantificato applicando una maggiorazione di 7 punti percentuali (8 punti percentuali dal 1.1.2013) al tasso di riferimento fissato in base alle principali operazioni di rifinanziamento effettuate dalla BCE.
   Il tasso di riferimento viene reso noto semestralmente a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TASSI MORA EX D.Lgs. 231/2002

Periodo	Tasso B.C.E. (%)	Maggiorazione (%)	Totale (%)
08.08.02 - 31.12.02	3,35	7	10,35
01.01.03 - 30.06.03	2,85	7	9,85
01.07.03 - 31.12.03	2,10	7	9,10
01.01.04 - 30.06.04	2,02	7	9,02
01.07.04 - 31.12.04	2,01	7	9,01
01.01.05 - 30.06.05	2,09	7	9,09
01.07.05 - 31.12.05	2,05	7	9,05
01.01.06 - 30.06.06	2,25	7	9,25
01.07.06 - 31.12.06	2,83	7	9,83
01.01.07 - 30.06.07	3,58	7	10.58

Periodo	Tasso B.C.E. (%)	Maggiorazione (%)	Totale (%)
01.07.07 - 31.12.07	4,07	7	11.07
01.01.08 - 30.06.08	4,20	7	11,20
01.07.08 - 31.12.08	4,10	7	11,10
01.01.09 - 30.06.09	2,50	7	9,50
01.07.09 - 31.12.09	1,00	7	8,00
01.01.10 - 30.06.10	1,00	7	8,00
01.07.10 - 31.12.10	1,00	7	8,00
01.01.11 - 30.06.11	1,00	7	8,00
01.07.11 - 31.12.11	1,25	7	8,25
01.01.12 - 30.06.12	1,00	7	8,00
01.07.12 - 31.12.12	1,00	7	8,00
01.01.13 - 30.06.13	0,75	8	8,75
01.07.13 - 31.12.13	0,50	8	8,50
01.01.14 - 30.06.14	0,25	8	8,25
01.07.14 - 31.12.14	0,15	8	8,15
01.01.15 - 31.12.15	0,05	8	8,05

c) una specifica disciplina in ordine al risarcimento dei costi di recupero del credito: al debitore inadempiente è posto a carico l'onere di risarcire le spese sostenute dal creditore per recuperare il proprio credito, anche in fase stragiudiziale, salvo che il debitore non dimostri non essere a lui imputabile il ritardo nel pagamento.
È in ogni caso possibile derogare a tali disposizioni (rinuncia agli interessi, diverso metodo di calcolo degli interessi, …) previo accordo che deve risultare per iscritto; esso è però nullo se gravemente iniquo per il creditore.
Dal punto di vista contabile, secondo il principio di competenza economica, è necessario imputare in bilancio la quota parte di interessi di mora maturati, a prescindere dal loro incasso, salvo poi, nei casi di dubbia realizzabilità, procedere alla loro svalutazione al fine di valutare i credito al loro presunto valore di realizzo.

Termini di pagamento imprese/Pubblica Amministrazione – D.Lgs. 192/2012

Il D.Lgs. 192/2012 - che recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 – ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).
Uno degli aspetti più rilevanti è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.

Lo scorporo degli interessi attivi impliciti

La nuova versione dell'OIC 15, le cui disposizioni trovano applicazione già nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 contiene tra le altre novità anche alcuni interessanti chiarimenti in merito allo scorporo/attualizzazione dei crediti commerciali caratterizzati da dilazioni di pagamento con scadenza oltre 12 mesi senza previsione di corresponsione di interessi o con la previsione di interessi "irragionevolmente" bassi.

La tematica dello scorporo degli interessi attivi impliciti assume rilevanza per quei crediti i cui termini di pagamento sono lunghi (come detto oltre i 12 mesi): il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario.

Nel presupposto che questo finanziamento implicito si rifletta in una maggiorazione del prezzo praticato, il principio impone di attribuirgli una separata evidenza nel conto economico scorporandolo dal ricavo della vendita e facendolo concorrere alla formazione del risultato economico, in ossequio al principio della competenza economica come interesse attivo.

Tale interesse può:

- essere chiaramente esplicitato;
- ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito.

Nel secondo caso, se rilevante, è necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario dell'operazione di dilazione del pagamento. Bisogna innanzitutto identificare i crediti da attualizzare che, come detto, saranno i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi molto bassi rispetto a quelli di mercato; tale meccanismo di attualizzazione invece non troverà applicazione, oltre al caso in cui l'incasso del credito sia previsto entro i dodici mesi:

- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro (ad esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso per effetto di specifiche norme di legge;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

Tali crediti si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano, e la contropartita reddituale è rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi, per poi farli concorrere alla determinazione del risultato del periodo a seconda della durata del credito.

In merito invece alla determinazione del tasso d'interesse il principio contabile precisa che da un punto di vista pratico, il tasso di interesse può corrispondere:

- o al saggio d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari;

- o, in mancanza al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie, ecc.. Il tasso di attualizzazione può pertanto rappresentare il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione.

Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito l'impresa concede la dilazione di pagamento.

ESEMPIO

Si ipotizzi un credito commerciale di € 150.000 (Iva compresa), sorto all'inizio dell'anno x e con scadenza a due anni, al 31/12/x+1. Ipotizzando un tasso di interesse del 3%, in sede di chiusura del primo esercizio si procede all'attualizzazione del credito, considerando come periodo di attualizzazione la durata del credito, ovvero 2 anni.

La formula da applicare per l'attualizzazione del credito è la seguente:

$$VA = C/(1+i)t$$

VA = valore attuale dei crediti
C = importo dei crediti commerciali
i = tasso d'interesse
t = periodo di attualizzazione

Applicando la formula al nostro caso avremo:

Valore attuale = 150.000 / (1 + 0,03) 2 =150.000 / 1,0609 = 141.389,39

Il valore trovato, € 141.389,39 rappresenta il valore attuale del credito; la differenza tra il valore nominale del credito (150.000 €) e il suo valore attuale (141.389) costituisce l'ammontare degli interessi impliciti:

Interessi impliciti = 150.000,00 – 141.389,39 = 8.610,61

Il valore trovato rappresenta gli interessi relativi ad entrambi gli esercizi di durata del prestito; dovremo ora calcolare gli interessi di competenza di ciascuno dei due esercizi:

Interessi impliciti del I esercizio = 141.389,39 x 3% = 4.241,68
Interessi impliciti del II esercizio = (141.389,39 + 4.241,68) x 3% = 4.368,93

Il trattamento contabile della cancellazione dei crediti

Tra gli aspetti di maggior interesse del nuovo principio contabile OIC 15 che, come gli altri principi contabili recentemente pubblicati dall'OIC trova la sua applicazione già nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, vi è sicuramente la disciplina relativa al trattamento contabile della cancellazione dei crediti.

Secondo le disposizioni contenute nel rinnovato documento di prassi contabile è consentita infatti la cancellazione dei crediti dal bilancio quando viene verificata almeno una delle due condizioni:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Viene quindi superata l'impostazione del precedente OIC 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito che di mantenerlo in bilancio; tale impostazione, che poteva arrecare pregiudizio per la comparabilità dei bilanci viene allineata alla disciplina fiscale così da poter consentire un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite su crediti che presumono la ricorrenza degli elementi certi e precisi (richiesti dall' articolo 101 comma 5 del Tuir) per i crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali.
Viene quindi fornita un'elencazione delle operazioni di smobilizzo dei crediti distinguendo quelle fattispecie contrattuali che comportano la cancellazione del credito dal bilancio da quelle invece che comportano il loro mantenimento.
In particolare appartengono al primo gruppo, con cancellazione di credito le operazioni di:

- forfaiting;
- datio in solutum;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti rischi del credito.

Appartengono invece al secondo gruppo, con mantenimento in bilancio le operazioni di:

- mandato all'incasso, compreso il mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Quindi, nel caso di cancellazione del credito dal bilancio derivante da un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi la differenza tra il corrispettivo ed il valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto del fondo svalutazione crediti va contabilizzata a conto economico alla voce B.14 tra gli oneri diversi di gestione come perdita da cessione, a meno che non si possano identificare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
Nel caso invece di trasferimento del credito che non comporta la sua cancellazione a causa del mantenimento dei rischi in capo alla società cedente il principio contabile precisa che il credito che rimane iscritto in bilancio deve essere assoggettato alle regole di valutazione previste dallo stesso principio contabile; gli eventuali costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.
Infine il rinnovato documento di prassi contabile fa un'ulteriore precisazione: qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni, effettuare un apposito accantonamento se ne ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31.

CHECK LIST
CREDITI VERSO CLIENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i crediti verso clienti siano iscritti al loro presumibile valore di realizzazione	☐	☐	☐	
Verificare che i crediti verso clienti siano registrati al netto di sconti commerciali, resi e rettifiche di fatturazione	☐	☐	☐	
Verificare che i crediti verso clienti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali crediti in valuta estera siano convertiti al cambio della data del bilancio	☐	☐	☐	
Verificare l'esistenza e l'ammontare di crediti scaduti a fine esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che i conti anticipi da clienti siano stati registrati tra le passività	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da emettere	☐	☐	☐	
Rilevazione di abbuoni e arrotondamenti	☐	☐	☐	
Stima, sulla base delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ancora da manifestarsi, e rilevazione della svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi di mora e per dilazione di pagamento	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di credito	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare i crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	☐	☐	☐	
Indicare i cambi significativi dei termini di incasso	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità del fondo svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Verificare la tassazione degli interessi di mora nell'esercizio di effettiva riscossione	☐	☐	☐	
Gestire gli annullamenti delle differenze temporanee originatesi negli esercizi per la deducibilità degli interessi di mora e conseguenti effetti sulla fiscalità differita	☐	☐	☐	

2) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
3) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
4) CREDITI VERSO CONTROLLANTI

Tale voce è deputata ad accogliere i crediti verso società controllate (voce 2), società collegate (voce 3) e imprese controllanti (voce 4).
Anche per tale tipologia di crediti, il valore di iscrizione è il presumibile valore di realizzo, per il quale si rimanda al commento delle voce C.II.1 – crediti verso clienti.

Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti di controllo e di collegamento, l'articolo 2359 del codice civile, definisce:

- **imprese controllate**, le imprese nei confronti delle quali:
  - si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- **imprese collegate**, le imprese nei confronti delle quali si esercita un'influenza notevole, che si presume quando in assemblea ordinaria si dispone almeno del 20% dei voti (10% se l'impresa partecipata è quotata in borsa).

CHECK LIST
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare se alla data di chiusura dell'esercizio la società abbia crediti verso società controllate, collegate e controllanti	☐	☐	☐	
Verificare che in questa voce affluiscano i saldi positivi dei singoli rapporti intrattenuti, senza possibilità di effettuare compensazioni di partite	☐	☐	☐	
Verificare che i crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali crediti in valuta estera siano convertiti al cambio alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i crediti siano iscritti al loro presumibile valore di realizzazione	☐	☐	☐	
Verificare che i crediti siano registrati al netto di sconti commerciali, resi e rettifiche di fatturazione	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da emettere	☐	☐	☐	
Rilevazione di abbuoni e arrotondamenti	☐	☐	☐	
Stima, sulla base delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ancora da manifestarsi, e rilevazione della svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi di mora e per dilazione di pagamento	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi attivi su eventuali crediti di natura finanziaria	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di credito	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Se significativa, distinguere l'ammontare dei crediti per tipologia (commerciale, finanziaria, …)	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare i crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti con le società controllate, collegate e controllanti	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità del fondo svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Verificare la tassazione degli interessi di mora nell'esercizio di effettiva riscossione	☐	☐	☐	
Gestire gli annullamenti delle differenze temporanee originatesi negli esercizi per la deducibilità degli interessi di mora e conseguenti effetti sulla fiscalità differita	☐	☐	☐	

4 bis) CREDITI TRIBUTARI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i crediti nei confronti dell'Erario, che possono essere chiesti a rimborso o compensati, con imposte della stessa natura e anche con altre imposte, laddove possibile, in esercizi successivi.

In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i crediti:
- Ires, ad esempio per acconti versati in misura superiore all'effettivo onere tributario dell'esercizio
- Irap
- Iva
- Ritenute subite dalla società

La compensazione dei crediti superiori a 15.000 €

Per compensare, mediante modello F24, crediti di importo superiore a 15.000 € annui derivanti da imposte sui redditi, irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (art. 1, co. 574, L. 147/2013).
I soggetti che sono sottoposti alla revisione legale di conti ex articolo 2409 bis cod. civ. possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.
L'adempimento riguarda le sole compensazioni orizzontali di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Per completezza si ricorda che l'articolo 9 D.L. 35/2013 ha aumentato a decorrere dall'anno 2014 da 516.456,90 euro a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi compensabili mediante modello F24.
Tale limite ammonta a 1.000.000,00 euro per i subappaltatori edili se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione dei contratti di subappalto.

4 ter) ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Tale voce è deputata ad accogliere le imposte liquidate nel periodo d'imposta in esame ma di competenza di periodi successivi. Esse derivano dalle cosiddette "*differenze temporanee deducibili*" tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali. In questo caso il reddito imponibile ai fini fiscali è superiore al risultato civilistico, con la conseguenza che le imposte correnti sono superiori rispetto a quelle di competenza. Tali differenze vengono generate da componenti negativi di reddito la cui deducibilità è rinviata, per specifica disposizione fiscale, ad esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Tipico esempio è fornito dalle spese di rappresentanza, delle spese di manutenzione eccedenti il plafond, …
In questo caso sarà necessario stanziare le imposte anticipate con contropartita il credito per imposte anticipate.

Le attività per imposte anticipate non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza[3] di un loro recupero futuro, ossia dell'esistenza nei successivi esercizi di redditi imponibili sufficienti ad assorbire, allorché si manifesteranno, le differenza temporanee deducibili.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte anticipate, vanno applicate le aliquote Ires ed Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee di riverseranno. Le variazioni delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il credito per imposte anticipate va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.
Laddove risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'indicata aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.

Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta
L'articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 225/2010, modificato successivamente dall'articolo 9 D.L. 201/2011, ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset –DTA) iscritte in bilancio.
Tale norma è stata oggetto di revisione ad opera della legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che ha introdotto la possibilità di attuare tale trasformazione anche con riferimento alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini Irap.
Si tratta di una norma di natura agevolativa facoltativa (è obbligatoria solo per banche e istituti di credito) con il fine di ridurre l'impatto delle disposizioni fiscali che producono il differimento del riconoscimento fiscale di un onere rispetto al momento in cui questo trova manifestazione contabile.
La trasformazione è ammessa nelle seguenti ipotesi.
La prima ipotesi è stata oggetto di intervento da parte del legislatore con la legge di Stabilità 2014: in particolare la modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 55, del D.L. 225/2010, che aveva originariamente stabilito che, qualora il bilancio d'esercizio si chiuda con una perdita civilistica, sono convertite in crediti tributari le attività per imposte anticipate, derivanti da:

- svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito d'impresa (articolo 106, comma 3, del Tuir). La modifica normativa inserisce il riferimento alle "perdite su crediti", anch'esse non ancora dedotte, nonché alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile Irap, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lett. c-bis), e 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 446/1997;
- valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e, come aggiunto dalla Legge di Stabilità 2014, dell'Irap.

In presenza di perdita civilistica, la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci e opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del bilancio approvato, tra la perdita d'esercizio evidenziata

[3] La ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali attendibili.

in conto economico e il rapporto tra le DTA iscritte nell'attivo "rilevanti" e la somma del capitale sociale e delle riserve.
L'ultimo periodo del comma 56 stabilisce che "*con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma*". In altri termini dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono ammesse le variazioni in diminuzione relative all'ammontare delle imposte anticipate trasformate.
Esemplificando, per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare che procede alla trasformazione di imposte anticipate iscritte nel bilancio relativo all'esercizio 2015, approvato il primo aprile 2016, la trasformazione in esame ha efficacia dal primo aprile 2016 e, dal periodo d'imposta 2015, non sono più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti alle imposte anticipate trasformate.
La legge di Stabilità 2014 non ha invece apportato alcuna modifica alla seconda ipotesi in cui è possibile la trasformazione: nell'ipotesi di perdita fiscale le DTA trasformabili sono esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni/perdite su crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali. Quindi se l'ammontare della perdita fiscale è minore o uguale all'ammontare complessivo delle variazioni in diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazione/perdite su crediti o ammortamento/svalutazione di avviamento e altre attività immateriali, le DTA iscritte sulla perdita fiscale sono interamente trasformate in credito d'imposta; se è maggiore, sono trasformabili in credito di imposta solo le DTA relative al valore della perdita fiscale corrispondente all'importo complessivo di tali variazioni in diminuzione. In questo caso la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione in cui viene rilevata la perdita.
La terza ipotesi di trasformazione introdotta dalla legge di Stabilità 2014 nell'articolo 2 comma 56-bis1, opera nel caso in cui dalla dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle imposte anticipate di cui al comma 55, che si riferisce ai componenti di cui alla medesima disposizione che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap negativa, è trasformata per intero in credito d'imposta. Tale trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione Irap in cui viene rilevato il valore della produzione netto negativo.
Infine, ai sensi dell'articolo 56-ter, l'applicazione della trasformazione delle DTA in crediti di imposta nelle ipotesi sopra descritte, vale anche con riferimento ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. Qualora inoltre il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, l'intero ammontare di attività per imposte anticipate può essere trasformato in credito di imposta.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo, il credito di imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non è produttivo di interessi, può essere:

- utilizzato in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997 (codice tributo 6834 – RM 57/E/2011);
- ceduto ex articolo 43-ter D.P.R. 602/1973;
- chiesto a rimborso per la parte residua dopo le compensazioni.

Le istruzioni operative di utilizzo sono contenute nella risoluzione 94/E del 22.9.2011.

5) VERSO ALTRI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti gli altri crediti di natura residuale, non classificabili nelle voci precedenti.

CHECK LIST
CREDITI TRIBUTARI, PER IMPOSTE ANTICIPATE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i crediti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che siano rilevate le imposte anticipate in caso di differenze temporanee tra risultato civilistico e reddito imponibile	☐	☐	☐	
Verificare che siano rilevate le imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza di realizzare in futuro redditi imponibili	☐	☐	☐	
Verificare i presupposti per poter trasformare le attività per imposte anticipate in credito di imposta	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle attività per imposte anticipate	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Informativa circa le attività per imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato o le motivazioni della mancata iscrizione	☐	☐	☐	

C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
MACROCLASSE	C III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
VOCI	1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo 6) altri titoli
Normativa civilistica di riferimento	Artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427, 2428 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 15 OIC 20 OIC 21
Principi contabili internazionali	IAS 27 IAS 28 IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 94 Tuir

Definizione

La classe *attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie* accoglie le medesime voci previste dalla classe *immobilizzazioni finanziarie*, laddove manchi il requisito della durevolezza dell'investimento:

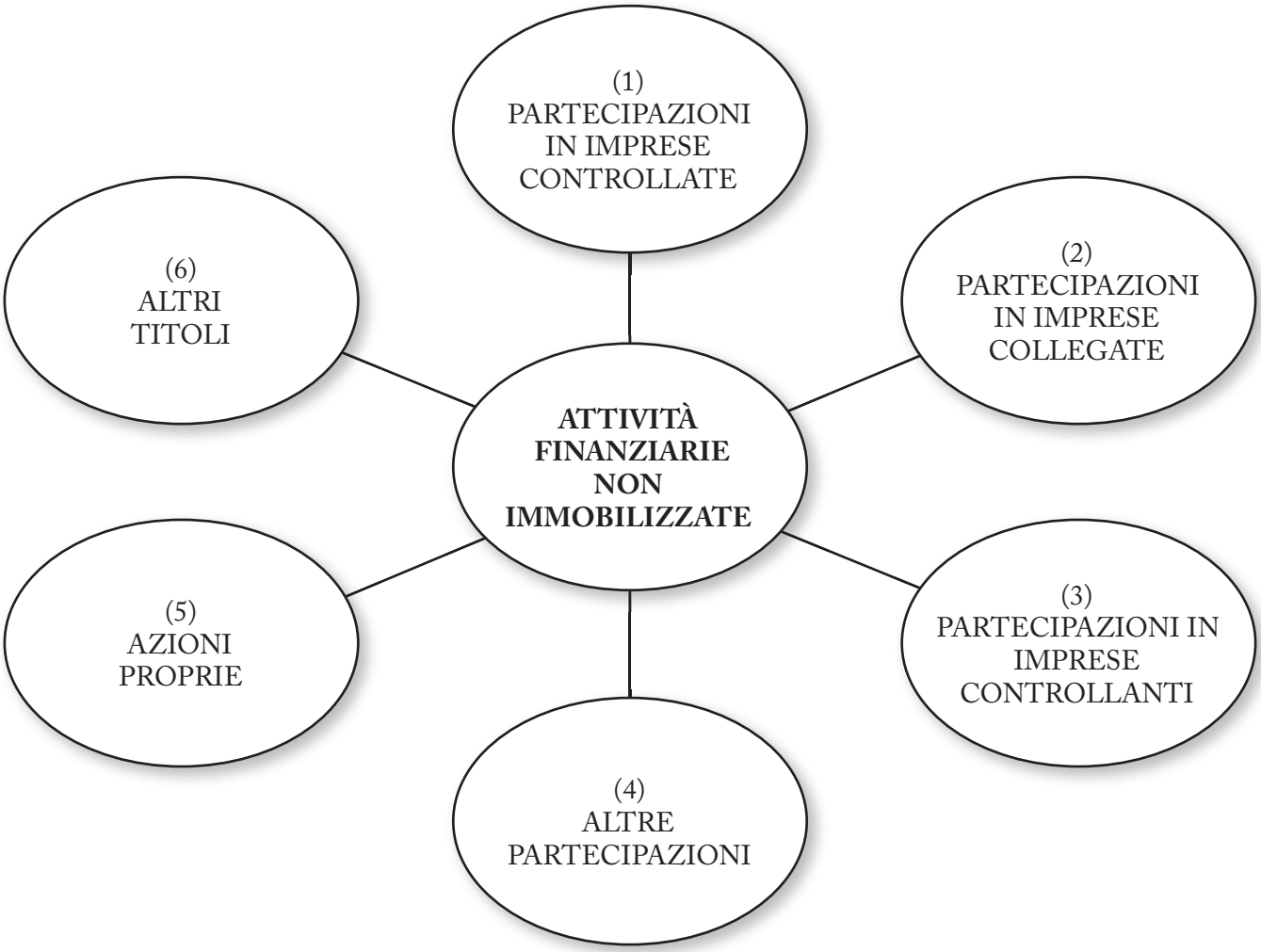

Le prime quattro voci si riferiscono alle *partecipazioni*, ossia agli investimenti nel capitale di altre imprese, che non rappresentano un investimento durevole.
Come già detto nel capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie, la scelta circa la classificazione in una classe piuttosto che nell'altra è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.
In termini di classificazione, le partecipazioni vanno distinte nelle diverse voci, a seconda del soggetto partecipato.

Per quanto concerne le *azioni proprie*, devono essere iscritte nell'attivo circolante se rappresentano un elemento patrimoniale non destinato ad essere utilizzato durevolmente: ad esempio, nel caso di riscatto di azioni proprie successivamente da annullarsi in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

Infine, verranno ricompresi nella voce *altri titoli,* tutti quei titoli, detenuti a fine speculativo, che non possono rientrare nelle voci precedenti (obbligazioni, fondi comuni di investimento, …).

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione della macroclasse C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che dal 1° gennaio 2016 sarà così dettagliata:

C. III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli

È stata pertanto introdotta una voce relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle").

È stata eliminata la voce destinata ad accogliere le azioni proprie, che non potranno più essere iscritte nell'attivo patrimoniale, ma dovranno essere iscritte in riduzione del patrimonio netto (si veda il commento alla voce B.III.4 dell'attivo dello stato patrimoniale).

È stata infine inserita una voce destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value (si veda il commento relativo agli strumenti finanziari derivati nelle immobilizzazioni finanziarie).

Iscrizione

Le attività finanziarie non immobilizzate devono essere iscritte al *costo d'acquisto*, comprensivo degli oneri accessori.

Anziché a costi specifici, la valutazione può essere effettuata anche adottando uno dei metodi previsti dall'articolo 2426, n.10 del Codice Civile (FIFO, costo medio ponderato, LIFO).

Svalutazione

È necessario effettuare il confronto fra costo d'acquisto e *valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato*, procedendo alla svalutazione se il valore di mercato è inferiore.

Per quanto riguarda il valore di mercato, è necessario distinguere, come previsto dall'OIC 20 per i titoli di debito e dall'OIC 21 per le partecipazioni, tra:

- titoli quotati in mercati organizzati, ufficiali o meno → il valore di mercato è costituito dal valore di quotazione alla data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima). Poiché la quotazione di una giornata può essere influenzata da una serie di fattori esogeni, è preferibile utilizzare la media delle quotazioni del titolo relativa ad un determinato periodo, che può essere più o meno ampio (ultima settimana, ultimo mese, …);
- titoli non quotati → il valore di mercato è costituito dalle quotazioni di titoli similari per affinità di emittente, durata e cedola. In mancanza di titoli similari il valore mercato è rappresentato dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità di emittente.

Ripristino di valore

Se le cause che hanno indotto l'impresa a svalutare le attività finanziarie negli esercizi successivi vengono meno, vi è l'obbligo di *ripristino* del relativo valore.

CHECK LIST
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la corretta classificazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell'ambito delle voci previste dallo schema di stato patrimoniale: 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie 6) Altri titoli	☐	☐	☐	
Verificare che le partecipazioni iscritte non abbiano la caratteristica di investimento durevole	☐	☐	☐	
Verificare che le partecipazioni siano classificate nelle diverse voci in base al soggetto partecipato	☐	☐	☐	
Verificare che le partecipazioni siano iscritte al costo d'acquisto	☐	☐	☐	
Verificare che nel costo d'acquisto siano ricompresi gli oneri accessori	☐	☐	☐	
Verificare che le azioni proprie acquistate non abbiano la caratteristica di investimento durevole (ma che l'acquisto sia avvenuto, ad esempio, per poi successivamente annullarle)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che per le azioni proprie iscritte in portafoglio siano stati rispettati i vincoli civilistici per l'acquisizione: • acquisto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili • azioni interamente liberate • acquisto autorizzato dall'assemblea • valore nominale azioni proprie acquistate non superiore al 5% del capitale sociale	☐	☐	☐	
Verificare che il diritto agli utili ed il diritto di opzione relativo alle azioni proprie in portafoglio sia attribuito proporzionalmente alle altre azioni	☐	☐	☐	
Verificare che il diritto di voto relativo alle azioni proprie in portafoglio sia stato sospeso	☐	☐	☐	
Verificare la costituzione di una riserva indisponibile di pari importo all'ammontare delle azioni proprie in portafoglio	☐	☐	☐	
Verificare che l'organo amministrativo non abbia disposto delle azioni proprie in portafoglio senza l'autorizzazione dell'assemblea	☐	☐	☐	
Verificare che gli altri titoli siano iscritti in base al costo specifico o ad uno dei metodi di determinazione del costo ammesso per i beni fungibili (FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Svalutazione degli importi iscritti in bilancio, se dal confronto con il valore di mercato emerge un valore inferiore	☐	☐	☐	
Eventuale ripristino di valore se sono venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione in un esercizio precedente	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ✎
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare, se rilevante, la differenza fra il valore di costo determinato con i metodi FIFO, costo medio ponderato o LIFO ed il valore calcolato in base ai costi correnti	☐	☐	☐	
Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta	☐	☐	☐	
Indicare le svalutazioni effettuate nell'ultimo esercizio e nei precedenti	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nella consistenza	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ✎
Verificare la deducibilità della svalutazione dei titoli rappresentati da obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi da azioni, quote o strumenti finanziari similari alle azioni. La svalutazione è deducibile laddove il valore minimo sia inferiore al valore iscritto in bilancio, dove il valore minimo sarà dato: • dal prezzo rilevato nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero dalla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo mese, per i titoli quotati • dal valore normale di titoli analoghi quotati, per gli altri titoli (in mancanza, in base ad altri elementi certi)	☐	☐	☐	

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	C IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI	1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa
Normativa civilistica	Artt. 2426
Principi contabili nazionali	OIC 14
Principi contabili internazionali	IAS 7

I depositi bancari e postali (c/c attivi bancari, postali, …) vanno valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione, che generalmente coincide con il valore nominale, e se espressi in valuta estera, vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando a conto economico i relativi utili e perdite (si rimanda al commento della voce C17 bis del conto economico) e accantonando l'eventuale utile netto ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.
Non è possibile effettuare in bilancio una compensazione tra conti correnti bancari attivi e passivi.

Il denaro ed i valori bollati in cassa vanno valutati al valore nominale e, se espressi in valuta estera, vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, imputando a conto economico i relativi utili e perdite (si rimanda al commento della voce C17 bis del conto economico) e accantonando l'eventuale utile netto ad apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.

CHECK LIST
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che depositi bancari siano iscritti al loro presumibile valore di realizzazione	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali depositi bancari o l'eventuale cassa in valuta estera siano convertiti al cambio della data del bilancio	☐	☐	☐	
Verificare che il saldo cassa sia nullo o positivo	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che non vi siano state compensazioni tra saldi attivi e passivi di conti correnti bancari aperti presso il medesimo Istituto di credito	☐	☐	☐	
Verificare se la società alla data di chiusura del bilancio ha presso di sé assegni bancari e circolari	☐	☐	☐	
Verificare se la società alla data di chiusura del bilancio ha presso di sé cassa liquida e valori bollati	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Riconciliazione dei saldi dei conti correnti bancari con gli estratti conto	☐	☐	☐	
Rilevazione fisica della cassa e conciliazione con il saldo contabile	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione delle voci	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle singole voci	☐	☐	☐	
Indicare gli eventuali vincoli gravanti sulle attività in esame (che non sono quindi immediatamente utilizzabili)[4]	☐	☐	☐	

[4] Ad esempio depositi effettuati all'estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie.

Le operazioni di cash pooling (OIC 14)
Le operazioni di cash pooling consistono in contratti di cosiddetta tesoreria accentrata e si concretizzano nell'unificare in capo ad una unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) la gestione delle disponibilità liquide relative ad aziende facenti parte di un gruppo societario, tramite un conto corrente comune (o "pool account") sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling.
Lo scopo è quello di ottimizzare i flussi di liquidità infragruppo e di migliorare le condizioni di credito.
Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società gestrice del cash pooling, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati secondo le modalità previste dagli OIC 15 "Crediti" e OIC 19 "Debiti".
Nel bilancio della società gestrice del cash pooling, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MACROCLASSE	D. RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI DISAGGI SU PRESTITI
Normativa civilistica	Artt. 2424, 2424 bis cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 18
Principi contabili internazionali	NON PREVISTI

La rilevazione dei ratei e dei risconti si rende necessaria per il rispetto del principio della competenza.
In base all'articolo 2424 bis, comma 6, del Codice Civile "*nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo*".
I **ratei attivi** rappresentano quote, di competenza dell'esercizio in chiusura, di proventi comuni a più esercizi di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nei successivi esercizi.
La loro rilevazione costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere, alla fine dell'esercizio, nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio.
La loro contropartita contabile è rappresentata dalla quota di proventi da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza.
Esempi di ratei attivi sono quelli per interessi attivi su titoli a cavallo d'anno, gli affitti attivi con pagamento posticipato che comprendono un periodo a cavallo d'anno, …
I **risconti attivi** rappresentano quote, di competenza degli esercizi successivi, di costi comuni a più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell'esercizio di chiusura.

La rilevazione dei risconti attivi avviene nell'ambito delle scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno come contropartita le voci dei correlati oneri già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo o ai successivi esercizi, nel rispetto del principio di competenza. La rettifica così effettuata comporta la diretta riduzione dell'onere originariamente rilevato di modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.
Esempi di risconti attivi sono quelli su premi assicurativi, affitti passivi, canoni di leasing con pagamento anticipato.
Nella voce D del passivo dello stato patrimoniale vanno inoltre indicati separatamente i **disaggi di emissione** su prestiti obbligazionari. Essi si originano dalla differenza tra il valore nominale del prestito emesso (che viene iscritto nel passivo dello stato patrimoniale) e ammontare effettivamente incassato dal collocamento. Il disaggio si configura quindi come una delle componenti dell'onere finanziario complessivo in aggiunta al tasso nominale, da imputare a conto economico per quote costanti per l'intera durata del prestito.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha eliminato dalla voce D) il riferimento al disaggio di emissione, in considerazione dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.
È stato infatti sostituito l'articolo 2426 comma 1 n. 7 cod. civ. ("*il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito*") con il seguente: "*il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevato secondo il criterio stabilito dal numero 8*", e quindi secondo il criterio del costo ammortizzato.
Per coerenza sono stati pertanto eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi di emissione.
Il legislatore non definisce il criterio del costo ammortizzato ma lo rimanda espressamente (articolo 2426 comma 2 cod. civ.) ai principi contabili internazionali.
Rileva quindi lo IAS 39, il quale al paragrafo 9 stabilisce che: "*Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.*
Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione all'acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future" (…).
La relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015 ha sottolineato che i principi contabili nazionali dovranno essere aggiornati in modo da fornire utili elementi applicativi ed indicazioni di carattere tecnico sul nuovo criterio del costo ammortizzato, anche con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni.

CHECK LIST
RATEI E RISCONTI ATTIVI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i valori iscritti in questa voce siano relativi solo a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi	☐	☐	☐	
Verificare che la contropartita dei ratei attivi sia costituita dalla quota di proventi da imputare a conto economico sulla base del principio della competenza economica	☐	☐	☐	
Verificare che la contropartita dei risconti attivi sia costituita dalle voci dei correlati costi già contabilizzati a conto economico, così il costo originariamente rilevato resta indicato per la sola quota di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che i ratei e risconti pluriennali siano indicati separatamente	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i disaggi di emissione siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza degli disaggi di emissione	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dei ratei attivi nel rispetto del principio di competenza economica	☐	☐	☐	
Rilevazione dei risconti attivi nel rispetto del principio di competenza economica	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare se apprezzabile la composizione della voce ratei e risconti	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare il rispetto del principio di competenza	☐	☐	☐	

A. PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	PATRIMONIO NETTO
VOCI	I. Capitale II. Riserva da soprapprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve, distintamente indicate VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Normativa civilistica	Artt. 2424 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 28
Principi contabili internazionali	IAS 33
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 47 Tuir Articolo 91 Tuir

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione della macroclasse A del passivo dedicata al Patrimonio netto, che dal 1° gennaio 2016 sarà così dettagliata:

I. capitale
II. riserva da soprapprezzo delle azioni
III. riserve da rivalutazione
IV. riserva legale
V. riserve statutarie
VI. altre riserve, distintamente indicate
VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. utili (perdite) portati a nuovo
IX. utile (perdita) dell'esercizio
X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Rispetto alla precedente versione è stata eliminata la voce A.IV – Riserva per azioni proprie in portafoglio, ed è stata inserita la voce A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina delle azioni proprie (si veda il commento nelle corrispondenti voci di Stato patrimoniale).
È stata inoltre inserita la voce A. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.

I. CAPITALE

Tale voce è deputata ad accogliere il valore nominale dei conferimenti che i soci si sono impegnati a fare (capitale sottoscritto) o hanno già eseguito (capitale versato).
Nel patrimonio netto compare quindi il valore monetario del capitale sottoscritto anche se non ancora

versato; il relativo credito verso i soci dovrà essere esposto alla voce A dell'attivo, distinguendo gli importi già richiamati da parte dell'organo amministrativo.

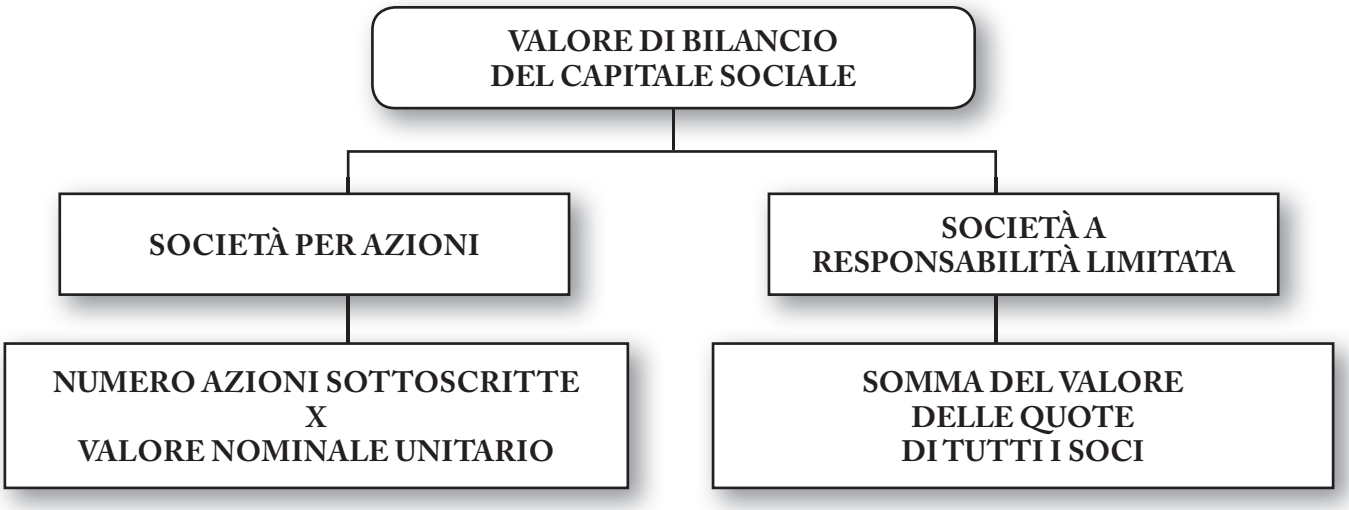

La legge disciplina anche l'ammontare minimo di capitale necessario affinché le società di capitali siano validamente costituite, fissandolo in 50.000 euro per le società per azioni (articolo 2327 cod. civ.) e con un limite minimo pari a 1 euro per le società a responsabilità limitata.

In base all'art.2463 cod. civ., tutte le Srl possono nascere con capitale ridotto, ovvero inferiore a 10.000 euro (ma superiore a 1 euro). In tal caso però sono previste alcune prescrizioni da seguire: innanzitutto i conferimenti devono realizzarsi necessariamente in denaro ed essere versati per intero agli amministratori.
A tutela del patrimonio, è inoltre previsto l'obbligo di accantonamento a riserva legale del 20% degli utili fino a quando questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, i 10.000 euro. La riserva in questione può inoltre essere utilizzata solo per imputazione al capitale o per copertura perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione.
L'obbligo di versamento del conferimento iniziale nelle mani degli amministratori è stato inoltre esteso, a seguito delle modifiche all'articolo 2464 cod. civ., anche alle Srl con capitale pari o superiore a 10.000 euro: "*Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare*".
Risulta pertanto abolito l'obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro (intero capitale sociale in caso di società unipersonale) ed è previsto che i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei "centesimi" nelle mani dell'organo amministrativo siano indicati nell'atto costitutivo.

SRL SEMPLIFICATE

L'articolo 2463- bis cod. civ. regola le società a responsabilità limitata semplificata, che possono essere costituite da persone fisiche con modalità più semplici rispetto a quello ordinarie.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato, le cui clausole sono inderogabili, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limi-

tata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

MODELLO STANDARD ATTO COSTITUTIVO SRLS
(allegato al D.M. 23.06.2012 n. 138)

L'anno ……., il giorno ……. del mese di ……. in ……., innanzi a me ……. notaio in ……. con sede in ……. è/sono presente/i il/i signore/i ……. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "……. società a responsabilità limitata semplificata", con sede in ……. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: …….

3. Il capitale sociale ammonta ad € ……. e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora ……. sottoscrive una quota del valore nominale di € ……. pari al …… percento del capitale.

4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. (clausola implicitamente abrogata a decorrere dal 28.06.2013 per effetto del DL 76/2013).

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ……. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora …… ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza, la somma di € ……. a mezzo di ……. .
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ……. fogli per ……. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……

Firma dei comparenti

Firma del notaio

Il capitale sociale può subire variazioni nel corso della vita societaria, che possono essere:

- **in aumento**
  L'aumento di capitale costituisce una modifica dell'atto costitutivo per le società di capitali e pertanto la relativa delibera è competenza dell'assemblea straordinaria. Il capitale sociale può essere aumentato solo se le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate – per le società per azioni – o i conferimenti precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti – per le società a responsabilità limitata.
  Gli aumenti del capitale sociale possono essere *reali*, se comportano nuovi effettivi conferimenti da parte dei soci o di terzi; conferimenti che possono essere in denaro, in natura (di beni, crediti), ….; oppure nominali o *gratuiti*, nei quali l'aumento nominale deriva da una imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve di bilancio, senza quindi determinare una variazione del patrimonio netto.
- **in diminuzione**
  La riduzione del capitale può derivare da specifica decisione volontaria dei soci, dall'esclusione dell'azionista moroso, dal recesso del socio, dalle perdite subite dalla società, dall'annullamento di azioni proprie precedentemente acquistate, da riscatto delle azioni e da esclusione del socio.

II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale e, in caso di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, la differenza tra il valore nominale delle obbligazioni, se superiore, e quello delle azioni.
La riserva sovrapprezzo azioni può essere liberamente utilizzata per l'aumento gratuito del capitale e per la copertura delle perdita, mentre può essere distribuita ai soci solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale.

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Si tratta delle riserve di capitale originate in sede di rivalutazione monetaria effettuata a norma di legge sulle attività della società.
In bilancio le riserve di rivalutazione devono essere iscritte in base alle leggi di rivalutazione che le hanno

originate: per quanto riguarda l'origine, il regime fiscale ed i limiti della destinazione di tali riserve è necessario riferirsi alle singole leggi.
A tal proposito l'ultima legge speciale emanata è il D.L. 185/2008.
La riserva in questione si deve considerare in sospensione d'imposta e non è quindi liberamente distribuibile (a meno che non venga affrancato il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento dell'imposta sostitutiva), ma può essere utilizzata senza vincoli per la copertura delle perdite.

IV. RISERVA LEGALE

Si tratta di una riserva disciplinata espressamente dall'articolo 2430 del Codice Civile, che prevede la sua costituzione a tutela del capitale sociale e delle eventuali perdite che possono verificarsi.
La riserva legale viene obbligatoriamente alimentata in ogni esercizio, tramite destinazione alla stessa di una somma non inferiore ad un ventesimo degli utili netti annuali. Tale destinazione è obbligatoria fino a quando la riserva non raggiunge un importo pari ad un quinto del capitale sociale.
L'utilizzo della riserva legale è per lo più limitato alla copertura delle perdite di esercizio e comunque dopo l'utilizzo per lo stesso fine delle altre riserve esistenti a bilancio.

V. RISERVE STATUTARIE

Sono tutte quelle riserve che "devono" essere costituite in forza di speciali disposizioni statutarie.
La misura in cui l'utile di esercizio deve essere destinato a tali riserve e i limiti del suo utilizzo sono fissati dallo statuto societario.

VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

È una riserva indisponibile, costituita, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, nell'ipotesi in cui la società abbia acquistato azioni proprie, o azioni di società controllante, e deve essere mantenuta finché le predette azioni non vengano trasferite o annullate.
L'acquisto di azioni proprie è consentito se il loro valore nominale non supera la decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate, e può avvenire nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

VII. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

Si tratta di una voce di carattere residuale, che però richiede una separata indicazione in bilancio.
Secondo le indicazioni contenute nella nuova formulazione dell'OIC 28 pubblicato nell'agosto 2014 nella voce "altre riserve" devono ad esempio confluire:

- una riserva facoltativa nella prassi denominata "Riserva straordinaria";
- la "Riserva da riduzione capitale sociale";
- la "Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile";
- la "Riserva da conguaglio utili in corso";
- la "Riserva azioni (quote) della società controllante";
- la "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni";
- la "Riserva per versamenti effettuati dai soci": sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:
  - "Versamenti in conto aumento di capitale" che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio (cfr. paragrafi 24-25);
  - "Versamenti in conto futuro aumento" di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;

- "Versamenti in conto capitale" che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- i "Versamenti a copertura perdite" effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Tale voce è deputata ad accogliere gli utili formatisi in esercizi precedenti non distribuiti e non accantonati ad altre riserve, o le perdite conseguite e non ripianate.

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Tale voce è deputata ad accogliere l'utile o la perdita dell'esercizio, e corrisponde all'ultima voce del conto economico.
L'utile conseguito nell'esercizio può essere:

- accantonato in una o più riserve del patrimonio netto, obbligatoriamente a riserva legale per una quota non inferiore al 5% (fino a quando la predetta riserva non ha superato il quinto del capitale sociale) e ad eventuali riserve statutarie;
- utilizzato a copertura delle perdite pregresse;
- portato ad aumento del capitale sociale;
- rinviato a futuri esercizi;
- distribuito ai soci;

In presenza di una perdita dell'esercizio la società ha invece due alternative:

- rinviarla a nuovo;
- procedere alla sua copertura con una delle seguenti modalità:
  - versamento dei soci in conto capitale;
  - utilizzo di riserve e, se insufficienti, riduzione del capitale sociale;
  - rinuncia dei crediti vantati da uno o più soci nei confronti della società
  - parziale copertura della perdita e rinvio dell'eccedenza ad esercizi futuri.

Il nuovo principio OIC 28 chiarisce che, se durante l'esercizio è stata in tutto o in parte ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la citata coincidenza tra l'importo della voce di conto economico, nel quale non transita il versamento, e quella inclusa nel patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della chiarezza, è necessario fornire un'esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute, come segue.
In ossequio all'articolo 2423-ter, comma 3, codice civile occorre aggiungere una voce specifica; conseguentemente nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio:*	
Perdita dell'esercizio	(10)
Copertura parziale	4
Perdita residua	(6)

Perdita d'esercizio
Nel caso in cui il bilancio 2015 si chiuda con una perdita d'esercizio e/o a seguito di perdite civilistiche accumulate, gli amministratori devono verificare di non trovarsi nelle condizioni di patrimonio netto incapiente o di capitale sociale al di sotto limite legale.
Ai sensi dell'articolo 2446 cod. civ. se le perdite incidono sul capitale per oltre un terzo (l'incidenza delle perdite si calcola solo per la parte che eccede le riserve presenti in bilanci), ma non sono tali da portare

il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare i soci per gli opportuni provvedimenti, potendo rinviare la copertura o la riduzione del capitale all'esercizio successivo. Se invece la perdita d'esercizio o le perdite accumulate sono tali da portare il capitale sotto la soglia legale, ai sensi dell'articolo 2447 cod. civ. è necessario immediatamente procedere alla ricapitalizzazione o accertare lo scioglimento della società.
Oltre agli obblighi civilistici sopra indicati, l'esistenza di perdite che incidono sul capitale rende necessaria una riflessione sulla permanenza del requisito di continuità aziendale, essenziale per consentire agli amministratori di redigere il bilancio secondo gli ordinari criteri di funzionamento previsti dal codice civile.
Il principio OIC 5, paragrafo 7, precisa infatti che, affinché si possa parlare di continuità, è necessario che l'azienda sia destinata a funzionare almeno per i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
Tra gli eventi e circostanze che, in base ai principi di revisione, possono far sorgere dubbi significativi circa il mantenimento della continuità, vi è sicuramente le sopra indicate situazioni di perdita del capitale.
È necessario pertanto che, in presenza di perdite "qualificate", i soci si impegnino alla copertura.
Per approfondimenti si veda il capitolo "Il bilancio e le perdite: comportamenti obbligatori e strategie".

APPROFONDIMENTO
ACE – Aiuto alla crescita economica: agevolazione a favore della ricapitalizzazione introdotta dal D.L. 201/2011 (decreto "Salva Italia")

L'ACE, che è l'acronimo di *aiuto alla crescita economica*, si pone l'obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano: la disposizione mira quindi a fornire un aiuto alla crescita economica, riequilibrando il trattamento fiscale delle imprese che si finanziano con debito rispetto a quelle che si finanziano con capitale proprio.

L'ambito soggettivo dell'ACE
Il perimetro dei soggetti interessato all'applicazione della nuova misura agevolativa è individuato dai commi 1 e 7 dell'articolo 1 del decreto salva Italia.
Il comma 1 fa innanzitutto riferimento alle società ed agli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, nonché a quelli individuati dalla successiva lettera d), sebbene limitatamente alle stabili organizzazioni delle quali dispongono nel territorio dello Stato.
Applicano quindi l'ACE:
- le società di capitali, ossia società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali;
- le società e gli enti non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il successivo comma 7 estende l'applicazione dell'ACE anche ad imprenditori individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.
La norma prevede che per tali soggetti Irpef le modalità di applicazione del meccanismo agevolativo siano definite con un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti Ires.
In tal senso il DM 14 marzo 2012, che reca le disposizioni di attuazione dell'ACE.

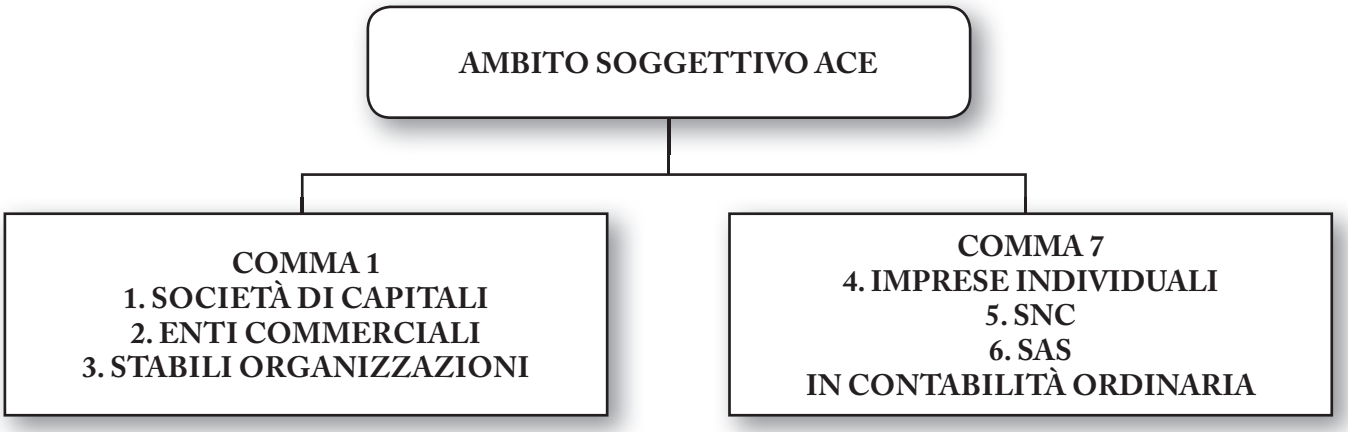

Decorrenza e quantificazione dell'agevolazione

Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto stabilisce che l'ACE si applichi a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011: le imprese hanno quindi potuto fruire dell'agevolazione a partire dal modello Unico 2012.

Per determinare l'ammontare del reddito d'impresa da escludere da imposizione, va innanzitutto quantificata, in ciascun periodo di imposta, la variazione in aumento registrata dal capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Attraverso l'applicazione di un'aliquota percentuale, così come stabilito dal comma 2 della disposizione, viene determinato il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il successivo comma 3 stabilisce che, per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011, 2012, 2013), l'aliquota da applicare sia fissata al 3%, mentre, un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze avrebbe poi dovuto provvedere, secondo l'originaria versione della norma, alla determinazione di tale parametro per le annualità successive, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Modificando quanto sopra, l'articolo 6 della Legge di Stabilità 2014 fissa l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale come di seguito:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Soltanto dal 2017 il rendimento nozionale dovrebbe essere determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le summenzionate modalità.

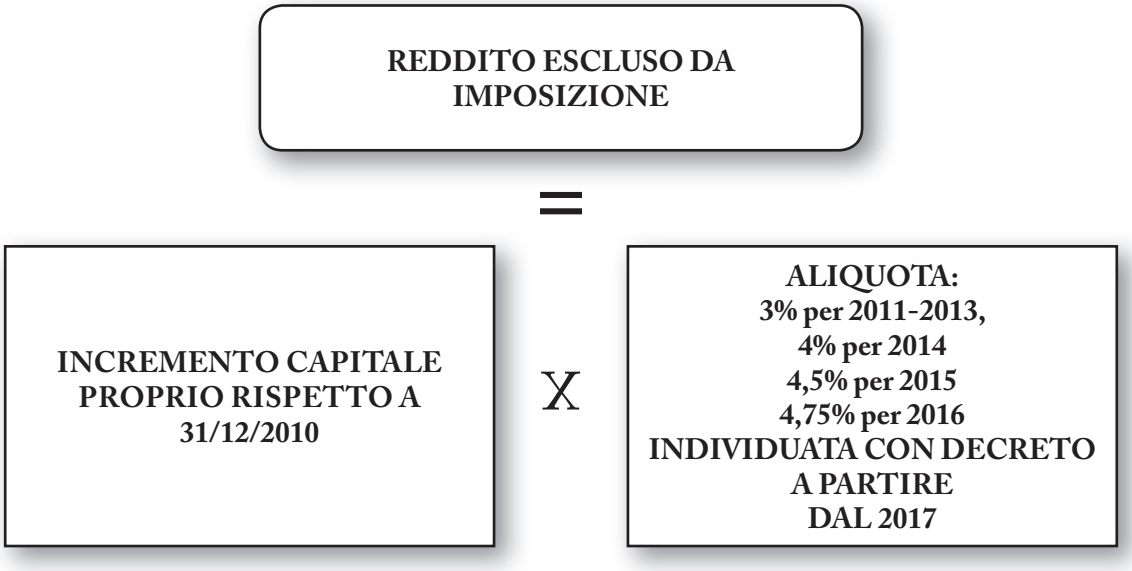

Il comma 5 individua le modalità di determinazione del capitale proprio e delle variazioni in aumento ed in diminuzione.
Nella versione originaria, la norma prevedeva che, per il primo anno di applicazione della disposizione[5], il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio fosse costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
La formulazione utilizzata dal legislatore penalizzava l'applicazione dell'agevolazione per il 2011 in quanto, assumendo il patrimonio netto contabile dell'esercizio 2010 al lordo dell'utile, questo sarebbe stato sterilizzato anche se non distribuito, ma destinato a riserva (il passaggio a riserva non avrebbe infatti determinato un incremento del patrimonio netto complessivo sul 2011).
In sede di conversione del decreto la norma è stata opportunamente modificata, stabilendo che sia il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, e non già quello del primo anno di applicazione della disposizione, come recitava in precedenza il comma in questione, a dover essere assunto al netto dell'utile d'esercizio.
Proseguendo nell'analisi delle modalità di computo dell'incremento del capitale proprio, va evidenziato come il quinto comma preveda che gli utili rilevino non nell'esercizio di formazione, ma in quello in cui vengono accantonati a riserva, con l'esclusione di quelli che sono destinati a riserve non.
Per quanto riguarda la decorrenza della rilevanza dell'incremento, il successivo comma 6 stabilisce che gli accantonamenti di utili debbono essere computati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano invece a partire dalla data del versamento, mentre gli eventuali decrementi devono essere computati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
Il comma 5 individua anche le variazioni in diminuzione, che sono rappresentate dalle seguenti fattispecie:
- riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- acquisti di partecipazioni in società controllate;
- acquisti di aziende o rami di aziende.

Per le società costituite successivamente al 31 dicembre 2010, il comma 6 dell'articolo 1 del decreto prevede l'integrale rilevanza del patrimonio conferito (il fatto che la norma faccia riferimento anche alle *"aziende … di nuova costituzione"* è da collegarsi alle nuove attività imprenditoriali svolte nella forma dell'impresa individuale).

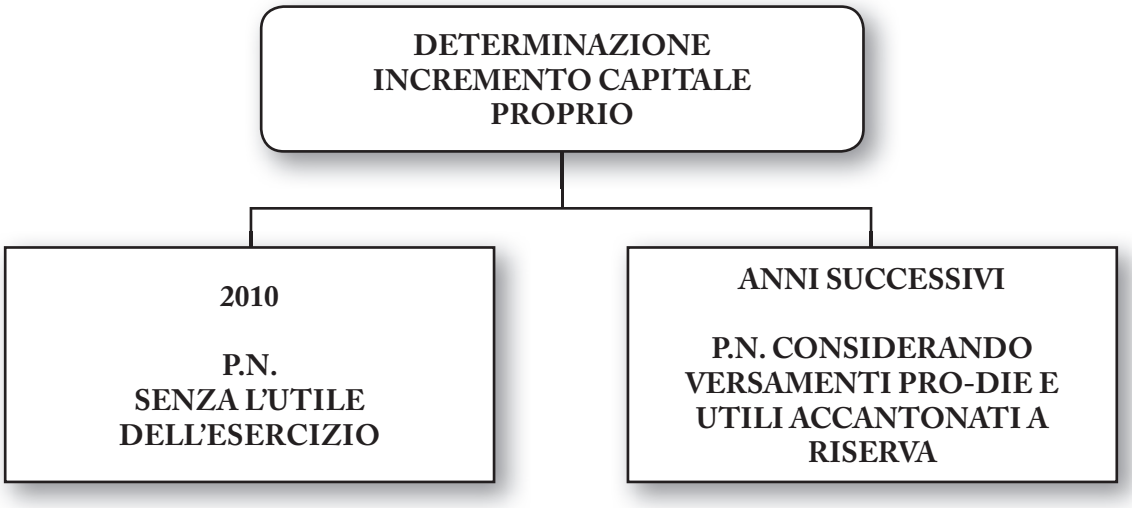

[5] Vale a dire il periodo d'imposta 2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Limitazione nell'ammontare della detassazione

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto stabilisce che *"la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito del periodo d'imposta successivi"*.

In altre parole l'ammontare escluso da imposizione non può eccedere il reddito complessivo netto dichiarato, portando il contribuente a realizzare una perdita fiscale.

L'importo del rendimento nozionale può essere quindi utilizzato per azzerare il reddito imponibile, mentre l'eventuale eccedenza può essere scomputata nei periodi di imposta successivi, senza limitazioni di ordine temporale. Laddove ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 25, potrebbero essere quindi stanziate corrispondenti imposte differite attive.

Il D.L. 91/2014 (Decreto Competitività) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina ACE con riferimento alle società quotate e alle modalità di utilizzo dell'eccedenza del rendimento nozionale per incapienza del reddito complessivo.

Nello specifico, il potenziamento per le società che si sono quotate o si quoteranno a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto, consiste in una maggiorazione dell'incentivo alla ricapitalizzazione nell'esercizio di ammissione e nei due successivi.

Le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati, di altri Paesi Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo, potranno infatti usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato nell'esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all'esercizio precedente, fermo il limite del patrimonio netto di cui all'articolo 11 del D.M. 14 marzo 2012.

L'altra novità è stata introdotta per consentire alle imprese l'utilizzo dell'incentivo anche in esercizi con perdita fiscale o con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante, prevedendo la facoltà di convertire le eccedenze ACE inutilizzate in crediti d'imposta da utilizzare ai fini Irap.

L'ACE è infatti applicabile nel limite del reddito complessivo netto dichiarato: l'eventuale eccedenza è stata sin qui utilizzabile esclusivamente nei successivi periodi d'imposta, senza alcun limite temporale (articolo 3, comma 3, D.M. 14 marzo 2012), ad incremento dell'importo deducibile dal reddito d'impresa, a norma dell'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 4 dell'articolo 1, D.L. 201/2011, per stabilire che, in alternativa al riporto a nuovo senza limiti temporali, la base ACE non sfruttata può essere convertita in credito d'imposta.

I problemi nascevano infatti nell'ipotesi di incapienza: una società in perdita fiscale, eventualmente tenuta a versare l'Irap, che aveva maturato l'ACE, doveva versare per intero l'imposta regionale sulle attività produttive riportando a nuovo negli esercizi successivi l'ACE maturata dall'inizio dell'esercizio in questione.

La modalità di utilizzo alternativa consente invece di optare per il regime del credito di imposta ai fini dell'Irap:

- i soggetti IRES devono applicare l'aliquota d'imposta del 27,5% all'eccedenza ACE per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo;
- i soggetti Irpef, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 Tuir: determinano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si calcola l'Irpef distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta.

L'utilizzo dell'ACE è obbligatorio, sino a concorrenza del reddito residuo. Nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione, queste non possono essere "riportate avanti" né "trasformate" in credito d'imposta Irap.

Il credito d'imposta così generato è utilizzato in diminuzione dei versamenti Irap, in cinque quote annuali di pari importo, nei limiti di quanto dovuto in ogni esercizio.

Si tratta comunque di una facoltà fruibile con la presentazione di Unico 2015: la scelta finanziaria si porrà quindi in vista del saldo Irap da versare nel giugno 2015 per i soggetti "solari".

Si pensi ad esempio ad una società che presenta una quota di ACE non utilizzata nel modello UNICO 2015 pari a 40.000 euro, il credito di imposta dovrà essere determinato nella misura di 11.000 euro. Lo scomputo potrà essere effettuato ogni anno in ragione di 2.200 euro dai versamenti Irap degli anni 2015-2019.

CHECK LIST
PATRIMONIO NETTO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'esistenza di delibere assembleari di disposizione delle voci di patrimonio netto (variazioni del capitale, utilizzi di riserve, …)	☐	☐	☐	
Verificare la corrispondenza dei dati contenuti nelle delibere assembleari con le registrazioni contabili	☐	☐	☐	
Verificare che il criterio di valutazione per tutte le voci del patrimonio netto sia il valore nominale	☐	☐	☐	
Verificare che gli eventuali acconti su dividendi deliberati dalla società siano inclusi con segno negativo nella voce utile dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che l'utile (perdita) dell'esercizio precedente sia stato destinato secondo quanto previsto dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio	☐	☐	☐	
Verificare se l'eventuale perdita dell'esercizio superi il terzo del capitale sociale o lo riduca al di sotto del limite legale, per i provvedimenti di cui agli articolo 2446 e 2447 Cod. civ.	☐	☐	☐	

2. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare la composizione del capitale: • numero azioni • valore nominale di ciascuna categoria di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio) • numero e valore nominale delle azioni della società sottoscritte nel corso dell'esercizio	☐	☐	☐	
Indicare le tipologie di riserve, ed il loro relativo ammontare, previste dallo statuto societario	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nella consistenza del capitale e delle riserve	☐	☐	☐	
Redigere apposito prospetto da cui risulti l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, l'utilizzazione in precedenti esercizi delle voci di patrimonio netto	☐	☐	☐	
Indicare l'ammontare delle riserve indisponibili destinate alla copertura dei costi pluriennali	☐	☐	☐	
Classificare le riserve secondo la loro disponibilità per la distribuzione (libera disponibilità, riserve vincolate dalla legge, statuto, …)	☐	☐	☐	
Indicare la composizione della voce altre riserve	☐	☐	☐	
Indicare l'utile per azione[6]	☐	☐	☐	

3. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente	☐	☐	☐	

[6] Informazione raccomandata, in particolare per le società quotate.

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti, acquistate o alienate dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
In caso di riduzione del capitale sociale esuberante, costituisce distribuzione di utile la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto per l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli annullati	☐	☐	☐	
Non concorre alla formazione del reddito il sopraprezzo derivante dall'emissione di nuove azioni	☐	☐	☐	
Verifica del periodo in cui sono maturati gli utili distribuiti per determinare la percentuale di imponibilità applicabile	☐	☐	☐	
Verificare l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente nell'esercizio in corso al 31.12.2010 ai fini dell'applicazione dell'ACE	☐	☐	☐	

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Altri
Normativa civilistica	Artt. 2424, 2424 bis cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 25 OIC 31
Principi contabili internazionali	IAS 12 IAS 37
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 105 Tuir Articolo 107 Tuir

NEW **Novità 2016 – D.Lgs. 139/2015**
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione della macroclasse B del passivo dedicata ai Fondi rischi, che dal 1° gennaio 2016 sarà così dettagliata:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.

È stata pertanto inserita la voce 3) destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generali obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fai value.

Definizione
La voce "Fondi per rischi ed oneri" si articola in tre categorie, due tipiche (per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; per imposte, anche differite) ed una di natura residuale (altri).
Tali fondi, ai sensi dell'articolo 2424-bis comma 3 del codice civile, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti:

- di natura determinata;
- di esistenza certa o probabile alla chiusura dell'esercizio;
- di ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio.

Gli accantonamenti per rischi sono pertanto deputati a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Specificando che gli accantonamenti riguardano esclusivamente perdite e debiti di natura determinata, il legislatore civilistico esclude quindi la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici o la cui fattispecie sia non determinata: per fronteggiare tali tipologie di rischi, si potranno piuttosto vincolare, in sede di destinazione del risultato d'esercizio, apposite riserve di utili.
A livello di principi contabili, il documento che si occupa di questa tematica è il principio OIC 31, che definisce appunto le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma caratterizzate da incertezza, cioè con esito pendente in quanto si risolveranno in esercizi successivi.
I fondi rischi sono pertanto destinati a fronteggiare spese e perdite che probabilmente si verificheranno in futuro, ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi nell'esercizio in chiusura e che vanno quindi, nel rispetto del principio di competenza economica, rilevati nello stesso.
Il principio contabile sottolinea poi come tali fondi debbano essere esclusivamente stanziati nell'ambito del passivo del bilancio, e non invece come poste rettificative dell'attivo patrimoniale.

Nella nuova versione del principio contabile OIC 31 viene precisato che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13 mentre gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico.

Ad esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è rilevato nella gestione finanziaria alla voce C17 o C17 bis o nel caso di una ristrutturazione aziendale, l'accantonamento è rilevato tra gli oneri straordinari alla voce E21.

Per ulteriori approfondimenti si veda il commento alla voce B12. Accantonamenti per rischi del Conto Economico.

1) FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Tale voce è deputata ad accogliere i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto, che devono essere corrisposti allo scioglimento di rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, quali ad esempio:

- fondi pensione integrativa
- fondi indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- fondi indennità per cessazioni rapporti di agenzia

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, come qualunque altro fondi rischi ed oneri, è deputato ad accogliere debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.
In ogni caso il loro importo deve essere stimabile in modo oggettivo e verificabile.

APPROFONDIMENTO

Indennità per cessazione rapporti agenzia

Il fondo *indennità per cessazione dei rapporti di agenzia* è regolato dall'articolo 1751 del Codice Civile e dagli Accordi economici di categoria (A.E.C.), che stabiliscono che l'indennità è costituita da tre componenti:

- *Indennità di risoluzione del rapporto*
  Totalmente a carico delle ditte mandanti, deve essere accantonata annualmente presso l'Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell'agente, che in caso di disdetta da parte del preponente (purché non sia dovuta a colpa grave dell'agente, quale ritenzione indebita, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva) e anche se non c'è stato alcun incremento di clientela o fatturato.
- *Indennità suppletiva di clientela*
  Tale indennità è prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente, ovvero in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Anche per tale emolumento non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.
- *Indennità meritocratica*
  Tale indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all'articolo 1751 cod. civ., e cioè l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi. L'indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma delle due indennità di cui ai punti precedenti ed il valore massimo di cui al 3° comma dell'articolo 1751 **cod. civ.** (un anno medio provvisionale calcolato sugli ultimi cinque anni).

La norma che disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti relativi all'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia è il comma 4 dell'articolo 105 Tuir, che assimila, da un punto di vista fiscale, gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) del Tuir, e

cioè l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone [7], a quelli effettuati in relazione al trattamento di fine rapporto del personale dipendente.
Tali accantonamenti rientrano, pertanto, tra quelli elencati tassativamente per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, e sono quindi deducibili per la società preponente nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative (articolo 1751 Cod. civ.) e contrattuali (A.EC.). Gli eventuali accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative sono deducibili nell'esercizio nel quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
Per quel che concerne la deducibilità della componente di accantonamento denominata indennità suppletiva di clientela, nel corso del tempo vi sono state differenti posizioni interpretative, sia a livello di dottrina che di prassi ministeriale e giurisprudenza. Il punto controverso è rappresentato dal fatto che tale componente, a differenza dell'indennità di risoluzione del rapporto, è dovuta solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente.
Mancando quindi il requisito della certezza richiesto dall'articolo 109 Tuir, alcuni interpreti, ma anche la stessa Cassazione[8], hanno ritenuto che, essendo l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela un costo eventuale sia nell'an che nel quantum, esso non dovrebbe essere considerato deducibile dal reddito di impresa, se non al momento dell'effettiva e concreta corresponsione.
Tale posizione sembrava essere stata definitivamente superata con la sentenza della Corte di Cassazione del 27 giugno 2003, n. 10221 [9] e con la risoluzione 9 aprile 2004, n. 59/E [10], che ne ammettevano la piena deducibilità.
Successivamente, una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 24973 del 24 novembre 2006, ha invece riaperto il dibattito, contestando, ai fini della deducibilità, non solo la natura aleatoria dell'indennità suppletiva di clientela, ma anche il fatto che essa non matura in costanza del rapporto di lavoro (l'articolo 105 consente infatti la deducibilità delle "quote maturate nell'esercizio"), alla luce del fatto che la fonte del diritto al trattamento è costituita esclusivamente nell'eventuale illegittimità (per non imputabilità all'agente) dello scioglimento del rapporto di agenzia. La sentenza critica poi quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione richiamata, ritenendo che essa "*urta contro il chiaro ed univoco disposto normativo richiamato per il quale, come detto la natura aleatoria dell'erogazione in questione (riconosciuta dalla stessa risoluzione invocata) esclude la possibilità di considerare come maturata nell'anno una qualche quota della stessa*".
In senso conforme la sentenza n. 1910 del 30 gennaio 2007.
Adeguandosi a tali pronunce della Corte di Cassazione, la Circolare n. 42 del 6 luglio 2007, superando l'orientamento della precedente risoluzione 59/2004, ha sancito che le quote stanziate a fronte dell'indennità suppletiva di clientela non sono deducibili nell'esercizio in cui vengono stanziate in bilancio, mancando il requisito della certezza.
Infatti solo al momento in cui il rapporto si scioglie, è possibile stabilire la debenza o meno dell'indennità, a seconda della cause che ne determinano lo scioglimento: solo in quel momento quindi il costo diventa certo ed è possibile esercitare il diritto alla deduzione.
Quindi, secondo tale interpretazione, l'accantonamento per l'indennità degli agenti e rappresentanti di commercio è deducibile solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta (principio di cassa).

---

[7] Si deve ritenere anche delle società di capitali.

[8] Si ricorda la Sentenza della Corte di Cassazione 16 maggio 2003, n. 7690.

[9] Nella quale è stato affermato che "*la natura aleatoria dell'indennità non consente all'Ufficio di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento ma solo di determinare il quantum di quest'ultimo sulla base di criteri statistici che tengano conto delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente*".

[10] "*Dal momento che la deduzione è consentita nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 1751, terzo comma, del codice civile l'accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, valorizzato nelle diverse componenti sopra descritte (indennità di risoluzione, indennità suppletiva e, se ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica), sarà fiscalmente riconosciuto nei limiti del predetto importo massimo*".

La Cassazione è nuovamente tornata sul tema con la sentenza n. 13506 del 11 giugno 2009 ribaltando l'orientamento precedente e tornando a ritenere deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela.
Secondo la Corte di Cassazione, l'espressione "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" utilizzata dall'articolo 17, comma 1, lettera d), al quale rimanda l'articolo 105, comma 3, deve essere intesa in senso ampio, senza distinzioni, non potendo, quindi, l'interprete escludere ciò che il legislatore ha inteso implicitamente includere.

Contro questa posizione la sentenza della CTP di Firenze n. 33/20/2011 del 8 febbraio 2011, in cui i giudici toscani hanno confermato l'indeducibilità degli accantonamenti effettuati dalle imprese a fronte delle indennità suppletive di clientela previste per gli agenti: "*l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, in quanto connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale, sia nell'an che nel quantum. Ne consegue che tale indennità non è accantonabile fiscalmente e quindi non è deducibile dal reddito di impresa …. Manifestando invece la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente corrisposta*".

In questo quadro normativo si inserisce la recente Circolare n. 33/E dell'8 novembre 2013: l'articolo 1751, ante e post modifica ad opera dell'articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è il punto centrale del ragionamento e della tesi dell'Agenzia.
L'articolo 1751, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1992, prevedeva infatti che all'atto di scioglimento del contratto a tempo indeterminato il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi".
L'accordo economico collettivo richiamato dal vecchio articolo 1751 distingueva l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tre distinti emolumenti:

- Indennità di risoluzione del rapporto
- Indennità suppletiva di clientela
- Indennità meritocratica

subordinando la debenza dell'indennità suppletiva a determinate condizioni specifiche e rinviando alla contrattazione collettiva la determinazione della sua misura.
Nella nuova formulazione, l'articolo 1751 non rinvia ad altre fonti (accordi economici collettivi) né ripropone la distinzione tra le tre tipologie di emolumenti, ma fornisce una nozione unitaria e compiuta dell'indennità di cessazione, sottoponendola a determinate condizioni.
Il documento di prassi evidenzia l'orientamento che si è affermato a livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione, operando un distinguo tra le sentenze a favore dell'indeducibilità dell'indennità suppletiva di clientela (sentenza 16.5.2003 n.7690 e sentenza 24.11.2006 n. 24973) che però facevano riferimento alle indennità facenti capo al previgente testo dell'articolo 1751 (ante modifica del 1993) e le più recenti sentenze (11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508) che, alla luce della modifica normativa intervenuta a decorrere dal 1.1.1993, ne hanno riconosciuto la deducibilità, che deriverebbe direttamente da una lettura sistematica della normativa fiscale e civilistica.
La deducibilità degli accantonamenti non può più infatti essere negata in relazione "al carattere aleatorio dell'indennità" – non più sostenibile dopo la modifica dell'articolo 1751 del Codice Civile – né appare possibile fondare l'indeducibilità sull'insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità stabiliti dall'articolo 109 del Tuir.

La circolare in commento indica pertanto il superamento della posizione assunta nella precedente Circolare n. 42/E/2007 (emessa in considerazione dell'indirizzo interpretativo espresso all'epoca dalla Cassazione), che rimane valida unicamente per gli accantonamenti effettuati prima del 1993.
Diversamente, per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall'articolo 1751 del Codice Civile nella formulazione in vigore dal 1.1.1993, in considerazione della posizione giurisprudenziale consolidata, devono ritenersi deducibili per competenza dal reddito di impresa della casa mandante gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, da considerarsi a tutti gli effetti ricompresi in quelli più generalmente denominati per indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cui fa riferimento l'articolo 17 primo comma lett. d) del Tuir).
Alla luce di tale posizione, gli Uffici sono stati pertanto invitati ad abbandonare, con le modalità di rito, gli eventuali contenziosi in essere.

TFM amministratori

Lo svolgimento dell'attività di amministratore di società comporta il naturale diritto, soggettivo, perfetto e disponibile, di ottenere un compenso per l'opera prestata, a meno che, per espressa previsione statutaria sia prevista la gratuità della funzione o l'interessato vi rinunci in modo inequivocabile.

La materia degli emolumenti spettanti agli amministratori è regolata dagli articoli 2389 e 2364, comma 1, numero 3), del codice civile, i quali attribuiscono specifica competenza alla loro determinazione ai soci, che possono farlo in sede di atto costitutivo o, successivamente, mediante specifica Assemblea.
Diverse sono le possibili forme di determinazione del compenso, che possono anche essere combinate fra di loro:

- compenso in misura fissa, con periodicità mensile, trimestrale, … o una tantum;
- compenso in misura variabile, in proporzione agli utili conseguiti o ad altri parametri, espressamente indicati ed oggettivamente quantificabili, in modo da rendere l'amministratore partecipe al rischio di impresa;
- attribuzione di stock option.

È inoltre sempre più diffusa prassi aziendale prevedere a favore degli amministratori, oltre al normale emolumento periodico, un'indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione del rapporto con la società, il cui ammontare, a differenza di quanto accade per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, regolato esplicitamente dall'articolo 2120 del Codice civile, non è disciplinato da nessuna norma.
Le parti sono pertanto libere di stabilirlo, con una previsione statutaria o in fase di delibera dell'assemblea dei soci, nel rispetto della congruità, ovvero della sua commisurazione alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito, all'attività svolta dall'amministratore, …
Dal punto di vista fiscale, a differenza di quanto previsto ai sensi dell'articolo 95 del Tuir per i compensi degli amministratori, deducibili secondo il criterio di cassa, l'indennità di fine mandato va dedotta secondo il principio di competenza, nei limiti pertanto della quota maturata.
Nel regolare la deducibilità del TFM, l'articolo 105 del Tuir richiama l'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir stesso, che concede il beneficio della tassazione separata del

TFM in capo all'amministratore-percettore, a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal proposito, in assenza di specifica previsione, e nel silenzio della norma, è utile fare riferimento alle indicazioni contenute nella norma di comportamento n. 125 dell'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, che ritiene idonei a conferire data certa all'atto:

- l'estratto notarile della delibera assembleare dal quale risulta il diritto all'indennità;
- la vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari (autentica delle firme);
- la notifica rituale all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità;
- registrazione della delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro;
- l'invio all'amministratore della copia della delibera che gli attribuisce l'indennità con raccomandata in plico senza busta.

  Alla luce del richiamo all'articolo 17 da parte dell'articolo 105 del Tuir, si pone il problema se il requisito della data certa previsto dal citato articolo, sia condizione per poter procedere alla deduzione dell'accantonamento in capo all'azienda per competenza, oltre che condizione per poter fruire in capo all'amministratore della tassazione separata.

  Si segnalano a tal proposito due differenti posizioni:
- secondo la norma di comportamento n.125 dell'Associazione dei Dottori Commercialisti, se il diritto all'indennità non risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto, il trattamento di fine mandato risulta deducibile solo nell'esercizio di corresponsione dello stesso[11];
- secondo la maggior parte della dottrina[12] il richiamo all'articolo 17, comma 1, lett. c), è fatto solo per riferirsi alla tipologia di indennità e non al requisito della data certa; di conseguenza la deducibilità del TFM da parte dell'impresa deve avvenire sempre per competenza.

Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 211/E del 22 maggio 2008 che ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, ed in generale relativi ad ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir.

Viene pertanto subordinata la deducibilità e, quindi, il principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'articolo 17 per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".

In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate.

Il Parere n. 1 del 9.1.2009 della Commissione di Studio «Imposte dirette e reddito d'impresa» del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), ha invece evidenziato come l'introduzione della deducibilità per competenza

[11] *"La società che si impegna a corrispondere al termine del mandato una indennità di fine rapporto agli amministratori, ha l'obbligo di effettuare un corrispondente accantonamento che è deducibile dal reddito di impresa solo se la determinazione dell'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In tal caso gli amministratori potranno assoggettare l'indennità percepita a tassazione separata".*

[12] Maurizio Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, commento all'articolo 105 del Tuir: "*Si è pertanto del parere che la disposizione dell'articolo 105 si riferisca alla tipologia del reddito e cioè all'indennità dovuta per la cessazione della carica e non già ai presupposti per l'assoggettamento a tassazione separata. Pertanto, anche in carenza delle condizioni previste dalla suindicata lett. c) dell'articolo 17, l'indennità in questione dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di impresa per la parte di accantonamento maturata nell'esercizio.*"

del Tfm risale alla prima versione del D.P.R. 917/1986, mentre la rilevanza per cassa del compenso amministratori è stata inserita diversi anni dopo, ad opera dell'articolo 14, comma 3, lett. e), L. 537/1993, e quindi la finalità del requisito della data certa non poteva essere quella di evitare l'elusione del criterio di cassa.

Il Parere ritiene pertanto che il requisito della data certa anteriore all'inizio del rapporto è idonea a determinare, al momento dell'incasso dell'indennità, l'imposizione ordinaria nei confronti del componente dell'organo di gestione, non sussistendo i presupposti per quella separata, senza incidere, in alcun modo, sull'accantonamento al Tfm, sempre deducibile per competenza.
Sul punto è però intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, con la sentenza 18752/2014, riprendendo peraltro quanto già sostenuto in precedenza con la sentenza 10959/2007, ha ribadito che il rinvio operato dall'articolo 105 Tuir all'articolo 17 lett. c) è pieno e rileva pertanto anche ai fini della sussistenza delle condizioni previste per la deducibilità.
Alla luce di queste due pronunce, la necessità di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto per consentire la deducibilità degli accantonamenti in capo all'azienda secondo il principio di competenza pare la strada opportuna da seguire per evitare possibili contestazioni.

Polizza assicurativa per TFM
Sempre più spesso le società decidono di stipulare polizze assicurative al fine di garantire la copertura finanziaria del TFM che dovrà essere liquidato in seguito alla cessazione del mandato dell'amministratore.
In tali casi è necessario distinguere a seconda che:
• il beneficiario della polizza assicurativa sia la società;
• il beneficiario della polizza assicurativa sia l'amministratore.
Nel primo caso, in ciascun esercizio verranno normalmente accantonate le quote di TFM nell'apposito fondo del passivo e varrà rilevato un credito verso la compagna assicurativa per i premi corrisposti, che verrà riscosso al momento dell'erogazione del trattamento di fine mandato all'amministratore.
Nella circostanza, invece, in cui beneficiario della polizza sia direttamente l'amministratore, a conto economico andrà imputato solo il costo per i premi pagati alla compagnia di assicurazione, che sostituiscono a tutti gli effetti gli accantonamenti al fondo TFM.
Ma in tal caso i premi sono deducibili indipendentemente dall'atto con data certa o serve comunque? Visto che ne abbiamo appena parlato, diciamo cosa ne pensiamo nel caso di specie. Non mi risultano posizioni ufficiali; io credo che serva anche in questo caso l'atto con data certa, altrimenti sarebbe un modo per aggirare il problema della mancanza della data certa.
In tal caso il costo imputato a bilancio assume la natura di "premio assicurativo" e non più di "accantonamento al TFM".
Sull'argomento si è espressa di recente la C.T. R. di Torino (sentenza 754/1/14 dd. 5/6/2014) che aveva affrontato il caso di una società di capitali che, con lo scopo di costituire il TFM per i componenti del suo consiglio di amministrazione, aveva versato un unico premio assicurativo, che sarebbe stato rimborsato ai consiglieri stessi al momento della cessazione dell'incarico, deducendo integralmente nell'anno il premio versato.

I giudici torinesi, in relazione al momento per la deduzione dell'accantonamento al TFM, hanno stabilito che, in base all'articolo 105, comma 1, anche nell'ipotesi di versamento del premio assicurativo a copertura di tali accantonamenti, si deve applicare il principio di competenza e non quello di cassa, utilizzato invece dall'azienda che aveva dedotto nell'anno di sostenimento l'intero e unico importo del premio assicurativo. Non è stata invece affrontata la problematica della data certa anteriore all'inizio del rapporto. Si deve tuttavia ritenere che, stipulando una polizza assicurativa per TFM con beneficiario l'amministratore, sia comunque necessario l'atto di data certa al fine della deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico, anche se in tal caso assumono la veste di premi e non di accantonamenti TFM.

CHECK LIST
FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la congruità del fondo indennità di agenzia	☐	☐	☐	
Verificare la congruità del fondo TFM	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Accantonamenti ai relativi fondi di quiescenza	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare la formazione e gli utilizzi dei fondi	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli accantonamenti → nei limiti delle quote maturate nell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità degli accantonamenti resisi necessari ad adeguare i fondi a sopravvenute modifiche normative o retributive → nell'esercizio in cui hanno effetto le modifiche o a quote costanti in 3 esercizi	☐	☐	☐	

2) FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

Tale fondo è deputato ad accogliere due tipologie di accantonamenti:

- accantonamento per imposte probabili
  Si tratta di imposte non ancora certe nell'ammontare e/o nella data di corresponsione, in particolare relative ad accertamenti non ancora definitivi cioè da contenzioni tributari in corso alla data di redazione del bilancio. La valutazione dello stanziamento va quindi effettuata sulla base della fondatezza delle maggiori imposte accertate e sul grado del contenzioso raggiunto.
- accantonamento per imposte differite

Si tratta di imposte di competenza dell'esercizio, ma che saranno esigibili solo in esercizi successivi. Esse derivano dalle cosiddette "*differenze temporanee tassabili*" tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali. In questo caso il reddito imponibile ai fini fiscali è inferiore al risultato civilistico, e quindi le imposte correnti sono inferiori rispetto a quelle di competenza, cioè quelle correlate al risultato emergente dal conto economico. Poiché la differenza è temporanea, il pagamento delle imposte è solo rimandato e va quindi rilevato il relativo onere, attraverso lo stanziamento di imposte differite con contropartita il fondo imposte. Tipici esempio sono la rateizzazione delle plusvalenze e gli ammortamenti anticipati.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte differite, vanno applicate le aliquote Ires ed Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le variazioni delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il fondo imposte differite va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.

CHECK LIST
FONDO PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la congruità del fondo imposte sulla base dei contenziosi in corso a fine esercizio	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la congruità del fondo imposte differite, tenendo conto delle aliquote Ires (27,5%) ed Irap (3,9%) vigenti	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Stima oggettiva e rilevazione dei relativi accantonamenti	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare gli accantonamenti e le utilizzazioni	☐	☐	☐	
Predisporre apposito prospetto relativamente alle imposte differite, da cui deve risultare: • la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la loro rilevazione • l'aliquota applicata ai fini del calcolo e l'eventuale variazione rispetto all'esercizio precedente • gli importi iscritti a bilancio • le voci escluse dal computo e relative motivazioni	☐	☐	☐	

3) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

Tale voce è deputata ad accogliere i fondi rischi diversi dai precedenti ed i cosiddetti fondi per oneri (passività certe, stimate nell'importo, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi che seguono).
La contropartita è costituita dalle voci B12 "Accantonamenti per rischi" e B13 "Altri accantonamenti" del conto economico.
A titolo esemplificativo confluiscono in tale voce i seguenti fondi:

- *fondo garanzia prodotti* → costituito a fronte del costo che l'impresa, che vende prodotti con l'impegno di fornire garanzia di assistenza, prevede di sostenere per adempiere l'impegno assunto sui prodotti venduti;
- *fondi rischi per cause in corso* → costituito a fronte dell'eventuale esito negativo di un contenzioso in corso
- *fondi rischi per contratti ad esecuzione differita*

- *fondi rischi per vendite a termine*
- *fondo manutenzione ciclica* → costituito al fine di ripartire tra i vari esercizi secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione su determinate tipologie di cespiti (es. navi ed aeromobili) che, pur essendo effettuata dopo alcuni anni, si riferisce all'usura che il bene ha subito anche negli esercizi che precedono quello di esecuzione della manutenzione;
- *fondo per operazioni e concorso a premi* → costituito a fronte del costo che l'impresa prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi;
- *fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili* → costituito a fronte della necessità di ripristinare i cespiti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per costi per lavori su commessa* → costituito a fronte della necessità di ripristinare i cespiti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per copertura perdite società partecipate* → costituito a fronte dell'intenzione di coprire le perdite registrate da società partecipate;
- *fondo recupero ambientale* → costituito a fronte della necessità di sostenere oneri per il disinquinamento e ripristino a causa di danni causati all'ambiente e/o al territorio;
- *fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali* → costituito nell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare piani di ristrutturazione/riorganizzazione;

Dal punto di vista fiscale sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente disciplinati dall'articolo 107 del Tuir, e cioè:

- *gli accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili*, fino al limite del 5% del costo di ogni nave e aeromobile risultante ad inizio esercizio; l'eccedenza costituisce reddito nell'esercizio in cui, terminando il ciclo, si procede alla manutenzione;
- *gli accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili*, fino al limite del 5% del costo per ciascun bene e fino a quando il fondo è pari alle spese complessivamente sostenute per ciascun bene nell'esercizio ed in quello precedente;
- *gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio*, nel limite rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti in ogni esercizio.

CHECK LIST
ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ✎
Verificare la congruità dei fondi, che devono essere connessi a passività probabili stimabili in maniera attendibile	☐	☐	☐	
Verificare che non vi siano fondi per rischi generici	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Stima oggettiva e rilevazione dei relativi accantonamenti	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare la composizione della voce	☐	☐	☐	
Indicare gli accantonamenti e le utilizzazioni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la ripresa a tassazione degli accantonamenti in base all'articolo 107 Tuir	☐	☐	☐	

C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	C. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Normativa civilistica	Artt. 2120, 2424, 2424 bis cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 31
Principi contabili internazionali	IAS 19
Normativa fiscale di riferimento	Articolo 105 Tuir

La voce in commento ha subito un notevole ridimensionamento, già nel corso del 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare che ha consentito ai lavoratori privati, a partire dal 1° gennaio

2007, di destinare il trattamento di fine rapporto maturando da tale data a fondi pensionistici anziché mantenerlo in azienda, privando pertanto la stessa di questa importante fonte di autofinanziamento
In ogni caso, il fondo TFR è deputato ad accogliere le somme spettanti al personale dipendente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
Tali somme costituiscono un onere retributivo certo in ciascun esercizio e dovranno quindi essere stanziate in bilancio in ottemperanza al principio generale di competenza economica, a fronte del quale deve essere esposto un correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale denominato "fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". Tale fondo, il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto, deve corrispondere alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura dell'esercizio.
La procedura da seguire per determinare le quote annuali di accantonamento al TFR sono indicate dall'articolo 2120 del Codice Civile, distinguendo tra:

- quota capitale, pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5. Tale quota va proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno[13];
- quota finanziaria, pari al fondo TFR dell'esercizio precedente moltiplicato per un tasso risultante dalla somma di una quota fissa (1,5%) dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sulla rivalutazione deve inoltre essere determinata un'imposta sostitutiva pari all'11% da corrispondersi:

- a titolo di acconto, entro il 16 dicembre di ogni anno; acconto da calcolarsi sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente o sulla base della rivalutazione presunta maturanda per l'anno in corso;
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo; saldo che si determinata per differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata e l'acconto versato in precedenza.
- L'imposta sostitutiva dovuta, ancorché versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi l'ammontare della stessa va portata a riduzione del fondo TFR.

NEW

L'articolo 1 comma 623 della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha disposto, con effetto dal 1.1.2015, **un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva del TFR al 17%.**

CHECK LIST
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la congruità del fondo TFR, che corrisponda cioè all'effettivo debito maturato alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che il fondo TFR sia esposto al netto di eventuali anticipi già erogati	☐	☐	☐	

[13] Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si considerano come mese.

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che, se a copertura del fondo TFR è stata stipulata una polizza assicurativa, il fondo sia esposto al lordo dell'importo assicurato e rimborsabile, e che sia iscritto nell'attivo il credito vs la compagnia di assicurazione	☐	☐	☐	
Verificare la rilevazione ed il pagamento secondo le scadenze prestabilite della quote di TFR da destinare a Fondi di previdenza complementare/Fondo di Tesoreria INPS	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dell'accantonamento determinato in base alla normativa civilistica e al contratto di lavoro	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare la formazione e gli utilizzi del fondo	☐	☐	☐	
Indicare se significativo l'ammontare del TFR relativo a contratti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli accantonamenti → nei limiti delle quote maturate nell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità di un importo aggiuntivo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (6% per le imprese con meno di 5 addetti)	☐	☐	☐	

APPROFONDIMENTO
Riforma della previdenza complementare: destinazione del TFR

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e le successive modificazioni introdotte con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), hanno attuato la riforma delle forme pensionistiche complementari o "Fondi pensione", entrata in vigore dal 1° gennaio 2007.
Il punto centrale della riforma è sicuramente costituito dal cosiddetto "conferimento" del trattamento di fine rapporto (TFR), attraverso cui avviene una sorta di esternalizzazione dall'impresa della disponibilità del fondo TFR "maturando" a partire dal 1° gennaio 2007.
Fino al 31 dicembre 2006 il TFR era considerato una debito nei confronti dei dipendenti, alimentato annualmente da accantonamenti che costituivano pertanto una sorta di autofinanziamento a basso costo per l'impresa.
Con la riforma della previdenza complementare, la possibilità per l'impresa di trattenere al suo interno gli accantonamenti che maturano dal 1° gennaio 2007 si è considerevolmente ridotta.
I lavoratori dipendenti del settore privato hanno infatti la possibilità, mediante scelta espressa o tacita, di destinare il loro accantonamento annuale ad una serie di soggetti esterni all'impresa, che diventano pertanto i titolari a ricevere il TFR, specificatamente individuati secondo le modalità che analizzeremo, oppure mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.
La possibilità di destinare il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari riguarda esclusivamente quanto è maturato a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma.
Ciò pertanto significa che il fondo trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 relativo ad ogni dipendente resta comunque in azienda, tuttavia non sarà più alimentato da accantonamenti periodici, ma verrà movimentato solo per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
Per il fondo TFR cha è maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 diverse sono state le possibile scelte che, in modo espresso o tacito, hanno compiuto i lavoratori.
Si premette innanzitutto che il lavoratori interessati dalla riforma, che ripetiamolo sono solo i dipendenti del settore privato mentre è inibita ai dipendenti del settore pubblico, hanno dovuto comunicare entro il 30 giugno 2007, e quindi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, la relativa scelta sulla destinazione del TFR al datore di lavoro.
Nell'ipotesi di prima assunzione successiva al 1° gennaio 2007, la scelta deve essere invece operata entro i sei mesi successivi alla stessa.
Le conseguenze delle scelte operate dai lavoratori hanno dipeso dalle modalità con cui esse sono state esercitate, in modo espresso o tacito, e dalle dimensioni occupazionali dell'impresa datore di lavoro.
Di seguito si evidenziano le possibili opzioni:

Destinazione del TFR ai fondi di previdenza complementare – scelta espressa
Entro il 30 giugno 2007 per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006, o entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori hanno potuto decidere di destinare l'intero importo del TFR maturando dal 1° gennaio 2007 ad una qualsiasi forma pensionistica complementare prescelta, comunicando tale volontà al datore di lavoro; datore di lavoro sui cui peraltro incombeva l'obbligo di dare adeguata informativa circa le scelte possibili e le relative conseguenze.
Tale opzione ha determinato l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma pensionistica prescelta: il lavoratore iscritto godrà pertanto di tutti i diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito.
Ricordiamo che la funzione di tali Fondi pensione, patrimoni finanziari gestiti "a capitalizzazione" o con

le tradizionali tecniche assicurative, è quella di erogare, alla cessazione del rapporto di lavoro degli iscritti e sulla base delle contribuzioni effettuate, una rendita vitalizia che va ad integrare la pensione obbligatoria.
Per quanto concerne le formalità con cui la scelta doveva essere effettuata, con la pubblicazione dei decreti interministeriali del 30 gennaio 2007, attuativi della riforma della previdenza complementare, sono stati individuati due moduli: uno per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 (Modulo TFR1) e l'altro per quelli assunti successivamente (Modulo TFR2).
Si evidenzia come la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro può essere revocata in qualsiasi momento al fine di dare adesione ad un fondo complementare.
A seguito della scelta esplicita del dipendente, la conseguenza per il datore di lavoro è quella di dover provvedere mensilmente al versamento del TFR alla previdenza complementare prescelta, privandosi in tal modo di quella importante forma di autofinanziamento qual è (o meglio era) il TFR.

La scelta tacita
L'obbligo dell'impresa datore di lavoro di trasferite il TFR maturando del dipendente ad un Fondo pensione si è verificata anche nell'ipotesi in cui il dipendente stesso, entro i termini previsti (30 giugno 2007 o entro sei mesi data di prima assunzione, se successiva al 31 dicembre 2006), non abbia effettuato nessuna scelta per la destinazione del suo TFR.
Il silenzio "informato e consapevole" del dipendente equivale pertanto ad una sua manifestazione di volontà (silenzio-assenso): la volontà di non voler mantenere in azienda il TFR futuro; tuttavia non effettuando alcuna scelta in relazione al Fondo pensione a cui destinare gli accantonamenti, esso è stato individuato dallo stesso datore di lavoro a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 252/2005.
Ovvero, il datore di lavoro ha dovuto a trasferire il TFR:
- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale [14], se previsto;
- in presenza di più forme pensionistiche collettive e in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori in azienda;
- in assenza di una forma pensionistica individuata come nei punti precedenti, ad una forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata "FONDINPS", che rappresenta quindi un fondo residuale a cui aderiscono i lavoratori a seguito del silenzio-assenso ed il assenza di fondi contrattualmente definiti.
  Il FONDINPS, analogamente agli altri fondi di previdenza complementare, eroga agli iscritti, al compimento dell'età pensionabile, una rendita vitalizia complementare alla pensione obbligatoria.

Mantenimento del TFR in azienda – scelta espressa
Le conseguenze della scelta espressa del lavoratore di mantenere in azienda il TFR divergono a seconda che l'azienda abbia alle proprie dipendenze più o meno di 50 dipendenti.
Tale limite dimensionale deve essere determinato, per i datori di lavoro già attivi al 31 dicembre 2006, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006: vanno considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro (i contratti a tempo parziale sono computati rapportando l'orario effettivo con quello del tempo pieno contrattuale).
Le eventuali modifiche di tale soglia dimensionale che dovessero intervenire successivamente (riduzione del numero di lavoratori a meno di 50 o raggiungimento del limite di 50) non sono rilevanti.

[14] Che deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Con riferimento alle aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, è necessario far riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Aziende con meno di 50 dipendenti

Nel caso prospettato, la scelta espressa del lavoratore di mantenere il TFR in azienda, ha consentito di fatto il mantenimento della situazione ante riforma, cioè della situazione vigente fino al 31 dicembre 2006: il TFR continua pertanto a costituire una forma di autofinanziamento per l'impresa rimanendo nella disponibilità della stessa.

Aziende con almeno 50 dipendenti

Per le aziende che presentano tale soglia dimensionale, la scelta di mantenere il TFR in azienda, si è tradotto di fatto nell'obbligo di trasferimento del TFR a carico del datore di lavoro allo specifico Fondo di Tesoreria istituito e gestito dall'INPS per conto della Tesoreria dello Stato: a differenza dei Fondi pensione le risorse finanziarie che pervengono a tale Fondo non sono investite ma vengono utilizzate per erogare le prestazioni maturate dai dipendenti ad esso iscritti.

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere versato dall'impresa con cadenza mensile, secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria [15]: quindi entro il 16 del mese successivo tramite modello DM10/2.

A differenza di ciò che accade in caso di destinazione del TFR ad un fondo pensione complementare, il Fondo di Tesoreria non eroga rendite vitalizie con funzione di integrazione della pensione obbligatoria, ma eroga in un'unica soluzione il capitale maturato alla cessazione del rapporto di lavoro, proprio come previsto dall'articolo 2120 cod. civ. per il consueto TFR.

Per espressa previsione normativa, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, o anche nell'ipotesi di anticipazioni richieste dal dipendente, è al datore di lavoro che vanno presentate le domande di liquidazione del trattamento di fine rapporto o le richieste di eventuali anticipazioni, datore di lavoro che è poi obbligato a liquidare le prestazioni dovute, anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria. Anche le ritenute fiscali sul TFR sono effettuate e versate dal datore di lavoro.

Tuttavia al fine di evitare una duplicazione di pagamenti, il datore di lavoro può conguagliare la parte di TFR liquidata al dipendente corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria, utilizzando:

- in via prioritaria, i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori;
- in caso di incapienza, per la parte residua, i contributi obbligatori dovuti all'INPS, per contributi IVS o altri contributi minori.

Medesime considerazioni valgono nel caso di eventuali anticipazioni concesse (ad esempio per l'acquisto della prima casa) che, come specificato dall'articolo 2, comma 5, del DM 30 gennaio 2007, sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, e quindi sia con riferimento alla quota di competenza del datore di lavoro che del Fondo di Tesoreria.

Anche in tal caso l'erogazione viene fatta dal datore di lavoro, che deve considerare in via prioritaria la quota di TFR maturata di sua pertinenza sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2006; qualora l'importo dell'anticipazione superi la quota maturata presso l'impresa, il datore di lavoro deve effettuare il pagamento anche della parte di competenza del Fondo di Tesoreria, salvo conguaglio da operarsi con le medesime modalità sopra descritte.

[15] Ricordiamo che l'accantonamento delle quote di TFR presso il Fondo ha natura di contribuzione ai fini previdenziali, ed è quindi assoggettata alle norme in tema di accertamento e riscossione previste per la contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

D. DEBITI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	D. DEBITI
VOCI	1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 14) Altri debiti
Normativa civilistica	Articolo 2424 cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 19 OIC 25 OIC 26 OIC 6
Principi contabili internazionali	IAS 32 IAS 39
Normativa fiscale di riferimento	Artt. 109 Tuir

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato la classificazione della macroclasse D del passivo dedicata ai Debiti, aggiungendo la 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Come ulteriore novità il decreto prevede che, sempre a decorrere dl 1° gennaio 2016, i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato (e non più al valore nominale), attualizzando i debiti che non sono produttivi di interessi.

Si sottolinea che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e continuare a valutare i dediti al valore nominale.

Il nuovo criterio avrà un impatto su tutti i debiti di natura finanziaria, sui quali cioè maturano interessi passivi, prevedendo che il valore iniziale di iscrizione degli stessi sia il valore nominale al netto dei costi iniziali e poi, in ogni esercizio, il valore del debito deve essere adeguato per tener conto della ripartizione della differenza tra il valore iniziale di iscrizione ed il valore a scadenza.

1) e 2) OBBLIGAZIONI ED OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

I prestiti obbligazionari, convertibili e non, emessi dalla società rientrano tra i debiti di finanziamento ed in bilancio devono essere iscritti al valore nominale, pari al totale del debito residuo in linea capitale secondo il piano di rimborso prestabilito.
Le obbligazioni sono dei titoli di credito che danno diritto alla riscossione di un interesse periodico prestabilito e alla restituzione del capitale, alla scadenza o in via progressiva.
I prestiti obbligazionari possono essere emessi da Spa e Sapa nel limite di un ammontare pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato[16].
Il presupposto per l'iscrizione in bilancio di obbligazioni ordinarie e obbligazioni convertibili, è che siano ancora in circolazione. Di conseguenza eventuali obbligazioni ordinarie estratte per le quali il diritto al rimborso sia ancora valido, devono essere iscritte alla voce D14 Altri debiti.
Nel caso di acquisto di proprie obbligazioni, i titoli, mantenuti per essere successivamente estinti in via anticipata, ovvero mantenuti fino alla scadenza in base al piano di ammortamento, devono essere portati a riduzione del debito obbligazionario per il loro valore nominale.
Le obbligazioni ordinarie rimborsabili e le convertibili scadenti oltre l'esercizio successivo devono essere indicate separatamente per ciascuna voce.

Le obbligazioni convertibili in azioni si distinguono da quelle ordinarie in quanto riconoscono al sottoscrittore il diritto di conversione delle stesse in azioni. Di conseguenza, dal momento della loro emissione e fino a quando non viene esercitato il relativo diritto di opzione, il prestito obbligazionario convertibile va iscritto a bilancio secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari ordinari. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione, che consente il passaggio da una posizione di creditore a una posizione di socio, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto va stornato dal debito e imputata a capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni corrisposte. Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni stesse, la differenza va imputata alla riserva sovrapprezzo azioni.

Nella nuova versione dell'OIC 19 pubblicata nell'agosto 2014 sono state introdotte alcune previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate.
Le forme più ricorrenti di obbligazioni indicizzate sono infatti:

- le obbligazioni a tasso variabile, con rendimento indicizzato in funzione di specifici parametri (ad esempio tasso interbancario, tasso ufficiale di sconto, rendimento di un predeterminato paniere di titoli;
- le obbligazioni a rimborso indicizzato che assicurano all'investitore un valore di rimborso dell'obbligazione a scadenza, correlato a uno specifico indicatore finanziario;
- le obbligazioni ad indicizzazione mista che comportano diverse combinazioni di meccanismi di variabilità.

Le obbligazioni indicizzate sono iscritte inizialmente al loro valore nominale; l'emissione di queste obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi. Per quanto riguarda le obbligazioni con interesse indicizzato, la valutazione non comporta particolari problematiche. Infatti, la società deve porre particolare attenzione nella contabilizzazione dei ratei di interessi, tenuto conto della periodica variazione nel tasso d'interesse.
Le obbligazioni con rimborso del capitale indicizzato richiedono invece, alla chiusura di ciascun esercizio, l'adeguamento del debito residuo in funzione della variazione del parametro di riferimento. Tenuto conto che i parametri stabiliti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni derivanti

[16] Articolo 2412 del codice civile.

dall'indicizzazione (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C16d) o C17. Se il parametro utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad esempio l'indice di borsa), non si rilevano al conto economico le variazione positive mentre, per il principio della prudenza, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi. Le differenze che emergono in sede di rimborso dei prestiti per importi diversi da quelli contabilizzati sono anch'essi rilevati nel conto economico tra le componenti della gestione finanziaria.

CHECK LIST
OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che il debito per obbligazioni corrisponda all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data del bilancio secondo il piano di rimborso	☐	☐	☐	
Verificare che le obbligazioni siano ancora in circolazione alla data del bilancio	☐	☐	☐	
Verificare se la società ha acquistato sul mercato proprie obbligazioni	☐	☐	☐	
Verificare che le obbligazioni siano valutate al valore nominale e che gli eventuali aggi o disaggi siano indicati nelle specifiche voci di stato patrimoniale (E del passivo, D dell'attivo)	☐	☐	☐	
Verificare che le obbligazioni emesse in valuta estera siano convertite al cambio della data di bilancio	☐	☐	☐	
Verificare, nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione per le obbligazioni convertibili, che il relativo importo sia stato stornato dalla voce di debito e imputato a capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse	☐	☐	☐	
Verificare, nell'ipotesi di valore nominale delle azioni emesse inferiore a quello delle obbligazioni, che la differenza sia accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione a riduzione del debito delle obbligazioni acquistate dalla società	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi passivi di competenza	☐	☐	☐	
Rilevazione dell'ammortamento del disaggio di emissione	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare il numero delle obbligazioni convertibili in azioni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note ✍
Verificare la deducibilità degli disaggi su prestiti obbligazionari a norma dell'articolo 109 Tuir	☐	☐	☐	

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

Tale voce è deputata ad accogliere i finanziamenti dei soci a favore della società, con obbligo di restituzione in capo alla stessa. Non vanno pertanto confusi con i versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale.
La separazione di tale voce dagli altri debiti è particolarmente importante alla luce dell'articolo 2467 del codice civile, che stabilisce che "*il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*".
La finalità della disposizione è, da un lato, quella di tutelare i creditori sociali, dall'altro quella di disincentivare la prassi, che riguarda in particolare le società a ristretta base partecipativa, di reperire mezzi finanziari da parte dei soci sotto forma di finanziamenti, anziché di conferimenti di capitale, determinando come conseguenza la sottocapitalizzazione delle società.
La postergazione vale solo per i finanziamenti erogati quando la società si trova in una situazione patologica, che richiederebbe un apporto dei soci sotto forma di capitale e non sotto forma di finanziamento, generando in tal modo un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto.
Il legislatore quindi ha definito un criterio di carattere generale, rinunciando ad introdurre parametri quantitativi e rimettendo pertanto al giudice la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per applicare l'istituto della postergazione.
Laddove i presupposti individuati dalla norma vengano riscontrati, si applicherà una disciplina particolare per quanto riguarda il rimborso del finanziamento, che potrà avvenire solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, sia privilegiati che chirografari.
I creditori sociali hanno quindi il diritto di venire pagati prima del socio finanziatore; se l'eventuale rimborso di questi è avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, vi è l'obbligo in capo al socio di restituire quanto percepito.
È opportuno precisare che si ritiene che la disposizione in questione si applichi soltanto alle società a responsabilità limitata, e non alle società per azioni, nella cui disciplina non è prevista una norma di contenuto analogo a quella dell'articolo 2467.

Il criterio di valutazione dei debiti verso soci per finanziamenti è il valore nominale.

Sulla tematica dei finanziamenti da parte dei soci vi è da sempre un acceso dibattito riguardante il tema della loro presunta onerosità: qualora infatti sia previsto un obbligo di restituzione da parte della società, la disciplina è chiara nel ritenere che tali somme siano da identificare come somme date a mutuo ed, in quanto tali, è prevista la presunzione legale di onerosità delle somme e la conseguente percezione degli interessi da parte del mutuante.
Sul punto è chiaro l'articolo 46 del Tuir quando stabilisce che: "*Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo*".
Sulla base di questi presupposti normativi, molto spesso si assiste ad accertamenti nei quali i verificatori,

dopo aver constatato la presenza di finanziamenti da parte dei soci, presuppongono la loro onerosità e, pertanto, accertano la mancata contabilizzazione degli interessi attivi sui finanziamenti erogati (a questo punto ritenuti fruttiferi), asserendo che la società in merito non ha provveduto ad indicarne esplicitamente l'infruttuosità.
Come si può superare tale presunzione?
La presunzione di onerosità del finanziamento può essere superata per il tramite della prova espressamente prevista dall'articolo 46 del Tuir, ovvero l'indicazione esplicita della loro infruttuosità nei bilanci societari.
Il concetto è stato chiarito anche dalla sentenza della Cassazione n.12251 del 2010, in cui si legge che "atteso che la prova contraria alla fruttuosità del finanziamento non è libera, ossia non può essere data con ogni mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge, la quale rinunzia alla suddetta presunzione sol quando risulti dai bilanci […] che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo".
Dello stesso tenore è anche la sentenza della Cassazione n.2735 del 2011 in cui si precisa che la presunzione di onerosità può essere superata solamente attraverso l'indicazione di infruttuosità del versamento nei libri sociali senza che possono essere utilizzati altri mezzi di prova.
Con parere diverso si è espressa recentemente Assonime (approfondimento numero 11 del 2013), che ha sottolineato che la gratuità del mutuo deve risultare dall'accordo delle parti, ma non deve essere necessariamente provata mediante specifici mezzi di prova, né tantomeno attraverso una pattuizione scritta. Essa al contrario potrà essere addirittura ritenuta tacita quando per le circostanze del caso e per la qualità dei contraenti si può desumere la volontà di escludere il corrispettivo.
Interpretazione simile era stata fornita anche dalla CTR di Milano nella sentenza n. 55/18/2012 in cui si legge che "il rilievo relativo alla mancata contabilizzazione di interessi attivi per il finanziamento della partecipata appare infondato, atteso che tale supposta omissione era stata oggetto di accordo tra le due Società, come provato, indirettamente, dalla circostanza che la beneficiata non ha contabilizzato nelle detrazioni gli interessi passivi, così come da parte della ricorrente non sono stati imputati ricavi. In realtà l'Ufficio fonda il rilievo sulla circostanza che per tale operazione non vi fosse alcun accordo o contratto scritto tra le due Società, omettendo di considerare che, a mente dell'articolo 1350 cod. civ., fatta eccezione per alcuni contratti tipizzati e indicati nella norma stessa, tutti gli altri, purché non siano contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (articolo 1343 cod. civ.), possono assumere la forma che le parti dovessero ritenere più opportuna, nel libero esercizio dell'attività d'impresa, costituzionalmente protetto, anche semplicemente in forma solo verbale".
Pertanto, sulla base di quanto fin qui esposto, si può concludere come segue:

- non vi sono dubbi circa l'infruttuosità dei finanziamenti erogati quando tale condizione è riscontrabile, in maniera esplicita, all'interno dei bilanci societari e dei libri sociali;
- la presunzione di fruttuosità può essere vinta quando risulta in maniera chiara da contratti scritti e/o corrispondenza nella quale sia ben individuato lo specifico finanziamento infruttifero e venga conferita data certa ai documenti (apposizione di data certa, sottoscrizione autentica del Notaio o, molto più semplicemente, scambio di PEC tra socio e società);
- qualora mancassero le suddette condizioni, si può basare in sede contenziosa la propria difesa fondandola su qualsiasi altro mezzo di prova, laddove, come evidenziato da Assonime, le circostanze depongano comunque in tal senso.

Rinuncia del credito

Spesso accade che il socio rinunci alla restituzione, concordando con la società il passaggio a patrimonio netto; in tal caso, il finanziamento assume la forma di un apporto.
Così come il finanziamento nasce come decisione del socio (e non dell'assemblea), anche l'eventuale rinuncia è una decisione di pertinenza dello stesso socio, che dovrà avere cura di comunicarla alla società (affinché l'amministratore possa predisporre le scritture contabili), specificando il titolo al quale preferisce che le somme siano acquisite.

Ad esempio:
- versamento in conto capitale
- versamento a conto perduto
- versamento a copertura perdite
- versamento in conto aumento capitale
- versamento in conto futuro aumento di capitale.

Il documento contabile OIC 28 (nella versione revisionata nel 2014) esclude categoricamente che la rinuncia possa determinare l'iscrizione di una sopravvenienza attiva, a prescindere dal fatto che l'articolo 88 del Tuir sancisca che tale sopravvenienza non sia tassata.
Infatti, le somme girocontate a patrimonio assumono la natura di apporto di capitale, mentre il transito a conto economico determinerebbe il formarsi di una riserva di utili.
L'utilizzo della voce di sopravvenienza attiva si rende ancor più errato nell'ipotesi in cui il bilancio di esercizio, senza tale posta, chiude in perdita; in tal caso, infatti, si fornisce ai lettori del documento una visione distorta della situazione societaria.

Novità 2016
Il D.Lgs. 147/2015 (c.d. "Decreto internazionalizzazione") ha messo mano al comma 4 dell'articolo 88 del Tuir il quale prevedeva che la rinuncia dei soci ai crediti vantanti nei confronti delle società non rappresentava per queste una sopravvenienza attiva imponibile. Ora, con le modifiche apportate dal suddetto decreto, il comma 4 dell'articolo 88 è stato interamente riscritto con l'inserimento, tra le altre cose, di un nuovo comma 4-bis nel quale viene espressamente previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Il socio dovrà comunicare alla partecipata tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio affinché la società ne tragga le dovute conseguenze fiscali. In assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero con inevitabili aggravi in capo alla società, dovendo, questa, tassare in toto la rinuncia operata dal socio.

Comunicazione beni in godimento e finanziamento soci
Il D.L. n.138/2011, a far data dal 2012, ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati del soggetto (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni o concesso finanziamenti all'impresa.
Con il provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013 e con il Comunicato stampa del 27 novembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:
-l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600 (si deve guardare al singolo socio);
-i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall'anno 2012 (sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle entrate).

CHECK LIST
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ✎
Verificare la documentazione (contratto, delibere, …) a supporto del finanziamento dei soci	☐	☐	☐	
Verificare i finanziamenti effettuati dai soci ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2467 cod. civ.	☐	☐	☐	
Verificare l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	☐	☐	☐	
Verificare contabilizzazione tra le poste del P.N. dei debiti verso soci per finanziamenti cui essi hanno rinunciato in via definitiva per usufruire dell'*ACE*	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note ✎
Rilevazione degli interessi passivi di competenza	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note ✎
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Ripartire i debiti verso i soci per scadenze con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli interessi passivi in base all'articolo 96 Tuir	☐	☐	☐	

4) e 5) DEBITI VERSO BANCHE E DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Tali voci devono accogliere rispettivamente i debiti derivanti da rapporti con le banche e quelli verso soggetti finanziatori diversi dalle banche.
Il presupposto per l'iscrizione in contabilità del debito verso banche è l'esistenza di un rapporto negoziale dal quale emerga un debito della società verso le stesse, mentre per il debito verso altri finanziatori è l'esistenza di un contratto di debito finanziario.
Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

La voce *D) 4.- Debiti verso banche* è deputata ad accogliere i debiti derivanti da contratti stipulati con istituti di credito. Può trattarsi di:

- scoperto di conto corrente;
- apertura di credito, definita dall'articolo 1842 del cod. civ. come "il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato";
- mutuo passivo, definito dall'articolo 1813 del cod. civ. come "il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità". Si tratta quindi di finanziamenti a medio-lungo termine, a cui possono essere associate diverse modalità di rimborso (unica soluzione a scadenza, rate uguali per capitale, rate costanti per capitale ed interessi, …), tasso fisso o variabile; …
- finanziamenti a titolo diverso.

L'OIC precisa che il saldo che va indicato a bilancio deve comprendere il debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, indipendentemente da quando interessi ed oneri accessori vengono addebitati (quindi anche se successivamente alla chiusura dell'esercizio).

Con riferimento ai mutui, l'esposizione deve essere al valore nominale: eventuali oneri accessori finalizzati all'ottenimento dei mutui, se di ammontare significativo, devono essere differiti ed imputati lungo il periodo di durata del prestito [17].

Nella voce *D) 5.- Debiti verso altri finanziatori* vanno classificati i debiti contratti con finanziatori diversi dagli istituti di credito e dai soci, che possono concedere finanziamenti alla società (che vanno indicati alla voce D.3).
A titolo esemplificativo vanno ricompresi:

- i finanziamenti ricevuti da chi esercita sulla società l'attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497-quinquies del cod. civ., con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- le polizze di credito commerciale (commercial papers), quali strumenti del mercato monetario il cui documento rappresentativo è costituito da un "pagherò cambiario".

Anche per tale voce il saldo da indicare nello stato patrimoniale deve comprendere il debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio.

CHECK LIST
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare i saldi e le riconciliazioni per i debiti c/c bancario, mutui, finanziamenti … con i relativi estratti conto, piani di ammortamento, …	☐	☐	☐	
Verificare l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevare gli interessi passivi di competenza	☐	☐	☐	

[17] La procedura di imputazione temporale è analoga a quanto previsto per i disaggi di emissione relativi ai prestiti obbligazionari.

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli interessi passivi in base all'articolo 96 Tuir	☐	☐	☐	

6) ACCONTI

La voce D.6) del passivo dello stato patrimoniale, denominata "Acconti", è deputata ad accogliere i debiti derivanti da anticipazioni ricevute da clienti a fronte di impegni già assunti e definiti, dai quali si genereranno operazioni aziendali attive.
Si tratta in particolare di anticipi ricevuti a fronte di:

- forniture di beni non ancora effettuate;
- prestazioni di servizi non ancora effettuate;
- cessioni di immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie non ancora perfezionate, con o senza funzione di caparra;
- lavorazione pluriennali;

che trovano collocazione nel passivo dello stato patrimoniale fino a quando le relative vendite, prestazioni, … sono effettuate e contabilizzate quali ricavo.
La loro permanenza quali acconti dipende pertanto dal momento in cui un ricavo può dirsi conseguito essendo, secondo i postulati fondamentali del bilancio d'esercizio, certo nell'esistenza e determinato nell'ammontare.
Dal punto di vista operativo tali requisiti si considerano soddisfatti al verificarsi delle seguenti situazioni:

- nel caso di vendita di cose mobili, i ricavi si considerano conseguiti alla data di consegna o spedizione dei beni;
- nel caso di vendita di beni immobili, alla data di stipulazione dell'atto,
- con l'avvertenza che, nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento successivo rispetto alla consegna/spedizione o alla stipulazione del contratto, allora nella determinazione della competenza del ricavo rileva la data in cui l'effetto si verifica;
- nel caso di prestazione di servizi, i ricavi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Con queste opportune premesse, gli eventuali importi ricevuti dai clienti prima del verificarsi delle condizioni sopra descritte vanno qualificati quali acconti da classificarsi nel passivo dello stato patrimoniale.
Il paragrafo L.III. del Principio contabile n. 19 precisa inoltre che tale voce accoglie anche gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o finanziarie e quindi nella voce D.6) vanno inclusi anche gli importi ricevuti a titolo di caparra, confirmatoria o penitenziale.
Le differenze sostanziali tra gli anticipi propriamente detti e le caparre sono di seguito descritte.
L'acconto rappresenta un'anticipazione del pagamento complessivo che dovrà essere effettuato al termine di una transazione da parte dell'acquirente: trattandosi di una parte dell'intero corrispettivo pattuito, è assoggettato alla medesima disciplina prevista per l'intera transazione.
Di conseguenza gli anticipi, in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, in tema di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi di fatturazione delle stesse, sono da assoggettare ad Iva all'atto del pagamento.
Al momento di ricevimento della somma è necessario quindi procedere all'emissione della fattura per l'anticipo incassato, applicando l'aliquota Iva relativa alla sottesa operazione di vendita.
L'importo come detto non costituisce ricavo, ma andrà rilevato quale debito e girato a ricavo solo nel momento in cui si manifesteranno le condizioni perché si possa dire perfezionato il componente positivo di reddito.
Per quanto riguarda la caparra confirmatoria[18], essa trova la sua definizione giuridica nell'articolo 1385 del codice civile: viene definita come somma di denaro avente natura risarcitoria in caso di inadempienza da parte di una delle due parti coinvolte nell'operazione.
Non costituisce quindi un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad Iva.
Di conseguenza, nel caso in cui la parte inadempiente sia quella che ha versato la caparra, questa potrà essere trattenuta a titolo di risarcimento dalla parte venditrice, mentre nel caso sia quest'ultima a non adempiere ai propri doveri dovrà risarcire il doppio della caparra incassata dall'acquirente.
C'è da precisare che la somma di denaro indicata nel contratto preliminare assume la veste di caparra confirmatoria solamente se ciò è espressamente indicato, altrimenti la somma in oggetto dovrà essere considerata come un semplice acconto sul prezzo finale.
La voce D.6) Acconti è utilizzata anche nell'ambito delle commesse ultrannuali, nelle quali normalmente le fatturazioni seguono delle predeterminate scadenze contrattualmente stabilite che possono essere connesse o meno a stati avanzamento lavori.
Esse rappresentano pertanto delle anticipazioni finanziarie da contabilizzarsi come anticipi da clienti esposti quindi nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.6).
A tal proposito l'OIC 23, dedicato ai lavori in corso su ordinazione, precisa che gli ammontari corrisposti in via non definitiva dai committenti in corso d'opera, a fronte dei lavori eseguiti, accertati o meno attraverso stati di avanzamento, vanno classificati quando fatturati, alternativamente, tra le passività (voce D.6) o tra i ricavi.
La rilevazione tra i ricavi è in ogni caso da ritenersi preferibile, ma non obbligatoria, quando l'acconto

[18] La caparra confirmatoria si differenzia dalla caparra penitenziale (articolo 1386 cod. civ.): quest'ultima rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, di conseguenza chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro.

viene determinato in funzione delle opere eseguite ed il corrispettivo è ragionevolmente certo[19]: in tal caso l'ammontare dell'acconto deve venir detratto dal valore delle rimanenze.
La rilevazione degli acconti nel passivo è invece obbligatoria quando non vi è certezza del ricavo: in tal caso pertanto il valore dei lavori per i quali è stato corrisposto l'acconto viene incluso nel valore delle rimanenze.
Si evidenzia che lo IAS 11 richiede che i lavori in corso su ordinazione siano esposti nell'attivo al netto degli anticipi ricevuti (che non costituiscono pertanto voce del passivo); qualora gli anticipi eccedano i lavori in corso, il saldo netto deve essere esposto nel passivo. Le singole componenti vanno poi esplicitate in nota integrativa.

7) DEBITI VERSO FORNITORI

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti verso fornitori, ovvero i debiti derivanti dalle operazioni relative alla gestione caratteristica dell'impresa.
Essi comprendono:
- fatture già ricevute e contabilizzate;
- fatture da ricevere a fine esercizio da fornitori relative ad operazioni già perfezionate e quindi di competenza dell'esercizio di riferimento.

I debiti verso fornitori vanno rilevati in bilancio, nel rispetto del principio di competenza, solo se sono maturati i relativi costi, e al netto degli eventuali sconti commerciali.
Per quanto riguarda invece gli eventuali sconti cassa, come precisato dall'OIC 19, essi vanno rilevati solo al momento del pagamento e non costituiscono rettifiche di costi ma proventi di natura finanziaria.
L'ammontare dei debiti verso fornitori può subire, dopo la prima rilevazione, delle variazioni a seguito di eventuali operazioni di resa e da rettifiche di fatturazione, le cui cause possono trarre origine da:
- merci difettose;
- merci eccedenti le ordinazioni;
- differenze di qualità;
- ritardi di consegna;
- applicazione di prezzi diversi da quelli concordati;
- errori di conteggi nelle fatture;
- conguagli e rettifiche per collaudi;
- ……

Quando si verificano questi fatti, se di ammontare significativo e se certi, il valore nominale dei debiti deve essere rettificato in misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nel rispetto dei postulati fondamentali di bilancio, del criterio del costo e del principio della prudenza, dall'ammontare dei debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi per i quali è previsto un pagamento dilazionato o la loro scadenza ecceda significativamente l'esercizio, è necessario scorporare l'interesse passivo implicito.
Anche se, come spesso accade nella pratica commerciale, gli interessi per dilazione non sono stabiliti contrattualmente, ma sono impliciti nell'importo del debito, è necessario che quest'ultimo sia esposto in bilancio al valore di mercato del bene a breve.

Il principio contabile 19 nella sua versione revisionata dell'agosto 2014 propone una disciplina maggiormente dettagliata in merito allo scorporo degli interessi passivi relativi ai debiti commerciali.
I debiti commerciali che originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi costi e rappresentano obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell'ac-

[19] Tale certezza di solito si basa su stati avanzamento lavori predisposti, in contradditorio con il committente, per la determinazione degli acconti da corrispondere.

quisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine:

- a volte nei debiti a medio - lungo termine, gli interessi per la dilazione sono contrattualmente esplicitati;
- in altri casi, invece, i debiti a medio - lungo termine non hanno un interesse contrattualmente esplicitato; si ritiene che essi contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato stabilito o evidenziato dalle parti. In questi casi, il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione della dilazione concessa; conseguentemente il valore nominale del debito si ritiene significativamente più elevato del prezzo di mercato del bene/servizio con pagamento a breve termine.

Quindi nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), del principio della competenza e del principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi.

Lo scorporo degli interessi passivi impliciti è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;

b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi.

I debiti commerciali si rilevano al loro valore nominale. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il costo relativo all'acquisto del bene o alla prestazione del servizio;
- gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

L'ammontare del costo relativo all'acquisto del bene o alla prestazione del servizio è
rappresentato dal prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. Al fine di individuare il prezzo di mercato a breve termine si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, ovvero, ove queste non fossero disponibili quelle rilevabili da altre fonti (ad esempio, da fornitori di beni similari). Il prezzo di mercato del bene a breve termine è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni. Se non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è determinato attualizzando il debito ad un tasso di interesse in linea con quello che sarebbe stato praticato per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari.

L'ammontare degli interessi passivi impliciti si ricava per differenza tra il valore nominale del debito e l'ammontare del prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio; esso è rilevato inizialmente tra i risconti attivi.

L'ammontare degli interessi passivi scorporati è riconosciuto sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun esercizio o frazione dell'esercizio in cui dura il debito è quello maturato in tale periodo. Tale ammontare è ripartito in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo sino a quando non risulti interamente pagato.

Nel caso di interessi passivi esplicitati in linea con i tassi disponibili sul mercato per finanziamenti similari, l'importo della componente finanziaria da scorporare si ricava
direttamente dal contratto di compravendita.

Lo scorporo degli interessi passivi inclusi nel costo d'acquisto di beni o servizi non si applica in questi casi:

- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro;
- ai debiti che hanno un tasso d'interesse basso quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi o specifiche norme di legge.

Interessi di mora – D.Lgs. 231/2002

Il D.Lgs. 231/02 ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella Dir. N. 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.06.00, avente per oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale direttiva è volta a contrastare il danno economico che la "pratica" del ritardo nei pagamento produce a livello comunitario.

Preliminarmente è necessario individuare i presupposti oggettivi e soggettivi in presenza dei quali si rendono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs in commento.

In primo luogo si evidenzia che le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi a partire dal 8 agosto 2002 in relazione "a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale".

I presupposti oggettivi sono rappresentati dalla circostanza che ci si trovi in presenza di transazioni commerciali, ove con tale locuzione si devono intendere i contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

I presupposti soggettivi risiedono nelle parti che provvedono a stipulare i contratti in questione: gli stessi devono essere stati conclusi tra imprese, ovvero tra imprese e P.A., rimanendo in pratica esclusi solo i contratti intercorsi con i privati consumatori.

Al fine di contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il decreto 231/02 prevede:

a) la maturazione automatica degli interessi di mora, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello stabilito dalle parti per il pagamento. Se la scadenza non è pattuita, il decorso automatico avverrà decorsi 30 giorni dalla data di:
   - ricevimento della fattura o richiesta di pagamento avente contenuto equivalente;
   - ricevimento del bene o di prestazione del servizio se non è stata accertata la data di ricevimento della fattura e/o il debitore ha ricevuto la fattura prima del ricevimento del bene/prestazione di servizio;
   - accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

   Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
b) il livello degli interessi di mora applicabile che viene quantificato applicando una maggiorazione di 7 punti percentuali (8 punti percentuali dal 1.1.2013) al tasso di riferimento fissato in base alle principali operazioni di rifinanziamento effettuate dalla BCE.

   Il tasso di riferimento viene reso noto semestralmente a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TASSI MORA EX D.Lgs. 231/2002

Periodo	Tasso B.C.E. (%)	Maggiorazione (%)	Totale (%)
08.08.02 - 31.12.02	3,35	7	10,35
01.01.03 - 30.06.03	2,85	7	9,85
01.07.03 - 31.12.03	2,10	7	9,10
01.01.04 - 30.06.04	2,02	7	9,02
01.07.04 - 31.12.04	2,01	7	9,01
01.01.05 - 30.06.05	2,09	7	9,09
01.07.05 - 31.12.05	2,05	7	9,05
01.01.06 - 30.06.06	2,25	7	9,25
01.07.06 - 31.12.06	2,83	7	9,83
01.01.07 - 30.06.07	3,58	7	10.58
01.07.07 - 31.12.07	4,07	7	11.07
01.01.08 - 30.06.08	4,20	7	11,20
01.07.08 - 31.12.08	4,10	7	11,10
01.01.09 - 30.06.09	2,50	7	9,50
01.07.09 - 31.12.09	1,00	7	8,00
01.01.10 - 30.06.10	1,00	7	8,00
01.07.10 - 31.12.10	1,00	7	8,00
01.01.11 - 30.06.11	1,00	7	8,00
01.07.11 - 31.12.11	1,25	7	8,25
01.01.12 - 30.06.12	1,00	7	8,00
01.07.12 - 31.12.12	1,00	7	8,00
01.01.13 - 30.06.13	0,75	8	8,75
01.07.13 - 31.12.13	0,50	8	8,50
01.01.14 - 30.06.14	0,25	8	8,25
01.07.14 - 31.12.14	0,15	8	8,15
01.01.15 - 30.06.15	0,05	8	8,05
01.07.15 - 31.12.15	0,05	8	8,05

c) una specifica disciplina in ordine al risarcimento dei costi di recupero del credito: al debitore inadempiente è posto a carico l'onere di risarcire le spese sostenute dal creditore per recuperare il proprio credito, anche in fase stragiudiziale, salvo che il debitore non dimostri non essere a lui imputabile il ritardo nel pagamento.

È in ogni caso possibile derogare a tali disposizioni (rinuncia agli interessi, diverso metodo di calcolo degli interessi, …) previo accordo che deve risultare per iscritto; esso è però nullo se gravemente iniquo per il creditore.

Termini di pagamento imprese/Pubblica Amministrazione – D.Lgs. 192/2012

Il D.Lgs. 192/2012 - che recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 – ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l'articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).

.

Uno degli aspetti più rilevanti è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.

CHECK LIST
ACCONTI E DEBITI VERSO FORNITORI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i debiti verso fornitori siano registrati al netto di sconti commerciali, resi e rettifiche di fatturazione	☐	☐	☐	
Verificare il ricevimento di acconti per forniture di beni o prestazioni di servizi ancora da effettuare	☐	☐	☐	
Verificare che i debiti per acconti e verso fornitori che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali debiti in valuta estera siano convertiti al cambio della data del bilancio	☐	☐	☐	
Verificare l'esistenza e l'ammontare di debiti scaduti a fine esercizio	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'indicazione separata degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da ricevere	☐	☐	☐	
Rilevazione di abbuoni e arrotondamenti passivi	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi di mora e per dilazione di pagamento	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare i debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	☐	☐	☐	
Indicare i cambi significativi dei termini di pagamento	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli interessi di mora nell'esercizio di pagamento	☐	☐	☐	
Gestire gli annullamenti delle differenze temporanee originatesi negli esercizi per la deducibilità degli interessi di mora e conseguenti effetti sulla fiscalità differita	☐	☐	☐	

8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti rappresentati da effetti passivi, tratte e pagherò, relativi a debiti sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria.
Il presupposto, per l'iscrizione in contabilità dei debiti rappresentati da titoli, è che gli stessi siano stati emessi o accettati dalla società ed ancora in circolazione.
Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI

Tale voce è deputata ad accogliere i debiti aventi natura commerciale, finanziaria o di diversa origine, esclusi quelli rappresentati da effetti passivi o da obbligazioni, verso società controllate (voce 9), società collegate (voce 10) e imprese controllanti (voce 11).
Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti di controllo e di collegamento, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, si rimanda alla relativa voce dei crediti dell'attivo circolante.
Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

CHECK LIST
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare se alla data di chiusura dell'esercizio la società abbia debiti verso società controllate, collegate e controllanti	☐	☐	☐	
Verificare che in questa voce affluiscano i saldi negativi dei singoli rapporti intrattenuti, senza possibilità di effettuare compensazioni di partite	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali debiti in valuta estera siano convertiti al cambio alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da ricevere	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi di mora e per dilazione di pagamento	☐	☐	☐	
Rilevazione degli interessi passivi su eventuali debiti di natura finanziaria	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	
Se significativa, distinguere l'ammontare dei debiti per tipologia (commerciale, finanziaria, …)	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare i debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti con le società controllate, collegate e controllanti	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli interessi di mora nell'esercizio di pagamento	☐	☐	☐	
Gestire gli annullamenti delle differenze temporanee originatesi negli esercizi per la deducibilità degli interessi di mora e conseguenti effetti sulla fiscalità differita	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità degli interessi passivi maturati su debiti finanziari verso imprese controllate, collegate e controllanti	☐	☐	☐	

12) DEBITI TRIBUTARI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i debiti nei confronti dell'Erario, sia per tributi che per sanzioni ed interessi, certi nel loro ammontare e nella data di sopravvenienza.

Come espressamente stabilito dai principi contabili nazionali "*la voce deve accogliere solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto di imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre i debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza vanno iscritte nella voce B.2. – fondi per rischi ed oneri*".

In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i debiti per:

- Ires, al netto dei relativi acconti versati, delle ritenute subite, …
- Irap, al netto dei relativi acconti versati

- Iva, al netto dell'acconto
- Ritenute della società in qualità di sostituto di imposta

Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Tale voce è deputata ad accogliere tutti i debiti per contributi, oneri diversi ed accessori che la società ha nei confronti degli enti di previdenza e sicurezza sociale (INPS, INAIL, ENASARCO, …)
Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

14) ALTRI DEBITI

Tale voce è deputata ad accogliere tutti gli altri debiti, di natura residuale, non classificabili nelle voci precedenti.
In questa voce vanno pertanto rilevati, a titolo esemplificativo, i debiti verso il personale (per ferie maturate e non ancora liquidate o fruite), i debiti verso i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per compensi, i debiti per dividendi deliberati ma non ancora corrisposti, …
Il criterio base di valutazione di questi debiti è il valore nominale.

CHECK LIST
DEBITI TRIBUTARI, VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, DIVERSI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i debiti che scadono oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali debiti in valuta estera siano convertiti al cambio alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che i debiti per le singole impose siano iscritti al netto di acconti, ritenute e crediti d'imposta	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dei debiti per imposte dirette	☐	☐	☐	
Chiusura nelle corrispondenti voci di debito degli acconti, ritenute e crediti d'imposta	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazione applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare le variazioni intervenute nelle voci di debito	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	
Indicare l'importo dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie	☐	☐	☐	
Indicare i debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare il rispetto del principio di competenza	☐	☐	☐	

Ristrutturazione del debito

In considerazione delle difficoltà economico-finanziarie degli ultimi anni, che hanno reso sempre più difficile ai debitori adempiere le loro obbligazioni con puntualità, il tema della "ristrutturazione del debito" è diventato di estrema attualità.
Sull'argomento l'OIC ha emanato il **principio contabile nazionale n. 6** nel quale delinea il corretto trattamento contabile delle suddette operazioni e la relativa informativa da rendere nel bilancio.
Innanzitutto si ha un'operazione di ristrutturazione del debito quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;

2. il creditore effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto, che dà luogo ad una perdita.

Le tipologie di ristrutturazione del debito si configurano nei seguenti casi:

- **concordato preventivo** (articolo 160 e seguenti l.f.): è una vera e propria procedura concorsuale che termina con l'omologa da parte del Tribunale;
- **accordo di ristrutturazione del debito** di cui articolo 182 bis l.f.: è un contratto di diritto privato concluso dal debitore con uno o più creditori (che devono rappresentare almeno il 60% dell'ammontare totale dei crediti) che si perfeziona con il semplice consenso delle parti e ogni contratta con il debitore in maniere individuale;
- **Piano di risanamento** attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lett d) l.f.: prevede la redazione di un piano idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell'impresa, attestato da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali;
- **altre forme** di ristrutturazione del debito rispetto quelle sopra individuate dalla legge fallimentare.

Il documento OIC si riferisce alla ristrutturazione del debito redatta da un'impresa che rispetta il principio di continuità aziendale e che redige il bilancio in base al Codice civile.

Si occupa degli effetti contabili derivanti dalla ristrutturazione, soprattutto con riferimento all'esercizio in cui si perfeziona l'accordo stesso, e delle informazioni che devono essere contenute in'apposita sezione della nota integrativa.

Proprio con riferimento alle informazioni da fornire in nota integrativa, di seguito si riporta una tabella in cui esse sono sintetizzate a seconda dell'esercizio considerato:

Tipologia di informazioni in nota integrativa	Esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore ed il creditore per la ristrutturazione del debito	Esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione)	Esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti
Informazioni sulla continuità aziendale	Si	Si	No
Situazione di difficoltà finanziaria	Si	Si	Si, se rimangono rilevanti
Indebitamento complessivo	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Caratteristiche principali dell'operazione	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Posizione finanziaria netta	No	Si	Si
Altre informazioni	No	Si	Si, solo qualora vi siano sostanziali cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione	No	Si	si

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

SCHEMA DI BILANCIO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MACROCLASSE	E. RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI AGGI SU PRESTITI
Normativa civilistica	2424 bis cod. civ.
Principi contabili nazionali	OIC 18
Principi contabili internazionali	NON PREVISTI

NEW **NOVITÀ 2016 – D.LGS. 139/2015**

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha eliminato dalla voce E) del passivo dello stato patrimoniale il riferimento al'aggio du prestiti, in considerazione dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

È stato infatti sostituito l'art. 2426, co. 1, n. 7, cod. civ. con il seguente: "il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevato secondo il criterio stabilito dal numero 8", e quindi secondo il criterio del costo ammortizzato.

Per coerenza sono stati pertanto eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi di emissione.

Il legislatore non definisce il criterio del costo ammortizzato ma lo rimanda espressamente (art. 2426, co. 2, cod. civ.) ai principi contabili internazionali.

Rileva quindi lo IAS 39, il quale al paragrafo 9 stabilisce che: "*Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.*

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione all'acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future" (…).

La relazione illustrativa al D. Lgs. 139/2015 ha sottolineato che i principi contabili nazionali dovranno essere aggiornati in modo da fornire utili elementi applicativi ed indicazioni di carattere tecnico sul nuovo criterio del costo ammortizzato, anche con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni.

In base all'articolo 2424 bis, comma 6, del codice civile "*nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'eser-*

cizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo".

I **ratei passivi** rappresentano quote, di competenza dell'esercizio in chiusura, di costi comuni a più esercizi di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria avrà luogo nei successivi esercizi. La loro rilevazione costituisce una tipica scrittura di integrazione da redigere, alla fine dell'esercizio, nell'ambito di quelle di assestamento, che consentono di trasformare i valori di conto in valori di bilancio. La loro contropartita contabile è rappresentata dalla quota di oneri da imputare al conto economico, sulla base del principio della competenza.
Esempi di ratei passivi sono i canoni di leasing a fatturazione posticipata che comprendono un periodo a cavallo d'anno, gli interessi passivi a cavallo d'anno, gli affitti passivi con pagamento posticipato che comprendono un periodo a cavallo d'anno.

I **risconti passivi** rappresentano quote, di competenza degli esercizi successivi, di proventi comuni a più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo, la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell'esercizio di chiusura.
La rilevazione dei risconti passivi avviene nell'ambito delle scritture di rettifica, anch'esse da redigere alla fine dell'esercizio. Essi hanno come contropartita le voci dei correlati proventi già contabilizzati, la cui quota parte dovrà essere stornata e rinviata al successivo o ai successivi esercizi, nel rispetto del principio di competenza. La rettifica così effettuata comporta la diretta riduzione del provento originariamente rilevato di modo che, nel conto economico, emerga la sola entità di competenza dell'esercizio.
Esempi di risconti passivi sono gli interessi attivi anticipati a cavallo d'anno, gli affitti attivi riscossi anticipatamente che comprendono un periodo a cavallo d'anno.
Nella voce E del passivo dello stato patrimoniale vanno inoltre indicati separatamente gli **aggi di emissione** su prestiti obbligazionari. Essi rappresentano proventi finanziari anticipati, pari alla differenza tra il valore nominale dell'obbligazione e il valore di emissione, da imputare a conto economico per quote costanti per l'intera durata del prestito.

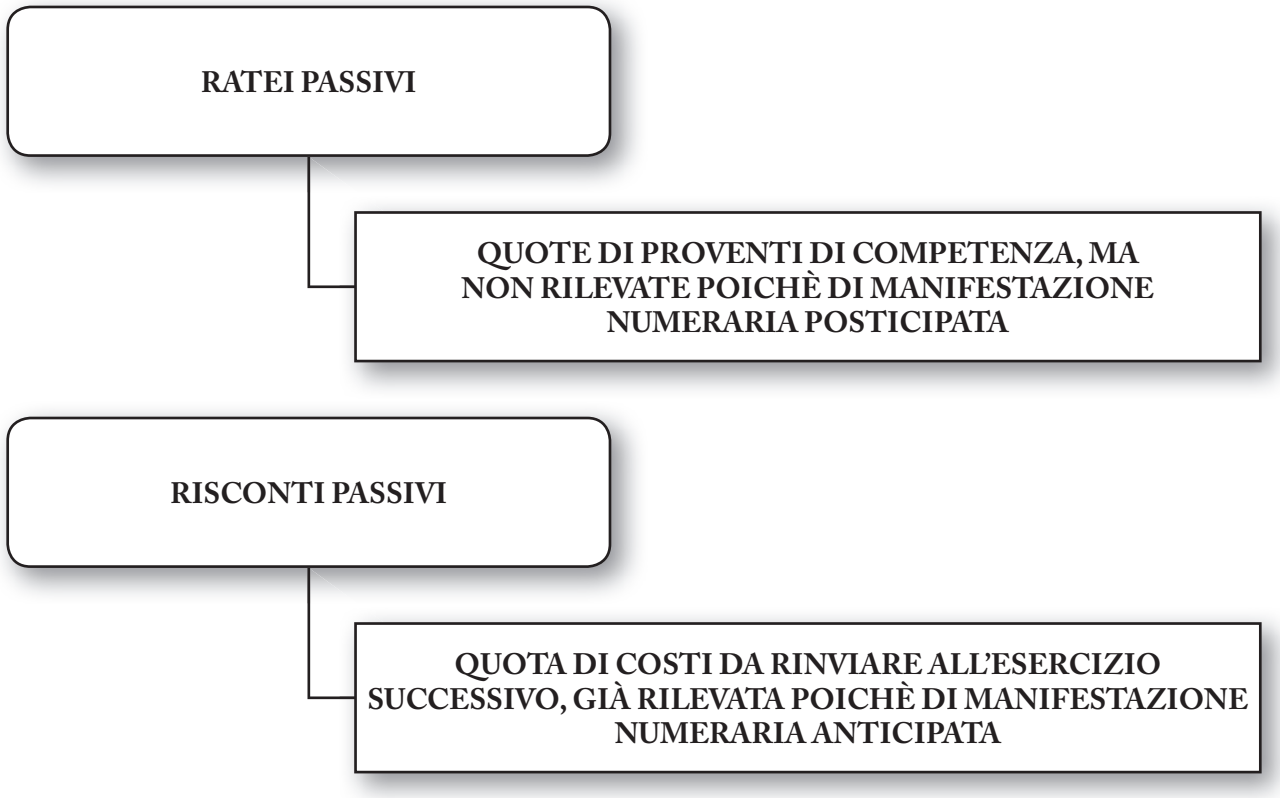

CHECK LIST
RATEI E RISCONTI PASSIVI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i valori iscritti in questa voce siano relativi solo a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi	☐	☐	☐	
Verificare che la contropartita dei ratei passivi sia costituita dalla quota di costi da imputare a conto economico sulla base del principio della competenza economica	☐	☐	☐	
Verificare che la contropartita dei risconti passivi sia costituita dalle voci dei correlati proventi già contabilizzati a conto economico, così il provento originariamente rilevato resta indicato per la sola quota di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che i ratei e risconti pluriennali siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che gli aggi di emissione siano indicati separatamente	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza degli aggi di emissione	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dei ratei passivi nel rispetto del principio di competenza economica	☐	☐	☐	
Rilevazione dei risconti passivi nel rispetto del principio di competenza economica	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore	☐	☐	☐	
Indicare eventuali modifiche dei criteri di valutazioni applicati, i motivi e gli effetti sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico	☐	☐	☐	
Indicare, se apprezzabile, la composizione della voce ratei e risconti	☐	☐	☐	
Indicare l'importo di durata residua superiore a 5 anni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare il rispetto del principio di competenza	☐	☐	☐	

I CONTI D'ORDINE

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Con l'abrogazione dell'art 2424, comma 3, cod. civ. viene eliminata l'esposizione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Ora vanno inseriti nell'ambito della nota integrativa. Il numero 9) del primo comma dell'articolo 2427 è infatti sostituito dal seguente: "*9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati*".

L'articolo 2424, comma 3, del codice civile prevede la necessità di rilevare in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, distinguendole tra le diverse tipologie (fideiussioni, avalli, garanzie personali, garanzie reali) e indicando separatamente quelle verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Le informazioni sopra richieste sono fornite mediante i conti d'ordine, a cui è dedicato l'OIC 22 nella

sua versione aggiornata e applicabile dai bilanci 2014, che definisce i conti d'ordine qualio annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio.
I conti d'ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi.
I conti d'ordine sono elencati in calce allo stato patrimoniale separatamente, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non sono sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo.. I valori devono essere comparati con quelli dell'esercizio precedente.

Il contenuto di questa voce è quindi costituito:
- dalle **garanzie prestate**, che possono essere reali (tipicamente pegno su beni mobili, ipoteca su beni immobili, in cui il garante risponde con i soli beni dati in garanzia), o personali (costituite cioè più in generale dal patrimonio aziendale; ne costituiscono esempio le fideiussioni, gli avalli, lettere di patronage…) e sono rilasciate dalla società, direttamente o indirettamente, per un'obbligazione propria o altrui. La loro indicazione indica il rischio per l'impresa di subire l'escussione della garanzia in caso di inadempimento dell'obbligato principale;
- dagli altri conti d'ordine, tra i quali comunemente si includono:
    - le **garanzie ricevute**, che possono essere, come quelle prestate, reali o personali, e sono rilasciate da terzi a beneficio o nell'interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell'interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.
    - i **beni di terzi presso la società**, in cui vanno indicati i beni di terzi che, a diverso titolo (deposito, lavorazione, custodia….), si trovano presso l'impresa la quale assume l'obbligo della custodia. La loro indicazione evidenzia il rischio che l'impresa si è addossata per effetto della custodia e gli eventuali oneri che potrebbero derivarne;
    - i **beni della società presso terzi**, che rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l'obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
    - gli **impegni**, che rappresentano obbligazioni assunte dall'azienda nei confronti dei terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita). In particolare, in presenza di contratti di leasing, sono l'importo dei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto del bene, o ancora, le merci da consegnare per l'impresa che vende a termine, i titoli da consegnare per vendite a termine, …

Non si devono rappresentare tra i conti d'ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale, per evitare duplicazioni che contrastano con il principio di chiarezza, quegli accadimenti che sono già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa.
Ad esempio, i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società in quanto, data la particolare fungibilità del denaro, la società ne acquisisce automaticamente la proprietà e quindi iscrive l'importo ricevuto nella voce CIV3 "danaro e valori in cassa" dell'attivo dello stato patrimoniale con contropartita un debito esposto nella voce D14 "altri debiti" del passivo.

Non si iscrivono tra i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale:
- le **garanzie ricevute**, poiché si riferiscono a posizioni attive o passive, oppure a impegni, che trovano già rappresentazione in bilancio. In ogni caso, la società fornisce specifiche informazioni sulle garanzie ricevute in nota integrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 2427, n. 9,cod. civ.

- i **beni della società presso terzi**, trattandosi di beni di cui è proprietaria la società e quindi già presenti nel suo bilancio. Infatti, il titolo per cui questi beni si trovano temporaneamente presso terzi (deposito, cauzione, lavorazione, comodato, ecc.) non giustifica la loro cancellazione dal bilancio. In ogni caso, si dà notizia in nota integrativa dei beni della società presso terzi, nel caso in cui la loro conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società ai sensi dell'articolo 2427, n. 9, cod. civ.

I criteri di rilevazione iniziale dei conti d'ordine si differenziano a seconda se si tratti di garanzie prestate, impegni assunti e beni di terzi presso la società.

- **Garanzie prestate**
  Le garanzie prestate sono rilevate nel momento in cui la società presta la garanzia, ad esempio nel caso dell'ipoteca tale momento coincide con il momento della trascrizione nel registro dei beni immobili.
  L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali riguarda solo quelleconcesse a favore dei creditori per debiti altrui. Nel caso invece di costituzione di garanziereali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia (articolo 2427, n. 6, cod. civ.).
  Le garanzie si iscrivono nei conti d'ordine per un valore pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento, tenendo conto delle specificità connesse al tipo di garanzia rilasciata e alla situazione in concreto esistente.
  Casi particolari:
  - nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), nei conti d'ordine è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si segnala, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio;
  - nel caso di beneficiumdivisionis, nei conti d'ordine viene iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata mentre, in nota integrativa, si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito;
  - le lettere di patronage "debole" o semplice (es. dichiarazioni di consapevolezza, di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili) non richiedono alcuna iscrizione fra i conti d'ordine, in quanto contengono soltanto tenui e generiche rassicurazioni (o "conforti") al "creditore" circa il buon esito dell'operazione, per cui non si profila alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sulla patronnant;
  - le lettere di patronage forte (es. dichiarazione di mantenimento della solvibilità e quella di assunzione del rischio di perdite) sono iscritte nei conti d'ordine;
  - nel caso contratti autonomi di garanzia (contratti il garante si impegna a soddisfare il creditore garantito su richiesta del medesimo, senza necessità che questi dimostri l'inadempimento del debitore principale), per valutare l'iscrizione tra i conti d'ordine è necessario considerare le modalità con cui il creditore può escutere la garanzia, e quindi se si tratta di garanzia a semplice richiesta scritta (dove è sufficiente una semplice richiesta scritta di pagamento), di garanzia autonoma documentale (dove è necessario presentare una sentenza, un lodo arbitrale o un certificato emesso da un perito) o di garanzia a prima richiesta giustificata (dove è necessario indicare nella richiesta di pagamento il motivo dell'escussione).

- **Impegni**
  Vanno iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione, mentre gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella nota
  Gli impegni sono inizialmente rilevati nei conti d'ordine per un valore pari al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

- **Beni di terzi presso la società**
  Vanno iscritti nei conti d'ordine i beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la custodia, con relativa responsabilità.
  La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata:
  - al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;
  - al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;
  - al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

A fine esercizio è necessario procedere a valutare la congruità degli ammontari relativi alle garanzie prestate, impegni e beni di terzi presso la società.
In particolare:
- per quanto riguarda le garanzie concesse per debiti altrui, l'importo andrà aggiornato al fine di indicare nei conti d'ordine un importo pari all'ammontare residuo della garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore;
- per quanto riguarda gli impegni e i beni di terzi presso la società, l'importo sarà aggiornato per tener conto della mutata situazione.Ad esempio, gli impegni sono cancellati dai conti d'ordine quando i contratti sono eseguiti da una delle due parti.

Con riferimento alle diverse tipologie di rischio o impegno assunti dalla società, in sede di redazione del bilancio occorre inoltre tener conto se nel frattempo si sono verificate le condizioni per l'iscrizione di un fondo rischi nella voce B3 "altri" del passivo dello stato patrimoniale per un valore pari all'esborso previsto ai sensi di quanto disposto dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", ovvero quando sopravviene uno squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno della società che redige il bilancio da cui deriva una probabile perdita futura a carico della società.

CHECK LIST
CONTI D'ORDINE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note ✎
Prendere visione dei verbali delle sedute degli organi societari (assemblea, CdA, …) tenutesi nel corso dell'esercizio per verificare l'esistenza di eventuali impegni, rischi, … assunti dalla società	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che per ogni tipo di garanzia prestata (fideiussioni, avalli, pegno, …) sia separatamente indicato l'importo di quelle prestate a favore di imprese controllate, collegate, controllanti e consociate	☐	☐	☐	
Verificare che l'importo iscritto corrisponda al valore massimo della garanzia fideiussoria prestata, del credito avallato, …	☐	☐	☐	
Verificare che tra le garanzie siano comprese le lettere di patronage "forte", relative ad esempio, alla dichiarazione di mantenimento della solvibilità o a quella di assunzione del rischio di perdite	☐	☐	☐	
Verificare che qualora sia probabile che una garanzia prestata venga escussa e si ritiene che il relativo valore superi quello del credito, la differenza venga appostata in un adeguato fondo rischi	☐	☐	☐	
Verificare che gli impegni significativi di acquisto o vendita di titoli, beni, valute, … siano indicati tra i conti d'ordine	☐	☐	☐	
Verificare che tra gli impegni assunti siano iscritti i valori conseguenti a contratti ad esecuzione differita con esclusione: - dei normali ordini ricevuti ed impegni assunti con carattere di normalità e continuità - dei contratti di locazione, non finanziaria, di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale	☐	☐	☐	
Verificare che tra i conti d'ordine siano indicati i beni di terzi che sono stati ricevuti in deposito, custodia, lavorazione … per il loro importo ragionevolmente attribuibile	☐	☐	☐	

Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare gli impegni, e la loro composizione, non risultanti dallo stato patrimoniale	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Distinguere, per i conti d'ordine, quelli assunti con società controllate, collegate, controllanti e consociate	☐	☐	☐	
Indicare la composizione dei conti d'ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria della società	☐	☐	☐	

CAPITOLO TERZO
IL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) **Ricavi delle vendite e delle prestazioni**
2) **Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**
3) **Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione**
4) **Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**
5) **Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**

A1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere i corrispettivi che l'impresa ottiene dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi che costituiscono la sua attività ordinaria caratteristica.
I ricavi devono essere indicati:

- per *competenza*, indipendentemente dalla data del loro incasso;
- al *netto* di eventuali resi, sconti - di natura commerciale[1] -, abbuoni, premi e di qualunque imposta connessa alla vendita;
- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.

Le eventuali rettifiche di ricavi devono necessariamente riferirsi a ricavi di competenza dell'esercizio; le rettifiche che si riferiscono a ricavi di competenza di esercizi precedenti vanno classificate nella voce *E.21 Oneri straordinari* o *E.20 Proventi straordinari*, a seconda che costituiscano rettifiche negative o positive.

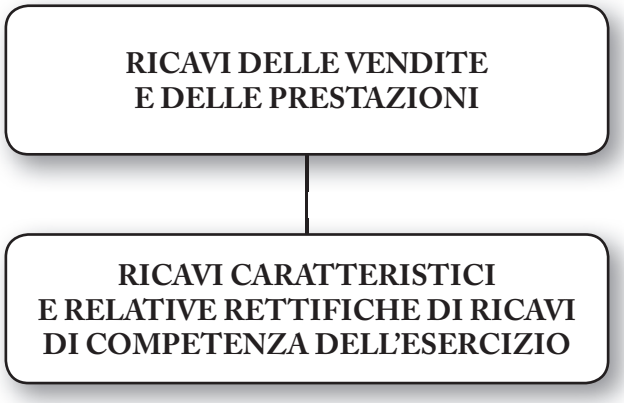

[1] Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce *C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.*

CHECK LIST
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'indicazione dei soli ricavi ordinari aventi natura caratteristica	☐	☐	☐	
Verificare l'indicazione dei ricavi di competenza dell'esercizio: ↓ I ricavi per cessione di beni devono essere rilevati al momento della consegna/spedizione	☐	☐	☐	
Verificare la merce consegnata/spedita entro il 31.12 con ddt ma non ancora fatturata alla data di chiusura dell'esercizio e imputazione fatture da emettere con rilevazione del debito iva[2]	☐	☐	☐	
Verificare l'indicazione dei ricavi di competenza dell'esercizio: ↓ I ricavi per prestazioni di servizi devono essere rilevati al momento di ultimazione degli stessi	☐	☐	☐	
Verificare le prestazioni di servizi concluse entro il 31.12 ma non ancora fatturate	☐	☐	☐	
Verificare che le rettifiche di ricavi imputate si riferiscano a ricavi di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare l'indicazione dei ricavi al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti o alle prestazioni di servizi rese	☐	☐	☐	
Verificare che i ricavi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	☐	☐	☐	

[2] In caso di fatturazione differita, e quindi possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna della merce accompagnata da documento di trasporto (ddt), la relativa iva a debito deve partecipare alla liquidazione del mese/trimestre nel quale è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni e non nel mese di registrazione della fattura.

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la rilevazione dei ricavi connessi alla vendita di "beni con installazione e collaudo", se il collaudo è stato effettuato ed accettato entro il 31.12	☐	☐	☐	
Verificare la rilevazione dei ricavi di "beni consegnati in conto vendita", se sono stati venduti al terzo da parte di chi li ha ricevuti entro il 31.12	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	
Verificare la natura degli anticipi e le caparre ricevute da clienti ↓ Ricavi o debiti?	☐	☐	☐	
Verificare eventuali autoconsumi di beni o assegnazioni di beni ai soci effettuate entro il 31.12	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Fatture da emettere per cessioni di beni consegnati/spediti entro il 31.12	☐	☐	☐	
Fatture da emettere per prestazioni di servizi rese o ultimate entro il 31.12	☐	☐	☐	
Note di credito da emettere per resi, sconti, abbuoni, premi	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	
Indicare la ripartizione, se significativa, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo: • categorie di attività • aree geografiche *NB. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato*	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (riguardanti ad esempio il mercato in cui si opera)	☐	☐	☐	
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo che hanno dato origine a ricavi di vendita e prestazioni	☐	☐	☐	
Analizzare l'andamento dei volumi di vendita, dei prezzi dei prodotti e dei servizi venduti, anche attraverso società controllate	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Riconciliazione dei ricavi da conto economico con il volume d'affari dell'esercizio ai fini Iva	☐	☐	☐	
Eventuali rideterminazioni in applicazione delle norma del *transfer pricing*	☐	☐	☐	

A2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali dei *prodotti in corso di lavorazione*, *semilavorati* e *finiti*, al fine di rispettare il principio di competenza economica. La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.
I costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti non ancora venduti a fine esercizio, e che costituiscono quindi rimanenze finali, devono infatti essere sospesi in quanto recuperabili solo negli esercizi futuri. Tale sospensione si attua attraverso la rilevazione delle giacenze di fine esercizio ed un conseguente aumento dei ricavi, o meglio della voce A2 del conto economico.
La posta in oggetto è deputata ad accogliere la variazione delle rimanenze di quei beni che hanno subito uno o più processi di trasformazione all'interno dell'impresa.
I beni che non hanno subito alcun tipo di lavorazione, e quindi le merci, le materie prime, sussidiarie, di consumo, pur costituendo rimanenze, andranno a confluire, a livello di variazione delle giacenze, nella voce *B11,* tra i *Costi della produzione,* nell'ambito della voce *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*.
La voce *Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* può avere:
• segno positivo → se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali
• segno negativo → se le rimanenze finali sono inferiori rispetto quelle iniziali

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze, si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.

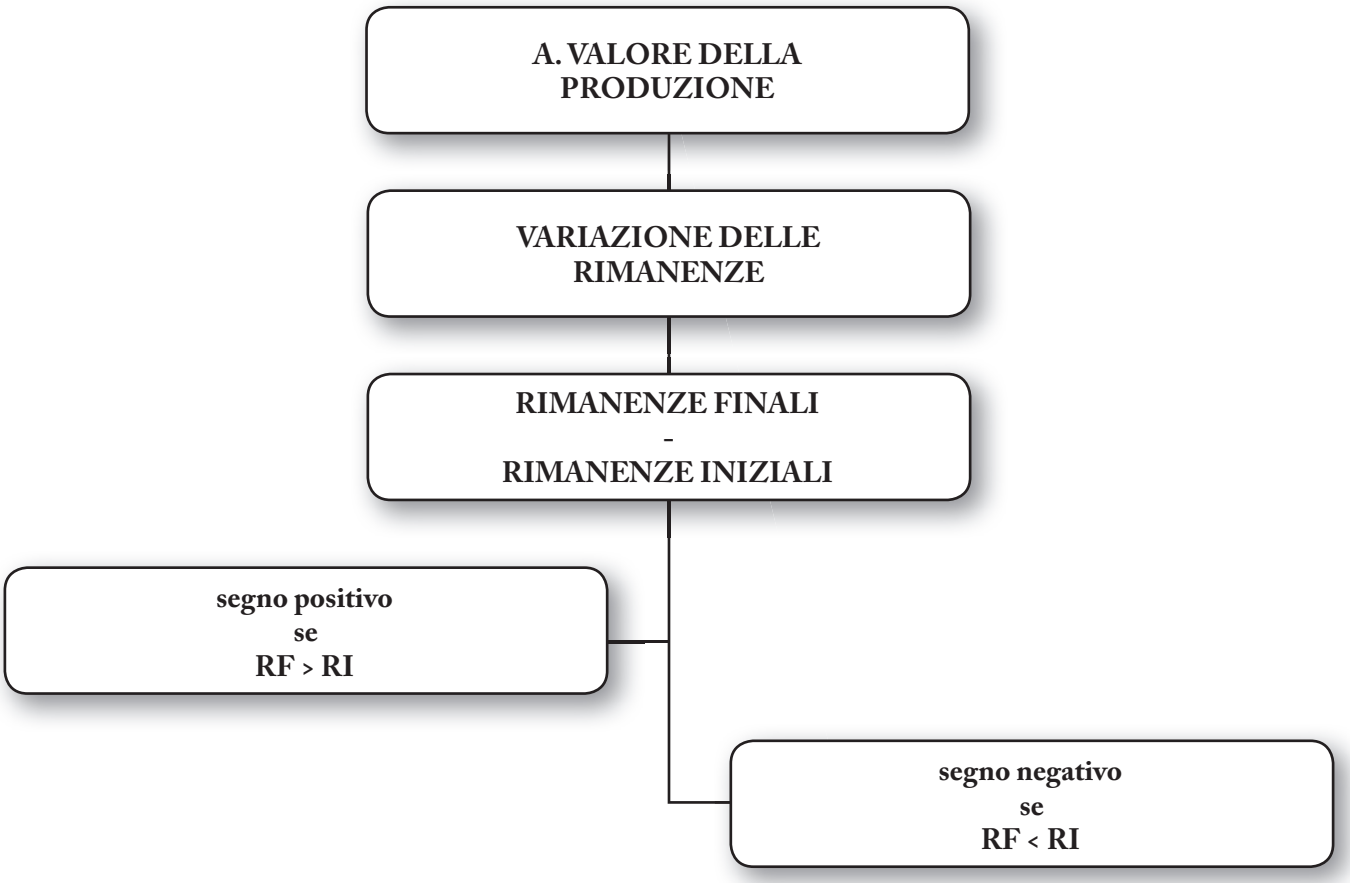

CHECK LIST
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti in corso di lavorazione	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti semilavorati	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei prodotti finiti	☐	☐	☐	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	☐	☐	☐	
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti semilavorati	☐	☐	☐	
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei prodotti finiti	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la valutazione delle rimanenze sia fatta secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità delle svalutazione delle rimanenze (confronto fra valore unitario medio dei beni ed valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio)	☐	☐	☐	
Effettuare la ripresa a tassazione di eventuali svalutazioni forfetarie	☐	☐	☐	

A3. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali relative alle *commesse su ordinazione*, che sono in corso a fine esercizio.
Si tratta in particolare di opere, forniture e servizi la cui esecuzione è prevista da specifico contratto.
I lavori in corso su commessa possono avere durata:

- *annuale*, cioè tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi;
- *ultrannuale*, cioè tempo di esecuzione superiore a 12 mesi e interessa due diversi periodi d'imposta.

In ogni caso quando la lavorazione, annuale o ultrannuale, è ancora in corso alla data di chiusura dell'esercizio, sorge la necessità di valutare la commessa.
La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.
La "variazione delle rimanenze di prodotti lavori in corso su ordinazione" può avere:

- segno positivo → se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali
- segno negativo → se le rimanenze finali sono inferiori rispetto quelle iniziali

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.

APPROFONDIMENTO
PROSPETTO DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'articolo 93, comma 2, Tuir prevede come unico criterio per la valutazione fiscale delle opere in corso di esecuzione ultrannuali quello dei corrispettivi pattuiti, che spalma il ricarico previsto in modo graduale sulla durata dell'opera.
La valutazione va pertanto effettuata imputando alle rimanenze dei lavori in corso i corrispettivi pattuiti anziché i costi, in relazione all'avanzamento dell'opera. Le rimanenze, oltre a rettificare i costi sostenuti nell'esercizio e in quelli precedenti (indicati in bilancio come rimanenze iniziali), comprendono pertanto anche il margine di utile riferibile alla parte di prestazioni già eseguita ed imputabile all'esercizio medesimo.
Qualsiasi metodologia di imputazione pro quota del corrispettivo pattuito è valida purché rispondente a corretti principi contabili (OIC 23: metodo cost to cost, ore lavorate, unità consegnate, ..).
Al fine di "spiegare" il valore attribuito alle rimanenze è prevista la necessità di compilare un prospetto, previsto dall'**articolo 93, comma 6, Tuir**, che stabilisce che, alla dichiarazione dei redditi deve essere **allegato**, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un **prospetto recante l'indicazione:**

- **degli estremi del contratto;**
- **delle generalità e della residenza del committente;**
- **della scadenza prevista;**
- **degli elementi tenuti a base per la valutazione;**
- **della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa**.

La **Circolare 22.9.1986 n. 36/9/1918** all'Allegato A contiene un fac-simile del prospetto che deve riportare:

- i dati dei corrispettivi nominali pattuiti in contratto e delle eventuali variazioni pattuite con contratti aggiuntivi;
- le maggiorazioni di prezzo già definite;
- gli importi liquidati in via definitiva, i quali, essendo accettati senza riserve dal committente, cui si trasferisce il relativo rischio proprietà (anche solo di singoli lotti), si devono comprendere tra i ricavi d'esercizio;
- i criteri e le procedure di determinazione dei valori attribuiti alle commesse in esecuzione a fine esercizio.

Al fine di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 93, comma 6, Tuir si riporta di seguito il fac-simile del prospetto.

Prospetto delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione

VALUTAZIONI ESEGUITE AL ……
N. …….. **DEL RIEPILOGO ALLEGATO B**

Contratto del ……registrato a ……..
il …….al n. ……..

Oggetto: ……

Contratti aggiuntivi:
- data di stipula ……..registrato a ……
il …….al n. ……..

- committente: generalità o ragione sociale, residenza o sede legale, C.F.

- data prevista ultimazione lavori: …….

A. Corrispettivi nominali complessivamente pattuiti:

1. Corrispettivi inizialmente pattuiti	€	
2. Maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi	€	
Totale A.	€	€ .....

B. Maggiorazioni di prezzo già definite

- richiesta del ….. € …….. definiti	€	
- richiesta del ….. € …….. definiti	€	
Totale B.	€	€ .....

C. Importi già liquidati in via definitiva

- liquidazione del ……	€	
- liquidazione del ……	€	
Totale C.	€	€ .....

D. Ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti non ancora liquidato in via definitiva (A + B - C) € .....

E. Valutazione delle prestazioni eseguite non ancora liquidate in via definitiva (periodo dal …….al ……)

1. Stato avanzamento lavori presentati al committente e non ancora liquidati a titolo definitivo

- SAL n. …….lavori del …… al …… inviato il …….	€	
- SAL n. …….lavori del …… al …… inviato il …….	€	
- SAL n. …….lavori del …… al …… inviato il …….	€	
Totale E/1		€ .....

2. Valutazione delle prestazioni eseguite dalla data dell'ultimo stato avanzamento lavori presentati al commitente, alla data di fine periodo di imposta (dal ……..al ……..)

Presentazione	Quantità	Riferimento contabile		Corrispettivo pattuito
Costo	Conto		Unitario	Totale
Esempio:				
Manodopera	ore n. ……..	€ ……..	c/A	€ ……..
Calcestruzzo	mc. …….	€ ……..	c/B	€ ……..
Ferro	q.li ……..	€ ……..	c/C	€ ……..
……..	……	€ ……..		€ ……..
Materiali vari	……	€ ……..	c/E-F-G	€ ……..

Totale E/2			€ ……..
	3. Maggiorazioni di prezzo da definire		
	- Richiesta del ……€ ……..valutata	€ ……..	
	- Richiesta del ……€ ……..valutata	€ ……..	
	- Richiesta del ……€ ……..valutata	€ ……..	
	Totale E/3		€ ……..
F.	**Valore contabilizzato**		
	1. Valutazione totale eseguita (E/1 + E/2 + E/3)		€ ……..
	2. Meno: rischio contrattuale ……% * (abrogato comma 3 articolo 93 Tuir)		€ ……..
	3. Valutazione contabilizzata		€ ……..

CHECK LIST
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione	☐	☐	☐	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	☐	☐	☐	
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto degli eventuali importi già portati a ricavo del corso dell'esercizio per effetto di collaudo e successiva accettazione di una parte dell'opera eseguita	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione della variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti	☐	☐	☐	
Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, devono essere considerate in misura non inferiore al 50%, fino a quando non sono definitivamente approvate	☐	☐	☐	
Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati avanzamento lavori la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi liquidati	☐	☐	☐	
I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente sono stati ricompresi tra i ricavi	☐	☐	☐	

A4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Tale voce è deputata ad accogliere la capitalizzazione di tutti quei costi sia *interni* (ad esempio, costi per il personale, ammortamenti, …) che *esterni* (ad esempio, acquisti materiali, …) sostenuti dall'impresa nel corso dell'esercizio per la realizzazione di immobilizzazioni, che devono venire iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, quali immobilizzazioni materiali o immateriali.
Di conseguenza, i costi capitalizzati iscritti in tale voce devono già essere stati in precedenza rilevati in una o più voci della macroclasse B *Costi della produzione*.
Poiché vi è la possibilità di includere nella capitalizzazione anche gli eventuali oneri finanziari sostenuti per la realizzazione interna dell'immobilizzazione, essi non devono essere portati a rettifica della voce C 17, ed il loro ammontare deve essere indicato nella nota integrativa specificando la voce di attività sulla quale sono stati capitalizzati.
Per quanto concerne la valutazione specifica e dettagliata di questa voce si rinvia al commento della voce B Immobilizzazioni.

CHECK LIST
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

2. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare i costi contabilizzati nella voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	☐	☐	☐	
Verificare la congruità delle imputazioni relative agli oneri finanziari e alle spese generali	☐	☐	☐	
Verificare eventuali entrate in funzione nel corso dell'esercizio di immobilizzazioni in corso	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

3. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione incrementi tra le immobilizzazioni in corso	☐	☐	☐	
Trasferimento delle immobilizzazioni in corso entrate in funzione nel corso dell'esercizio alla voce di pertinenza nell'ambito delle immobilizzazioni	☐	☐	☐	

4. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	
Indicare gli oneri finanziari inclusi tra gli Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che l'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi relativi alla fabbricazione, interna o presso terzi, sia stata effettuata fino al momento in cui il bene è disponibile per l'uso	☐	☐	☐	

A5. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Tale voce ha natura residuale ed è deputata ad accogliere tutti i componenti positivi di reddito di natura *ordinaria* - non quindi quelli di carattere *finanziario o straordinario* -, che si riferiscano alla gestione *accessoria* dell'impresa (anziché a quella caratteristica).
Si tratta in particolare dei seguenti componenti:

- *Proventi derivanti dalle gestioni di carattere accessorio*

Rientrano in questa fattispecie i proventi derivanti da gestioni di carattere immobiliare o agricolo, e quindi, ad esempio, tutti gli affitti di fabbricati, terreni, o di altri beni di natura patrimoniale che non rientrano nella gestione caratteristica, dei canoni per la concessione dell'utilizzo di beni immateriali, …

- *Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi*

Si tratta di plusvalenze conseguite a seguito della cessione di immobilizzazioni (non finanziarie) impiegate nella normale attività produttiva, sostituite fisiologicamente a seguito del deperimento subito.
Se invece i beni alienati sono significativi in termini di rilevanza e la loro sostituzione non è "fisiologica" (essendo, ad esempio, determinata da un ridimensionamento dell'attività produttiva), l'eventuale plusvalenza costituisce un componente positivo di reddito straordinario da classificarsi alla voce E 20.
Rientrano in questa voce gli eventuali ripristini di valore a seguito di precedenti svalutazioni, iscritte nella voce B 10, delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

- *Sopravvenienze ed insussistenze attive relative a valori stimati*

Si tratta di componenti positivi di reddito derivanti da aumenti di attività (sopravvenienze) o diminuzione di passività (insussistenze) che non hanno carattere straordinario in quanto non derivano da errori, ma dal normale aggiornamento delle stime effettuate in sede di chiusura dei bilanci relativi agli esercizi precedenti. Rientrano quindi in questa voce gli importi dei fondi rischi ed oneri che si rilevino esuberanti rispetto alle necessità.

- *Contributi in conto esercizio*

Si tratta di contributi, dovuti in base a legge o a contratto, finalizzati ad integrare i ricavi o a coprire determinati costi di gestione. Essi vanno rilevati in bilancio per competenza, indipendentemente dall'esercizio di effettiva percezione, ma quando esiste la certezza dal punto di vista giuridico di averne diritto (ad esempio, con il decreto di attribuzione del contributo, la stipula del contratto, …)

Dal punto di vista fiscale tali contributi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973, vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4%[3].

- *Contributi in conto impianti*

Si tratta di contributi finalizzati all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili. La loro rilevazione deve essere effettuata nell'esercizio di competenza, nell'esercizio cioè in cui l'ente erogante ha formalmente deliberato il contributo, e può avvenire secondo due distinte tecniche contabili.
La prima consiste nel ridurre il costo storico del cespite del contributo concesso per il suo acquisto o realizzazione; di conseguenza l'ammortamento verrà calcolato sul costo al netto del contributo.
La tecnica raccomandata è invece quella di iscrivere il contributo in conto impianti nella voce *altri ricavi e proventi* e riscontarlo in proporzione all'ammortamento effettuato sul bene cui si riferisce.

- *Altri ricavi e proventi*

Si tratta di altri ricavi e proventi di natura ordinaria quali ad esempio le penali addebitate ai clienti, i rimborsi assicurativi (se il sinistro cui sono collegati non ha comportato la contabilizzazione di oneri di natura straordinaria), i rimborsi spese, i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre (se deriva da operazioni tipiche).

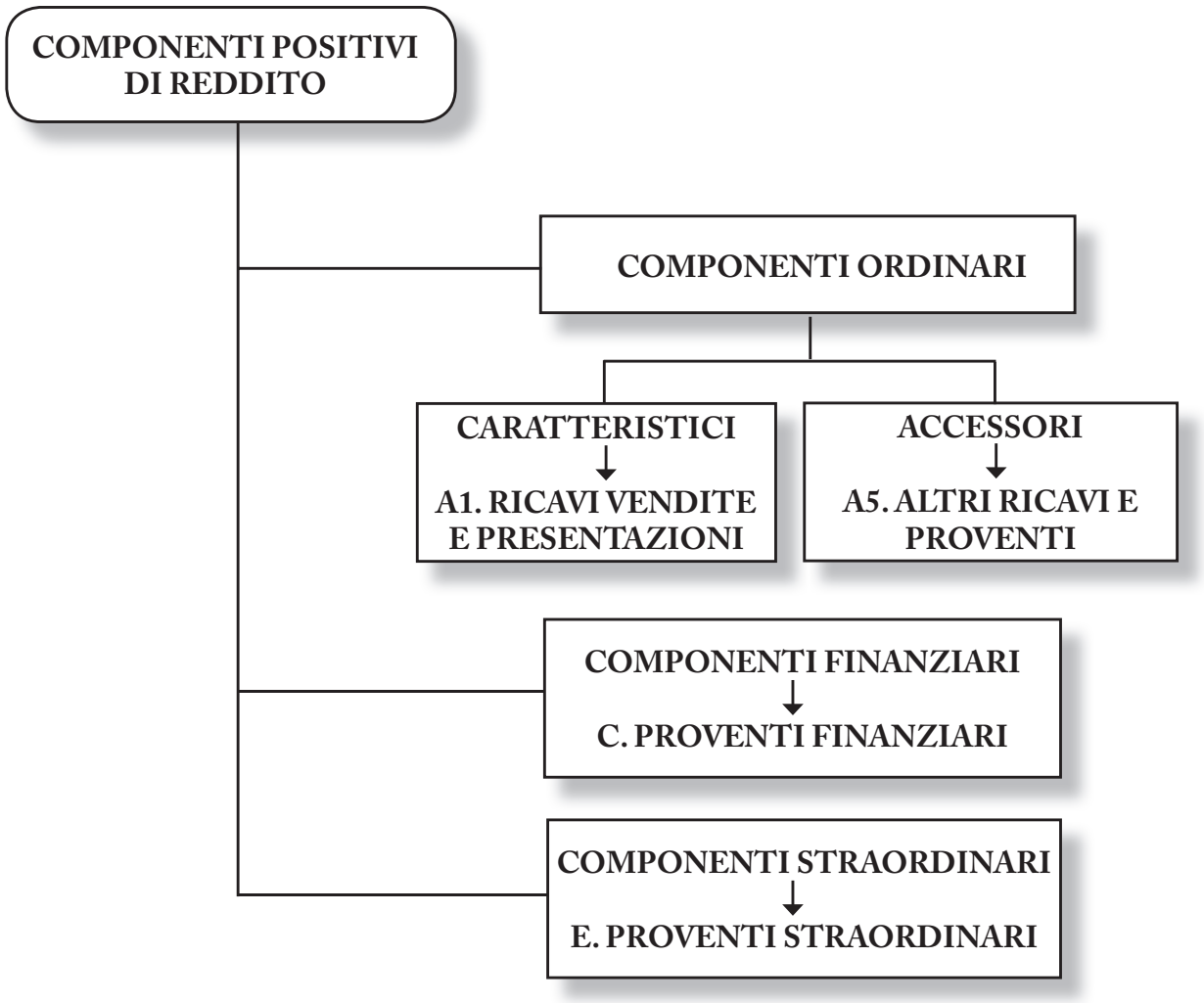

[3]Articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973: *"Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali"*.

CHECK LIST
ALTRI RICAVI E PROVENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'indicazione dei soli componenti positivi derivanti dalla gestione accessoria ordinaria	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione delle provvigioni attive maturate, riconciliandole con le ritenute subite	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione dei corrispettivi per servizi offerti ai dipendenti o per uso privato di beni aziendali	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza dei canoni periodici di locazione di beni patrimoniali	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza dei canoni per la concessione in utilizzo di beni immateriali	☐	☐	☐	
Verificare l'esistenza del titolo giuridico per l'iscrizione di contributi in conto esercizio (requisiti di certezza e competenza)	☐	☐	☐	
Verificare che le rettifiche di ricavi imputate si riferiscano a ricavi di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza di rimborsi spese, penalità da addebitare ai clienti, rimborsi assicurativi di natura ordinaria	☐	☐	☐	
Verificare che le plusvalenze patrimoniali siano di carattere ordinario e siano state rilevate per competenza	☐	☐	☐	
Verificare la congruità dei fondi rischi ed oneri rispetto alle necessità	☐	☐	☐	
Verificare che i contributi in conto esercizio siano indicati separatamente	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'imputazione delle quote relative ai contributi in conto impianti	☐	☐	☐	
Verificare che correzioni di errori ed omissioni di esercizi precedenti siano esclusi dalla voce "altri ricavi e proventi" in quanto costituenti componenti straordinari	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali plusvalenze da cessione cespiti, effettuati in un contesto non "fisiologico", siano escluse dalla voce "altri ricavi e proventi" in quanto costituenti componenti straordinari	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da emettere per provvigioni maturate, rimborsi, penalità, …	☐	☐	☐	
Rilevazione dei ratei attivi e/o risconti passivi relativi a canoni periodici di affitto, noleggio, …	☐	☐	☐	
Rilevazione dei risconti dei contributi in conto impianti in ragione dell'ammortamento residuo	☐	☐	☐	
Rilevazione dei contributi in conto esercizio maturati (osservanza condizioni richieste)	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione, dando adeguata informazione, dell'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei ricavi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Determinare il reddito imponibile prodotto dagli immobili afferenti la gestione accessoria: - verifica contratti di locazione - verifica rendite catastali - spese di manutenzione ordinaria sostenute e rispetto del limite del 15% del canone di locazione	☐	☐	☐	
Verificare imponibilità o meno dei contributi ricevuti ai fini Ires	☐	☐	☐	
Verificare imponibilità o meno dei contributi ricevuti ai fini Irap	☐	☐	☐	
Verificare il periodo di possesso triennale dei beni ceduti per un'eventuale rateizzazione della plusvalenza	☐	☐	☐	
Verificare se i beni che hanno generato plusvalenze o risarcimento danni sono beni a deducibilità ridotta	☐	☐	☐	
Verificare imponibilità o meno della parte esuberante dei fondi rischi ed oneri ai fini Ires (a seconda della deducibilità o meno dei relativi accantonamenti)	☐	☐	☐	
Verificare imponibilità o meno della parte esuberante dei fondi rischi ed oneri ai fini Irap (a seconda della deducibilità o meno dei relativi accantonamenti)	☐	☐	☐	
Verificare eventuali componenti positive non imponibili ai fini Irap	☐	☐	☐	
Verificare la quadratura delle certificazioni fiscali delle ritenute sulla provvigioni	☐	☐	☐	

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7. Costi per servizi
8. Costi per godimento di beni di terzi
9. Costi per il personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione

B6. COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi che l'impresa ha sostenuto per l'approvvigionamento delle *materie prime* e *sussidiarie* necessarie per essere impiegate nella produzione, delle *materie di consumo* (ad esempio, cancelleria e stampati, materiali per manutenzioni e pulizie, carburanti e lubrificanti per autotrazione, …) e delle *merci* oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa.
I costi devono essere indicati:
- per *competenza*, indipendentemente dalla data del pagamento;
- al *netto* di eventuali resi, sconti - di natura commerciale[4] -, abbuoni, premi e di qualunque imposta connessa all'acquisto;
- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se questa è espressa in valuta estera.

Il costo va rilevato comprensivo degli eventuali costi accessori all'acquisto (ad esempio, per le spese di trasporto) che il fornitore ha incluso direttamente nel prezzo praticato.

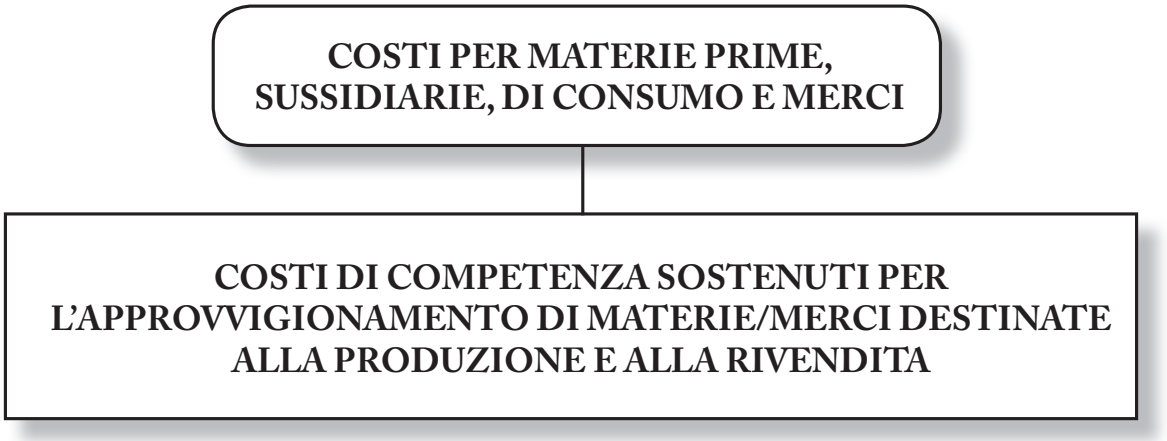

[4] Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.

CHECK LIST
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i costi di acquisto siano rilevati al momento della consegna o spedizione	☐	☐	☐	
Verificare la merce/le materie per consegne ricevute entro il 31.12 con ddt ma non ancora fatturate alla data di chiusura dell'esercizio → imputazione fatture da ricevere	☐	☐	☐	
Verificare che i costi siano comprensivi degli oneri accessori diretti inclusi in fattura	☐	☐	☐	
Verificare che i costi siano al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente connesse all'acquisto	☐	☐	☐	
Verificare la documentazione e la competenza economica dei premi da fornitori	☐	☐	☐	
Verificare che i costi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione delle fatture da ricevere per acquisti di beni consegnati/spediti entro il 31.12	☐	☐	☐	
Rilevazione delle note di credito da ricevere per resi, sconti, abbuoni, premi	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione, dando adeguata informazione, dell'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione di eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, riguardanti ad esempio il mercato di approvvigionamento	☐	☐	☐	
Indicazione dei rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	☐	☐	☐	
Indicazione delle politiche dei prezzi e delle condizioni contrattuali di gruppo	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Determinazione dei costi indeducibili per carburanti e lubrificanti autovetture aziendali	☐	☐	☐	

B7. COSTI PER SERVIZI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi, certi (risultanti da fatture) o stimati, derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'ordinaria attività di impresa.
Di seguito si elencano le tipologie più ricorrenti:

- lavorazioni di terzi
- assistenza e consulenza tecnica, legale, amministrativa, …
- prestazioni di collaboratori (a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, occasionali)
- energia elettrica, gas, altre utenze
- manutenzioni ordinaria e riparazioni
- pubblicità e rappresentanza
- viaggi e trasferte
- compensi amministratori
- compensi collegio sindacale

- compensi società di revisione
- provvigioni ad agenti
- servizi elaborazione dati
- assicurazioni
- corsi di aggiornamento e formazione dipendenti
- servizi di natura bancaria (custodia titoli, commissioni su fideiussioni, …)
- altre prestazioni di fare

I costi devono essere indicati:

- per *competenza*, indipendentemente dalla data del pagamento;
- al *netto* di eventuali resi, sconti - di natura commerciale[5] -, abbuoni, premi;
- in base al *cambio* del giorno di effettuazione dell'operazione, se è espressa in valuta estera.

CHECK LIST
COSTI PER SERVIZI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i costi per prestazioni di servizi siano rilevati per competenza al momento in cui sono ultimati o resi	☐	☐	☐	
COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI Verificare l'imputazione per competenza dei compensi fissi e di quelli in percentuale sulla base di parametri diversi dall'utile[6] Verificare l'imputazione per competenza dei contributi previdenziali Verificare l'accantonamento della quota maturata per indennità di fine mandato	☐	☐	☐	

[5] Gli sconti di natura finanziaria non costituiscono rettifiche di ricavi e vanno classificati alla voce C17 – Interessi ed altri oneri finanziari.

[6] Gli emolumenti degli amministratori determinati in misura percentuale dell'utile d'esercizio non vengono rilevati tra i costi d'esercizio ma in sede di destinazione dell'utile.

	SI	NO	N/A	Note
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI Verificare la documentazione per la richiesta dei rimborsi spese trasferta Evidenziare eventuali spese di rappresentanza rimborsate	☐	☐	☐	
PROVVIGIONI Verificare l'imputazione delle provvigioni per competenza (al maturare dei relativi ricavi) e dei relativi contributi Enasarco maturati Verificare l'accantonamento della quota maturata per indennità di risoluzione del rapporto, indennità supplettiva di clientela, indennità meritocratica	☐	☐	☐	
SPESE DI MANUTENZIONE - Verificare che le spese di manutenzione siano deputate a mantenere in efficienza e garantire la vita utile delle immobilizzazioni - Verificare la capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, cioè di quelle spese che hanno aumentato la capacità produttiva delle immobilizzazioni	☐	☐	☐	
SPESE PER UTENZE (energia elettrica, gas, acqua, telefono, …) - Verificare i consumi per l'attribuzione delle quote di competenza	☐	☐	☐	
SPESE DI PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA - Verificare la corretta distinzione delle spese di pubblicità da quelle di rappresentanza - Verificare che le spese sostenute per beni distribuiti gratuitamente siano classificate tra le spese di rappresentanza - Verificare la documentazione a supporto delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione (contratto, scambio di corrispondenza, ...) da cui risultino le prestazioni sinallagmatiche - Verificare la competenza delle spese pubblicitarie/sponsorizzazione comuni a due o più esercizi	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
SPESE BANCARIE - Verificare che tra i costi per servizi siano indicate esclusivamente le spese bancarie che non hanno natura finanziaria, ma sono sostenute in contropartita ad un "servizio" (custodia titoli, spese gestione conto corrente, spese di istruttoria, commissioni su fideiussione, …)	☐	☐	☐	
ALTRI COSTI - Verificare la competenza dei premi assicurativi - Verificare la competenza dei costi derivanti da contratti di assistenza	☐	☐	☐	
Verificare eventuali rettifiche di costi per servizi in attesa di accredito	☐	☐	☐	
Verificare che i costi originati in valuta estera siano convertiti al cambio risultante alla data di compimento dell'operazione	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Fatture da ricevere per prestazioni di servizi ultimate o rese entro il 31.12	☐	☐	☐	
Fatture da ricevere per provvigioni maturate	☐	☐	☐	
Fatture da ricevere per utenze	☐	☐	☐	
Note di credito da ricevere relative a costi per servizi di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Stanziamento compensi amministratori, sindaci, collaboratori, prestatori occasionali, … di competenza dell'esercizio, relativi contributi previdenziali e premio Inail	☐	☐	☐	
Risconti attivi/ratei passivi su premi assicurativi	☐	☐	☐	
Risconti attivi per altre prestazioni di servizi comuni a due o più esercizi (sponsorizzazioni, canoni di assistenza e manutenzione, …)	☐	☐	☐	
Accantonamento per indennità cessazione rapporto di agenzia	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare l'ammontare dei compensi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, sia in misura fissa che in percentuale sull'utile o sulla base di altri parametri, e dell'eventuale indennità di fine mandato *NB. Tale informazione non è richiesta in caso di redazione del bilancio abbreviato*	☐	☐	☐	
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di servizi	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI - Verificare il pagamento degli emolumenti amministratori di competenza dell'esercizio (entro il 12.01 – c.d. principio della cassa allargata – limitatamente agli amministratori non "professionisti")[7] - Verificare il pagamento nel corso dell'esercizio degli emolumenti amministratori imputati per competenza ma non pagati nell'esercizio precedente - Verificare se vi sono "professionisti" tra i componenti dell'organo amministrativo, i cui compensi (che costituiscono quindi redditi di lavoro autonomo) sono deducibili ai fini Irap - Verificare il rispetto della competenza fiscale nella deduzione dei compensi ai sindaci (la parte di compenso relativa alla relazione sul bilancio è deducibile nell'esercizio successivo, ossia al momento di ultimazione della prestazione)	☐	☐	☐	
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI E COLLABORATORI - Verificare la documentazione che accompagna la richiesta di rimborso (intestazione fatture/ricevute, …) - Verificare il rispetto dei limiti di deducibilità delle spese sostenute per le trasferte - Evidenziare le indennità chilometriche indeducibili ai fini Irap	☐	☐	☐	
SPESE DI MANUTENZIONE - Distinguere i costi per manutenzione ordinaria su beni propri (soggetti a limitazioni), canoni di manutenzione periodica (immediatamente deducibili) e costi per manutenzione su beni di terzi (immediatamente deducibili) - Riprendere a tassazione la parte di costi di manutenzione ordinaria eccedente il plafond di deducibilità → 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabilie senza tenere conto dei beni con contratti di manutenzione periodica (vanno stanziate le imposte anticipate poiché la parte eccedente è deducibile nei 5 esercizi successivi)	☐	☐	☐	

[7] Ai fini Ires sono deducibili esclusivamente i compensi amministratori corrisposti nell'esercizio

	SI	NO	N/A	Note
- Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di manutenzione riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare la deducibilità parziale delle manutenzioni relative ai cellulari, ad altri beni a deducibilità limitata - Evidenziare i costi di manutenzione ordinaria su beni immobili patrimoniali deducibili nel limite del 15% del canone annuo di locazione[8] - Riprendere a tassazione l'80% delle manutenzioni, riparazioni… degli autoveicoli non strumentali - Riprendere a tassazione il 30% delle manutenzioni, riparazioni, …degli autoveicoli assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta				
SPESE DI PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA - Optare, per le spese di pubblicità, tra la deducibilità immediata ovvero in quote costanti in 5 esercizi (con stanziamento di imposte anticipate) - Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di pubblicità riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare l'inerenza e la congruità delle spese di rappresentanza (vedi approfondimento) - Verificare l'annullamento della variazione relativa ad eventuali quote di spese di rappresentanza riprese in esercizi precedenti (e lo storno delle relative imposte anticipate) - Verificare se tra le spese di rappresentanza vi siano quelle sostenute per l'acquisto di omaggi di valore unitario uguale o inferiore al 50 euro (che sono interamente deducibili) - Se trattasi di imprese di nuova costituzione, sospendere la deducibilità delle "spese relative a più esercizi" fino al conseguimento dei primi ricavi	☐	☐	☐	

[8] Novità introdotta dall'articolo 7 del D.L. 203/2005, convertito con legge 248/2005, in vigore dal 4 ottobre 2005.

	SI	NO	N/A	Note
ALTRI COSTI - Riprendere a tassazione l'80% dei costi sostenuti per prestazioni di servizio relative a mezzi di trasporto non strumentali (30% se dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) - Determinare la quota deducibile dei costi relativi all'impiego e gestione della telefonia mobile e fissa (80%) - Tenere evidenza separata dei compensi a collaboratori (a progetto, coordinati e continuativi, occasionali), e relativi contributi previdenziali, indeducibili ai fini Irap - Tenere evidenza separata, in caso di lavoro interinale o utilizzo di personale distaccato, il mero riaddebito del costo del personale (indeducibile ai fini Irap) rispetto al costo per la prestazione di servizio fornita (deducibile ai fini Irap) - Evidenziare i costi sostenuti relativi a beni immobili patrimoniali, che sono indeducibili - Riprendere a tassazione il 25% delle spese per prestazioni di vitto e alloggio (vedi approfondimento)	☐	☐	☐	

LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Nel caso in cui un'impresa decida di concedere in uso ad un dipendente un'autovettura aziendale, si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi:

- **utilizzo esclusivamente personale.**
  È il caso poco frequente di un veicolo aziendale attribuito al dipendente per utilizzo esclusivamente personale/familiare. In tal caso per il dipendente costituisce un compenso in natura determinato in base al valore normale (articolo 9 Tuir), per l'impresa la deduzione dei costi è limitata a detto fringe benefit.
- **utilizzo esclusivamente aziendale.**
  In questo caso l'autovettura sarà soggetta alla ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'articolo 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).

- **utilizzo promiscuo.**
  Il caso di attribuzione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo al dipendente per uso sia ai fini aziendali che ai fini personali, è disciplinato dal comma 1, lett. b-bis), dell'articolo 164 Tuir, che stabilisce che i relativi costi siano deducibili nella misura del 70%.

La condizione per questa deducibilità "maggiorata" (70%) rispetto ai veicoli aziendali (20%) è tuttavia subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta.
Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà pertanto risultare per almeno 183 giorni: è importante sottolineare che non è necessario che tale utilizzo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.
Importante precisazione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 188/E/1998, che ha affermato che le spese e gli altri componenti negativi relativi a un auto acquistata da un'impresa nel corso del periodo d'imposta e successivamente data in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura fissata dall'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir qualora il bene sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso).
Pertanto, se l'auto è stata acquistata il 1° luglio 2015, beneficerà della deduzione al 70% qualora l'uso promiscuo duri almeno 93 giorni (sui 184 complessivi) anche non continuativi. Ad esempio, se l'uso promiscuo è avvenuto in relazione ai periodi 15 settembre - 15 ottobre e 1° novembre - 31 dicembre sarà possibile fruire della deduzione al 70%, in quanto l'uso promiscuo si manifesta per più di 62 giorni, ancorché non consecutivi.
Non rileva nemmeno il fatto che il veicolo, in questi periodi, sia stato concesso in uso promiscuo a due diversi dipendenti.
Inoltre il periodo di imposta da prendere in considerazione non necessariamente deve coincidere con l'anno solare, ma al contrario va individuato nel periodo di imposta del datore di lavoro: l'utilizzo del dipendente deve essere quindi soddisfatto per la metà più uno dei giorni che formano il periodo di imposta del datore di lavoro.
Al fine di assicurarsi la maggior deduzione concessa in relazione ai veicoli in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta è necessario che tale utilizzo sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, come ad esempio, una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un contratto con data certa da cui risulti l'assegnazione del veicolo, e che l'utilizzo dell'autovettura rientri tra le mansioni del lavoratore.

Se sono rispettate le condizioni previste, ai fini fiscali si determina:
- in capo al dipendente, un fringe benefit tassato, determinato, in base all'articolo 51, comma 4, lett. a), del Tuir, assumendo una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.

- in capo all'impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all'autovettura.

Al contrario di quanto previsto in via generale dall'articolo 164 del Tuir, dove la deducibilità del 20% del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99; per l'autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo.

LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELL'AUTOVETTURA ASSEGNATA ALL'AMMINISTRATORE

Anche nel caso in cui un'impresa decida di concedere un'autovettura aziendale in uso ad un amministratore si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi:

- **utilizzo esclusivamente personale.**
  Anche il veicolo concesso all'amministratore per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un compenso in natura determinato a sensi dell'articolo 9 del Tuir, e la società potrà dedurre i relativi costi e spese integralmente per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare di detto compenso in natura; saranno indeducibili per la parte eccedente.
- **utilizzo esclusivamente aziendale.**
  In questo caso l'autovettura sarà soggetta alla ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1 dell'articolo 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).
- **utilizzo promiscuo.**
  L'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli percepiti da amministratori non professionisti, a quelli di lavoro dipendente, rende applicabili, anche per i compensi degli amministratori le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Di conseguenza, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all'amministratore, va fatto riferimento all'articolo 51, comma 4, lett. a), del Tuir: si determina in capo all'amministratore, un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.
Tale assimilazione non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l'impresa, dei costi relativi agli autoveicoli.

Nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all'amministratore, non dipendente (altrimenti si applica la normativa per essi prevista) e non professionista:

- l'impresa committente può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit) (articolo 95 Tuir);
- l'eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa, cioè tenendo conto del li-

mite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell'importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).

Immaginando ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore, il cui fringe benefit ammonta a € 3.500:

- quota ammortamento € 7.500,00 (25% di 30.000,00)
- carburante € 2.500,00
- totale spese € 10.000,00

L'ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: € 4.519,00 (25% di € 18.075,99) + € 2.500,00 = € 7.019,00.

Per l'autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.203,80, su € 10.000 di costi imputati a bilancio, dato da:

- € 3.500, come spese per compenso in natura dell'amministratore;
- € 703,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.019-3.500).

Nel caso in cui il reddito dell'amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore "professionista"), il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all'impresa è analogo a quello dell'amministratore collaboratore, solo che anziché parlare di fringe benefit ex articolo 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo, bisognerà far riferimento al compenso in natura per l'uso dell'autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (articolo 9 Tuir) (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga).

L'impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell'ammontare del compenso in natura, l'eccedenza incontra le ordinarie limitazioni previste dall'articolo 164, comma 1, lett. b) Tuir.

APPROFONDIMENTO
Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dal punto di vista fiscale dal comma 2 dell'articolo 108 che dispone la loro deducibilità "…… nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50".

In attuazione delle disposizione in oggetto è stato emanato il DM 19.11.2008, pubblicato sulla GU 15.1.2009.

Chiarimenti sono forniti dalla Circolare 34/E/2009 e dalla Risoluzione 27/2014.

Nozione di spesa di rappresentanza

Sono definite spese di rappresentanza inerenti, a condizione che siano effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Al ricorrere di queste condizioni le spese sono deducibili secondo la disciplina dettata dal DM 19.11.2008.
L'elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto ad una che si qualifica come di pubblicità, è innanzitutto quello della gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o facere.
Senza gratuità non può pertanto esserci spesa di rappresentanza; in presenza di gratuità si può avere spesa di rappresentanza se la stessa è sostenuta con logiche "imprenditoriali", ossia perseguendo finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e sia "ragionevole", nel senso di essere idonea a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Per quanto riguarda le finalità promozionali e di pubbliche relazioni, la Circolare 34/E/2009 ha precisato che:

- le finalità promozionali consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia di attuai clienti che di clienti potenziali;
- tra le finalità di pubbliche relazioni devono invece essere ricomprese tutte le iniziative, senza una diretta correlazione con i ricavi, volte a diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa e accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto fa espresso riferimento "*all'esigenza di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali, ecc.*".

È dunque evidente che, in tale contesto, possono essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha un interesse ad intrattenere pubbliche relazioni.
Una spesa di rappresentanza deve inoltre risultare ragionevole, cioè idonea a generare ricavi adeguati rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. In caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l'idoneità della stessa a generare ricavi.

La relazione illustrativa al decreto, al riguardo, chiarisce che "… *proprio il riscontro di tali elementi funzionali (le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza ovvero la coerenza con gli usi e le pratiche di settore) garantisce il collegamento delle spese in questione con l'attività d'impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l'erogazione gratuita di reddito, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazione ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d'impresa riserva opportuni altri trattamenti*".

Spese qualificabili di rappresentanza

Dopo aver individuato i criteri che rendono le spese di rappresentanza inerenti il DM prosegue con una serie di esemplificazioni di fattispecie che si possono considerare tali:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa.

Con la Circolare 34/E/2009, l'Agenzia ha precisato che l'inerenza della relativa spesa deve essere valutata anche in relazione al concetto di "significatività" dell'attività promozionale e all'effettivo svolgimento della stessa. L'impresa dovrà pertanto predisporre idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento e la rilevanza di attività qualificabili come promozionali.

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza è necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese.

In particolare la citata Circolare precisa che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di "significative attività promozionali" dei prodotti dell'impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell'impresa).

Inoltre, nel caso di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili, si ritiene che l'impresa debba dimostrare, tenendo opportune evidenze documentali, che ha effettivamente esposto i propri beni nell'ambito dell'evento.

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Trattasi di fattispecie residuale nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nelle lettere precedenti (e non soltanto in occasione di convegni, seminari e manifestazioni simili), ma che, in ogni caso, sia funzionalmente e potenzialmente idonea ad assicurare all'impresa benefici in termini economici, di promozione o di pubbliche relazioni.

La relazione al DM 19.11.2008 fa riferimento a quelle spese che un'impresa sostiene al fine di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con le associazioni di categoria, sindacali, ecc. Tali spese, aventi finalità relazionali, sono deducibili (nei limiti di

congruità fissati dal comma 2 del decreto) quando sono anche potenzialmente idonee a generare ritorni economici per l'impresa o sono coerenti con le pratiche commerciali del settore di attività.

Spese non qualificabili di rappresentanza

La novità più significativa contenuta nel decreto è probabilmente l'individuazione, operata dal quinto comma, di alcune spese che non costituiscono spese di rappresentanza e quindi sono deducibili senza rientrare nella verifica dei parametri di congruità:

- *le spese di ospitalità, ovvero le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione a visite a sedi, stabilimenti o unità produttive.*

  Le spese sostenute per l'ospitalità dei clienti sono connotate da una forte caratterizzazione commerciale ed essendo strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa sono assimilate, quanto al regime di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa, agli ordinari costi di produzione.

  Si tratta di spese sostenute all'interno di un contesto commerciale ben definito (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all'azienda) e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue effettivamente i propri ricavi, ovvero:
  - clienti, definiti come i soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi;
  - clienti potenziali, cioè soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale verso i beni ed i servizi dall'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa.

  L'elencazione dei "contenitori commerciali" in cui devono essere sostenute le spese è da ritenersi tassativa: deve trattarsi di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui devono essere esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.
- *per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.*

  Tale disposizione afferma la deducibilità integrale delle spese per ospitalità clienti sostenute dalle imprese che organizzano manifestazioni fieristiche non durante le fiere, ma in eventi propedeutici nei quali venga svolta attività di promozione di fiere o di altri eventi simili già programmati.
- *le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.*

Il riferimento ai beni e servizi "attinenti all'attività caratteristica" dell'impresa consente di estendere la deducibilità integrale alle spese sostenute direttamente dall'imprenditore individuale per partecipare a quelle manifestazioni fieristiche ed eventi similari in cui sono esposti i prodotti o servizi anche di altre aziende (fornitori, concorrenti, ecc.) che comunque possano rappresentare, in un'ottica di "filiera", eventi di interesse.

È in ogni caso necessario coordinare tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 109, comma 5, ultimo periodo del Tuir, che prevede la deducibilità limitata dal reddito dell'impresa nella misura del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dall'imprenditore, diverse da quelle sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale e per quelle all'estero effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (che sono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 95 del Tuir, deducibili per intero, entro il limite massimo giornaliero di euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale, elevato ad euro 258,23 per quelle all'estero), analogamente a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 6/E/2009 con riferimento ai soci di società di persone.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è in ogni caso subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti, al fine consentire all'Amministrazione finanziaria di svolgere un'efficace attività di controllo in merito alla corretta deduzione delle spese in commento.

Limiti di deducibilità

Soddisfatto il requisito di inerenza e appurata quindi la potenziale deducibilità delle spese di rappresentanza, ne va stabilita la "congruità", che non si verifica sulla singola voce ma "per massa", ovverosia rapportando il totale delle spese qualificabili come di rappresentanza, imputate secondo il principio di competenza nell'esercizio di sostenimento delle stesse, con i ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute.
È quindi stabilito un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare "congrue" rispetto al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e, come tali, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilità).
Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Le percentuali di deducibilità individuate dal decreto sono le seguenti:
- 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Nel caso in cui l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio sia inferiore a quello del limite di congruità, la differenza non potrà essere portata ad incremento del plafond di deducibilità del periodo d'imposta successivo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per la "copertura" di spese sostenute negli anni successivi.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il bilancio 2015 della società Alfa presenta ricavi pari a 60.000.000 di euro e spese di rappresentanza per 360.000 euro. La società deve determinare l'ammontare deducibile sulla base delle regole contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto:

- 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di eruo	→	130.000
- 0,5% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni di euro	→	200.000
- 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro	→	10.000
spese di rappresentanza deducibili		**340.000**
spese di rappresentanza sostenute		360.000
ripresa in aumento Modello Unico		**20.000**

Novità 2016: D.Lgs. 147/2015

Il D.Lgs. 147/2015, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, ha fissato nuovi limiti di congruità, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi 2016 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare.

Le nuove percentuali di deducibilità individuate dal decreto sono le seguenti:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

La misura deducibile delle spese di rappresentanza potrà inoltre essere variata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che potrà anche elevare il limite di deducibilità integrale dei beni distribuibili gratuitamente (attualmente fissato in misura pari a 50,00€).

Per quanto riguarda l'individuazione dei ricavi e proventi della gestione caratteristica cui applicare le predette percentuali di deducibilità, è necessario far riferimento ai ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali.

In particolare:

- le società holding potranno considerare a tali fini anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 del conto economico (risoluzione 143/E/2008);
- le banche e gli altri enti creditizi e finanziari, tenuto conto che nei relativi schemi di bilancio non è prevista una voce espressamente denominata "ricavi e proventi", considereranno i dati indicati nel quadro RS (Prospetti vari) del modello Unico.

Per quanto riguarda le banche, occorrerà fare riferimento, sempre che siano rilevanti ai fini fiscali, ai Ricavi di cui al rigo RS65 (mod. Unico SC 2009) e agli Altri ricavi operativi (proventi) del rigo RS66(-mod. Unico SC 2009), nei quali andranno ricompresi, analogamente a quanto previsto dalle istruzioni al Modello Unico per la compilazione del rigo RF13, colonna 1 da parte delle banche considerate "grandi contribuenti", i seguenti componenti positivi:

- interessi attivi e proventi assimilati;
- proventi dei fondi comuni;
- commissioni attive;
- profitti delle operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.

Omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro

Come stabilito dall'articolo 108 comma 2 del Tuir, sono in ogni caso deducibili per il loro intero ammontare le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro: di esse non si tiene inoltre conto ai fini della determinazione del plafond di deducibilità.

Poiché tali spese non devono essere incluse tra le spese di rappresentanza, dal punto di vista contabile, è necessario distinguere tra:

- beni di valore unitario non superiore a 50 euro, la cui spesa è interamente deducibile;
- beni di valore unitario superiore a 50 euro, qualificabili come spese di rappresentanza e quindi da sottoporre alla verifica della congruità "per massa".

La Circolare 34/E/2009 ha precisato che:
- tale disciplina è applicabile solo ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi";
- nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina delle spese di rappresentanza.

Imprese di nuova costituzione

Regole particolari vengono dettate per le imprese di nuova costituzione, per le quali le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia "spazio" nel relativo plafond di quegli anni.

Per la definizione di imprese di nuova costituzione bisogna far riferimento a quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, Tuir ai fini del riporto delle perdite: devono essere appena costituite e aver intrapreso una nuova iniziative produttiva.

Le spese riportabili al primo esercizio di conseguimento dei ricavi sono esclusivamente le spese di rappresentanza: le spese di ospitalità ai clienti, quelle relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento e non vanno pertanto incluse tra quelle riportabili.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Società Alfa Srl costituita nel 2012:

	2012	2013	2014	2015
Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	2.300.000
Spese di rappresentanza	15.000	12.000	13.000	17.000
Plafond			26.000	29.900
Variazione in aumento	15.000	12.000		
Variazione in diminuzione			13.000	12.900

Resta pertanto definitivamente indeducibile la residua eccedenza, pari a 1.100 €.

Spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (2009 per i soggetti solari), l'articolo 83, comma 28-quater, DL 112/2008 ha modificato l'articolo 109, comma 5, Tuir aggiungendo il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".

Tale disposizione trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell'alveo delle spese di rappresentanza.

In pratica le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" dovranno essere assoggettate:

1) in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
2) successivamente a quella dell'articolo 108, comma 2, ai sensi del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell'applicazione dell'articolo 109, dovrà essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappresentanza. L'ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsto.

ESEMPIO

Società Alfa Srl che ha conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 1.000.000 ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 20.000, così suddivise:

a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 5.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 15.000.

Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 3.750 (5.000 x 75%).

Tale importo dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (15.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 18.750, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità pari a euro 13.000.

Ne consegue che l'impresa potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 7.000 (20.000 – 13.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO

Società Alfa Srl che ha conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 2.000.000 ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 20.000, così suddivise:

a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 15.000;
b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 5.000.

Anche in tale fattispecie, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità previsto dal citato articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 11.250 (15.000 x 75%).

Tale importo (11.250) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (5.000). l'importo complessivo di tali spese, pari a 16.250, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza, pari sempre a euro 26.000.

Ne consegue che l'impresa potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari ed euro 16.250, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 3.250 (20.000 – 16.250), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento.

APPROFONDIMENTO
DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AMMINISTRATORI

Principio di cassa

Dal punto di vista della società di capitali che eroga i compensi agli amministratori, la rilevanza fiscale degli stessi è regolata dall'articolo 95 del Tuir, il quale, al comma 5, stabilisce che tali compensi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
La loro deducibilità è quindi regolata non dal principio di competenza, principio cardine nella determinazione del reddito d'impresa, ma da quello di cassa: sono quindi deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
Inoltre, poiché ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Tuir, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilate a redditi di lavoro dipendente (salvo in caso di svolgimento dell'attività per professione abituale), è prevista dall'articolo 51, comma 1, del Tuir, l'applicazione del principio di cassa "allargata".
Di conseguenza: "*si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono*".
L'amministratore non professionista, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, sarà quindi tassato con riferimento, ad esempio, al 2015 su tutti i compensi percepiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, unitamente a quelli percepiti entro il 12 gennaio 2016 riferiti a prestazioni rese nel corso del 2015.
Con riferimento a questi ultimi compensi la società dovrà operare le ritenute e attribuire le detrazioni nella misura prevista per il 2015.
Il medesimo criterio deve essere seguito dalla società erogante per la deducibilità dei relativi compensi, in modo "*da far coincidere il periodo di imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante*" (Circolare 57/E/2001).
Il principio di cassa "allargata" non è applicabile invece al lavoratore autonomo in possesso di partita iva che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali siano "*necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente*" (circolare 105/E/2001).
Per la società quindi i compensi corrisposti ad un amministratore "professionista" sono deducibili secondo il principio di cassa ordinario: quelli deducibili nel 2015 corrisponderanno pertanto a quanto pagato dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.

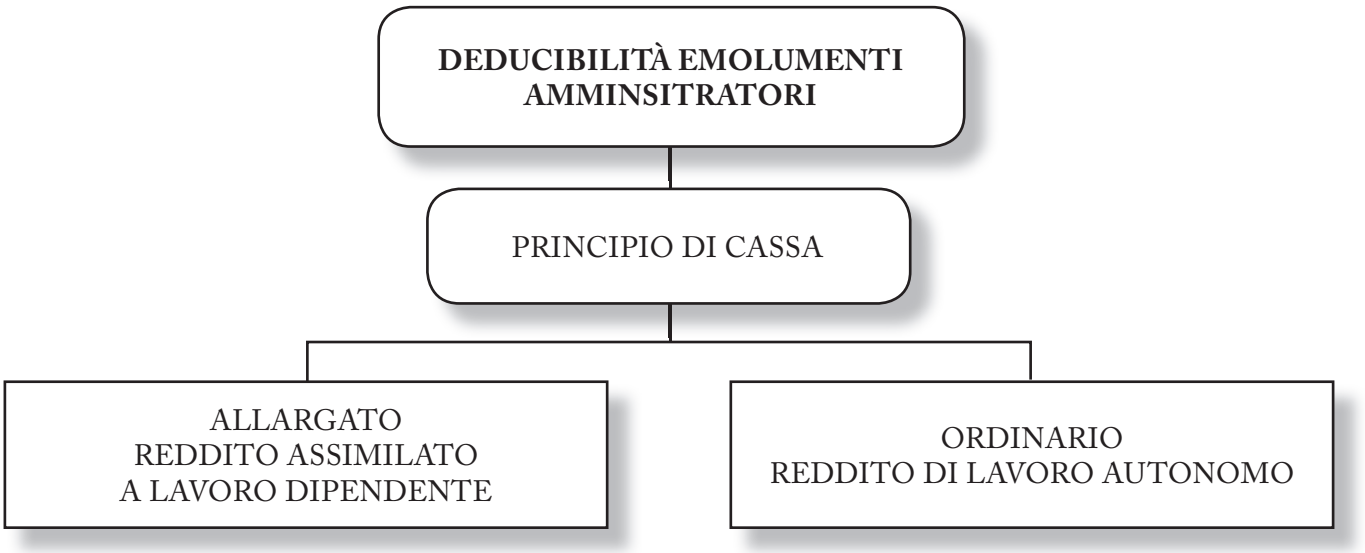

Quando tra il principio di cassa e quello di competenza ci sono delle sfasature temporali (compenso amministratori stanziato in bilancio ma non corrisposto), sarà necessario apportare:

- una variazione in aumento in sede di calcolo dell'Ires nel quadro RF del Modello Unico:

RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	,00

- dal punto di vista del bilancio, trattandosi di variazioni temporanee tra risultato d'esercizio e reddito imponibile, in presenza di una ragionevole certezza di un loro recupero, sarà necessario stanziare le imposte anticipate.

A parte la regola generale di deducibilità secondo il principio di cassa, la deducibilità dei compensi degli amministratori ha dato luogo ad un acceso dibattito nel corso degli anni ed è stato oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza e di numerose interpretazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria e quindi di discussione tra gli operatori.
I problemi principali affrontati riguardano la sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria della congruità dei compensi e l'ipotesi di mancanza della delibera assembleare di attribuzione.

Congruità del compenso

Premesso che il compenso degli amministratori deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società, in assenza di norme specifiche, se non quella dell'applicazione del principio generale dell'inerenza, si sono verificate spesso contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla congruità dei compensi pagati agli amministratori, specialmente con riferimento ad amministratori-soci di società a ristretta base sociale. L'attribuzione di compensi troppo elevati e sproporzionati è stato infatti ritenuto un comportamento elusivo volto a distribuire utili "mascherandoli" da compensi (Risoluzione 113/E/2012).
In senso diverso si è espressa la Cassazione dapprima con la sentenza n. 24957/2010, che ha stabilito come "...*nel sistema attuale la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma o tra le parti o nell'ambito dell'ente..., senza che all'amministrazione finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità...*".
Con un'altra pronuncia (sentenza n. 11 febbraio 2013, n. 3243) la Corte ha invece sancito che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. Nel caso di specie si trattava di un compenso corrisposto dalla società al suo amministratore unico, considerato indeducibile in quanto ritenuto "sproporzionato" e privo di ragioni economiche giustificative.
Per la Suprema Corte l'onere della prova dell'inerenza dei costi grava sul contribuente e tale onere riguarda anche la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori.
A ben vedere, dal 2000 (con la sentenza n. 12813) ad oggi la Cassazione si è espressa diverse volte sull'entità dei compensi, vuoi in alcuni casi a favore della "sindacabilità" degli stessi in nome del principio di inerenza dei costi fissato dall'articolo 109 comma 5 del Tuir (sentenze n. 12813/2000, 10650/2001, 20748/2006, 21169/2008), vuoi altre volte a favore dell'"insindacabilità"(sentenze n. 6599/2002, 21155/2005, 28595/2008, 24957/2010).
Si segnala, da ultima, l'ordinanza 25572 del 14 novembre 2013, con cui viene sposata la tesi che riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici di impresa.
Ne consegue che, secondo questa interpretazione, la deducibilità dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati nella misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all'ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati.

Delibera Assemblea

Sembra oramai consolidato, ma non privo di dubbi, anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte In merito alla necessità che i compensi degli amministratori debbano risultare da una esplicita delibera assembleare in assenza della quale il compenso non può ritenersi esistente e quindi non deducibile.

Nella sentenza, pronunciata a Sezioni Unite, n. 21933/2008, richiamata da diverse successive sentenze (sentenza n. 17673/2013 e sentenza n. 20265/2013), la Cassazione ha precisato che con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilito dallo statuto della società, il diritto a tale compenso non sorge se non in forza di una specifica delibera assembleare e nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che ne ratifica l'importo.

I giudici della Corte di Cassazione ritengono che devono essere considerate a tutti gli effetti distinte, per contenuto e per oggetto, la delibera di approvazione del bilancio (articolo 2364 cod. civ.) dalla delibera di determinazione del compenso degli amministratori (articolo 2389 cod. civ.): non è pertanto possibile ravvisare nella delibera assembleare avente un determinato oggetto un'implicita approvazione di una delibera avente un oggetto diverso.

Con la sentenza 5349/2014, la Suprema Corte ha ribadito la questione dell'indeducibilità del compenso amministratori in mancanza di una specifica delibera assembleare o di una previsione statutaria ad hoc, in considerazione della mancanza del requisito di certezza in merito alla componente negativa.

Di recente un altro tassello all'annosa questione è stato aggiunto dalla sentenza 21953 del 28 ottobre 2015, nella quale la Cassazione, dopo aver escluso che la violazione dell'articolo 2389 cod. civ. possa dar luogo ad un abuso di diritto, ha richiamato i principi di certezza e determinabilità dei costi, di cui all'articolo 109 del Tuir, al fine di garantire la deducibilità dei compensi degli amministratori.

In particolare il comma 1 dell'articolo 109 prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali altre norme specifiche non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Secondo la Suprema Corte, ai fini del requisito della certezza del costo per i compensi amministratori assume rilievo *il momento della formazione del titolo giuridico in cui trova fonte l'obbligazione patrimoniale della società*, ovvero la specifica deliberazione assembleare.

Ma, se anche l'invalidità della delibera assembleare, assunta in violazione dell'articolo 2389 cod. civ., che prevede che ci sia un'esplicita delibera per la determinazione dei compensi, non esplicasse riflessi sul requisito di certezza del titolo di spesa, inciderebbe tuttavia sull'altro requisito delle deducibilità del costo: la determinabilità in modo obiettivo.

Nello specifico, "*ove alla chiusura dell'esercizio di competenza non sia ancora possibile quantificare l'importo dovuto a fronte della prestazione ricevuta, la deduzione dal reddito potrà essere differita al successivo esercizio in cui l'ammontare del costo venga ad essere esattamente definito, dovendo precisarsi al riguardo che la "indeterminabilità" delle componenti negative del reddito d'impresa, non può dipendere da mere scelte rimesse alle parti e non può quindi ravvisarsi per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa (ma questa sia comunque agevolmente determinabile secondo i criteri legali o contrattali) ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione risulti impedita da circostanze obiettive. Orbene la determinazione del compenso/corrispettivo per lo svolgimento di incarichi di amministrazione nella società di capitali, nel caso in cui non sia prestabilita nell'atto costitutivo ovvero in apposita delibera dell'assemblea, non può evidentemente essere compiuta unilateralmente dal creditore, ma richiede necessariamente – in base a norma imperativa – il consenso manifestato dalla società mediante una formale deliberazione dell'assemblea dei soci, essendo irrilevante al riguardo il "fatto compiuto" della appostazione in bilancio degli importi fatturati, atteso il vizio di nullità insanabile del consenso sul quantum del compenso prestato con la delibera assembleare di approvazione del bilancio, non conforme alla prescrizione dell'articolo 2389 cod. civ.*".

In sostanza alla fine dell'esercizio, in assenza di apposita delibera, la società evidenzierà in bilancio un debito nei confronti degli amministratori, che non essendo determinato in modo obiettivo, non sarà deducibile in tale periodo di imposta ma lo diverrà nell'esercizio in cui vi sarà l'apposita delibera di approvazione dei compensi.
Con tale pronuncia la discussione si è quindi spostata dalla questione dell'indeducibilità dei compensi amministratori in assenza di specifica delibera assembleare a quella della deducibilità dei compensi in un differente periodo di imposta.
Se a ciò si aggiunge che il Tuir regola la deduzione del compenso degli amministratori in base al principio di cassa, è facile capire che la controversia sulla problematica in questione non possa considerarsi ancora conclusa e definita.

IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI REVERSIBILI AGLI AMMINSTRATORI

Capita di frequente che i compensi spettanti al dipendente o al collaboratore coordinato e continuativo di una società, nominato quale membro dell'organo amministrativo di un'altra società, siano contrattualmente versati direttamente alla prima (c.d. «compensi reversibili»).
Si tratta di una pratica generalmente diffusa nell'ambito dei gruppi societari: dipendenti della controllante sono nominati amministratori di una controllata, con l'obbligo di reversibilità del compenso, risultante da specifico accordo, che deve essere comunicato alla controllata affinché il pagamento diretto del compenso alla controllante sia liberatorio per la controllata.
Del trattamento fiscale da applicare ai compensi in esame si è occupata la norma di comportamento n. 169 dell'Adc di Milano, che ha precisato in particolare che:

- in capo ai beneficiari (dipendenti della società controllante), le somme non sono tassabili in quanto, non potendone disporre, manca il requisito del possesso del reddito stabilito dall'articolo 1 del Tuir) e, conseguentemente, nessuna ritenuta deve essere applicata;
- in capo alla società controllata: il costo è deducibile ai fini Ires secondo il criterio di competenza (considerato che le somme in esame vengono erogate direttamente alla società) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall'articolo 95, comma 5, del Tuir; mentre è indeducibile ai fini Irap ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 relativo al recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi;
- in capo alla società controllante: se residente in Italia, le somme ricevute concorrono a formare il reddito imponibile per competenza (senza l'applicazione di ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 24, comma 1-ter del Dpr n. 600/73); mentre non sono tassabili ai fini Irap, sempre ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

In caso di società controllante non residente in Italia, se il compenso non è relativo a una stabile organizzazione in Italia, dovrà essere applicata la ritenuta d'imposta prevista dall'articolo 24, comma 1-ter, D.P.R. 600/1973.

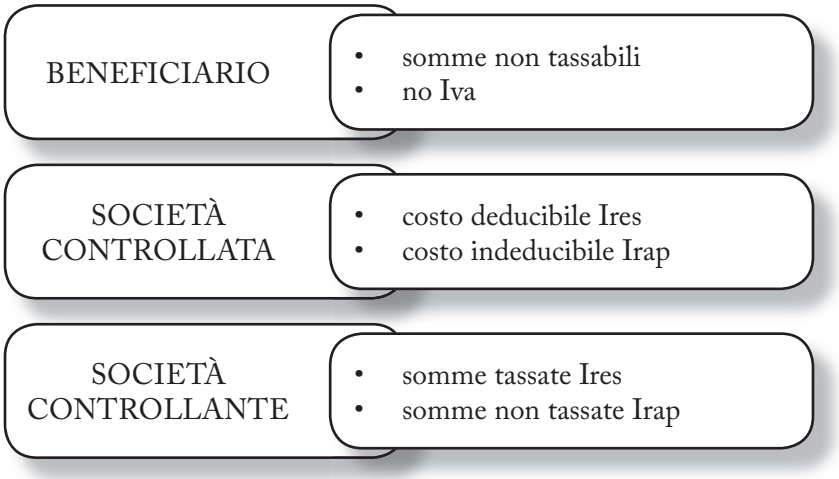

B8. COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Tale voce è deputata ad accogliere i costi sostenuti al fine di godere dell'utilizzo di beni di terzi, materiali o immateriali, necessari per lo svolgimento dell'attività sociale.
I più importanti riguardano:
- gli affitti di immobili;
- i noleggi;
- i canoni di leasing su immobili, mezzi di trasporto, impianti, macchinari, attrezzature,…

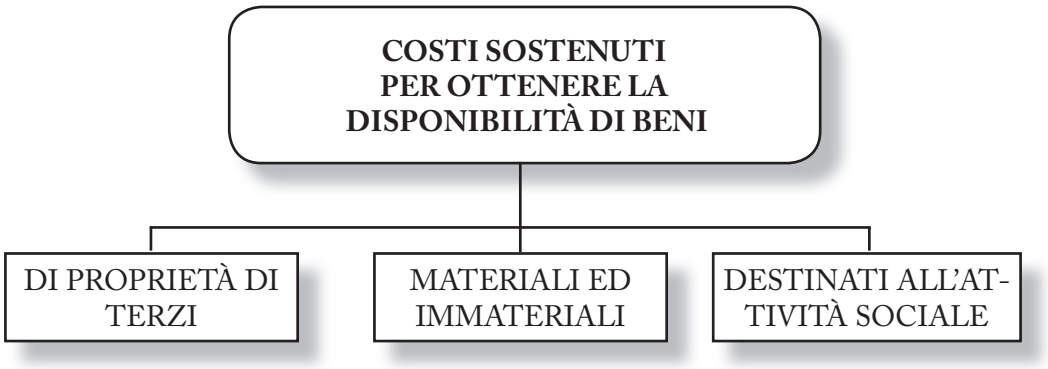

APPROFONDIMENTO
Leasing finanziario

Il *leasing*, o *locazione finanziaria*, è un contratto atipico, cioè non regolato dal codice civile, così definito dal paragrafo 2 del documento n. 1 dell'Organismo Italiano di contabilità:
"Le operazioni di leasing sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto). Conseguentemente con un'operazione di leasing il concedente (locatore) concede ad un utilizzatore (locatario) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).
Il leasing finanziario si distingue da quello c.d. *operativo*, in quanto quest'ultimo non trasferisce i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà al locatario e non prevede la possibilità di riscatto del bene. Di solito, inoltre, nel leasing operativo il locatore è lo stesso fornitore del bene, il quale effettuerà direttamente eventuali spese di manutenzione e riparazione.
Tornando al leasing finanziario, vi sono due differenti metodologie di rilevazione contabile dell'operazione:
1. il **metodo patrimoniale**, in base al quale i contratti di leasing finanziario sono contabilizzati secondo la loro forma giuridica negoziale e quindi il locatario imputerà a conto economico i canoni di competenza di ciascun esercizio (nella voce B8 – Costi per godimento di beni di terzi) ed esporrà tra i conti d'ordine l'impegno assunto contrattualmente, unitamente all'ammontare complessivo dei canoni di leasing. Potrà iscrivere il bene nell'attivo dello stato patrimoniale solo dopo aver eventualmente esercitato il diritto di riscatto ed esclusivamente per il prezzo di riscatto, solitamente molto basso (il bene andrà quindi ammortizzato sulla base della residua vita utile). Nell'ipotesi inoltre di corresponsione di

un maxicanone iniziale, esso dovrà essere ripartito, attraverso l'utilizzo di risconti attivi, sulla base della durata contrattuale.
2. il **metodo finanziario**, che fa prevalere invece la sostanza dell'operazione rispetto alla sua forma giuridica. Il leasing è visto pertanto come un'operazione di finanziamento, un mutuo concesso dalla società di leasing all'utilizzatore. Dal punto di vista contabile pertanto il conduttore iscriverà il bene in locazione nell'attivo dello stato patrimoniale per il valore corrispondente al costo sostenuto per acquisire il bene dalla società di leasing concedente. Procederà poi ad ammortizzarlo in funzione della sua vita utile economica, mentre i canoni verranno distinti nella parte relativa alla quota capitale, da imputare a riduzione del debito verso la società di leasing, e alla quota interessi, da imputare a conto economico tra gli oneri finanziari.

Nonostante la legge delega per la riforma del diritto societario avesse previsto di introdurre a livello di Codice Civile il metodo finanziario, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il legislatore del D.Lgs. 6/2003 non ha agito in tal senso, non modificando la disciplina vigente, basata sull'applicazione del metodo patrimoniale, prevedendo però l'indicazione in nota integrativa di tutta una serie di informazioni complementari riconducibili al metodo finanziario.

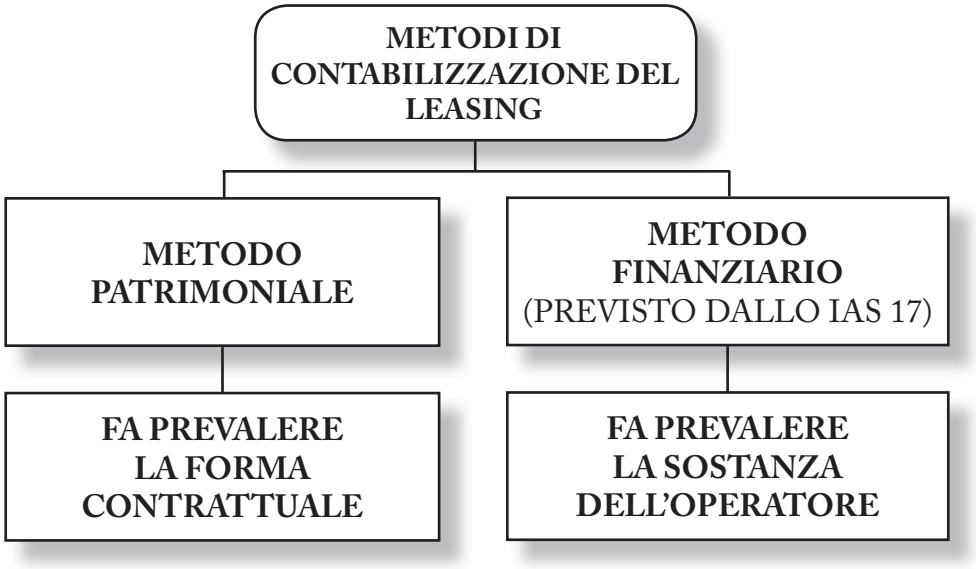

L'articolo 2427 comma 1 punto 22 del Codice Civile, dispone infatti che nella nota integrativa devono essere indicate: *"le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e de benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio"*.
Un prospetto contenente le indicazioni richieste è proposto nella bozza di nota integrativa al capitolo quarto.

Analizziamo ora la disciplina fiscale del leasing ovvero i presupposti per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

L'articolo 1, commi 162 e 163, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha apportato importanti mo-

difiche alle regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti, tutte di segno favorevole ai contribuenti, novità applicabili ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
In particolare il legislatore è intervenuto sugli articoli 54 comma 2 del Tuir, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, e 102, comma 7 del Tuir, nell'ambito del reddito di impresa, prevedendo in estrema sintesi:

- una riduzione della durata dei leasing immobiliari, fissata in 12 anni;
- l'estensione di tale disposizione anche al settore dei lavoratori autonomi;
- la riduzione alla metà del periodo di ammortamento per la deducibilità dei leasing aventi ad oggetto beni mobili strumentali.

Si precisa che dalle novità in esame sono escluse le imprese IAS adopter, le quali, sulla base di quanto prevede lo IAS 17, sono tenute ad iscrivere il bene in leasing nello stato patrimoniale con imputazione a conto economico dell'ammortamento e della quota interessi di competenza e alle quali si applica l'articolo 102 comma 2 del Tuir.
Negli ultimi anni la disciplina fiscale del leasing è stata già oggetto di rilevanti modifiche normative e si pone ora il problema di coordinare i diversi interventi normativi.

IL D.L. 16/2012

L'articolo 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito dalla L. 26.4.2012 n. 44, ha apportato una rilevante modifica all'articolo 102 comma 7 del Tuir, andando a "slegare" la deducibilità dei canoni di leasing dalla durata del contratto pattuita dalla parti attraverso:

- l'eliminazione del requisito della durata minima del contratto come condizione per la deducibilità dei canoni;
- la previsione di una "durata minima fiscale", coincidente con la "vecchia" durata minima, lungo la quale ripartire, ai soli fini fiscali, l'ammontare deducibile.

Le modifiche in questione si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, mentre quelli perfezionati anteriormente rimangono pertanto assoggettati alle precedenti regole: la deducibilità dei relativi canoni rimane pertanto vincolata al requisito della durata minima del contratto, che, se non rispettata, determina l'integrale indeducibilità di tutti i canoni.
Ricordiamo i riferimenti temporali da tenere in considerazione in relazione alle diverse tipologie di beni per identificare la durata minima del contratto nel caso di stipula dello stesso sino al 28 aprile 2012:

- **Beni mobili**

La durata non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali in relazione all'attività esercitata dall'impresa (D.M. 31.12.1988) se il contratto è stipulato a partire dal 1.1.2008; non deve essere inferiore alla metà del periodo tabellare se è stato stipulato sino al 31.12.2007;

- **Autoveicoli a deducibilità limitata di cui all'articolo 164 comma 1 lett. b) Tuir**

La durata non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fiscale. Per i contratti stipulati prima del 12.8.2006 la durata non doveva risultare inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare;

- Beni immobili

Per i contratti stipulati fino al 3.12.2005 i canoni sono deducibili a condizione che il contratto abbia durata di almeno 8 anni; per quelli stipulati dal 4.12.2005 al 31.12.2007 la durata deve essere non inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare e, in ogni caso, non inferiore a 8 anni né superiore a 15; per i contratti stipulati dal 1.1.2008 la durata deve essere non inferiore a 2/3 del periodi di ammortamento tabellare e, in ogni caso, non inferiore a 11 anni né superiore a 18.
I contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29.4.2012, come detto, sono assoggettati alla diversa normativa introdotta dal D.L. 16/2012: i relativi canoni possono essere dedotti indipendentemente dalla durata del contratto stesso, ma è previsto che la deducibilità fiscale debba avvenire in un arco temporale determinato in funzione del bene oggetto del contratto:

- 2/3 del periodo di ammortamento tabellare per i beni mobili (salvo i mezzi di trasporto a deducibilità limitata per i quali è prevista un periodo pari al coefficiente fiscale);
- 2/3 del periodo di ammortamento tabellare per i beni immobili, ma con un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni.

Di conseguenza, se la durata pattuita del contratto di leasing è inferiore a quella minima fiscale, si genera una discrasia tra ammontare del canone imputato civilisticamente e quello deducibile fiscalmente: in ogni esercizio occorre effettuare apposite variazioni in aumento in sede dichiarativa, che hanno natura di variazioni temporanee con necessità di stanziamento della fiscalità differita attiva. L'eccedenza non dedotta sarà infatti recuperata sotto forma di variazioni in diminuzione una volta terminato il contratto.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014

L'intervento della Legge di Stabilità (comma 162) modifica l'articolo 102, comma 7, del Tuir, per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa, prevedendo una "accelerazione" della deducibilità fiscale dei canoni di leasing, sia per i beni mobili che per quelli immobili.

- Beni mobili

Per quanto riguarda i beni mobili, il periodo minimo di riferimento per la deduzione dei canoni passa dai 2/3 a 1/2 del periodo di ammortamento fiscale, con l'eccezione delle autovetture aziendali non strumentali e non assegnate per le quali la deduzione è ancora in quattro anni (periodo pari all'ammortamento fiscale). Se quindi un bene mobile ha una durata di ammortamento di 8 anni, la deduzione dei canoni di leasing potrà avvenire in un periodo minimo di 4 anni. Se il contratto ha invece durata inferiore, ad esempio 3 anni, sarà necessario procedere con doppio binario, civilistico e fiscale, con stanziamento della fiscalità differita.
Se invece la durata contrattuale del leasing è superiore a quella fiscale, ad esempio 5 anni, la deducibilità fiscale è legata a quella civilistica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

valore del bene		80.000,00
interessi		4.500,00
prezzo riscatto		8.000,00
ammortamento fiscale		8 anni
durata contratto		3 anni
canone di competenza annuale		25.500,00
importo deducibile annualmente		19.125,00

anno	canoni di competenza	importo deducibile	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione
2014	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2015	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2016	25.500,00	19.125,00	6.375,00	
2017		19.125,00		19.125,00
	76.500,00	76.500,00	19.125,00	19.125,00

Le modifiche indicate non generano alcun impatto ai fini Irap, tenuto conto che la relativa base impo-

nibile si basa sulle risultanze del conto economico e quindi l'intero canone imputato in bilancio risulterà integralmente deducibile, salvo lo scorporo degli interessi impliciti.
Anche ai fini Ires, gli interessi impliciti, determinati secondo la durata fiscale, parteciperanno, insieme a tutti gli altri oneri finanziari, al procedimento di verifica della deducibilità degli interessi passivi in base all'articolo 96 del Tuir.

Deducibilità leasing beni mobili per imprese

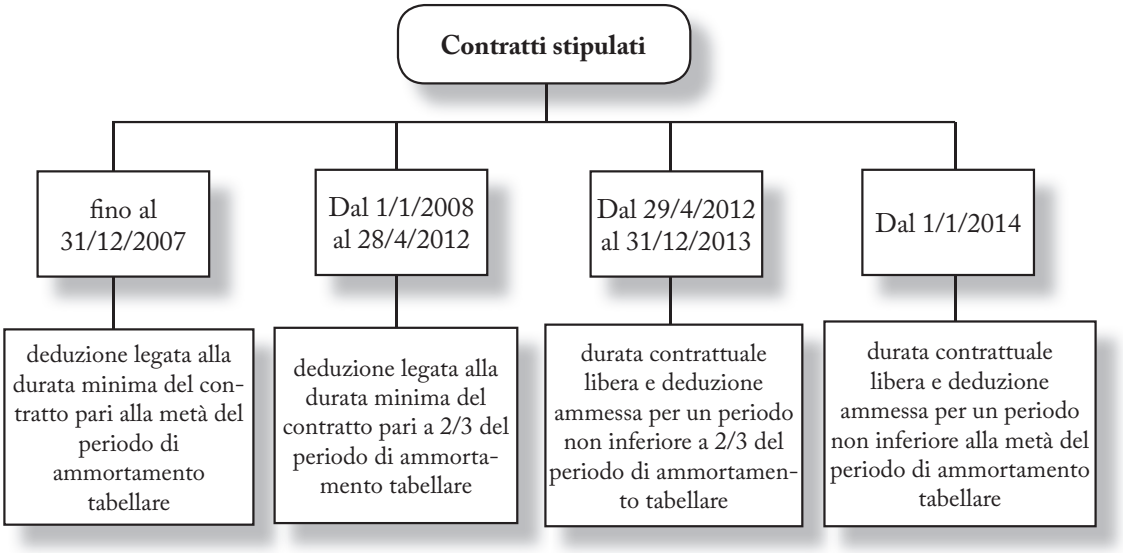

- **Beni immobili**

Per quanto riguarda i beni immobili, con riferimento al reddito di impresa, la Legge di Stabilità 2014 porta a 12 anni il termine per la deduzione fiscale dei canoni di leasing.
Resta ferma la necessità di rendere indeducibile, ai sensi dell'articolo 36, comma 7-bis, del D.L. 223/2006, la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante, attraverso il procedimento di scorporo del valore dell'area.

Deducibilità leasing beni immobili per imprese

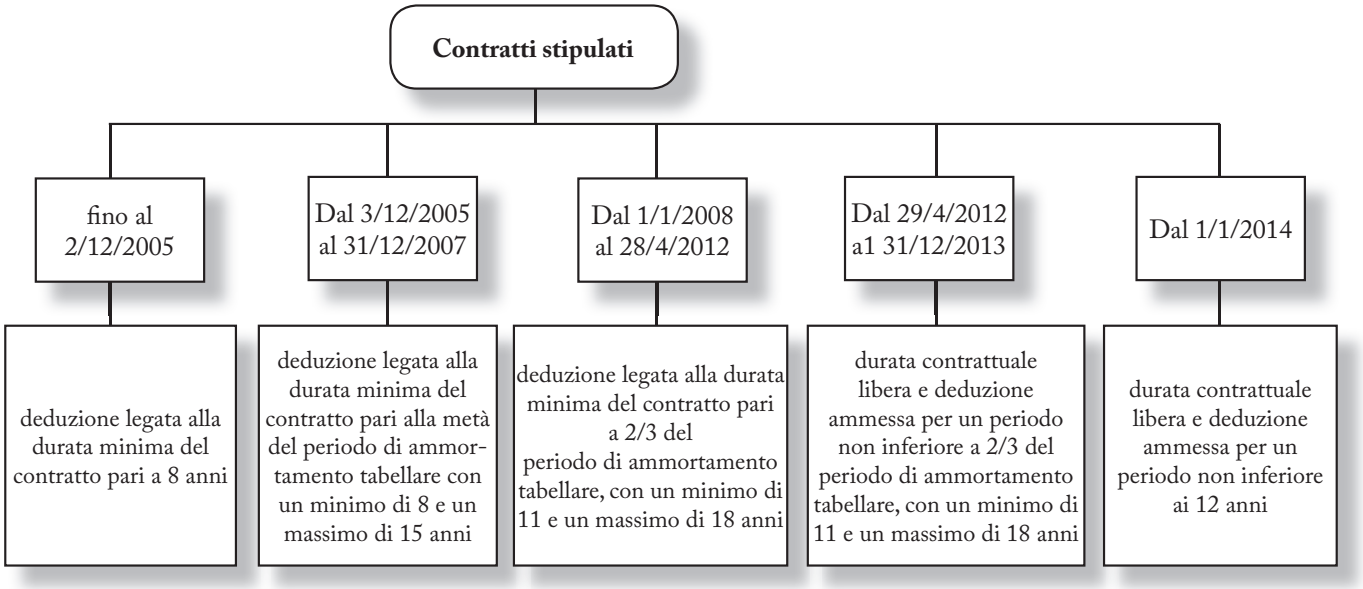

Se la durata del contratto di leasing immobiliare è inferiore a 12 anni, si renderà necessario effettuare specifiche variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi al fine di riprendere a tassazione la parte dei canoni imputati a bilancio non deducibili fiscalmente e stanziare la relativa fiscalità differita, con la "complicazione" di dover gestire anche la componente terreno non deducibile, pari al 20% (30% per i fabbricati industriali) dell'intero costo del bene.
La circolare dell'Agenzia n. 17/E del 29 maggio 2013 ha precisato che a tal fine è necessario innanzitutto individuare la quota capitale e quella interessi in relazione alla durata minima fiscale di deduzione del bene (dal 2014 12 anni) e poi procedere allo scorporo della quota riferibile al terreno. Nel caso quindi di durata del contratto inferiore al perido minimo di deduzione fiscale, è sul valore fiscale del canone di leasing (e non su quello imputato a bilancio) che si dovrà procedere allo scorporo della percentuale riferibile al terreno.
La quota non dedotta per effetto dello scorporo andrà ad incrementare, come precisato dalla Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, il costo fiscalmente riconosciuto del bene dopo il riscatto.
Nel caso di "doppio binario" e cessione a terzi a titolo oneroso del contratto di leasing, l'impresa cedente rileverà una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene al netto dei canoni ancora da corrispondere, e i canoni recuperati come variazioni in aumento saranno dedotti integralmente nell'esercizio stesso della cessione.

L'assetto normativo della Legge di stabilità 2014 ha effetto per i contratti di leasing sottoscritti a partire dall'entrata in vigore della Legge 147/2013, ovvero dal 1° gennaio 2014.
Come precisato dalla Circolare Assilea 2/2014, anche l'eventuale novazione intervenuta dopo il 1° gennaio 2014 di contratti stipulati originariamente ante 1° gennaio 2014 può beneficiare delle nuove regole, in quanto comporta la cessazione del contratto originario e la stipula di uno nuovo.
In merito Assilea rileva come, ai sensi dell'articolo 1230 Cod. civ., la novazione possa essere oggettiva o soggettiva, ma in entrambi i casi è necessario il c.d. "*animus novandi*", cioè la volontà di estinguere l'obbligazione precedente per sostituirla con una nuova (in tal senso la Cass. Civ. Sez. III, n. 5665 del 9 marzo 2010).
Con riferimento al leasing immobiliare, la circolare indica che i criteri per stabilire la trasformazione del bene originario in uno nuovo e diverso, comportando la novazione oggettiva del contratto, vanno ricercati nelle fattispecie contemplate dall'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001, ovvero:

- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di nuova costruzione
- interventi di ristrutturazione urbanistica

Mentre i primi due interventi, manutenzione ordinaria e straordinaria, non comportano novazione oggettiva, in tutti gli atri casi questa è riscontrabile.
Il tema della novazione potrebbe risultare di particolare interesse per la stipula di leasing immobiliari da parte dei lavoratori autonomi: l'eventuale novazione nel 2014 di un contratto stipulato tra il 1.1.2010 e il 31.12.2013 rimetterebbe "in pista" la deducibilità dei relativi canoni ai sensi del novato articolo 54 comma 2 Tuir.

NOVITÀ LEGGE STABILITÀ 2016 – SUPERAMMORTAMENTI

Nella Legge di stabilità 2016 – L. 208/15 – è stato introdotto un provvedimento che ha lo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso un incremento del valore fiscale del bene, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito in proprietà, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite leasing.

Oltre che per i beni in proprietà, per esplicita previsione del c. 91 della L. 2018/15, la disciplina agevolata per gli investimenti, riguarda anche i beni in leasing.

Nel comma 91 viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l'investimento: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Vi sono però alcune complicazioni operative non ancora chiarite, per le quali si rinvia alle proposte offerte dalla circolare 25 del 29 ottobre 2015 emanata da Assilea.

In particolare la norma stabilisce infatti che "il costo di acquisizione è maggiorato del 40%", ma nel leasing non vi è un costo di acquisizione e quindi si dovrà far riferimento, quale elemento da incrementare, al costo sostenuto dal concedente.

La maggiorazione (tramite variazione diminutiva extracontabile da beneficiare in dichiarazione) dovrà interessare il canone di competenza, per la sola componente relativa alla quota capitale, mentre non potrà essere agevolata la componente finanziaria pagata in dipendenza di un contratto di leasing.

L'agevolazione compete tanto per il canone di competenza (limitatamente alla quota capitale), quanto per il successivo riscatto che sarà eventualmente esercitato: nel momento in cui il bene verrà riscattato e iscritto nei conti dell'impresa, questo sarà ammortizzato e, su tali ammortamenti, verrà fruito il bonus (superammortamento).

Come per i beni in proprietà, la cessione del bene non comporta inoltre alcuna revoca dell'agevolazione ma, eventualmente, se il bene non risulta ancora completamente ammortizzato, si perde il diritto a fruire del bonus sul residuo, allo stesso modo non vi sono conseguenze se il contribuente cede il contratto di leasing prima del termine di questo, ovvero il bene oggetto del contratto sia ceduto dopo il riscatto.

Analogamente al calcolo della plusvalenza o della minusvalenza, dove non vi sono effetti derivanti dall'agevolazione (ossia plus e minus saranno calcolate come se l'agevolazione non fosse esistita, visto che questa opera a livello extra contabile), nessun effetto si avrà anche sul calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le consuete regole dell'articolo 88 Tuir.

Per ulteriori approfondimenti, si veda il commento sulla Novità nella sezione dedicata agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

IL RENT TO BUY

L'attuale crisi del mercato immobiliare e la stretta creditizia esplosa a seguito della crisi dei mutui sub-prime, hanno aperto la strada a formule contrattuali diverse orientate a rinviare ad un momento futuro gli effetti finali di un'operazionE di compravendita immobiliare, contemperando gli interessi del venditore (individuare futuri acquirenti) con quelli dell'acquirente (ottenere la disponibilità immediata dell'alloggio con possibilità di scomputo delle somme versate per il godimento dell'immobile). Si sono fatte pertanto strada le operazioni definite come "*rent to buy*": metodi di compravendita immobiliare già da molti anni presenti nei paesi anglosassoni alternativi alla vendita tradizionale, sempre più

in crisi a causa della mancanza di risorse da parte degli aspiranti acquirenti e della forte contrazione dei mutui erogati dalle banche.
Il *rent to buy* è una locazione preparatoria all'acquisto che consente di entrare subito nell'abitazione scelta, prima in locazione (rent) e poi in piena proprietà (buy).
In sostanza l'operazione si caratterizza da una prima fase nel corso della quale il potenziale acquirente acquisisce il godimento dell'immobile corrispondendo un canone periodico e da una seconda fase nel corso del quale il medesimo soggetto ha il diritto di acquistare la proprietà dell'immobile, pagando una somma a saldo del prezzo, che tiene conto (in tutto o in parte) di quanto già anticipato come canone.
Tempi, modi e importi vengono liberamente definiti dalla parti in base ai loro concreti interessi.
I problemi che in passato avevano limitato l'utilizzo di questa formula contrattuale sono stati in parte superati con l'articolo 23 del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che ha disciplinato dal punto di vista contrattuale tale nuova fattispecie e con la risposta del 13 febbraio 2014 alla consulenza giuridica richiesta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla relativa disciplina fiscale.
Di recente si segnala l'emanazione della Norma di comportamento 191 del 1 settembre 2014 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sul trattamento ai fini fiscali del contratto *rent to buy* di immobili.

LA DISCIPLINA CIVILSITICA

Come accennato in premessa con l'operazione di *rent to buy* i due soggetti coinvolti nell'operazione (concedente/venditore e conduttore/potenziale acquirente) stipulano dapprima un contratto di locazione con opzione di acquisto e successivamente ed eventualmente un contratto di compravendita entro il termine concordato.
L'immobile oggetto del contratto può essere di qualunque tipologia (abitativo o no) e i soggetti contraenti possono essere privati, società, professionisti, imprenditori individuali, ….
L'articolo 23 del D.L. 133/2014, rubricato "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili", inserito nell'ambito del capo V dedicato alle Misure per il rilancio dell'Edilizia, ha previsto una serie di protezioni al fine di rafforzare la tutela delle parti, disciplinando per la prima volta tale fattispecie contrattuale.
Innanzitutto prevedendo al comma 1 la trascrizione del contratto ai sensi dell'articolo 2465-bis del codice civile, che quindi dovrà assumere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e stabilendo al comma 3 l'estensione del termine triennale per la cessazione degli effetti della trascrizione del contratto preliminare a tutta la durata del contratto stesso e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni. Il comma 3 dell'articolo 23 rinvia infatti al comma 3 dell'articolo 2465-bis che disciplina gli effetti della trascrizione del contratto preliminare: tal effetti per disposizione normativa cessano se entro 1 anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione di quello preliminare. Nella fattispecie trattata del *rent to buy*, il termine triennale è esteso a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni.
Il comma 3 dell'articolo 23 rimanda inoltre ad una serie di articoli del codice civili applicabili alla tipologia contrattuale in oggetto; in particolare:

- l'articolo 2668, comma 4, relativo alla cancellazione della trascrizione dei contratti preliminari, che prevede la sua esecuzione quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
- l'articolo 2775-bis, che prevede che, nel caso di mancata esecuzione del contratto trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto;
- articolo 2825-bis, relativo all'ipoteca iscritta sul bene immobile oggetto del contratto preliminare;

- gli articoli da 1002 a 1007 e 1012 e 1013, in quanto compatibili, che disciplinano l'usufrutto, in merito ad inventario, garanzia, spese, riparazioni straordinarie, rovine, usurpazioni e spese per liti;
- articolo 2932 in tema di inadempimento, che prevede che, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

In merito all'eventuale risoluzione del contratto, l'articolo 23 comma 2 prevede che questo si realizza in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
Nel caso in cui il contratto si risolva per inadempimento di una delle parti, gli effetti dipendono dalla parte in causa:

- se è il concedente ad essere inadempiente, egli è tenuto a restituire la parte dei canoni imputata a corrispettivo maggiorata degli interessi legali;
- se è invece il conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni percepiti a titolo di indennità, salvo diversamente convenuto tra le parti.

Il comma 6 dell'articolo 23 disciplina anche gli effetti legati al fallimento di una delle parti del contratto, che anche in questo caso dipendono dalla parte in causa:

- se a fallire è il concedente, il contratto prosegue fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lett. c) del RD 267/1942 (non sono soggetti all'azione revocatoria le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado).
- se a fallire è invece il conduttore, si applica l'articolo 72 del RD 267/1942 e quindi l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. In quest'ultimo caso di applica la disciplina sopra commentata con riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.

DISCIPLINA FISCALE E CONTABILE

Per quanto concerne il regime fiscale e contabile applicabile alle operazioni di *rent to buy*, occorre diversificare i riflessi legati alle varie imposte coinvolte, dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, imposta di registro, …), considerando sia la tipologia di immobile che di soggetti coinvolti (società costruttrici, altri soggetti passivi Iva, privati).
Al fine di individuare il corretto trattamento contabile e fiscale applicabile all'operazione, come espresso dall'Associazione Commercialisti ed Esperti Contabili nella Norma di Comportamento n. 191 e dalla risposta dell'Agenzia delle entrate del 13.2.2014 ad un interpello proposto dall'ODCEC di Monza, è necessario distinguere l'ipotesi in cui il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile locato sia vincolante o meno per entrambe le parti.

Locazione con vincolo di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti

In questo caso, in cui il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile al momento del pagamento integrale del prezzo è automatico senza necessità di un ulteriore atto di consenso (la Circolare 28/E/2011 ha comunque qualificato come contratto con clausola di trasferimento vincolante anche quel contratto nel quale le parti si obbligano entrambe a concludere successivamente un atto traslativo della proprietà del medesimo bene locato), gli effetti civilistici differiscono da quelli fiscali.
In particolare:

- ai fini contrattuali, il diritto di proprietà rimane nella sfera giuridica del locatore fino al momento dell'effettivo trasferimento del bene, ovvero al momento del pagamento integrale del corrispettivo di vendita (canoni periodici e corrispettivo finale);

- ai fini fiscali, l'effetto economico del trasferimento della proprietà è anticipato al momento della stipula del contratto di locazione.

Fatta questa premessa generale, le conseguenze ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette dipendono dalla qualifica del locatore/cedente e del locatario/cessionario.

Locatore/cedente che opera nell'ambito dell'attività di impresa

In questo caso è necessario assoggettare ad Iva l'intero corrispettivo della cessione, come somma di canoni e corrispettivo finale, al momento della stipula del contratto di locazione. Il contratto di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti è infatti qualificata come cessione di beni (articolo 2, comma 2, n. 2 D.P.R. 633/1972 – vendita con riserva di proprietà) che si considera effettuata al momento della stipula del contratto ex articolo 6, comma 1, D.P.R. 63/1972, applicando l'Iva, se dovuta, o il regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10 n. 8 e 8-bis, sull'intero prezzo pattuito dalle parti, mentre il successivo pagamento periodico dei canoni rappresenta solo un evento finanziario.

È quindi con riferimento a tale momento che si devono valutare anche i requisiti e le condizioni di applicazione dell'aliquota Iva, tra cui quelli richiamati al n. 21 della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 4% ai fini delle agevolazioni prima casa (Consiglio Nazionale del Notariato – Studio 490-2013/T).

Se l'impresa cedente è un'impresa costruttrice, la stipula del contratto di locazione costituisce inoltre anche il momento per il computo del periodo quinquennale di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 633/1972.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio sopra citato chiarisce la necessità di considerare come unitaria l'operazione di *rent to buy*, assimilandola alla fattispecie applicabile ai contratti prelimiari-definitivi, in modo da evitare duplicazioni di imposta. Quindi, nel caso di assoggettamento ad Iva dell'operazione, il successivo contratto di cessione dovrebbe essere registrato con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (perché relativo ad un'operazione soggetta ad Iva); se invece la cessione è esente, si applica l'imposta proporzionale di registro.

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa o proporzionale a seconda della categoria catastale di appartenenza del bene immobile.

Sotto il profilo dell'imposizione diretta, l'articolo 109, comma 2, lett. a) D.P.R. 9 17/86 dispone che, nel caso di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione sostenute all'atto della stipula del contratto.

Il verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia, è voluto infatti da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio: è a tale ultima data, quindi, che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.

Nella Risoluzione 338/E/2008, l'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato come *l'intento che ha spinto il legislatore ad introdurre – ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale – una previsione specifica per la vendita con riserva di proprietà e per la locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, sia quello di porre un freno a possibili iniziative dei contribuenti (connotate da evidenti profili di elusività) che mediante la locazione di un bene immobile con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti (seguita dalla eliminazione del bene stesso dall'attivo del bilancio), intendano rilevare la plusvalenza emergente dall'operazione solo al momento del successivo trasferimento formale della proprietà, al termine della durata del contratto di locazione. Così operando, in altri termini, viene indebitamente postergato il concorso alla formazione dell'imponibile della plusvalenza conseguita ad esito di una cessione la cui efficacia, si ripete, è differita per mere finalità di garanzia del venditore*.

Dal punto di vista contabile va da sé che il bene verrà stralciato per intervenuta cessione nel periodo di imposta di stipula del contratto.

In particolare se il bene oggetto della cessione rappresenta un bene merce, lo stesso sarà eliminato dall'attivo circolante e nel periodo di imposta in corso al momento della stipula del contratto di *rent to buy* verrà imputato il ricavo della cessione; se invece il bene oggetto della cessione non rappresenta un bene merce verrà eliminato dall'attivo immobilizzato, facendo così emergere la componente straordinaria di reddito (plusvalenza o minusvalenza realizzata) che concorrerà alla formazione della base imponibile.
La contropartita costituirà un credito verso l'acquirente che verrà riscosso finanziariamente mediante il pagamento dei canoni periodici e del corrispettivo finale pattuito.
Locatore/cedente che non opera nell'ambito dell'attività di impresa
Se il locatore/cedente non opera nell'ambito dell'attività di impresa assoggetterà al momento della stipula del contratto:

- l'intero corrispettivo della cessione (canoni e corrispettivo finale) all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 27, comma 3, D.P.R. 131/1986;
- ad Irpef il plusvalore realizzato ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir, che qualifica come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Locatario/cessionario che opera nell'ambito dell'attività di impresa
Specularmente a quanto chiarito dal punto di vista del locatore/cedente, il locatario/cessionario eserciterà il diritto alla detrazione Iva eventualmente gravante sull'intero corrispettivo della cessione al momento di stipula del contratto di rent to buy, nel rispetto dei vincoli di inerenza di cui all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Contabilmente procederà nello stesso momento ad iscrivere il bene immobile tra le attività del bilancio d'esercizio, procedendo all'ammortamento se ne ricorrono i presupposti e a partire dall'esercizio di stipula computerà nella determinazione del reddito di impresa gli eventuali frutti ricavati dall'immobile.
Locatario/cessionario che non opera nell'ambito dell'attività di impresa
In questo caso il locatario/cessionario avrà il diritto di richiedere i benefici per l'acquisto della prima casa contestualmente alla stipula del contatto, e da tale data dovrà dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef e decorrerà il periodi quinquennale di cui all'articolo 67, comma 1 lett. b) del Tuir per l'eventuale maturazione, in caso di successiva cessione, di un reddito diverso.

Locazione con clausola di trasferimento non vincolante
Nel caso in cui le parti stabiliscano che la clausola di successivo trasferimento della proprietà dell'immobile sia vincolante non per entrambe le parti ma per una sola di esse (di solito il locatore/cedente che quindi, se il locatario/promissario esercita l'opzione per l'acquisto, non può rifiutarsi di concludere l'operazione), gli effetti fiscali e quelli civilistici non sono più disallineati come nel caso di vincolo per entrambe le parti. Il trasferimento del bene diventa infatti rilevante non nel momento della stipula del contratto di *rent to buy* ma solo nel momento di esercizio del diritto di opzione per l'acquisto o la vendita.
Le parti possono inoltre accordarsi che, in sede di determinazione del corrispettivo della eventuale e successiva cessione, le somme versate durante la locazione siano considerate, in tutto o in parte, come quota del corrispettivo di vendita dovuto.
Si possono pertanto verificarsi diverse situazioni.

Il corrispettivo stabilito per il trasferimento del bene non tiene conto dei canoni di locazione corrisposti, che vengono dedotti, in tutto o in parte, dal pagamento del corrispettivo.

Locatore/cedente che opera nell'ambito dell'attività di impresa
Ai fini Iva, durante il periodo di locazione, il locatore emette fatture per i canoni periodici con Iva o in regime di esenzione a seconda della tipologia della locazione, in base all'articolo 10, comma 1, lett. 8) D.P.R. 63/1972.
Se e nel momento di esercizio dell'opzione, il cedente emette fattura a saldo del corrispettivo stabilito all'atto di stipula del contratto definitivo (articolo 6, comma 1), riqualificando tutti o parte i canoni percepiti e fatturati quali acconti ed eventualmente rettificando l'Iva ex articolo 26 D.P.R. 633/1972 o il regime di esenzione applicato ai canoni, al fine di rendere omogenea la tassazione ai fini Iva dell'intero corrispettivo al regime applicabile alla vendita dell'immobile.
Se ad esempio i canoni vengono fatturati con Iva al 10% trattandosi di immobile di nuova costruzione, e poi l'abitazione viene acquistata come "prima casa" con aliquota Iva agevolata del 4%, il cedente dovrà procedere alla rettifica in diminuzione dell'imposta addebitata, e potrà farlo anche oltre il decorso di un anno dall'emissione della fattura. Questa possibilità, espressamente prevista con riferimento agli acconti di prezzo pagati prima del riscatto, dovrebbe ammettersi anche per le quote dei canoni di locazione imputate in sede di rogito quali acconti.
Ai fini contabili e di determinazione del reddito di impresa, il locatore contabilizza i canoni di locazione per il godimento dell'immobile in ogni esercizio fino a quello di opzione, in base al principio di competenza pro rata temporis (articolo 109 comma 2 lett. b) Tuir), classificandoli quali ricavi, se trattasi di immobili destinati alla vendita, o proventi immobiliari nel caso di immobili patrimonio.
Nell'esercizio in cui il conduttore opta per l'acquisto ed avviene il rogito notarile, deve essere contabilizzata la cessione del bene immobile, con i corrispondenti effetti economici e patrimoniali.
La Norma di comportamento 191 del 1 settembre 2014 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiarito che ai fini del reddito di impresa va contabilizzata:

- una sopravvenienza passiva, pari ai canoni incassati ed imputati al prezzo, che è deducibile in quanto trattasi di rettifica di ricavi che hanno concorso a formare il reddito (quali canoni di locazione) nei precedenti esercizi;
- un ricavo pari all'intero prezzo di cessione dell'immobile, se qualificato come bene merce, o una plusvalenza/minusvalenza, quale differenza tra corrispettivo totale della cessione e costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, se trattasi di bene strumentale.

Locatore/cedente che non opera nell'ambito dell'attività di impresa
Se il locatore/cedente non opera nell'ambito dell'attività di impresa assoggetterà prima i canoni di locazione e poi, all'esercizio dell'opzione, il corrispettivo della cessione all'imposta di registro.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio 490-2013/T, ha ritenuto che, per evitare una duplicazione dell'imposta, dapprima sul contratto di locazione e poi su quello di cessione, potrebbe trovare applicazione il disposto della nota dell'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, così da riqualificare i canoni di locazione quali acconti, e conseguentemente imputare l'imposta di registro assolta sui canoni di locazione all'imposta principale di registro dovuta all'atto di cessione.
Il cedente inoltre dichiarerà l'eventuale reddito diverso ai fini Irpef se ne ricorrono i presupposti di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir.

Locatario/cessionario che opera nell'ambito dell'attività di impresa
Il locatario/cessionario annota ai fini Iva:

- le fatture ricevute per i canoni periodici, esercitando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972;

- la fattura rettificativa del cedente l'immobile, rettificando se del caso il credito Iva in precedenza contabilizzato.

Deve poi contabilizzare l'acquisto dell'immobile al prezzo complessivo convenuto, rilevando in contropartita il debito verso il cessionario per il corrispettivo residuo e una sopravvenienza attiva, relativamente ai canoni di locazione in precedenza corrisposti.

Locatario/cessionario che non opera nell'ambito dell'attività di impresa

In questo caso il locatario/cessionario avrà il diritto di richiedere i benefici per l'acquisto della prima casa al momento di esercizio dell'opzione di acquisto, e da tale data dovrà dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef.

Il corrispettivo stabilito per il trasferimento del bene è convenuto in tutto o in parte al netto dei canoni di locazione corrisposti.

Locatore/cedente che opera nell'ambito dell'attività di impresa

Ai fini Iva, durante il periodo di locazione, il locatore emette fatture per i canoni periodici con Iva o in regime di esenzione a seconda della tipologia della locazione, in base all'articolo 10, comma 1, lett. 8) D.P.R. 63/1972.

Se e nel momento di esercizio dell'opzione, il cedente emette fattura per la cessione dell'immobile per l'importo del prezzo pattuito senza tener conto dei canoni corrisposti.

Ai fini dell'imposta di registro, se ricorrono i presupposti per l'applicazione in misura proporzionale, il corrispettivo della cessione può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 51 D.P.R. 131/1986.

Ai fini contabili e di determinazione del reddito di impresa, il locatore contabilizza i canoni di locazione per il godimento dell'immobile in ogni esercizio fino a quello di opzione, in base al principio di competenza pro rata temporis (articolo 109 comma 2 lett. b) Tuir), classificandoli quali ricavi, se trattasi di immobili destinati alla vendita, o proventi immobiliari nel caso di immobili patrimonio.

Nell'esercizio in cui il conduttore opta per l'acquisto ed avviene il rogito notarile, deve essere contabilizzata la cessione del bene immobile, con i corrispondenti effetti economici e patrimoniali e quindi rilevando un ricavo pari al prezzo pattuito per la cessione dell'immobile, se qualificato come bene merce, o una plusvalenza/minusvalenza, quale differenza tra corrispettivo della cessione e costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, se trattasi di bene strumentale.

Locatore/cedente che non opera nell'ambito dell'attività di impresa

Se il locatore/cedente non opera nell'ambito dell'attività di impresa assoggetterà prima i canoni di locazione e poi, all'esercizio dell'opzione, il corrispettivo della cessione all'imposta di registro.

Il cedente inoltre dichiarerà l'eventuale reddito diverso ai fini Irpef se ne ricorrono i presupposti di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b) del Tuir.

Locatario/cessionario che opera nell'ambito dell'attività di impresa

Il locatario/cessionario annota ai fini Iva prima le fatture ricevute per i canoni periodici e poi quella relativa all'acquisto dell'immobile per il corrispettivo convenuto, esercitando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, tenendo conto del principio di inerenza.

Deve poi contabilizzare l'acquisto dell'immobile al prezzo concordato.

Locatario/cessionario che non opera nell'ambito dell'attività di impresa

In questo caso non si ravvisano i presupposti di duplicazione dell'imposta di registro, che verrà applicata dapprima sui canoni di locazione e poi sul corrispettivo di cessione convenuto, salvo l'accertamento di valore rispetto al corrispettivo dichiarato, se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

CHECK LIST
COSTI PER GODIMENTO SU BENI DI TERZI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'imputazione per competenza delle spese sostenute per l'affitto di immobili, analizzando eventuali clausole contrattuali (indicizzazione affitto, interessi su cauzione, …)	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza di canoni di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, …	☐	☐	☐	
Evidenziare eventuali contratti di noleggio full service	☐	☐	☐	
Verificare l'imputazione per competenza di canoni di leasing	☐	☐	☐	
Verificare l'eventuali esercizio del diritto di riscatto su beni in leasing nel corso dell'esercizio sociale	☐	☐	☐	
Verificare che gli altri costi per godimento di beni di terzi siano rilevati esclusivamente per la quota di competenza	☐	☐	☐	
Verificare la rilevazione per competenza del maxicanone iniziale per la durata prevista contrattualmente.	☐	☐	☐	
Verificare lo stanziamento di imposte anticipate in caso durata fiscale del leasing inferiore a quella civilistica	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Risconti/ratei su canoni di leasing	☐	☐	☐	
Risconti/ratei su canoni di affitto e locazione	☐	☐	☐	
Risconti/ratei su canoni di noleggio	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Risconti su maxicanone iniziale di leasing per ripartire il costo su tutta la durata contrattuale	☐	☐	☐	
Note di credito da ricevere relative canoni di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Redigere per i contratti di leasing finanziario specifico prospetto da cui risulti: - il valore attuale delle rate di canone non scadute (calcolato) sulla base del tasso di interesse implicito dell'operazione; - l'onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio; - l'ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del bilancio se fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore	☐	☐	☐	
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti con le imprese del gruppo per acquisti di servizi di godimento di beni di terzi	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la durata dei contratti di leasing di beni mobili (esclusi autoveicoli) stipulati a decorrere dal 1.1.2008 e fino al 28.4.2012 non sia inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento "fiscale" previsto dal DM 31.12.1988 ai fini della deducibilità dei canoni di competenza	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la durata dei contratti di leasing autoveicoli a deducibilità limitata sia almeno pari al periodo di ammortamento "fiscale" previsto dal DM 31.12.1988 ai fini della deducibilità dei canoni di competenza	☐	☐	☐	
Determinare la quota deducibile dei canoni di leasing per i beni a deducibilità limitata (telefonini cellulari,..)	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare stipulati sino al 28.4.2012: la durata del contratto non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e comunque con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni**.**	☐	☐	☐	
Per i contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012 al 31.12.2013 effettuare eventuali variazioni in aumento per la parte di canone di leasing indeducibile, in caso di durata del contratto inferiore al periodo minimo di deducibilità (2/3 per beni mobili eccetto atoveicoli aziendali e comunque per i beni immobili almeno 11 ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammortamento risultano rispettivamente inferiori o superiori a tali soglie)	☐	☐	☐	
Per i contratti di leasing stipulati dal 1.1.2014 effettuare eventuali variazioni in aumento per la parte di canone di leasing indeducibile, in caso di durata del contratto inferiore al periodo minimo di deducibilità (1/2 per beni mobili eccetto atoveicoli aziendali e 12 anni per i beni immobili)	☐	☐	☐	
Riprendere a tassazione, ai fini Irap, la componente finanziaria dei contratti di leasing	☐	☐	☐	
Determinare la quota deducibile dei canoni di noleggio per i beni a deducibilità limitata (autovetture, telefonini cellulari, …) e nei limiti degli importi annui ammessi	☐	☐	☐	
Distinguere, nei contratti di noleggio full service, la parte di costo relativa al noleggio puro (soggetta ai limiti di cui al punto precedente) da quella relativa ai servizi accessori (manutenzione, ….)	☐	☐	☐	

B9. COSTI PER IL PERSONALE

Tale voce è deputata ad accogliere i costi sostenuti per il personale dipendente, legato all'azienda da un rapporto contrattuale di lavoro subordinato.
Lo schema di conto economico distingue tra le seguenti voci:

a. *Salari e stipendi*: comprendono tutti gli elementi fissi e variabili che per legge o contratto costituiscono la retribuzione del lavoratore;
b. *Oneri sociali*: sono gli oneri da corrispondere agli enti previdenziali ed assicurativi e che sono a carico dell'impresa;
c. *Trattamento di fine rapporto*: rappresenta l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile;
d. *Trattamento di quiescenza e simili*: comprende gli eventuali accantonamenti a fondi di previdenza integrativi;
e. *Altri costi*: comprende altri costi di natura residuale legati al personale dipendente (quote associative versate a favore dei dipendenti, erogazioni, …).

Non vanno ricompresi in questa voce i costi per formazione e aggiornamento del personale, i costi per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, i costi delle trasferte, i costi sostenuti per mense, ed altri costi di natura analoga, che vanno rilevati tra le prestazioni di servizi alla voce B 7.

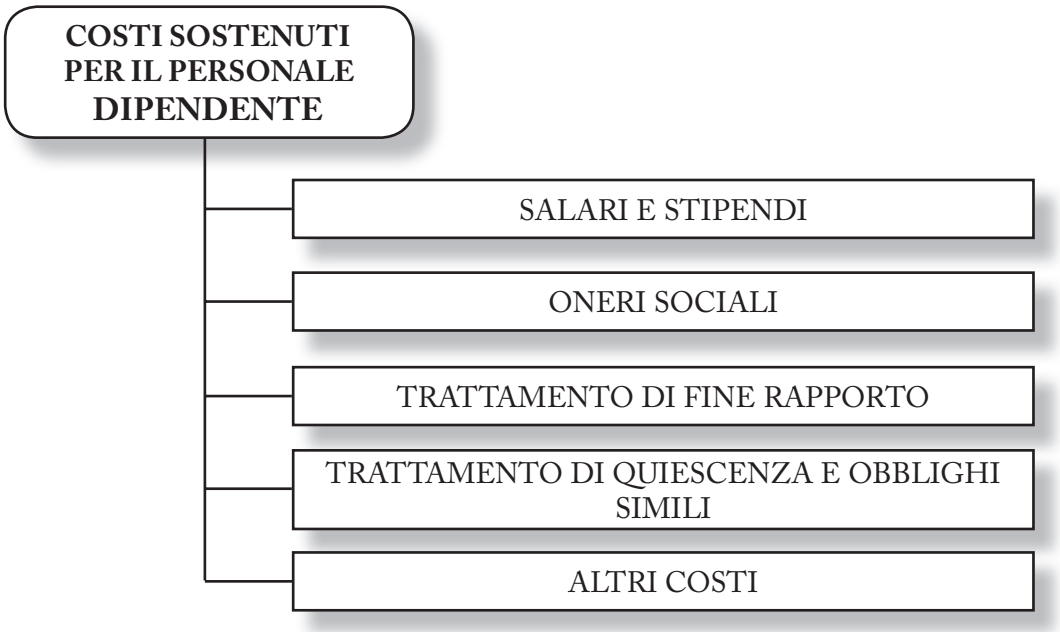

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, l'accantonamento annuale, che costituisce una tipica scrittura di integrazione di fine esercizio, si determina dalla somma di due componenti:

- una *quota capitale* pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Tale quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
  Per retribuzione annua si intende, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, l'insieme delle somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura ed esclusi i rimborsi spese, corrisposte in dipendenza del rapporto lavorativo a titolo non occasionale.
- una *quota finanziaria*, che si determina incrementando il fondo trattamento di fine rapporto risultante

alla chiusura dell'esercizio precedente, quindi escludendo la quota maturata nell'anno, sulla base di un tasso di rivalutazione dato dalla somma di:

- una quota fissa pari all'1,5%;
- una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente[9].

Determinata la quota maturata da accantonare nell'esercizio, il fondo trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio risulta congruo se di ammontare pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui il loro rapporto di lavoro si fosse sciolto alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli acconti erogati.

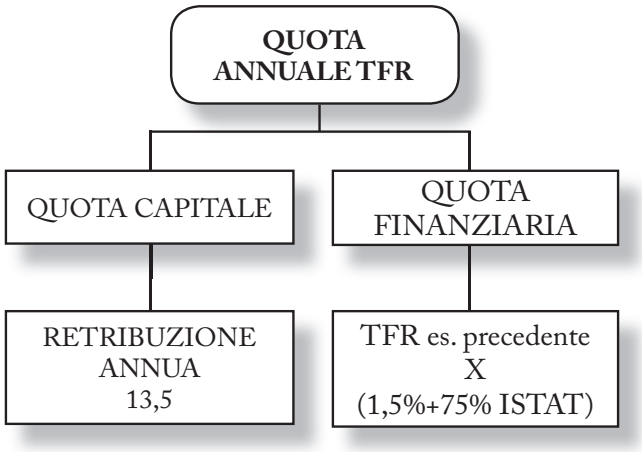

CHECK LIST
COSTI PER IL PERSONALE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'imputazione per competenza dei costi relativi al personale dipendente (comprensivi degli oneri differiti)	☐	☐	☐	
Verificare che l'accantonamento al fondo TFR sia effettuato in base alle previsioni normative e contrattuali ed effettuare la riconciliazione con il fondo	☐	☐	☐	
Verificare l'accantonamento ai fondi previdenziali integrativi	☐	☐	☐	

[9] Nel caso si applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l'incremento dell'indice Istat è quello risultane nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione costi per mensilità aggiuntive, ferie maturate e non godute e relativi contributi	☐	☐	☐	
Rilevazione del saldo Inail di competenza	☐	☐	☐	
Rilevazione dell'accantonamento al fondo TFR e a fondi previdenziali integrativi	☐	☐	☐	
Imputazione tra i componenti finanziari della rivalutazione del fondo TFR	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare il numero medio di dipendenti ripartito per categorie (dirigenti, quadri, impiagati, operai, …) *NB. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato*	☐	☐	☐	
Commento sui dipendenti cha hanno destinato il TFR a Fondi pensione esterni all'impresa	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Evidenziare il costo degli apprendisti, dei disabili, del personale assunto con contratto formazione lavoro e con contratti di inserimento, di quello addetto alla ricerca e sviluppo, deducibile ai fini Irap	☐	☐	☐	
Evidenziare gli eventuali incrementi occupazionali al fine di godere delle deduzioni Irap (articolo 11 D.Lgs. 446/1997)	☐	☐	☐	
Evidenziare l'ammontare dell'assicurazione per infortuni sul lavoro, deducibile ai fini Irap	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità delle opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti (c.d. *oneri di utilità sociale)* nei limiti del plafond del 5 per mille del costo del personale	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità di altre erogazioni a favore dei dipendenti	☐	☐	☐	

B10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante;
- le svalutazioni delle disponibilità liquide..

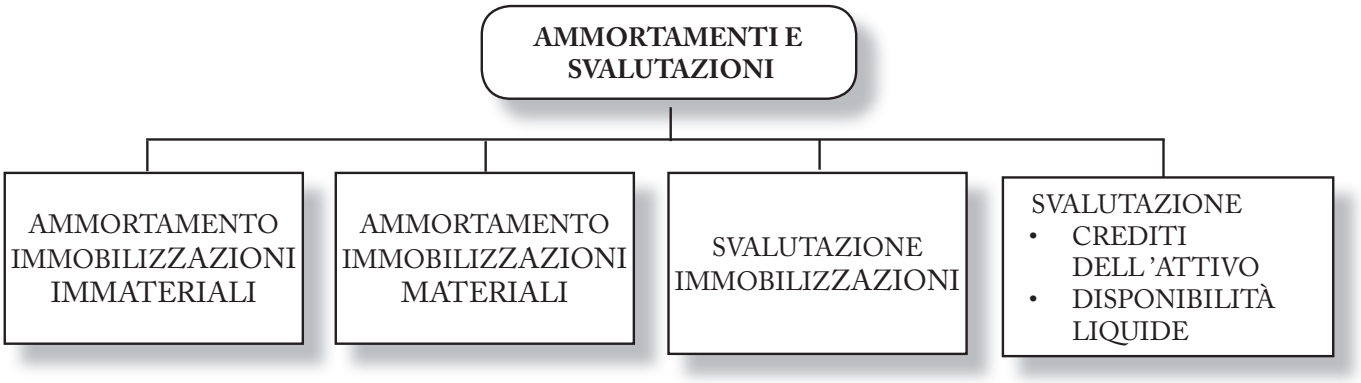

IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO

L'ammortamento è un processo tramite il quale il costo di una immobilizzazione viene ripartito tra gli esercizi della sua vita utile, in funzione del periodo in cui l'impresa pensa di trarne beneficio.
L'articolo 2426, comma 1, n. 2 del codice civile stabilisce che:
"Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazioni è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro possibilità di utilizzo".
Tale disposizione evidenzia i caratteri fondamentali della procedura di ammortamento:
- sono soggette all'ammortamento solo le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo → ne sono esclusi pertanto i terreni;
- l'ammortamento deve essere sistematico → è quindi preferibile utilizzare piani di ammortamento a quote costanti, ma si possono utilizzare anche piani a quote decrescenti o basati su altri parametri. Ciò che è importante è che il processo di ammortamento non venga variato sulla base di politiche di bilancio. Ed è per questo che nella nota integrativa devono essere indicate eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;
- l'ammortamento deve basarsi sulla residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni → la procedura non è legata alla durata fisica del bene, ma alla sua durata economica, cioè al periodo in cui si prevede che sarà di utilità all'impresa.

Si rileva inoltre che l'ammortamento deve essere determinato anche sui cespiti che per svariate ragione temporaneamente non vengono utilizzati dall'impresa; va sospeso invece nell'ipotesi di cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, indipendentemente dalla sua effettiva entrata in funzione.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Per quel che concerne le immobilizzazioni immateriali, esse vengono solitamente ammortizzate in conto (c.d. *ammortamento diretto*), senza cioè istituire apposito fondo ammortamento.
È tuttavia consigliabile utilizzare il c.d. *metodo indiretto*, al fine di avere immediatamente disponibili tutti gli elementi necessari per fornire le informazioni richieste dalla nota integrativa.
Come già evidenziato nel capitolo dedicato alle immobilizzazioni immateriali, per alcune fattispecie la normativa civilistica prevede un periodo massimo entro il quale la procedura di ammortamento deve concludersi:

- i **costi di impianto ed ampliamento**, i **costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità** aventi utilità pluriennale, devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a **cinque anni**, e fino a quando l'ammortamento non si è concluso possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati;
- l'**avviamento** deve essere ammortizzato entro un periodo non superiore a **cinque anni**, salva la possibilità di ammortizzarlo in un periodo più lungo (al massimo 20 anni), purché non superi la sua durata di utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione in nota integrativa.

Dal punto di vista della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, vi possono essere delle divergenze rispetto alla normativa civilistica, che vengono evidenziate nella tabella di seguito allegata: se l'ammortamento imputato a bilancio è superiore a quello ammesso dal punto di vista fiscale, la riconciliazione tra ammortamento fiscale e civilistico darà luogo ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

SCHEMA OPERATIVO

RICONCILIAZIONE TRA AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE PER LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	Ammortamento civilistico	✍ **Indicare la procedura di ammortamento utilizzata**	**Ammortamento fiscale**	✍ **Evidenziare eventuali divergenze tra ammortamento contabile e fiscale**
Costi di impianto ed ampliamento	entro un periodo massimo di 5 anni		nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio	
Costi di ricerca e sviluppo	entro un periodo massimo di 5 anni		- integrale nell'esercizio - quote costanti annuali fino ad un massimo di 5	

	Ammortamento civilistico	✍ Indicare la procedura di ammortamento utilizzata	Ammortamento fiscale	✍ Evidenziare eventuali divergenze tra ammortamento contabile e fiscale
Costi di pubblicità	entro un periodo massimo di 5 anni		- integrale nell'esercizio di sostenimento - quote costanti annuali fino ad un massimo di 5 a partire dall'esercizio di sostenimento	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	residua possibilità di utilizzazione		quote non superiori al 50% del costo → anche non costanti	
Concessioni, licenze, diritti simili	durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge		durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge	
Marchi	Periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Comunque entro un periodo non superiore a 20 anni		quote non superiori ad 1/18 del costo	
Avviamento	entro un periodo massimo di 5 anni, innalzabile a 20 anni		Quote non superiori ad 1/18 del costo	

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il nuovo articolo 2426, comma 1, n. 6, cod. civ., così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, stabilisce che "*l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni*". Nella Nota integrativa va poi fornita una spiegazione del periodo di ammortamento. Per effetto delle modifiche apportate, dal 1.1.2016 l'avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, ma in funzione della sua vita utile.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La normativa tributaria prevede delle regole specifiche per la deducibilità delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, che possono far divergere l'ammortamento civilistico da quello fiscale:

- le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è disponibile e pronto all'uso);
- le quote di a`mmortamento sono deducibili solo se si riferiscono a beni strumentali;

- le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti del DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio;
- è ammessa la deducibilità integrale per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro;
- se la durata dell'esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi gli ammortamenti devono essere ragguagliati alla durata dell'esercizio.

SUPERAMMORTAMENTI

Nella Legge di stabilità 2016 – L. 208/2015 – è stato introdotto un provvedimento che ha lo scopo di **incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi** attraverso un incremento del valore fiscale del bene, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito in proprietà, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite leasing.

Nel comma 91 viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l'investimento: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal **15.10.2015 al 31.12.2016**. Si tratta quindi di una disposizione "a termine" salvo eventuali proroghe che potranno essere adottate in futuro. Per quanto riguarda il momento in cui un l'investimento può considerarsi realizzato, basandosi sui contributi offerti dall'Agenzia delle entrate nelle passate agevolazioni "Tremonti" e che si ipotizza di poter applicare anche in questo caso, va evidenziato che:

- per i beni acquisiti in **proprietà**, a norma dell'articolo 109 c. 2 lett. a) Tuir, si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà (consegna in prova o in conto visione) determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione. Questo vale ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che ai fini fiscali sono irrilevanti;
- per i beni acquisiti mediante contratto di **appalto**, la rilevanza si avrà solo con l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui l'investimento può considerarsi realizzato). Occorre quindi prestare attenzione a impianti, macchinari, ecc. che saranno realizzati tramite appalto e la cui consegna è programmata al termine del 2016: un eventuale ritardo nella consegna potrebbe far perdere del tutto l'agevolazione. Discorso parzialmente diverso riguarda gli appalti ove sono previsti degli Stati di Avanzamento dei Lavori: quando avviene la liquidazione di un **SAL con accettazione irrevocabile** da parte del committente (di fatto non frequentissimo), per tale frazione l'investimento si può considerare realizzato e, quindi, quella è la data da prendere a riferimento. Se tale interpretazione sarà confermata, questo potrebbe in alcuni casi giovare al contribuente (in caso di appalti per la costruzione di impianti che saranno consegnati dopo il 31.12.2016, rilevano comunque ai fini dell'agevolazione i SAL consegnati prima), in altri potrebbe trasformarsi in un aspetto negativo (per appalti completati, ad esempio, nel 2016, non rileveranno i SAL liquidati prima del 15.10.2015).
- per i beni in **leasing**, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

A prescindere dal momento di rilevanza dell'investimento, i beni strumentali risultano am mortizzabili dalla loro entrata in funzione, quindi il bonus sarà computabile

solo nel momento in cui l'investimento sarà effettivamente utilizzato nell'attività produttiva.
Gli investimenti devono riguardare beni strumentali, escludendo pertanto beni merce e materiali di consumo, che devono essere "nuovi", requisito soddisfatto se il bene viene acquistato dal produttore, o da soggetto diverso ma non deve essere stato utilizzato da parte del cedente o da altro soggetto.
Vi sono inoltre delle esclusioni specifiche prevista da un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità 2016.
L'agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing. E si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini Ires (no Irap) senza impatti di natura contabile (ad eccezione delle minori imposte).
In particolare, al rigo RF18 di UNICO SC 2016, dedicato all'ammontare indeducibile delle spese relative ai mezzi di trasporto, viene specificato che per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164 comma 1 lett. b) del Tuir. Inoltre, al rigo RF21 del citato modello, dedicato agli ammortamenti non deducibili, viene precisato che per gli acquisti effettuati nel suddetto periodo agevolato, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo è maggiorato del 40%.

ESEMPIO
Bene strumentale nuovo acquistato il 31/10/2015 al costo di 200. Il costo deducibile ai fini dell'ammortamento sarà pari a 280 che con aliquota di ammortamento pari al 20% comporta ammortamenti annui deducibili pari a 56, anziché 40.

La maggiorazione del 40% non influenza il calcolo di eventuali minus/plusvalenze.
Oltre che per i beni in proprietà, per esplicita previsione del c. 91 della L. 2018/15, la disciplina agevolata per gli investimenti, riguarda anche i **beni in leasing**.
Vi sono però alcune complicazioni operative non ancora chiarite, per le quali si rinvia alle proposte offerte dalla circolare 25 del 29 ottobre 2015 emanata da Assilea.
In particolare la norma stabilisce infatti che "***il costo di acquisizione è maggiorato del 40%***", ma nel leasing non vi è un costo di acquisizione e quindi si dovrà far riferimento, quale elemento da incrementare, al costo **sostenuto dal concedente**.
La maggiorazione (tramite variazione diminutiva extracontabile da beneficiare in dichiarazione) dovrà interessare il canone di competenza, **per la sola componente relativa alla quota capitale, mentre non potrà essere agevolata la componente finanziaria** pagata in dipendenza di un contratto di leasing.
L'agevolazione compete tanto per il canone di competenza (limitatamente alla quota capitale), quanto per il successivo riscatto che sarà eventualmente esercitato: nel momento in cui il bene verrà riscattato e iscritto nei conti dell'impresa, questo sarà ammortizzato e, su tali ammortamenti, verrà fruito il bonus (superammortamento).

Come per i beni in proprietà, la cessione del bene non comporta inoltre alcuna revoca dell'agevolazione ma, eventualmente, se il bene non risulta ancora completamente ammortizzato, si perde il diritto a fruire del bonus sul residuo, allo stesso modo **non vi sono conseguenze se il contribuente cede il contratto di leasing** prima del termine di questo, ovvero il bene oggetto del contratto sia **ceduto dopo il riscatto**.
Analogamente al calcolo della plusvalenza o della minusvalenza, dove non vi sono effetti derivanti dall'agevolazione (ossia plus e minus saranno calcolate come se l'agevolazione non fosse esistita, visto che questa opera a livello extra contabile), **nessun effetto si avrà anche sul calcolo della sopravvenienza attiva** derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le **consuete regole dell'articolo 88 Tuir**.

Dal punto di vista della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, vi possono essere delle divergenze tra aliquota fiscale e quella civilistica: se l'ammortamento imputato a bilancio è superiore a quello ammesso dal punto di vista fiscale, la riconciliazione tra ammortamento fiscale e civilistico darà luogo ad una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Per approfondimenti sull'ammortamento si vedano i *focus* a commento della voce B.II Immobilizzazioni materiali.
Anche per le immobilizzazioni materiali si riporta una tabella allegata in cui mettere in evidenza eventuali divergenze tra aliquote civilistiche e fiscali.

SCHEMA OPERATIVO
RICONCILIAZIONE TRA AMMORTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE PER LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	ALIQUOTA CIVILISTICA	**ALIQUOTA FISCALE**	✍ evidenziare eventuali divergenze tra ammortamento contabile e fiscale
Fabbricati			
Impianti e macchinari			
Attrezzature industriali e commerciali			
Altre immobilizzazioni			

LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

L'articolo 2426, comma 1, punto 3 del Codice Civile, prevede che:

"L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata".

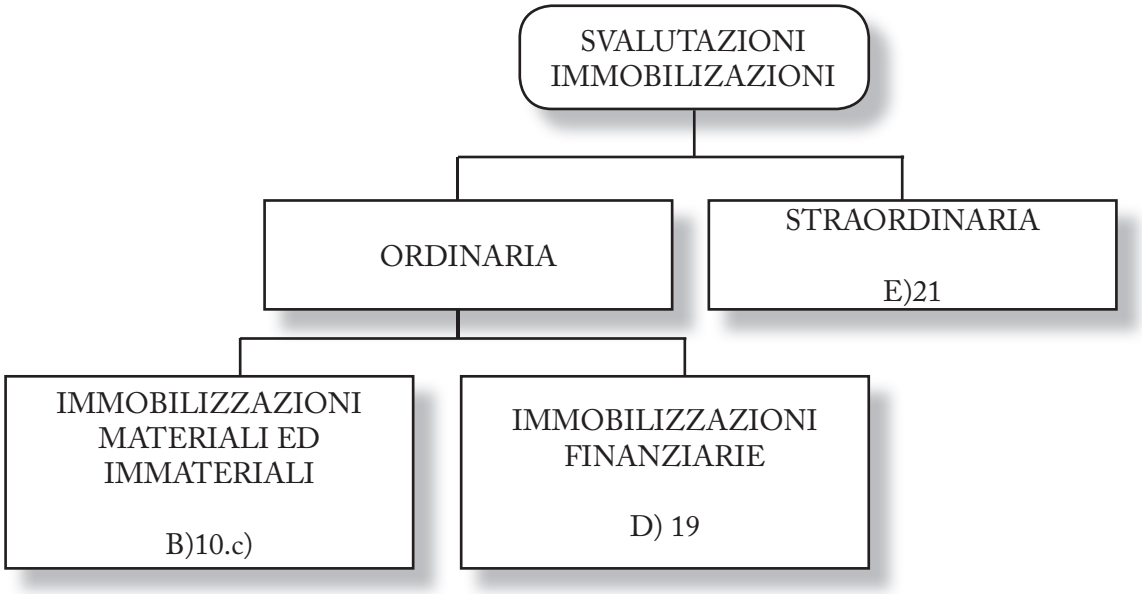

OIC 9

Il **nuovo principio contabile OIC 9**, applicabile già ai bilanci relativi al 2014, ha lo scopo di disciplinare il **trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**.

Partendo dall'articolo 2426, comma 1, cod. civ. che richiede al n. 3 che **l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere **iscritta a tale minore valore** (che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata), il nuovo principio propone il modello basato **sull'attualizzazione dei flussi di cassa** come modello di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli.

L'applicazione del modello è stato tuttavia modulato, ed è questa la principale novità, sulla base delle **dimensioni della società**, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse.

Per questo motivo è consentito alle **società di minori dimensioni** di utilizzare **l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento**, intendendosi per società di minori dimensioni, quelle che **per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti**:

- **numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;**
- **totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;**
- **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.**

La **capacità di ammortamento** è determinata sottraendo al risultato economico d'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione.

In pratica si identifica con il **margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.**
L'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento si basa sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti con tale metodo divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.
In particolare, al ricorrere di queste due condizioni:
- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa;

l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione, tende a fornire risultati simili all'approccio base.
Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, il principio contabile consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione.
È inoltre richiesto alle società che adottano il metodo semplificato di darne ***menzione nella nota integrativa*** e indicare la **durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri**.
Esempio (Appendice C dell'OIC 9):
Società Alfa Srl che ha iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:
- cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

dove i valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.
L'orizzonte temporale del budget che presenta l'ansamento prospettico della gestione è di 5 anni: al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. L'aliquota fiscale è pari a zero.
Il budget è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	**-500**	**250**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**4.250**
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Ammortamenti C	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-1.500**
risultato netto	**-800**	**-50**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**2.750**

La capacità di ammortamento complessiva (somma del risultato netto e degli ammortamenti) generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, anche se gli esercizi 1 e 2 chiudono in perdita, non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I crediti compresi nell'attivo circolante devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione, cioè rettificati dell'importo che si ritiene non sia più, parzialmente o totalmente, esigibile. In ogni esercizio va quindi valutata la necessità di effettuare specifici accantonamenti a fronte del rischio di inesigibilità dei crediti.

Dal punto di vista fiscale (articolo 106 del Tuir) gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nei limiti dello 0,5% del valore nominale dei crediti risultanti dal bilancio, di natura commerciale e non coperti da garanzia assicurativa. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.
Nell'ipotesi in cui l'accantonamento civilistico imputato a bilancio sia maggiore rispetto al limite di cui all'articolo 106 Tuir, sarà necessario, per la differenza, imputare una variazione in aumento in dichiarazione Modello Unico.

SCHEMA OPERATIVO
DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI

Crediti dell'attivo circolante derivanti dalla vendita di beni e/o da prestazioni di servizi, non coperti da garanzia

- crediti vs clienti
- crediti vs imprese controllanti
- crediti vs imprese controllate
- crediti vs imprese collegate
- altri crediti

Totale — *A*

Accantonamento al fondo svalutazione crediti di bilancio — B

Accantonamento deducibile — C = 0,5% di A

Se B>C
Quota accantonamento indeducibile — B - C ☹

Se C>B
Quota accantonamento deducibile — B

Fondo svalutazione non tassato (accant.deducibile)
Fondo iniziale — D

Utilizzi fondo nell'esercizio	E		
Accantonamento deducibile esercizio	F		
Fondo svalutazione non tassato finale		*G = D–E+F*	
Fondo svalutazione ammesso		H = 5% di A	
Quota fondo indeducibile (da riprendere a tassazione) se G>H		G - H	☹
Fondo svalutazione tassato (accant.indeducibile) Fondo iniziale	H		
Utilizzi fondo nell'esercizio (variazioni in diminuzione)	I		☺
Accantonamento indeducibile esercizio	L		
Fondo svalutazione tassato finale		*M = H–I+L*	

☹ Variazione in aumento in sede di determinazione del reddito imponibile
☺ Variazione in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile (se deducibili fiscalmente)

CHECK LIST
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Predisposizione per ogni immobilizzazione del relativo piano di ammortamento sulla base della residua vita utile, tenendo conto degli eventuali limiti imposti dalla normativa civilistica	☐	☐	☐	
Verifica della disponibilità del bene all'uso per l'inizio del processo di ammortamento	☐	☐	☐	
Verificare che le immobilizzazioni che hanno subito una perdita durevole di valore siano iscritte a tale minor valore	☐	☐	☐	
Verificare che nel momento in cui i motivi che hanno determinato tali perdite di valore sono venuti meno, sia ripristinato il costo originario	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la situazione di esigibilità dei crediti e l'andamento storico delle perdite subite su crediti ai fini della determinazione del fondo svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Verificare l'uniformità dei criteri di contabilizzazione e valorizzazione rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione degli ammortamenti	☐	☐	☐	
Rilevazione delle svalutazioni delle immobilizzazioni	☐	☐	☐	
Rilevazione dell'utilizzo del fondo rischi per perdite su crediti	☐	☐	☐	
Rilevazione dell'accantonamento di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicazione della misura e motivazione delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed immateriali	☐	☐	☐	
Indicazione e motivazione eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati	☐	☐	☐	
Motivazione dell'ammortamento dell'avviamento per un periodo di tempo superiore a 5 anni	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verifica deducibilità in misura non superiore al 50% del costo per le quote di ammortamento di: • diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno • brevetti industriali • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico	☐	☐	☐	
Verifica deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento dei marchi d'impresa	☐	☐	☐	
Verifica deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo per le quote di ammortamento degli avviamenti	☐	☐	☐	
In caso di affitto d'azienda o usufrutto verifica circa il fatto che gli ammortamenti vengono dedotti dall'affittuario (a meno che nel contratto non si sia derogato all'articolo 2561 cod. civ.)	☐	☐	☐	
Verifica deducibilità delle spese relative a studi e ricerche: • nell'esercizio di sostenimento • in quote costanti in un massimo di 5 esercizi	☐	☐	☐	
Effettuazione dell'ammortamento dei beni acquisiti a seguito di studi e ricerche sulla base del costo dei beni diminuito dell'importo già dedotto	☐	☐	☐	
Gestione degli annullamenti delle differenze temporanee originatesi in precedenti esercizi e relativi effetti sulla fiscalità differita	☐	☐	☐	
Per le immobilizzazioni materiali, verifica data di entrata in funzione del bene	☐	☐	☐	
Confronto aliquota civilistica con aliquota fiscale (DM 31.12.88) per verificare la deducibilità delle quote imputate a bilancio	☐	☐	☐	
Verifica della riduzione a metà delle quote di ammortamento per il primo anno	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verifica ammortamento integrale beni di costo non superiore a 516,46 euro	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità degli ammortamenti delle auto aziendali (20%)	☐	☐	☐	
Verifica deducibilità degli ammortamenti delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti (70%)	☐	☐	☐	
Verifica deducibilità degli ammortamenti dei servizi telefonici (80%) sia fissi che mobili	☐	☐	☐	
Verificare la possibilità per i beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15.10.2015 di beneficiare dei "super ammortamenti"	☐	☐	☐	
Verifica limite dello 0,5% per la deducibilità della svalutazione crediti	☐	☐	☐	
Verifica l'eccedenza non deducibile del fondo svalutazione a fine esercizio (5% crediti commerciali)	☐	☐	☐	
Verifica variazioni ai aumento o diminuzione per stanziamenti e/o utilizzi di fondi tassati	☐	☐	☐	

B11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Tale voce è deputata ad accogliere le variazioni intervenute tra le rimanenze finali e quelle iniziali delle *materie prime, sussidiarie, di consumo* e *merci*, cioè dei beni da magazzino, al fine di rispettare il principio di competenza economica.
La voce deve essere rettificata delle eventuali svalutazioni e deve comprendere eventuali ripristini del valore originario operati sulle giacenze finali.
La voce "*Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*" può avere:
- segno positivo → se le rimanenze finali sono minori di quelle iniziali
- segno negativo → se le rimanenze finali sono maggiori rispetto quelle iniziali, che significa un minor utilizzo dei fattori produttivi e quindi un minor costo della produzione

Per quanto concerne la valutazione delle rimanenze si rinvia al commento della voce C.I Rimanenze.

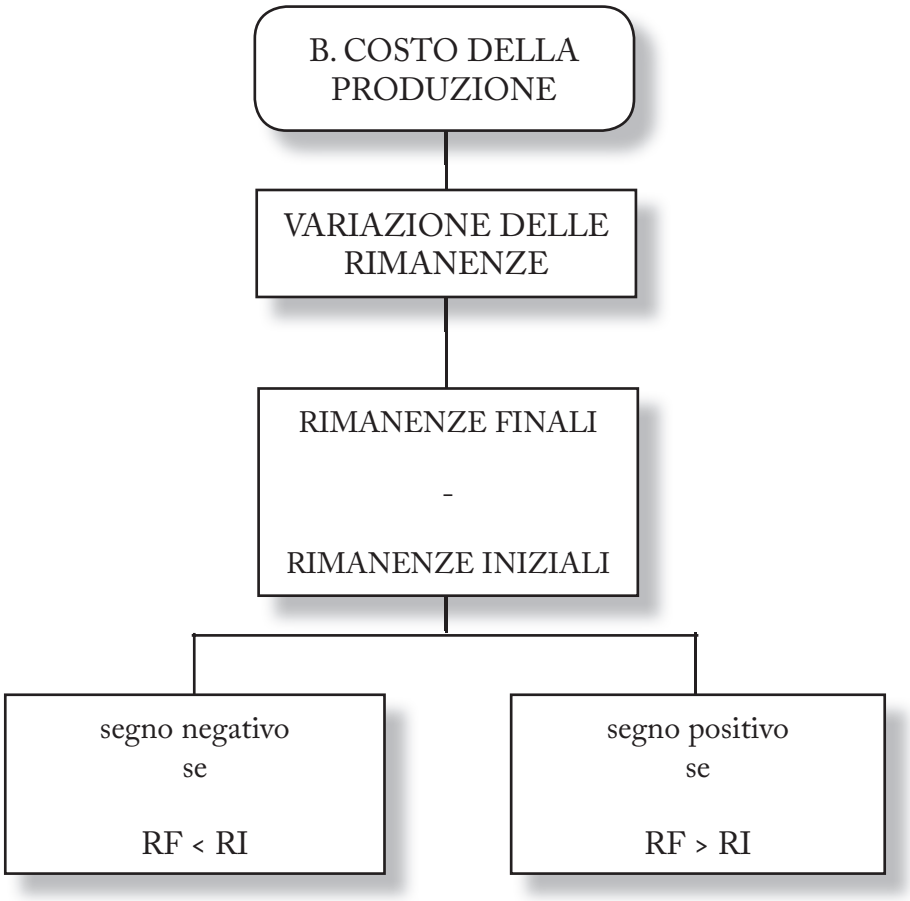

CHECK LIST
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie prime	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie sussidiarie	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle materie di consumo	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle rimanenze finali delle merci	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la voce di variazione sia rilevata al netto delle svalutazioni e dei ripristini di valore	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie prime	☐	☐	☐	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie di consumo	☐	☐	☐	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle materie sussidiarie	☐	☐	☐	
Rilevazione della variazione delle rimanenze delle merci	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la valutazione delle rimanenze sia fatta secondo uno dei criteri ammessi (costo specifico, FIFO, costo medio ponderato, LIFO)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità delle svalutazione delle rimanenze (confronto fra valore unitario medio dei beni ed valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio)	☐	☐	☐	
Effettuare la ripresa a tassazione di eventuali svalutazioni forfetarie	☐	☐	☐	

B12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI

L'attività di un'impresa è spesso caratterizzata da un certo grado di incertezza in merito all'esito che determinati accadimenti aziendali potranno avere nel futuro, generando come conseguenza l'insorgere di perdite o di passività.
Quando questi "rischi" sono la conseguenza di operazioni poste in essere nel corso dell'esercizio, riferendosi quindi a specifiche situazioni ben individuabili e non alla generale attività dell'impresa, è necessario valutare l'opportunità di costituire appositi fondi rischi.

Gli accantonamenti per rischi sono pertanto deputati a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Specificando che gli accantonamenti riguardano esclusivamente perdite e debiti di natura determinata, il legislatore civilistico esclude quindi la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici o la cui fattispecie sia non determinata: per fronteggiare tali tipologie di rischi, si potranno piuttosto vincolare, in sede di destinazione del risultato d'esercizio, apposite riserve di utili.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli accantonamenti a fondi rischi per cause in corso, per contratti ad esecuzione differita, per rischi non assicurati, ...
A livello di principi contabili, il documento che si occupa di questa tematica è il principio OIC 19, che definisce appunto le passività potenziali come passività connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma caratterizzate da incertezza, cioè con esito pendente in quanto si risolveranno in esercizi successivi.
I fondi rischi sono pertanto destinati a fronteggiare spese e perdite che probabilmente si verificheranno in futuro, ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi nell'esercizio in chiusura e che vanno quindi, nel rispetto del principio di competenza economica, rilevati nello stesso.
Il principio contabile sottolinea poi come tali fondi debbano essere esclusivamente stanziati nell'ambito del passivo del bilancio, e non invece come poste rettificative dell'attivo patrimoniale.
Nel processo valutativo cui è chiamato iI redattore del bilancio, la stima del grado di probabilità del verificarsi della perdita o del debito nel futuro, assume un'importanza fondamentale, essendo l'elemento da cui dipende la necessità o meno di stanziare il relativo accantonamento.
In termini decrescenti di probabilità, in relazione cioè al diverso grado di possibilità di manifestazione degli eventi futuri, possiamo distinguere tra:

- passività probabili
- passività possibili
- passività remote

Queste fattispecie, essendo fonte di un diverso rischio potenziale per l'impresa, hanno anche una diversa rappresentazione in bilancio.
Le passività probabili si caratterizzano per il fatto che l'accadimento che può determinare l'insorgere della passività non è certo, ma al tempo stesso vi sono tutta una serie di motivazioni che inducono a ritenere che esso si verificherà, motivazioni che si possono considerare attendibili, credibili o ammissibili in base ad argomentazioni sufficientemente sicure. Tuttavia, le passività probabili vanno rilevate in bilancio soltanto se vi è la possibilità di stimare con ragionevolezza l'entità dell'onere, altrimenti, non essendo possibile stanziare il fondo, sarà necessario fornire un'adeguata informativa nella nota integrativa.
Le passività possibili sono, invece, quelle che presentano un grado di realizzazione e di avveramento meno probabile del precedente e quindi non deve essere effettuato alcuno stanziamento in bilancio, ma vanno comunque evidenziati nell'ambito della nota integrativa gli elementi necessari per apprezzare il potenziale rischio esistente. Quando invece la passività si può considerare soltanto remota, ha quindi una scarsa probabilità di accadimento, non deve essere effettuato nessuno stanziamento in bilancio e nessuna menzione in nota integrativa.
La normativa civilistica non indica specifici criteri di valutazione per gli accantonamenti diretti a fronteggiare passività potenziali.
Il loro ammontare, a seconda della tipologia di rischio che sono chiamati a coprire, va determinato sulla base di realistiche e attendibili stime dell'entità dell'onere.
È quindi necessario avere a disposizione tutta la documentazione di supporto per poter effettuare una valutazione, che, se pur soggettiva, deve essere la più ragionevole possibile.
Il nuovo principio OIC 31 ha chiarito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), secondo il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Di conseguenza, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13, da utilizzarsi solo in via residuale; mentre quelli relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico.
Solo in via residuale, gli accantonamenti per passività potenziali vanno iscritti nel conto economico nell'ambito dei costi della produzione, alla voce B.12 Accantonamenti per rischi.
È importante sottolineare come essi vadano tenuti distinti dagli accantonamenti per oneri, che si differenziano per essere caratterizzati da esistenza certa, che vanno invece iscritti alla voce B.13 Altri accantonamenti.
A livello di stato patrimoniale la contropartita è costituita, nell'ambito della classe B. Fondi per rischi ed oneri, dalla voce B.3 Altri Fondi.
Per quanto riguarda l'informativa da esporre in nota integrativa, il n.7 dell'articolo 2427 del codice civile, richiede l'indicazione della composizione della voce Altri Fondi, quando il relativo ammontare risulti apprezzabile, ovvero non minimo, commentando l'ammontare dello stanziamento e l'eventuale rischio di perdite superiori alla somma stanziata. Devono inoltre essere illustrate le variazioni che i fondi hanno subito nel corso dell'esercizio, evidenziando accantonamenti ed utilizzi.

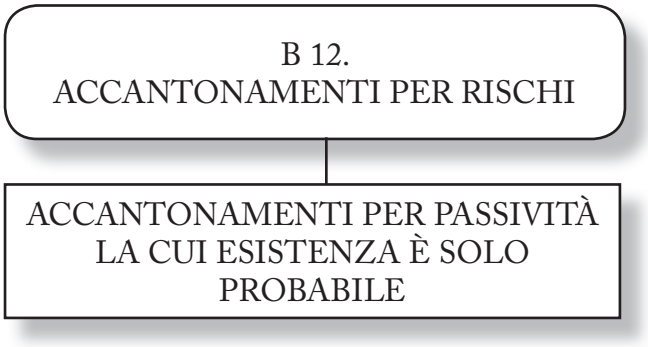

APPROFONDIMENTO
Cause legali

Una delle fattispecie più frequenti che possono determinare la necessità di effettuare degli accantonamenti a copertura di passività potenziali è rappresentata dalle cause legali nelle quali l'impresa sia parte convenuta.
Le cause legali si caratterizzano, in genere, per avere tempi di definizione piuttosto lunghi e comunque tali da coinvolgere più esercizi sociali.
Il redattore del bilancio si trova pertanto alla fine di ogni esercizio a dover effettuare due tipi di valutazioni:

- da un lato, analizzare le cause legali sorte nel corso dell'esercizio per valutare l'opportunità di effettuare uno stanziamento a specifico fondo rischi;
- dall'altro, verificare la congruità dei fondi stanziati negli esercizi precedenti, sulla base dell'evoluzione delle vicende processuali.

Nel prosieguo verranno pertanto analizzate queste due distinte fattispecie.

Causa legale sorta nel corso del 2015
Ipotizziamo che nei confronti della società Alfa sia stata intentata una causa legale per risarcimento danni nel corso dell'esercizio 2015 da parte del cliente Beta per un ammontare pari a 100.000 euro.
A fine esercizio l'organo amministrativo, nel redigere il bilancio secondo i principi di competenza e prudenza, deve verificare la necessità di effettuare un accantonamento a fronte del rischio di soccombenza nella causa, e quindi della possibilità che la società venga in futuro chiamata a sostenere degli oneri, qualora l'esito della vertenza, giudiziale o stragiudiziale, risulti ad essa sfavorevole.
Il primo elemento da verificare è quello della fondatezza delle richieste avanzate dalla parte attrice: sulla base della documentazione disponibile e delle relazioni dei legali della società, bisognerà quindi valutare il grado di possibile realizzazione e di avveramento della passività, anche alla luce, ad esempio, di precedenti giurisprudenziali o di indicazioni esistenti a livello dottrinale.
Se da questo esame emerge che il rischio di soccombenza è molto elevato, e pertanto la società decide di non effettuare alcuna opposizione alla richiesta avanzata, ma semmai di ricercare un accordo stragiudiziale, l'onere connesso a tale causa va rilevato in bilancio come onere certo e oggettivamente determinabile e quindi non trova contropartita in un fondo rischi, ma in un debito.
Nel caso in cui dall'analisi svolta, invece, la richiesta avanzata dalla parte attrice appaia fondata nella sostanza, ma dall'esito incerto, e quindi l'evento risulta "solamente" probabile, la fattispecie determina l'insorgere di una passività potenziale e pertanto va stimato in modo oggettivo l'entità dell'accantonamento da stanziare in sede di chiusura del bilancio tramite apposito fondo rischi.
La quantificazione della passività potenziale deve essere effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare richiesto dalla controparte a titolo di risarcimento del danno subito, anche delle spese legali e processuali, unitamente ad ogni altro costo accessorio che può originarsi in caso di soccombenza in giudizio.
L'ammontare dell'accantonamento dovrà pertanto essere ricompreso all'interno di un intervallo fra un valore minimo ed uno massimo, da stimarsi sulla base del grado di probabilità che si attribuisce all'avverarsi di un esito negativo della causa e del conseguente onere che ciò potrà determinare in capo all'impresa.
Ipotizziamo pertanto che la società Alfa, anche alla luce del parere dei legali, ritenga troppo elevata la quantificazione del danno effettuata da Beta (100.000 euro) e quindi valuti la potenziale passività in 42.000 euro.
La società dovrà procedere allo stanziamento nell'ambito di un fondo rischi del relativo importo.
A livello contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio sarà la seguente:

31/12/2015	Rilevazione stanziamento per causa risarcimento danni intentata dal cliente Beta			
Accantonamento per causa legale	a	Fondo rischi per causa legale	€ 42.000	€ 42.000

Da un punto di vista fiscale, in considerazione del fatto che l'articolo 107, comma 4, del Tuir non consente la deducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dai commi precedenti della norma, il componente negativo dovrà essere ripreso fiscalmente attraverso una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Trattandosi però di una differenza temporanea fra risultato civilistico e reddito imponibile, dovrà essere stanziata anche la relativa fiscalità differita.
A livello contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio sarà la seguente:

31/12/2015	Rilevazione imposte anticipate su stanziamento fondo rischi per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	€ 13.188	€ 13.188

Causa legale sorta nel corso di esercizi precedenti al 2015
Facciamo adesso l'ipotesi che la causa di risarcimento danni di cui al paragrafo precedente sia stata intentata dalla società Beta alla società Alfa nel corso del 2014 e che nel bilancio di tale esercizio sia stato stanziato un fondo rischi, a fronte di tale passività potenziale, di 42.000 euro (e le correlate imposte anticipate).
Nel corso degli esercizi successivi a quello di primo stanziamento, il fondo rischi deve essere monitorato per valutarne la congruità rispetto all'eventuale evoluzione delle vicende processuali.
Nel caso in esame, alla fine dell'esercizio 2015 potrà quindi essere necessario adeguare il valore del fondo sulla base di una nuova stima del rischio oppure sulla base di un "cambiamento di stima" derivante da un errore di valutazione del rischio effettuato nel 2014.
Si possono pertanto manifestare diverse situazioni:
- l'importo stanziato è insufficiente: l'azienda ritiene che il fondo istituito a fronte del rischio di soccombenza debba essere di ammontare pari a 60.000 euro;
- l'importo stanziato è eccedente: sulla base dell'evoluzione della causa, ad esempio anche per effetto dell'attività transattiva svolta dai legali, l'ammontare del fondo ritenuto congruo è pari a 30.000 euro.

Nella prima ipotesi, è pertanto necessario effettuare al 31 dicembre 2015 un ulteriore accantonamento di 18.000 euro, al fine di rendere il fondo di ammontare congruo rispetto alla nuova stima del rischio effettuata.
La rilevazione contabile di tale ulteriore stanziamento sarà condizionata dalle motivazioni che hanno indotto la società ad effettuare il nuovo accantonamento.
Se deriva da un normale aggiornamento di stima, basato cioè sull'acquisizione di nuove informazioni, di nuovi elementi rispetto quelli esistenti alla data della prima valutazione, l'accantonamento rappresenterà un componente ordinario di reddito (questo alla luce del fatto che i fondi, per loro natura, derivando da un processo di stima contabile, sono soggetti a revisione in presenza di informazioni aggiuntive che non erano in precedenza disponibili).

Dal punto di vista contabile, la rilevazione da effettuare a fine esercizio è la seguente:

31/12/2015	Integrazione stanziamento per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Accantonamento per causa legale	a	Fondo rischi per causa legale	€ 18.000	€ 18.000

31/12/2015	Rilevazione imposte anticipate su integrazione stanziamento fondo rischi per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	€ 5.652	€ 5.652

movimentando pertanto le medesime voci di bilancio della scrittura istitutiva del fondo.
Se invece la rettifica del fondo è imputabile ad un errore di valutazione e di quantificazione effettuato nel 2014, il relativo effetto costituisce un componente straordinario di reddito, secondo quanto previsto dall'OIC 29 con riferimento alla correzione di errori.
In questo caso, la rilevazione da effettuare a fine esercizio è la seguente:

31/12/2015	Accantonamento per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta di competenza dell'esercizio precedente			
Oneri straordinari	a	Fondo rischi per causa legale	€ 18.000	€ 18.000

31/12/2015	Rilevazione imposte anticipate su accantonamento per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta di competenza dell'esercizio precedente			
Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	€ 5.652	€ 5.652

Andiamo a vedere che cosa accade invece nella seconda ipotesi effettuata, cioè nel caso in cui alla fine dell'esercizio 2015 il fondo risulti esuberante rispetto alla nuova valutazione del rischio.
L'adeguamento del fondo per un normale aggiornamento di stima costituirà componente ordinario di reddito da classificarsi nella voce di conto economico A.5 Altri Ricavi e Proventi.
La scrittura contabile sarà la seguente:

31/12/2015	Adeguamento fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Fondo rischi per causa legale	a	Altri ricavi e proventi	€ 12.000	€ 12.000

Come conseguenza della riduzione dell'importo accantonato nel fondo rischi, dovranno essere adeguate le imposte anticipate a suo tempo stanziate:

31/12/2015	Rigiro imposte anticipate su adeguamento fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Imposte anticipate	a	Attività per imposte anticipate	€ 4.470	€ 4.470

Se invece il fondo risulta essere stanziato in eccedenza a causa di un errore di valutazione di qualunque natura, la correzione inciderà sui componenti straordinari di reddito movimentando la voce E 20. Proventi straordinari, con le seguenti rilevazioni contabili:

31/12/2015	Riduzione fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Fondo rischi per causa legale	a	Proventi straordinari	€ 12.000	€ 12.000
31/12/2015	Rigiro imposte anticipate su adeguamento fondo eccedente per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Imposte anticipate	a	Attività per imposte anticipate	€ 3.768	€ 3.768

Esercizio nel quale termina la causa
Nell'esercizio in cui la causa termina o viene raggiunto un accordo transattivo, l'onere in capo all'impresa diviene certo ed è pertanto necessario procedere alla rilevazione della relativa passività, "utilizzando" il fondo rischi in precedenza appositamente stanziato:

30/9/2015	Rilevazione passività per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Fondo rischi per causa legale	a	Debito vs società Beta	€ 42.000	€ 42.000

Si dovrà inoltre procedere al rigiro delle imposte anticipate ed, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione per "annullare" quella in aumento apportata nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui era stato effettuato l'accantonamento:

30/9/2015	Rigiro imposte anticipate su rilevazione passività per causa risarcimento danni intentata da cliente Beta			
Imposte anticipate	a	Attività per imposte anticipate	€ 13.188	€ 13.188

CHECK LIST
ACCANTONAMENTI PER RISCHI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la giustificazione degli accantonamenti per rischi, ossia l'esistenza di passività potenziali	☐	☐	☐	
Verificare che non vi siano accantonamenti per rischi generici	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione degli accantonamenti	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare gli accantonamenti effettuati nell'esercizio al fondo rischi e le situazioni di rischio probabile per le quali non sono stati effettuati stanziamenti in quanto di stima non attendibile	☐	☐	☐	
Indicare le situazioni di rischio possibile che siano significative	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Riprendere a tassazione gli accantonamenti effettuati e verificare l'opportunità di stanziare le imposte anticipate	☐	☐	☐	
Verificare l'utilizzo dei fondi costituiti in precedenti esercizi con accantonamenti non dedotti	☐	☐	☐	

B13. ALTRI ACCANTONAMENTI

Nella voce in questione vanno rilevati gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti:
- di natura determinata;
- di esistenza certa;
- dei quali alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'ammontare complessivo dei relativi fondi per oneri non deve mai essere superiore all'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.
La contropartita è rappresentata dai fondi per oneri iscrivibili alla voce B) 3. del passivo dello stato patrimoniale.

A titolo esemplificativo confluiscono in tale voce gli accantonamenti ai seguenti fondi:

- *fondo garanzia prodotti* costituito a fronte del costo che l'impresa, che vende prodotti con l'impegno di fornire garanzia di assistenza, prevede di sostenere per adempiere l'impegno assunto sui prodotti venduti;
- *fondo manutenzione ciclica* costituito al fine di ripartire tra i vari esercizi secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione su certi grandi impianti (es. navi ed aeromobili) che, pur essendo effettuata dopo alcuni anni, si riferisce all'usura che il bene ha subito anche negli esercizi che precedono quello di esecuzione della manutenzione;
- *fondo per operazioni e concorso a premi* costituito a fronte del costo che l'impresa prevede di sostenere per adempiere l'impegno contrattuale di concedere sconti o premi;
- *fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili* costituito a fronte della necessità di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per costi per lavori su commessa* costituito a fronte della necessità di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti allo scadere della concessione;
- *fondo per copertura perdite società partecipate* costituito a fronte dell'intenzione di coprire le perdite registrate da società partecipate;
- *fondo recupero ambientale* costituito a fronte della necessità di sostenere oneri per il disinquinamento e ripristino a causa di danno causati all'ambienti e/o al territorio;
- *fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali* costituito nell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare piani di ristrutturazione/riorganizzazione.

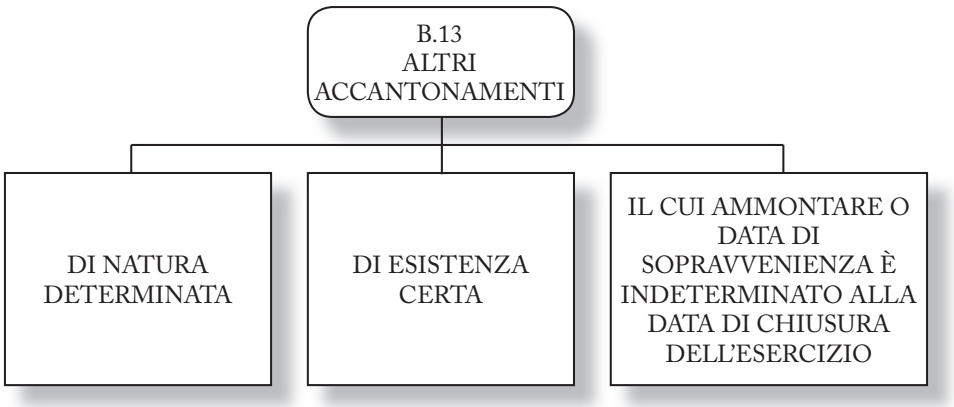

Dal punto di vista fiscale sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente disciplinati dall'articolo 107 del Tuir, e cioè:

- *gli accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili*, fino al limite del 5% del costo di ogni nave e aeromobili risultante ad inizio esercizio; l'eccedenza costituisce reddito nell'esercizio in cui, terminando il ciclo, si procede alla manutenzione;
- *gli accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili*, fino al limite del 5% del costo per ciascun bene e fino a quando il fondo è pari alle spese complessivamente sostenute per ciascun bene nell'esercizio ed in quello precedente;
- *gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio*, nel limite rispettivamente del 30% e del 70% degli impegni assunti in ogni esercizio.

CHECK LIST
ALTRI ACCANTONAMENTI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la determinazione degli accantonamenti che devono essere connessi a passività certe e devono poter essere stimati in maniera attendibile	☐	☐	☐	
Verificare che non vi siano accantonamenti per rischi generici	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione degli accantonamenti	☐	☐	☐	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità degli accantonamenti, limitata alle seguenti fattispecie: - accantonamenti per lavori ciclici di navi e aeromobili - accantonamenti per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili - accantonamenti per operazioni e concorsi a premio	☐	☐	☐	
Riprendere a tassazione gli accantonamenti effettuati e verificare l'opportunità di stanziare le imposte anticipate	☐	☐	☐	
Verificare l'utilizzo dei fondi costituiti in precedenti esercizi con accantonamenti non dedotti	☐	☐	☐	

B14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce ha natura residuale ed è deputata ad accogliere i costi di natura ordinaria diversi da quelli iscritti nelle voci da B 6 a B 13 e commentati in precedenza.

A titolo esemplificativo rientrano nella voce in esame le seguenti fattispecie:

- *Costi derivanti da gestioni accessorie*

Si tratta ad esempio dei costi di manutenzione e riparazione di macchinari, attrezzature locate a terzi, costi di gestione di immobili civili, ….

- *Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi*

Si tratta di minusvalenze conseguite a seguito della cessione di immobilizzazioni (non finanziarie) impiegate nella normale attività produttiva, sostituite fisiologicamente a seguito del deperimento subito.
Se invece i beni alienati sono significativi in termini di rilevanza e la loro sostituzione non è "fisiologica" (essendo, ad esempio, determinata da un ridimensionamento dell'attività produttiva), l'eventuale minusvalenza costituisce un componente positivo di reddito straordinario da classificarsi alla voce E 21.

- *Sopravvenienze ed insussistenze attive relative a valori stimati*

Si tratta di componenti negativi di reddito derivanti da diminuzioni di attività (insussistenze) o aumenti di passività (sopravvenienze) che non hanno carattere straordinario in quanto non derivano da errori, ma dal normale aggiornamento delle stime effettuate in sede di chiusura dei bilanci relativi agli esercizi precedenti, come, ad esempio, insufficienze di fondi rischi e oneri, perdite su crediti non coperte da fondo, …

- *Imposte e tasse*

Si tratta di imposte indirette (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, IMU, …) e tasse (tassa concessione governativa, Tarsu, ….)

Legge di Stabilità 2014
L'IMU relativa agli immobili strumentali, per natura e per destinazione, è deducibile ai fini Ires nella misura del 20%.
L'IMU resta totalmente indeducibile ai fini Irap.

- *Altri costi*

Quali ad esempio iva indetraibile per pro-rata, contributi ad associazioni sindacali e di categoria, oneri di utilità sociale, costo d'acquisto giornali, libri, abbonamenti, ….

APPROFONDIMENTO
Perdite su crediti: deducibilità fiscale

La norma di riferimento in tema di deducibilità delle perdite su crediti è il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, il quale è stato oggetto di diversi interventi normativi ad opera dell'articolo 33, comma 5, D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita), applicabili dal 2012 (periodo d'imposta in corso al 12.8.2012) ad opera della Legge di Sabilità 2014. Di recente l'articolo 13, D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) è tornato ad affrontare la questione al fine di individuare con maggior chiarezza il periodo di deducibilità delle perdite sui crediti.
Nella sua versione originaria, la norma stabiliva che tali componenti negativi di reddito assumono rilevanza fiscale se:

- risultano da elementi certi e precisi;
- in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La **modifica del 2012** ha riguardato l'integrazione della deducibilità in ogni caso nell'ipotesi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16.3.1942 n. 267 e la previsione che gli "elementi certi e precisi", con conseguente deducibilità automatica della perdita, sussistono in ogni caso se:

- il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali, il credito è cancellato dal bilancio per effetto di eventi estintivi.

In base a tale formulazione il credito si considera di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione ex articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008 (volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro) e 2.500 euro per le altre imprese.
Per tali crediti la deducibilità automatica è subordinata al decorso di 6 mesi dalla scadenza del pagamento degli stessi.
Ulteriore modifica apportata dal legislatore nel 2012 è quella relativa alla deducibilità "automatica" delle perdite su crediti riferibili a crediti prescritti. La prescrizione, ovvero l'estinzione del diritto alla riscossione dello stesso, è differenziata a seconda della tipologia del credito. In linea generale il termine è 10 anni ma per particolari rapporti si estinguono in tempi più brevi (5 anni per i crediti relativi a canoni di locazione per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, 1 anno per i rediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore, …).
Infine sempre ad opera del D.L. 83/2012 è stata prevista la deducibilità delle perdite su crediti qualora il credito stesso sia stato cancellato dal bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali: ciò aveva chiaramente creato un'ingiusta disparità di trattamento tra imprese IAS adopter e imprese cha adottano i principi contabili nazionali.
Un'analisi organica della disciplina e delle novità introdotte dal DL 83/2012 sono contenute nella Cicrolcare 1.8.2013, n. 26.
Con la legge di Stabilità 2014, già applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stata riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali (resta pur sempre fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscerne la deducibilità in caso di errata applicazione dei principi contabili).
L'articolo 1, comma 160, lettera b) della legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014), infatti, è andato a modificare l'articolo 101, comma 5, ultimo paragrafo del Tuir: la norma così modificata stabilisce che i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti possa considerarsi deducibile, si possono ritenere sussistenti «*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*»
Della novità si è occupata la Circolare 4.6.2014, n. 14 e la Circolare Assonime 30.5.2014, n. 18.
La Circolare 14/2014 precisato che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi introdotta dalla L. 147/2013 sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15.
In pratica, gli elementi certi e precisi ricorrono esclusivamente nel caso in cui vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario.
Nei casi quindi di cessione pro soluto, rinuncia all'incasso, transazione, …. tutte situazioni previste dall'OIC15, sarà possibile procedere alla rilevazione della perdita su crediti senza necessità di dimostrare gli elementi "certi e precisi" sui quali l'Agenzia ha sempre dimostrato un atteggiamento restrittivo.
Per quanto riguarda il significato generale da attribuire ai requisiti di certezza e precisione, è stato più volte chiarito (C.M. 131/78, C.M. 39/2002, Circolare 26/2013) che le perdite su crediti devono trovare supporto in una precisa ed analitica documentazione che comprovi l'effettività e la definitività delle stesse.
Ne deriva che quali elementi di prova dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita possono essere considerati a titolo esemplificativo la fuga o la latitanza del debitore, la chiusura dei locali dell'impresa, la documentata mancanza di beni mobili ed immobili di proprietà del debitore, l'infruttuosa

notifica di atti di precetto, il protesto di titoli, l'adeguata documentazione in merito all'eventuale eccessiva onerosità dell'azione di recupero con riferimento ai singoli crediti.
La deducibilità deve inoltre ritenersi ammessa anche nel caso di rinuncia volontaria del credito per effetto di una scelta di convenienza economica per l'impresa, riconosciuta per il solo fatto che il fine perseguito è quello di pervenire al maggior risultato economico.
Tale rinuncia volontaria deve in ogni caso trovare giustificazione nella eccessiva onerosità della procedura esecutiva attivabile per la riscossione del credito rispetto all'entità del credito stesso, nel senso che le spese procedurali devono superare l'ammontare del credito e non devono essere recuperabili nei confronti del debitore. A tal fine sarà sicuramente utile apposita dichiarazione del legale incaricato di curare l'esazione dei crediti, il quale dovrà evidenziare l'inesigibilità a suo parere del credito o l'eventuale eccessiva onerosità dell'azione di recupero.
Per quanto concerne l'esercizio di deducibilità della perdita, la sentenza 16330/2005 ha stabilito che le perdite su crediti devono essere obbligatoriamente dedotte nell'esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui i requisiti di certezza e precisione si manifestano per la prima volta. Una diversa conclusione rimetterebbe infatti all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta in cui operare la deduzione.

Sempre ai sensi dell'articolo 101 Tuir le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, senza quindi necessità di provare la certezza delle stesse.
Ai fini della suddetta deduzione, sono considerate procedure concorsuali:
- il fallimento
- la liquidazione coatta amministrativa
- il concordato preventivo
- l'amministrazione straordinaria

Assodata quindi la deducibilità in ogni caso della perdita su crediti per la semplice apertura della procedura concorsuale, occorre chiedersi se detta deduzione debba obbligatoriamente avvenire dell'esercizio in corso alla data di inizio della medesima ovvero possa avvenire anche negli esercizi successivi.
L'articolo 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 147/2015 ha integrato Ia deducibilità in ogni caso delle perdite su crediti in presenza di:
- un piano attestato di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. d) Legge fallimentare;
- procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni (es. Chaper 11: procedura fallimentare di ristrutturazione societaria statunitense,

che assumono rilievo rispettivamente alla data di iscrizione nel Registro Imprese del piano di risanamento e alla data di ammissione alla procedura estera.

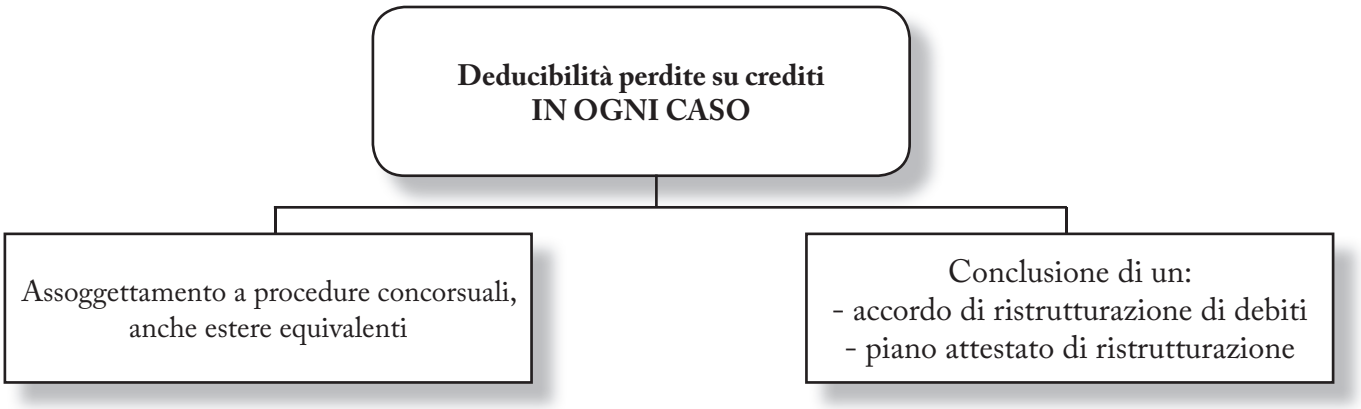

L'articolo 13 del decreto sopra citato ha inoltre introdotto un nuovo comma 5-bis nell'articolo 101 del Tuir, in tema di competenza delle perdite su crediti.

La citata disposizione afferma che: "*Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio*".

In sostanza, si intende porre fine ad un dubbio che era sorto nel passato in merito al corretto esercizio di competenza della deduzione. A titolo riassuntivo, si ricorda che, specialmente per quanto riguarda la deduzione di perdite connesse a procedure concorsuali (si pensi, ad esempio, al fallimento):

- l'Agenzia aveva nel passato sostenuto che il periodo indicato dalla norma fosse inderogabile, con la conseguenza che l'imputazione tardiva avrebbe condotto alla indeducibilità del costo;
- successivamente, grazie anche alla "spinta" della Cassazione, si era ammorbidita la posizione, sostenendo che la deduzione poteva essere operata nell'esercizio di imputazione contabile, a condizione che il medesimo non fosse frutto di una mera discrezionalità del contribuente ma fosse comprovata con supporto documentale, nello specifico proveniente dagli organi della procedura;
- la dottrina aveva, per lo più, specificato che la deduzione fiscale dovesse accodarsi alla scelta di natura civilistica, con ciò affermando un principio che, correlato con la esigenza di prudenza imposta dal codice civile, finiva per rendere comunque problematica la risoluzione della vicenda nel caso in cui la perdita (o, meglio la svalutazione) fosse stata operata in esercizi successivi.

La nuova norma, invece, specificamente afferma in modo chiaro quali debbano essere:

- il periodo a partire dal quale la deduzione è ammessa;
- il periodo oltre il quale la deduzione non è più ammessa;
- le regole di gerarchia tra piano fiscale e piano civile.

Infatti, il credito non può più essere mantenuto in bilancio quando la procedura è chiusa, mentre invece, nel periodo di svolgimento della stessa, al redattore del bilancio è affidato il compito di stimare la quota incassabile.

Le norme di cui sopra si applicano a partire dal periodo di imposta 2015.

Ma l'intervento non si limita a questo, posto che l'articolo 13 del decreto introduce anche una norma di interpretazione autentica sul problematico comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, specialmente per la parte in cui si debbono gestire contemporaneamente le svalutazioni congiuntamente con le perdite.

La norma richiamata prevede che l'articolo 101, comma 5, del Tuir si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

La Relazione illustrativa descrive la norma come necessaria, in quanto (nel passato) potevano sorgere incertezze interpretative in merito alla deducibilità quali perdite su crediti delle svalutazioni di crediti imputate in bilancio in presenza delle condizioni individuate dal comma 5, che ne consentono la deducibilità «in ogni caso», ovvero al verificarsi degli elementi certi e precisi cosi come specificati dal medesimo comma.

Ciò si verifica, in particolar modo, nei casi in cui le svalutazioni vengano effettuate non in modo analitico, ma per masse, e non siano perciò riferibili al singolo credito. Al riguardo, l'ipotesi di un'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali - condivisa attualmente da prassi e dottrina - risulta in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell'individuazione del corretto esercizio di competenza ai fini della

deduzione della perdita, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultando contabilmente ancora iscritti in bilancio, ai fini fiscali dovrebbero considerarsi non più esistenti (in quanto le relative svalutazioni sono già state dedotte come perdite).

Anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l'importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistema aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle procedure aziendali di individuazione dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili.
Ecco allora che, al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il comma 3 dell'articolo 13 prevede che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.
Sembra dunque di comprendere, con l'ausilio della Relazione, che si sia inteso dare un colpo di spugna al passato, superando la chiave di lettura rigida dell'Agenzia che intendeva come perduta la possibilità di deduzione dei mini crediti se, all'interno della quota di svalutazione operata, fossero presenti partite già dotate dei requisiti quantitativi e di "maturazione" sufficienti a rendere verificate le condizioni previste dal Tuir.
Si cita ancora il termine ultimo dell'obbligo di cancellazione del credito dal bilancio secondo le indicazioni dell'OIC che, va rammentato, impone la cancellazione in ipotesi davvero limitate, relegando all'ambito delle svalutazioni (invece) la gran parte dell'adeguamento di valore del credito nominale rispetto a quello effettivamente incassabile.

CHECK LIST
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che gli oneri siano inerenti l'attività ordinaria dell'impresa e non riguardino costi da classificare nelle voci da B6 a B13	☐	☐	☐	
Verificare che le imposte e le tasse siano contabilizzate per competenza	☐	☐	☐	
Verificare che gli oneri siano indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi	☐	☐	☐	
Verificare che gli oneri in valuta siano indicati al cambio corrente alla data in cui l'operazione è compiuta	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che correzioni di errori ed omissioni di esercizi precedenti siano esclusi dalla voce "oneri diversi di gestione" in quanto costituenti componenti straordinari	☐	☐	☐	
Verificare che eventuali minusvalenze da cessione cespiti, effettuati in un contesto straordinario, siano escluse dalla voce "oneri diversi di gestione" in quanto costituenti componenti straordinari	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Risconti su abbonamenti, ….	☐	☐	☐	
Rilevazione imposte, tasse, contributi, … per competenza	☐	☐	☐	
Rilevazione dell'iva indetraibile pro-rata definitiva (da dichiarazione annuale iva)	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare la composizione ed analisi delle voci significative ricomprese negli oneri diversi di gestione	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità delle minusvalenze su cespiti a deducibilità limitata (servizi di comunicazione, autoveicoli, …)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità di altri oneri (bollo auto, …) relativi a cespiti a deducibilità limitata (servizi di comunicazione, autoveicoli, …)	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità delle perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101 comma 5 Tuir	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità delle imposte indirette nell'esercizio in cui avviene il pagamento	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria nell'esercizio in cui sono corrisposti	☐	☐	☐	
Verificare la ripresa a tassazione ai fini Ires del 80% dell'IMU pagata su immobili strumentali	☐	☐	☐	
Verificare la ripresa a tassazione ai fini Irap dell'IMU				
Verificare i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali	☐	☐	☐	

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

16. Altri proventi finanziari:

a. da crediti inscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti

17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti

17 bis. Utili e perdite su cambi

C15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere i proventi che derivano:
- da partecipazioni immobilizzate;
- da partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;

con separata indicazione di quelli derivanti da imprese controllate e collegate.
Essi sono costituiti da:
- dividendi su partecipazioni, iscritti al lordo delle ritenute subite;
- altri proventi da partecipazioni, tra cui le plusvalenze che non abbiano natura straordinaria derivanti dalla cessione di partecipazioni, i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di opzione, …. I proventi diversi dai dividendi devono essere indicati in nota integrativa.

DIVIDENDI

- **Disposizioni civilistiche**

I dividendi su partecipazioni, che vanno classificati nell'ambito dell'area finanziaria del conto economico alla voce C15) Proventi da partecipazioni, vanno rilevati secondo il principio di competenza economica, ovvero nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
Il dividendo va rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.
Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa che in sede di approvazione del bilancio 2015 abbia deliberato la distribuzione dell'utile con l'assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, la società Beta, detentrice di una partecipazione in Alfa, iscriverà nel bilancio 2016 il relativo dividendo nella voce C15 del conto economico.
Stabilita la regola generale di contabilizzazione dei dividendi nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione, il nuovo principio contabile OIC 21 "Partecipazioni e azioni proprie" prevede che, nel caso di dividendi da società controllate, secondo la definizione di cui all'articolo 2359 cod. civ., la loro rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.
Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull'assemblea della controllata, possono anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.

Di conseguenza se la società controllante, con pieno dominio sull'assemblea della controllata, è in possesso della proposta di distribuzione dei dividendi della controllata prima della chiusura del proprio bilancio 2015, iscriverà il dividendo già nel bilancio 2015.

- **Disposizioni fiscali**

Dal punto di vista fiscale i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono esclusi da tassazione nella misura del 95% (articolo 89 Tuir) e la tassazione avviene secondo il principio di cassa.
Gli utili incassati concorrono pertanto a formare il reddito d'impresa in misura pari al 5% del loro ammontare, senza applicazione di alcuna ritenuta. In altri termini, fatto 100 il dividendo percepito, occorrerà operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione diminuzione pari a 95, il che equivale a dire che il 5% del reddito distribuito sconta una doppia imposizione (anche in ipotesi di opzione per il consolidato nazionale ex articolo 117 del Tuir).
La duplice disposizione, tassazione secondo il principio di cassa ed esclusione da tassazione nella misura del 95%, comporta che nell'esercizio in cui sono contabilizzati i dividendi secondo il principio di competenza sopra descritto e non sono incassati, sarà necessario apportare una variazione in diminuzione del 100% del dividendo.
Civilisticamente si verificherà una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, per il 5% che sarà oggetto di tassazione nell'esercizio dell'incasso, con la necessità di rilevare le imposte differite per la parte di dividendo assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell'esercizio di incasso del provento.
In tale esercizio verrà apportata una variazione in aumento per il 5% dei dividendi imputati per competenza in esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

PLUSVALENZA DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

- **Disposizioni civilistiche**

Per le partecipazioni immobilizzate, l'utile o la perdita, pari alla differenza (positiva o negativa) tra prezzo di cessione e valore contabile di iscrizione del titolo tra le immobilizzazioni finanziarie, sarà iscritto:

- nella voce C15) "Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate" o, se trattasi di perdita, C17 "interessi e altri oneri finanziari";

o

- nella voce E20 "proventi" / E21 "oneri", se trattasi di componente straordinario, definito, dall'OIC 29 quale provento o onere la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società, ricomprendendovi plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda.

- **Disposizioni fiscali**

Dal punto di vista fiscale la cessione di partecipazioni sociali da parte di soggetti Ires dà origine a ricavi o pluvalenze a seconda della loro destinazione economica, ai sensi rispettivamente degli articoli 85 e 86 del Tuir.
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante sono quindi oggetto della disciplina di cui all'articolo 85 Tuir generando ricavi, quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie genereranno plusvalenze da assoggettare all'articolo 86 Tuir o, a determinate condizioni che analizzeremo nel proseguo, all'articolo 87 Tuir.
Concentrandoci sulle partecipazioni immobilizzate, prima di identificare le modalità di tassazione delle plusvalenze, è necessario "determinarle". In particolare la plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra il corrispettivo conseguito dalla cessione, al netto di eventuali oneri accessori (di intermediazione, oneri per perizie, …) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto, l'articolo 101 comma 2 Tuir rimanda espressamente alle disposizioni contenute nell'articolo 94 per la valutazione delle azioni e delle quote di partecipazioni al capitale di società di capitali ed enti commerciali, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività di impresa, e quindi si qualificano come immobilizzazioni finanziarie.
La valutazione delle partecipazioni immobilizzate avviene pertanto secondo quanto disposto in via generale per le rimanenze (articolo 92 Tuir), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101 comma 3 per le partecipazioni iscritte con il metodo del patrimonio netto.
Una volta determinata la plusvalenza, essa si considera fiscalmente realizzata ai sensi dell'articolo 109 comma 2 lett. a) Tuir al momento del perfezionamento dell'atto di trasferimento o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Il criterio appena descritto può comportare evidenti disallineamenti tra incasso del corrispettivo e relativa tassazione. In particolare, se il pagamento del corrispettivo viene pattuito con modalità rateali, ciò non influisce sul calcolo della plusvalenza; infatti, si deve, in ogni caso, tener conto della totalità del corrispettivo così come si desume dal contratto.
Per ciò che attiene alle modalità di tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni, si possono individuare diverse possibilità:

- concorso integrale al reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui viene stipulato l'atto di cessione;
- possibilità di rateizzare il concorso della plusvalenza al reddito d'impresa in cinque rate costanti (articolo 86, comma 4, Tuir);
- regime opzionale per la plusvalenze pex (articolo 87 Tuir).

Analizziamo i requisiti oggettivi per accedere alle varie forme di tassazione.
Accanto alla modalità di tassazione ordinaria, che consiste nell'integrale assoggettamento a tassazione della plusvalenza nell'esercizio in cui questa si considera realizzata, il soggetto Ires cedente può scegliere, ai sensi del comma 4, articolo 86, del Tuir, se la partecipazione ceduta è iscritta negli ultimi tre bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie, di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta.
A differenza di quanto previsto per gli altri beni diversi dalle partecipazioni, per i quali rileva la data di acquisizione, per le partecipazioni ciò che conta è l'iscrizione quale immobilizzazione nei bilanci di esercizio, per evitare comportamenti elusivi quali il cambio arbitrario di classificazione in bilancio (da attivo circolante ad immobilizzazione) al solo fine della fruizione della tassazione rateizzata.
Se la partecipazione è quindi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la "rateizzazione" è ammessa su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta in quote costanti.
Non è ammessa la tassazione rateizzata per le plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti pex di cui all'articolo 87 Tuir; la Circolare 6/E/2006 ha infatti sottolineato come l'articolo 86 del Tuir ammette il frazionamento delle plusvalenze per i "*beni che costituiscono immobilizzaizoni finanziarie, diverse da quelle di cui all'articolo 87*".
La parte finale dell'articolo 86, comma 4, dispone inoltre che, se l'acquisizione della partecipazione, è avvenuta per quote e tempi diversi, si devono considerare cedute per prime le quote acquistate in data più recente, dovendosi pertanto effettuare la verifica delle codizioni della permanenza di tre esercizi nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie con riferimento a ciascun specifico acquisto.
La scelta dell'opzione per la rateizzazione della plusvalenza avviene in fase dichiarativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.
L'ultima possibilità di tassazione delle plusvalenze è offerta dall'articolo 87 Tuir.
La Participation Exemption (Pex) consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali in sede di cessione di partecipazioni sociali: in particolare l'esenzione fiscale riguarda il 95% dell'eventuale plusvalenza ottenuta.
Per poter beneficiare del regime di esenzione al 95% per le plusvalenze (e indeducibilità integrale delle minusvalenze) è necessario che siano rispettati i parametri previsti dall'articolo 87 del Tuir.

Innanzitutto deve trattarsi di plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 comma 1, 2 e 3 Tuir, relative a partecipazioni in società ed enti di cui all' articolo 73 Tuir e in società di persone commerciali; devono essere inoltre rispettati i seguenti requisiti:

- due requisiti soggettivi, che devono essere verificati in capo alla società partecipante, ovvero la partecipazione:
  1. deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, o meglio dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione (c.d. holding period). In presenza di partecipazioni acquisite in momenti diversi, di devono considerare come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c.d. metodo LIFO);
  2. deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso. La prima iscrizione in bilancio è pertanto tale da qualificare la partecipazione ai fini dellesenzione: se è stata iscritta all'origine nel circolante, la condizione non sarà pertanto mai verificata; mentre mantiene la condizione di partecipazione esente quella originariamente iscritta nelle immobilizzazioni (primo bilancio) e poi riclassificata (bilanci successivi) nel circolante.
- due requisiti oggettivi, riguardanti la partecipata, che devono sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso:
  3. deve essere residente in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. Black list), in alternativa deve essere dimostrata, attraverso l'istituto dell'interpello, ex articolo 11 L. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni, non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
  4. deve svolgere un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 55 del Tuir. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'attività delle società immobiliari il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Nel caso di esercizio congiunto di attività commerciale e non, secondo le indicazioni contenute nella circolare 7/E/2013 per soddisfare il requisito della commercialità va verificata la prevalenza dell'esercizio di attività commerciale confrontando l'ammontare a valore corrente del patrimonio destinato a ciascuna attività o utilizzando altri criteri, quali l'ammontare dei ricavi, costi, redditi o numero di dipendenti impiegati in ciascuna attività.

Il requisito della commercialità, uno dei più controversi a 11 anni dall'entrata in vigore della norma, deve essere considerato sulla base di un criterio sostanziale (sentenza Cassazione 41686/2014): il concetto di impresa commerciale ricorre quando la società partecipata sia dotata di una struttura operativo idonea alla produzione o alla commercializzazione di beni e servizi, che sia produttiva di potenziali ricavi. Il che implica una valutazione in concreto, a prescindere dall'esame formale dell'oggetto sociale, delle caratteristiche della partecipata.

Soddisfatti i requisiti pex, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione non concorrerà alla formazione del reddito imponibili nella misura del 95%: sarà pertanto necessario apportare una variazione in diminuzione nel Modello Unico SC.

I COSTI CONNESSI

La distinzione tra l'esclusione da tassazione del 95% dei dividendi incassati e l'esenzione da tassazione del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni Pex, è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir.

Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi ad esso connessi.

L'articolo 109, al comma 5, prevede infatti la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi

se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il termine "esclusi" viene espressamente citato e implicitamente contrapposto al termine "esenti".
Il trattamento fiscale dei costi è quindi il seguente:

- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni sono pienamente deducibili in quanto afferenti a proventi esclusi dalla base imponibile (dividendi). A fronte di un'imponibilità parziale degli utili si contrappone pertanto la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione;
- i costi connessi alla cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto relativi a proventi esenti (plusvalenze).

I costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione sono considerati indeducibili in primis dall'articolo 4, lettera e), della legge delega n. 80/2003. Il principio viene recepito nel Tuir dal combinato disposto degli articoli 86, comma 2, e 109, comma 5. Infatti, l'articolo 86, al comma 2, fissa il criterio per determinare il calcolo della plusvalenza, quale differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. La circolare 36/E/2004, al paragrafo 3, ha chiarito che i costi inerenti alla cessione di partecipazioni (spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, gli altri oneri che siano specificamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente), che in base alla legge delega risultano indeducibili, non possono essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e che occorrerà pertanto operare una variazione in aumento del reddito di esercizio in sede di dichiarazione dei redditi a motivo dell'indeducibilità di tali costi.

CHECK LIST
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i dividendi siano contabilizzati nell'esercizio in cui è avvenuta la delibera di distribuzione	☐	☐	☐	
Verificare la possibilità di contabilizzare i dividendi da partecipazioni in imprese controllate nell'esercizio di maturazione	☐	☐	☐	
Verificare la competenza degli altri proventi da partecipazioni	☐	☐	☐	
Verificare che i proventi da partecipazione in imprese controllate e collegate siano iscritti separatamente	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Contabilizzazione proventi da partecipazioni per competenza	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi	☐	☐	☐	
Indicare il metodo di contabilizzazione prescelto per i dividendi da partecipazioni in imprese controllate	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per dividendi da queste distribuiti	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Rinviare la tassazione dei dividendi contabilizzati nell'esercizio, ma non incassati (con stanziamento delle imposte differite)	☐	☐	☐	
Assoggettare a tassazione i dividendi contabilizzati in esercizi precedenti, ma incassati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte differite)	☐	☐	☐	
Esenzione dell'95% delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni con i seguenti requisiti: a) periodo di detenzione 12 mesi; b) classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza in un paese non *black list;* d) esercizio attività commerciale	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Per le partecipazioni sprovviste dei requisiti per l'applicazione della *participation exemption*, verifica dell'iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci per usufruire della possibilità di rateizzazione della plusvalenza in un massimo di 5 esercizi (con conseguente stanziamento delle imposte differite)	☐	☐	☐	

C16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Tale voce è deputata ad accogliere gli altri proventi di natura finanziaria con carattere residuale, così suddivisi in relazione alla fonte da cui nascono:

α. *proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*
Sono i proventi derivanti dai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quali gli interessi attivi su prestiti, …

β. *proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*
Sono proventi per interessi, premi, …relativi a titoli che rappresentano un investimento duraturo diversi dalle azioni, quali ad esempio i titoli obbligazionari, quelli emessi dallo Stato (BTP, CCT, …), …

χ. *proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*
Sono proventi per interessi, premi, … relativi a titoli che, essendo destinati alla vendita, sono destinati a permanere temporaneamente nella società. Si deve far comunque riferimento a titoli diversi dalle azioni, quali ad esempio i titoli obbligazionari, quelli emessi dallo Stato (BTP, CCT, …), …

δ. *proventi diversi dai precedenti*
Voce di carattere residuale, in cui vanno compresi ad esempio gli interessi attivi da conti correnti bancari, gli altri proventi derivanti da crediti dell'attivo circolante, gli interessi di mora, le plusvalenze da alienazione di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono operazione straordinaria), …

Dal punto di vista fiscale i proventi finanziari sopra descritti concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'importo maturato nell'esercizio, ad eccezione degli interessi di mora.

Gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di cassa.

CHECK LIST
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i proventi siano iscritti per la quota maturata	☐	☐	☐	
Verificare che i proventi siano iscritti al lordo delle ritenute sugli stessi eventualmente operate	☐	☐	☐	
Verificare che i proventi derivanti da crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti siano iscritti separatamente	☐	☐	☐	
Verificare la riconciliazione delle ritenute subite	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Ratei/risconti per determinare la quota di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per interessi attivi, …	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Rinviare la tassazione degli interessi di mora contabilizzati nell'esercizio, ma non incassati (con stanziamento delle imposte differite)	☐	☐	☐	
Assoggettare a tassazione gli interessi di mora contabilizzati in esercizi precedenti, ma incassati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte differite)	☐	☐	☐	

C17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Tale voce è deputata ad accogliere gli interessi passivi e tutti gli altri oneri di natura finanziaria, di natura non straordinaria, di competenza dell'esercizio, e quindi ad esempio:
- gli interessi passivi di conto corrente;
- gli interessi passivi su finanziamenti ottenuti da banche e altri istituti di credito;
- gli interessi di mora;
- gli interessi passivi ottenuti da fornitori per dilazioni di pagamento;
- gli sconti di natura finanziaria;
- le minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e di partecipazioni.

Nel caso di contributi in conto interessi, il relativo importo deve essere portato a riduzione della voce *C17,* se conseguito nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i relativi interessi, nella voce *C16 d,* se conseguito in esercizi successivi.
Dal punto di vista fiscale, la norma che regola la deducibilità degli interessi passivi è l'articolo 96 Tuir.
La disposizione si applica esclusivamente alle società di capitali e sono espressamente escluse dalla sua applicazione:
- le banche e gli altri soggetti finanziari di cui articolo 1 D.Lgs. 87/1992, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- le società consortili per l'esecuzione di lavori pubblici;
- le società progetto;
- le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.

Gli interessi passivi rilevanti ai fini della disciplina sono tutti quelli derivanti da qualsiasi rapporto avente causa finanziaria, compresi i contratti di mutuo, finanziamento soci, interessi impliciti relativi a contratti di leasing. Rimangono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
La nuova norma prevede il seguente meccanismo di deducibilità degli interessi passivi:
- sono deducibili per un ammontare pari agli interessi attivi [10] e proventi assimilati in ogni esercizio;

[10] La definizione di interessi attivi è speculare a quella di interessi passivi. Nei primi sono da ricomprendere anche quelli derivanti da crediti di natura commerciale e quelli virtuali ricollegabili al ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione pubblica (da calcolarsi al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto).

- l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) dell'esercizio;
- in caso di ulteriore eccedenza, essa è rinviata ai successivi periodi di imposta senza alcuna limitazione temporale, ed è deducibile sempre con il meccanismo del ROL.

A decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è possibile il riporto in avanti della quota del ROL non utilizzata.
Per quanto concerne la definizione del ROL, esso è pari alla differenza tra valore della produzione ed i costi della produzione dello schema di Conto Economico (voci A) e B) di cui all'articolo 2425 comma 1 del codice civile), al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base si principi contabili internazionali, il ROL va determinato assumendo le corrispondenti voci di conto economico.
È inoltre prevista la possibilità in caso di adesione all'istituto del consolidato fiscale, di portare gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società in diminuzione del reddito complessivo del gruppo se altre società partecipanti presentano, per lo stesso periodo di imposta, un ROL capiente e non ancora integralmente utilizzato per la deduzione.

Gli interessi di mora passivi sono deducibili secondo il principio di cassa.

Per quanto riguarda le eventuali minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni iscritte nell'ambito dell'attivo immobilizzato, l'articolo 101 richiama, per stabilire l'applicabilità o meno del regime di indeducibilità, l'articolo 87 del Tuir (c.d. *participation exemption*).
Sono pertanto indeducibili le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- Holding period di 12 mesi;
- Classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso;
- Residenza in un paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata;
- Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

In caso di realizzo di partecipazioni che invece non possiedono questi requisiti, le eventuali minusvalenze risulteranno essere deducibili.

CHECK LIST
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che gli interessi, su prestiti sia di breve che di lungo periodo, siano iscritti per la quota maturata (verifica piani di ammortamento)	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che gli interessi e gli altri oneri finanziari verso imprese controllate, collegate e controllanti siano iscritti separatamente	☐	☐	☐	
Verificare la rilevazione delle commissioni di massimo scoperto in proporzione del tempo maturato (pro rata temporis)	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Ratei/risconti per determinare la quota di competenza dell'esercizio degli interessi passivi finanziari, su depositi cauzionali,…	☐	☐	☐	
Risconti su commissioni su fideiussione di natura finanziaria	☐	☐	☐	
Rilevazione delle quote di contributi in conto interessi	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare, dando adeguata informazione, l'eventuale variazione dei criteri di contabilizzazione e valutazione rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	
Indicare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio distintamente per ogni voce	☐	☐	☐	
Indicare la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e verso altri soggetti *NB. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato*	☐	☐	☐	

4. Relazione sulla gestione

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i rapporti esistenti con le imprese del gruppo per interessi passivi, oneri finanziari …	☐	☐	☐	

5. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Rinviare la deduzione degli interessi di mora passivi contabilizzati nell'esercizio, ma non pagati (con stanziamento delle imposte anticipate)	☐	☐	☐	
Dedurre gli interessi di mora passivi contabilizzati in esercizi precedenti, ma pagati nell'esercizio (con il rigiro delle relative imposte anticipate)	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità degli interessi passivi fino al limite degli interessi attivi e proventi assimilati	☐	☐	☐	
Verificare la deducibilità dell'eventuale eccedenza di interessi passivi nel limite del 30% del ROL	☐	☐	☐	
Verificare l'indeducibilità degli interessi dovuti sulle liquidazioni iva trimestrali	☐	☐	☐	
Indeducibilità del 100% delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni con i seguenti requisiti: a) periodo di detenzione 12 mesi; b) classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; c) residenza in un paese non *black list;* d) esercizio attività commerciale	☐	☐	☐	

C17 bis. UTILI E PERDITE SU CAMBI

Tale voce è deputata ad accogliere i proventi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta.
L'articolo 2425 bis cod. civ. stabilisce infatti che:
"I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta".

Dal punto di vista contabile l'operazione in valuta deve essere rilevata in bilancio convertendo l'importo espresso in valuta diversa dall'euro nella moneta di conto.
Se l'operazione non viene regolata (i crediti non vengono incassati e i debiti non vendono pagati) nel corso dell'esercizio in cui è stata rilevata, si pone il problema di valutare la posta in valuta in sede di chiusura dell'esercizio.
Bisogna a tal proposito distinguere:

- *attività e passività non immobilizzate espresse in valuta*
  Devono essere valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio[11].
- *immobilizzazioni espresse in valuta*
  Le immobilizzazioni monetarie (crediti finanziari) devono essere valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, quelle non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non monetarie) devono essere iscritte al tasso di cambio storico o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione si ritiene durevole.

Nella voce C17 bis vanno quindi indicati:

- gli utili e le perdite su cambi realizzate, derivanti cioè da operazioni in valuta regolate nell'esercizio;
- gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti cioè dalla valutazione di fine esercizio.

L'eventuale utile netto determinato dalla somma algebrica delle singole perdite e dei singoli utili, non realizzati, deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo, accantonamento da effettuarsi in sede di destinazione dell'utile.

CHECK LIST
UTILI E PERDITE SU CAMBI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la contabilizzazione degli utili su cambi realizzati di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione delle perdite su cambi realizzate di competenza dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare la valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle attività/passività non immobilizzate espresse in valuta	☐	☐	☐	
Verificare la valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle immobilizzazioni monetarie	☐	☐	☐	

[11] È necessario prima di operare la valutazione ricondurre il valore dei crediti a quello di realizzo, e allineare il costo storico di partecipazioni e titoli al valore di mercato, se inferiore.

	SI	NO	N/A	Note
Confrontare, per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non monetarie il tasso di cambio storico con quello alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare la valutazione delle immobilizzazioni di cui al punto precedente al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio se durevolmente inferiore rispetto al cambio storico	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevare gli utili e/o perdite su cambi non realizzati	☐	☐	☐	
Rilevare in sede di destinazione dell'utile l'eventuale riserva non distribuibile a fronte degli utili netti di cambio non realizzati	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Indicare i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato	☐	☐	☐	
Indicare gli eventuali effetti significativi che possono derivare dalla variazione nei cambi verificatesi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la tassazione dei soli utili su cambio realizzati.	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la deducibilità delle sole perdite su cambio realizzate	☐	☐	☐	
Verificare la tassazione/deducibilità degli utili/perdite su cambio non realizzate, se il rischio di cambio è coperto da specifico contratto, valutato in maniera coerente	☐	☐	☐	
Verificare che la valutazione al cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti/debiti in valuta estera riguardi la totalità di essi	☐	☐	☐	

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:
- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni

19. Svalutazioni:
- a. di partecipazioni
- b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni

D18. RIVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:

- *i ripristini di valore a fronte di precedenti svalutazioni*

L'articolo 2426, comma 1, n. 3 del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni finanziarie che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto, devono essere iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata " è necessario procedere alla loro rivalutazione.
Analogamente, il n.9 dello stesso articolo, stabilisce che le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi → è necessario procedere alla loro rivalutazione.
Il divieto di mantenere le svalutazioni effettuate se ne sono venute meno le ragioni costituisce infatti applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta.

- *la differenza positiva tra il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ed il loro costo storico*

Il metodo del patrimonio netto (*o equity method*) è un metodo di valutazione alternativo a quello del costo, utilizzabile per le partecipazioni in imprese controllate e collegate. Consiste nell'attribuire a tali partecipazioni un valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.
L'eventuale differenza positiva tra il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al costo storico, può essere rilevato a conto economico nella voce D18 o a stato patrimoniale in apposita riserva non distribuibile.

CHECK LIST
RIVALUTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che alla data del bilancio siano venute meno le cause che hanno imposto, in passati esercizi, la svalutazione delle partecipazioni	☐	☐	☐	
Verificare che sia stato ripristinato il costo originario	☐	☐	☐	
Analizzare l'ultimo bilancio delle società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto	☐	☐	☐	
Verificare incrementi patrimoniali derivanti dall'applicazione dell'equity method	☐	☐	☐	
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dei maggiori valori delle attività finanziarie immobilizzate e non	☐	☐	☐	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la rilevanza fiscale delle rivalutazioni in base al disposto dell'articoli 94 e 101 del Tuir	☐	☐	☐	

D19. SVALUTAZIONI

Tale voce è deputata ad accogliere:

- *le riduzioni di valore di attività finanziarie*

Come già commentato nel paragrafo precedente relativo alle rivalutazioni, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 3 e 9 tutte le attività finanziarie, siano esse immobilizzate o facenti parte dell'attivo circolante, vanno svalutate se hanno, rispettivamente, subito perdite durevoli di valore o se il valore desumibile dall'andamento di mercato (valore di realizzo) è inferiore al costo storico di acquisto.

- *la differenza negativa tra il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ed il loro costo storico*

L'eventuale differenza, se negativa, tra il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al costo storico, va rilevata alla voce di conto economico D19.

CHECK LIST
SVALUTAZIONI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni finanziarie	☐	☐	☐	
Confrontare per le attività finanziarie non immobilizzate il costo storico con il valore di realizzo, che se minore richiede la rilevazione di una svalutazione	☐	☐	☐	
Analizzare l'ultimo bilancio delle società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto	☐	☐	☐	
Verificare decrementi patrimoniali derivanti dall'applicazione dell'equity method	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i criteri di contabilizzazione e valutazione siano uniformi rispetto all'esercizio precedente	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione dei minori valori delle attività finanziarie immobilizzate e non	☐	☐	☐	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Ripresa a tassazione delle svalutazioni di partecipazioni non realizzate	☐	☐	☐	
Verificare la rilevanza fiscale delle svalutazioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni	☐	☐	☐	

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti

E20. E21. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Tale voce è deputata ad accogliere i componenti straordinari di reddito, ovvero i componenti non derivanti dall'attività ordinaria.

L'elemento discriminante per classificare un componente come straordinario, non è l'eccezionalità o l'anomalia dell'evento, ma l'estraneità della fonte del provento o dell'onere, alla gestione ordinaria dell'impresa.

Di conseguenza non sono da qualificarsi come straordinari gli eventi che, se pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla normale attività[12].
Nel caso in cui si sia in presenza di un evento o una operazione straordinaria è necessario imputarne l'effetto a conto economico nell'esercizio in cui l'evento si verifica o l'operazione viene effettuata.

IFRS
In base ai principi contabili internazionali non esistono componenti "straordinari": tutti i costi ed i ricavi si correlano all'attività ordinaria dell'impresa.

A livello esemplificativo, vengono di seguito elencati eventi che si qualificano come componenti di reddito straordinari:

- *Plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda*
  - oneri di ristrutturazione
  - plusvalenze e minusvalenze derivanti da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, di notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati dall'impresa e che non deriva dal fisiologico deperimento economico-tecnico
  - plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende o rami aziendali
  - vendita di consistenti giacenze di magazzino a prezzi non remunerativi a seguito di radicali mutamenti nella strategia produttiva o commerciale dell'azienda
  - cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute
  - plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie quali ridimensionamento produttivo o riconversione produttiva

[12] Ad esempio il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce evento straordinario per un'impresa industriale, mentre non è tale per l'impresa assicuratrice che lo ha assicurato anche se i suoi effetti sono significativi. Fattispecie che non si possono considerare di natura "straordinaria" sono poi: scioperi (in quanto rientranti nel rischio di impresa), utili/perdite derivanti da variazioni cambi, perdite su crediti (anche se di rilevante entità), definizione di controversie se attinenti l'ordinaria gestione dell'impresa.

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da catastrofi naturali, espropri, nazionalizzazioni

- *Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria*
- *Sopravvenienze attive e passive generate da fatti che esulano dal controllo e dall'attività dell'impresa*
  - furti e ammanchi di disponibilità liquide, giacenze di magazzino, …
  - liti, cause
  - multe, penali, ammende
  - perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre
  - prescrizioni di crediti e debiti
  - indennità per rotture contratti e altri casi eccezionali

- *Componenti di reddito di competenza economica relativa ad esercizi precedenti*
  - derivanti da errori di rilevazione di fatti di gestione relativi ad esercizi precedenti (errori di calcolo, omesse o errate registrazioni contabili, …)
  - derivanti da errori di valutazione delle poste di bilancio relative ad esercizi precedenti, sempreché non siano originate da aggiornamenti nelle stime di valore (errori nell'applicazione di principi contabili, dei criteri di valutazione, …)

- *Imposte relative ad esercizi precedenti*
  Trattasi di imposte, sia dirette che indirette, con i relativi accessori (sanzioni ed interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da condoni, accertamenti definitivi, conciliazioni giudiziali

- *Effetti delle variazioni dei criteri di valutazione delle poste di bilancio*

APPROFONDIMENTO

OIC 29
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La revisione dei principi contabili, adeguandone i contenuti in modo da tener conto dell'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e della regolamentazione contabile internazionale, e modificandone la struttura rendendola più facilmente consultabile, ha portato all'approvazione definitiva delle nuove versioni relative a 19 Principi contabili, applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Tra questi la fondazione OIC ha pubblicato il nuovo principio contabile OIC 29, che disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi concernenti:

- i cambiamenti di principi contabili
- i cambiamenti di stime contabili
- la correzione di errori
- gli eventi ed operazioni straordinari
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In sintesi le principali novità rispetto alla versione precedente sono le seguenti:

- in merito alla determinazione degli effetti connessi al cambiamento di un principio contabile, l'applicazione del metodo prospettico, che consiste nell'applicare il nuovo principio solo a fatti ed operazioni avvenute a partire dall'esercizio in cui avviene il cambiamento, è stata limitata ai seguenti casi:
- quando non è ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
- quando la determinazione dell'effetto pregresso è troppo onerosa.

- per quanto riguarda la rilevazione degli errori, il nuovo principio elimina la distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti;
- è stata ampliata la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio con l'obiettivo di trattare in maniera più completa gli eventi possono comportare un problema di continuità aziendale.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati correttamente e con estrema cautela in quanto limitano la comparabilità dei bilanci.
Sul tema il codice civile si limita ad affermare all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6 che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro" e, al comma 2, ammette deroghe a tale principio ma solo in casi eccezionali. In tal caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
Altre indicazioni non vengono fornite: né sulla definizione dei casi eccezionali in cui è ammessa la deroga né sul riflesso in bilancio della rettifica risultante dal cambiamento dei criteri di valutazione né sull'esposizione in nota integrativa degli effetti delle modifiche.
Colma pertanto questa "lacuna" il principio contabile OIC 29 che innanzitutto definisce i principi contabili al cui cambiamento è dedicato l'OIC stesso.
Per principi contabili si intendono i principi che disciplinano:

- i criteri di individuazione delle operazioni
- le modalità della loro rilevazione
- i criteri di valutazione
- i criteri di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.

Un loro cambiamento deve essere adeguatamente motivato ed è giustificato solo da una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni societarie; va inoltre rilevato nell'esercizio in cui viene adottato.
Ma come si determinano gli effetti reddituali connessi al cambiamento di un principio contabile?
L'OIC 29 precisa che tale determinazione deve avvenire secondo il metodo retroattivo, che consiste nell'applicare il nuovo principio contabile anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
È possibile utilizzare un altro metodo, il metodo prospettico, che consiste nell'applicare il nuovo principio contabile solo ad eventi ed operazioni avvenuti a partire dall'esercizio in cui avviene il cambiamento, solo nei seguenti casi:

- quando non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
- quando la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

Di regola quindi il nuovo principio contabile va applicato retroattivamente con la conseguente esigenza di calcolare l'effetto cumulativo di tale cambiamento all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti.
Tale effetto cumulativo è determinato dalla differenza tra il patrimonio netto contabile iniziale dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e l'ammontare dello stesso che avremmo avuto nel caso in cui il nuovo principio fosse stato adottato nei precedenti esercizi.
Esso si calcola all'inizio dell'esercizio ed è rilevato a conto economico tra i componenti straordinari.
Così operando il risultato dell'esercizio in cui avviene il cambiamento del criterio contabile tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio senza essere inficiato dall'effetto cumulativo.
Un esempio aiuterà a chiarire il concetto.
Si supponga che un'azienda abbia sempre valutato in passato le rimanenze con il metodo LIFO e che a fine esercizio decida, per uniformarsi alle regole della capogruppo, di passare al metodo FIFO.

I relativi valori sono sotto riportati:

	rimanenze iniziali	rimanenze finali	variazione rimanenze
Metodo LIFO	500	750	250
Metodo FIFO	350	480	130
Differenza	-150	-270	-120

L'effetto cumulativo sul patrimonio netto iniziale è pari a -150, pari cioè alla differenza tra i due valori di rimanenze iniziali, e va rappresentato a conto economico tra i componenti straordinari, in questo caso quale onere.
La scrittura potrebbe essere la seguente:

d	Oneri straordinari	a	Rimanenze iniziali	150	150

Così facendo, le rimanenze iniziali risultano iscritte in contabilità al valore derivante dall'applicazione del nuovo metodo FIFO, cioè a 350.
A fine esercizio, in sede di valutazione e rilevazione delle rimanenze finali, si procederà con la seguente scrittura contabile:

			≠	480	
d	Rimanenze finali	a	Rimanenze inziali		350
			Variazione rimanenze		130

Pertanto la voce del bilancio A.3 – Variazione delle rimanenze presenterà un ammontare pari a +130, dovuto al normale svolgersi degli eventi nel nuovo esercizio.
Il minor utile ordinario derivante dall'applicazione del nuovo criterio contabile, pari a 120, sarà così determinato:

	variazione rimanenze
Metodo LIFO	250
Metodo FIFO	130
Differenza	-120

Se sommiamo algebricamente il ricavo di 130 come variazione di magazzino calcolata con l'applicazione del nuovo principio e i – 150 costituenti l'effetto cumulativo iniziale derivanti dal cambio di criterio, otteniamo -20 che rappresenta proprio la differenza tra le rimanenze finali calcolate con il nuovo principio (480) e quelle iniziali calcolate con il vecchio principio (500).
In pratica la differenza lorda (-20) viene scomposta nelle due componenti di effetto cumulativo (-150) quale componente straordinario, e effetto ordinario sul risultato (+130), che pertanto non è inficiato da quello cumulativo.
L'utilizzo del metodo prospettico per rilevare il cambiamento di principio contabile, consentito solo nei casi elencati in precedenza, non comporta invece alcuna modifica ai valori esistenti all'inizio dell'esercizio, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell'esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze

modificativi degli stessi. Di conseguenza l'applicazione del vecchio principio contabile continuerà ad influenzare non solo il risultato dell'esercizio in cui si attua il cambiamento, ma anche il risultato degli esercizi successivi.
Con riferimento all'informativa da fornire nella nota integrativa a seguito del cambiamento dei principi contabili, l'articolo 2423-bis cod. civ., dopo aver previsto al n. 6 del comma 1 che "i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro", al comma 2 stabilisce che eventuali deroghe "sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".
Nella descrizione dell'influenza sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico la nota integrativa deve illustrare:

- le modalità di applicazione del nuovo principio contabile, e quindi:
  a. in caso di applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile, l'effetto sulle componenti ordinarie dell'esercizio, prima delle componenti straordinarie, per non aver adottato il criterio precedente;
  b. in caso di applicazione prospettica, l'effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato dell'esercizio precedente, se il nuovo principio contabile fosse stato applicato anche in precedenza;
- gli effetti di cui ai punti precedenti sulle voci di stato patrimoniale interessate, nonché sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell'incidenza fiscale.

L'articolo 2423-ter, comma 5, cod. civ. prevede inoltre che "se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".
Nel caso in cui tali effetti siano rilevanti o si ripercuotano su una pluralità di voci interessate, è opportuno che nella nota integrativa sia incluso un prospetto economico-patrimoniale sintetico tale da evidenziare le voci dell'esercizio precedente, adattate per riflettere l'applicazione del nuovo principio contabile anche a fatti ed operazioni avvenute in esercizi precedenti.

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

Il nuovo OIC 29 definisce le stime come i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.
La predisposizione del bilancio d'esercizio è essenzialmente il risultato di un processo di stima: nessuna attività e passività, tranne il denaro contante in cassa, può sottrarsi dall'essere stimata.
Ma tale processo, sicuramente comprendente per sua natura elementi di soggettività, non deve essere arbitrario, ma deve essere eseguito sempre avendo a mente l'obiettivo fondamentale del bilancio, ovvero la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Il processo di stima deve tener conto:

- delle caratteristiche degli elementi già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, quali ad esempio i costi effettivamente sostenuti (diretti ed indiretti) per la fabbricazione di un prodotto di magazzino, dei quali si deve tener conto nella stima del magazzino stesso;
- della loro prevedibile evoluzione futura, di cui tener conto ad esempio quando si stima un credito, per determinare il valore di futuro realizzo, o un'immobilizzazione, nella stima della vita utile residua.

Operativamente si deve partire dall'analisi dei dati obiettivi di ogni singolo componente di una determinata classe di bilancio (ad esempio per quanto riguarda la voce di bilancio C.II.1 Crediti verso clienti, va rilevato il valore nominale di ogni credito commerciale). Successivamente ogni singolo credito è assoggettato ad una procedura di stima, che consiste in un procedimento razionale di raccolta di informazioni e di valutazione dell'effetto che queste informazioni raccolte hanno sul valore oggetto di stima, per arrivare alla determinazione del suo valore di realizzo, rettificandolo se del caso per tener conto della stimata esigibilità. Infine, aggregando i valori, si perviene al dato di bilancio.

Nel corso degli esercizi, l'acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o l'accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria, conducono necessariamente gli amministratori a rivedere ed aggiornare le stime in sede di predisposizione del bilancio.
I valori precedentemente esposti sono pertanto fisiologicamente soggetti a rettifica senza che queste rettifiche costituiscano correzioni di precedenti errori.
Gli effetti dei cambiamenti di stima, se chiaramente non derivano da stime errate, sono pertanto componenti ordinari di competenza dell'esercizio in cui si verificano e sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.
Non danno luogo alla formazione di alcun elemento straordinario di reddito e pertanto non deve essere fatta una loro rilevazione retroattiva, come avviene nel caso di cambiamento di principi contabili.
In alcuni casi il cambiamento di stima ha effetti solo sull'esercizio in cui avviene, come ad esempio nell'ipotesi di stima dell'esigibilità di un credito o di recuperabilità delle imposte anticipate; in altri casi può aver effetto anche negli esercizi successivi, come nel caso in cui viene rivista la stima della vita utile residua di una immobilizzazione.
Pur essendo in genere agevole distinguere un cambiamento di stima da un cambiamento di principio contabile, e la distinzione è rilevante per l'impatto prospettico del primo e retroattivo del secondo, vi sono casi in cui tale distinzione non è immediata.
Si consideri ad esempio il caso in cui gli amministratori decidano di addebitare a conto economico un onere che, negli esercizi precedenti, era stato capitalizzato, perché sulla base di nuove informazioni risulta incerta l'utilità futura dello stesso.
Se è vero che capitalizzazione e addebito al conto economico sono criteri contabili alternativi, in questa ipotesi, il cambiamento non rappresenta una scelta generale di politica contabile aziendale, che andrebbe rilevata come cambiamento di principio contabile, ma la scelta deriva dall'incertezza dell'utilità futura di un onere, e quindi va ricondotta ad un cambiamento di stima e non di principio.
Il nuovo OIC 29 precisa inoltre che, nei casi in cui un cambiamento di principio contabile comporta contestualmente anche un cambiamento di stima, poiché quest'ultimo è diretta conseguenza del cambiamento di principio, e poiché è difficile, se non impossibile, distinguere tra i due effetti, la rettifica complessiva è rilevata come un cambiamento di principio contabile.
L'articolo 2427 cod. civ. non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia un'informativa si rende necessaria, se il cambiamento non è originato dai normali aggiornamenti delle stime di valore effettuati in precedenti esercizi come ad esempio succede quando si verificano eventi straordinari che richiedono una sostanziale modifica nella determinazione della stima, ovvero nel caso di operazioni che implichino rischi ed incertezze nella stima stessa.
In questi casi, nella nota integrativa vanno illustrate:

- le ragioni del cambiamento;
- il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
- l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

CORREZIONE DI ERRORI

Il nuovo OIC 29 definisce errore contabile una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa.
Si commette pertanto un errore quando non si applica o si applica in modo improprio un principio contabile pur avendo a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per la corretta applicazione.
Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile, fattispecie pertanto diverse da quelle relative ai cambiamenti di stime o di principi contabili, da cui gli errori si distinguono.

L'OIC 29, nella nuova versione aggiornata, non contiene più la distinzione tra errori determinanti e non, ma distingue tra errori marginali o addirittura irrilevanti e quelli che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio al postulato della rappresentazione veritiera e corretta.
Viene rilevata inoltre l'impossibilità di definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore, per stabilire quando arrechi o meno tale pregiudizio, perché diverse sono le variabili in gioco: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo e altri che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi.
Ad esempio, un mero errore di calcolo relativamente modesto commesso nell'iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità sia una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l'impresa.
In ogni caso, quando si verifica un errore, questo va rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento. Chiaramente, se viene rilevato prima della chiusura dell'esercizio non ci sono particolari problematiche da gestire: basterà annullare o correggere la scrittura contabile originaria.
Se invece l'errore è individuato dopo la chiusura dell'esercizio, la correzione si effettua in quello in corso modificando la voce patrimoniale interessata, e imputando come contropartita un provento od un onere da classificarsi tra i componenti straordinari alla voce "E) Proventi ed oneri straordinari" (E20 e E21) creando la sottovoce "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti".
Vi sono tuttavia dei casi in cui le correzioni riguardano errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico: in tali fattispecie la correzione non avrà come contropartita il conto economico, ma il patrimonio netto nelle sue corrispondenti voci.
È il caso ad esempio di errori compiuti nel rilevare la rivalutazione iniziale di una immobilizzazione eseguita a seguito di leggi speciali, la cui correzione troverà contropartita nella relativa Riserva di rivalutazione; o il caso di correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento o fusione, che troveranno contropartita nella voce differenza di conferimento o fusione.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa nel caso di correzione di errori, nel fornire l'informativa di cui all'articolo 2427, comma 1, cod. civ. al punto 13) "la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile", andrà illustrata:

- la natura dell'errore commesso;
- l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e l'ammontare della stessa con riferimento agli esercizi precedenti inficiati dagli errori rilevati, qualora determinabile.

Inoltre per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico andrà indicato l'importo corretto della voce corrispondente del precedente esercizio.

OPERAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI

Il risultato d'esercizio può essere influenzato, anche in modo significativo, dagli effetti di operazioni ed eventi straordinari, definiti come quelli che originano proventi e oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società.
Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

- eventi accidentali ed infrequenti;
- operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

È possibile quindi che uno stesso evento possa essere considerato straordinario per un'impresa e ordinario per un'altra, a seconda dell'attività ordinaria svolta dall'impresa stessa.
Non sono invece considerati eventi o operazioni straordinari:

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;

- utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell'impresa.

Le operazioni e gli eventi straordinari si contabilizzano nell'esercizio in cui l'evento si verifica o l'operazione viene effettuata e sono classificati nelle voci E20 ed E21 del conto economico, rispettivamente dedicate ai proventi e agli oneri straordinari.
Un elenco esemplificativo non esaustivo di ciò che va classificato nelle voci E20 ed E21, è contenuto nell'OIC 12 nel commento dedicato allo schema di conto economico. Trattasi di:

a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda, quali ad esempio oneri di ristrutturazioni aziendali, componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito, plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito;
c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria
d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa, quali ad esempio:
    - furti e ammanchi di beni di natura straordinaria,
    - perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.
    - liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;
    - oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;
    - oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa;
    - perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;
    - indennità varie per rotture di contratti.
e) Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati, di cui abbiamo trattato in un precedente paragrafo;
g) Imposte relative ad esercizi precedenti.

Va infine rilevato che, per determinate fattispecie, è necessario anticipare, attraverso appositi accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, in conformità alla disciplina prevista nell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", gli eventuali oneri connessi ad operazioni straordinarie non ancora effettuate, ma i cui presupposti esistono già alla data di bilancio e risultano probabili e quantificabili alla data di redazione del bilancio.
Per quanto riguarda le informazioni da fornire nella nota integrativa ricordiamo che l'articolo 2427, comma 1, cod. civ. al punto 13) richiede "la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile".

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data in cui viene redatto il progetto di bilancio da parte degli amministratori.
Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adegua-

tamente modificare il progetto di bilancio, secondo le regole che seguono, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.
L'OIC 29 individua tre fattispecie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Per quanto riguarda i primi, sono fatti che si riferiscono a condizioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma delle quali si viene a conoscenza solo in data successiva. In questo vaso i valori di fine esercizio, patrimoniali o reddituali, devono essere rettificati per recepire tali fatti nel rispetto del principio di competenza economica, riflettendosi pertanto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d'esercizio.
Alcuni esempi sono forniti dallo stesso principio contabile:
- definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, come nel caso di deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio oppure nel caso di vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo;
- definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- scoperta di un errore o di una frode.

Dopo la chiusura dell'esercizio si possono verificare invece fatti e circostanze che non sono da recepire nell'esercizio in chiusura, ma andranno ad incidere sul bilancio del nuovo esercizio appena aperto.
Esempi sono:
- la riduzione nel valore di mercato di alcuni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio, il cui trattamento contabile è disciplinato dall'OIC 19 "Debiti";
- ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio., il cui trattamento contabile è disciplinato dall'OIC 6.

Tali fatti quindi non vanno rilevati in bilancio, ma devono essere illustrati nella nota integrativa affinché i destinatari dell'informazione societaria possono fare le opportune valutazioni e prendere le più consapevoli decisioni.
In tal senso richiedono un'adeguata informativa nella nota integrativa:
- le operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- l'annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- gli acquisti o cessioni di un'azienda significativa;

- la distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- l'annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- l'emissione di un prestito obbligazionario;
- l'aumento di capitale;
- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio;
- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Per completezza ricordiamo che l'articolo 2428, comma 3, n. 5 cod. civ. richiede che dalla relazione sulla gestione risultino in ogni caso i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Di conseguenza l'informazione richiesta nella nota integrativa può avvenire anche mediante un richiamo all'illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'OIC 29, nel concludere la disamina sulle tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, tratta infine di quelli accadimenti che possono mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale, e a cui gli amministratori devono prestare particolare attenzione, anche al fine di un'eventuale messa in liquidazione della società o di cessazione dell'attività operativa o di una più semplice riflessione sulla necessità di basarsi ancora nelle valutazioni di bilancio d'esercizio sul presupposto della continuità aziendale. Un esempio di tale fattispecie è costituito da un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria di un'impresa dopo la chiusura dell'esercizio, di dimensioni tali da porre dubbi sulla continuità aziendale.

Risoluzione 87/E/2013: accertamento dei costi non di competenza

Con la risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 l'Agenzia torna sul tema del recupero del costo dedotto in violazione del principio di competenza.

La questione era stata già affrontata con la precedente Circolare n. 23/E del 2010: il documento di prassi in questione, per evitare che dalla ripresa del costo reso deducibile in un periodo di non corretta competenza derivasse una problematica di doppia imposizione, aveva indicato come il contribuente potesse ottenere il rimborso della maggiore imposta versata nel periodo in cui vi sarebbe dovuta essere la corretta imputazione del componente negativo. Con la successiva Circolare n. 31/E del 2012, era stata prevista la possibilità di una "compensazione" delle partite in sede di accertamento con adesione.

Con la più recente Circolare n. 31/E del 2013, la tematica è stata analizzata dal punto di vista della correzione, da parte degli stessi contribuenti, di errori contabili nei casi di mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza. Per il recupero dei costi non dedotti nel corretto periodo di competenza, la soluzione prospettata dalla circolare è stata quella della presentazione di una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322 del 1998. La soluzione in questione è stata indicata dal documento di prassi non soltanto nel caso in cui nel periodo in questione vi fosse stato il versamento di imposte, da recuperare quindi in parte, ma anche quando per effetto della correzione si concretizza una perdita o un incremento della perdita dichiarata nell'anno.

Da questa conclusione parte la risoluzione n. 87/E, che, nei casi in cui la rettifica del costo dedotto in difetto di competenza sia fatta dall'Ufficio, si pone l'obiettivo di evitare

che si verifichi una doppia imposizione negli esercizi in cui sono state versate imposte in conseguenza della mancata utilizzazione della maggior perdita.
Se nell'esercizio di corretta imputazione del costo si è realizzata una perdita e questa è stata utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita.
Mutuando le conclusioni della Circolare n. 23/E/2010, laddove non sia invece più possibile presentare l'integrativa, perché è passato il termine limite, correlato a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il recupero della maggior imposta versata può avvenire entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, con il rimborso che segue la procedura di cui all'articolo 38 del D.P.R. 602/1973, ovvero, qualora sia scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento per violazione del principio di competenza, usufruendo del disposto dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.
La risoluzione conclude indicando che, se nei periodi precedenti a quelli in cui l'accertamento è divenuto definitivo non è emerso reddito imponibile, la maggior perdita deve essere indicata nella dichiarazione di tale periodo e così utilizzata, non essendovi più limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite.

CHECK LIST
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che i proventi e gli oneri imputati tra i componenti straordinari derivino da fatti estranei alla gestione dell'impresa	☐	☐	☐	
Verificare che le plusvalenze/minusvalenze patrimoniali derivino da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura aziendale	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di proventi e oneri relativi ad esercizi precedenti che trovano la loro origine in errori o omissioni di allora e che non costituiscono semplici rettifiche di stima	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di rettifiche di costi per sconti, abbuoni, resi e premi relativi a costi di esercizi precedenti	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare la contabilizzazione in questa voce di rettifiche di ricavi per sconti, abbuoni, resi e premi relativi a vendite di esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di rettifiche di costi di esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di risarcimenti assicurativi relativi ad esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di plusvalenze/minusvalenze da cessione di immobili civili	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di quote di contributi in conto impianti relativi ad esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di quote di contributi in conto interessi relativi ad esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di quote di contributi in conto capitale relativi ad esercizi precedenti	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di liberalità non inerenti l'attività esercitata	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di furti, ammanchi, perdite e danneggiamenti da eventi straordinari	☐	☐	☐	
Verificare la contabilizzazione in questa voce di rettifiche derivanti da variazioni delle politiche contabili	☐	☐	☐	

2. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Se di valore significativo dettagliare la composizione della voce *NB. Informazione non richiesta nel bilancio abbreviato*	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Informazioni circa le eventuali correzioni degli errori rilevati su bilanci di esercizi precedenti ed, eventualmente, il rifacimento di questi ultimi	☐	☐	☐	
Informazioni circa i motivi di cambiamento di principi contabili, l'effetto cumulativo sugli utili a nuovo iniziali che si sarebbe avuto applicando retroattivamente il criterio, l'effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato d'esercizio se il nuovo principio contabile fosse stato applicato anche in precedenza	☐	☐	☐	

3. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Verificare l'esistenza di sopravvenienze attive a fronte di originari costi non dedotti	☐	☐	☐	
Verificare che le plus/minusvalenze siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento	☐	☐	☐	
Verificare la possibilità di rateizzare le plusvalenze patrimoniali al massimo in 5 esercizi per beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (3 anni solari intercorrenti tra data di acquisto e data di vendita)	☐	☐	☐	
Verificare tassazione/deducibilità parziale delle plus/minusvalenze su beni a deducibilità limitata	☐	☐	☐	
Riprendere a tassazione le sopravvenienze passive relative a componenti di reddito di esercizi precedenti (derivanti da errore) per mancato rispetto del principio della competenza	☐	☐	☐	

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Tale voce è deputata ad accogliere le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, e cioè:
- l'IRES, con aliquota pari al 27,5% da applicarsi al reddito imponibile;
- l'Irap, con aliquota pari al 3,9% da applicarsi al valore della produzione netta;

- eventuali imposte sostitutive di tali tributi.

Non vanno considerate solamente le imposte liquidate in dichiarazione dei redditi, cioè quelle che dovranno essere immediatamente corrisposte all'erario, e quindi le "imposte correnti", ma è necessario tener conto, nel rispetto del principio di competenza[13], anche della c.d. *fiscalità differita,* e cioè delle imposte *anticipate*, liquidate nel periodo d'imposta in esame ma di competenza di periodi successivi, e delle imposte *differite*, imposte di cui l'esigibilità, ma non la competenza, è stata rinviata.

Le imposte anticipate e differite traggono origine dalle differenze che possono sorgere tra il risultato prima delle imposte di conto economico ed il reddito imponibile ai fini fiscali.

Tali differenze possono essere:

- permanenti →cioè non destinate ad essere riassorbite negli esercizi successivi (componenti positivi di reddito esenti o costi non deducibili) che non determinano l'insorgere di imposte anticipate o differite;
- temporanee → cioè destinate ad annullarsi negli esercizi successivi e che determinano l'insorgere di imposte anticipate o differite. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione del reddito imponibile di un periodo e una, o più, corrispondenti variazioni di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi.

Le **differenze temporanee** si distinguono a loro volta in:

- **tassabili → imposte differite**

  In questo caso la differenza determina un reddito imponibile inferiore al risultato civilistico, e quindi le imposte correnti sono inferiori rispetto a quelle di competenza, cioè quelle correlate al risultato emergente dal conto economico. Poiché la differenza è solo temporanea, il pagamento delle imposte è solo rimandato e va quindi rilevato il relativo onere, attraverso lo stanziamento di imposte differite con contropartita la voce fondo imposte differite. Esempi in questo senso sono la rateizzazione delle plusvalenze.

- **deducibili → imposte anticipate**

  In questo caso la differenza determina un reddito imponibile superiore al risultato civilistico, con la conseguenza che le imposte correnti sono superiori rispetto a quelle di competenza. Tali differenze vengono generate da componenti negativi di reddito la cui deducibilità è rinviata, per specifica disposizione fiscale, ad esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Esempi in questo senso sono le spese di rappresentanza, per la parte deducibile, o, ancora, le spese di manutenzione eccedenti il plafond.

  In questo caso sarà necessario stanziare le imposte anticipate con contropartita la voce *attività per imposte anticipate.*

Le attività per imposte anticipate non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza[14] di un loro recupero futuro, ossia dell'esistenza nei successivi esercizi di redditi imponibili sufficienti ad assorbire, allorché si manifesteranno, l'annullamento delle variazioni effettuate in precedenza.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle imposte differite e anticipate, vanno applicate le aliquote Ires ed Irap che vi saranno al momento in cui le differenze temporanee di riverseranno. Le variazioni

[13] La rilevazione della fiscalità differita è necessaria al fine di attribuire il corretto onere fiscale imputabile al risultato economico dell'esercizio.

[14] La ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali attendibili.

delle aliquote vanno considerate solo se, alla data di redazione del bilancio, vi sia già stata la modifica legislativa ed il saldo del fondo imposte differite va rettificato, anno dopo anno, per tenere conto di tali variazioni, così come dell'istituzione e della soppressione di imposte.

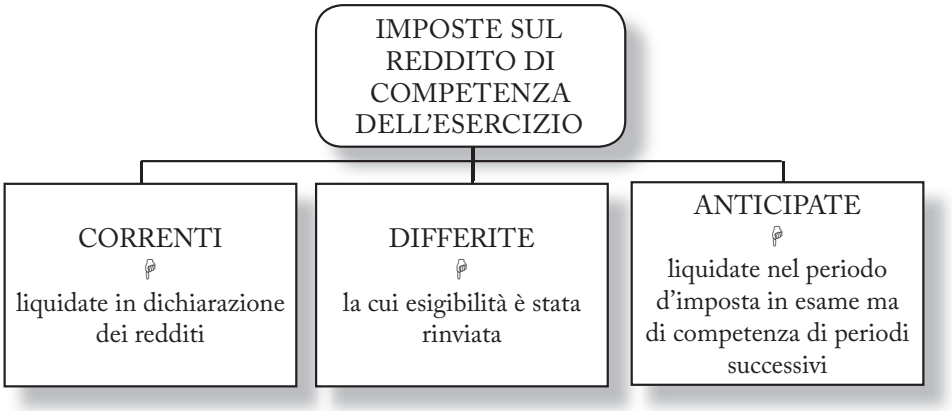

CHECK LIST
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1. Verifiche contabili

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che in questa voce siano incluse esclusivamente le imposte che gravano sul risultato dell'esercizio	☐	☐	☐	
Verificare che sia rilevato il carico fiscale emergente dalla determinazione del reddito imponibile relativo al periodo d'imposta cui il bilancio si riferisce	☐	☐	☐	
Verificare la rilevazione della fiscalità differita in caso di differenze temporanee tra risultato civilistico e reddito imponibile	☐	☐	☐	
Verificare l'iscrizione di imposte anticipate solo se sussiste la ragionevole certezza di realizzare in futuro redditi imponibili	☐	☐	☐	
Verificare che la fiscalità differita sia determinata applicando le aliquote che saranno in vigore al momento in cui le differenze si riverseranno	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Verificare che la contropartita delle imposte differite sia costituita dal fondo imposte differite	☐	☐	☐	
Verificare che la contropartita delle imposte anticipate sia costituita dalle attività per imposte anticipate	☐	☐	☐	

2. Assestamenti

	SI	NO	N/A	Note
Rilevazione imposte correnti Ires ed Irap	☐	☐	☐	
Rilevazione imposte anticipate	☐	☐	☐	
Rilevazione imposte differite	☐	☐	☐	
Rigiro imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti a fronte di variazioni che si sono annullate nell'esercizio e conseguente decremento delle attività per imposte anticipate	☐	☐	☐	
Rigiro imposte differite stanziate in esercizi precedenti a fronte di variazioni che si sono annullate nell'esercizio e conseguente decremento del fondo imposte differite	☐	☐	☐	

3. Nota integrativa

	SI	NO	N/A	Note
Adeguata informativa circa la fiscalità differita di bilancio	☐	☐	☐	
Prospetto di raccordo tra risultato civilistico e reddito imponibile, nel quale evidenziare le riprese fiscali permanenti, temporanee ed i riversamenti da esercizi precedenti	☐	☐	☐	

	SI	NO	N/A	Note
Informativa circa le imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato o le motivazioni della mancata iscrizione	☐	☐	☐	

4. Aspetti fiscali

	SI	NO	N/A	Note
Indeducibilità dell'Ires	☐	☐	☐	
Parziale deducibilità dell'Irap (10%) e dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato	☐	☐	☐	

APPROFONDIMENTO
LA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP DALL'IRES

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 (decreto istitutivo dell'Irap) e dall'articolo 1, comma 43, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che sanciscono la generale indeducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi:

- dapprima l'articolo 6, comma 1, del D.L. 185/2008, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, ha previsto la deduzione di un importo pari al 10% dell'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- successivamente l'articolo 2 del D.L. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, una deduzione analitica dell'Irap afferente le spese per il personale dipendente.

Le due deduzioni sono cUmulabili ma la loro somma non può superare il totale dell'Irap versata/dovuta con riferimento al periodo d'imposta in analisi. In caso di calcolo della deduzione eccedente per effetto della parte analitica, la variazione diminutiva sarà limitata al l'Irap versata/dovuta.

Possono beneficiare delle suddette deduzioni i soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 446/1997, ovvero:

- le società di capitali ed enti commerciali (articolo 5 D.Lgs. 446/1997);
- società di persone e imprEse individuali (articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997);
- lavoratori autonomi, in forma individuale o associata (articolo 8 D.Lgs. 446/1997);
- banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione (articoli 6 e 7 D.Lgs. 446/1997).

LA DEDUZIONE FORFETARIA (10%)

L'articolo 6 del D.L. 185/2008 ha disposto in origine al deducibilità del 10% dell'Irap ai fini della determinazione delle imposte sui redditi al sussistere di interessi e oneri finanziari e/o spese per il personale dipendente e assimilato.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 del D.L. 201/2011, la deduzione in esame è subordinata alla sola presenza di interessi passivi e oneri assimilati ovvero è correlata all'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. Di conseguenza la deduzione forfetaria può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile Irap abbiano concorso interessi passivi superiori a quelli attivi non ammessi in deduzione; ciò a prescindere dall'ammontare degli stessi.

La Circolare 16/E/2009 ha infatti precisato che gli interessi passivi possono essere anche di importo relativamente basso, sempre che questo "*risponda a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risulti coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti*".

Si ritiene che gli interessi passivi computabili comprendano non solo quelli che derivano da rapporti finanziari, ma anche quelli impliciti derivanti da leasing e quelli che scaturiscono da rapporti commerciali.

La procedura di calcolo dell'Irap deducibile dall'Ires in modo forfetario, ma anche come vedremo della deduzione analitica, va eseguita considerando i chiarimenti contenuti nelle circolari 16/E/2009 e 8/E/2013.

L'elemento comune alle due deduzioni è la base di computo dell'importo che costituisce una variazione in diminuzione: si segue il principio di cassa e quindi bisogna considerare l'Irap pagata in un esercizio, sia a titolo di saldo dell'esercizio precedente, sia a titolo di acconto dell'esercizio in corso, nei limiti però dell'imposta effettivamente dovuta.

In altre parole l'Irap versata in acconto può partecipare al calcolo dell'ammontare deducibile, limitatamente all'ammontare dell'Irap dovuta per lo stesso periodo d'imposta.

Il saldo e gli acconti si considerano versati anche se il versamento è stato affettuato utilizzando crediti disponibili in compensazione orizzontale; quanto versato a titolo di acconto rileva anche se derivante dall'utilizzo in compensazione verticale (senza presentazione del modello F24) del credito Irap.

L'eventuale saldo a credito costituisce invece una rettifica degli acconti versati.

Va inoltre considerata anche l'Irap versata nel periodo di imposta a seguito di:

- ravvedimento operoso;
- accertamento/iscrizione a ruolo per effetto della riliquidazione della dichiarazione o dell'attività di accertamento.

Il 10% dei versamenti effettuati, con le limitazioni sopra descritte, costituisce pertanto la quota deducibile ai fini Ires.

Tenendo conto che nel calcolo della deduzione forfetaria non è necessario procedere al calcolo analitico della quota Irap riferibile agli interessi passivi e oneri finanziari, ma solo verificare che nel periodo di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo e in acconto, i predetti oneri abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap, non è consentito tener conto del versamento a saldo con riguardo ad un periodo di imposta in cui la base imponibile Irap non risultava incisa da interessi passivi.

Se ad esempio nel bilancio 2014 di Alfa Srl non sono presenti oneri finanziari, che invece si riscontrano nel bilancio 2015, nella determinazione della deduzione per l'anno 2015 non sarà possibile computare il saldo 2014 versato nel 2015, mentre rileveranno gli acconti versati nel 2015 nel limite dell'Irap dovuta.

ESEMPIO 1

Società Alfa Srl che ha effettuato nel 2015 versamenti per 10.000 € di cui:

- 4.000€ quale saldo 2014
- 6.000€ quali acconti 2015

L'Irap dovuta nel 2015 è pari a 5.000€; nel 2014 non sono presenti oneri finanziari, nel 2015 si. La deduzione Irap spetterà pertanto solo con riferimento agli acconti 2015 e nei limiti dell'imposta di competenza: 10% x 5.000€ = 500€

ESEMPIO 2

Società Beta Srl che ha effettuato nel 2015 versamenti per 15.000 € di cui:

- 5.000 € quale saldo 2014
- 10.000 € quali acconti 2015

L'Irap dovuta nel 2015 è pari a 12.000 €; nel 2014 e nel 2015 sono presenti oneri finanziari.
La deduzione Irap ammonterà pertanto a 1.500 € (10% x 15.000 € = 1.500 €).

Schema riepilogativo deduzione forfetaria (10%)

A. SALDO Irap anno X	debito	debito	credito	credito
B. ACCONTI anno X + 1	debito	debito	debito	debito
C. SALDO Irap anno X + 1	debito	credito	debito	credito
DEDUZIONE FORFETARIA	10% x (A + B)	10% x (A + B - C)	10% x B	10% x (B - C)

LA DEDUZIONE ANALITICA RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE

Al fine di ridurre il carico fiscale delle imprese, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'articolo 2 del D.L. 201/2011 ha introdotto una deduzione analitica dalla imposte sui redditi dell'Irap legata alle spese per il personale dipendente.
A differenza di quella forfetaria legata agli interessi passivi, la deduzione legata al costo del personale è analitica in quanto l'importo deducibile è *pari all'imposta regionale sulle attività produttive... relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato*, al netto delle deduzioni previste ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del D.Lgs. 446/1997.
Per determinare la deduzione in esame è pertanto necessario individuare:

- la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir;
- le deduzioni rilevanti al netto delle quali devono essere considerate le predette spese.

Per identificare le spese per il personale dipendente e assimilato rilevanti, vanno innanzitutto considerate quelle classificate come "Costi per il personale" alla voce B.9 del conto economico: retribuzioni, oneri sociali, contributi assistenziali, quota trattamento fine rapporto, quota previdenza complementare, rimborsi chilometrici.

Come precisato dalla Circolare 8/E/2013 sono da considerare ai fini della deduzione in esame anche le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota Irap dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale assimilato (da classificare alla voce B.7 del conto economico "Costi per servizi"), rilevano i compensi (e relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto e agli amministratori di società (se sono percepiti da soggetti la cui prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione), compreso il trattamento di fine mandato degli amministratori e i rimborsi chilometrici.
Non assumono invece rilevanza, anche se indeducibili ai fini Irap, i compensi occasionali di lavoro autonomo e di impresa e degli associati in partecipazione.
Non rileva neppure l'importo incluso nella voce B.9 riferito al personale distaccato presso terzi, in quanto detto costo non ha concorso a formare il valore della produzione Irap in capo al soggetto distaccante.
Sulla base del principio in base al quale il costo del lavoro deve incidere in termini di indeducibilità Irap sul soggetto presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa, in capo al soggetto distaccante non concorre a formare il valore della produzione Irap né il costo del personale distaccato presso terzi (compreso nella voce B.9) né il relativo provento (classificato alla voce A.5) conseguito per effetto del distacco.
Le medesime considerazioni valgono anche nell'ipotesi di lavoro interinale.
Relativamente all'altro parametro da considerare, la quota imponibile delle spese del personale deve essere calcolata al netto delle seguenti deduzioni:

- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (articolo 11, comma 1, lett.a) n. 1);
- deduzione forfetaria (base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lett.a) n. 2 e 3);
- deduzione contributi previdenziali e assistenziali (articolo 11, comma 1, lett.a) n. 4);
- spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro o inserimento, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lett.a) n. 5);
- deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (articolo 11, comma 1-bis);
- deduzione forfetaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile non eccede i 180.999,91 euro (articolo 11, comma 4-bis);
- deduzione forfetaria di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5, per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano nel periodo di imposta i 400.000 euro (articolo 11, comma 4-bis1);
- deduzione (novità 2015) del costo del lavoro afferente il personale assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-octies).

Una volta definito il contenuto dei due parametri, per determinare la deduzione Irap è necessario disporre delle seguenti informazioni, distintamente rilevate per i versamenti a saldo e per quelli in acconto, e quindi per i due esercizi:

- ammontare del costo del personale dipendente e assimilato;
- ammontare delle deduzioni Irap;
- valore della produzione Irap.

Valgono inoltre le medesime considerazioni fatte per la deduzione forfetaria: va considerata l'Irap versata in base al principio di cassa, l'ammontare versato a titolo di acconto va computato nel limite dell'imposta dovuta, l'ammontare degli acconti va considerato anche se compensato con crediti disponibili, si può tener conto anche dell'Irap versata a seguito di accertamento/iscrizione a ruolo.
La quota Irap riferita al costo del personale va quindi così determinata:

Irap versata (saldo e acconto) X	(spese personali dipendente e assimilato – deduzioni Irap) / valore della produzione Irap

Come precisato dalla circolare 8/E/2013 il costo del lavoro e il valore della produzione da considerare ai fini del calcolo della deduzione analitica devono essere assunti al netto della quota estero. In ipotesi di soggetto residente nel territorio dello Stato che svolge attività anche all'estero, occorre dunque assumere, ai fini del calcolo della deduzione analitica spettante:
- il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, ottenuto applicando i criteri di riparto previsti per le diverse categorie di contribuenti (i.e. ammontare delle retribuzioni per le imprese industriali, dei depositi in denaro e in titoli per le banche, dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, ecc.);
- il costo del lavoro analitico specificamente afferente al personale impiegato nel territorio dello Stato.

La deduzione spetta anche qualora il periodo di imposta si chiuda in perdita fiscale: in tal caso la maggior perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 84 Tuir.

ESEMPIO

Società Alfa Srl che ha effettuato nel 2015 versamenti per 20.000 € di cui:
- 8.000 € quale saldo 2014;
- 12.000 € quali acconti 2015;

L'Irap dovuta nel 2015 è pari a 15.000 €.
Presenta inoltre la seguente situAzione:

	2014	2015
Valore della produzione	750.000	900.000
Spese personale dipendente e assimilato	600.000	600.000
Deduzioni Irap	(120.000)	(120.000)
Quota del costo del lavoro imponibile ai fini Irap	64,00%	53,33%

La quota Irap deducibile dall'imponibile ai fini Ires è partanto pari a (64,00% x 8.000) + (53,33% x 12.000) = 11.519,60 euro.

COESISTENZA DELLE DUE DEDUZIONI

Come confermato dalla circoalre 8/E/2013 è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:
- la quota Irap commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;

- il 10% dell'Irap complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.

La coesistenza delle due deduzioni va coordinata con il principio secondo cui l'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.

Ipotizzando pertanto che in un periodo d'imposta l'Irap versata/dovuta sia pari a euro 750 e in relazione al medesimo periodo d'imposta l'Irap analiticamente deducibile afferente alle spese del lavoro dipendente e assimilato risulti pari a euro 699 e quella forfetariamente deducibile riferibile agli oneri finanziari pari a 90 [900*10%], l'Irap ammessa in deduzione – teoricamente pari a 789 – non potrà essere superiore a quella versata/dovuta (750).

CAPITOLO QUARTO
LA NOTA INTEGRATIVA

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

La funzione della nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e complementari dei dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Nella nota integrativa possiamo distinguere tre funzioni principali:

- **funzione ordinaria** → fa sì che i valori siano comprensibili approfondendo elementi della gestione non individuabili nei valori numerici;
- **funzione straordinaria** → soddisfa l'obbligo di informare i terzi che leggono il bilancio sui motivi del ricorso a deroghe generali o specifiche;
- **funzione informativa supplementare** → la nota integrativa deve essere redatta con chiarezza e precisione concorrendo alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Se le informazioni richieste dalla normativa non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera dei fatti, se ne deve dare spiegazione nella nota integrativa.

L'articolo 2427 del codice civile dispone che la nota integrativa sia costituita di informazioni che possono essere raggruppate in quattro gruppi:

- criteri di valutazione impiegati nella redazione del bilancio di esercizio (voce 1)
- analisi delle voci componenti lo stato patrimoniale (voci dalla 2 alla 9)
- analisi delle voci componenti il conto economico (voci dalla 10 alla 14)
- altre informazioni integrative e supplementari (voci dalla 15 alla 22-ter)

Passiamo quindi all'analisi del contenuto del documento.
In corsivo sono indicati i dettagli non richiesti in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (vedi paragrafo 1.7).

Criteri di valutazione

1. i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi originariamente in euro

Analisi delle voci di stato patrimoniale

2. *le movimentazioni delle immobilizzazioni nel corso dell'esercizio*
   - *costo*
   - *precedenti rivalutazioni*
   - *ammortamenti e svalutazioni*
   - *acquisizioni*
   - *spostamenti da una ad altra voce*
   - *alienazioni dell'esercizio*
   - *rivalutazioni dell'esercizio*

- *svalutazioni dell'esercizio*
- *totale delle rivalutazioni al 31.12.___*

3. la composizione delle voci "costi di impianto ed ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", i criteri utilizzati per l'ammortamento ed i motivi della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale

3bis. la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti e evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio

4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; per le voci di patrimonio netto, per i fondi ed il TFR, la formazione e le utilizzazioni
5. l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate e collegate, con indicazione di denominazione, sede, capitale, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'esercizio, quota posseduta, valore attribuito in bilancio o corrispondente credito
6. l'ammontare dei crediti e dei debiti, per ciascuna voce, di durata residua superiore a 5 anni, dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche *(nel bilancio in forma abbreviata tale dettaglio va fornito per l'importo globale dei crediti e debiti)*

6bis. gli effetti, se significativi, delle variazioni cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

6ter. l'ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

7. la composizione dei ratei e risconti, degli "altri fondi" se di ammontare apprezzabile, delle "altre riserve"

7bis. un prospetto da cui risulti per ogni voce di patrimonio netto, la loro origine, la possibilità di utilizzazione e distribuzione, gli utilizzi negli esercizi precedenti

8. gli eventuali oneri finanziari capitalizzati per ogni voce

9. la composizione e natura di eventuali impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specificazione di quelli relativi ad imprese facenti parte del gruppo

Analisi delle voci di conto economico

10. la ripartizione, se significativa, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree geografiche

11. l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi

12. la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri

13. se significativa, la composizione dei proventi e degli oneri straordinari

14. apposito prospetto in merito alla fiscalità differita

- descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, con indicazione dell'aliquota applicata, delle variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni
- ammontare delle imposte anticipate relative a perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti, motivazioni dell'iscrizione, ammontare non ancora contabilizzato ed i relativi motivi

Altre informazioni integrative e supplementari

15. il numero medio dei dipendenti suddiviso per categorie

16. l'ammontare dei compensi, cumulativamente per categoria, ad amministratori e sindaci

16bis. *salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile* (novità introdotta dall'articolo 37 D.L. 39 dd. 27.1.2010). L'obiettivo che si intende ottenere mediante l'esposizione dei suddetti dati sensibili in nota integrativa è quello di verificare dal punto di vista numerico il requisito dell'indipendenza economica del revisore, principio cardine su cui si fonda la nuova revisione legale dei conti.

17. *il numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero e valore nominale delle nuove azioni sottoscritte nel corso dell'esercizio*

18. le azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli o valori simili emessi dalla società, con indicazione del loro numero e dei diritti che attribuiscono

19. il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative

19bis. i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze con indicazione dell'eventuale clausola di postergazione

20. il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato ad uno specifico affare

21. la destinazione dei proventi derivanti dal finanziamento destinato ad uno specifico affare e l'indicazione dei vincoli relativi ai beni

22. le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio

22-bis) alle operazioni con parti correlate, precisando l'importo dell'operazione intervenuta, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio qualora l'operazione risulti rilevante e non sia stata effettuata alle normali condizioni di mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

Per comprendere appieno la portata della norma si riporta di seguito un estratto della Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 173/2008.

La Direttiva prevede l'obbligo di informativa solo in quei casi in cui le operazioni con parti correlate presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE riguarda gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ossia le operazioni, gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale, i quali possono esporre una società a rischi e benefici la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga. Al riguardo, il considerando 9 della Direttiva precisa che per "accordi non risultanti dallo

stato patrimoniale" si deve intendere qualsiasi operazione o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non è iscritto a bilancio. Gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities «SPE») e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di tali accordi comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, disposizioni «take or pay», titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Informazioni appropriate sui rischi e sui vantaggi significativi degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dovrebbero essere indicate nell'allegato ai conti o ai conti consolidati. Le informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, presenti nel nuovo numero 22-ter dell'articolo 2427, primo comma, del codice civile, devono essere indicate se i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi. Il riferimento generico alla significatività è in linea con la tecnica normativa spesso adottata nella disciplina di bilancio, che ricorre ampiamente all'uso di clausole generali. Tali clausole sono meglio specificate, ai fini della loro applicazione, dai principi contabili, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, per la significatività dei rischi un utile riferimento è quello dei principi contabili internazionali ed in particolare il "Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio". I paragrafi dal 26 al 30, chiariscono i concetti di significatività e rilevanza: "Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (...)".

Si completano così le notizie desumibili dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa relative ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati. La previsione costituisce, per più aspetti, un completamento di quella contenuta al numero 9 dell'articolo 2427 in tema di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Il punto 22-bis) dell'articolo 2427 prevede l'inserimento nella nota integrativa dell'indicazione circa le operazioni poste in essere con altri tipi di parti correlate, oltre a quanto già previsto per imprese collegate, controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Tale nuova informativa è motivata dal fatto che le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate alle stesse condizioni applicate alle operazioni intercorrenti con parti indipendenti, con conseguente influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e l'obbligo sussiste solo in caso di transazioni che siano:

- rilevanti
- non concluse in normali condizioni di mercato, secondo la definizione data dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 173/2008: non va quindi valutato solo il prezzo ma anche altri fattori, quali i presupposti che hanno determinato l'operazione piuttosto che le condizioni e le modalità di pagamento.

Con riferimento alla definizione di parte correlata, l'articolo 2427 cod. civ. rimandano a quanto stabilito dai principi contabili internazionali.

Lo IAS 24 stabilisce quindi che una parte è correlata rispetto all'impresa che redige il bilancio se:

a. direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte controlla l'impresa, né è controllata o è soggetta al controllo congiunto (incluse le entità controllanti, controllate e consociate), oppure detiene una partecipazione nell'impresa che gli permette di esercitare un'influenza notevole, oppure ha il controllo congiunto dell'impresa;
b. la parte è una collegata, per la cui definizione di rimanda allo IAS 28;
c. la parte è una joint-venture in cui l'impresa è una partecipante;
d. la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa o della sua controllante: trattasi di soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa;

e. la parte è uno stretto familiare (figli, convivente, figli del convivente, persone a carico del soggetto o del convivente) di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);
f. la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole[1] da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto;
g. la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'impresa, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Sempre lo IAS 24 identifica alcune fattispecie che non rappresentano necessariamente parti correlate in senso stretto:

a. due imprese che hanno in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
b. due partecipanti per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
c. finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici, solo in relazione a normali rapporti d'affari con l'impresa;
d. un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l'impresa effettua un rilevante volume d'affari, con riferimento alla dipendenza economica che ne deriva.

22-ter) alla natura e all'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l'indicazione dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico, sempreché i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.

La nota integrativa deve contenere le informazioni relative alle operazioni fuori bilancio, ovvero operazioni, atti, accordi, … non risultanti dallo stato patrimoniale, che possono esporre la società a rischi o benefici, la cui conoscenza è indispensabile per un'adeguata valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Esempi di operazioni fuori bilancio sono ad esempio:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro solvendo;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
- beni impegnati;
- disposizioni di leasing operativo;
- outosourcing e altre operazioni analoghe;
- attività off-shore destinate a perseguire obiettivi economici, legali, fiscali e contabili,
- …….

Per tali accordi è richiesta l'indicazione della natura e dell'obiettivo economico, con la specifica descrizione degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici da essi indotti, a condizioni che i rischi e i benefici che da essi derivano siano significativi.

[1] Intesa come potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; potere che si può ottenere con il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DA DIVERSE FONTI

Oltre a quanto richiesto specificatamente dall'articolo 2427 del codice civile, vi sono altri articoli (2361, 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2426, 2427 bis, 2497 bis, 244 septies, 2361 comma 2) che prevedono ulteriori indicazioni da dettagliare in nota integrativa.
In particolare sono richieste le seguenti informazioni:

- l'assunzione di partecipazioni che abbiano comportato una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese cui le partecipazioni si riferiscono;
- in caso di utilizzo delle deroghe alle disposizioni normative considerate incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, è necessario fornire adeguata motivazione al loro ricorso e indicare l'influenza che ciò ha avuto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico;
- in caso di modifica dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente, è necessario indicare le relative motivazioni e l'influenza che ciò ha avuto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico;
- indicazione delle voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi raggruppate;
- indicazione delle voci dell'esercizio non comparabili con quelle dell'esercizio precedente, e quindi adattate;
- indicazione delle modifiche apportate ai criteri e ai coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni, e delle relative motivazioni;
- indicazione della motivazione dell'eventuale differenza positiva tra il costo delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ed il valore risultante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto (o, se non vi è l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio);
- indicazione, quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, dei motivi di iscrizione nell'attivo del maggior valore derivante dal costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto;
- indicazione dei motivi di utilizzo di un piano di ammortamento per l'avviamento superiore a cinque anni;
- *indicazione della differenza, se apprezzabile, tra il costo dei beni fungibili, determinato con i criteri consentiti, ed il valore corrente degli stessi alla chiusura dell'esercizio; il tutto per singola categoria di beni*[2]*;*
- indicazione per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati del loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e natura;
- redazione di apposito prospetto con i dati riepilogativi più importanti relativi all'ultimo bilancio della società/ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
- in caso di istituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare e di società illimitatamente responsabile delle obbligazioni contratte in relazione a tale affare, indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione dell'impegno derivante dalla società da tale responsabilità.

Altre informazioni e dettagli da indicare in nota integrativa a vantaggio della chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'azienda, sono riportate, per singola voce di bilancio, nelle relative check list inserite nel capitoli II e III.

[2] Non richiesto in caso di redazione del bilancio abbreviato

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

L'articolo 2497-bis, comma 4, cod. civ. prevede che "*la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*".

Al fine dell'individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività:

- l'articolo 2497-sexies prevede che "*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla*";
- l'articolo 2497-septies stabilisce che "*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti*".

Gli articoli 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività. Il fine è quello di garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo.

In tema di pubblicità, il primo comma dell'articolo 2497-bis, stabilisce che "*La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo*".

In tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società, l'articolo 2497- bis prevede, al comma 4, che "*La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*" e, al comma 5, che "*Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati*", mentre l'articolo 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che "*Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428*".

Attraverso l'informativa desumibile sia dalla nota integrativa che dalla relazione sulla gestione il lettore acquisisce quindi gli elementi per valutare in concreto l'eventuale sussistenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocumento all'integrità del patrimonio della società.

In particolare, la richiesta in apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio, secondo lo schema sotto riportato:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni	
C) Attivo circolante	
D) Ratei e risconti	
Totale attivo	

PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
- Capitale sociale	
- Riserve	
- Utile (perdita) del periodo	
B) Fondi per rischi ed oneri	
C) TFR	
D) Debiti	
E) Ratei e Risconti	
Totale passivo	

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI	

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	
B) Costi della produzione	
C) Proventi ed oneri finanziari	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi ed oneri finanziari	
Imposte sul reddito	
Risultato d'esercizio	

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI PRINCIPI CONTABILI

OIC 6 - Ristrutturazione del debito e rinegoziazione dei debiti

L'OIC 6 definisce il trattamento e le informazioni da fornire in nota integrativa in merito alle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti, intendendosi per:

- ristrutturazione dei debito, quella operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore.
- rinegoziazione dei debiti, tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito.

L'elemento che differenza un'operazione di rinegoziazione da quella di ristrutturazione è che in una rinegoziazione non si verificano contemporaneamente le condizioni tipiche di una ristrutturazione ovvero la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria unita alla concessione del creditore che produce un beneficio per il debitore cui corrisponde una perdita per il creditore stesso.

Partendo dalle informazioni relative alla ristrutturazione del debito, esse debbono consentire ai destinatari del bilancio, da un lato, di avere una chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa e, dall'altro, di comprendere i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre sull'economia dell'impresa anche ai fini di valutare tempi e modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria, con il conseguente ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema aziendale.

In linea generale, l'informativa integrativa deve riguardare:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

L'informativa infatti deve essere prevista nella nota integrativa relativa:

- all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine di tale esercizio;
- all'esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti (data della ristrutturazione);
- agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, fintanto che gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti.

In particolare con riferimento alle operazioni di ristrutturazione del debito nella nota integrativa va indicato:

a. Ristrutturazione del debito e continuità aziendale

In particolare va segnalato:

- se la ristrutturazione del debito risulta strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale,
- se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio, ove il mancato realizzo dell'operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione è redatto in un'ottica di going concern.

b. Situazione di difficoltà finanziaria e indebitamento complessivo

Nella nota integrativa del bilancio relativo:

a) all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore e

b) all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti,

sono fornite delle sintetiche indicazioni circa lo stato di difficoltà finanziaria e/o economica dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese), nonché le cause cui tali difficoltà sono riconducibili.

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, occorre illustrare l'esposizione debitoria dell'impresa debitrice (o gruppo di imprese) alla data della ristrutturazione, nonché l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione.

Tipologia di debito	Debiti ristrutturati	Debiti rinegoziati	Altri debiti	Totale debiti	% debiti ristrutturati	% debiti rinegoziati	% altri debiti
	Scaduti	Non scaduti	Scaduti	Non scaduti			
Debiti verso fornitori							
Debiti verso banche							
Debiti per leasing finanziari							
Debiti verso altri finanziatori							
Debiti verso imprese controllate							
Debiti verso imprese collegate							
Debiti tributari							
Debiti verso istituti di previdenza							
…							
…							
Totale							

c. Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti occorre fornire una descrizione degli aspetti principali della ristrutturazione del debito, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la tipologia di ristrutturazione del debito;
- la data della ristrutturazione;
- una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito;
- la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
- la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;
- la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
- la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;
- i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
- le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato (quali ad esempio, tipologia, valore nozionale, fair value, scadenza, data e modalità di pagamento dei flussi finanziari) e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti, intervengono

significative modifiche sulle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.
Nell'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore, nel bilancio del debitore sono fornite informazioni generali sulle trattative in corso tra le parti.

d. Posizione finanziaria netta

La determinazione della posizione finanziaria netta deve essere costantemente applicata nel periodo della ristrutturazione: nel bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e nei bilanci relativi agli esercizi successivi, la posizione finanziaria netta risente degli effetti della ristrutturazione del debito.
La sua determinazione può essere effettuata in base al seguente schema:

	Valore di bilancio al … 20XX+1 Ante - ristrutturazione/ rinegoziazione	**Valore di bilancio al … 20XX+1 Post - ristrutturazione/ rinegoziazione**	**Valori di bilancio al … 20XX**	**Variazioni**
Disponibilità liquide	…	…	…	…
Altre attività finanziarie correnti	…	…	…	…
Crediti finanziari correnti	…	…	…	…
Debiti bancari correnti	…	…	…	…
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	…	…	…	…
Altre passività finanziarie correnti	…	…	…	…
Debiti per leasing finanziario correnti	…	…	…	…
Indebitamento finanziario corrente netto (a)	…	…	…	…
Debiti bancari non correnti	…	…	…	…
Obbligazioni emesse	…	…	…	…
Altre passività finanziarie non correnti	…	…	…	…
Debiti per leasing finanziario non correnti	…	…	…	…
Indebitamento finanziario non corrente (b)	…	…	…	…
Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a+b)	…	…	…	…

e. Altre informazioni

Nella nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti e/o negli esercizi successivi, sono fornite le seguenti informazioni:

a. un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci E. 20 e E. 21 del conto economico. Tali componenti reddituali sono indicate separatamente nella nota integrativa.
b. per ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione, compresi i debiti per leasing finanziari:
   - le modalità di ristrutturazione seguite, con particolare riferimento alle principali modifiche dei termini originari del debito;
   - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bi-

lancio; tali valori possono coincidere o non coincidere, a causa, ad esempio, di maturazione di interessi non ancora corrisposti, rinuncia da parte del creditore della quota capitale;
- il valore economico del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
- il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
- la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
- il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
- il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione.

Nel caso di ristrutturazione effettuata mediante una modifica dei termini originari del debito, tali informazioni possono essere fornite nella seguente tabella:

	Valore contabile		**Valore economico**		**Beneficio della ristrutturazione (variazione del valore economico)**		**Durata residua**		**Tasso contrattuale**	
	Alla data della ristruttu-razione	Alla data del bilancio	Alla data della ristruttu-razione	Alla data del bilancio	Alla data della ristruttu-razione	Alla data del bilancio	Ante ristruttu-razione	Post ristruttu-razione	Ante ristruttu-razione	Post ristruttu-razione
Debiti X										
Debiti Y										
Debiti Z										

c. se di importo significativo, la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
d. l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
e. l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod. civ..
f. l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'articolo 2427, n. 22, cod. civ.

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

f. Stato di avanzamento del piano di ristrutturazione

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:
- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi

dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.

Per i debiti rinegoziati alla data di riferimento del bilancio occorre indicare nella nota integrativa:

- la tipologia e il valore contabile dei debiti rinegoziati, distinguendo tra debiti scaduti e non scaduti;
- le principali caratteristiche dell'operazione di rinegoziazione;
- l'analisi delle scadenza ex articolo 2427, n. 6, cod. civ;

Se rilevanti, occorre fornire inoltre le seguenti informazioni:

a) gli effetti dell'operazione sul conto economico dell'esercizio in cui si conclude l'operazione e su quelli degli esercizi successivi;
b) gli effetti dell'operazione sulla posizione finanziaria netta nell'esercizio in cui si conclude l'operazione e in quelli successivi;
c) la natura e l'ammontare dei costi direttamente connessi all'operazione di rinegoziazione;
d) la variazione del valore economico del debito ante e post-rinegoziazione;
e) il valore economico del debito post-rinegoziazione e il confronto con il valore contabile ante-rinegoziazione.

OIC 25 – Imposte sul reddito

L'aggiornato OIC 25, dedicato alle imposte sui reddito, richiede delle informazioni ulteriori, ove rilevanti, rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2427 n. 14 con riferimento all'imposizione differita.

In particolare:

- gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio;
- il rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità:
  - una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa;

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)

Risultato prima delle imposte		1.000	
Onere fiscale teorico (aliquota 27,5 %)			275
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi			
Esempio: plusvalenze patrimoniali	20		
Totale		(20)	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi			
Esempio: accantonamento per rischi su cause legali in corso	80		
Totale		80	
Registro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	170		
Totale		(170)	
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi	21		
Totale		21	
Imponibile fiscale		911	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio			250,5

Determinazione dell'imponibile Irap			
Differenza tra valore e costi della produzione	600		
Costi non rilevanti ai fini Irap	258		
Totale	858		
Onere fiscale teorico (aliquota 3,90%)		33,4	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	22		
Imponibile Irap	880		
Irap corrente per l'esercizio		34,3	

- una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa;

Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'alquita fiscale media effettiva

	20XX	20XX+1
Aliquota fiscale applicabile	%	%
Effetto delle variazioni in aumento (o diminuzione) rispetto all'aliquota applicabile:		
Redditi esenti	%	%
Dividendi	%	%
Costi indeducibili	%	%
Altre differenze permanenti	%	%
Aliquota fiscale media effettiva	%	%

- l'ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza.

OIC 25 – Consolidato fiscale

Gli articoli 2427 e 2428 del codice civile non prevedono una specifica informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in riferimento al regime del consolidato fiscale.
Se rilevanti, nella nota integrativa sono devono essere indicate le seguenti informazioni:

- **Società consolidante**
  - condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale);
  - parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
  - periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale;
  - indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;

- impegni (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale;
- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
- l'indicazione degli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

• **Società consolidate**
- condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale);
- parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
- periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale;
- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- impegni (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale;
- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
- l'indicazione degli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

OIC 25 – Trasparenza fiscale

Gli articoli 2427 e 2428 del codice civile non prevedono una specifica informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in riferimento alla fattispecie della trasparenza fiscale.
Se rilevanti, nella nota integrativa sono devono essere indicate le seguenti informazioni:

• **Società trasparente**
- condizioni e termini rilevanti per il contratto di trasparenza fiscale
- parti coinvolte nel contratto di trasparenza fiscale con indicazione delle percentuali di partecipazione ed eventuali variazioni intervenute
- periodo di vigenza del contratto di trasparenza fiscale
- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall'adesione alla trasparenza fiscale
- impegni (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall'adesione alla trasparenza fiscale
- ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione alla trasparenza fiscale

- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione alla trasparenza fiscale e la relativa aliquota utilizzata

- **Socio della trasparente**
  - condizioni e termini rilevanti per il contratto di trasparenza fiscale
  - parti coinvolte nel contratto di trasparenza fiscale con indicazione delle percentuali di partecipazione ed eventuali variazioni intervenute
  - periodo di vigenza del contratto di trasparenza fiscale
  - indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dall'adesione alla trasparenza fiscale
  - impegni (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall'adesione alla trasparenza fiscale
  - ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione alla trasparenza fiscale
  - la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione alla trasparenza fiscale e la relativa aliquota utilizzata

NEW

D.Lgs. 139/2015: novità per la Nota Integrativa

Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, relativo ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati, ha modificato, tra le altre cose, anche l'articolo 2427 cod. civ. dedicato al contenuto della Nota integrativa.

Le modifiche interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all'anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al bilancio 2015.

Le modifiche alla Nota integrativa (articolo 2427 cod. civ.) sono principalmente disposte dall'articolo 6 comma 9 del citato D.Lgs. 139/2015.

Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell'articolo 2427, comma 2, le informazioni in Nota integrativa vanno riportate secondo l'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi.

Le novità riguardano:

- n. 3): non è più richiesta la composizione della voce "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", ma solo dei "costi di sviluppo", in quando non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d'esercizio;
- n. 7): la composizione delle voci "ratei e risconti attivi", "ratei e risconti passivi" e "altri fondi" va indicata indipendentemente dal loro ammontare. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- n. 9): l'indicazione, a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2424 cod. civ., dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
- n. 10): la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;

- n. 13): è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci "proventi straordinari e: "oneri straordinari" di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l'area straordinaria in bilancio, e sostituita dall'indicazione dell'"importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali";
- n. 16): oltre all'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, vanno ora indicate anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- n. 18): oltre all'indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni;
- n. 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) vanno indicate sempre. Nella precedente versione l'indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti.

Sono stati inoltre aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma con l'obbligo di riportare le seguenti nuove informazioni:

- n. 22-quater): natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che in precedenza erano contenuti nell'ambito della Relazione sulla gestione;
- n. 22-quinquies): nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- n. 22-septies): la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite.

La modifica all'articolo 2427-bis cod. civ. dedicato alle informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto. È richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Infine ai sensi del modificato n. 6 dell'articolo, 2426 cod. civ., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che redigono il bilancio abbreviato, il nuovo articolo 2435-bis, comma 5, cod. civ. individua in modo esplicito le informazioni obbligatorie da indicare, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere.

In particolare la nota integrativa abbreviata deve fornire le seguenti indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2427 cod. civ.:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le

precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
15) il numero medio dei dipendenti;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Nel bilancio in forma abbreviata è possibile limitare l'informativa di cui sopra solo alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, e con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – possibilità di omettere), a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata (nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato – possibilità di omettere).

Deve inoltre fornire le indicazioni di cui all'articolo 2427-bis, comma 1, n. 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia
stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.
Per le c.d. micro-imprese (nuovo articolo 2435 ter cod. civ.) è invece previsto l'esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dai n. 9) e 16) dell'articolo 2427 cod. civ. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015).

LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO XBRL

Con la pubblicazione sulla GU 294/2014 dell'avviso relativo alla disponibilità della nuova tassonomia, a decorrere dai bilanci, di società non quotate, approvati dal 3 marzo 2015 e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente, anche la nota integrativa deve essere depositata in formato Xbrl (linguaggio informatico utilizzato per la comunicazione elettronica di dati contabili e finanziari, che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo), per uniformarla allo Stato patrimoniale e al Conto economico che da tempo sono fatti in questo formato.
Il 17 novembre 2014 è stata infatti ufficialmente rilasciata la tassonomia integrata del bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, sia in forma ordinaria che abbreviata), a seguito del parere favorevole dell'Organismo Italiano di Contabilità.
Detto obbligo riguarda le società di capitali, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS, delle imprese di assicurazione, e delle società controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalla predette società escluse.
Già i bilanci 2014 (sempreché approvati dopo il 3 marzo 2015) sono stati pertanto interessati nella loro interezza (SP, CE e NI) dalla nuova tassonomia.
Nel Documento d'accompagnamento alla Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio, XBRL Italia ha precisato che "*la parte tabellare della nota integrativa coglie solo la disclosure espressamente previste dal codice civile, consentendo comunque di esprime le maggiori informazioni legate alla conformità ai principi contabili nazionali o alle esigenze del redattore mediante le possibilità di personalizzazione previste*".
La tassonomia della nota integrativa si limita pertanto solo ad esprimere in formato xbrl le informazioni previste dal codice civile suscettibili di essere esposte in forma tabellare; ogni tabella è in ogni caso preceduta da un campo testuale di introduzione e seguita da altro campo testuale di commento, in modo che si possano fornire ulteriori informazioni.
Le tabelle previste non seguono la sequenza numerica prevista dagli articoli 2427 e 2427-bis cod. civ., ma l'ordine delle relative voci di stato patrimoniale e conto economico e si differenziano a seconda del tipo di bilancio redatto (abbreviato o ordinario); nel caso di bilancio abbreviato è inoltre consentito l'uso della maggior parte delle tabelle di quello ordinario, in modo da ampliare lo spessore delle informazioni offerte.
Non vanno compilate le tabelle che si riferiscono a situazioni non verificate nel corso dell'esercizio o non rilevanti al fine della rappresentazione della situazione aziendale.
La nota integrativa in formato xbrl è suddivisa in cinque sezioni, comuni sia per il bilancio in forma ordinaria che per quello in forma abbreviata:

1. parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, nella quale possono essere, tra l'altro, riportati i criteri contabili adottati;
2. sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti riferiti alle voci dello Stato patrimoniale e agli impegni non risultanti dai conti d'ordine;
3. sezione riferita al Conto economico;
4. sezione residuale relativa ad altre informazioni di varia natura (ad esempio, dati sull'occupazione, compensi agli organi sociali, strumenti finanziari emessi dalla società);
5. parte finale, costituita da due campi testuali nei quali riportare sia le conclusioni (i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio) che la dichiarazione di conformità ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.

La novità per i bilanci 2015 deriva dalla pubblicazione sulla G.U. 30.12.2015, n. 302 del Comunicato con cui il MISE rende nota la pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese.
La nuova versione della tassonomia XBRL entrerà in vigore nel 2016 con obbligo di utilizzo per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 o successivamente, e approvati formalmente dal 1 marzo 2016.
Si riporta di seguito il contenuto tabellare della Nota Integrativa al bilancio di esercizio (tassonomia XBRL versione dicembre 2015).

NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)

	Crediti per versamenti dovuti e richiamati	Crediti per versamenti dovuti non richiamati	Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio			
Variazioni nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	*Totale immobilizzazioni immateriali*
Valore di inizio esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								
Variazioni nell'esercizio								

Incrementi per acquisizioni						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
Valore di fine esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	*Totale Immobilizzazioni materiali*
Valore di inizio esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
Valore di fine esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)

	Importo
Attività	
a) Contratti in corso	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
relativi fondi ammortamento	
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio	
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio	
relativi fondi ammortamento	
b) Beni riscattati	
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
Totale (a.6+b.1)	
Passività	
c) Debiti impliciti	
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
di cui scadenti nell'esercizio successivo	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio	
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	
di cui scadenti nell'esercizio successivo	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)	
e) Effetto fiscale	
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)	

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)

	Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	*Totale Partecipazioni*	Altri titoli	Azioni proprie
Valore di inizio esercizio							
Costo							
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio							
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizioni							
Decrementi per alienazioni							
Svalutazioni							
Rivalutazioni							
Riclassifiche							
Altre variazioni							
Totale variazioni							
Valore di fine esercizio							
Costo							
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio							

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti immobilizzati verso imprese controllate	Crediti immobilizzati verso imprese collegate	Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio					
Variazioni nell'esercizio					
Valore di fine esercizio					
Quota scadente entro l'esercizio					
Quota scadente oltre l'esercizio					
Di cui di durata residua superiore a 5 anni					

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

		line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa controllata	Denominazione				
	Città o Stato				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

		line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa collegata	Denominazione				
	Città o Stato				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti immobilizzati per area geografica	Area geografica				
	Crediti immobilizzati verso controllate				
	Crediti immobilizzati verso collegate				
	Crediti immobilizzati verso controllanti				
	Crediti immobilizzati verso altri				
	Totale crediti immobilizzati				

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine					

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Altri titoli	Azioni proprie
Valore contabile								
Fair value								

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in imprese controllanti	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in altre imprese	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese controllate	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese collegate	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese controllanti	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso altri	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio altri titoli	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Materie prime, sussidiarie e di consumo	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	Lavori in corso su ordinazione	Prodotti finiti e merci	Acconti (versati)	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio						
Variazione nell'esercizio						
Valore di fine esercizio						

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio								
Variazione nell'esercizio								
Valore di fine esercizio								
Quota scadente entro l'esercizio								
Quota scadente oltre l'esercizio								
Di cui di durata residua superiore a 5 anni								

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica	Area geografica				
	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante				
	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante				
	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante				
	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante				

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Crediti verso clienti	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine						

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	Altre partecipazioni non immobilizzate	Azioni proprie non immobilizzate	Altri titoli non immobilizzati	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio							
Variazioni nell'esercizio							
Valore di fine esercizio							

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Disaggio su prestiti	Ratei attivi	Altri risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Costi di impianto e di ampliamento	
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Altre immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinario	
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Rimanenze	
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
Lavori in corso su ordinazione	
Prodotti finiti e merci	
Acconti (versati)	
Totale	

NOTA INTEGRATIVA - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

							Altre riserve															
	Capitale	Riserva da soprapprezzo delle azioni	Riserve di rivalutazion	Riserva legale	Riserve statutarie	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Riserva straordinari o facoltativa	Riserva per acquisto azioni proprie	Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	Riserva azioni o quote della società controllante	Riserva non distribuibile da rivalutazion delle partecipazi	Versamenti in conto aumento di capitale	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Versamenti in conto capitale	Versamenti a copertura perdite	Riserva da riduzione capitale sociale	Riserva avanzo di fusione	Riserva per utili su cambi	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio							*					*	*	*	*	*							
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente																							
Attribuzione di dividendi							*					*	*	*	*	*							
Altre destinazioni							*					*	*	*	*	*							
Altre variazioni																							
Incrementi							*					*	*	*	*	*							
Decrementi							*					*	*	*	*	*							
Riclassifiche							*					*	*	*	*	*							
Risultato d'esercizio							*					*	*	*	*	*							
Valore di fine esercizio							*					*	*	*	*	*							

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7

		line			Totale
		1	2	3	
Varie altre riserve	Descrizione				
	Importo				

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Riserva per azioni proprie in portafoglio						
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	*	*	*	*	*	*
Riserva per acquisto azioni proprie						
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ						
Riserva azioni o quote della società controllante						
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti in conto capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti a copertura perdite	*	*	*	*	*	*
Riserva da riduzione capitale sociale	*	*	*	*	*	*
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi						
Varie altre riserve						
Totale altre riserve						
Utili portati a nuovo						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

		line			Totale
		1	2	3	
Disponibilità varie altre riserve	Descrizione				
	Importo				
	Origine / natura				
	Possibilità di utilizzazioni				
	Quota disponibile				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni				

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio				
Variazioni nell'esercizio				
Accantonamento nell'esercizio				
Utilizzo nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	
Valore di fine esercizio	

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Obbligazioni	Obbligazioni convertibili	Debiti verso soci per finanziamenti	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentati da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio															
Variazione nell'esercizio															
Valore di fine esercizio															
Quota scadente entro l'esercizio															
Quota scadente oltre l'esercizio															
Di cui di durata residua superiore a 5 anni															

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Debiti per area geografica	Area geografica				
	Obbligazioni				
	Obbligazioni convertibili				
	Debiti verso soci per finanziamenti				
	Debiti verso banche				
	Debiti verso altri finanziatori				
	Acconti				
	Debiti verso fornitori				
	Debiti rappresentati da titoli di credito				
	Debiti verso imprese controllate				
	Debiti verso imprese collegate				
	Debiti verso imprese controllanti				
	Debiti tributari				
	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	Altri debiti				
	Debiti				

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Obbligazioni	Obbligazioni convertibili	Debiti verso soci per finanziamen	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentat da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Debiti assistiti da garanzie reali															
Debiti assistiti da ipoteche															
Debiti assistiti da pegni															
Debiti assistiti da privilegi speciali															
Totale debiti assistiti da garanzie reali															
Debiti non assistiti da garanzie reali															
Totale															

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Altri debiti	Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine								

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19-bis

		line			Totale
		1	2	3	
Quota finanziamento effettuato da soci	Scadenza				
	Quota in scadenza				
	Quota con clausola di postergazione in scadenza				

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Ratei passivi	Aggio su prestiti emessi	Altri risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

NOTA INTEGRATIVA - CONTO ECONOMICO

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

		line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività	Categoria di attività				
	Valore esercizio corrente				

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

		line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica	Area geografica				
	Valore esercizio corrente				

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 11

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	
Da imprese collegate	
Da altri	
Totale	

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari				

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili		
Totale differenze temporanee imponibili		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio		
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio		

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee deducibili	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee imponibili	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee escluse	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera b

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali						
dell'esercizio						
di esercizi precedenti						
Totale perdite fiscali						
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza						

NOTA INTEGRATIVA - RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto Finanziario Indiretto

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Rendiconto Finanziario Diretto

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedent
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	*Totale Dipendenti*
Numero medio						

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore			

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16-bis

	Revisione legale dei conti annuali	Altri servizi di verifica svolti	Servizi di consulenza fiscale	Altri servizi diversi dalla revisione contabile	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore					

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 17

		line			Totale
		1	2	3	
Azioni emesse dalla società per categorie	Descrizione				
	Consistenza iniziale, numero				
	Consistenza iniziale, valore nominale				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale				
	Consistenza finale, numero				
	Consistenza finale, valore nominale				

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 18

	Azioni di godimento	Obbligazioni convertibili	Altri titoli o valori simili
Numero			
Diritti attribuiti			

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19

		line		
		1	2	3
Altri strumenti finanziari emessi dalla società	Denominazione			
	Numero			
	Caratteristiche			
	Diritti patrimoniali concessi			
	Diritti partecipativi concessi			
	Principali caratteristiche delle operazioni relative			

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

		Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
C) Attivo circolante			
D) Ratei e risconti attivi			
Totale attivo			
A) Patrimonio netto	Capitale sociale		
	Riserve		
	Utile (perdita) dell'esercizio		
	Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato			
D) Debiti			
E) Ratei e risconti passivi			
Totale passivo			
Garanzie, impegni e altri rischi			

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Valore della produzione		
B) Costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio		

NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO ABBREVIATO

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)

	Crediti per versamenti dovuti e richiamati	Crediti per versamenti dovuti non richiamati	Totale crediti per versamenti dovuti
Valore di inizio esercizio			
Variazioni nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	*Totale immobilizzazioni immateriali*
Valore di inizio esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni								
Riclassifiche (del valore di bilancio)								
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)								
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio								
Ammortamento dell'esercizio								
Svalutazioni effettuate nell'esercizio								
Altre variazioni								
Totale variazioni								
Valore di fine esercizio								
Costo								
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)								
Svalutazioni								
Valore di bilancio								

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	*Totale Immobilizzazioni materiali*
Valore di inizio esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni						
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)						
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio						
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni						
Valore di fine esercizio						
Costo						
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)						
Svalutazioni						
Valore di bilancio						

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)

	Importo
Attività	
a) Contratti in corso	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
relativi fondi ammortamento	
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio	
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio	
relativi fondi ammortamento	
b) Beni riscattati	
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
Totale (a.6+b.1)	
Passività	
c) Debiti impliciti	
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
di cui scadenti nell'esercizio successivo	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio	
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	
di cui scadenti nell'esercizio successivo	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)	
e) Effetto fiscale	
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)	

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)

	Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	*Totale Partecipazioni*	Altri titoli	Azioni proprie
Valore di inizio esercizio							
Costo							
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio							
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizioni							
Decrementi per alienazioni							
Svalutazioni							
Rivalutazioni							
Riclassifiche							
Altre variazioni							
Totale variazioni							
Valore di fine esercizio							
Costo							
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio							

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti immobilizzati verso imprese controllate	Crediti immobilizzati verso imprese collegate	Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio					
Variazioni nell'esercizio					
Valore di fine esercizio					
Quota scadente entro l'esercizio					
Quota scadente oltre l'esercizio					
Di cui di durata residua superiore a 5 anni					

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

		line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa controllata	Denominazione				
	Città o Stato				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 5

		line			Totale
		1	2	3	
Partecipazione in impresa collegata	Denominazione				
	Città o Stato				
	Capitale in euro				
	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro				
	Patrimonio netto in euro				
	Quota posseduta in euro				
	Quota posseduta in %				
	Valore a bilancio o corrispondente credito				

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti immobilizzati per area geografica abbreviato	Area geografica				
	Totale crediti immobilizzati				

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto).

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti immobilizzati per area geografica	Area geografica				
	Crediti immobilizzati verso controllate				
	Crediti immobilizzati verso collegate				
	Crediti immobilizzati verso controllanti				
	Crediti immobilizzati verso altri				
	Totale crediti immobilizzati				

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)

	Ammontare
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine					

Dettaglio del valore delle immobilizzazioni finanziarie abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio immobilizzazioni finanziarie abbreviato	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Altri titoli	Azioni proprie
Valore contabile								
Fair value								

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in imprese controllanti	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio partecipazioni in altre imprese	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese controllate	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese collegate	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso imprese controllanti	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio crediti verso altri	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

		line			Totale
		1	2	3	
Dettaglio altri titoli	Descrizione				
	Valore contabile				
	Fair value				

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Materie prime, sussidiarie e di consumo	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	Lavori in corso su ordinazione	Prodotti finiti e merci	Acconti (versati)	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio						
Variazione nell'esercizio						
Valore di fine esercizio						

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio								
Variazione nell'esercizio								
Valore di fine esercizio								
Quota scadente entro l'esercizio								
Quota scadente oltre l'esercizio								
Di cui di durata residua superiore a 5 anni								

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica abbreviato	Area geografica				
	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante				

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica	Area geografica				
	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante				
	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante				
	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante				
	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante				
	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante				

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Ammontare
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Crediti verso clienti	Crediti verso imprese controllate	Crediti verso imprese collegate	Crediti verso imprese controllanti	Crediti verso altri	Totale
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine						

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	Altre partecipazioni non immobilizzate	Azioni proprie non immobilizzate	Altri titoli non immobilizzati	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio							
Variazioni nell'esercizio							
Valore di fine esercizio							

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Disaggio su prestiti	Ratei attivi	Altri risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	Crediti immobilizzati	Rimanenze	Crediti iscritti nell'attivo circolante	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Disponibilità liquide	Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio							
Variazione nell'esercizio							
Valore di fine esercizio							
Quota scadente entro l'esercizio							
Quota scadente oltre l'esercizio							
Di cui di durata residua superiore a 5 anni							

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Rimanenze	

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (prospetto)

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Costi di impianto e di ampliamento	
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Altre immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinario	
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Rimanenze	
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
Lavori in corso su ordinazione	
Prodotti finiti e merci	
Acconti (versati)	
Totale	

NOTA INTEGRATIVA - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ABBREVIATO

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Capitale	Riserva da soprapprezzo delle azioni	Riserve di rivalutazion	Altre riserve																Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
				Riserva legale	Riserve statutarie	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Riserva straordinari o facoltativa	Riserva per acquisto azioni proprie	Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	Riserva azioni o quote della società controllante	Riserva non distribuibile da rivalutazion delle partecipazi	Versamenti in conto aumento di capitale	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Versamenti in conto capitale	Versamenti a copertura perdite	Riserva da riduzione capitale sociale	Riserva avanzo di fusione	Riserva per utili su cambi	Varie altre riserve	Totale altre riserve			
Valore di inizio esercizio							*					*	*	*	*	*						
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente																						
Attribuzione di dividendi							*					*	*	*	*	*						
Altre destinazioni							*					*	*	*	*	*						
Altre variazioni																						
Incrementi							*					*	*	*	*	*						
Decrementi							*					*	*	*	*	*						
Riclassifiche							*					*	*	*	*	*						
Risultato d'esercizio							*					*	*	*	*	*						
Valore di fine esercizio							*					*	*	*	*	*						

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7

		line			Totale
		1	2	3	
Varie altre riserve	Descrizione				
	Importo				

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Riserva per azioni proprie in portafoglio						
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	*	*	*	*	*	*
Riserva per acquisto azioni proprie						
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ						
Riserva azioni o quote della società controllante						
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti in conto capitale	*	*	*	*	*	*
Versamenti a copertura perdite	*	*	*	*	*	*
Riserva da riduzione capitale sociale	*	*	*	*	*	*
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi						
Varie altre riserve						
Totale altre riserve						
Utili portati a nuovo						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

		line			Totale
		1	2	3	
Disponibilità varie altre riserve	Descrizione				
	Importo				
	Origine / natura				
	Possibilità di utilizzazioni				
	Quota disponibile				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite				
	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni				

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

	Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	
Valore di fine esercizio	

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio				
Variazioni nell'esercizio				
Accantonamento nell'esercizio				
Utilizzo nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	
Valore di fine esercizio	

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Obbligazioni	Obbligazioni convertibili	Debiti verso soci per finanziamenti	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentati da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio															
Variazione nell'esercizio															
Valore di fine esercizio															
Quota scadente entro l'esercizio															
Quota scadente oltre l'esercizio															
Di cui di durata residua superiore a 5 anni															

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Debiti per area geografica abbreviato	Area geografica				
	Totale debiti				

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

		line			Totale
		1	2	3	
Debiti per area geografica	Area geografica				
	Obbligazioni				
	Obbligazioni convertibili				
	Debiti verso soci per finanziamenti				
	Debiti verso banche				
	Debiti verso altri finanziatori				
	Acconti				
	Debiti verso fornitori				
	Debiti rappresentati da titoli di credito				
	Debiti verso imprese controllate				
	Debiti verso imprese collegate				
	Debiti verso imprese controllanti				
	Debiti tributari				
	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
	Altri debiti				
	Debiti				

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti assistiti da ipoteche	
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	
Totale	

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Obbligazioni	Obbligazioni convertibili	Debiti verso soci per finanziamen	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentat da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Debiti assistiti da garanzie reali															
Debiti assistiti da ipoteche															
Debiti assistiti da pegni															
Debiti assistiti da privilegi speciali															
Totale debiti assistiti da garanzie reali															
Debiti non assistiti da garanzie reali															
Totale															

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Ammontare
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine	

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6-ter

	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Debiti verso fornitori	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Altri debiti	Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine								

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 19-bis

		line			Totale
		1	2	3	
Quota finanziamento effettuato da soci	Scadenza				
	Quota in scadenza				
	Quota con clausola di postergazione in scadenza				

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

	Ratei passivi	Aggio su prestiti emessi	Altri risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio				
Variazione nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4;
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

	Debiti	Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio		
Variazione nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Quota scadente entro l'esercizio		
Quota scadente oltre l'esercizio		
Di cui di durata residua superiore a 5 anni		

NOTA INTEGRATIVA - CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

		line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività	Categoria di attività				
	Valore esercizio corrente				

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

		line			Totale
		1	2	3	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica	Area geografica				
	Valore esercizio corrente				

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 11

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	
Da imprese collegate	
Da altri	
Totale	

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 12

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari				

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili		
Totale differenze temporanee imponibili		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio		
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio		

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee deducibili	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto)
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee imponibili	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera a

		line		
		1	2	3
Differenze temporanee escluse	Descrizione			
	Importo al termine dell'esercizio precedente			
	Variazione verificatasi nell'esercizio			
	Importo al termine dell'esercizio			
	Aliquota IRES			
	Effetto fiscale IRES			
	Aliquota IRAP			
	Effetto fiscale IRAP			

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 14, lettera b

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali						
dell'esercizio						
di esercizi precedenti						
Totale perdite fiscali						
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza						

NOTA INTEGRATIVA - RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto Finanziario Indiretto

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto		
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Rendiconto Finanziario Diretto

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Disponibilità liquide a fine esercizio		

NOTA INTEGRATIVA - ALTRE INFORMAZIONI ABBREVIATO

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	*Totale Dipendenti*
Numero medio						

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore			

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)

	Revisione legale dei conti annuali	Altri servizi di verifica svolti	Servizi di consulenza fiscale	Altri servizi diversi dalla revisione contabile	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore					

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 17

		line			Totale
		1	2	3	
Azioni emesse dalla società per categorie	Descrizione				
	Consistenza iniziale, numero				
	Consistenza iniziale, valore nominale				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero				
	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale				
	Consistenza finale, numero				
	Consistenza finale, valore nominale				

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 18

	Azioni di godimento	Obbligazioni convertibili	Altri titoli o valori simili
Numero			
Diritti attribuiti			

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato (prospetto)

		line		
		1	2	3
Altri strumenti finanziari emessi dalla società	Denominazione			
	Numero			
	Caratteristiche			
	Diritti patrimoniali concessi			
	Diritti partecipativi concessi			
	Principali caratteristiche delle operazioni relative			

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale		
Riserve		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato		
D) Debiti		
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo		
Garanzie, impegni e altri rischi		

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

Codice Civile, articolo 2497-bis, comma 4

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Valore della produzione		
B) Costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio		

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 3

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Codice Civile, articolo 2428, comma 3, numero 4

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		

Dichiarazione di conformità

Introduzione

BOZZA DI NOTA INTEGRATIVA

Di seguito si riporta una bozza di Nota Integrativa rimandando per quanto riguarda il contenuto Tabellare di ogni voce al paragrafo precedente.

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE _____
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

NOTA INTEGRATIVA AL 31.12._____

Signori soci,
il bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre ....., cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile.

Durante l'esercizio, l'attività della società, che opera prevalentemente (o esclusivamente) nel settore .... si è svolta in maniera regolare senza significativi impatti sull'andamento gestione.

Si segnala che nel corso dell'esercizio .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Criteri di formazione e contenuto del bilancio d'esercizio
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre ..... corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le disposizione degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività sociale e tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi;
- è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- è stato osservato il principio della competenza, indicando i proventi ed oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il risultato economico dell'esercizio, e per raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui all'articolo 2423 comma 4 del codice civile.
Ugualmente non è stato necessario ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 2423 bis comma 2 del

codice civile in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subito modifiche rispetto l'esercizio precedente.
La società si è avvalsa della possibilità prevista dall'articolo 2423 bis comma 2 del codice civile, ed ha quindi modificato il criterio di valutazione adottato nel corso del precedente esercizio con riferimento alla valutazione delle ..... *(esempio)* rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo.
Si è infatti passati da una valutazione fondata sulla configurazione di costo LIFO a quella FIFO. Il cambiamento del criterio si è reso necessario ..... *(esempio)* al fine di armonizzare i criteri di valutazione applicati con quelli imposti dalla società capogruppo, in vista della redazione del bilancio consolidato ..... *(esempio)* al fine di renderli conformi a quanto richiesto dai principi contabili internazionali.
A seguito di tale modifica, l'impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio è stato quantificato nell'importo di € ....., per quanto concerne l'iscrizione delle giacenze iniziali all'attivo di bilancio, e di € ....., per quel che concerne la determinazione dell'utile, al netto del relativo effetto fiscale.
La componente economica della variazione delle rimanenze imputabile alla modifica dei criteri di valutazione è stata imputata, secondo quanto richiesto da corretti principi contabili, tra i componenti straordinari di reddito.

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola voce comparabile, l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.

Si segnala che alcune voci, di seguito elencate, non sono risultate comparabili e per questo sono state adattate. Si tratta in particolare di .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

In base a quanto previsto dall'articolo 2423 ter del codice civile si è proceduto a suddividere ulteriormente le seguenti voci di stato patrimoniale *(esclusivamente le voci precedute da numeri arabi)*
.....
.....
.....
In base a quanto previsto dall'articolo 2423 ter del codice civile si è proceduto a raggruppare le seguenti voci di stato patrimoniale in quanto di importo irrilevante *(esclusivamente le voci precedute da numeri arabi)*
.....
.....
.....
In base a quanto previsto dall'articolo 2423 ter del codice civile, allo scopo di fornire una chiara e corretta rappresentazione dei fatti amministrativi, si è proceduto ad aggiungere la seguente voce .....
.....
.....
.....
La società, non quotata in borsa, pur partecipando al capitale di un'altra impresa, la società ....., non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo, poiché .....
non è in grado di esercitare funzioni di controllo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e

2, ……. *(oppure)* non ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre limiti previsti dall'articolo 46 D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127;…… *(oppure)* il bilancio consolidato del gruppo viene redatto dalla società ……., che detiene oltre il 95% delle sue azioni o quote, ovvero, in difetto di tale condizione, in quanto i soci rappresentanti almeno il 5% del capitale non ne hanno fatto richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del codice civile, e sono di seguito descritti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si procederà alla relativa svalutazione.
Le spese di ricerca, sviluppo e pubblicità e i costi d'impianto e ampliamento sono stati prudenzialmente integralmente addebitati a conto economico, trattandosi di oneri privi di utilità economica futura ragionevolmente certa, la cui iscrizione non è stata pertanto ritenuta possibile, né autorizzata dal Collegio Sindacale.

L'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento, di pubblicità, nonché di quelli di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale è stata concordata con il Collegio Sindacale e dallo stesso autorizzata. Tale capitalizzazione trae le sue motivazioni da ....

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Nel presente esercizio è stato modificato il piano di ammortamento passando da un coefficiente pari al __ % a uno pari al __ %, ...
in quanto è variata la residua possibilità di utilizzazione economica .....
(oppure) per uniformare il piano di ammortamento a quello "di gruppo" in vista della redazione del bilancio consolidato di gruppo.
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'articolo 2426 comma 1 n. 3 del codice civile.

In ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 2426, comma 1, n.3 COD. CIV., dato che, alla data della chiusura dell'esercizio, l'immobilizzazione risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il costo di acquisto o di realizzazione, si è ritenuto opportuno svalutare fino a un importo pari a € _____. La svalutazione è stata iscritta nel conto economico alla voce "B 10 c) Svalutazione delle Immobilizzazioni" e rilevata a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni nello Stato Patrimoniale.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di immobilizzazioni immateriali.

descrizione	aliquota
Costi di impianto ed ampliamento	
Diritti di brevetto industriale	
Software	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Avviamento	

Con riferimento all'ammortamento dell'avviamento, dopo aver valutato attentamente il settore particolare e le condizioni specifiche di operatività dell'azienda e considerato che la posizione di vantaggio da essa acquisita sul mercato appare stabile, grazie alle sue caratteristiche tecnologiche e produttive, si è ritenuto corretto stimare la vita economica utile dell'avviamento in ……. anni (periodo superiore ai 5 anni previsti dall'articolo 2426 COD. CIV. comma 1 n. 6).
Il collegio sindacale ha espresso parere favorevole in merito al piano di ammortamento adottato per l'avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori.
Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione, nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono stati imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione dei cespiti, sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale tali beni potevano essere utilizzati.
Va evidenziato che gli eventuali contributi in conto impianti ottenuti a fronte di immobilizzazioni materiali vengono imputati direttamente a riduzione del costo "storico" dei beni ammortizzabili (cosiddetto *metodo reddituale*). Per effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest'ultimo trovi esplicita evidenza nel conto economico.

Va evidenziato che gli eventuali contributi in conto impianti ottenuti a fronte di immobilizzazioni materiali vengono imputati a conto economico tra gli "*Altri ricavi e proventi*"(voce "A5"), iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi. Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al lordo del contributo.

Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "*incrementative*" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli "immobili patrimonio" a uso civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un pia-

no, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato nell'esercizio non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrà eventualmente adeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.
Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell'esercizio.
L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, viene iscritta a tale minor valore.

Nel presente esercizio si è ritenuto doveroso modificare il piano di ammortamento relativo a ....., passando da un'aliquota del __ % a una del __ %, in quanto si è accertata una vita economica utile residua diversa da quella inizialmente stimata, a causa .....
.....
.....
.....

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all'articolo 2426 comma 1 n. 3 del codice civile.

In ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 2426, comma 1, n.3 COD. CIV., dato che, alla data della chiusura dell'esercizio, l'immobilizzazione risulta durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il costo di acquisto o di produzione (per esempio, a causa di danneggiamenti, obsolescenza, errori di progettazione o costruzione, ecc.), si è ritenuto opportuno svalutarne l'importo residuo fino a un importo pari a € .....

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da civili abitazioni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art.2426 codice civile, comma 1, n.2, stabilisce che solo "*il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione*".
Il precetto codicistico vale quindi a escludere dall'ammortamento sia i terreni, sia gli immobili abitativi che, stanti le particolari modalità di utilizzo, non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso, riduzioni che risultano infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto economico.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di immobilizzazioni materiali.

descrizione	**aliquota**
Fabbricati	
Impianti e macchinari	
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni	

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sociali risultano iscritte a "costo storico", rettificato, ove necessario, per effetto delle svalutazioni eseguite al fine di adeguare il valore di iscrizione in bilancio al valore della quota di patrimonio netto della società partecipata che lo stesso rappresenta, così come disposto dall'art.2426 COD. CIV. Non si rilevano differenze negative significative tra tale valore e quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

Le partecipazioni sociali risultano iscritte a costo storico, "rettificato" in ragione delle perdite che l'organo amministrativo ha ritenuto essere "durevoli", o comunque iscrivibili ai sensi del disposto dell'articolo 2426, comma 2 del codice civile, in ragione dei risultati economici negativi degli esercizi ..... e delle relative diminuzioni della consistenza patrimoniale. La rettifica effettuata nell'esercizio ammonta a € .....
Non si rilevano differenze significative tra il valore che residua dopo tali svalutazioni e quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata che non siano ampiamente giustificabili in ragione dei plusvalori impliciti nei beni iscritti all'attivo della società partecipata.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426, comma 1, del codice civile, sono costituite da:
- .....
- .....
e valutate sulla base del costo d'acquisto e relativi oneri accessori, non rendendosi necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo "storico" di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato rilevabile alla fine dell'esercizio.
La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e prodotti finiti è quella del *L.I.F.O. a scatti annuali*. Il valore così determinato differisce dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio per complessivi € …….

Il valore così determinato non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, non necessitando, quindi, dell'indicazione, per singola categoria di beni, della predetta differenza.

I lavori in corso su ordinazione e i prodotti finiti sono stati valutati sulla base del costo industriale loro attribuibile, determinato come sommatoria dei costi industriali "diretti" e della quota dei costi industriali "indiretti" ragionevolmente imputabile sulla base delle risultanze della contabilità industriale. Non sono stati in alcun caso aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione.

Sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, così come consentito dall'articolo 2426 n. 9 COD. CIV., per un importo pari a € .....

I lavori in corso su ordinazione sono stimati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza e desunti dai costi sostenuti in funzione dello stato di avanzamento dell'attività produttiva relativa alle singole commesse; i suddetti corrispettivi sono stati ridotti per rischio contrattuale, sulla base di valutazioni oggettive e della esperienza a fronte di oneri probabili, in misura pari al 2% (corrispondente alla misura massima fiscalmente deducibile).

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.
I crediti e i debiti in moneta estera, sono iscritti al tasso di cambio a pronti di fine esercizio, ed i relativi utili e/o perdite sono stati rilevati nella voce "*C17 bis Utili e perdite su cambi*" del conto economico, con accantonamento dell'utile netto nell'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o estinguere in valuta estera.

Fondi per rischi e oneri
I "*Fondi per rischi e oneri*" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto
L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.

Debiti
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale e rappresentano quote dei costi e ricavi comuni a due o più esercizi.

Ricavi e proventi
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l'emissione della fattura o con l'apposita "*comunicazione*" inviata al cliente.
I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale.

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Ammontano a € ..... con un decremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente, e rappresentano la parte di capitale sociale già sottoscritto ma non ancora completamente versato. La parte già richiamata ammonta a € ....., la parte non richiamata a € .....

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMATERIALI

I *costi di impianto ed ampliamento*, pari ad € ..... (€ ..... l'esercizio precedente) sono costituiti da spese di costituzione per € ....., spese sostenute per aumento del capitale sociale per € ……, …….
.....
.....
.....

I *costi di ricerca, sviluppo e pubblicità*, pari ad € ..... (€ ..... l'esercizio precedente) sono costituiti da costo del personale impiegato nella ricerca per € ....., prestazioni di terzi per € ....., costi per materiali impiegati per € ....., ...
.....
.....
.....

II. MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, pari ad € ..... (€ ..... l'esercizio precedente) sono costituite da ....
.....
.....
.....

L'incremento della voce "Impianti e macchinari" si riferisce principalmente .....
.....
.....
.....

III. FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie, pari ad € ..... (€ ..... l'esercizio precedente) sono costituite da ..
.....
partecipazioni.....
altri titoli .....
crediti immobilizzati.....
.....
.....

Ai sensi dell'articolo 2361, comma 2, del codice civile si segnala che le partecipazioni assunte in altre imprese non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

Le rimanenze pari ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente sono così costituite:

- rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, pari ad € ..... (€..... l'esercizio precedente) rappresentate da .....
  .....
  .....
  .....
- rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, pari ad € ..... (€..... l'esercizio precedente) rappresentate da .....
  .....
  .....
  .....
- rimanenze di lavori in corso su ordinazione, pari ad € ..... (€..... l'esercizio precedente) rappresentate da .....
  .....
  .....
  .....
- rimanenze di prodotti finiti e merci, pari ad € ..... (€..... l'esercizio precedente) rappresentate da .....
  .....
  .....
  ..... La voce comprende inoltre gli anticipi effettuati a ..... in dipendenza di accordi su forniture di .....

II. CREDITI

1. Crediti verso clienti

Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Nelle tabelle che seguono si espongono rispettivamente i movimenti dell'esercizio del fondo svalutazione crediti e il dettaglio richiesto dall'articolo 2427 n. 6 del codice civile.

Non vi sono crediti in valuta.
… *(oppure)* … I crediti in valuta sono valutati al cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio e la differenza rispetto all'importo originario di iscrizione è stata indicata nella voce C 17 bis del conto economico. Non si rilevano variazioni dei cambi significative intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.

2. Crediti verso imprese controllate

Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al credito vantato nei confronti della società controllata ..... esigibile entro l'esercizio successivo.

3. Crediti verso imprese collegate

Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al credito vantato nei confronti della società collegata ..... esigibile entro 12 mesi.

4. Crediti verso imprese controllanti
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al credito vantato nei confronti della società controllante ..... esigibile entro 12 mesi.

4 bis. Crediti tributari
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e sono rappresentati dalle imposte versate in eccedenza nel corso dell'esercizio, in particolare .....
.....
.....
.....

4 ter. Attività per imposte anticipate
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente
In tale voci sono fatte confluire le minori imposte che si pagheranno negli esercizi successivi, in conseguenza alle differenze di carattere temporaneo tra risultato dell'esercizio e reddito imponibile, principalmente dovute a .....
.....
.....
Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto esiste la ragionevole certezza di un loro recupero futuro, ossia dell'esistenza nei successivi esercizi di redditi imponibili sufficienti ad assorbire, allorché si manifesteranno, le differenza temporanee deducibili.

5. Crediti verso altri
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1. Partecipazioni in imprese controllate
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Tali partecipazioni sono state iscritte nell'attivo circolante perché il Consiglio di Amministrazione ha deciso di offrirle sul mercato in quanto .....
.....
.....
.....

2. Partecipazioni in imprese collegate
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Tali partecipazioni sono state iscritte nell'attivo circolante perché il Consiglio di Amministrazione ha deciso di offrirle sul mercato perché .....
.....
.....
.....

3. Partecipazioni in imprese controllanti
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente causato da un ulteriore acquisto effettuato nell'esercizio .....

4. Altre partecipazioni
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e sono così rappresentate .....
.....
.....

5. Azioni proprie
Ammontano ad € ....., di pari importo rispetto l'esercizio precedente.
Il loro acquisto è dovuto .....
.....
.....
.....

6. Altri titoli
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e sono così costituiti .....
.....
.....
.....

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano ad € ....., con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

D. RATEI E RISCONTI
Ammontano ad € ……, con un decremento di € ……. rispetto l'esercizio precedente.

I ratei attivi sono principalmente costituiti da (su interessi, ...) .....
.....
.....
.....

I risconti attivi sono principalmente costituiti da (su canoni di abbonamento a riviste, su canoni telefonici, su commissioni su fideiussioni, …) .....
.....
.....
.....

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Ammonta a € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente.
Il capitale sociale, pari ad € ....., è rappresentato da n. ..... azioni ordinarie (privilegiate, …) di valore nominale pari ad € .....
Le azioni risultano interamente sottoscritte e versate.
Si segnala che nel corso dell'esercizio la società ha deliberato un aumento di capitale .....
.....

.....
.....

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
La società ha emesso n. ..... strumenti finanziari partecipativi con le seguenti caratteristiche ....., i cui diritti patrimoniali .....
.....
.....
.....

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1. Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Ammonta a € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente.

2. Fondo per imposte
Ammonta a € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente ed è costituito per € ..... dal fondo rischi per imposte in contenzioso, stanziato a seguito della verifica fiscale subita dalla società nel corso dell'esercizio .....
.....
e per € ..... dal fondo imposte differite, originato dalle differenze temporanee tra risultato d'esercizio e reddito imponibile. Il suo ammontare è stato determinato tenendo conto delle aliquote fiscali attese negli esercizi in cui saranno riassorbite le differenze che hanno generato l'accantonamento.

3. Altri fondi
Ammonta a € ..... con un decremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente ed è costituito per .....
.....
.....
.....

C) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Ammonta a € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente ed è stato stanziato in ottemperanza alla vigente normativa e ai vigenti contratti collettivi. Corrisponde all'indennità da corrispondere ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

D) DEBITI
1. Obbligazioni
La società non ha emesso alcun prestito obbligazionario.

2. Obbligazioni convertibili
Non vi sono obbligazioni convertibili.

3. Debiti verso soci per finanziamenti
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente .
La postergazione è dovuta a specifica clausola contenuta negli accordi con il socio erogante.

4. Debiti verso banche
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente.

5. Debiti verso altri finanziatori
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente e sono rappresentati dalla quota capitale residua del mutuo stipulato con .....
.....
per .....
.....
garantito .....

6. Acconti
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente.

7. Debiti verso fornitori
Ammontano ad € ..... con un decremento di € ..... rispetto all'esercizio precedente generato per lo più dalla riduzione della produzione e delle vendite .....
.....
.....
.....
Non vi sono debiti in valuta.

8. Debiti rappresentati da titoli di credito
Non vi sono debiti rappresentati da titoli di credito.

9. Dediti verso imprese controllate
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al debito vantato nei confronti della società controllata .....
esigibile per € ..... entro l'esercizio successivo e per € ..... oltre 12 mesi. È assistito da garanzia fideiussoria.

10. Debiti verso imprese collegate
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al debito vantato nei confronti della società collegata ..... esigibile oltre 12 mesi.

11. Debiti verso imprese controllanti
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e si riferiscono al debito vantato nei confronti della società controllante ..... esigibile entro 12 mesi.

12. Debiti tributari
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente e sono così costituiti .....
.....
.....

14. Altri debiti
Ammontano ad € ..... con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

E. RATEI E RISCONTI
Ammontano ad € ....., con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
I ratei passivi sono principalmente costituiti da (su interessi, affitti) .....
.....
.....
.....
I risconti passivi sono principalmente costituiti da .....
.....
.....
.....

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, e rappresentano i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa.
Di seguito se ne dettaglia la composizione e la ripartizione per area geografica.

2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
Ammontano ad € ....., con un decremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, a seguito.....
.....
.....

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, dovuto principalmente .....
.....
.....
.....

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente. La voce si riferisce .....
.....
.....
.....

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

I contributi in conto esercizio si riferiscono a .....

.....
.....
.....
.....

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, dovuto .....
.....
.....
.....

7) PER SERVIZI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

I compensi degli amministratori ammontano a € .....
I compensi relativi al collegio sindacale ammontano a € .....
I corrispettivi spettanti al revisore legale (o alla società di revisione legale) per la revisione legale dei conti annuali ammontano a € ....., per gli altri servizi di verifica svolti a € ....., per i servizi di consulenza fiscale a € ..... e per altri servizi diversi dalla revisione contabile a € .....,;

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Si riferiscono principalmente a .....
.....
.....

9) PER IL PERSONALE
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, causato principalmente .....
Il numero totale degli occupati al 31.12..... risulta pari a .....

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Si riferiscono per € ..... alle immobilizzazioni immateriali e per € ..... a quelle materiali.
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo dedicato ai criteri di valutazione.
.....
.....
.....

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, dovuto ...
.....
.....
.....

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Si riferiscono principalmente ad un accantonamento per rischi di collaudo e interventi in garanzia relativi a .....
.....
.....

13) ALTRI ACCANTONAMENTI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Si riferiscono principalmente ad un accantonamento per .....
.....
.....
.....

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, dovuto .....
.....
.....
.....

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.
Si riferiscono principalmente a.....
.....
.....
.....

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente, dovuto .....
.....
.....
.....

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
Ammontano ad € ....., e si riferiscono a .....
.....
.....
.....

19) SVALUTAZIONI
Ammontano ad € ....., e si riferiscono a .....
.....

.....
.....

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI STRAORDINARI
Ammontano ad € ....., e si riferiscono a .....
.....
.....
.....

21) ONERI STRAORDINARI
Ammontano ad € ....., e si riferiscono a .....
.....
.....
.....

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Ammontano ad € ....., con un incremento di € ..... rispetto l'esercizio precedente.

L'ammontare dell'Ires corrente è stato determinato applicando l'aliquota del 27,5% al reddito imponibile, quello dell'Irap corrente applicando l'aliquota del 3,9% al valore della produzione netta.
Le imposte anticipate e differite sono state determinate sulla base delle differenze temporanee tra il risultato civilistico ed il reddito imponibile.
Si è proceduto alla contabilizzazione di attività per imposte anticipate in quanto, sulla base dei piani previsionali dell'azienda, sussiste la ragionevole certezza di un loro recupero negli esercizi futuri.
Nel prospetto[3] che segue vengono descritte le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, con evidenza dell'aliquota applicata e delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Si rileva che sono state rilevate attività per imposte anticipate di ammontare pari ad € …….. attinenti a perdite dell'esercizio pari ad € ……, e di esercizi precedenti pari ad € …….

ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE E SUPPLEMENTARI

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
All'interno del patrimonio della società, il Consiglio di Amministrazione con delibera di data ……, ha individuato i seguenti beni ..... di ammontare pari ad € ....., specificatamente destinati a .....
.....
(è necessario illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità)

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società ha in essere i seguenti contatti di locazione finanziaria .....

[3] Secondo schema conforme a quello proposto dall'aggiornato OIC 25, in ossequio all'articolo 2427, punto 14 cod. civ.

.....
.....
.....
.....

per i quali, in base a quanto previsto dall'articolo 2427, n. 22, si fornisce il seguente prospetto:

Attività:

a) Contratti in corso

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..... alla fine dell'esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a € .....

b) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio .....

c) Passività

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell'esercizio successivo €…, scadenti da 1 a 5 anni €… e €… scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio successivo €....., scadenti da 1 a 5 anni €..... e €..... scadenti oltre i 5 anni) .....

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c) .....

e) Effetto fiscale .....

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e) .....

L'effetto sul conto economico può essere così rappresentato:
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di quote di ammortamento
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell'effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario .....

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel corso del 2015 si segnalano le seguenti operazioni effettuate nei confronti di parti correlate:

.....
.....
.....

ACCORDI FUORI BILANCIO

Nel corso del 2015 la società ha stipulato un contratto derivato su valute con l'obiettivo economico di .....

.....
.....

Gli effetti di tale operazione non rilevata nello stato patrimoniale sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sono stati i seguenti:

.....
.....
.....

SOCIETÀ CHE ESERCITA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO

Ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile, si forniscono qui di seguito i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società _____ che esercita la direzione ed il coordinamento nei confronti della nostra società:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
B) Immobilizzazioni	
C) Attivo circolante	
D) Ratei e risconti	
Totale attivo	

PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
B) Fondi per rischi ed oneri	
C) TFR	
D) Debiti	
E) Ratei e Risconti	
Totale passivo	

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	
B) Costi della produzione	
C) Proventi ed oneri finanziari	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi ed oneri finanziari	
Imposte sul reddito	
Risultato d'esercizio	

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società.

_____, Lì _____

✍ *Il Consiglio di Amministrazione*

CAPITOLO QUINTO
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il contenuto della relazione sulla gestione, che non costituisce parte integrante del bilancio, è di carattere essenzialmente descrittivo ed è stato oggetto di rilevanti novità in ordine al contenuto, con l'obiettivo di fornire una maggiore trasparenza alle informazioni del bilancio, ad opera del D.Lgs. 32 del 2 febbraio 2007 di recepimento della Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003[1].
Tale decreto ha ampliato il contenuto della relazione al fine di migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli amministratori.
La disciplina della relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio è regolata dall'articolo 2428 del Codice Civile, ma bisogna tener conto anche di altre specifiche disposizioni che prevedono l'indicazione nella Relazione di ulteriori informazioni, quali:

- l'articolo 2364 cod. civ. che richiede l'esposizione delle ragioni che hanno comportato la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni (redazione del bilancio consolidato o esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società);
- l'articolo 2391 bis cod. civ. che richiede alle società quotate informazioni sulle operazioni effettuate con le parti correlate;
- l'articolo 2497 bis cod. civ. che prevede, per le società soggette a direzione e coordinamento, la necessità di indicare i rapporti intercorsi con la società che esercita tale attività nonché gli effetti della stessa sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati;
- l'articolo 2497 ter cod. civ. che richiede la descrizione delle decisioni influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
- l'articolo 2545 cod. civ. che richiede alle società cooperative l'indicazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 che richiede la menzione dell'avvenuta redazione o dell'aggiornamento del c.d. "Documento programmatico sulla sicurezza " (DPS).

Inoltre per il bilancio consolidato bisogna far riferimento all'articolo 40 del D.Lgs. 127/1991, per le banche e gli enti finanziari all'articolo 3 del D.Lgs. 87/1992 e per le società di assicurazione agli articoli 94 e 100 del D.Lgs. 209/2005.

[1] La direttiva 51/2003/CE è stata emanata con lo scopo di consentire l'armonizzazione contabile tra le società che adottano i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs e quelle non obbligate all'utilizzo di tali principi.

L'INFORMATIVA RICHIESTA DALL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE

Analisi della situazione della società

Al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, gli amministratori devono riclassificare:

- il conto economico, in modo da evidenziare risultati intermedi significativi (valore aggiunto, Mol, Ebitda, Ebit, …), confrontandoli con quelli dell'esercizio precedente rilevando le variazioni intervenute, in termini percentuali ed assoluti;
- lo stato patrimoniale, distinguendo le fonti in base alla durata (capitale permanente e capitale corrente) e/o in base all'origine (capitale proprio e capitale di terzi).

Descrizione dei principali rischi ed incertezze

Nella relazione vanno descritti i rischi cui la società è esposta, ovvero la possibilità di subire un danno o una perdita o l'esposizione ad un pericolo: rischi che variano a seconda del settore di appartenenza e del tipo di attività esercitata.

Ad esempio:

- rischi di mercato → derivanti da variazioni di prezzi, cambi, interessi, … e dalla concorrenzialità dello stesso
- rischi di liquidità → dipendenti dalle disponibilità finanziarie a disposizione per fronteggiare gli impegni assunti
- rischi di credito → connessi a inadempimenti contrattuali delle controparti
- rischi connessi a possibili contenziosi → civili, fiscali, in materia di lavoro, …
- rischi di non conformità al quadro normativo di riferimento (rischi ambientali, in materia di sicurezza, …)
- ……

È inoltre opportuno che, oltre all'elencazione dei rischi, vengano evidenziate le azioni intraprese per la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto riguarda le incertezze, bisogna far riferimento a eventi futuri le cui conseguenze non sono note all'atto della stesura della relazione sulla gestione: possono riguardare alcune poste di bilancio (svalutazione crediti, valore delle partecipazioni, …) o aspetti connessi alla continuità aziendale (affidamenti bancari, …).

Indicatori di risultato finanziari e non finanziari

Al fine di meglio comprendere la situazione della società, l'andamento ed il risultato della sua gestione, è necessario esporre nella relazione indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti ambiente e personale.

La scelta degli indicatori viene rimessa alla discrezionalità degli amministratori e dipende dalla significatività che essi assumono nell'ambito specifico della società interessata.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, si può far riferimento a:

- *Indici patrimoniali e di liquidità*, quali a titolo esemplificativo

$$\text{Indipendenza finanziaria} = \frac{\text{capitale proprio}}{\text{totale attivo}}$$

$$\text{Indice di disponibilità} = \frac{\text{attivo circolante}}{\text{passività a breve}}$$

Indice di liquidità = liquidità differite e immediate
passività a breve

Margine di struttura = patrimonio netto - immobilizzazioni

Margine di tesoreria = liquidità differite + liquidità immediate - passività a breve

Rotazione dei crediti = Crediti vs Clienti x 365
Fatturato

Rotazione dei debiti = Debiti vs Fornitori x 365
Acquisti

- *Indici di redditività*, quali a titolo esemplificativo

ROE (return on equity) = risultato d'esercizio
patrimonio netto

ROI (return on investment) = reddito operativo (EBIT)
capitale investito netto

ROS (return on sales) = reddito operativo (EBIT)
fatturato

Con riferimento agli indicatori non finanziari, essi dipendono dalle caratteristiche precipue della società: dall'attività esercitata, dal mercato di riferimento, dalla dimensione, …
Le informazioni attinenti al personale da inserire nella relazione potrebbero invece riguardare il tasso di turnover dei dipendenti, le ore di assenza per malattie, infortuni, …le ore impiegate per la formazione, …, informazioni sull'ambiente, …

Accanto a queste fattispecie da inserire nella relazione, rimane pur sempre necessario evidenziare nella stessa i vecchi elementi (tra cui quanto previsto dall'articolo 2428 comma 3), e cioè:

- ***le attività di ricerca e sviluppo***
  Le informazioni da fornire riguardano l'attività di investimento svolta nella ricerca e sviluppo dall'impresa, in particolare il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività[2], il totale dei costi eventualmente capitalizzati con indicazione delle ragioni sottostanti la capitalizzazione, gli eventuali contributi ricevuti a fronte di tale attività, gli eventuali risultati conseguiti o da conseguire, ….
- ***i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime***
  Si tratta quindi di illustrare i rapporti, sia di natura quantitativa che qualitativa, con le imprese del gruppo, indicando in particolare la natura (commerciale, finanziaria, …) dei crediti e debiti infragruppo e le relative condizioni (tassi, scadenze,…), i rapporti contrattuali (commerciali, tecnici, …) esistenti, …
- il ***numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale***
- ***gli acquisti e le vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni***
- ***i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio***

[2] Non solo dei costi capitalizzati

Vanno illustrati i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non richiedono modifiche alle voci di bilancio, ma che sono importanti per i lettori del bilancio per una corretta valutazione e interpretazione dello stesso.

L'OIC 29 ne fornisce alcuni esempi::

- i mutamenti nella legislazione che regolamenta l'attività del settore in cui opera l'impresa, o comunque di settori vicini;
- la stipula di contratti di mutuo o di leasing e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- gli acquisti o le cessioni di partecipazioni significative;
- le eventuali verifiche fiscali da parte delle Autorità competenti;
- le operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- l'annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- gli acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- la distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- l'annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- l'emissione di un prestito obbligazionario;
- l'aumento di capitale;
- l'assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- eventuali significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio;
- le fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- le richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori;

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha abrogato il n. 5) del comma 3 dell'articolo 2428 che prevedeva l'indicazione nella Relazione sulla gestione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
A decorrere dai bilanci 2016 tali informazioni devono essere descritte nella nota integrativa.
Il nuovo n. 22-quater all'articolo 2427 cod. civ. prevede infatti l'indicazione in nota integrativa della natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

- ***l'evoluzione prevedibile della gestione***
  Si tratta di descrivere una ragionevole previsione sulla gestione futura della società.
- ***le informazioni in relazione all'uso di strumenti finanziari***
  Se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, occorre illustrare gli obiettivi e le politiche societarie inerenti la gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
- ***l'elenco delle sedi secondarie***
  Deve trattarsi delle sedi secondarie, in Italia e all'estero, con una rappresentanza stabile, per le quali è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Ulteriori informazioni richieste da altre disposizioni

- ***l'approvazione del bilancio nel maggior termine (articolo 2364 cod. civ.)***
  Nel caso in cui gli amministratori si sono avvalsi dalla facoltà di sottoporre per l'approvazione ai soci il progetto di bilancio nel maggior termine di 180 giorni, è necessario motivare le ragioni di tale differimento.
- ***la soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, comma 5, e articolo 2497-ter cod. civ.)***
  È necessario indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
  Inoltre se la società che redige la relazione ha preso decisioni influenzate da quella che esercita direzione e coordinamento, deve indicare la motivazione di tali decisioni e l'indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle stesse.
- ***operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis cod. civ.)***
  Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (secondo la definizione contenuta nei principi contabili internazionali) e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell' operazione.
  Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
- ***ristrutturazione del debito (OIC 6)***
  L'Organismo italiano di contabilità ha emanato in via definitiva il principio contabile OIC 6 che definisce le regole per la contabilizzazione di una ristrutturazione del debito per le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo il codice civile e secondo il principio della continuità aziendale.
  Per "ristrutturazione del debito" si intende un'operazione in cui un creditore effettua delle concessioni, relativamente ai termini economici o finanziari del contratto precedentemente in essere, al debitore che versa in difficoltà finanziarie: vanno pertanto ricomprese, oltre alle operazioni previste dalle procedure concorsuali legate alla ristrutturazione del debito articolo 182, bis l.f. o a piani di risanamento ex articolo 67 l.f., anche le transazioni di stralcio, la rinuncia di finanziamenti soci e la moratoria dei leasing prevista dal recente accordo bancario.
  Indipendentemente dalla modalità di ristrutturazione del debito posta in essere, l'OIC 6 richiede di fornire tutte le informazioni che permettano ai lettori del bilancio di avere una chiara percezione delle difficoltà finanziarie in cui versa la società e di comprendere i benefici economici e finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di apportare all'economicità dell'impresa anche al fine di valutare i tempi e le modalità di risanamento.
  Nella relazione sulla gestione andrà pertanto indicato:
  - la situazione finanziaria dell'impresa, sia attuale che prospettica;
  - le principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione;
  - gli effetti della ristrutturazione negli esercizi dalla stessa interessati su: posizione finanziaria netta, capitale, reddito d'impresa, ecc.

  L'informativa andrà presentata sia nell'esercizio in cui sono in corso le trattative per la ristrutturazione, sia nell'esercizio di sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, sia negli esercizi successivi alla stipula dell'accordo fintanto che gli effetti economici e finanziari rimangono rilevanti.
  Il lettore del bilancio dovrà essere in grado di apprezzare: il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione, la sua variazione rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione e le variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione.

È necessario infine venga prevista un'informativa integrativa circa l'operazione che deve evidenziare i tempi, l'entità, le condizioni finanziarie e le modalità della ristrutturazione stessa e deve segnalare se vi siano ancora elementi non definiti nell'accordo che, se non venissero contrattualizzati, potrebbero minare la continuità aziendale.

- ***consolidato fiscale (OIC 25)***
  Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di consolidato fiscale nonché le motivazioni, le opportunità ed gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.
- ***trasparenza fiscale (OIC 25)***
  Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di trasparenza fiscale nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.
- ***destinazione dell'utile o copertura della perdita***
  La relazione si deve concludere con la proposta da parte dell'organo amministrativo sulla destinazione dell'utile dell'esercizio o sulla copertura della perdita.

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il nuovo n. 22-septies all'articolo 2427 cod. civ. che prevede l'indicazione in nota integrativa della proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, possono omettere la predisposizione delle relazione sulla gestione, se forniscono in nota integrativa le seguenti informazioni:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale
- gli acquisti e le vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni

BOZZA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE _____
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 COD. CIV.
di corredo al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12._____

Signori soci,
il bilancio dell'esercizio _____ che l'organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed approva-

zione evidenzia un risultato positivo/negativo d'esercizio pari ad euro _____, con un sensibile incremento/decremento rispetto all'esercizio precedente (+/- ___%)
Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile coniugando l'innalzamento della redditività – il reddito operativo è passato da euro _____ ad euro _____, con un incremento in termini percentuali pari al ____% -, con un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione aziendale, testimoniato dai risultati positivi derivanti dall'ottenimento della certificazione di qualità, ...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Nella tabella di seguito esposta si evidenzia l'andamento dei ricavi, del reddito operativo e del risultato prima e dopo le imposte, degli ultimi tre anni:

anno	*ricavi*	*reddito operativo*	*risultato ante imposte*	*risultato d'esercizio*

Al fine di meglio comprendere l'andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione dello stato patrimoniale secondo un'ottica finanziaria e del conto economico evidenziando i più importanti risultati intermedi, e attuando un confronto con l'esercizio precedente.

Stato patrimoniale finanziario

IMPIEGHI	**es.2015**	**es.2014**	**FONTI**	**es.2015**	**es.2014**
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE Immobiliz. Immateriali Immobiliz. Materiali Immobiliz. Finanziarie			MEZZI PROPRI Patrimonio netto		
ATTIVITÀ CORRENTI Rimanenze Liquidità differite Liquidità immediante			MEZZI DI TERZI Passività consolidate Passività correnti		
TOTALE IMPIEGHI			**TOTALE FONTI**		

Conto economico riclassificato

	es.2015	es.2014
Valore della produzione		
(Costi esterni)		
VALORE AGGIUNTO		
(Costo del personale)		
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL/EBITDA)		
(Ammortamenti e accantonamenti)		
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)		
Proventi gestione accessoria		
(Oneri gestione accessoria)		
Proventi finanziari		
RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)		
(Oneri finanziari)		
RISULTATO ORDINARIO		
Proventi straordinari		
(Oneri straordinari)		
RISULTATO ANTE IMPOSTE		
(Imposte dell'esercizio)		
RISULTATO NETTO		

Sulla base delle riclassificazioni di cui sopra vengono calcolati i seguenti indici:

Indicatori	es.2015	es.2014
Indice di liquidità		
Indice di disponibilità		
Indice di indipendenza finanziaria		
Margine di struttura		
ROE		
ROI		
ROS		
.....		

Segue il commento sulla situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Argomenti da commentare e approfondire:
- contesto politico-economico in cui opera l'impresa;
- collocamento dell'impresa all'interno del mercato di riferimento;
- prospettive del mercato;
- gestione dell'impresa nell'esercizio;
- commento sull'andamento dei vari settori in cui l'impresa ha operato;
- rappresentazione grafica dei vari settori (es. % di partecipazione ai ricavi, al risultato, …)

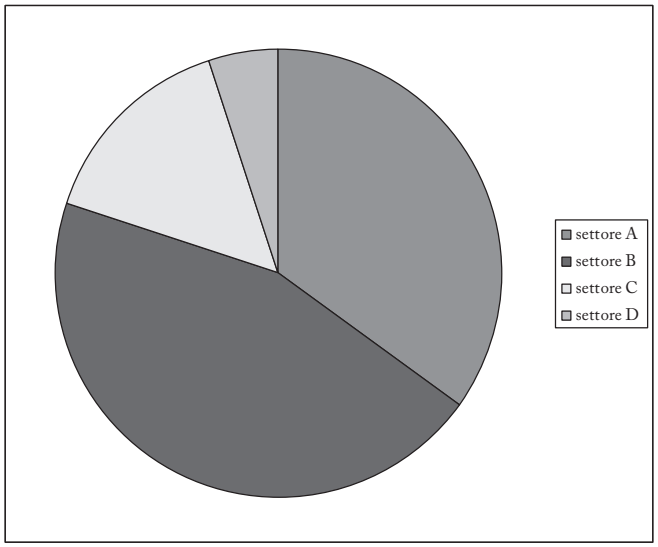

- investimenti effettuati nel corso dell'esercizio (ammontano a euro …….. e si riferiscono principalmente ..... o sono riepilogati nella tabella che segue);
- andamento dei ricavi, dei costi, del margine operativo ..... e relativa rappresentazione grafica;

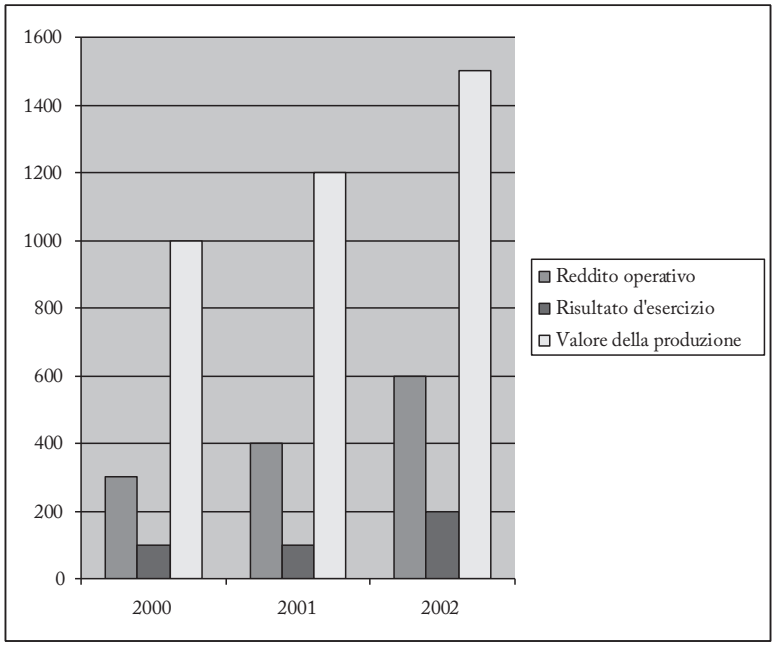

- aree di rischio;
- elementi di incertezza relativamente alla valutazioni di voci di bilancio;

- commenti sui principali indicatori finanziari e sui relativi miglioramenti o flessioni rispetto all'esercizio precedente;
- informazioni su ambiente e personale
- .....

- **Attività di ricerca e sviluppo**
  ..... le spese sostenute si riferiscono esclusivamente ad attività di sviluppo e non anche di ricerca, né pura né applicata. Le stesse non sono state capitalizzate ma sono state addebitate integralmente al conto economico .....
- **Rapporti con imprese del gruppo**
  ..... la società fa (non fa) parte di un gruppo in qualità di impresa controllata, gruppo che è così rappresentato graficamente .....

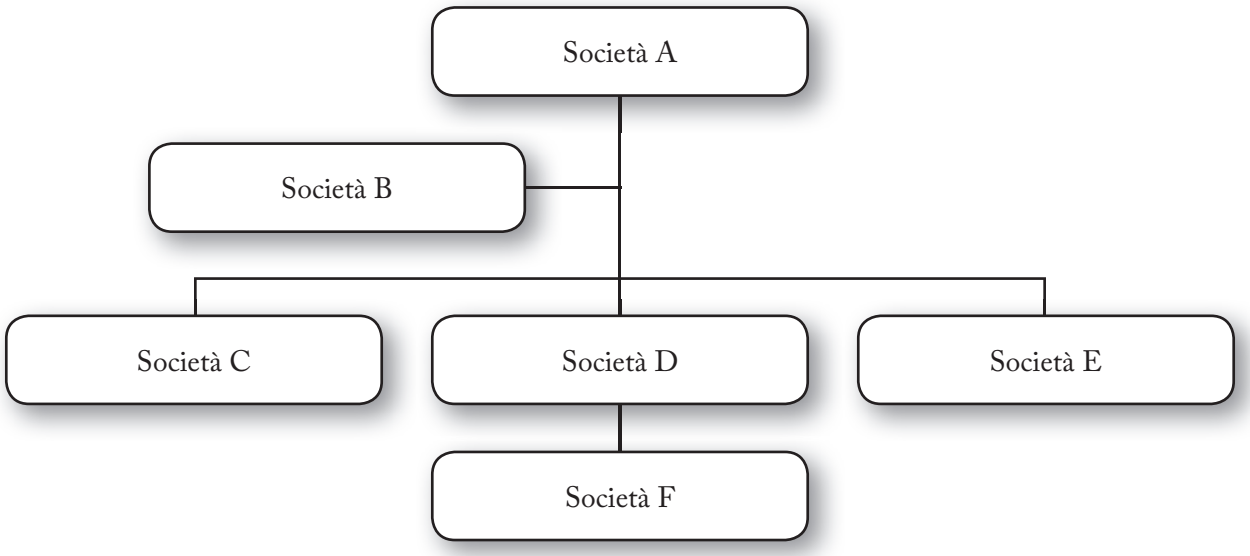

Segue commento sull'attività svolta da ogni impresa facente parte del gruppo e relativi rapporti di natura commerciale, finanziaria, tecnica, ... tra di esse intrattenuti.

- **Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società**
  ..... la società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti.

- **Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio con indicazione delle relative motivazioni e dei corrispettivi**
  ..... la società non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie e/o di società controllanti nel corso dell'esercizio.
  ..... le informazioni richieste vengono esposte nella tabella che segue .....

  Tabella: movimentazioni dell'esercizio delle azioni della società controllante _____SpA

	Azioni ordinarie			Corrispettivi
	numero	valore nominale	% del capitale sociale	
Saldi iniziali				
Azioni acquistate				
Azioni gratuite assegnate				
Azioni alienate				
Azioni annullate per copertura perdite				

- **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**
  ..... non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
  ..... si segnalano i seguenti fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
- la diminuzione significativa del valore di mercato di alcuni titoli
- l'annuncio o l'avvio di piani di ristrutturazione
- significativi contenziosi sorti dopo la chiusura dell'esercizio
- l'assunzione, dopo la chiusura dell'esercizio, di rilevanti impegni contrattuali
  .....

- **Evoluzione prevedibile della gestione**
  ..... per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, non si può che sottolineare l'ulteriore consolidamento sul mercato dell'attività nel settore _____ ...
  ..... per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, non si prevedono cambiamenti significativi rispetto ai risultati economici conseguiti nel corso di questo esercizio.

- **Sedi secondarie**
  ..... di seguito vengono elencate le sedi secondarie tramite le quali opera la società sul mercato:
  -
  -

- **Soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento**
  ..... la società è soggetta alla direzione e al coordinamento della controllante _____ SpA.
  Tale attività di direzione e coordinamento ha contribuito nel corso dell'esercizio al raggiungimento di particolari economie di scala, quali l'ottenimento di prezzi più vantaggiosi da parte di fornitori, la condivisione di una stessa rete distributiva, …

- **Documento programmatico di sicurezza**
  ..... l'organo amministrativo attesta che il Documento programmatico sulla sicurezza è stato redatto, o è stato aggiornato, entro il termine di legge previsto.

  ..... l'organo amministrativo attesta che per la società non ricorre l'obbligo di redazione del Documento programmatico di sicurezza.

- **Conclusioni**
  ..... chiedendo ai Signori soci di rinnovare la fiducia nell'operato dell'Organo Amministrativo …..

L'organo amministrativo invita i Signori Soci:
- ad approvare il bilancio chiuso al 31.12..... e le relazioni che lo accompagnano;
- a destinare l'utile dell'esercizio, pari ad € .....
  - per € ……. a riserva legale;
  - per € ……. a riserva statutaria;
  - per € ……. a dividendo da distribuire ai soci nella misura di € ….. per ogni azione/quota posseduta.
- (ovvero) a riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad € …..

_____, Lì _____

✍ *Il Consiglio di Amministrazione*

CAPITOLO SESTO
IL RENDICONTO FINANZIARIO

Pur non essendo un prospetto indicato come obbligatorio dal codice civile, l'OIC ha elaborato e approvato nel corso del 2014 un apposito principio contabile (l'OIC 10) per la redazione del rendiconto finanziario.

NEW

Novità 2016 D.Lgs. 139/2015

Il nuovo articolo 2423 cod. civ., così come modifica to dal D.Lgs. 139/2015, al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa

Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo articolo 2425-ter cod. civ., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove c.d. micro-imprese.

Tenuto conto della sua valenza informativa, ne raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie. Il rendiconto finanziario, che fornisce elementi di natura finanziaria che non sono facilmente ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, è un prospetto contabile che presenta le cause di variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
Fornisce pertanto informazioni utili per valutare la situazione finanziaria di una società o di un gruppo e permette inoltre di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
- la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.

A seconda della risorsa finanziaria presa a base il rendiconto finanziario può essere predisposto nelle seguenti due forme:

- rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto (CCN)
  Il capitale circolante netto è dato dalla differenza fra attività correnti/a breve e passività correnti/a breve;
- rendiconto finanziario in termini di liquidità.
  La liquidità è data dalle disponibilità liquide in cassa e presso banche, unitamente ad altri depositi di denaro prelevabili immediatamente senza rischio di cambiamento di valore.

Rispetto a quanto previsto nel precedente OIC 12, l'attuale OIC10 ha eliminato la risorsa finanziaria del capitale netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata e non contemplata dalla prassi internazionale.
La sola risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è ora rappresentata dalle disponibilità liquide.

CONTENUTO E STRUTTURA

Il rendiconto finanziario, la cui forma di presentazione è di tipo scalare, include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

*a. **gestione reddituale***
*b. **attività di investimento***
*c. **attività di finanziamento***

Gestione reddituale

Essa comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.
Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione reddituale sono:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte;
- incassi per proventi finanziari.

Le operazioni della gestione reddituale sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, in particolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato:

- con il ***metodo indiretto***: rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico, per tener conto di:
  - elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso o incasso di disponibilità liquide (ammortamenti, accantonamenti fondi rischi, accantonamenti TFR, svalutazioni per perdite durevoli di valore, utili distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto, …);
  - variazioni del capitale circolate netto (variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e debiti verso fornitori, variazione di rate e risconti attivi/passivi, …). La logica è che l'eventuale incremento dei crediti verso clienti è sottratto all'utile (perdita) dell'esercizio in quale tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile (perdita) dell'esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai

ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico. Ancora, l'incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti. A titolo esemplificativo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, detto aumento è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto durante l'esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall'utile/perdita dell'esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato l'effetto economico, affinché il rendiconto rifletta esclusivamente l'effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilità liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell'esercizio.

- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento (plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione attività, …).

Di seguito si riposta lo schema dei flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale con il metodo indiretto.

	20XX+1	**20XX**
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione dell'attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e riscontri attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		

- o con il metodo ***diretto***: evidenziando i flussi finanziari positivi e negativi derivanti dalle attività della gestione reddituale, secondo il seguente schema:

	20XX+1	**20XX**
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)		

Attività di investimento

Comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.
A titolo esemplificativo:

- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);
- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;
- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;
- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

I flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; analogamente quelli derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata

effettivamente incassata nell'esercizio pari al cd. Prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni. Considerato che nel conto economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società dovrà rettificare l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione reddituale per il valore della plus/minusvalenza.
Di seguito si riporta lo schema del flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento:

	20XX+1	20XX
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dall'attività d'investimento (B)		

Attività di finanziamento

Comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
A titolo esemplificativo:
- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamento dei dividendi;
- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

Di seguito si riporta lo schema del flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento:

	20XX+1	20XX
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		

Le operazioni di investimento e finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Si tratta ad esempio dell'emissione di azioni per l'acquisizione di una società controllata, della conversione di debiti in capitale, della permuta di attività.
In calce al rendiconto finanziario, se risultano essere rilevanti, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili spiegando le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili, ad esempio a causa di restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili da parte della controllante o di una controllata o di un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di una società del gruppo.

CASI PARTICOLARI DI FLUSSI FINANZIARI

Interessi e dividendi

I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; non è quindi esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. Inoltre, gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
Anche i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.

Flussi finanziari in valuta estera

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

Derivati di copertura

Se un derivato (ad esempio un future, un contratto a termine, un'opzione, uno swap) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita devono essere evidenziati in modo separato.

Acquisto o cessione di rami d'azienda

Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda deve essere presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Di conseguenza, la società deve rettificare la va-

riazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione dell'azienda.
La società deve inoltre indicare, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:

a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti;
b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata
d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

CAPITOLO SETTIMO
LA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'approvazione del bilancio di esercizio rappresenta uno dei momenti più rilevanti nella vita societaria per le sue valenze sia interne che esterne: esso ha infatti lo scopo di informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull'andamento positivo o negativo della società al termine di ciascun esercizio sociale.
Il Codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- redazione del progetto di bilancio;
- presentazione agli organi preposti al controllo;
- deposito del bilancio presso la sede sociale;
- approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- deposito del bilancio presso il registro imprese.

REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

L'organo amministrativo della società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico …) deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis cod. civ..

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso venga consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte.

PRESENTAZIONE AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 2429 comma 1 cod. civ., il progetto di bilancio *deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo*.
L'organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio.
Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che quindi rende annullabile la delibera stessa.

DEPOSITO DEL PROGETTO DI BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (articolo 2429 comma 3 cod. civ.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:
- il progetto di bilancio
- la relazione sulla gestione
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

L'adempimento, secondo il parere del Tribunale di Milano (sentenza 27.4.2007 n. 5038), è finalizzato ad assicurare la effettiva messa a disposizione dei soci della documentazione necessaria a conoscere preventivamente l'oggetto sul quale gli stessi sono chiamati a deliberare. Pertanto, l'onere deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui i documenti richiesti dalla legge siano stati trasmessi alla società non in forma cartacea, ma tramite posta elettronica e resi disponibili ai soci (Tribunale di Milano, sentenza 10 marzo 2005).
Il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale determina l'annullabilità della delibera assembleare, come previsto dal Tribunale di Verona (8 aprile 1989), da quello di Milano (24 giugno 1991 e 3 settembre 2003) e da quello di Como (26 maggio 1998); analoga sanzione è ritenuta applicabile nel caso di mancato deposito del bilancio della società controllata (tribunale di Treviso, 14 novembre 2008).
In taluni casi di omesso deposito, peraltro, è stato sostenuto che la delibera sia viziata di nullità; così si sono espressi i Tribunali di Genova 24.9.90 e di Teramo 27.1.98.
La Corte d'Appello di Milano nella sentenza 5.11.93, ha stabilito che il rispetto del termine dei quindici giorni che precedono l'assemblea "*va verificato con riferimento alla data in cui effettivamente i soci si sono riuniti ed hanno discusso il bilancio da approvare, perché è quello il momento in cui occorre che essi siano sufficientemente informati e possano esprimere una volontà meditata. Viceversa, è irrilevante che il termine non sarebbe stato adeguato ove si fosse tenuta in prima convocazione un'assemblea che invece non v'è stata, giacché, in tal caso, la lesione del diritto del socio, che avrebbe potuto verificarsi se l'assemblea si fosse svolta, non ha invece avuto alcuna reale occasione di materializzarsi*".
L'invalidità non può essere dichiarata se l'assemblea – conformemente a quanto disposto dall'articolo 2377 comma 8 cod. civ. – adotta, nel corso del giudizio, altra deliberazione di approvazione del bilancio validamente preceduta dal deposito del relativo progetto ex articolo 2429 comma 3 cod. civ. (Tribunale di Milano, 3 settembre 2003).

Il progetto di bilancio dovrebbe essere opportunamente sottoscritto dall'organo amministrativo, anche se "la sottoscrizione rappresenta un requisito formale non richiesto da alcuna specifica norma a pena di nullità e che, pertanto, essa rappresenta una irregolarità formale irrilevante dal punto di vista sostanziale se non viene provato che i documenti non corrispondono a quelli poi esaminati e approvati dall'assemblea" (Tribunale di Milano, sentenza 27.4.2007 n. 5038).
L'ultima parte dell'articolo 2429 comma 3 cod. civ. stabilisce che i soci possono prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede sociale.
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 25.2.2005, ha precisato che la facoltà di estrarre copia dei documenti (fotocopie del progetto di bilancio e relazioni) depositati presso la società ai sensi dell'articolo 2429 comma 3 cod. civ. deve essere limitata ai casi, imposti dalle condizioni della documentazione stessa, in cui la semplice "presa visione" non consente un'adeguata informazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro precisi termini individuati dall'articolo 2364, comma 2 del cod. civ..

Art. 2364 comma 2 cod. civ.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, indicato il giorno, l'ora ed il luogo fissati dall'assemblea in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie trattate. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica, …) almeno otto giorni prima dell'assemblea.
Anche in mancanza di dette formalità di convocazione, l'assemblea dei soci sarà regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci o loro rappresentanti ed intervengano altresì tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed i membri del collegio dei revisori dei conti. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga sufficientemente informato.
Per quanto riguarda i termini di convocazione, essi sono individuati in:

- un termine ordinario entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- un termine straordinario entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per ipotesi particolari specificamente previste dall'articolo 2364 del cod. civ., ossia:
  - società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Quindi, lo statuto può consentire un rinvio "sistematico" dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato, e può riconoscere la possibilità di un rinvio "occasionale" in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. Peraltro, mentre nell'ipotesi di proroga "sistematica" risulta sufficiente richiamare l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio "occasionale" gli amministratori sono tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio.

Massima 9.12.2003 n. 15 del Consiglio Notarile di Milano: "*La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'articolo 2364 e, per rinvio dall'articolo 2478-bis, non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso*".
Le ipotesi in cui è ammissibile il rinvio non sono infatti determinabili a priori ed in via definitiva nello statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nel corso dei diversi esercizi.
Analogamente si esprime anche la Cassazione con sentenza del 24 settembre 2008, numero 23983.

In dottrina, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, si è fatto riferimento ai seguenti casi:
- società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l'approvazione del bilancio all'assemblea ove non vi abbia provveduto il Consiglio di sorveglianza;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- società di modeste dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura, che conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrare alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione, potendo, tale partecipazione, far scaturire elementi reddituali (ristorni o costi per i contributi alla gestione) determinabili solo dopo che la cooperativa o il consorzio ha approvato il proprio bilancio;
- variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articolo 2447-bis ss. cod. civ.;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS).

Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell'assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l'invalidità della delibera di approvazione, ma può essere fonte di respon-

sabilità per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti. L'articolo 2631 cod. civ. punisce, peraltro, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro non solo gli amministratori, ma anche i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, "nei termini ivi previsti". Ai sensi dell'articolo 2406 comma 1 cod. civ., infatti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'assemblea deve essere convocata dal Collegio sindacale che esegue anche le pubblicazioni prescritte dalla legge.
L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà della partecipazioni al capitale della società; in seconda convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'assemblea che approva il bilancio deve anche disporre del risultato conseguito nell'esercizio di riferimento, sia esso un utile o una perdita.
Nell'ipotesi in cui deliberi la distribuzione dell'utile ai soci, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto e deve scontare l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro.
La procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di 16 euro ogni quattro facciate o 100 righi.
3. eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP".
4. presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, all'Agenzia delle entrate le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2. e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Si ricorda che entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare apposita certificazione di cui all'articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del DPR 322/1998 ai soggetti percipienti, ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Il bilancio non approvato non può essere depositato.

I documenti da depositare sono:
- il bilancio d'esercizio
- la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
- la relazione del collegio sindacale o dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- il verbale di approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 21-bis, D.L. 223/2006 dal bilancio d'esercizio 2009 le società di capitali (ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, delle società di assicurazione e riassicurazione, e delle società controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse) devono depositare il bilancio d'esercizio in formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), introdotto a livello internazionale al fine di favorire scambi e comunicazioni di informazioni contabili-finanziarie.
Le specifiche tecniche di tale linguaggio informatico in grado di codificare i documenti, rendendoli immediatamente elaborabili, sono state individuate dal DPCM 10.12.2008.
La classificazione delle voci contabili costituisce la tassonomia del bilancio.
Sono oggetto del nuovo linguaggio informatico gli schemi dello Stato Patrimoniale (articolo 2424 cod. civ.) e del Conto Economico (articolo 2425 cod. civ.) e la Nota Integrativa (dal bilancio 2014), mentre gli altri documenti allegati devono essere prodotti in formato PDF/A-1.
L'articolo 2630 cod. civ. regola il profilo sanzionatorio relativo al deposito del bilancio, stabilendo che: "*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.*
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".
Inoltre l'articolo 16 L. 689/1981 (legge di depenalizzazione) prevede che: "*È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*".

	IMPORTO SANZIONE	**IMPORTO PAGAMENTO ai sensi dell'articolo 16 L. 689/91**
Bilanci depositati entro 30 gg. successivi alla scadenza	min. € 45,78 max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 gg. successivi alla scadenza	min. € 137,33 max € 1.376,00	€ 274,66

DEPOSITO DEL BILANCIO E CONSEGUENZE FISCALI

La data in cui viene approvato il bilancio si riflette sui termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo e di primo acconto.
Ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

- alla data di chiusura dell'esercizio;
- alla data di approvazione del bilancio.

I casi che si possono presentare sono quindi i seguenti:

- se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari (e quindi è possibile la proroga di approvazione dello stesso 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
- se il bilancio non viene approvato bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte e quindi:
  - se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta;
  - se l'approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio.

  In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

STRUMENTI OPERATIVI

Di seguito si propone una tabella di sintesi relativa agli adempimenti connessi alla procedura di formazione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio.

		inserire data
	CHIUSURA ESERCIZIO	
entro 120/180 gg	REDAZIONE PROGETTO DI BILANCIO	
30 gg prima	CONSEGNA PROGETTO DI BILANCIO AGLI ORGANI DI CONTROLLO	
15 gg prima	DEPOSITO PROGETTO DI BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE	

FORMULARI

Di seguito si propongono delle bozze da seguire per i seguenti verbali:

1. Verbale del consiglio di amministrazione di adozione del progetto di bilancio
2. Verbale del consiglio di amministrazione di differimento del termine di approvazione del bilancio
3. Lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria
4. Verbale di assemblea di approvazione del bilancio
5. Verbale di assemblea non validamente costituita

1. VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ADOZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di ....., via ....., n. ..... il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....;

2. esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31.12.....;
3. convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor ....., il quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: ..... e dei seguenti sindaci effettivi: ....., dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario il signor ....., che accetta.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.....
Procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio, evidenziando l'attività sociale svolta nel corso dell'esercizio.
In particolare .....
.....
.....
Viene quindi redatta ed approvata la relazione sulla gestione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi del 3° comma dell'articolo 2435 bis Cod. civ., avendo la società i requisiti previsti dal 1° comma del citato articolo e che, in forza del 4° comma del richiamato articolo del Cod. civ., non viene redatta la relazione sulla gestione.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12....., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
2. di adottare la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio;
3. di convocare l'assemblea dei soci per il giorno ....., alle ore ....., presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:
   - deliberazioni di cui all'articolo 2364 del codice civile;
   - varie ed eventuali.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore .....

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO *IL PRESIDENTE*

2. VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di ....., via ....., n. ..... il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. proposta di differimento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12..... e delibere conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor ....., il quale constatata la presenza dei seguenti consiglieri: ..... e dei seguenti sindaci effettivi: ....., dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario il signor ..... che accetta.
Il Presidente informa gli intervenuti che l'organo di amministrazione, unitamente alla struttura amministrativa della società, non è stato in grado di provvedere alla redazione del progetto di bilancio per i seguenti motivi .....
.....
.....
.....

Devono essere indicate nel dettaglio le motivazioni connesse alla struttura e all'oggetto sociale

Sulla base di quanto sopra, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'articolo ……. dello Statuto sociale e a norma dell'articolo 2364 Cod. civ., 2° comma, propone al Consiglio di Amministrazione di differire il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio, che in ogni caso dovrà riunirsi entro ..... *(180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).*
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato attentamente la situazione e le ragioni alla base della richiesta di rinvio della convocazione assembleare, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12..... e di convocare la relativa assemblea dei soci per il giorno ....., alle ore ....., presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

- deliberazioni di cui all'articolo 2364 del codice civile;
- varie ed eventuali.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore ……. previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO *IL PRESIDENTE*

3. LETTERA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Lettera di convocazione

Ai Signori Soci..... Componenti dell'Organo amministrativo.....
Componenti dell'Organo di controllo..... .....
Sede, ...

L'Assemblea dei soci delle Società _____ è convocata in prima convocazione

per il giorno _____ alle ore _____
presso la sede di _____, via _____

e qualora non dovesse validamente costituirsi, si fissa sin d'ora la seconda convocazione

per il giorno _____ alle ore _____
presso la sede di _____, via _____

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12……;
4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Distinti saluti
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

4. VERBALE DI ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di ....., via ....., n. ..... l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12……;

4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor ....., il quale constatata la presenza:
- dei seguenti signori soci ..... rappresentanti in proprio o per delega ..... % del capitale sociale
- dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione .....
- dei seguenti componenti del Collegio sindacale .....

dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il signor ....., che accetta.
Passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai soci la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di controllo e il progetto di bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio.....
I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale.
Il Presidente procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio .....
.....
.....

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € ……, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare:
- per € ..... a riserva legale;
- per € ..... a riserva statutaria;
- per € ..... a dividendo da distribuire ai soci nella misura di € ..... per ogni azione/quota posseduta.

Fa inoltre rilevare che il bilancio si è chiuso con una perdita pari ad € ....., che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo / coprire integralmente con le riserve disponibili esistenti.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea dei soci, all'unanimità (*o con il voto favorevole di ..... e quello contrario di .....*)

DELIBERA

1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre …. e dei documenti allegati, così come predisposto dall'organo amministrativo e allegato al presente verbale;
2. di destinare l'utile dell'esercizio pari ad € …….:
   - per € ..... a riserva legale;
   - per € ..... a riserva statutaria;
   - per € ..... a dividendo da distribuire ai soci nella misura di € ..... per ogni azione/quota posseduta.

2. *di portare a nuova la perdita dell'esercizio pari ad € ..... / di coprire la perdita dell'esercizio pari ad € ..... con le riserve disponibili.*

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore .....

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO *IL PRESIDENTE*

5. VERBALE DI ASSEMBLEA NON VALIDAMENTE COSTITUITA

DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAPITALE SOCIALE € _____, i.v.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ n. _____
COD.FISC. E P.IVA n. _____

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale di ....., via ....., n. ..... l'assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. relazione sulla gestione;
2. relazione dell'organo di controllo;
3. approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12……;
4. destinazione del risultato d'esercizio;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor ....., il quale constata la presenza:
- dei seguenti signori soci ..... rappresentanti in proprio o per delega ..... % del capitale sociale
- dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione .....
- dei seguenti componenti del Collegio sindacale .....

Il Presidente evidenzia l'assenza dei presupposti legali previsti dalla normativa civilistica e dallo Statuto per dichiarare validamente costituita l'assemblea.
Pertanto

DICHIARA

la presente assemblea non validamente costituita e quindi non atta a deliberare sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Quanto sopra viene fatto constare con il presente verbale.

IL SEGRETARIO *IL PRESIDENTE*

ALLEGATO: MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____

€

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I
DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

1 Codice fiscale o codice identificativo estero | 2 ISIN | 3 Cognome e Nome o Denominazione | 4 Cod.Stato estero

5 Comune | 6 Prov. | 7 Via e numero civico

SEZIONE II
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

8 Codice ABI | 9 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT | 10 Codice fiscale

11 Denominazione | 12 Cod.Stato estero

SEZIONE III
DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

13 Codice fiscale | 14 Cognome ovvero Denominazione

15 Nome (solo per le persone fisiche) | 16 Sesso (M o F) | 17 Data di nascita (giorno mese anno) | 18 Comune (o Stato estero) di nascita | 19 Prov.

20 Comune del domicilio fiscale | 21 Prov. | 22 Via e numero civico

23 Codice stato estero | 24 Codice di identificazione fiscale estero

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

25 Numero azioni o quote | 26 Percentuale contitolarità | 27 Dividendo unitario | 28 Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 | 29 Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007

30 Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 | 31 Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 | 32 Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 | 33 Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007

34 Interessi riqualificati dividendi | 35 Netto frontiera | 36 Utili da SIIQ e da SIINQ | 37 Aliquota | 38 Ritenuta

39 Imposta sostitutiva | 40 Imposta estera | 41 Dividendo dei soci in trasparenza

ANNOTAZIONI

DATA (giorno mese anno)

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

CAPITOLO OTTAVO
LA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

NOTE OPERATIVE

Oggetto di questa fase è la verifica della corretta tenuta dei registri obbligatori di natura contabile e fiscale: modalità di tenuta, tempistiche di aggiornamento e conservazione.

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 8 L. 383/2001
- Artt. 14-16-22 D.P.R. 633/1973
- Artt. 23-24-25-39-53 D.P.R. 633/1972
- Artt. 2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2421 Codice Civile
- DM 23.01.2004

I LIBRI CONTABILI E FISCALI

L'articolo 8 della Legge 18.10.2001 n. 383 ha apportato importanti modifiche al Codice Civile e ad alcune norme tributarie in materia di scritture contabili, disponendo la soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale per i seguenti libri:

- libro giornale
- libro inventari
- altri libri e registri obbligatori ai fini iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti, registro delle dichiarazioni di intento, registro operazioni intracomunitarie, …)
- altri libri e registri obbligatori ai fini delle imposte dirette (registro dei beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino, …).

Resta in ogni caso consentita la vidimazione facoltativa da richiedersi ad un Notaio o presso il Registro delle imprese.

I libri ed i registri sopra indicati devono quindi esclusivamente essere numerati progressivamente, a cura del contribuente, in ogni pagina con indicazione dell'anno di riferimento (es. 1/2014, 2/2014, …); è importante sottolineare come la numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l'intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine (RM 12 marzo 2002 n. 85/E).

Nell'ipotesi di società con esercizio non coincidente con l'anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio 1.07.2014-30.06.2015, andranno numerate con indicazione dell'anno 2014 anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2015. Per le scritture di assestamento e rettifica registrate nell'anno successivo a quello di riferimento è necessario invece indicare l'anno in cui avviene la rilevazione (RM n. 9/E/2013).
Per completezza si rileva che, nell'ipotesi di vidimazione facoltativa, la numerazione delle pagine – che deve comunque essere progressiva per anno solare – deve essere effettuata prima di procedere alla vidimazione indicando sempre l'anno di riferimento.
Oltre all'obbligo di numerazione progressiva per anno solare, per il libro giornale e per quello inventari – ne sono esclusi quindi gli altri libri richiesti dalla normativa fiscale – è previsto l'obbligo di corresponsione dell'imposta di bollo di importo pari ad euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse (articolo 16 Tariffa allegata A al D.P.R. 642/1972). L'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate; di conseguenza se nel corso dell'esercizio 2014 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2014 alla pagina 74/2014), il nuovo bollo andrà apposto solo a partire dalla pagina 27/2015.
Per quanto concerne la modalità di pagamento dell'imposta di bollo, essa può essere assolta mediante:

- applicazione di marche sulla prima pagina numerata;
- versamento con modello di pagamento F23 (codice tributo "4587T imposta di bollo su libri e registri") e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è importante che l'imposta sia assolta prima di porre in uso il registro, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.
Tra le altre formalità richieste dal legislatore per la tenuta dei libri obbligatori, con il chiaro intento di garantire la veridicità delle scritture contabili impedendo eventuali successive alterazioni, ricordiamo l'obbligo di tenerle in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi – che vanno quindi barrati in modo da renderli inutilizzabili per altre registrazioni -, senza effettuare cancellazioni – nel caso siano necessarie devono essere eseguite in modo da lasciare leggibili le parole o i numeri cancellati -.
Per quel che concerne gli obblighi di aggiornamento dei libri in oggetto, bisogna distinguere tra memorizzazione dei dati e loro stampa.
Le scritture contabili devono essere aggiornate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui si è manifestata l'operazione da registrare, come previsto per le imposte sui redditi (articolo 22 D.P.R. 600/1973) e per l'Iva (DM 11 agosto 1975). L'unica deroga riguarda le scritture di chiusura di fine esercizio che possono essere eseguite entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si evidenzia che tali scritture saranno annotate nel libro giornale relativo all'esercizio successivo a quello di riferimento, porteranno il numero progressivo e la data relativa alla loro effettiva rilevazione, ma sarà necessario specificare che si tratta di registrazioni riferite alla data di chiusura dell'esercizio precedente.
Per quanto riguarda i termini di stampa delle operazioni sui libri/registri, bisogna evidenziare che, così come previsto dall'articolo 1 comma 161 Legge 244/2007, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporto cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (quindi entro il 31 dicembre) e vengano stampati contestualmente alla richiesta eventualmente avanzata da organi di controllo competenti.
Anche il Libro inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazione annuale relativa all'esercizio di riferimento.

I LIBRI SOCIALI

I libri sociali non sono stati oggetto delle semplificazioni di cui all'articolo 8 della Legge 18.10.2001 n. 383, di conseguenza continuano ad essere soggetti a bollatura e vidimazione iniziale.
Si tratta in particolare dei libri previsti dall'articolo 2421 del Codice Civile, quali:

- libro dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro degli obbligazionisti
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

La richiesta di vidimazione da effettuarsi a cura di un Notaio o presso il Registro delle Imprese, deve essere accompagnata dalla consegna delle pagine in bianco debitamente intestate e numerate progressivamente, e dall'esibizione del modello di pagamento F24 relativo alla tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.

ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI DELLE SRL

Le società a responsabilità limitata non sono più obbligate alle tenuta del Libro soci a decorrere dal 30 marzo 2009 (D.L. 185/2008) e conseguentemente, a seguito della modifica dell'articolo 2478-bis del codice civile, non sono più obbligate ad allegare, in sede di deposito del bilancio al Registro Imprese, l'elenco soci in caso di variazioni intervenute nella compagine sociale, piuttosto che nell'ammontare delle quote, …

A seguito della predetta abrogazione l'acquisizione della qualifica di socio al fine di esercitare i relativi diritti, quali l'intervento in Assemblea, la riscossione dei dividendi, …, si perfeziona con il deposito dell'atto di trasferimento delle quote al Registro Imprese.

LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Per le società di capitali deve essere corrisposta annualmente la tassa di vidimazione dei libri sociali.
La tassa è dovuta nelle seguenti misura forfetarie, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine:

- 309,87 € se l'importo del capitale risulta non superiore a 516.456,90 €
- 516,46 € se l'importo del capitale risulta superiore a 516.456,90 €

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con indicazione del codice tributo 7085 e dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, entro il termine per il versamento annuale dell'iva (16 marzo).

LA CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il libri, i registri e le altre scritture contabili devono essere conservate ai *fini civilistici* per dieci anni, che decorrono dalla relativa data per i documenti, le fatture, le lettere, …., dall'ultima registrazione per i libri contabili e fiscali, dall'ultimo verbale per i libri sociali.
Ai *fini fiscali* le scritture devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Normalmente quindi il termine è di cinque anni: l'avviso di accertamento deve infatti essere notificato al contribuente al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (quinto anno nel caso di omessa dichiarazione).
Va ricordato che la legge 289/2002 ha previsto la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, rispetto agli ordinari termini di decadenza, nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla legge indicata. Per tali soggetti quindi la conservazione delle scritture contabili deve essere rispettata in un termine più lungo.

La **Legge di Stabilità 2016** riscrive l'articolo 57 del D.P.R. 633/1972 sull'**Iva** e l'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 sulle **imposte sui redditi, modificando i termini per l'accertamento**. Più precisamente viene previsto il seguente ampliamento dei termini:

- 5 anni, invece dei 4 successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli accertamenti induttivi;
- 7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata, nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate.

Entro i termini previsti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
I **nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi**; per i periodi d'imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.

Le imprese possono conservare le scritture contabili su supporti informatici (dischi ottici, CD-ROM, …) in alternativa alla conservazione cartacea, con evidenti vantaggi in termini di minori spazi fisici occupati dall'archivio informatico.
L'inalterabilità delle scritture, garantita dalla stampa sui registri, viene assicurata mediante la sottoscrizione elettronica dei supporti stessi, cioè da un sistema di validazione, che consiste nella apposizione della firma elettronica, capace di garantire quel requisito di inalterabilità richiesto dalla normativa civilistica e fiscale, con il chiaro intento di evitare ogni possibile alterazione e manomissione della documentazione contabile e fiscale.
La conservazione delle scritture su supporti informatici deve inoltre garantire tutta una serie di requisiti (conformità con i documenti originali e durata nel tempo, integrità del documento, identificazione certa

del soggetto che lo ha formato, leggibilità ed agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, …) che necessitano da parte della figura del "responsabile della conservazione":
- della firma elettronica qualificata, e quindi della smart card;
- della marca temporale, ovvero un'evidenza informatica, attribuita da un Ente certificatore, che consente l'opponibilità verso terzi di un riferimento temporale.

È inoltre previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione del Modello Unico:
- l'impronta dell'archivio elettronico oggetto della conservazione;
- la firma elettronica qualificata;
- la marca temporale.

Da ultimo si osserva che, nel caso di conservazione delle scritture contabili su supporti informatici, il pagamento dell'imposta di bollo sui libri non soggetti a vidimazione obbligatoria (libro giornale e libro inventari) va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F23 (16€ ogni 2.500 registrazione o frazioni di esse).

STRUMENTI OPERATIVI

Nella tavola che segue sono riepilogati i principali adempimenti di tenuta per tipologia di libro obbligatorio.

Libri/Registri	Bollatura/Vidimazione	Imposta di bollo	Numerazione
Registri Iva - registro fatture emesse - registro corrispettivi - registro acquisti - registro dichiarazioni intento - registro carico stampati - …….	NO	NO	progressiva per anno di riferimento
Registri ai fini II.DD. - registro beni ammortizzabili - scritture di magazzino - …….	NO	NO	progressiva per anno di riferimento
Libro Giornale	NO	16€ ogni 100 pagine	progressiva per anno di riferimento
Libro Inventari	NO	16€ ogni 100 pagine	progressiva per anno di riferimento

Libri/Registri	Bollatura/Vidimazione	Imposta di bollo	Numerazione
Libri sociali - libro soci - libro verbali assemblee - libro verbali CdA - ……	SI	16€ ogni 100 pagine	progressiva prima della bollatura
Ogni altro libro per il quale l'obbligo di bollatura è previsto da norme speciali	SI	16€ ogni 100 pagine	progressiva prima della bollatura

Di seguito si propone una check list per la formalizzazione delle verifiche sulla corretta tenuta dei libri obbligatori.

CHECK LIST LIBRI OBBLIGATORI

	Importo	Data	Note
Pagamento tassa concessione governativa	309,87€ ☐ 516,46€ ☐		

VOLUMI IN USO

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Libro Giornale					
Libro Inventari					
Registro fatture emesse					
Registro acquisti					
Registro corrispettivi					
Registro acquisti UE					
Registro vendite UE					
Registro dichiarazioni intento					

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Registro corrispettivi					
Libro Soci					
Libro Assemblee					
Libro CdA					
Libro Collegio Sindacale					

VOLUMI A DISPOSIZIONE

Libri obbligatori	Data eventuale vidimazione	N° pagine	Stampato fino alla data	Stampato fino alla pagina	Note
Libro Assemblee					

CAPITOLO NONO
IL BILANCIO E LE PERDITE: COMPORTAMENTI OBBLIGATORI E STRATEGIE

PREMESSA

In periodi di crisi economica il confronto con un risultato di bilancio negativo pone gli operatori innanzi alle note "questioni" relative al corretto comportamento che debbono assumere gli amministratori ed i sindaci.
Il problema, ad onor del vero, sfiora anche le società personali, in relazione alle quali, l'articolo 2303 del codice civile prevede che "*Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente*".
Nelle società di capitali (ci riferiremo, per comodità, alle srl) il timore della erosione della posta "capitale" determina l'esistenza di vere e proprie cautele difensive che sono imposte dallo stesso legislatore e che, per conseguenza, determinano ripercussioni negative in caso di mancata osservanza.
L'articolo 2482 del codice civile indica le procedure necessarie per addivenire alla riduzione volontaria del capitale sociale, mentre i due articoli seguenti prevedono i comportamenti da assumere ove la predetta riduzione sia conseguente a perdite gestionali.
Il 2482-bis, innanzitutto, fornisce una prima importante partizione tra:
1. perdite che riducono il capitale in misura non superiore al terzo;
2. perdite che riducono il capitale di oltre un terzo.

Le prime non sono "pericolose", ritenendo il legislatore che le stesse siano comprese in una dimensione fisiologica; diversamente, le seconde costituiscono un campanello di allarme che può determinare, a seconda delle casistiche, delle conseguenze immediate e drastiche, oppure delle conseguenze differite nel tempo.
Appare allora indispensabile comprendere come si quantifichi l'avvenuto superamento della soglia rilevante; il principio di massima è che il dato di riferimento sia costituito dal patrimonio netto, composto dal capitale sociale e dai diversi tipi di riserva, aumentato degli utili non distribuiti e diminuito delle perdite.
Quindi, le perdite potranno incidere (in senso negativo) sul capitale vero e proprio soltanto dopo che siano state assorbite le riserve e le ulteriori quote positive del patrimonio netto stesso.
Secondo il Tribunale di Roma (20 febbraio 2001 e 7 ottobre 2005) la nozione di perdita rilevante ex articolo 2482-bis cod. civ. è quella determinata "*al netto delle riserve, nel senso che la società prima deve assorbire le riserve (facoltative, statutarie, di rivalutazione monetaria, legali) e gli utili non distribuiti e solo successivamente può ridurre il capitale, nella misura pari alla perdita residua*".
Anche la Cassazione sembra allineata sul punto, posto che diverse sentenze (6 novembre 1999, n. 12347, 17 novembre 2005, n. 2369 e 2 aprile 2007, n. 8221) hanno condiviso tale orientamento. Viene autorevolmente sostenuto[1] che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver integralmente eroso le riserve,

[1] Secondo la sentenza n. 12347/1999, citata, della Sezione I (civile) della Corte di Cassazione è principio generale che le disponibilità delle

a partire da quelle più "disponibili", e quindi secondo un ordine che vedrebbe "aggredite" prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle di rivalutazione monetaria e, infine, la riserva legale[2].
L'ordine di "assorbimento" che dottrina e giurisprudenza hanno individuato – non è chiaro con quale precetto di inderogabilità[3] - è il seguente:

1) utili in corso di formazione
2) utili pregressi non distribuiti
3) riserve facoltative, straordinarie, da fusione ed aventi origine fiscale
4) riserve statutarie
5) riserve per contributi
6) riserve da rivalutazione monetaria
7) riserve da sovrapprezzo azioni
8) versamento soci in conto capitale
9) riserva legale (solo per le società che sono passate agli IAS, la riserva indisponibile può essere utilizzata dopo avere assorbito la riserva legale)
10) capitale sociale.

La rilevanza della voce "utili in corso di formazione" viene accolta dalla dottrina maggioritaria, ove tale posta risulti da un documento contabile formato come il bilancio di esercizio, in quanto su tali utili graverebbe solo il divieto di distribuzione, pur essendo gli stessi utili reali[4].
In sostanza, così come la perdita riscontrata appare rilevante anche se riferita ad un periodo inferiore ai 12 mesi (c.d. perdita in corso d'anno), anche gli utili conseguiti dovrebbero trovare, per parallelismo logico, analoga rilevanza nell'analisi della situazione societaria.
In tal senso, si segnala la **massima I.G.17** del Comitato Notarile del Triveneto ove si afferma che "*In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. "utile di esercizio" (più correttamente da definirsi come "risultato positivo di esercizio", presupponendo il concetto di "utile" la distribuibilità dello stesso che in caso di situazione patrimoniale e/o di bilancio infra annuale deve essere esclusa), nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di esercizio.*
La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all'importo delle perdite accumulate nell'esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell'importo del "risultato positivo" infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo – risultato positivo).
Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall'altro escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni poste dall'articolo 2482, secondo e terzo comma, cod. civ., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nel corso dell'esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa.

---

società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi, quelle statutarie, quindi, quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Secondo la sentenza n. 8221/2007, anch'essa citata, è nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale che sia stata adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve.

[2] Secondo la massima H.G.9 del Comitato notarile del Triveneto, andrebbe allo scopo considerato anche l'eventuale utile di esercizio in corso di formazione, purché risultante da una situazione redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio.

[3] In caso di violazione di tale ordine la delibera assembleare risulta nulla, ai sensi della sentenza Cassazione 6 novembre 1999 n. 12347 (di parere contrario Cassazione 23 marzo 1993 n. 2458).

[4] Cass. 23.3.2004 n. 5740 e Trib. Roma 7.10.2005, la quale afferma la computabilità degli utili di periodo, purché risultanti dalla situazione patrimoniale approvata dall'assemblea e redatta secondo i criteri imposti dalla legge per la formazione del bilancio

Prima di confrontare le perdite con il capitale sociale, esse vanno quindi "nettizzate" dalla riserve presenti in bilancio, la cui funzione primaria, del resto, è proprio quella di difendere il capitale dai risultati negativi.
Il documento OIC n. 30 ("Bilanci intermedi") prevede, in proposito, che "*la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale*".
Per quanto riguarda il capitale, si ritiene che si debba tener conto di quello sottoscritto e non di quello versato[5], anche perché è il primo che compare nell'ambito del patrimonio netto sociale, mentre i versamenti ancora dovuti rappresentano crediti verso soci da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale (voce A), che gli amministratori hanno il diritto-dovere di richiamare se le necessità sociali lo rendono opportuno.

LE PERDITE INFERIORI AL TERZO DEL CAPITALE

Riprendendo la precedente distinzione, vediamo in primo luogo l'ipotesi delle perdite "nette" inferiori ad un terzo del capitale sociale.
In questo caso si verifica un "blocco" alla libera ripartizione degli utili, a norma degli articoli 2433 (comma 3) e 2478-*bis* (comma 5) cod. civ., i quali richiedono, per consentire la distribuzione, che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Non vi è, da parte degli organi societari, un preciso obbligo di intervento (come, invece, vedremo nelle ipotesi successive); una eventuale riduzione del capitale sociale è quindi comportamento del tutto facoltativo, presumibilmente dettato dalla volontà di "ripulire" dalle perdite il patrimonio netto per facilitare l'ingresso di nuovi soci e permettere la distribuzione degli utili successivamente conseguiti.
Va ricordata, in questa ipotesi, la massima H.G.7 del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, secondo la quale "*non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale*".
Secondo la Massima n. 122 del Consiglio Notarile di Milano (ottobre 2011) "*La presenza di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo non impedisce la legittima assunzione di una delibera di aumento di capitale: il sistema mostra di tollerare il disallineamento del capitale reale rispetto al capitale nominale nei limiti di una riduzione del primo entro il terzo del secondo. Pertanto, è pacifica l'ammissibilità dell'aumento di capitale deliberato in pendenza di una tale perdita, con l'effetto di ridurne l'incidenza sul capitale, senza che sia a tal fine necessaria alcuna preventiva copertura della perdita esistente e senza nemmeno che vi sia la necessità di previamente appurare, attraverso una idonea situazione patrimoniale, l'esatto ammontare della perdita se vi è attestazione del suo rimanere al di sotto della soglia rilevante. Va da sé che assumono personale responsabilità coloro i quali in assemblea o precedentemente alla stessa attestano, o – avendone per legge l'obbligo di vigilanza/controllo – non contestano l'attestazione, che la perdita non supera il terzo del capitale*".

LE PERDITE SUPERIORI AL TERZO DEL CAPITALE

Quando, invece, la perdita supera il terzo del capitale sociale, nella accezione sopra vista, l'articolo 2482-bis prevede degli adempimenti ben precisi:

[5] Così, ad es., Trib. Napoli 26 marzo 1997.

- *quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;*
- *all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.*
- *nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.*

Pertanto, quando gli amministratori - tenuti al monitoraggio continuo della situazione patrimoniale - riscontrano la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, sono obbligati a convocare, "senza indugio ", l'assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Ai sensi dell'articolo 2631 cod. civ., *gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.*
La norma non precisa in cosa consista effettivamente la situazione patrimoniale della società e quindi si sono affermati anche a livello giurisprudenziale diversi orientamenti.

Tribunale di Napoli 5 maggio 2004	La situazione deve consistere, al fine di una corretta rilevazione della perdita, in un vero e proprio bilancio straordinario (infrannuale) completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto con i criteri di valutazione propri del bilancio di esercizio. Nel difetto di uno dei requisiti sopra menzionati, la situazione patrimoniale è nulla e la delibera assembleare adottata sulla base di essa è annullabile.
Massima Comitato Notarile della Campania n. 6	Per tale situazione patrimoniale, da redigere secondo i criteri del bilancio d'esercizio, sono sufficienti lo stato patrimoniale ed il conto economico (cfr. anche il principio contabile n. 30): "*È tuttavia necessario che gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell'organo amministrativo con l'utilizzo – per il solo aspetto al vaglio – dei criteri di cui all'articolo 2427 cod. civ.*".
Massima Comitato Triveneto dei Notai I.G.40	Stante l'urgenza dell'intervento richiesto, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa. Inoltre, richiamando la sentenza della Cassazione 2 aprile 2007, n. 8221, si ritiene possibile, eccezionalmente, utilizzare quale situazione patrimoniale l'ultimo bilancio di esercizio chiuso da non oltre 180 giorni. "*In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta*".
Cassazione 17.11.2005 n. 23269	Il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto.

Secondo gli orientamenti diffusi nel settembre 2011 dal Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari (massima H.G.6), la situazione patrimoniale richiamata dal legislatore non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea[6].
Qualora tra l'assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio di esercizio siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data dell'assemblea e la data di riferimento del bilancio le risultanze del bilancio di esercizio assunto a base per la determinazione delle perdite da coprire non hanno subito significative variazioni. Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio, lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.
Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio[7], interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla *"prospettiva della continuazione dell'azienda"* (*going concern*) e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di valutazione diversi dai criteri normalmente applicabili ad un'azienda in funzionamento.
Va tuttavia osservato che l'esistenza di perdite superiori al terzo del capitale non può far presumere, di per sé, che sia venuto meno il *going concern*.
La relazione dell'organo amministrativo deve, in particolare:
- individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o straordinaria;
- soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza anche attraverso un budget, i necessari elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.

Inoltre, sempre secondo i Notai del Triveneto, "*l'esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima*".
In proposito, la massima n. 122/2011 del Consiglio Notarile di Milano afferma che è da considerarsi legittimo l'aumento di capitale:
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata;
- in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo.

Si tratta di una "apertura" molto importante perché consente di porre a termine una operazione che, nella prassi, è stata sempre molto delicata e spesso avversata: aumentare il capitale direttamente, senza procedere ad una preventiva riduzione per assorbimento delle perdite. E ciò anche quando tali perdite hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale, sempre che l'aumento sia sottoscritto dai soci tempestivamente e sia idoneo a riportare il capitale sopra al limite minimo. È importante notare come, secondo il notariato milanese, tali provvedimenti possano essere assunti non solo in sede di assemblea all'uopo convocata, ma anche prima, ivi compreso il momento in cui l'assemblea approva il bilancio che individua la perdita.
Vediamo le motivazioni dei Notai milanesi.
Per gli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, cod. civ., *"se entro l'esercizio successivo la perdita non*

[6] In tal caso essa potrebbe essere sostituita dal bilancio di esercizio: Cassazione, n. 8221/2007.

[7] Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere redatta con criteri sostanzialmente uguali a quelli presenti del bilancio di esercizio e deve essere, per quanto più possibile, aggiornata nella sua rappresentazione. cfr. Cassazione civile, Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 4 maggio 1994, n. 4326.

risulta diminuita a meno di un terzo", in sede di approvazione del bilancio di tale esercizio occorre *"ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate",* in difetto di che gli organi di amministrazione e di controllo "*devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio*". Le predette norme, prese alla lettera, sembrerebbero non consentire, in sede di approvazione del bilancio, una delibera di aumento del capitale senza previamente ridurlo di un importo pari a tutte le perdite (in ipotesi, superiori al terzo del capitale) risultanti dal bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il grave disallineamento era stato inizialmente accertato.
Tuttavia la norma non può essere presa alla lettera. Anzitutto, è ormai condiviso che, nonostante il tenore letterale della norma la perdita possa essere curata non solo mediante la vera e propria riduzione del capitale, ma anche mediante altri strumenti idonei ad assorbire la perdita, quali apporti a fondo perduto, rinunzie a crediti risultanti dal bilancio, e così via. In secondo luogo, e soprattutto, la norma trova a ben vedere applicazione soltanto sul presupposto che la perdita accertata in bilancio in misura superiore al terzo del capitale sia ancora tale nel momento in cui il bilancio viene approvato, mentre potrebbe darsi che la perdita si sia nel frattempo aggravata o ridotta entro il terzo o addirittura azzerata per effetto dell'attività svolta o per qualsiasi altro fatto a ciò idoneo sopravvenuto dopo la chiusura dell'"esercizio successivo". Nel caso in cui una più aggiornata situazione patrimoniale accertasse l'azzeramento di quella perdita, certamente nessuna riduzione del capitale per perdite potrebbe essere validamente deliberata. Analogamente, nel caso in cui un'aggiornata situazione patrimoniale dovesse accertare la riduzione della perdita entro il terzo del capitale, certamente non potrebbe essere validamente deliberata, se non rispettando le prescrizioni dell'articolo 2445 cod. civ., una riduzione del capitale per l'intera perdita risultante dal bilancio dell' "esercizio successivo", come le disposizioni citate, se prese alla lettera, parrebbero pretendere. In quest'ultima ipotesi, dunque, si imporrebbe in ogni caso un'interpretazione non letterale della norma, restando da verificare se sia preferibile ritenere che il capitale debba necessariamente essere ridotto per la parte di perdita ancora esistente o ritenere invece che, essendo tale perdita ancora esistente non superiore al terzo del capitale, sia venuto meno il presupposto essenziale della riduzione obbligatoria. Questa seconda soluzione intuitivamente merita consenso, perché non si spiegherebbe una disparità di trattamento tra le società che si trovano stabilmente in perdita "entro il terzo" o che, dopo aver sforato la soglia, rientrano nella stessa entro la chiusura dell'esercizio successivo e le società che, dopo aver sforato la soglia, rientrano nella stessa dopo la chiusura dell'esercizio successivo ma comunque prima che divenga attuale l'obbligo di riduzione oppure prima che quell'obbligo venga eseguito con l'adozione della delibera di riduzione.
In altri termini, le disposizioni sopra menzionate vanno lette alla luce di un presupposto in esse implicitamente contenuto, ossia che la perdita superiore al terzo, accertata nel bilancio dell'esercizio successivo, resti tale sino al momento in cui l'assemblea delibera la riduzione del capitale a copertura della perdita: ove la perdita sia stata per qualunque ragione ridotta entro il terzo, l'obbligo di riduzione non nasce o viene meno. Le disposizioni che dal punto di vista letterale parrebbero senz'altro imporre un obbligo di riduzione del capitale non possono allora essere interpretate in senso strettamente letterale.
Le osservazioni dei sindaci sulla situazione patrimoniale da presentare in assemblea si concretizzano in un parere di natura tecnica sulla situazione e sulla relazione predisposta dagli amministratori, nonché sulle proposte da essi formulate in merito alle perdite.
Come è noto, nella fattispecie in esame l'assemblea non è obbligata a ridurre il capitale sociale. Gli "opportuni provvedimenti" che si possono prendere sono vari, mentre tale comportamento diviene non più procrastinabile qualora la perdita "netta" non risulti diminuita a meno di un terzo entro la chiusura dell'esercizio successivo (*ex* articoli 2446 e 2482-*bis*, cod. civ.).
In mancanza, amministratori e sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio[8].
Secondo i principi contabili nazionali (OIC n. 30) nel caso in cui l'organo amministrativo accerti la ridu-

[8] Da segnalare in questo caso gli obblighi di intervento, in caso di inerzia degli amministratori, da parte di sindaci e revisori.

zione del capitale al di sotto del limite suddetto dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima che l'assemblea si sia riunita per approvarne il bilancio, si ritiene che esso dovrà convocare senza dilazione l'assemblea affinché approvi il bilancio (in seduta ordinaria) dal quale non emerge ancora la perdita del capitale, e nella stessa sede o immediatamente dopo deliberare sull'eventuale riduzione del capitale o il riporto a nuovo della perdita. Tale ultima delibera dovrà comunque essere assunta dall'assemblea sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata.

L'articolo 2482-bis comma 2 cod. civ., come evidenziato, dispone che la relazione degli amministratori deve essere accompagnata dalle *"osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ".*

Secondo Assirevi (doc. luglio 2012 n. 173), nel caso in cui la società abbia nominato sia l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) sia un revisore legale esterno, le osservazioni devono essere predisposte esclusivamente da parte dell'organo di controllo, "senza alcun coinvolgimento del revisore legale ".

L'ultima parte dell'articolo 2482-bis comma 2 cod. civ. afferma: "*se l'atto costitutivo non dispone diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione* ".

Secondo la prassi notarile, la norma consentirebbe alla società di prevedere nell'atto costitutivo:

- forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito; ad esempio, la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio ovvero il collegamento ad un sito Internet della società ove quei documenti risultino accessibili;
- un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito;
- l'esenzione della società dall'obbligo del previo deposito. Secondo la massima del Comitato Triveneto dei Notai I.G.7, l'esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea, senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi. Nella massima I.G.38, inoltre, si osserva che, *"in presenza di una clausola statutaria che consenta l'esclusione del previo deposito presso la sede sociale della relazione sulla perdita da parte dell'organo amministrativo e delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, non scatta alcun obbligo di allegazione al verbale dei predetti documenti, che debbono comunque essere presentati in assemblea ... Infatti il legislatore ha previsto il deposito presso la sede sociale di detti documenti nel solo interesse dei soci e non nell'interesse dei terzi ".*

L'assemblea, allora, dispone di tutti i dati per adottare la decisione più opportuna (ovvero gli "opportuni provvedimenti " di cui al comma 1 della disposizione in esame), scegliendo tra:

- l'immediata riduzione del capitale sociale a copertura di perdite corrispondenti;
- il ripianamento delle perdite mediante ricostituzione del capitale sociale;
- la riduzione parziale delle perdite che consenta di far scendere le stesse a meno di un terzo (l'ammissibilità di una riduzione parziale delle perdite è esclusa dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.G.14);
- la trasformazione della società in società di persone;
- lo scioglimento della società;
- l'attesa del c.d. anno "di moratoria".

Che tale primo intervento sia di natura temporanea e provvisoria, si evince dalla prosecuzione della lettura della norma che, subito dopo, precisa:

"*Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.*

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446".
Se la società decide di rinviare qualsiasi decisione al riguardo, ed *"entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate"* (articolo 2482-bis comma 4 prima parte cod. civ.).
Trattandosi di un intervento modificativo dell'atto costitutivo, la necessaria collegialità deve essere affiancata dal raggiungimento dei relativi quorum deliberativi, dalla verbalizzazione notarile e dalla successiva iscrizione nel Registro delle imprese ex articolo 2480 cod. civ.
Qualora l'assemblea non dovesse provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, "*gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio* " (articolo 2482-bis comma 4 seconda parte cod. civ.).
Le disposizioni richiamate stabiliscono che sono legittimati a richiedere l'intervento del Tribunale:
- gli amministratori;
- i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- qualsiasi interessato (dunque, sembrerebbe anche i creditori sociali).

L'ultimo comma dell'articolo 2482-bis cod. civ. rinvia all'articolo 2446 comma 3 cod. civ., nei limiti della compatibilità con la tipologia societaria delle srl. Secondo quest'ultima disposizione, *"nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal Consiglio di amministrazione "*.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SOTTO AL LIMITE LEGALE

Infine, va esaminata l'ipotesi di perdite "nette" superiori ad un terzo del capitale sociale, che lo riducono al di sotto dell'ammontare minimo legale. In questo caso, a norma degli articoli 2447 e 2482-*ter*, cod. civ., gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale[9] devono "senza indugio" convocare l'assemblea al fine di deliberare in ordine[10] [11]:
- alla riduzione del capitale sociale e al successivo aumento del medesimo sino ad un ammontare non inferiore al limite legale;
- alla trasformazione della società in un tipo societario che preveda un limite minimo inferiore, ovvero che non preveda alcun ammontare minimo del capitale sociale;
- allo scioglimento della società (che si determina "*ex lege*" ai sensi del n. 4, articolo 2484, cod. civ.).

Sempre secondo i Notai del Triveneto (Massima H.G.8), "*nell'ipotesi in cui l'assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione. Rimane inteso che, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 2484, n. 4, cod. civ., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale*".
In tal senso si orienta anche la giurisprudenza prevalente.
Sempre secondo i notai del Triveneto (massime H.G.19, H.G.21 e H.G.23):

[9] Ovvero il revisore contabile: articoli 2446, comma 2, e 2482-*bis*, comma 4, cod. civ., che si ritengono applicabili, pur in mancanza di un preciso richiamo anche al caso di specie.

[10] La situazione patrimoniale da predisporre per l'assemblea ex articolo 2447, cod. civ., deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione (principio contabile O.I.C. n. 30).

[11] Per quanto, letteralmente, le norme non lo richiedano, è pacifico che amministratori e sindaci sono chiamati agli stessi adempimenti previsti dall'articolo 2446 (situazione patrimoniale e relazioni).

- in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate;
- la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, *ex* articolo 2447, cod. civ., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate. Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell'aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l'importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato). L'indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell'aumento;
- è legittima l'operazione di ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea, laddove la delibera faccia salva la facoltà dei soci assenti di sottoscrivere la propria quota di capitale entro il termine previsto dalla legge a tutela del diritto di opzione. Tale operazione, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e non compromette in alcun modo i diritti dei soci assenti i quali, nello stesso termine previsto dall'articolo 2441, cod. civ., hanno la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione della partecipazione precedentemente posseduta. In tal caso il diritto di opzione, il cui esercizio è suscettibile di rimuovere, *pro quota*, l'acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori dell'intero aumento di capitale, è salvaguardato mediante la previsione dell'esercizio successivo dello stesso. Ciò che deve ritenersi non consentito è la previsione in sede assembleare di esclusione del diritto di opzione da parte dei soci assenti.

Per il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 122/2011), è legittimo deliberare l'aumento di capitale anche "*in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex articoli 2447 e 2482 ter cod. civ., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo*".

Nelle motivazioni si legge che, per gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ., *"se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo"*, occorre convocare senza indugio l'assemblea *"per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo" ovvero la "trasformazione della società"*. Anche queste disposizioni sono formulate in modo tale da non lasciare, in apparenza, vie alternative. Ma si tratta, per l'appunto, di una restrizione solo apparente.

Per un verso, come si evince dagli articoli 2484 e 2487 cod. civ., l'assemblea potrebbe validamente deliberare in ordine allo scioglimento anticipato e alla nomina dei liquidatori, senza operare sul capitale o trasformare la società. Per altro verso, è altresì pacifico che la società possa deliberare operazioni di fusione o scissione con altre società partecipanti, al cui esito le società risultanti si trovino con un capitale integro. Ed ancora, anche in tali ipotesi nulla vieta che le perdite vengano assorbite con altri strumenti idonei allo scopo.

Anche gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ. presuppongono poi che la perdita incidente sul capitale per oltre un terzo persista sino al momento in cui l'assemblea delibera la riduzione del capitale per l'intera perdita e il contestuale aumento dello stesso: se infatti la perdita, inizialmente superiore al terzo, per eventi sopravvenuti dovesse ridursi al di sotto della soglia rilevante, quand'anche il capitale reale fosse inferiore al minimo legale, non vi sarebbe alcun obbligo di ridurre il capitale della perdita residua, con suo contestuale aumento sino a cifra almeno pari al minimo legale. Anche per i casi qui esaminati la funzione ultima della disciplina è insomma quella di garantire che la situazione considerata intollerabile dall'ordinamento (perdita di oltre un terzo del capitale e sua riduzione al disotto del minimo) sia ricondotta a ciò che il legislatore invece tollera (perdita compresa entro il terzo del capitale).

Il Consiglio Notarile richiama quanto già osservato nei punti precedenti, con particolare riferimento:

(i) alla possibilità che la perdita venga tempestivamente ricondotta entro il terzo tanto per effetto dei risultati della gestione sociale quali riflessi in una situazione patrimoniale aggiornata, quanto per effetto di una delibera di aumento di capitale, debitamente sottoscritto, delibera che deve dunque essere considerata legittima;

(ii) alla necessaria tempestiva esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea;
(iii) alla preferibilità, in un'ottica di maggior tutela dei terzi, della creazione di un capitale più elevato (rispetto al quale la perdita pregressa non superi più il terzo) rispetto all'apporto mediante versamenti a fondo perduto: i quali ultimi, nella misura in cui eliminano la perdita, permettono la piena distribuibilità di quegli utili futuri, che viceversa sarebbero da accantonare sino a integrale copertura della perdita nel caso che gli stessi apporti siano utilizzati per aumentare il capitale con "riporto a nuovo" delle perdite.

Pertanto, la massima 122/2011 ammette sempre la possibilità che l'assemblea decida per un aumento di capitale, questo anche perché una tale operazione non può che aumentare le garanzie offerte ai terzi portatori di interesse soprattutto nel caso in cui l'esercizio chiuda in perdita.

La riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo integrano una delibera unitaria e non distinte decisioni collegate tra loro.

Si ritiene, comunque, che tra gli articoli 2482-ter e 2482-bis cod. civ. vi sia un rapporto di *species a genus*, regolando il primo una fattispecie particolare di riduzione del capitale per perdite. Conseguentemente, anche in quest'ultima ipotesi dovrebbero applicarsi le norme procedimentali di cui all'articolo 2482-bis cod. civ.

Quanto sopra esposto vale anche nel caso in cui la perdita determini l'azzeramento del capitale sociale. In questa ipotesi, l'orientamento prevalente ritiene che sia comunque la maggioranza a poter deliberare la riduzione a zero del capitale sociale e la contestuale reintegrazione dello stesso, non essendo, invece, richiesta una deliberazione adottata all'unanimità.

Non viola il principio della limitazione della responsabilità dei soci nelle società di capitali la delibera assembleare assunta a maggioranza che, perseguendo l'obiettivo di evitare lo scioglimento della società, deliberi di ripianare le perdite eccedenti il capitale sociale mediante versamento di somme di denaro da parte dei soci.

Tale principio, infatti, trova una deroga nelle ipotesi di destinazione specifica, quali l'aumento di capitale o il ripianamento della perdita e la ricostituzione del capitale (*cfr.* Trib. Verona 21.3.2012 e Cass. 17.11.2005 n. 23262).

D'altra parte, è stato anche sottolineato come il principio in questione non possa far prevalere l'interesse del socio dissenziente alla liquidazione della quota su quello della società alla sopravvivenza, né possa portare alla ugualmente inaccettabile conseguenza che siano solo alcuni soci a gravarsi dell'onere di ripianare le perdite per poi far partecipare tutti all'aumento di capitale.

A favore di tale interpretazione depone, inoltre, il testo dell'articolo 2484 comma 3 cod. civ., ai sensi del quale la causa di scioglimento di cui agli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ. non opera più di diritto, con la duplice conseguenza che:

- neanche il diritto alla quota di liquidazione del socio sorge più automaticamente;
- è pienamente valida la delibera che elimini a maggioranza la stessa causa di scioglimento.

In caso di perdita ex articolo 2482-ter cod. civ., la deliberazione di ricostituzione può essere legittimamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta da parte di soltanto alcuni dei soci originari. Ciò non si pone in contrasto con l'articolo 2482-quater, poiché tale norma tutela il socio contro le alterazioni proporzionali scaturenti dalla riduzione del capitale, e non già dall'eventuale successivo aumento dello stesso.

Pertanto, se il socio non eserciterà il diritto di sottoscrizione all'aumento in ricostituzione, la sua partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti attribuiti. I soci dissenzienti sono tutelati dal riconoscimento del diritto di sottoscrizione sulla ricapitalizzazione della società, sicché la perdita della qualità di socio, per il mancato esercizio di detto diritto, è pur sempre imputabile ad una libera scelta (massima Comitato Triveneto dei Notai I.G.37).

Il Tribunale di Milano (17.10.2007) ha stabilito che una spa in liquidazione con patrimonio netto negativo può - stante la non applicabilità della disciplina dettata per l'attività ordinaria delle società lucra-

tive - trasformarsi in srl con contestuale riduzione del capitale, a copertura solo parziale della perdita complessiva, al minimo legale imposto per questo tipo di società, al fine di ridurre i costi della liquidazione ovvero di quelli collegati alla presenza del collegio sindacale (e al ricorso alla revisione); tale delibera, infatti, appare compatibile con le finalità e lo stato della procedura di liquidazione (*cfr.* anche la massima Comitato Triveneto dei Notai J.A.20).
L'offerta di quote di nuova emissione a terzi è preclusa nel caso di riduzione del capitale al disotto del minimo legale e successiva ricostituzione. Mediante l'eliminazione della possibilità di escludere il diritto di opzione, si vuole consentire, in ogni caso, ai soci che lo desiderano, di mantenere inalterata la propria partecipazione alla società.
È opinione assolutamente prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, che, nell'ipotesi in cui l'assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione, non è necessario procedere alla "contestuale sottoscrizione" dell'aumento di capitale (massima Comitato Triveneto dei Notai I.G.15; App. Roma 22.9.98; App. Roma 21.1.99; Cass. 17.11.2005 n. 23262; Trib. Milano 17.1.2007).
Ciò mira, naturalmente, a tutelare il diritto di opzione dei soci, in particolare di quelli che non abbiano la possibilità di sottoscrivere in assemblea la propria parte di aumento, perché assenti o privi dei necessari mezzi finanziari. Nella delibera di ricostituzione dovrà, pertanto, essere fissato un termine entro il quale i soci dovranno effettuare le proprie sottoscrizioni.
La mancata assegnazione ai soci di un termine per la sottoscrizione, in sede di reintegrazione del capitale ex articolo 2482-ter cod. civ., comporta - ad avviso della giurisprudenza - la nullità dell'intera delibera per violazione di norme imperative. "*Non si può, infatti, scindere l'aumento di capitale da quel che l'ha generato, cioè la riduzione del capitale per assorbire le perdite ... Di conseguenza la nullità di una parte dell'operazione si riverbera nella nullità dell'intera delibera* " (Tribunale di Milano 17.1.2007).
Mentre nell'articolo 2447 cod. civ., in tema di spa, le ipotesi della ricostituzione del capitale e della trasformazione della società sono contemplate in unico comma, nell'ambito delle srl la possibilità di deliberare la trasformazione in un altro tipo sociale è collocata nel comma 2 dell'articolo 2482-ter cod. civ.
Ai sensi dell'articolo 2447, infatti, "*se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società* ".
Questa strutturazione, insieme alla lettera della norma (*"è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società*"), sembra confermare l'opinione secondo la quale la delibera di riduzione e reintegrazione del capitale sociale e quella di trasformazione sarebbero assolutamente indipendenti. La trasformazione di una srl in società di persone, quindi, non necessiterebbe della preventiva riduzione del capitale sociale (massima Comitato Triveneto dei Notai I.G.10).
Pur in presenza di voci discordanti, l'orientamento maggioritario ha sostenuto la legittimità della prassi di coprire le perdite mediante versamenti spontanei da parte dei soci.
In giurisprudenza, si segnala Trib. Avezzano 2.12.2004, nonché, con riferimento alla disciplina previgente, Trib. Genova 12.2.2002.
In particolare, *"lo spontaneo versamento del socio rimuove il presupposto stesso della riduzione obbligatoria, ossia la perdita nella misura normativamente prevista, e fa venite meno la necessità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 2482-ter* cod. civ.*"*.
Si tratterebbe, infatti, di un'operazione avente lo stesso contenuto economico a cui si perverrebbe con il procedimento di ricostituzione del capitale previsto dalla predetta norma. Inoltre, tale operazione non sarebbe lesiva degli interessi né dei soci, né dei terzi che vengono in contatto con la società.

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Stante la delicatezza della tematica, appare opportuno verificare le indicazioni proposte dalla *Norma di comportamento del Collegio Sindacale 10.2*., elaborata dal CNDCEC nel settembre 2015.
Il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione del capitale sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.
In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del capitale sociale (articoli 2327 e 2463, n. 4, cod. civ.), nonché nelle società per azioni rispetti i limiti previsti per l'emissione di obbligazioni (articolo 2413, comma 1, cod. civ.) e per l'acquisto di azioni proprie (articolo 2357 cod. civ.);
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.

Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'articolo 2446 per le società per azioni e dell'articolo 2482-bis per le società a responsabilità limitata).
Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare:

- valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministrazioni durante gli otto giorni precedenti l'assemblea (fatto salvo per le Srl una differrente previsione dell'atto costitutivo).
Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale deve procedere alla convocazione dell'assemblea ex articolo 2406 cod. civ. affinché adotti gli opportuni provvedimenti.
In sede assembleare, i sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Nel caso in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio deve verificare che l'assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo.
In caso di inerzia dell'assemblea, il collegio deve chiedere al tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.
In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducono al disotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (articolo 2447 cod. civ. per le società per azioni e articolo 2482-ter cod. civ. per le società a responsabilità limitata).
I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministrazioni, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società.
Anche nell'ambito della riduzione del capitale sociale, l'attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto. Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, sebbene la legge attribuisca ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale sociale salvo il rispetto dei limiti minimi previsti da essa, si raccomanda al collegio di verificare con particolare attenzione che nella convocazione dell'assemblea e nel corso della medesima l'organo amministrativo provveda a indicare specificamente lo scopo della riduzione e le relative modalità di attuazione. Si osserva che se, dal punto di vista formale, i sindaci sono chiamati a verificare che nella convocazione e in sede assembleare siano correttamente esposte le condizioni e le modalità della riduzione, dal punto di vista sostanziale, l'assemblea ha pieni poteri di ridurre il capitale con il solo limite del rispetto delle norme generali in tema di conflitto di interessi e di buona fede e correttezza. In merito alla documentazione da presentare all'assemblea, sebbene la legge richieda esclusivamente la redazione di una situazione patrimoniale, si ritiene opportuno che l'organo amministrativo provveda alla redazione, oltre che dello stato patrimoniale, anche del conto economico, poiché quest'ultimo assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell'impresa. Per quanto attiene alla riduzione per perdite, va ricordato che l'obbligo d'intervento degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verifichino contestualmente una perdita e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello stesso. È, tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni, il controllo dei sindaci sull'evoluzione della gestione della società sarà più stringente.
L'obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto quando il valore del patrimonio netto si riduce durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fintanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile ad esempio nella normale ciclicità dell'attività sociale, restano irrilevanti - ai fini della norma in esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale. Allo stesso modo pare potersi ritenere che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile con ragionevole certezza entro la fine dell'esercizio successivo. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società e assumere e suggerire di conseguenza la condotta più opportuna. I sindaci dovranno verificare che tale condotta sia permeata da ragionevole prudenza. Nel dettaglio, se le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale:

- prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa;
- tra la convocazione e la riunione dell'assemblea, si può evitare l'assunzione di deliberazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ., o di cui agli articoli 2482 – bis e 2482 – ter cod. civ. dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute.

Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'articolo 2446, cod. civ., o dell'articolo 2447 cod. civ., o dell'articolo 2482 - bis cod. civ. o dell'articolo 2482 – ter cod. civ., sia durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, quest'ultima deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione parziale. In caso di convocazione dell'assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale da parte dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, e appare utile che includa le informazioni più rilevanti richieste dall'articolo 2427 cod. civ. per offrire la migliore comprensione della generale situazione della società. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una data non antecedente i centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea. Il collegio sindacale sulla base

di dati allo stesso forniti dagli amministratori o avvalendosi, se del caso, dello scambio di informazioni ex articolo 2409 – septies cod. civ. con l'incaricato della revisione legale predispone le proprie osservazioni alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.
La legge non disciplina il contenuto delle osservazioni del collegio sindacale alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori. Al riguardo valgano due considerazioni preliminari:

a) le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella loro relazione;
b) non è configurabile una attività di revisione legale sulla situazione patrimoniale.

Circa i contenuti della relazione degli amministratori è opportuno che il collegio verifichi che gli amministratori abbiano descritto in modo congruo la situazione in cui versa la società, le soluzioni che intendono adottare e abbiano motivato il permanere o meno della continuità aziendale. Con riferimento alla situazione patrimoniale, pur ribadendo che la stessa non debba essere assoggettata a revisione legale, il collegio dovrà, comunque, porre in essere una serie di controlli, in funzione dei rischi valutati e del tempo a disposizione, finalizzati ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti circa la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori. In tale attività il collegio potrà avvalersi di motivate tecniche di campionamento. È opportuno che il collegio esponga la portata dei controlli in un paragrafo preliminare delle proprie osservazioni. Nelle società a responsabilità limitata nelle quali sia presente l'incaricato della revisione legale, l'articolo 2482- bis, comma 2, cod. civ. prevede che "all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti". Si ritiene che in questi casi le osservazioni debbano essere redatte dall'organo di controllo (pluripersonale o unipersonale) se presente, mentre in assenza dell'organo sindacale, si ritiene che le osservazioni debbano essere redatte dall'incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di riferimento della relazione e la data fissata per l'assemblea. Nel caso di ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede. Nei casi di riduzione del capitale di oltre un terzo rispetto al limite legale, i conferimenti necessari per riportare lo stesso al di sopra di detti limiti devono essere liberati entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione (arg. ex articolo 2439, secondo comma, cod. civ.). In concreto, tale termine non potrà eccedere quello necessario per l'esercizio da parte dei soci del diritto di opzione, ovvero del diritto di preferenza dei soci che ne facciano richiesta sull'inoptato o infine quello eventualmente fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte di terzi. In questi casi, l'organo di controllo deve rendere edotti gli amministratori che eventuali intenti dilatori potrebbero indurre i sindaci a fare istanza al Tribunale per chiedere lo scioglimento e la liquidazione della società. In caso di aumento di capitale con emissione di nuove azioni a copertura di perdite sulle quali l'assemblea non ha preventivamente deliberato, il collegio sindacale vigila che sia data adeguata informativa ai sottoscrittori in ordine alla specifica funzione di copertura dell'aumento di capitale. Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, i sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione, vale a dire che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 2482-quater c.c

CASI PARTICOLARI

Un primo caso particolare relativamente alla gestione delle perdite civilistiche riguarda le società a responsabilità limitata semplificata disciplinate dall'articolo 2463-bis cod. civ.., per la cui disciplina si rimanda al capitolo 2 a commento della voce del Patrimonio Netto.
A tali società si applicano le disposizioni in quanto compatibili relative alla Srl ordinaria.
Una prima osservazione va fatta alla luce di quanto affermato dal Notariato nello Studio 892 del 12.12.2013 che ha sottolineato come tale forma societaria possa essere adottata anche in un momento diverso dalla costituzione.
Nel coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2482-bis e 2482-ter del cod. civ. con la nuova forma societaria semplificata nello Studio sopra citato si afferma che : "*appare, quindi, consentito ipotizzare che, in caso di perdite rilevanti ai sensi dell'articolo 2482-ter cod. civ., la società, in seguito alla riduzione di capitale finalizzata all'assorbimento delle perdite, possa adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari ad 1 euro, il quale risulta pertanto essere il nuovo importo minimo legale del capitale sociale, valevole per tutte le s.r.l..*"
Ne deriva che una società con capitale di 10.000 euro, che abbia subito perdite pari a 4.000 euro, potrebbe, ad esempio, limitarsi a ridurre il capitale a 6.000 euro, senza essere obbligata a riportarlo a 10.000.
La stessa società con capitale di 10.000 euro, ove avesse subito perdite per 11.000 euro, sarebbe obbligata ad abbattere il capitale e ad eliminare la residua perdita di 1.000 euro con la tecnica del sovrapprezzo o degli aumenti e successive riduzioni fino ad assorbimento della stessa. Una volta assorbita la perdita, la società avrebbe poi l'obbligo di ricostituire il capitale ad almeno 1 euro e non, invece, al maggiore limite di 10.000 euro.
Un'altra considerazione va fatta sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2482-bis e 2482-ter cod. civ. alle Srl semplificate, stante l'ammontare minimo dei capitale sociale previsto.
Il Notariato sempre nello Studio 892 in merito alla compatibilità dell'articolo 2482-bis ha sostenuto che: "*il contenuto di tali disposizioni non sembra porsi in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a 10.000 euro: laddove infatti, l'ammontare del capitale convenzionalmente determinato dalle parti dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci sarebbero tenuti a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate*".
Con riferimento all'articolo 2482-ter: *"...poiché il minimo legale delle s.r.l. è oggi di 1 euro, la disciplina di cui all'articolo 2482-ter cod. civ. si applichi quando, per perdite superiori al terzo del capitale, questo risulti inferiore ad un euro*".
Sulla compatibilità di tale norma si è espresso anche il Consiglio Notarile di Milano che nella Massima 131 del 5.3.2013 che, pur non negando che l'applicazione degli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. alle s.r.l. semplificate e a capitale ridotto possa portare ad effetti paradossali e probabilmente contrari alle finalità perseguite dal legislatore, ha affermato che: "*è corretto ritenere che il rinvio operato per le s.r.l. semplificate e a capitale ridotto alle disposizioni previste per la s.r.l. "ordinaria", in quanto compatibili, debba essere inteso in modo tale da ritenere applicabili ai nuovi sotto-tipi quanto previsto agli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ.*".
Sempre in tema di gestione delle perdite civilistiche l'articolo 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative, istituite proprio con il D.L. 179/2012.
È start-up innovative la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che presenta i seguenti requisiti:

- deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;

- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.;
- deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
  - le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  - la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un'attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all'estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 DM 270/2004;
  - la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa; ovvero è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che sia anch'essa afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

In tema di riduzione del capitale per perdite, per tali tipi societari:

1. è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall'articolo 2446, comma 2, cod. civ. ed articolo 2482, comma 4, cod. civ.;
2. nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all'assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell'esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall'articolo 2447 cod. civ. ed articolo 2482 ter cod. civ.;

CAPITOLO DECIMO
I VERSAMENTI DEI SOCI

PREMESSA

È frequente la richiesta ai soci (in sede di chiusura di esercizio, o, comunque, prima dell'assemblea di approvazione di bilancio) di effettuare "versamenti a copertura perdite" volti a ridurre, incrementando il patrimonio, l'incidenza della perdita di esercizio sofferta.
Si è già visto nel precedente paragrafo che tali interventi devono, da un lato, essere correttamente qualificati, venendo a toccare l'area del debito oppure il patrimonio netto e, per altro verso, opportunamente accompagnata da documentazione di supporto sia ai fini civilistici che fiscali.

LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTI

Il principio contabile OIC n. 28 qualifica i "versamenti in conto capitale o a copertura perdite" come riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale (in tale ipotesi, infatti, le somme apportate sarebbero da qualificare come tali e sarebbero dotate di uno specifico vincolo di destinazione). Nel caso dei versamenti a copertura perdite, il conferimento viene effettuato, di norma, dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. In nota integrativa va esplicitata l'esistenza di una siffatta destinazione.
Il principio contabile distingue questi versamenti dalle altre tipologie, quali:

- "**Versamenti a titolo di finanziamento**": sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) *"debiti verso soci per finanziamenti"*.
- Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.
- "**Versamenti in conto futuro aumento di capitale**": sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione.
- **"Versamenti in conto aumento di capitale":** si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel Registro delle imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale (articolo 2444 cod. civ.). Poiché l'aumento

del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale ("Versamenti in conto aumento di capitale" oppure "Azioni sottoscritte per aumento di capitale"), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l'intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

In quest'ambito ha suscitato un certo scalpore la sentenza della Corte di Cassazione 30 giugno 2010, n. 15585, secondo la quale la rinuncia dei finanziamenti ai soci sono da assoggettare a imposta di registro proporzionale (3% ai sensi dell'articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986) se richiamata nella delibera assembleare di copertura delle perdite. Ciò sulla base dell'articolo 22 del medesimo D.P.R. 131/1986, il quale prevede che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali o atti scritti posti in essere tra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate.

Chi ha criticato questa sentenza[1] ha messo in luce alcuni aspetti, tra cui:

- gli effetti indicati all'articolo 22 si determinano solo qualora le disposizioni enunciate si producono tra le stesse parti che hanno stipulato l'atto enunciante soggetto a registrazione (Cassazione, 2 febbraio 2000, n. 1125)[2];
- l'enunciazione di contratti soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo ad applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Ad ogni modo potrebbe ipotizzarsi in alternativa di:

- effettuare la rinuncia in tempi precedenti al verbale assembleare, in modo da rilevare contabilmente l'importo tra le riserve del netto e solo a questo punto redigere la situazione patrimoniale per la copertura delle perdite;
- deliberare in assemblea la mera sottoscrizione dell'aumento di capitale (con ripianamento perdite), lasciando la liberazione della sottoscrizione ad un momento successivo;
- restituire ai soci il finanziamento (liquidità permettendo) per poi effettuare versamenti in denaro;
- iscrivere in contropartita alla rinuncia, ma in senso contrario a quanto precisato dal principio contabile OIC n. 28, un provento straordinario a conto economico, così da evitare l'iter formale di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale.

Infatti, secondo i principi contabili, non è consentita l'iscrizione dei versamenti effettuati dai soci durante l'esercizio, a prescindere dalla loro destinazione, direttamente nel conto economico, neppure se un debito per finanziamento viene "trasferito" a capitale, per rinuncia del socio-finanziatore alla restituzione.

Se durante l'esercizio è stata in tutto o in parte ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la coincidenza tra l'importo della voce di conto economico e quella inclusa nel patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della rappresentazione veritiera e corretta, è necessario fornire una esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute. Risulta, quindi, opportuno, ai sensi dell'articolo 2423-*ter*, comma 3, cod. civ., aggiungere una voce specifica a quelle previste dagli schemi del codice.

in caso di perdita dell'esercizio pari a 10 parzialmente coperta da un versamento di 4 si ha:
IX - Utile (perdita) dell'esercizio:
Perdita dell'esercizio (10)
Copertura parziale 4
Perdita residua (6)

[1] Tra gli altri cfr. A. Montesano, *L'istituto dell'enunciazione nell'imposta di registro*, in "il fisco" n. 36/2010, pag. 1-5808 e A. Busani, *Ricapitalizzare costa di più*, in "Il Sole 24 Ore" del 12.09.2010.

[2] Si ricorda che il patto di finanziamento è un contratto bilaterale, un verbale di assemblea è un atto unilaterale.

Questa distinzione non ha luogo se la copertura interviene nell'esercizio successivo, anche se precedentemente all'approvazione del bilancio. In tale ipotesi, sempre secondo il principio contabile OIC n. 28, la perdita può essere coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinunzia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società.
Nel primo caso, non si realizza (secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l'articolo 2446, cod. civ., ricollega l'obbligo di convocare l'assemblea e di sottoporle la relazione sulla situazione patrimoniale; lo stesso può accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono prima che gli amministratori o il consiglio di gestione abbiano convocato l'assemblea.
Sul punto l'orientamento del Comitato Triveneto dei Notai (settembre 2011) è il seguente.

H.L.1 - (VERSAMENTI SOCI SENZA DIRITTO DI RIMBORSO - c.d. IN CONTO CAPITALE - 1° pubbl. 9/2007)

I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi "versamenti in conto capitale", sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.
Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.
Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.
L'aumento gratuito di capitale mediante l'utilizzo delle riserve costituite con i "versamenti in conto capitale", secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle azioni da ciascuno detenute (salvo diversa unanime decisione dei soci – vedi orientamento H.G.20).
I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti. Non è richiesta per il perfezionamento dell'accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i "versamenti in conto capitale", ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell'organo amministrativo.

H.L.2 - (VERSAMENTI SOCI IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/2007)

I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella prassi "versamenti in conto futuri aumenti di capitale", non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l'obbligo di restituirli nel caso in cui l'aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex articolo 1331, comma 2, cod. civ.).
Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lett. a).
Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono subordinati.
I "versamenti in conto futuri aumenti di capitale" non presuppongono necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell'opzione), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevocabile di sottoscrizione).

Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli già prestati, essendo la materia di competenza dell'organo amministrativo.
In linea di principio i "versamenti in conto futuri aumenti di capitale" possono essere effettuati anche da non soci.

H.L.3 – (DIRITTI DEL SOCIO CEDENTE LE AZIONI IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE O IN CONTO FUTURI AUMENTI DI CAPITALE DA LUI EFFETTUATI – 1° pubbl. 9/2007)

I "versamenti in conto capitale" sono caratterizzati dalla definitiva acquisizione nel patrimonio della società fin dal momento della loro esecuzione, con esclusione di qualsiasi diritto di rimborso.
Pertanto, in caso di cessione delle azioni di società che hanno beneficiato di detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai "versamenti in conto capitale" diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta.
Al contrario i "versamenti in conto futuri aumenti di capitale" attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso che l'aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), ovvero al rimborso.
Pertanto, il socio che abbia effettuato detti versamenti che ceda le sue azioni potrà trasferire con esse anche i diritti derivanti da detti versamenti, ovvero potrà trattenerli per sé.

VERSAMENTI DEI SOCI E COLLEGIO SINDACALE

Anche su tale materia, appare utile esplorare le norme di comportamento del collegio sindacale, in particolare la norma 10.7 (settembre 2011).
Il collegio sindacale verifica che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto.
Il collegio sindacale verifica che i finanziamenti soci (senza sottoscrizioni di prestiti obbligazionari) siano in linea con le disposizioni legislative, statutarie e regolamenti in materia.
Nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale controlla, altresì, che in caso di restituzione dei finanziamenti dei soci siano rispettate le previsioni del primo comma dell'articolo 2497-quinquies cod. civ.
Nelle società a responsabilità limitata ovvero nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale verifica, altresì, che i finanziamenti dei soci, se erogati al ricorrere di situazioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto della società, non siano restituiti agli stessi, in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2467 cod. civ., in un momento di crisi e sottocapitalizzazione (specialmente se la stessa crisi possa preludere ad una eventuale dichiarazione di fallimento).
In ogni caso nell'ambito dell'eventuale restituzione del prestito in situazione di crisi, particolare attenzione dovrà essere prestata ai gradi di privilegio dei vari debiti sociali.
Nel caso di finanziamenti intercompany a condizioni non di mercato il collegio vigila che gli amministratori motivino adeguatamente l'interesse sociale e i vantaggi reciproci che caratterizzano l'operazione di finanziamento.
La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall'articolo 2467 cod. civ. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori. Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 2497-quinquies cod. civ., anche alle società soggette all'altrui direzione e coordinamento.
In linea con la prevalente giurisprudenza ad oggi intervenuta si ritiene che tali norma si applichino anche alle società per azioni a carattere personalistico (o di piccola dimensione).
Va ricordato, infine, che i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da soci in esecuzione di un concordato preventivo (anche in bianco) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare in deroga alla postergazione ex articolo 2467 cod. civ. e 2497-quinquies cod. civ., come prevede l'articolo 182-quater l.f.
Il collegio sindacale, nel caso di operazioni di finanziamento intercompany concluse a condizioni non di mercato, deve vigilare che gli amministratori negli atti e delibere inerenti al finanziamento diano congrua motivazione dell'interesse sociale dell'operazione e dei vantaggi reciproci da essa scaturenti. A tal riguardo particolare attenzione va posta nei casi di finanziamenti provenienti da società controllata nei confronti della controllante.
Gli amministratori della società controllata devono, infatti, far emergere chiaramente i reciproci vantaggi derivanti dall'operazione infragruppo che non possono essere relegati alla mera appartenenza al gruppo stesso.

VERSAMENTI DEI SOCI E POSIZIONE DEL CNDCEC

Il finanziamento dei soci è un'operazione piuttosto ricorrente nell'ambito delle società di minori dimensioni. La crisi economico-finanziaria di questi anni, caratterizzata da forti restrizioni del credito, poi, ha esteso il ricorso a tali finanziamenti per la copertura anche delle ordinarie necessità di liquidità da parte di un numero crescente di società.
La diffusione di tale prassi ha amplificato l'interesse per un'opportuna informativa e comunicazione degli aspetti connessi a questa particolare tipologia di finanziamento.
Sul versante della società erogante, il versamento di un importo, di un bene o servizio a titolo di finanziamento da parte di una società nei confronti di una società partecipata rappresenta per la società erogante un credito.
Tali crediti devono essere iscritti in bilancio, in base alle disposizioni classificatorie del codice civile, tra le immobilizzazioni (macroclasse B, classe III, voce 2) o nell'attivo circolante (macroclasse C, classe II).
Il testo codicistico prevede, poi, un'apposita esposizione dei crediti vantati nei confronti delle imprese controllate (rispettivamente B.III.2.a e C.II.2) e collegate (rispettivamente B.III.3.a e C.II.3).
I finanziamenti verso altre società partecipate che non soddisfano i requisiti per essere classificate come controllate o collegate sono iscritti nelle poste residuali comprendenti i crediti "verso altri" (rispettivamente B.III.2.d e C.II.5).
Il Principio contabile nazionale OIC 12 crediti dispone, tra le altre cose, che debbano essere separatamente indicati nella nota integrativa i crediti verso altri parti correlate all'impresa.
Il disposto dell'articolo 2427, punto 22-bis richiede, inoltre, una specifica informativa sulle operazioni con parti correlate che risultino contestualmente rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato (si veda il successivo punto 2).
Si ritiene, quindi, che il combinato normativo, indipendentemente dalla forma giuridica della società erogante, renda necessario riportare in nota integrativa i finanziamenti infruttiferi.

Tale indicazione appare, peraltro, utile per i lettori che desiderano conoscere la natura dei rapporti, gli eventuali rapporti "particolari" e contestualmente l'attività svolta in maniera sinergica dal gruppo.
L'informativa separata dei crediti vantati verso società partecipate evita, inoltre, eventuali complicazioni di natura tributaria.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 2735 del 4 febbraio 2011, ha ritenuto che un finanziamento, seppure infruttifero, è da ritenersi erogato a titolo di mutuo e quindi produttivo di interessi che costituiscono componenti positivi di reddito imponibili per il soggetto erogatore se quest'ultimo non prova la natura gratuita del finanziamento erogato.
Nello specifico, secondo la Cassazione, il finanziamento erogato da un socio si ritiene conferito a titolo di mutuo - e quindi produttivo di interessi - (articolo 45, comma 2 del Tuir), in assenza di una prova contraria che risulti dal diverso titolo indicato dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi.
In altre parole, al contribuente spetta l'onere di provare la natura gratuita del finanziamento erogato in quanto non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l'assenza di dimostrazione contraria.
Ne consegue che la predetta prova non può essere fornita con qualunque mezzo in quanto, come stabiliva l'articolo 43 del Tuir, in vigore fino al 31 gennaio 2003 e attualmente sostituito dall'articolo 46 del medesimo Tuir, *"le somme versate alle società di persone dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"*.
Secondo la Corte di Cassazione, l'articolo 43 del Tuir conteneva una presunzione legale per la quale la prova contraria può essere data unicamente sulla base dei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi, considerato che la non onerosità del finanziamento risultante da altro documento (come ad esempio un verbale del Consiglio di amministrazione) non assume valore probatorio nell'ambito della fattispecie in questione. Questa norma, quindi, prevedeva espressamente che detta presunzione potesse essere superata unicamente dal fatto che l'"altro titolo" giuridico (differente dal "mutuo"), costituente la fonte del versamento del socio, risultasse dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società.
In tal senso, anche l'attuale articolo 46 del Tuir prevede che *"le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b)*[3] *del Tuir dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"*.
In sintesi, al fine di costituire una prova idonea a vincere la presunzione in questione, è necessario che la gratuità del finanziamento soci emerga esplicitamente dai bilanci delle società che erogano il finanziamento, perché l'indicazione dell'"altro titolo" nel bilancio, quindi, costituisce indefettibile *condicio iuris* per il (favorevole) superamento della presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società da lui partecipata.
Per la società beneficiaria del finanziamento, i versamenti effettuati dai soci, a seconda dei casi, possono assumere per la società erogataria la natura di conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito[4].
Si vendano anche:

- la sentenza 25585/2014, con cui la Cassazione civile ha sostenuto che stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti. La prova consiste non tanto nella denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto nel modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, nelle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e negli interessi che vi sono sottesi.
- la sentenza 27087/2014 relativa ad una controversia sorta tra una società toscana e l'Agenzia delle entrate per omessa contabilizzazione di interessi attivi su operazioni di finanziamento transfrontalie-

[3] Si tratta degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, aventi per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti enti commerciali).

[4] Si veda: Principio contabile nazionale OIC 28 Il patrimonio netto, § B.

ro ed infragruppo a titolo gratuito. La Cassazione ha sostenuto la tesi della Commissione regionale che aveva sostenuto che "*i finanziamenti a titolo gratuito erogati dalla controllante italiana alle società controllate …[estere] non potevano essere assimilati a fini fiscali,…, a contratti di mutuo "a titolo oneroso", non prevedendolo la norma e, comunque, risultando giustificata la gratuità dallo scopo economico perseguito dalla controllante*".

L'articolo **2424 cod. civ.** prevede che i debiti verso soci per finanziamenti siano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3), con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. La posta accoglie tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. AI fini dell'iscrizione in bilancio, nella predetta voce non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
La preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione è condizione necessaria per il loro eventuale passaggio a capitale trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. La riserva costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, ha natura di riserva di capitale e può essere utilizzata sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.
Il principio contabile nazionale OIC 19 precisa che il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori sono addebitati successivamente a tale data[5].
Per quanto riguarda l'informativa da fornire in nota integrativa, l'articolo 2427 richiede l'indicazione delle seguenti informazioni con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soci:
- la ripartizione per scadenze;
- la clausola di postergazione del finanziamento rispetto agli altri creditori (articolo **2427 numero 19-bis cod. civ.**).

Il Principio contabile nazionale OIC 19 considera informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:
- le principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari (ad esempio modalità di rimborso e il tasso di interesse);
- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- l'ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene o servizio;
- la natura e l'entità dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, si rammenta che, nell'ambito della disciplina civilistica in materia di srl, l'articolo **2467 cod. civ.** prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai quotisti, nei casi in cui il venir meno di tali fonti risulterebbe penalizzante per la solidità finanziaria della società oltre che rischiosa per i terzi creditori[6].
È quindi opportuno differenziare due tipologie di postergazione che possono interessare i finanziamenti:
- una postergazione volontariamente concessa dal socio, ad esempio per accondiscendere una precisa richiesta di un istituto bancario (la banca concede un prestito, a condizione che il socio precisi che la restituzione del suo finanziamento è postergata rispetto alla estinzione del finanziamento bancario in parola);

[5] Cfr. Principio contabile nazionale OIC 19, I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti § M.IV.

[6] Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 2467 cod. civ. prevede che la postergazione riguarda i finanziamenti cosiddetti "anomali", vale a dire quelli che sono stati erogati, in qualsiasi forma effettuati, in un momento in cui, anche in relazione alla specifica attività svolta dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Di fatto sussiste una sorta di temporaneo divieto al rimborso del finanziamento in quanto prima della restituzione la società deve ricavare risorse sufficienti per la soddisfazione degli altri creditori.

- una postergazione ex lege che si verifica, non già per volontà dei finanziatori (come appunto accade nei finanziamenti postergati) ma in via automatica e dunque anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal Legislatore.

In particolare l'articolo 2467 cod. civ. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una società a responsabilità limitata è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito .
Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Analoga previsione non è stata esplicitata dal Legislatore con riferimento alle società per Azioni; per effetto dell'articolo 2497 quinquies (anche se la giurisprudenza è orientata ad una applicazione a tutto tondo), l' articolo 2467 cod. civ. si applica anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
Si segnala che non è chiaro quando, in concreto, la regola della postergazione sia destinata ad operare, poiché si contrappongono due tesi:

- la prima, che ritiene applicabile la regola della postergazione anche durante la normale vita della società (Tribunale di Milano 29.09.2005 e 24.04.2007);
- la seconda che, di converso, sostiene che la postergazione operi solo in presenza di un conflitto attuale tra creditori e socio finanziatore, ovvero in sede di procedura concorsuale e in pendenza di un'esecuzione individuale di un creditore, con intervento di altri creditori (Tribunale di Milano 11.11.2010, circolare Assonime 17.07.2007 n.40, Tribunale di Milano 04.06.2013 n.7085).

Poiché si è visto che il finanziamento può essere effettuato solo da taluni soci dotati di particolari requisiti, l'organo amministrativo deve verificare il rispetto delle condizioni della delibera.
Inoltre, l'organo amministrativo dovrà verificare l'assenza di ipotesi di postergazione prima di provvedere all'eventuale rimborso.
L'amministratore, dunque, prima di provvedere alla restituzione dovrà anche accertare che l'operazione non comporti l'incapacità della società ad adempiere l'obbligazione assunta nei confronti dei terzi, pena la sua responsabilità nei confronti della società e dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
Per quanto attiene al Collegio sindacale (ove esistente), la funzione di vigilanza si esplica:

- in fase di concessione del finanziamento da parte dei soci, sulla verifica del rispetto delle disposizioni di legge e sul fatto che l'eventuale tasso di interesse applicato (se il finanziamento sia fruttifero) sia non superiore a quelli ottenibili sul mercato bancario (se vi sono istituti disposti a finanziare);
- in fase di rimborso, per scongiurare il rischio che, attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale;
- in fase di conversione del finanziamento in capitale di rischio, occorre verificare l'avvenuta rinuncia espressa da parte del socio finanziatore.

TSSMAF009

TeamSystem®

TeamSystem
Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamsystem.com

Reg. n.8082
UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Certificate: Pesaro e Senigallia

Certified Software Partner